LA

SICUREZZA PUBBLICA

DEL REGNO D'ITALIA

esposta

NELLE SUE LEGGI, NELLA SUA ORGANIZZAZIONE
E NEI SUOI RAPPORTI COL DIRITTO PUBBLICO DELLO STATO
ED INTERNAZIONALE PRIVATO

PER L'AVV. CAV.

SALVATORE CORREA

Capo-sezione al Ministero Interni

PARTE PRIMA

—

VOL. I.

—

ORGANIZZAZIONE GENERALE

della Sicurezza Pubblica

FIRENZE

Tipografia Cavour, via Cavour, N° 56

1866.

LA

SICUREZZA PUBBLICA

DEL REGNO D'ITALIA

ESPOSTA

nelle sue leggi, nella sua organizzazione
e nei suoi rapporti col diritto pubblico dello Stato
ed internazionale privato.

PER L'AVV. CAV.

SALVATORE CORREA

Capo-Sezione al Ministero Interni

PARTE PRIMA — VOL. I.

FIRENZE,

TIPOGRAFIA CAVOUR, VIA CAVOUR, 56,

1866.

INTRODUZIONE

L'opera dell'unificazione d'Italia con la libertà è stato il problema più arduo che abbia risoluto il popolo italiano col suo senno pratico. Agevolato in questa parte da un Parlamento « operosissimo » che in meno di un quinquennio ha provveduto con elaborate leggi ad ogni ramo di pubblica amministrazione, guidato da un Principe modello dei Re, assistito dalla Provvidenza che si è manifestata per l'opera e consiglio di Napoleone III e del Conte di Cavour ha saputo costituirsi a nazione con unica amministrazione civile, unico sistema di finanze, unica legislazione civile e commerciale. Era ormai tempo di venire alla classificazione delle diverse leggi, coordinarle per il loro obbietto speciale, e subordinarle allo scopo generale dello Stato, onde meglio vederne

le relazioni, e come le une colle altre si svolgano e si prestino reciproco aiuto nella loro esecuzione.

Il lavoro a cui si pon mani ha per iscopo di esporre le leggi che hanno per obbietto l'*amministrazione della pubblica sicurezza del Regno d'Italia* classificandole con ordine logico, acciò si possa avere una guida per conoscere come ne sia in Italia organizzato il servizio nell'amministrazione centrale, e nelle provincie, così nel personale che la dirige ed esercita, come in quello che l'attua e la compie.

Coll'aiuto di questa guida si vengono a sapere i confini entro i quali i funzionari di pubblica sicurezza possono esercitare e compiere la loro azione, senza invadere la sfera d'attività delle altre amministrazioni e quella dei cittadini, coi quali sono essi in perenne contatto.

L'obbietto e l'estenzione dell'amministrazione di pubblica sicurezza non si debbe desumere della sua denominazione la quale per se stessa sarebbe troppo comprensiva, ma dalle diverse sue leggi esistenti nel regno, le quali sono abbastanza sufficienti per determinarli segnatamente in uno Stato retto col sistema costituzionale, che è quanto dire Governo dove non imperano che le sole leggi.

Ma perchè principale dovere dell'autorità di pubblica sicurezza è quello di prevenire i reati, di sovvenire ai pubblici e privati infortuni, assicurare la quiete, l'incolumità e la pubblica tranquillità, vegliare al pubblico costume ed alla pubblica sanità, mantenere l'ordine e fare osservare le leggi,

fa mestieri che la stessa abbia una perfetta cognizione di tutte le leggi che regolano i rapporti dello Stato coi cittadini e di quelle che regolano i rapporti dei cittadini tra di loro e la società.

Lo Stato nella sua organizzazione rappresenta una associazione di persone con lo scopo di raggiungere in comune, la mercè degli sforzi riuniti, la prosperità materiale ed il perfezionamento morale di esse. Lo Stato è una individualità collettiva che ha perciò dei diritti e dei doveri verso altre associazioni o individualità collettive; diritti e doveri verso gl'individui dai quali riceve esistenza, ed ai quali tutela vita sostanze e libertà.

Nell'epoca della sua formazione lo Stato Italiano non poteva che prendere quella forma di organizzazione che risultava dal suo stato di cultura dei costumi della sua vocazione e dell' influenza che potevano fra di esse esercitare le istituzioni precedenti, e l'esempio degli altri Stati già costituiti in Europa.

Le condizioni sociali dei diversi Stati italiani, la condizione politica degli Stati settentrionali, la guerra d'indipendenza nelle stesse provincie, il principio unitario che avea guadagnato gli animi delle provincie del centro e del mezzogiorno d' Italia non potevano non tracciargli la via della sua organizzazione, val quanto dire una centralità vigorosa contemperata dallo sviluppo delle forze individuali e della propria indipendenza, per conciliare il triplice principio da cui fu mossa la popolazione a costituire

il regno d'Italia, cioè l'*indipendenza*, l'*unità* e la *nazionalità*.

Coi plebisciti si rannodarono le diverse provincie fra di loro raccogliendosi intorno allo Stato del Piemonte, e mentre si annettevano dichiaravano di voler formare il grande *regno italiano*, e ciascuna provincia avere la propria indipendenza, senza essere segregata dal grande Stato, mercè il discentramento dell'amministrazione, che lasciava lo sviluppo dell'indipendenza e della personalità individuale.

E poichè lo scopo dello Stato si svolge nello insieme delle leggi, nella varietà delle sue istituzioni e nei mezzi d'amministrazione: nelle leggi costitutive di esso nel modo come le stesse sono emanate si deve poi trovare il concetto dell' ordine pubblico, e lo scopo dello Stato italiano, prodotto della civiltà del secolo XIX e dello svolgimento progressivo delle idee e dei bisogni degli italiani.

Questo ordine, risultato della perfetta osservanza dell'insieme delle leggi, si deve ricercare in ciascuna istituzione e nei mezzi di sua amministrazione che si svolge col principio istesso della legge naturale dell'*unità* e *varietà*.

Lo Stato italiano concentratosi nel libero Piemonte, accettò da questo lo Statuto fondamentale come base del suo organamento interno, e non potea per conservare un compiuto sistema di legislazione e d'unità che adottare di conseguenza le altre leggi organiche onde era provveduto quello Stato, che avea

fatto tanta buona pruova di sè e per la libertà interna e pel progresso nazionale.

Lo Statuto del 4 marzo 1848, il Codice e Procedura penale del 20 novembre 1859 e le altre leggi organiche promulgate ancora in quello stesso anno, messe in esecuzione in quasi tutte le provincie del Regno d'Italia all'epoca della civile rivoluzione italiana dell'anno 1860, la legge del 13 novembre 1859 sulla P. Sicurezza col suo regolamento e con le sue istruzioni, aveano già il loro pieno vigore, quando con la legge del 20 marzo 1865 dal Parlamento si accordavano i pieni poteri per l'unificazione dei codici e della legislazione amministrativa.

Un progetto di legge sulla Sicurezza Pubblica, trovavasi già discusso in Senato, e questo con emendamenti tanto nella sostanza che nella forma e nella classificazione delle materie veniva approvato come legge sulla Sicurezza Pubblica al 20 marzo 1865, che costituisce l'allegato B, del corpo di legislazione amministrativa.

Lo Statuto adunque, il Codice penale e l'insieme delle leggi che costituiscono l'amministrazione di Pubblica Sicurezza come quelle che aveano una vita propria non solo nelle vecchie provincie del Nord, ma che pur avevano funzionato nel resto d'Italia si possono dire ora leggi nazionali.

Con le stesse leggi si è conservata la libertà e si è progredito nel sentimento dell'indipendenza nazionale, senza della quale non vi sarà mai vera libertà, nè potrà essere la stessa duratura in un po-

polo. Nell'insieme adunque di queste leggi nella loro osservanza e nei mezzi legali di amministrazione si dovrà ricercare quella sicurezza pubblica, quell'ordine, quei legali mezzi di prevenzione dei reati, che assicurano ai cittadini la tranquillità ed il pieno esercizio e godimento dei beni morali e materiali coi quali essi possono raggiungere il fine onde si sono riuniti in società.

Ma lo Stato è un organismo il quale consta di tanti organi parziali, che sono altrettanti organismi *piccioli* alla loro volta, e che si compiono reciprocamente con la stessa legge della *varietà* ed *unità*: e l'organizzazione dello Stato allora dicesi compiuta quando questi speciali organi o istituzioni hanno le loro leggi e regolamenti di costituzione, per le quali vien delineata la loro sfera d'azione ed il metodo del loro svolgimento. Ogni organo od istituzione amministrativa come parte dell'organismo sociale si compone di persone e di cose: e quindi di leggi e regolamenti dell'organizzazione del personale che vi è adetto: di leggi e regolamenti che segnano l'esercizio dei diritti e doveri di questo personale: di leggi e regolamenti e del modo come si debbano esercitare siffatti diritti e doveri. E tutte queste leggi e regolamenti restar debbono sempre subordinati alla legge costitutiva dello Stato e della sua organizzazione, come quella che traccia agli scopi parziali di ogni amministrazione, lo scopo generale dello Stato, che come si è veduto debb'essere la meta comune principale che consiste nella prosperità materiale e per

fezionamento morale dell'associazione dei cittadini che compongono lo Stato.

L'amministrazione della Sicurezza Pubblica come istituzione organica dello Stato e come quella che tanto pel suo scopo speciale di prevenire i reati, sovvenire ai pubblici e privati infortuni, assicurare la quiete, il costume l'incolumità e pubblica tranquillità, quanto per fare osservare le leggi e mantenere l'ordine è quella che, occupandosi dei cittadini, estende le sue relazioni in tutte le altre amministrazioni dello Stato, ed è principalmente interessata della conservazione dello stesso facendo osservare tutte le leggi, giacchè la conservazione dello Stato assicura la libertà l'indipendenza e la prosperità dei singoli cittadini, e con l'osservanza di tutte le leggi si assicura l'ordine pubblico.

I funzionari di Pubblica Sicurezza vegliando a fare osservare le leggi raggiungono nella perfetta applicazione dei mezzi lo scopo che si propongono, quello cioè del mantenimento dell'ordine.

Ma vegliare all'osservanza delle leggi, mantenere l'ordine, prevenire i reati, assicurare l'incolumità e la pubblica tranquillità e via dicendo non vuol dire che i funzionari preposti a questo scopo debbano assorbire gl'individui, nè limitarli nell'uso delle loro facoltà e nei diritti garentiti in un modo diverso da quello che gli stessi individui hanno consentito, cioè nei modi consacrati dalle leggi e coi modi dalle stesse leggi o regolamenti manifestati.

E però che i funzionari di Pubblica Sicurezza che

hanno a compiere la nobile quanto difficile missione di prevenire i reati, e fare osservare le leggi e mantenere l'ordine pubblico, debbano conoscere la organizzazione dello Stato nel suo statuto fondamentale, e segnatamente in quella parte che concerne i diritti e doveri dei cittadini, e quella parte del diritto comune in quanto concerne in genere i diritti ed i doveri dei funzionari. Non debbono ignorare le leggi che regolano i rapporti tra cittadini e Stato, cittadini e cittadini, inquanto all'esercizio dei diritti di libertà, di associazione, e di proprietà con le loro modificazioni stabilite nei regolamenti rispettivi, ma ancora certe notizie importanti del diritto che regola i rapporti degli stranieri verso dello Stato e reciprocamente per sapere come e fin dove si possa estendere la loro giurisdizione sugli stranieri che abitano il regno, nei rapporti di ordine e di pubblica sicurezza.

Essi sono inoltre uffiziali di polizia giudiziaria e quindi non debbono essere stranieri nella legislazione penale e nella istruzione dei processi.

Vi sono ancora delle leggi speciali che non possono essere ignorate da Funzionari di pubblica sicurezza, perchè attinenti e facienti parte della loro speciale amministrazione come sarebbe quella della Pubblica Sicurezza propriamente detta; dell'emigrazione, le disposizioni sui passaporti, sulla leva, sulla prostituzione, sulla cittadinanza; le leggi di polizia urbana rurale, edilizia, delle strade, spiage, porti, miniere, laghi e fiumi, acque pubbliche e sanità, la cui

conoscenza non fa che rischiarare la mente del funzionario e porlo in grado di provvedere sempre e *legalmente* ai diversi servizi ai quali potrà essere chiamato.

Il funzionario pubblico deve parlare con le leggi ed operare con le forme dalle stesse prescritte, poichè in un governo costituzionale sono le leggi quelle che debbono governare e le stesse debbono essere eseguite con le stesse formole sagramentali da esse dettate.

Le leggi sono la garentia dei diritti dei cittadini e sono il freno salutare dell'arbitrio dei funzionari; e quando i cittadini sanno che non è il funzionario che comanda con la sua volontà, ma è la legge quella che s'impone per mezzo del funzionario, e si impone secondo la legge stessa, cioè coi modi da essa prescritti, allora sì che si ha l'*autorità* sopra i cittadini, quell'autorità che viene dalla ragione, val quanto dire che *liberi cittadini obbediscono alla loro volontà, alla loro ragione che è formulata nella legge*. Così il funzionario può e deve studiarsi ad ottenere rispetto dai cittadini, col rispettare la dignità e la libertà dei medesimi, e solamente così che si può con legalità conservare alla legge quella forza che essa deve avere.

S'intende che la cennata formola importi grande difficoltà nei funzionari perchè richiede intelligenza e sufficiente capacità; ma i cittadini che pagano le imposte hanno il diritto di essere governati da coloro che *sanno*, poichè il tempo dei privilegi e di

ritenere gli uffizi come *benefizi* non può essere quello presente, dove ogni funzionario non può sfuggire alle querele dei danneggiati per abuso di potere e per danni ed interessi, e dove una stampa libera si tiene in diritto di denunziare alla pubblica opinione i funzionari incapaci, inetti, e coloro che si rendono, per modi villani e scortesi intrattabili nell'esercizio delle loro funzioni.

Ma oltre dell'organizzazione dei funzionari addetti all'amministrazione della pubblica sicurezza e della legislazione che regola i loro diritti e doveri in relazione a quelli dei cittadini, l'*amministrazione di pubblica sicurezza* ha determinati mezzi coi quali compie il suo scopo, mezzi di coercizione per essere applicati contro i cittadini per le contravvenzioni alle leggi e discipline di sicurezza pubblica, *la cui conservazione è necessaria per prevenire i reati*, e leggi e regole per la parte complimentaria dell'amministrazione le quali tutte dovranno essere rilevate in questo lavoro.

Non si può ragionare rettamente sulla amministrazione della pubblica sicurezza senza raccogliere tutte le diverse leggi sparse nella grande massa generale della legislatura attuale del Regno che hanno per scopo la sicurezza pubblica ed il mantenimento dell'ordine, quelle che risguardano le persone che vi sono addette, e quelle che risguardano i mezzi coi quali debba essere essa raggiunta, per cui questo lavoro sarà diviso in tre parti.

Nella prima dopo un cenno dell' organizzazione

generale dello Stato si ragionerà del modo come trovasi organizzato il servizio di sicurezza pubblica tanto nella amministrazione centrale quanto negli uffizi di sicurezza pubblica e così pel personale che la dirige e l'esercita, come per quello che l'attua e compie.

Si ragionerà in proposito della milizia nazionale, della nobile arma dei Carabinieri e del suo regolamento, della truppa regolare, degli agenti di pubblica sicurezza, dei militi a cavallo, delle guardie forestali, campestri, municipali, delle guardie doganali, daziarie, dei capi squadra e guarda fili telegrafici, dei cantonieri ed altri agenti addetti alla custodia dei fiumi laghi e bonifiche, dei barracelli, delle pattuglie cittadine, coi loro rispettivi regolamenti e relazioni coll'autorità di pubblica sicurezza.

Si coglierà l'opportunità per discorrere ancora dell'organizzazione del personale della polizia giudiziaria, poichè il personale esercente e complimentario della pubblica sicurezza è investito della qualità di uffiziale per la polizia giudiziaria per venderne così i loro diritti e doveri nell'esercizio di tale qualità.

Nella seconda parte si discorrerà della legislazione della sicurezza pubblica così per la parte speciale e preventiva, di cui è oggetto la legge 20 marzo 1865 allegato B e suo regolamento, come per la parte generale in quanto si rapporta all'ordine pubblico ed all'osservanza delle leggi. E qui non si può disconoscere la necessità di far capo alle attribuzioni della polizia di cui è investito il

ministro dell'Interno secondo il Regio Decreto del 21 dicembre 1850, N. 1122, per potere discorrere delle leggi che regolano il servizio di polizia nel modo come è organizzato e si attua nello Stato in sul presente. Si sentirà la necessità di discorrere della polizia sui porti, spiagge, fiumi, laghi, strade, miniere, vie ferrate, telegrafi, di bordo e di navigazione in quanto sono in relazione con la legge di pubblica sicurezza, e delle leggi speciali sulla cittadinanza, sui passaporti, sui forestieri, sull'emigrazione, e sulla legge eccezionale dei domiciliati coatti, sulle vetture pubbliche, sulle armi, polveri, sulla leva ed ascrizione marittima come modificazione alla libertà dei cittadini, e di quanto le dette leggi speciali possono avere relazione cogli altri codici del regno.

Nè saranno trascurate alcune questioni più gravi sulla interpretazione della legge di pubblica sicurezza che ancora restano insolute e che potrebbero prepararne lo scioglimento.

Nel discorrere poi del modo come si attua il servizio, si dirà dei fondi assegnati e con quali norme vengano spesi, e come del pari si accenneranno le regole di contabilità in vigore per la parte che riguarda questo ramo importante di servizio.

E si discorrerà infine delle pene di polizia come appendice a quelle del Codice Penale.

Col pubblicare questo lavoro s'intende far conoscere come si trova al presente e per virtù di quali leggi e regolamenti organizzato il servizio di

pubblica sicurezza del Regno colla speranza che tale pubblicazione possa prestar materia a molta discussione, e farne da questa poi risultare quelle modifiche ed aggiunzioni o riforme che saranno dalla pubblica opinione giudicate più acconce ed opportune per una amministrazione importantissima che tanta in-influenza può esercitare sul benessere dei cittadini.

PARTE PRIMA

ORDINAMENTO GENERALE

dell'Amministrazione di pubblica sicurezza del Regno d'Italia nell'ufficio centrale, provinciale e del comune, e nel personale di direzione, di esercizio e di compimento.

TITOLO I.

Nozioni preliminari.

—

Cap. I.

Cenno sull' ordinamento del Regno d' Italia.

Una nazione, uno Stato è una associazione permanente di un numero di persone che si sono liberamente unite per conseguire coi loro sforzi lo scopo razionale e materiale della vita. L'identità di scopo l'omogeneità delle persone, la comunanza degl'interessi ed i mezzi che si impiegano per raggiungerlo costituiscono la persona collettiva morale che si chiama società, Stato, nazione.

Essa dunque come una persona qualunque ha il suo diritto interno ed il suo diritto esterno. L'interno comprende la somma delle condizioni che debbono essere effettuate dai singoli membri, stabilite dalle diverse funzioni o poteri dello Stato, alle cui istituzioni e poteri sottomettendosi i diversi membri raggiungono l'ordine, ossia la conservazione, lo sviluppo ed il perfezionamento loro e della società o dello Stato.

Il diritto esterno comprende le condizioni positive o negative che le altre persone collettive o società debbano prestare per la esistenza, sviluppo e perfezionamento di essa società, poichè per lo scopo razionale che si propone ha il diritto naturale di *esistere, conservarsi, migliorarsi, difendersi*. Essa inoltre, come persona morale è dotata degli attributi sociali della personalità, che sono la *libertà*, l'*eguaglianza*, la *sociabilità*, ed il *diritto di far rispettare la sua moralità, il suo onore*.

Per effetto della libertà essa può ordinarsi come meglio le talenta e scegliere i mezzi che le sembrano più opportuni per raggiungere lo scopo, osservando però le condizioni generali della giustizia; e perchè la sua libertà venga rispettata, bisogna che nessuna persona individuale o morale s'immischi nell'organamento o negli atti interni di essa.

Per il diritto di eguaglianza lo Stato o la nazione ha diritto di essere trattata nè più nè meno di ogni altra nazione, emula o rivale, libera ed indipendente.

Per il diritto di sociabilità essa può entrare in certi rapporti più o meno durevoli con altre nazioni o Stati e stringere trattati di commercio e di mutua garentia tendenti a meglio assicurarsi l'esistenza, a svilupparla ed a migliorarla e difenderla tanto dal lato morale che fisico.

Ma una nazione per essere subbietto di un diritto interno ed esterno debbe avere una solida esistenza, essere cioè capace a difendere la sua indipendenza con le proprie forze e con le proprie risorse, in altri termini, deve avere il *dominio* di se stessa.

Debbe avere una volontà collettiva regolarmente organizzata o una autorità pubblica incaricata della dire-

zione della società o nazione verso lo scopo che si è prefissa. La permanenza della società, base naturale di uno svolgimento libero e durevole, dipende essenzialmente dalla stabilità e dalla sufficienza della proprietà fondiaria e dall'attitudine intellettuale e morale dei suoi membri: le quali cose costituiscono le tre parti di diritto, che Vico chiamava DOMINIO, LIBERTA', TUTELA.

Inquanto al diritto esterno, i diritti generali e reciproci delle nazioni con le loro forme e con le modificazioni consacrate dalle regole del pubblico cerimoniale e dall'uso, sono il *diritto della personalità propria;* val quanto dire non essere punto turbàta nella propria esistenza politica:

il diritto di dignità, o la considerazione ed il rispetto che sono dovuti ad ogni nazione come persona collettiva:

il diritto di commerciare liberamente:

il diritto di sovranità ed indipendenza sul proprio territorio.

E tutti questi diritti sono regolati dal principio fondamentale dell'eguaglianza di tutte le nazioni sovrane, salve le modificazioni che hanno potuto ricevere dal diritto positivo, per quello stesso principio che le nazioni, avendo il diritto di contrattare tra loro, possono accordare o ricevere dei vantaggi con sacrifizio o profitto reciproco.

Perchè vi possa essere una nazione, una società si richiedono due contratti, il patto di unione ed il patto di costituzione. Col primo si concerta sullo scopo, e quando tutti i membri sono di accordo l'unione esiste di fatto; ed esiste di diritto quando lo scopo ed il concerto è formalato mediante il consenso espressamente manifestato. Col secondo si determina la forma con cui

si organizza e si governa per raggiungere lo scopo proposto, e per assicurare a ciascun membro dell'associazione il suo diritto.

Questo consenso e questo scopo, come fatto coronato da successo, venne manifestato dagl'Italiani unanimamente con la rivoluzione del 1860, ed espressamente dichiarato dalle provincie Lombardo Venete colla loro dedizione spontanea fatta nel 1848 al magnanimo Re Carlo Alberto con votazione universale per la Lombardia e le quattro provincie venete di Padova, Vicenza, Treviso e Rovigo, e presentata al Quartier generale di Sommacampagna a 10 giugno 1848 ed approvata in seguito dal Parlamento con legge 11 luglio 1848, n. 747: e per la città e provincia di Venezia con la deliberazione del 4 luglio 1848 accettata con legge dei 27 luglio 1848 n. 750. Per le provincie Parmensi e Modenesi col plebiscito dei 9 settembre 1859: dalle provincie Toscane col plebiscito del 15 marzo 1860: dalle provincie delle Marche ed Umbria coi plebisciti dei 4 e 5 novembre 1860, dalle Napoletane col plebiscito dei 21 ottobre 1860, e con quello dei 2 dicembre 1860 dalle provincie Siciliane, consentiti e sanzionati poi tutti dalla legge del 3 dicembre 1860.

Questo patto di unione per ora è l'affermazione di 22 milioni che, raggruppati alla dinastia di Savoia ed al Re Vittorio Emanuele II, vogliono l'indipendenza e l'unità di tutta la Penisola Italiana, quella che

« . . . . . L'Appenin parte
« E il mar circonda e l'Alpi. »

Il Re Vittorio Emanuele II, fedele alla promessa giurata sulla tomba del Padre col cingere la corona d'Italia ha legato a sè gli italiani col patto costituzio-

nale del 4 marzo 1848, già pubblicato in tutte le provincie dello Stato, e può dirsi lo Statuto il patto con cui la Nazione italiana è governata per raggiungere il suo scopo nazionale, che non può conseguire senza lo sgombro dal suolo italiano dagli stranieri che le impediscono di stabilire la sua indipendenza, e senza riformare le istituzioni feudali in una parte del suo territorio che le impediscono di compiere la sua unità.

Dovendosi la nazione italiana sviluppare moralmente e fisicamente ha diritto ad occupare di una maniera stabile tutto il suo territorio, fare uso di tutti i prodotti naturali del suolo e delle cose comuni al genere umano, e proteggere e difendere la sua esistenza politica da tutti i pericoli che la possono minacciare, e di adottare tutte le misure di precauzione proprie a respingere ogni aggressione al di fuori.

Una nazione adunque di 22 milioni di persone libere che parlano unica lingua, della stessa razza, della stessa confessione religiosa per la massima parte deve essere capace a conquistare la sua indipendenza e la sua unità con le proprie forze e con le proprie risorse, poichè il suo primo pensiero nell'organamento fu quello di costituire un esercito forte di 400 mila soldati, con artiglieria corrispondente, ed un naviglio da guerra forte di 1197 cannoni, di 20,627 marinai, di un tonnellagio di dislocamento 156,127 e della forza di cavalli 25,820, con corrispondente naviglio di trasporti forte di 124 cannoni, di 3220 marinai, del tonellaggio di 30,950 e della forza di cavalli vapore 4390.

Armava circa due milioni di Guardia Nazionale tra quella attiva e di riserva, e ne può mobilizzare circa ottocentomila, di cui una gran parte trovasi già eser-

citata nelle armi ed agguerrita nelle campagne del 1859 e 1860. Ha aumentate le sue entrate à circa 800 milioni di lire, e presto saranno portate al pareggio delle sue spese, senza tener conto dei beni demaniali, e della conversione dell'asse ecclesiastico che si fa ascendere ad un miliardo e 500 milioni di lire.

Ha una volontà collettiva e regolarmente organizzata ed una autorità pubblica incaricata della direzione della nazione verso lo scopo che deve raggiungere, perchè costituita in forza della volontà universale ed organizzata con lo Statuto del 4 marzo 1848 a monarchia costituzionale, ha a capo Vittorio Emanuele II, miracolo di Re per bravura militare, per generosità e lealtà di carattere e per sentimenti italiani. Egli, lieto dell'affetto e della grande stima di un popolo redento che riconoscente lo saluta col titolo di *galantuomo*, è per ciò stesso un altra forza della nazione per avere con lui una sola volontà; e se seppe dalle sparse membra formare una nazione libera, gli dà l'animo ancora, e lo ha promesso, di farla rispettare e tramandarla tutta indipendente ed unita alla posterità.

Ha essa inoltre una base naturale di sviluppo libero e permanente che dipende essenzialmente dalla stabilità e dalla sufficienza della proprietà fondiaria, e dalla attitudine intellettuale e morale dei suoi cittadini, perchè possiede un territorio di ettari 25.932.032 ferace di prodotti nel centro dell'Europa e nel cuore del Mediterraneo con una estenzione di circa 800 leghe di coste, invidiata dalle maggiori potenze. Essa senza avere ancora quello sviluppo del quale è capace l'industria agricola, poichè circa 600,000 ettari di terreno, e secondo altri sei milioni, sono paludosi, pure dà occupazione in sul

presente, secondo il censimento della popolazione del 1863, a circa otto milioni di persone e ad altrettanti la coltura dei prodotti vegetabili; l'industria minerale ed estrattiva appena a cento mila, e la manifattrice a tre milioni; il commercio ne occupa circa seicento mila, senza calcolare quelle che traggono mezzi di sussistenza dall'industria sui prodotti animali, sulle industrie affini coll'agricoltura, e quella applicata all'industria complimentaria di navigazione e dei trasporti.

Abitato il territorio italiano da popolazione artistica, intraprendente, come sono tutti i popoli delle coste, che invitati dalla vista del mare a prendere coraggio ed uscire dai limiti che esso pur segna, sfidano i pericoli per guadagnare e per conquistare: e già in pochi anni il movimento della sua navigazione nei porti e nelle rade del nuovo regno, comparato con quello che si verifica nelle rade e nei porti delle nazioni vicine, supera l'Austria e la Spagna, poichè nell'anno 1862 i bastimenti entrati ed usciti furono 214,388 con un tonnellaggio di 14,297,643 mentrechè in Austria i bastimenti furono 149,604 con un tonnellaggio di 5,829,757; ed in Ispagna 112,332 con 5.473,323 di tonnellaggio:

Gloriosa di storiche tradizioni per forza, per civiltà e per commercio, scaltra ed intelligente, vulcanica, ha tutte le parti per dirsi nazione costituita secondo i principii del moderno diritto internazionale.

Però la vita reale di una nazione come quella di un uomo non sta nel diritto ma nel fatto, val quanto dire nel potere costringere ed obbligare gli altri esseri a prestare le condizioni necessarie alla sua esistenza. Nella vita privata ed in una società organizzata vi è lo Stato o l'istituzione del diritto il quale con l'opera della

forza e dei poteri costituiti rende obbligatori i reciproci rapporti e le reciproche condizioni di esistenza alle quali si ha diritto, ma tra due nazioni eguali tra loro e non soggette ad una autorità suprema il loro diritto sta nella forza morale e, come ultima ragione, la forza materiale.

Sicchè non basta il diritto, perchè la nazione si costituisca, ma bisogna che le altre nazioni già costituite la riconoscano, l'ammettano nel loro consorzio.

Nè costituita debba credersi l'arbitra del mondo e di poter fare quello che le passa per la mente, giacchè innanzi tutto essa deve poter consultare la propria forza quando voglia imporre la propria volontà: nè quando abbia una grande forza debba farla prevalere contro il diritto e la giustizia per turbare l'ordine, l'azione e lo scopo delle altre nazioni che esistono nel mondo.

Così facendo essa invece di essere un'elemento di ordine e di stabilità per la pace e pel progresso dell'umanità, si attirerebbe contro la forza morale o materiale delle altre nazioni riunite, e la potrebbero soffocare nel suo nascere ovvero distruggerla, od annullarla nelle sue relazioni, non volendo nessuna di esse avere a fare con una nazione prepotente o pertubatrice.

Ma tante nobili ed illustri vittime che aveano lasciata la loro vita sui patiboli protestando contro la tirannide e l'oppressione straniera; le non mai interrotte dimostrazioni del popolo italiano e con rivolgimenti e con guerre per conquistare l'indipendenza; la solenne, universale e civile rivoluzione dell'anno 1860 fatta dagli italiani ha dimostrato all'Europa civile che a tanta concordia ed a tanta costanza di volontà non si poteva, senza pericolo, farsi altra resistenza all'unione d'Italia.

Protetta dalla provvidenza che si è manifestata nella

triade mirabile del genio di Napoleone III, nella lealtà e forte volere di Vittorio Emanuele, e nella sapienza del conte di Cavour, e grazie alla moderazione del popolo seppe acquistarsi tanta simpatia appresso le potenze più forti e più civili del mondo per modo che oggi, riconosciuta da tutte le grandi potenze ed in relazioni commerciali con esse, è ascritta tra i membri della famiglia Europea, non più una espressione geografica, ma prende parte ai congressi d'Europa.

Il patto di costituzione da cui deve sorgere la volontà collettiva organizzata, ed un' autorità dirigente per fare raggiungere il proprio scopo e che possa abbracciare *il conoscere, il volere* ed *il potere* è lo Statuto del 4 marzo 1848. In esso è detto che lo Stato è retto da un Governo monarchico costituzionale rappresentativo.

Sono determinati i diritti ed i doveri della persona del Re come la sua inviolabilità: i diritti ed i doveri del Senato e della Camera dei Deputati che col Re esercitano il potere legislativo: i diritti ed i doveri del potere esecutivo appartenenti al Re ed esercitati dai ministri risponsabili, i quali con la loro firma danno vigore alle leggi ed atti del governo; e finalmente stabiliti i diritti ed i doveri dei cittadini quanto alla loro personalità, ed ai diritti di eguaglianza, libertà, sociabilità ed inviolabilità della proprietà.

Dallo statuto anzidetto risulta che il Re, il Popolo, ed i Senatori sono insieme e necessariamente chiamati alla formazione delle leggi.

Essi si sorvegliano reciprocamente, e ciascuno ha in sè la forza d'impedire qualunque cosa che possa compromettere l'esistenza della nazione.

Gl'interessi sociali di progresso e di perfezionamento

rappresentati dalla Camera dei Deputati, la quale, per la sua durata a tempo e per la rinnovazione dei membri, conserva in sè il principio di progresso, e possiede quell'attività che prepara ed anticipa i futuri miglioramenti.

Le superiorità sociali la cui vita e permanenza è legata alla vita e permanenza delle politiche istituzioni, compongono l'altro interesse sociale. Queste superiorità rappresentate nella Camera del Senato vengono da forti suppremazie, guadagnate per servigi importanti renduti allo Stato; per grandezza d'ingegno, per gloria guadagnata colle armi, per grandi ricchezze, le quali ai dì nostri sono diventate potenze sociali protettrici del governo, e che perciò rappresentano la gloria della nazione, le sue ricchezze, la sua grandezza. Il Senato tempera il soverchio ardore delle riforme dell'altra Camera ed aspetta con severità che le medesime si compiano quando sono mature, ed assicura alla società quei vantaggi messi in pericolo da un zelo imprudente e precipitoso.

Quello che dà poi stabilità, unità e fermezza al Governo è il Re e la dinastia a cui si attacca il Governo, che col suo *veto* ha facoltà d'impedire il male, quando la Camera elettiva, lungi di essere la depositaria delle doglianze del popolo e custode dei suoi diritti, diventa funesta o si fa sedurre da fallaci teorie; perchè resti l'equilibrio del sistema, scioglie la Camera.

Il Re capo del potere esecutivo, capo della forza che nomina tutti gli agenti del potere è represso nell'esercizio dei suoi poteri con la responsabilità dei ministri, senza dei quali egli nulla può fare.

Il potere legislativo non ha il diritto d'impedire l'azione del potere esecutivo, ma ha però quello d'invigilare la esecuzione delle sue leggi.

Questo diritto non cade sul capo del potere esecutivo il quale è persona necessaria allo Stato e sacra, per restare di controllo al potere legislativo, per non divenire tirannico nei momenti di accusa del potere esecutivo. Egli è perciò inviolabile.

Ma come nell'esecuzione spesso spesso si vuole sostituire la propria alla volontà delle leggi e si odiano le stesse leggi, anche quando favoriscano il potere esecutivo, i ministri che avvalorano tutti gli atti meritano di essere giudicati e puniti, e sono perciò responsabili.

La violazione della legge operata dal ministro può essere un tradimento allo Stato o a danno dello Stato, ed allora debb'essere accusato dallo Stato, dal popolo e per esso dai suoi Rappresentanti, e giudicato dal popolo, dalla Camera Alta. Se il danno è privato egli sfuggirà la pena personale ma pagherà i danni.

Le funzioni giudiziarie possono confidarsi come commissioni, cioè rivocabili a volontà nei governi dispotici, come cariche temporanee, ma irrevocabili durante il tempo fisso dalla legge, come uffizi cioè irrevocabili nelle monarchie temperate.

Se il potere esecutivo potesse por mano sopra la libertà ed indipendenza dei magistrati farebbe altrettanto sui giudizi. Cesserebbe la fede dei cittadini sulla giustizia che emana da persone legate e subordinate. Quindi l'inamovibilità è la prima garentia dell'indipendenza dei magistrati; la conservazione dei limiti del territorio giurisdizionale, del numero dei magistrati, dei loro poteri, onori e stipendi, e via, ne sono le altre.

L'indipendenza dei magistrati, la fermezza di certe regole nei processi, la pubblica discussione, la libera difesa, la certezza della pena fissata in una scala per

tutte le classi dei cittadini senza distinzione, costituiscono le garantie della libertà ed eguaglianza dei cittadini consentita dallo statuto 4 marzo 1848.

Su questa base e con questi patti è costituita la Nazione italiana nell'interno e sono stabiliti i poteri e le diversi istituzioni a cui si debbono sottomettere i cittadini, e non si può discutere sulla medesima senza sconvolgere tutto il meccanismo interno e l'organamento che dà vita e movimento alla persona collettiva che si chiama Stato, e dalla armonica disposizione ed osservanza dei singoli diritti e doveri risulta quello che si chiama ordine.

L'intelligenza della costituzione e meccanismo dello Stato e di tutte le leggi organiche, che segnano come i diverse organi dello Stato debbonsi muovere nella loro varietà per conservare armonicamente, sviluppare e perfezionare la vita dello Stato, è il *conoscere*, cercare i mezzi che ne conducono a questo scopo, e colla forza che abbiamo è il *volere* secondo il dovere, il conoscere ed il potere. Operare di conformità al *conoscere* ed al *volere* come si è altrove detto è il *potere*, il quale così operando nel far raggiungere lo scopo della volontà collettiva con le formole stabilite da questa stessa volontà, rispetta la libertà di tutti, ed i cittadini conformandosi alle disposizioni del *potere* obbediscono alla propria volontà ed alla loro ragione, ed offrono la somma delle condizioni che debbono essere da loro effettuate in conformità del diritto interno della nazione.

Le leggi dunque sono quelle che comandano, e coloro che fanno parte del potere esecutivo mentre hanno l'obbligo di vegliare alla loro esecuzione, debbono porre ogni studio affinchè non sostituiscano la loro volontà a quella delle leggi, e che l'esecuzione di essa sia con-

forme alle regole e modi dalle stesse leggi sanciti.

L'istituzione del servizio di sicurezza pubblica essendo una parte speciale dell'organismo generale dello Stato, ed i funzionari di pubblica sicurezza oltre al dover attendere alle incumbenze speciali loro assegnate dalla legge organica di sicurezza del 20 marzo 1865 nella parte speciale sopra cennata, hanno altresì quelle di fare osservare le leggi e mantenere l'ordine pubblico; non si può ben definire e determinare l'opera dei funzionari di pubblica sicurezza e della loro istituzione se non si pongono in chiaro le relazioni di questo servizio speciale con l'ordinamento generale dello Stato, se non si conosce nel suo insieme e nelle sue singole parti l'organizzazione dello Stato e dei diversi poteri, ed i diritti e doveri reciproci, tanto dei poteri costituiti quanto dei cittadini, la cui inviolabilità si deve tutelare.

Avendo sopra fatto un cenno dell'organizzazione dello Stato conviene ora entrare in materia e vedere come l'istituzione della pubblica sicurezza sia organizzata.

Per non perdere lo stesso metodo tenuto dal legislatore che ha divisa in tre parti l'amministrazione della pubblica sicurezza cioè dell'organamento del personale ossia delle persone, della materia ossia delle cose e delle pene, noi tratteremo prima delle persone, poi delle cose e finalmente delle pene e delle azioni. Ma l'organamento del personale, ossia di quelli che esercitano l'amministrazione di pubblica sicurezza dev'essere posto in correlazione col personale che la dirige, e bisogna parlare ancora della organizzazione di questo personale dirigente, e mostrare come questa direzione si spiega e si manifesta da queste autorità dirigenti alle autorità ed uffiziali e carabinieri che l'esercitano.

Cap. II.

Cenno sull'Amministrazione.

Ma che cosa è l'amministrazione?

L'amministrazione costa *potius imperii, quam jurisdictionis,* essa comanda, autorizza e proibisce, deve essere giusta, cioè conformarsi alle leggi, non solo in quanto a quel che comanda, ma nel modo dei comandi, delle autorizzazioni o dei divieti. Senza persone che si debbono frapporre nelle sue relazioni coi cittadini essa prende consiglio con se stessa, è libera nelle sue risoluzioni epperciò risponsabile.

L'amministratore con le sue libere determinazioni, con la sua spontanea azione e coi provvedimenti tutti proprii è risponsabile in conformità del diritto comune per l'imputazione di tutti i suoi falli. E questa risponsabilità è personale quando l'amministratore libero nell'estimazione del fatto ha impartito un provvedimento disforme dalla legge.

Egli una volta che ha accettata una posizione non deve ignorare i suoi doveri come i suoi diritti. Egli, come non può ricusare l'esercizio di un atto del suo ministero, anche sotto pretesto di silenzio, oscurità, contraddizione ed insufficienza della legge giusta l'art. 235 del codice penale, debbe aver presenti le pene comminate dallo stesso codice nel Titolo III *dei reati contro la pubblica amministrazione*; e le obbligazioni alle quali è tenuto in forza delle disposizioni contenute nella *sezione terza del capitolo I, titolo 4, libro 3 del Codice Civile.*

L'amministratore della pubblica sicurezza, come qualunque altro, non debbe ignorare le disposizioni tutte che regolano questo servizio ed ancora le forme, onde

le disposizioni debbano essere attuate, acciò l'ordine generale sia mantenuto e ad un tempo perchè la libertà dei cittadini sia garantita anche dei cittadini contravventori per quella parte che non ha dato luogo a turbamento: e questa garentia sta principalmente nel ricordare e richiamare i colpevoli con le formole dalla legge prescritte.

Egli inoltre come la sentinella vigile della conservazione dell'ordine, il quale è il risultato, l'effetto dell'esecuzione di tutte le leggi debbe avere piena intelligenza di esse leggi per potere richiamare all'ordine i contravventori.

Il suo còmpito è difficilissimo, ha una parte positiva ed attiva nell'amministrare con giustizia, con intelligenza e con prudenza le disposizioni della legge di pubblica sicurezza; ma coll'obbligo che ha di mantenere l'ordine, ha una parte di sorveglianza quella di non farlo turbare.

Ma il turbamento dell'ordine potendo seguire dalla non esecuzione delle leggi, egli deve conoscere tutto il meccanismo legislativo che è in correlazione colla legge di sicurezza perchè sia lo stesso in tutte le sue parti eseguito, per ottenersi in risultato l'armonia e l'ordine pubblico.

L'amministratore che giura di compiere le sue funzioni col solo fatto dell'accettazione si obbliga moralmente a compierle in conformità delle leggi e del prestato giuramento. L'ignoranza di esse non può scusarlo dalla colpa, poichè l'autorità che solamente può imporsi a liberi cittadini è la razionale, quella che abbraccia il conoscere, il volere ed il potere. Il *conoscere* cioè tutte le leggi che esso è in obbligo di ammini-

strare e così può avere una mente libera ed un'azione franca. Il *volere* quello che le leggi prescrivono per raggiungere lo scopo che esso è obbligato di far raggiungere. Ed il *potere*, cioè operare di conformità al *conoscere* ed al *volere*. I cittadini sottomettendosi a cosifatto potere od autorità razionale restano liberi perchè eseguono quello che la volontà generale della legge prescrive, ed obbediscono di conformità al loro libero patto per cui si unirono in società per raggiungere il loro scopo.

TITOLO II.

Amministrazione di Pubblica Sicurezza.

Cap. I.

Ordinamento interno dell'amministrazione centrale di Pubblica Sicurezza e personale rispettivo.

Art. 1. L'Amministrazione di pubblica sicurezza è diretta dal ministero dell'interno, e per esso dai prefetti e sotto prefetti. Essa è esercitata sotto la loro dipendenza dell'arma dei carabinieri reali, e per ordine gerarchico dai questori, dagli ispettori, dai delegati ed applicati di pubblica sicurezza.

Siccome si è detto che il potere esecutivo appartiene al Re e viene esercitato da ministri risponsabili, poichè nessuna legge od atto del Governo può aver vigore se non è munito della firma di un ministro, con regio decreto 21 dicembre 1850, N. 1122, furono determinate le attribuzioni dei vari dipartimenti ministeriali, e con decreto del 13 novembre 1859 vennero i ministri chiamati a provvedere all'amministrazione cen-

trale dello Stato per mezzo di uffizi posti sotto l'immediata loro direzione.

Per quanto risguarda la parte attribuita al Ministero dell'interno per ciò che concerne la sicurezza pubblica essa viene così designata:

L'alta sorveglianza dello Stato e la sicurezza pubblica: le vetture pubbliche: la stampa, i giornali, le feste nazionali, i teatri ed i pubblici spettacoli; la polizia fluviale, salvo quanto alla parte tecnica e materiale: il rilascio del porto d'armi, la spedizione dei passaporti all'interno, ed il rilascio dei certificati necessari per la spedizione dei passaporti all'estero: la naturalizzazione degli stranieri.

Il ministro dell'interno che ha la direzione dell'amministrazione di sicurezza pubblica è nominato dal Re come gli altri ministri, ha diritto di ingresso ed essere sentito dalle Camere sempre che lo richiede, ha voto deliberativo quando vi è membro, è rivocabile dal Re, ed è responsabile (1).

L'uffizio che tratta dell'amministrazione della sicurezza pubblica per effetto del decreto Reale 30 ottobre 1864 è la *Direzione generale di sicurezza pubblica*, oggi retta dal Segretario Generale del Ministero.

Per effetto del Regolamento approvato con decreto reale del 23 ottobre 1853, N. 1611, i titoli e gradi del personale dell'amministrazione centrale di cui fa parte la Direzione Generale della sicurezza pubblica sono il Segretario Generale, il Direttore Generale che hanno grado onorifico di Consiglieri di Stato, il Direttore capo di Divisione, che ha grado onorifico di Intendente di

(1) Articoli 65, 66 e 67 statuto 4 marzo 1848.

Provincia, oggi Prefetto: il Capo di sezione che certe volte suole essere preso dai Sotto-Prefetti o Consiglieri di prefettura, e per carriera dai Segretari; i Segretarii di 1.a e 2.a classe e gli Applicati di 1.a, 2.a, 3.a e 4.a classe.

Nominati tutti con Decreto Reale, sono scelti il Segretario Generale ed il Direttore Generale, previo concerto nel Consiglio dei ministri; e gli impiegati inferiori a Capo di Sezione promossi per anzianità da una classe all'altra dopo aver per due anni servito nella classe da cui si esce; e nel passaggio dalla classe di Applicato a quella di Segretario dopo di aver dato inoltre saggio di possedere le cognizioni opportune: gli Applicati vengono scelti tra i Volontari che hanno servito per due anni e che vennero ammessi dietro esame.

Ripartito il personale del ministero in uffizi, si formano le *Divisioni* con la riunione di più uffizi sotto unica direzione, e la Direzione Generale con la riunione di più divisioni sotto un capo.

La Direzione Generale di pubblica sicurezza ha un personale, un protocollo ed un archivio a sè, oltre del protocollo degli affari riservati e politici.

L'amministrazione centrale della Direzione di pubblica sicurezza oltre del Segretario Generale che fa funzioni di Direttore Generale è divisa in due divisioni che formano la 3.a e 4.a del Ministero interni, e di parte della 1.a sezione della 1.a divisione dello stesso Ministero.

Il personale addetto alla medesima è composto di 2 direttori capi di divisione, di 6 capi sezione, 5 segretari di 1.a classe, 10 di seconda, 5 applicati di 1.a, 10 di 2.a, 15 di 3.a e 10 di 4.a classe, oltre del

Personale appartenente alla 1.a divisione che tratta gli affari riservati, politici e la stampa, ed un Ufficio anche dipendente dalla stessa 1.a divisione pel domicilio coatto.

Le attribuzioni della Direzione Generale di pubblica sicurezza faciente parte del ministero interni sono le seguenti per effetto del decreto ministeriale del 5 gennaio 1865.

DIVISIONE PRIMA

Sezione I.

A) *Apertura del corriere.* B) *Affari riservati e relativo protocollo.* C) *Cifra.* D) *Personale e direzione della Gazzetta Ufficiale del Regno, ed amministrazione dei fondi della medesima.* E) *Statistica della stampa periodica italiana.* F) *Dichiarazioni per pubblicazione di giornali.* G) *Raccolta dei giornali sequestrati.* H) *Associazione a giornali.* I) *privilegi per le inserzioni giudiziarie ed amministrative nei giornali di provincia.* K) *Personale in disponibilità degli ex giornali ufficiali di Napoli e di Sicilia.*

DIVISIONE TERZA

Sezione I.

A) *Personale degli ufficiali di pubblica sicurezza, gratificazioni e sussidi, contabilità relativa.* B) *Domanda per impieghi di pubblica sicurezza.*

Sezione II.

A) *Personale della Guardia di pubblica sicurezza, Militi a cavallo in Sicilia.* B) *Personale degli inservienti delle questure e delle loro sezioni, Inden-*

nità di trasporto agli ufficiali di pubblica sicurezza ed alle guardie, Gratificazioni e sussidi, Contabilità relativa. C) *Gratificazioni ai medici per la cura delle guardie e per altri servizi di pubblica sicurezza.* D) *Armamento delle guardie.* E) *Contabilità del fondo di massa e del magazzino.*

DIVISIONE QUARTA

Sezione I.

A) *Polizia giudiziaria.* B) *Elenchi per ricerca d'imputati.* C) *Comunicazioni coll'estero per reati comuni, ed altro.* D) *Ricorsi contro le risoluzioni dei Prefetti in materia di polizia giudiziaria.* E) *Sorveglianza sui condannati liberati.* F) *Mendicità e vagabondaggio.* G) *Porto d'armi, Vendite di polveri.* H) *Avvenimenti straordinari, incendi, inondazioni, morti istantanee.* I) *Naturalità, estradizioni, espulsioni, passaporti.*

Sezione II.

A) *Vetture pubbliche.* B) *Polizia dei teatri.* C) *Polizia degli altri luoghi pubblici, e sorveglianza degli esercizi di alberghi, caffè, osterie, bigliardi, giuochi proibiti e simili.* D) *Sorveglianza sulla prostituzione.* E) *Sorveglianza sulle strade ferrate e telegrafi per rapporto alla pubblica sicurezza.* F) *Ricorsi contro le risoluzioni dei Prefetti nelle materie su designate.* G) *Emigrazione, amministrazione dei fondi relativi.*

Sezione III.

A) *Fitto di locali, provvista e manutenzione della*

mobilia, spese di ufficio; indennità d'alloggio, riparazioni ai locali per le questure ed uffici di sezione. B) *Caserme e casermaggio delle guardie di pubblica sicurezza.* C) *Caserme e casermaggio pei reali carabinieri* (1).

SEZIONE IV.

A) *Indennità di via e trasporti d'indigenti.* B) *Competenze e spese d'accasermamento della Guardia Nazionale, in servizio di pubblica sicurezza.* C) *Soprassoldo di pubblica sicurezza ai corpi militari.* D) *Competenze alle squadriglie dei volontari per la repressione del brigantaggio.* E) *Gratificazioni e premi ai carabinieri reali.* F) *Spese e trasporti di carabinieri reali e guardie di pubblica sicurezza in servizio di pubblica sicurezza.* G) *Spese di barca, di corpi di guardia, e di cancelleria dei carabinieri reali.* H) *Indennità ai reali carabinieri per scorta ai procacci e per Brigate volanti.* I) *Esame ed approvazione dei conti, delle spese di pubblica sicurezza, degli Uffici di Prefettura, Questura, ecc.* K) *Servizio marittimo di pubblica sicurezza.*

Il trattamento degli affari di sicurezza pubblica nella amministrazione centrale è il seguente in conseguenza di altro decreto ministeriale del 7 novembre 1864, giusta gli articoli qui riportati.

---

(1) Questa sezione dopo la pubblicazione della legge Comunale e Provinciale 20 marzo 1865 veone sciolta, e le materie trattate dalla stessa passarono alla 4ª rimanendo in questa ultima lo stralcio degli affari riflettenti il Casermaggio dei Carabinieri, che aveano data anteriore alla pubblicazione della nuova legge che pooeva il Casermaggio dei Carabinieri Reali a carico delle Proviocie.

Art. 7. Tutti gli affari che si trattano nelle Direzioni Generali si divideranno in tre categorie.

La prima comprenderà gli affari che i Direttori possono risolvere senza riferirne al Ministro, o per esso al Segretario Generale.

La seconda quelli dei quali essi debbono fare relazione verbale al Ministro, o Segretario Generale per averne le risòluzioni e ordinarne l'esecuzione.

La terza finalmente quelli pei quali occorrono relazioni scritte al Ministro, e risoluzioni emanate in iscritto dal Ministro, o dal Segretario Generale.

Art. 8. Dovranno essere soggetto di relazione orale al Ministro o Segretario Generale per parte dei Direttori Generali.

1° Tutt'i provvedimenti che interessano la Sicurezza Pubblica;

2° I congedi agli Impiegati per più di 15 giorni;

3° Le sospensioni degli Impiegati inferiori che eccedono i quindici giorni;

4° Le gratificazioni per servigi straordinari agli Impiegati e Capi d'Uffizio nei rispettivi rami d'Amministrazione dipendenti dalle Direzioni Generali;

5° Le autorizzazioni di contratti e spese per le quali non occorre preventivamente il parere del Consiglio di Stato;

6° I dubbi che nascono nella esecuzione di Decreti o di Regolamenti, quando debbano risolversi per lettera Ministeriale non avente forma di Circolare;

7° La distribuzione dei fondi segreti alle Prefetture e il loro impiego in casi straordinari.

Art. 9. Saranno argomento di relazione scritta al Ministro:

1° Tutti gli affari dai quali può emergere la necessità di Legge nuova, o di Regolamento che dia norma alla più retta applicazione della Legge esistente, o di Circolare esplicativa;

2° Le proposte di riordinamento delle Amministrazioni e quelle di Istruzioni Generali per il buon andamento delle medesime;

3° Gli affari pei quali occorra una risoluzione del Consiglio de' Ministri;

4° Gli affari che debbano essere inviati all'esame del Consiglio di Stato e le proposte sui pareri emessi dal Consiglio medesimo;

5° Le proposte di nuovi Capitoli di spese sul bilancio e di aumenti o variazioni nei Capitoli contemplati, o di inversione da un articolo all'altro dello stesso Capitolo;

6° Le proposte di nomine degli Impiegati ad uffici nei rami d'Amministrazione dipendenti, di collocamento a riposo e d'ogni altro provvedimento pel quale è necessario un Decreto Reale;

7° Le nomine ad uffici, collocamenti a riposo, traslocazioni e simili provvedimenti relativi al personale, che si fanno per Decreti Ministeriali;

8° Le misure disciplinari verso i Capi d'Ufficio nei rispettivi rami d'Amministrazione dipendenti, e le proposte di quelli verso gl'Impiegati del Ministero addetti alle Direzioni Generali;

9° Le proposte di gratificazioni per servigi straordinari e di promozioni agli Impiegati e funzionari del Ministero addetti a ciascuna Divisione Generale;

10. I ricorsi contro gl'Impiegati ed i reclami di questi per torti che asseriscano di aver sofferto;

11. I ricorsi contro i Decreti emanati dai Consigli

di Prefettura e contro ogni altra risoluzione dei Prefetti;

12. Lo stato delle carceri in seguito delle visite eseguite dagl'Ispettori;

13. Gli affari relativi a naturalizzazione;

14. Tutti gli affari che richiedono un Decreto reale o la sanzione del Parlamento.

Art. 10. Tutti gli affari non contemplati negli articoli precedenti saranno risoluti dai Direttori Generali.

Art. 11. Il Ministro od il Segretario Generale potranno ordinare una relazione scritta in tutti i casi che crederanno conveniente.

Art. 12. Le risoluzioni dovranno essere conservate negli atti di ciascun affare. Quelle che sono lasciate alle competenze dei Direttori saranno firmate da ciascuno col proprio nome.

Negli affari pei quali occorre relazione orale, il Direttore firmerà in nome del Ministro, colla formola, *Pel Ministro.*

In quelli pei quali è occorsa relazione scritta, sarà necessaria la firma del Ministro o del Segretario Generale.

Art. 13. Sono riservati alla firma del Ministro o del Segretario Generale:

1° I Regolamenti, le Istruzioni generali, le Circolari nei loro esemplari originali;

2° I Decreti Ministeriali, tranne quelli soltanto che riguardano pagamenti di spese già approvate;

3° Le lettere ai Presidenti del Senato, della Camera elettiva, agli altri Ministeri, ai rappresentanti dei Governi stranieri, ed ai Presidenti del Consiglio di

Stato e della Corte de' Conti ed ai Capi delle altre Magistrature.

Art. 14. Oltre le relazioni giornaliere dei Direttori Generali col Ministro o col Segretario Generale, essi saranno da lui convocati ogni qualvolta lo ritenga opportuno per trattare degli affari più importanti di ciascuna Direzione.

Art. 15. I Direttori Generali raccoglieranno ogni sei mesi dai Prefetti o dagli altri Capi di pubbliche Amministrazioni le informazioni sulla condotta e sulle attitudini degli impiegati da essi dipendenti e ne trarranno una relazione generale indirizzata al Ministro.

Art. 16. Gli stessi Direttori compileranno alla fine di ogni anno una relazione generale sopra lo stato delle Amministrazioni soggette alla propria Direzione.

La Direzione Generale viene informata dell'andamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza dai Prefetti delle provincie e dai Colonnelli Comandanti le Legioni dei Carabinieri i quali, in conformità, i primi della istruzione 15 ottobre 1861, ed i secondi della circolare 9 aprile 1861, sono obbligati a riferire sulle seguenti cose:

Relazioni periodiche dei Prefetti col Ministero.

1° I Prefetti corrisponderanno col Ministro dell'Interno non solo per gli affari che eccedono le loro competenze, ma ancora inviando ogni quindici giorni particolari relazioni sopra tutti i fatti accaduti nella loro Provincia che possono meritare l'attenzione dell'autorità politica. Ove in detto periodo di tempo nulla fosse accaduto di notabile, dovrà inviarsi la relazione tuttochè negativa.

2° Oltre le relazioni della quindicina, si invieranno relazioni straordinarie tutte le volte che nella Provincia, di cui sono a capo, si verifichi qualche fatto grave che meriti speciali provvedimenti. Nei casi d'urgenza si avviserà per telegrafo.

3° Le relazioni della quindicina dovranno riassumere sommariamente tutte le relazioni parziali che il Prefetto riceve dalle Autorità politiche della sua Provincia.

4° Le relazioni distingueranno i fatti che ne sono il subbietto in tre distinte categorie:

1° Fatti che interessano la sicurezza dello Stato;

2° Delitti deferibili ai tribunali ordinari con la notizia dei provvedimenti presi dall'Autorità competente;

3° Spirito pubblico, sia riguardo alle questioni politiche che più commuovono l'opinione pubblica, sia riguardo allo stato generale dei sentimenti e dei bisogni delle popolazioni.

5° Le relazioni avranno notate in margine ai luoghi convenienti queste tre categorie.

6° Tranne queste relazioni generali, ogni affare dovrà essere accompagnato da una informazione speciale, nè si potranno unire più affari in una stessa lettera d'invio.

7° Ogni informazione o lettera d'invio porterà notato in margine l'argomento dell'affare cui si riferisce.

8° Nella sopracarta sarà pure notata la Direzione Generale del Ministero alla cui competenza appartiene l'affare.

9° I rapporti della quindicina saranno inviati alla Direzione Generale della pubblica Sicurezza; ma ogni volta che in questa o in altre occasioni il Prefetto creda utile di far comunicazioni dirette al Ministro, è

abilitato a farlo, scrivendo *riservato* sulla sopracarta della lettera.

10. Ogni trimestre il Prefetto farà una relazione generale al Ministro sulle condizioni morali, economiche e politiche, e sull'andamento delle pubbliche Amministrazioni della sua Provincia.

11. Ogni semestre il Prefetto farà relazione al Ministro sulla condotta e sull'attitudine degli impiegati della sua Provincia, secondo le module stampate che gli verranno rimesse. Questa relazione sarà inviata alla Direzione Generale Centrale del Ministero dell'Interno (1).

12. Il Prefetto dovrà render conto della avvenuta esecuzione di tutte le risoluzioni emesse dal Ministro o dai Direttori Generali.

13. Dovrà ugualmente render conto di tutti i provvedimenti che eccedono la sua competenza, presi in casi d'urgenza.

14. Qualunque reclamo scritto sia presentato al Prefetto contro pubblici funzionari dovrà essere rimesso direttamente al Ministro con la conveniente informazione.

15. Ogni volta che il Prefetto dubiti della propria competenza o della vera intelligenza di leggi e regolamenti, da applicarsi in materie non contenziose, dovrà renderne conto al Ministro, unendovi il parere del Consiglio di Prefettura.

16. I Prefetti dovranno chiedere al Ministro la risoluzione di quegli affari che sono pendenti al Ministero da più d'un mese.

17. Ciascuno dei Consiglieri di Prefettura avrà la

(1) Oggi segretariato generale.

direzione di uno dei rami dell'Amministrazione, secondo la ripartizione che ne farà il Prefetto.

18. I Consiglieri daranno al Prefetto pareri collegiali o singolari sopra gli affari correnti, ogni volta che ne siano richiesti.

19. Il Segretario o Segretario Capo starà agli ordini immediati del Prefetto, sorveglierà il registro di tutti gli affari che si iniziano alla Prefettura, ordinerà l'archivio degli affari risoluti, terrà il protocollo del Consiglio, certificherà le copie degli atti emanati dal Prefetto, e prenderà nella trattativa degli affari quella parte che gli verrà assegnata dal Prefetto e dai Consiglieri di Prefettura.

Sono inoltre i Prefetti tenuti per effetto delle circolari dei 2 marzo 1861 e 3 aprile 1862 di trasmettere al Ministero un quadro delle variazioni avvenute nell'emigrazione nella quindicina precedente, e di riferire quindicinalmente sulla condotta degli emigrati dei diversi depositi della loro provincia.

Per effetto della circolare 8 luglio 1865 i Prefetti allo scadere d'ogni mese debbono trasmettere al Ministero un elenco dei nazionali od esteri consegnati alle carceri della provincia stati arrestati per disposizione dell'Autorità politica ed alla dipendenza di essa.

Per effetto della circolare 18 aprile 1865 i prefetti debbono trasmettere al Ministero nei giorni successivi a ciascun trimestre un rapporto sulle condizioni delle Provincie durante il trimestre, e deve essere il compendio storico dell'andamento morale politico della provincia e degli atti più notevoli dell'amministrazione, versando principalmente sui partiti politici, sulle manifestazioni dell'opinione pubblica, sul giornalismo, sulle

esigenze del pubblico servizio, sui lavori e sui miglioramenti che occorresse promuovere, ed in generale sopra ogni altra materia che si credesse di dover segnalare alla particolare attenzione del Governo.

Essi dovranno inoltre, in virtù della circolare 31 ottobre 1864, entro i primi giorni di ciascun trimestre, trasmettere al Ministero un prospetto statistico dei reati e degli arresti verificatisi durante il trimestre.

Per effetto dell'art. 4 del Decreto reale del 14 gennaio 1864 comunicato con circolare dei 14 febbraio 1864 i Prefetti sono obbligati di trasmettere al Ministero alla fine d'ogni trimestre distinti elenchi delle produzioni teatrali proibite e delle permesse con modificazioni e senza.

Per effetto dell'articolo 21 delle istruzioni del 27 settembre 1862 i Prefetti dovranno trasmettere al Ministero le note caratteristiche sul personale dei comandanti, marescialli d'alloggio, brigadieri e sotto-brigadieri delle guardie di P. S. addette alla provincia (1).

Per effetto della circolare dei 18 maggio 1865 i Prefetti dovranno richiamare ai Sotto-Prefetti ed alle autorità comunali un quadro annuale degli oziosi vagabondi e persone sospette e condannati alla sorveglianza ed a lavoro compiuto trasmetterlo al Ministero (2).

---

(1) Queste note caratteristiche oltre delle generalità del graduato, del grado, paga, e residenza consistono nel riferire sulla condotta di lui, sull'attitudine al servizio, se meriti promozione, o se occorra traslocarlo, collocarlo in aspettativa o riposo o revocarlo con tutte le annotazioni ed osservazioni che si stimeranno opportune.

(2) In questo quadro si dovranno designare gli iscritti e loro famiglia i connotati personali, il luogo di abitazione con le variazioni successive, le pratiche relative ai medesimi, l'autorità che ha emanato il provvedimento, la data delle note specifiche, la specifica delle imputazioni, condanne, provvedimenti con le osservazioni.

Quanto poi all'amministrazione dei fondi speciali pei diversi servigi di P. S. vi sono altre disposizioni che faranno obbietto della 3.a parte del presente lavoro.

Relazioni periodiche dei comandanti le legioni dei reali carabinieri.

Quanto ai Carabinieri fu prescritto quel che segue.

« Dovrà essere fatto tenere giornalmente per parte dei signori Comandanti di Legione al Ministero, e per parte dei signori Comandanti di Divisione, Compagnia, Luogotenenza, Sezione e Stazione all'Autorità politica nel rispettivo Distretto, rapporto dei reati tutti, e degli avvenimenti rimarchevoli pervenuti a loro notizia, come altresì degli arresti eseguiti e delle altre operazioni di servizio.

« Nel riferire i reati se ne dovrà specificare la natura e le circostanze, indicare il luogo in cui furono commessi, le generalità degli individui a danno dei quali furono perpetrati, le disposizioni prese per scoprirne gli autori, e qualora si abbia qualche indizio di questi, anche il nome, la patria, il domicilio, l'età e la professione loro. Si dovrà inoltre far cenno delle contravvenzioni accertate alle leggi.

« Dovranno annoverarsi fra gli avvenimenti rimarchevoli, il passaggio di distinti personaggi, le violazioni di territorio per parte degli agenti esteri, le dimostrazioni politiche, qualsiasi dimostrazione o fatto clamoroso, oppure di natura tale da poter turbare l'ordine pubblico, gli incendi fortuiti, le inondazioni gli straripamenti di fiumi o torrenti, le ruine di edifizi, i naufragii, le interruzioni al libero transito sugli stradali, le morti accidentali, i suicidi ed altri simili casi.

Nella relazione di questi fatti si dovrà precisare il luogo in cui accaddero, le cause dalle quali furono provocati, le circostanze tutte che vi si riferiscono, le generalità degli individui che vi presero parte in qualche modo, o che ne rimasero vittima, e le provvidenze state adottate.

« Nel riferire gli arresti operati si dovranno indicare le generalità degli arrestati, e gli oggetti stati loro sequestrati, il motivo dell'arresto, il luogo in cui fu operato, e l'autorità a disposizione della quale furono gli arrestati consegnati.

« Riguardo però agli arresti di poca importanza, come ad esempio dei regnicoli per solo difetto di recapiti, o perchè oziosi, vagabondi o mendicanti, di condannati a pena corporale per semplici contravvenzioni, od a pena del carcere non maggiore di un mese, si potrà prescinderne da farne cenno sul rapporto giornaliero, e basterà di notarli nello stato mensile.

« I fatti straordinari enunciati nell'art. 117 del regolamento generale del Corpo, i quali siano di tanta importanza per cui interessi che pervengano senza indugio a notizia del Governo, dovranno essere riferiti direttamente al Ministero dal signor comandante di Compagnia o di Luogotenenza del Distretto in cui siano succeduti e che sarebbero le macchinazioni contro il Governo, le provocazioni alla ribellione; le distruzioni di danaro, scritti e le mene di ogni genere per sedurre le truppe, indurle alla rivolta, all' ammutinamento, al tradimento, alla fellonia;

I maneggi tendenti a favorire la diserzione o ad impedire gl'iscritti di leva ad arrendersi all'obbdeienza;

Gli adunamenti armati aventi carattere di sedizione, le sommosse popolari;

Gli arresti di subornatori, di spie, il sequestro delle loro corrispondenze, o di qualunque altra carta che somministri indizi o prove di reati contro la sicurezza interna od esterna dello Stato;

Gl'incendii delittuosi o casuali di edifizi pubblici od altri di grande considerazione, gli assassinii od attentati contro funzionari pubblici, corrieri, convogli dello Stato e vetture pubbliche;

Gli attrupamenti che abbiano per oggetto la rapina delle granaglie, farine, ecc.;

Le scoperte di officine da monete false e l'arresto di falsi monetari;

Le rivolte alla forza armata, gli attacchi contro le scorte dei prigionieri e le evasioni dei detenuti;

Le scorrerie e gli attacchi dei malviventi riuniti ed organizzati in banda;

Il saccheggio delle pubbliche casse o dei magazzini militari;

Le scoperte di depositi nascosti d'armi;

Le scoperte di lettere minatorie, di segni, cartelli, proclami che provochino la guerra civile, la sedizione, l'assassinio, il saccheggio.

Dovranno altresì i signori Comandanti di Legione tener informato il Ministero di tutti gli individui che siano stati dalla forza armata di altri Stati consegnati ai Carabinieri Reali alla frontiera, indicando il giorno ed il luogo in cui seguì la consegna, l'Autorità estera a richiesta della quale fu eseguita, il motivo di cui fu provocata, le generalità dell'individuo consegnato, le carte e gli oggetti da cui era accompagnato, e l'Autorità dello Stato a cui fu presentato, come pure degli individui che dai Carabinieri Reali siano consegnati alla

forza estera, oppure anche espulsi a piede libero, coll'indicazione delle loro generalità, del motivo della consegna od espulsione, dell'Autorità a richiesta della quale fu eseguita, delle carte ed oggetti da cui erano accompagnati, e del giorno e punto di frontiera in cui fu effettuata (1).

Sarà dal Ministero trasmessa, in capo ad ogni decade, ai signori Comandanti di Legione per essere fatta distribuire alle singole stazioni da loro dipendenti, una circolare indicante le persone e gli oggetti da ricercarsi.

Per la compilazione di questa circolare, occorre che dai signori Comandanti di Legione siano date le necessarie disposizioni affinchè per parte del loro ufficio, non che dei Comandanti di Divisione e di Compagnia, ed in ispecie di questi ultimi, siano fatte tenere senza indugio al Ministero le copie dei mandati di cattura rilasciati contro gli individui, le ricerche dei quali siano riuscite infruttuose, gli estratti d'assento dei disertori e le note dei renitenti alla leva militare, ed anche le specifiche degli oggetti di valore caduti in furti rilevanti, tuttavolta che siavi riconosciuta opportunità di inscriverli sulla circolare. Vorranno inoltre i signori Comandanti di Legione prescrivere, che per parte dei prementovati Comandanti siano fatti tenere regolarmente e sollecitamente al Ministero gli avvisi

(1) *NB.* Questa disposizione, per effetto dell'articolo 86 del regolamento 18 maggio 1865, è stata modificata, dovendosi restringere la relazione di cui è sopra parola ai casi di respingimento degli stranieri dal confine nel momento in cui furono colti per varcarlo mancanti di ogni ricapito e sospetti come oziosi e vagabondi o mendicanti, e di quelli ai carabinieri consegnati dai Governi esteri.

per le revoche delle ricerche, segnatamente quando si tratti di individui stati segnalati per l'arresto.

Dai signori Comandanti di Legione dovrà essere trasmesso alla fine di ciascun mese:

1° Al Ministero dell'interno lo stato generale nominativo degli arresti eseguiti nel loro Comando.

2° Al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio lo stato delle contravvenzioni dichiarate alle leggi sulla caccia.

Dovrà essere trasmesso in fine di ciascun trimestre al Ministero, lo stato nominativo degli arresti operati durante il trimestre dai Carabinieri Reali della Legione di individui condannati in contumacia a pena maggiore di un anno di carcere, oppure fuggitivi dalle carceri o d'altri luoghi di pena, esclusi però i bagni marittimi; in questo stato dovranno essere indicati in apposite colonne il nome, cognome e patria degli arrestati, la pena cui furono condannati, od il carcere dal quale si evasero, l'Autorità alla quale furono consegnati, ed il nome, prenome e grado dei militari che li arrestarono, non che la Stazione cui appartengono.

Così informato il Ministero ed il Ministro per mezzo degli impiegati dell'Amministrazione centrale secondo le norme tracciate dal regolamento interno così concepito (1) e nelle forme sopra cennate, si pone in

---

Capo quarto, *Ordine interno.* — Art. 54. Qualunque domanda o lettera concernente i servizi delle Amministrazioni centrali dev'essere diretta esclusivamente al Ministro.

Art. 55. La corrispondenza si apre al Gabinetto del Ministro, (a) e si a quindi passare al Protocollo generale, esclusi gli affari riservati al Gabinetto, i quali saranno registrati sopra un Protocollo speciale.

(a) Oggi al segretariato generale

grado di dare le direzioni che vengono con lo stesso metodo poi passate alla conoscenza dei Prefetti.

I Prefetti e Sottoprefetti, per effetto del decreto 16 giugno 1855, nº 916, sono presi dagli aspiranti alla carriera superiore dopo aver percorso i gradi di consi-

---

Ma se si tratta di affari urgeati, le carte relative verranno dal Gabinetto trasmesse direttamente al Segretario generale od ai Direttori generali, e saranao posteriormente registrate al Protocollo generale.

Gli stati però periodici (ad eccezione degli annaali sul personale degli Impiegati) e le semplici lettere di ricevimento di Circolari o di altre carte, da specificarsi per apposite Istruzioni di ciascua Ministero, noa saranno registrati al Protocollo generale, e verranno immediatamente trasmessi al Segretariato geaerale od a quella delle Direzioni generali cui per ragion di materia si riferiscono.

Art. 56. Il Protocollo generale d'ogai Ministero dovrà iadicare:

1º il numero d'ordine di arrivo di ogni lettera o domanda;

2º la data dell'arrivo;

3º la data delle lettere o domande;

4º il aome e la qualità di chi scrive o ricorre;

5º il soggetto delle lettere o domande;

6º la Direzione generale o l'Ufficio cui si distribuisce la pratica.

La serie dei aumeri d'ordine, di cui al numero 1º, si rinaoverà ogni anao.

Art. 57. Le Direzioni geaerali avraano inoltre aa Protocollo speciale per gli affari loro attribuiti.

Art. 58. Si stabilirà una rubrica corrispondeate al Protocollo geaerale o speciale per ordiae alfabetico.

Una pratica che ritorni più volte darà luogo ad una sola iscrizione aella rubrica; ma si dovranno indicare tutti i numeri del protocollo attribuiti ad ogni affare.

Art. 59. Gli affari dopo essere stati registrati al Protocollo geaerale si passeranno rinchiusi in portafogli al Segretario generale od ai Direttori geaerali.

Art. 60. Le carte che fossero trasmesse agli Uffizi seaza essere registrate ai Protocolli geaerali o speciali dovranno essere immediatameate rimandate per tali registrazioai.

Si dovranno pure ritornare ai protocolli predetti le carte che fossero state trasmesse ad un Uffizio cui le medesime non si riferiscoao.

Art. 61. ogni mese si dovranno ricavare dai Protocolli geaerali e spe-

gliere di Prefettura. Per essere ammessi gli aspiranti all'esame per la carriera superiore debbono aver conseguita con distinzione la laurea in leggi, frequentati i corsi completivi di diritto costituzionale, di economia politica, di diritto pubblico esterno ed internazionale

---

ciali appositi elenchi degli affari che si trovano da oltre quindici giorni in ritardo di spedizione.

Tali elenchi, esaminati dai Capi di servizio, si trasmetteranno al Ministro con apposite osservazioni.

Art. 62. Le lettere o domande di poco rilievo, che danno luogo ad un solo provvedimento, saranno conservate in cartelle.

Art. 63. Gli altri affari saranno in ogni Ufficio conservati in fascicoli a stampa sui quali sarà annotato regolarmente il corso della pratica.

Art. 64. I fascicoli a stampa saranno classificati in cartelle, ed avranno per ogni Divisione od Ufficio isolato un numero progressivo, la cui serie si rinnoverà ogni anno.

Art. 65. Le Divisioni ed Uffici non facienti parte di una Direzione generale avranno un Protocollo speciale.

« Art. 66. Il Segretario generale o il Direttore generale, ricevuta la corrispondenza e presa conoscenza delle determinazioni che il Ministro avesse già stimato di dare, la distribuirà ai Capi di Divisione o di Ufficio, dando verbalmente o per annotazioni scritte le direzioni che ravviserà necessarie.

« Art. 67. I Direttori di Divisione, come Capi di uno degli Uffici che la compongono, riterranno presso di loro gli affari al medesimo spettanti, e distribuiranno agli altri Uffizi le pratiche ad essi attribuite colle necessarie istruzioni.

« Art. 68. I Capi d'Ufficio spediranno gli affari più importanti, e ripartiranno gli altri fra gli Impiegati da essi dipendenti, secondo la capacità ed attitudine dei medesimi, in modo però da renderli tutti atti a trattare indistintamente i diversi affari attribuiti all'Ufficio.

« Art. 69. Ogni minuta o progetto di lettera, determinazione o scritto di ogni natura sarà firmata da chi l'ha preparata, e porterà tutte le indicazioni necessarie per la copia, nonchè l'elenco dei documenti da comprendersi nella spedizione.

« Art. 70. Dette minute non potranno essere copiate senza l'approvazione, mediante un *visto*, del Ministro, del Segretario generale o del Direttore generale, secondo le speciali norme stabilite nei vari Ministeri.

« Art. 71. Si presenteranno alla firma del Ministro, del Segretario generale o del Direttore generale le lettere o provvedimenti colle corrispondenti minute.

privato. Debbono sottoporsi ad un esame scritto e verbale sull'applicazione dei principii generali di diritto civile e sulle materie che formano oggetto dei corsi completivi, nonchè sulle regole generali di procedura secondo le varie giurisdizioni. La nomina ad aspirante

---

« Art. 72. I Capi di Divisione o d'Uffici isolati veglieranno a che per cura degli Impiegati da essi dipendenti vengano colla dovuta sollecitudine fatti i pieghi e gl'indirizzi, e trasmessi quindi all'Ufficio del Protocollo generale.

« Art. 73. Le minute relative agli affari più importanti saranno trascritte sopra appositi registri secondo le norme che verranno stabilite da ogni Ministero. »

Art. 74. Quando un'affare interessa due Divisioni od Uffici, il Segretario generale o il Direttore generale, sentiti i rispettivi Capi, determinerà da quale Divisione od Ufficio l'affare debba essere trattato.

E quando l'affare interessa il Segretariato generale o qualche Direzione generale o due Direzicni generali, il Ministro determinerà ove l'affare debba essere trattato, sentiti il Segretario generale ed i rispettivi Direttori generali.

« Art. 75. Tutte le minute, siano o non registrate, dovranno essere conservate nei fascicoli a stampa o nelle cartelle, in conformità degli articoli 62 e 63.

È vietato agli Impiegati di tenere sui loro cancelli fascicoli a stampa relativi a pratiche spedite.

« Art. 76. Le Relazioni, le Leggi ed i Decreti da rassegnarsi alla sanzione Sovrana dovranno essere corredati da apposito elenco e riuniti nel Gabinetto del Ministro per cura del Segretario generale e dei Direttori generali.

« Art. 77. Presso ogni Divisione od Ufficio si annoteranno in apposito registro le decisioni ed i fatti che possono essere in seguito applicati come massime od invocati come precedenti. »

Art. 78. L'Archivio dei Ministeri sarà diviso in due parti, corrente e generale.

L'Archivio corrente sarà distribuito nei vari Uffici, e comprenderà tutte le carte dell'anno che corre.

L'Archivio generale sarà tenuto al Segretariato generale ed avrà la stessa classificazione dell'Archivio corrente.

Art. 79. Nei primi dieci giorni di luglio d'ogni anno le carte esistenit nell'Archivio corrente risguardanti le pratiche ultimate nell'anno prece-

non costituisce un titolo definitivo di ammessione alla superiore carriera, che deve acquistarsi dopo un tirocinio di due anni presso gli uffici delle Prefetture, applicandosi a tutti i diversi rami dell' amministrazione non esclusa la contabilità, e dopo un secondo esperimento

dente saranno consegnate all'Archivio generale, ed ivi rimarranno in sino a che, per difetto di locale o ad epoca da determinarsi dal Capo del Dicastero, vengano rivolte agli Archivi del Regno.

Nulla è però per ora innovato intorno agli Archivi generali delle Finanze per ciò che concerne le Amministrazioni delle medesime.

Art. 80. Si terrà per l'Archivio generale un repertorio che serva ad assicurare la ricerca delle pratiche.

L'Archivista dovrà, mediante apposita dichiarazione, scaricare gli Uffici che gli fanno passare le carte dell'Archivio corrente.

Art. 81. Si dovranno far passare all'Archivio generale gli affari riservati e di Gabinetto nel modo e tempo che verranno determinati dal Ministro.

Art. 82. Occorrendo di ricorrere a carte già consegnate nell'Archivio generale, se ne farà la domanda per iscritto all'Archivista.

Questa domanda sarà firmata dal richiedente, e rimarrà collocata a luogo del fascicolo nell'Archivio generale.

Restituendosi le carte, si annullerà la domanda.

« Art. 83. Il Segretario generale ed i Direttori generali faranno annualmente al Ministro, allo spirare di gennaio, una relazione sull'andamento dei servizi da essi dipendenti durante l'anno precedente.

« A questa relazione andranno uniti elenchi indicanti il numero degli affari arrivati, terminati o rimasti a spedire al 31 dicembre, nonchè quelli in corso d'instruzione.

« Le informazioni per questa relazione saranno loro somministrate prima dei quindici di gennaio dai Capi di Divisione o d'Ufficio.

« Art. 84. I Capi di Divisione o di Uffici isolati invigileranno la tenuta dei protocolli e dei vari registri, nonchè la classificazione regolare delle carte nei fascicoli e l'ordine degli Archivi.

« Essi dovranno inoltre far tenere una tavola cronologica ed un'altra alfabetica delle circolari emanate dalle rispettive Direzioni od Uffici.

« Tali tabelle dovranno pure tenersi all'Archivio generale, dove si farà una raccolta di tutte le Circolari, Istruzioni e Regolamenti emanati dal Ministero.

«Art. 85. Gl'Impiegati non potranno trasportare fuori dei Ministeri do-

parimenti scritto ed orale sull'organamento amministrativo dello Stato, sulla natura e limiti della potestà amministrativa, sulle discipline amministrative per contratti, sul contenzioso amministrativo e su tutte le leggi amministrative e di pubblica sicurezza, in confor-

cumenti o pratiche, nè si potranno comunicare documenti o pratiche a persone estranee al Ministero senza l'autorizzazione del Capo del servizio. »

Art. 86. Il solo Ministro potrà autorizzare persone estranee al Ministero ad esportarne documenti.

In tal caso i documenti medesimi si consegneranno contro ricevuta, che sarà depositata nel fascicolo o nella cartella da cui furono estratti.

Art. 87. Il solo Segretario generale, Direttori generali, Segretario particolare, e Capi di Divisione o d'Ufficio sono autorizzati a ricevere persone estranee al Ministero per dar loro schiarimenti e conferire sopra affari che vi si trattano.

Gli altri Impiegati non potranno ricevere persone estranee al Ministero nelle camere destinate al lavoro.

« Art. 88. È vietato agl'Impiegati il carteggio per affari di servizio, nonchè di propalare i provvedimenti emanati dal Ministero, senza l'autorizzazione del Ministro o Segretario generale o Direttore generale.

« Art. 89. Ogni Ministero determinerà le ore ed i giorni in cui saranno ricevute le persone estranee all'Amministrazione dai Capi di servizio.

« Art. 90. È proibito agl'Impiegati di attendere negli Uffici ad occupazioni estranee al servizio.

« Art. 91. La durata del lavoro negli Uffici non può essere minore di sette ore al giorno, ad eccezione dei giorni festivi, pei quali vi sarà un orario particolare.

« Art. 92. Sarà da ogni Ministro determinato l'orario per l'ingresso e per l'uscita, anche nei giorni festivi, non che il turno speciale di servizio atto ad assicurare la presenza di un Impiegato per ogni Ufficio durante una o più ore al giorno prima dell'entrata e dopo dell'uscita.

« In ciascun Ministero si porrà ogni mattina un foglio sul quale gli Impiegati entrando dovranno apporre la loro firma.

« L'ommissione della firma per più di tre volte nel corso di un mese, non giustificata da legittimo motivo, sarà considerata come negligenza in servizio, di cui all'articolo 38.

« Art. 93. Gl'Impiegati dovranno intervenire all'Ufficio oltre l'orario consueto ogni qual volta ne siano richiesti dal Ministro, dal Segretario generale o dal Direttore generale.

mità del programma stabilito ed approvato da S. Maestà all'8 giugno 1857.

I prefetti inoltre possono esser presi tra i membri dei due rami del Parlamento e sempre la loro nomina è oggetto del Consiglio dei ministri.

Il Prefetto come rappresentante il potere esecutivo in tutta la provincia provvede alla pubblicazione delle leggi, veglia sull'andamento di tutte le pubbliche amministrazioni, sopraintende alla pubblica sicurezza, ha diritto di disporre della forza pubblica e di richiedere la forza armata.

Ha in ogni circondario un Sottoprefetto che compie sotto la sua direzione le incombenze affidategli dalla legge, eseguisce gli ordini, e provvede nel caso di urgenza riferendone al Prefetto.

E l'uno e l'altro non possono render conto dell'esercizio delle loro funzioni fuorchè all'autorità superiore amministrativa, nè essere sottoposti a procedimento per alcun atto di tale esercizio senza autorizzazione del Re, previo parere del Consiglio di Stato.

« Art. 94. Gl'Impiegati non potranno assentarsi dall'Ufficio nelle ore fissate pel lavoro senza autorizzazione. »

« Art. 95. Il Segretario Generale ed i Direttori generali potranno permettere agli Impiegati da essi dipendenti di assentarsi dall'Ufficio per giorni tre, quando loro ne siano giustificati i motivi.

« Le assenze maggiori dovranno essere autorizzate dal Ministro.

« Art. 96. I Capi di Divisione o di Ufficio dovranno tenere un registro particolare, nel quale annoteranno i lavori straordinari fatti dagl'Impiegati da essi dipendenti, le mancanze loro dall'Ufficio, e gli avvertimenti dati per leggiere negligenze nel servizio. »

Art. 97. Gl'Impiegati dell'Amministrazione non possono accettare l'incarico di altre incumbenze o servizi, a meno che il Ministro vi consenta dopo riconosciuto che ciò sia conciliabile coll'interesse dello Stato e col servizio obbligatorio. Regolamento 23 ottobre 1863, approvato con decreto reale della stessa data N. 1611.

Cap. II.

Direzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, e personale dirigente.

Abbiamo osservato come la costituzione organica dello Stato ha per principale scopo di determinare i diritti e le obbligazioni vicendevoli tra lo Stato, come persona collettiva ed i cittadini come membri dell'associazione politica, e di delineare i principii di organizzazione di tutte le altre sfere, il cui movimento armonico debba fare raggiungere ai cittadini il loro scopo, cioè il loro perfezionamento morale e materiale.

I principii di gestione pratica degli affari dello Stato costituiscono l'amministrazione, la quale si compie dai tre poteri, ed alla medesima guisa con cui si svolge ogni altra istituzione governativa.

Uno che come centro e vincolo di ogni azione è l'unità, la sintesi dello Stato, e che dà la spinta e la direzione di tutto, ch'è la mente che dicesi Governo o potere governamentale. Questa è la persona dello Stato, il cui animo è il consentimento di tutti i consociati, la cui ragione è la giustizia, la cui volontà è la legge, la cui vita è la pubblica salvezza. Essa con vegliare all'esecuzione delle leggi non fa che colla sua ragione uniformarsi alla giustizia, col suo animo manifestare il consentimento di tutti a volere la giustizia, e colla sua volontà, ch'è la legge, non fa che esprimere il diritto e la giustizia incarnata al desiderio dei consociati. Quindi è che così le vite dei membri della società sono assicurate, e la loro libertà garentita, perchè obbedendosi alle leggi si obbedisce alla propria volontà.

Ma perchè l'azione effettiva della leggo nella sua e-

secuzione e realizzazione produca la libertà, la mente che dà movimento all'opinione effettiva della legge deb-b'essere libera che conosca se stessa. Allora solamente è che la coscienza si rivela, per cui Dio può rivelare qualche cosa e nella sua verità e nella sua generalità esistente, e per sè non si può manifestare che alla coscienza divenuta chiara. La mente così libera può conoscere e volere gli oggetti generali e sostanziali che sono il diritto e la legge e così dare una *direzione* che produca una realità che sia ad essi conforme.

L'altro ch'è il potere legislativo il quale ha per obbietto di stabilire le leggi generali secondo le quali deve regolarsi tutta l'azione dello Stato, ed a cui il potere governamentale piglia necessariamente una gran parte col sancirle e formulare i regolamenti per l'esecuzione.

E finalmente il potere esecutivo che ha il còmpito di eseguire le leggi stabilite dal potere legislativo e le misure ordinate dal Governo in esecuzione delle leggi. Questo potere che è un solo pel suo nesso col Governo abbraccia due funzioni, che sono organizzate separatamente; *l'amministrazione* cioè nel suo senso ristretto ch'eseguisce le leggi e le ordinanze per via d'un azione continua, e *l'amministrazione* della giustizia, *o la giustizia civile e criminale* la cui azione si manifesta sulla domanda delle parti per l'applicazione della legge nei singoli casi che sono in controversia. La giustizia criminale non differisce dalla giustizia civile per tale scopo, perchè è lo Stato come persona morale che per mezzo del suo agente conduce il processo contro il reo.

Siccome il Ministro dell'Interno fa parte del potere go-

vernamentale ed il Prefetto rappresenta nella provincia il potere esecutivo in generale che ha nesso col potere governamentale e può dare dei provvedimenti in caso di urgenza, egualmente che il Sottoprefetto, val quanto dire sono muniti di potere discrezionale di creare in difetto di legge o di regolamento, in casi di urgenza, i provvedimenti indispensabili perchè l'amministrazione non debba rimanere sospesa; sono queste le sole autorità politiche che *dirigono* l'amministrazione di sicurezza pubblica.

Il Ministro per tutto lo Stato, il Prefetto nell'ambito della Provincia ed il Sotto Prefetto nel proprio Circondario. Però essendovi una gerarchia tra siffatti Funzionari, e la Sopraintendenza della Pubblica Sicurezza per tutto lo Stato essendo una attribuzione del Ministro dell'Interno, egli che principalmente fa parte della *mente* del Governo, della *ragione* del Governo, che sta al centro del Governo è per la sua suprema autorità in grado di vedere più chiaramente ed in una sfera larghissima e più alta l'interesse dello Stato per conciliarlo col diritto dei cittadini nell'amministrazione, e d'informare i provvedimenti di quella giustizia, ch'è la ragione del Governo e la volontà dell'interessato, per cui lo stesso si acquieta ad un giudizio manifestato dalla Suprema Autorità, che rivede spassionatamente in propria sede un provvedimento dell'Autorità della Provincia, su del quale si è reclamato.

Il Ministro perciò ha diritto di essere inteso di tutto ciò che avviene nelle provincie in materia di pubblica sicurezza, non solo nell'interesse dei privati cittadini, ma ancora dell'ordine pubblico, e di moderare i provvedimenti dati dalle Autorità della provincia. Modera

nell'interesse dei privati su reclamo o ricorso delle parti: modera gli altri di proprio Uffizio, quando i provvedimenti, quantunque rispondino agli interessi generali della provincia amministrata non sono coordinati e conformi agli interessi generali dello Stato, o che possono compromettere le relazioni internazionali.

Il Ministro poi ha certe speciali attribuzioni nella direzione dell'Amministrazione della P. sicurezza che ha riserbato a sè e vi provvede in ogni singolo caso.

E perciò ch'egli per l'articolo 1° della Legge di Pubblica sicurezza ne dirige l'amministrazione, propone e sospende tutti gli ufficiali, attribuisce alla forza ausiliaria la qualità di agenti di Pubblica Sicurezza, dà le istruzioni sul concorso reciproco degli agenti, concede licenze per arruolamenti d'uomini, munizioni di guerra e per l'introduzione o fabbricazione d'armi insidiose, decide sui ricorsi in materia di revisione teatrale, su quelli degli esercenti e fabbricanti, assegna il domicilio coatto ai condannati recidivi per ozio ed a' condannati alla sorveglianza, dà istruzioni e regolamenti sulla prostituzione, decide sull'espulsione degli stranieri (1).

Dal Ministro dipendono il corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dei militi a cavallo e dei Carabinieri, quest'ultimo pel servizio della pubblica sicurezza, per modo che ne può ordinare il radunamento di tutte le stazioni per causa di servizio straordinario.

Egli determina la forza di ciascuna compagnia o drappello delle guardie di pubblica sicurezza, nomina i marescialli d'alloggi ed i brigadieri, li degrada e li de-

(1) Articoli 1, 5, 6, 8, 13, 21, 30, 32, 38, 35, 64, 76, 77, 86, 88, Legge di P. Sicurezza 20 marzo 1865, Dec. 14 gennaio 1864. 3, 28, 47, 86, 88, 93 e 100, regolamento 18 maggio 1865 sulla P. Sicurezza.

stituisce, approva le deliberazioni dei consigli di disciplina, e l'invio delle guardie al corpo dei Cacciatori-Franchi, e provvede pel decoro del corpo; ne riunisce la forza e la può aumentare, e sopraintende alla disciplina ed alla amministrazione del Corpo (1).

E quanto ai militi a cavallo del pari dipendenti dal Ministero, come il Corpo delle guardie, per l'organizzazione, la disciplina e l'amministrazione, egli provvede per la loro armatura, per le ispezioni straordinarie, per la loro disciplina infliggendo alcune punizioni, e dà istruzioni perchè i militi si prestino per l'esecuzione dei regolamenti della polizia rurale, decretati dai Consigli comunali componenti il circondario dove sono i militi; e per accertare le contravvenzioni per la sistemazione e manutenzione delle strade, pei regolamenti boschivi, agrari, sulla caccia e sulla polizia locale (2).

Quanto al mantenimento del buon costume per il ramo meretricio egli sceglie i medici visitatori, ordina ispezioni sanitarie, stabilisce uffici sanitari, e dà le norme per la contabilità sui fondi sanitari, e forma dei regolamenti relativi alle donne che si abbandonano al meretricio (3).

Quanto alla disciplina e mezzi di sussistenza dell'emigrazione il Ministro, lasciando a Commissioni locali tutte le cure e sollecitudini intorno alla medesima, si è riserbata la parte dei reclami contro le deliberazioni dalle

---

(1) Articoli 1, 7, 11, 19, 31, 33, 36, 37, 38, 40, 43, 47, 51, 62, 84, 85, regolamento del corpo approvato con decreto 21 novembre 1865.

Articoli 38, 62, 63, 64, 65, decreto organico dei carabinieri del 25 gennaio 1861.

(2) Articoli 4, 12, 14, 27, 39, 48, regolamento del corpo approvato con decreto 30 settembre 1863.

(3) Articoli 7. 8, 10 16, 98, regolamento 15 febbraio 1860 ed 86 legge di Pubblica Sicurezza.

stesse prese sulla sorte degli emigrati ed una certa sorveglianza sull'amministrazione e sulla condotta degli emigrati e sui passaporti da essere loro consegnati (1).

In rapporto alla legge eccezionale del domicilio coatto il Ministro ha voluto circondarsi di certe guarentigie nell'approvare le deliberazioni delle Giunte Provinciali, per modo che anche in questi giudizi sommarii vi fosse quella maturità di consiglio e di esame che, mentre non si fa mancare la piena esecuzione alla legge, assicura alle parti che le misure eccezionali prese contro di loro sono state l'effetto di profondo ed accurato esame, e che nell'esecuzione non saranno scompagnate da certi principii d'umanità e di giusto rigore (2).

Quanto all'ordine pubblico pel corso delle vetture e per la sicurezza dei viaggiatori, il Ministro si riserba l'approvazione delle concessioni per le pubbliche vetture di 1ª e 2ª categoria prescrivendo le linee, i prezzi, il numero delle corse, la loro durata, il numero delle vetture, i punti di fermata e le corrispondenze con le altre linee; e la revoca di esse, non che la modifica delle norme per la costruzione delle vetture perchè possano avere quella solidità necessaria a garantire la sicurezza dei viaggiatori (3).

E finalmente per la stampa periodica veglia a che egli sia in grado di sapere ogni giornale, la tipografia, il gerente, e che il direttore sia cittadino dello Stato,

(1) Articoli 14, 15, 16, 34, 43, 47, 49 e 53 del regolamento approvato con decreto 14 agosto 1864 ed art. 12 decreto 13 novembre 1857.

(2) Art. 3, 20, 24, 25, 28 e 20 istruzioni 20 maggio 1866, e decreto 20 maggio 1866 in appendice alla legge 17 maggio 1866.

(3) Articoli 5 e 10 delle regie patenti del 21 luglio 1866 ed articoli 2 e 17 del regolamento.

che abbia interesse alla sua conservazione, come parimenti ogni mutazione che al medesimo giornale sarebbe per avvenire (1).

D'interesse meno generale sono le attribuzioni affidate dalle leggi speciali per la pubblica sicurezza ai Prefetti e Sotto-Prefetti, e si restringono perciò alla direzione dell'Amministrazione sul perimetro di Circondario o della Provincia su cui esercitano la loro giurisdizione, e quindi perchè più vicini alle parti possono essere in grado di dare i provvedimenti opportuni.

Il Prefetto perciò, per la legge e regolamento della Pubblica sicurezza nomina:

Le Guardie di Pubblica Sicurezza;

Approva le Guardie particolari;

Presiede ai Consigli di disciplina delle Guardie;

Sospende gli Ufficiali di pubblica sicurezza riferendone al Ministro;

Avvisa i Comuni prima del mese di ottobre quando occorre variare il numero delle Guardie di P. sicurezza in un Comune;

Comunica ai Municipi lo stato delle giornate di presenza delle Guardie che nell'anno prestarono realmente servizio;

Riceve l'avviso di chi stabilisce fabbriche d'armi o le importa dall'estero in quantità eccedente il proprio uso;

Decreta i regolamenti ed i manifesti relativi ai teatri, spettacoli e trattenimenti pubblici;

Giudica sul ricorso prodotto dagli esercenti uffizi pubblici di agenzia, di corrispondenza, di copisteria, di prestito sopra pegno e dei sensali dei monti di pietà contro

---

(1) Articoli 36, 36 e 35, Legge 26 marzo 1848 sulla stampa.

il rifiuto di assenso dell'Autorità politica di Circondario;

Vieta nell'interesse dell'ordine al condannato come ozioso e vagabondo di stabilire il domicilio nel luogo, da costui scelto;

Decide sui ricorsi contro i provvedimenti presi dall'Autorità politica intorno all'apertura di uno stabilimento di Bagni;

Approva la dichiarazione della Deputazione provinciale sulle manifatture, fabbriche, o depositi che si debbano considerare come insalubri, pericolosi od incomodi;

Autorizza di poter ritenere una quantità di polvere da sparo eccedente i cinque chilogrammi, ed autorizza la fabbricazione della stessa o di altre materie esplodibili, salvo le disposizioni di Legge sulle Privative (1);

Può in caso d'urgenza destinare temporariamente Delegati di P. sicurezza in alcuni punti della Provincia riferendone al Ministero;

Revoca le nomine delle Guardie private quando venga loro meno uno dei requisiti prescritti dal Regolamento;

Approva la divisa che debbano indossare le Guardie, che debb'essere dissimile da quella dell'Esercito o altro corpo militare costituito o delle Guardie di pubblica sicurezza;

Autorizza i fabbricanti di armi a poterle trasportare fuori dell'opifizio o negozio;

Revoca il permesso d'armi ai possessori per motivi di P. sicurezza;

Da il permesso per rappresentare o declamare una produzione teatrale;

---

(1) Articoli 5, 7, 12, 21, 24, 25, 31, 33, 64, 76, 35, 87, 88 ed 89 legge di P. Sicurezza 20 marzo 1865, allegato *B*.

Comunica sempre ai Sotto Prefetti le sue risoluzioni nei casi di ricorso contro le di lui determinazioni per le osservazioni; come appena ricevute le osservazioni, qualunque sia la sua determinazione, dovrà comunicarla per l'esecuzione al Sotto Prefetto;

Riceve le deliberazioni delle Giunte Municipali relative alla fissazione della chiusura serale dei pubblici stabilimenti;

Riceve copia delle dichiarazioni fatte per ottenere permesso dell'esercizio dell' arte tipografica e litografica, come per trasportare altrove detto esercizio;

Riceve e delibera sui ricorsi degli esercenti ai quali si è notificato il rifiuto di novella concessione;

Deve tenere registro degl' individui ai quali è stato assegnato il domicilio coatto con le loro generalità, data della sentenza di condanna e della disposizione ministeriale e dell'ordinata traduzione;

Riceve avviso della determinata misura di domicilio coatto, e del rinvio del condannato al luogo del domicilio eletto;

Riceve e trasmette al Ministero i ricorsi presentati dalle parti interessate contro i decreti che abbiano ordinato la soppressione di una manifattura o fabbrica come insalubre od incomoda;

Riceve i registri degli oziosi e vagabondi dei circondari per formarne uno generale per tutta la provincia (1);

---

(1) Articoli 2, 13, 14, 29, 30, 35, 45, 46, 56, 67, 57, 89, 92, 100, 107 del regolamento 18 maggio 1865.

Per effetto del regolamento delle Guardie di pubblica sicurezza, il Prefetto ha le seguenti attribuzioni esclusive.

Nomina i Sotto Brigadieri, appuntati e Guardie di pubblica sicurezza;

Ordina il cambio di residenza nella Provincia, dei Brigadieri Sotto Brigadieri, Appuntati e Guardie;

Promuove gli Appuntati a Sotto Brigadieri e le Guardie ad Appuntati nella Compagnia o drappello della Provincia sulla proposta dei Sotto Prefetti Questori o Delegati;

Infligge il massimo della pena di detenzione delle Guardie, in sala di disciplina, ed è avvisato degli arresti inflitti alle medesime per 10 giorni dai Sotto Prefetti, Questori e Delegati di pubblica sicurezza;

Determina la durata della sospensione temporanea dello stipendio inflitto alle Guardie dai Sotto Prefetti Questori e Delegati;

Infligge la sospensione dagli Uffici ai Comandanti e Marescialli per mancanza di disciplina per la durata non maggiore di due mesi; avvertendone il Ministero:

Ordina la perdita o retrocessione nel grado pei Vice-Brigadieri ed Appuntati, e la propone pei Comandanti e Marescialli al Ministero;

Avvisa la competente Autorità militare in tempo opportuno per avere i due Uffiziali necessari come membri del Consiglio di disciplina delle Guardie;

Ordina la sospensione del graduato o Guardia sino a che sia noto l'esito del processo, quando siasi spiccato contro di lui mandato di cattura, e può accordargli un sussidio temporaneo. E riferisce al Ministero l'esito del processo se viene assoluto;

Propone gratificazioni a favore delle Guardie per segnalate azioni di coraggio;

Trasmette al Ministero i certificati e verbali di visita e documenti col parere per la pensione delle Guardie, per ferite o malattie incontrate in servizio;

Riceve le domande di pensione fatte dalle famiglie delle Guardie morte in servizio, e le invia con parere al Ministero (1);

Quanto al regolamento approvato con decreto ministeriale del 15 febbrario 1860, che regola la prostituzione, siccome esso era fatto in esecuzione della Legge 13 novembre 1859, nella quale anche l'esercizio della Amministrazione della P. sicurezza era devoluta ai Prefetti, oggi, che si è separato l'Esercizio dalla Direzione, si vede chiaramente come i Prefetti e Sotto Prefetti, per la parte direttiva della P. sicurezza, debbano prendere quella regolare conoscenza su questo ramo di servizio, che alla medesima va strettamente congiunta, dovendo lasciare libertà d'azione alle Autorità esercenti, perchè sulle medesime possa pesare quella responsabilità che questo servizio importante per la salute ed il buon costume dei cittadini possa far conseguire.

Quanto ai militi.

Il Prefetto nomina i militi e li trasloca, riceve il loro giuramento, ne autorizza la riunione, li punisce, presiede al Consiglio di disciplina, passa o delega persona per la rivista della Sezione, consente allo svincolo delle cauzioni dei comandanti e veglia alla amministrazione ed alla disciplina dei militi (2).

(1) Articoli 7, 9, 10, 29, 30, 31, 73, 35, 38, 43, 60 e 61 regolamento approvato con decreto 21 novembre 1865.

(2) Articoli 5, 6, 10, 36, 26, 39, 43, 46, 50, 53 del regolamento approvalo con Decreto 30 settembre 1863.

Attribuzioni dei Prefetti per il regolamento d'emigrazione approvato con Decreto 14 agosto 1864, n. 1906.

Il Prefetto nomina i membri delle Commissioni per assistere e sussidiare gli emigrati. Art. 18 decr. sudd.

Attribuzioni esclusive del Prefetto per effetto del decreto 20 maggio 1866, n. 2918 in seguito alla Legge 17 maggio 1866 ed istruzioni 20 maggio 1866.

Il Prefetto è presidente della Giunta consultiva provinciale che dà il suo parere sulla convenienza di assegnare un domicilio coatto alle persone sospette in politica o camorristi.

Esso d'accordo col Presidente e col Procuratore del Re del Tribunale civile e correzionale del Capo luogo sceglie i Consiglieri provinciali che fan parte della Giunta consultiva e gli altri due Consiglieri provinciali aggiunti, ed incarica un Delegato di P. sicurezza per l'ufficio di Segretario.

Raccoglie informazioni, sul conto delle persone per le quali la Giunta consultiva deve dar pareri, dai Sotto-Prefetti, Pretori, Sindaci, funzionari di P. sicurezza, Comandanti l'arma dei reali Carabinieri e da cittadini più rispettabili per onestà e rettitudine.

Vista gli estratti dei processi verbali, che firmati dal segretario della Giunta, debbono essere redatti su ciascuno dei già stati sottoposti alla Giunta.

Spedisce al Ministero gli estratti dei pareri affermativi, come dei negativi quando non siano emessi ad unanimità.

Riceve dal Ministero la determinazione dei sottopo-

sti a domicilio coatto con indicazione del luogo dove le persone debbono essere inviate.

Affida alla pubblica forza l'accompagnamento delle persone che devono essere assoggettate a domicilio coatto (1).

Attribuzioni del Prefetto pel Decreto 13 novembre 1857 sui passaporti.

Per delegazione del Ministro degli Affari Esteri concede passaporti per l'estero.

Presta il consenso ai giovani entrati nel 16° anno di età di potere ottenere passaporti.

Per effetto del Decreto reale 14 gennaio 1864 sulla revisione teatrale.

Per delegazione del Ministero dell'interno ha facoltà di permettere la rappresentazione di qualsivoglia produzione teatrale.

Trasmette al Ministero i ricorsi e la composizione sulla quale si è prodotto ricorso quando da lui non sia stata permessa con motivata relazione.

Trasmette alla fine di ogni trimestre distinti elenchi delle produzioni teatrali da lui proibite e delle permesse con modificazione o senza.

Per il servizio di vetture dove sono in vigore le regie patenti del 21 luglio 1846.

Il Prefetto concede speciale permesso per tenere vetture della terza categoria,

(1) Art. 1 Legge 17 maggio 1866 ed articoli 2, 4, 6, 8 e 9 istruzioni 20 maggio 1866.

Propone la sospensione o revoca della concessione ottenuta dal Ministro per le vetture di 1ª e 2ª categoria nei casi di trasgressione alle obbligazioni per parte dei concessionari o per motivi d'ordine pubblico.

Autorizza le variazioni ed ampliazioni delle linee da percorrere, dei prezzi da esigere, le ore, il numero e la durata delle corse, i punti di stazione e di fermata e di corrispondenza stabilite nella concessione alle vetture di 3ª categoria.

Concede la permissione di tenere vetture da nolo.

Rilascia il Bollettone di permesso quando ne riconosce ammessibile la domanda.

Accorda e revoca la licenza ai muniti di libretto maggiori di anni 18, per poter fare da conduttori, cocchieri o vetturini dopo che avranno giustificata la loro abilità nel condurre e la loro moralità (1).

Sono poi comuni ai Prefetti e Sotto-Prefetti le attribuzioni segnate negli articoli 22, 31, 32, 38, 43, 45, 57, 60, 64, 67, 73, 74, 75, 77, 86, 94, Legge di pubblica sicurezza 20 marzo 1865, ed 11, 37, 58, 72, 73, 81, 82, 85, 83, 93, 107, 111, del regolamento 18 maggio 1865.

In quanto a potere ordinare in caso di urgenza fuori della loro giurisdizione l'esecuzione dei loro mandati, di rilasciare i permessi di porto d'armi, di accordare il permesso per l'apertura di un nuovo esercizio e di rinnovarlo, vidimare le tabelle dei giuochi permessi, ordinare la chiusura o la sospensione degli esercizi da uno ad otto giorni.

---

(1) Articoli 17, 23, 25, 27 e 32 regolamento approvato con regie patenti 21 luglio 1846 ed art. 6 delle dette patenti.

Vistano i certificati d'iscrizione degli esercenti mestieri ambulanti, di suonatori, ciarlatani, cantanti, venditori di candelette, scapulari, di barcaiuolo, cocchiere, facchino.

Accordano essi licenze temporanee, in occasione di fiere, mercati, a coloro che non appartengono allo Stato.

Concedono l'assenso per gli uffici pubblici di agenzia, corrispondenza, copisteria, di prestito sopra pegno e di sensali sui monti di pietà.

Appongono e rifiutano il visto ai certificati d'indigenza, tenendone registro; dispongono per la sorveglianza dei condannati, ed ordinano l'espulsione dei condannati stranieri.

Dispensano i piccioli comuni dalla visita necroscopica.

Intervengono in teatro e si tengono in relazione coi carabinieri.

Modificano le deliberazioni delle Giunte relative alla chiusura degli esercizi.

Constatano la regolarità dei recapiti per gli esteri che vogliono esercitare professioni ambulanti, come si assicurano della loro onestà e dei rami a cui si vogliono dedicare gli esercenti uffici pubblici.

Richiedono conto alle amministrazioni dei ricoveri sempre che abbiano rilasciato mendicanti ricoverati e tengono registro degli oziosi e vagabondi, come n'eseguono le sentenze di sorveglianza loro inviate dai magistrati.

Essendo l'amministrazione di pubblica sicurezza esercitata sotto la direzione del Ministro dell'Interno e per esso dei Prefetti e Sottoprefetti, dai *carabinieri reali*, e per ordine gerarchico dai *questori*, *delegati* ed *applicati di pubblica sicurezza*, è necessario conoscere cosa sia l'arma dei carabinieri e la sua organizzazione, non che l'organizzazione del personale di pubblica sicurezza,

come parimenti spiegare in che consista l'esercizio dell'amministrazione di Pubblica Sicurezza.

Cominciamo da questa ultima parte.

Cap. III.

Esercizio dell'Amministrazione della P. sicurezza e personale esercente.

Si è parlato della direzione dell'amministrazione della pubblica sicurezza affidata dalla legge al Ministro dell'Interno ed ai Prefetti e Sottoprefetti, è forza ora ragionare dell'esercizio dell'amministrazione della S. pubblica attribuito agli uffiziali di P. sicurezza ed ai Carabinieri reali.

Più volte è occorso di rammentare che la sicurezza pubblica ha uno scopo generale, quello cioè del mantenimento dell'ordine e dell'osservanza delle leggi; quello speciale val quanto dire la prevenzione dei reati col tener fermo alle disposizioni contenute nella legge 20 marzo 1865. Pel mantenimento dell'ordine e pell'osservanza delle leggi abbiamo ravvisato negli ufficiali di di P. S. e dei Carabinieri reali la qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, per la quale essi, istruendo sempre sulle querele e denuncie o sopra reati che pervengono direttamente a loro cognizione, accertano le contravvenzioni alle leggi, raccolgono le prove, determinano i colpevoli che fan tradurre all'autorità giudiziaria per procedere in conformità della legge. Essi adunque non possono allontanarsi in queste circostanze dalle regole che sono comuni a' giudici istruttori ed agli altri uffiziali della polizia giudiziaria, perchè coll'osservare queste forme ottemperano alla legge, e con l'osservanza della

legge rispettano il diritto e la giustizia, che è quello che si vuole dal consentimento generale dei cittadini col raccogliere le prime indagini, udir la testimonianza delle parti interessate, ordinare arresti fare perquisizioni nei casi previsti dalla legge, e stendere dei verbali chiari e precisi di tali operazioni ed inviarli colla traduzione dell'imputato al magistrato pel competente giudizio. Nella serie di tali atti sta l'esercizio della polizia giudiziaria di cui sono uffiziali gli ufficiali della pubblica sicurezza, e gli uffiziali e bass'uffiziali dei Carabinieri reali come i pretori ed i giudici istruttori. Con questa istruzione continuata e ben raccolta in verbali possono gli esercenti la polizia giudiziaria illuminare la mente del magistrato che deve apprezzare gli estremi del reato e portare il suo giudizio sopra i cittadini imputati di aver violata la legge o turbato l'ordine pubblico; e così operando riescono a chiarire la mente del magistrato e produrgli il *conoscere* per farlo poi *volere* secondo il conoscere, e giudicare in conformità del volere e del conoscere.

Quanto poi al capo speciale della sicurezza pubblica gli stessi ufficiali col loro esercizio non fanno che sempre istruire, sia per compiere con piena coscienza le loro funzioni dove sono chiamati ad impartire disposizioni, sia quando queste si debbano procurare da coloro che dirigono l'amministrazione della Sicurezza pubblica, in altri sensi non fanno che volere la legge col conformarvisi in tutti i loro atti d'istruzione. Essi in ogni caso non si potranno mai allontanare da quelle *disposizioni la cui esecuzione costituisce la prevenzione dei reati* Difatti nel concedere le licenze essi non fanno che una continua istruzione per prevenire reati. Nelle licenze per

l'esercizio degli spettacoli pubblici ad esempio, innanzi di darla, essi debbono assicurarsi se il luogo offra solidità abbastanza onde non avvengano infortuni, ed istruiscono; nel permettere una rappresentazione devono istruire se la medesima sia stata di quelle proibite o respinte od approvate puramente e semplicemente o con variazioni; che il titolo non ne sia cangiato, istruiscono sulla condizione morale degli abitanti del luogo dove la produzione debbe rappresentarsi, per esaminare se la permissione possa produrre degli inconvenienti e turbare l'ordine pubblico; devono assicurarsi se l'apparizione di certi attori drammatici, perchè male accetti al pubblico non siano imposti al medesimo dalla speculazione smodata degli impresari, per modo che il teatro invece di essere un luogo di piacevole convegno, ove la mente ed il cuore possano trovare una certa istruzione, od almeno un piacevole divertimento, non sia cambiato in luogo di scissure e di partiti e di disturbi alla maggioranza che paga il suo denaro per procurarsi un piacere onesto, e non essere invece il capro espiatorio delle ostilità di partiti. Devono istruire che lo spettacolo sia proporzionato al teatro dove si rappresenta ed alla mercede che si esige, acciò la buona fede degli onesti non sia tradita dalla speculazione sordida di un impresario. Così istruendo gli Ufficiali di P. S. si pongono in grado di riferire e porre l'ufficio dirigente nel caso di prestare e rifiutare con giustizia e con legalità il suo assenso ad una produzione che gli si presenta per essere prodotta in un teatro: e gli Uffiziali esercenti si pongono in grado d'impedire che anche una produzione permessa non sia rappresentata nel teatro; che sia sospeso lo spettacolo, e che sia restituito agli interventori il prezzo dei biglietti o dei palchi che avevano pagato per godere dello spettacolo.

Quello che si è detto pei trattenimenti pubblici può essere egualmente fatto per l'accordo della licenza per le fiere, mercati; per la sorveglianza degli oziosi e vagabondi e via, cosicchè ben si può vedere la differenza tra l'ufficio dirigente e quello esercente l'amministrazione della Pubblica Sicurezza.

Avremo occasione di tornare in proposito quando si didiscorrerà dei mezzi preventivi e dei loro limiti entro i quali l'autorità di Sicurezza Pubblica può agire legalmente senza urtare e violare la libertà dei cittadini, anche quando si tratta per la prevenzione dei reati, dei disastri, degli infortuni e via dicendo.

SEZIONE I.

Corpo dei reali Carabinieri, sua istituzione. Uffici interni dei comandi: attribuzioni e prerogative dell'arma: diritti e doveri dei comandanti: relazioni del corpo con le autorità civili: cenni sul suo regolamento.

Ma cosa è il Corpo dei Carabinieri reali?

Con R. decreto del 24 marzo 1861, dopo l'unione delle provincie del centro, del mezzogiorno e del settentrione d'Italia in un solo Regno, l'arma dei R. carabinieri della cui organizzazione e scopo si ragionerà qui appresso fu aumentata e portata a 14 legioni comandate ciascuna da un colonnello con residenza nelle città di Torino, Genova, Cagliari, Milano, Bologna, Firenze, Napoli, Chieti, Bari, Salerno, Catanzaro, Palermo, Ancona, ed una degli allievi residente ancora a Torino: ma con decreto 15 novembre 1865 le legioni da

14 furono ridotte a 12 facendosi sparire quella di Genova e di Ancona in quanto a stato maggiore, distribuendosi però la bassa forza alle legioni di Torino, Milano, Bologna e Firenze.

Queste legioni sono divise in 40 divisioni, 104 compagnie, 182 luogotenenze per modo che ciascun comune capoluogo di provincia, di circondario o di gran centro di popolazione ha il suo uffiziale ed una forza corrispondente, la quale è suddivisa pei mandamenti e Comuni in 2335 brigate o stazioni, dove i carabinieri sotto il comando del loro brigadiere invigilano alla *sicurezza*, all'*ordine pubblico*, all'*osservanza della legge, e sono perciò considerati in servizio permanente anche quando non sono comandati.*

Ordinamento interno degli uffici di comando dei Carabinieri, ed organizzazione del loro Corpo.

Le Divisioni, le Compagnie, le Luogotenenze, le Stazioni, oltre lo stato maggiore del corpo, hanno i loro uffizi speciali di comando situati nel locale stesso di loro abitazione.

Dipendendo in gran parte dalla tenuta regolare degli uffizi l'esattezza e la celerità del servizio poichè si trova in essi il deposito degli ordini ed istruzioni e le norme che si devono seguire e dai medesimi si ricevano gli schiarimenti, era necessaria l'uniformità nei medesimi e di assegnare a quelli determinati registri, acciò la chiarezza e precisione nelle scritturazioni la scrupolosa diligenza nel tenerli al corrente, l'ordine esatto della classificazione delle carte mentre facilitano il lavoro ed

il pronto andamento del servizio, ne assicurano ad un tempo la precisione e l'esecuzione.

E difatti in ogni ufficio come base di fondazione vi dovranno essere:

1° Lo stato di circoscrizione coll'indicazione dei mandamenti e comuni che compongono il distretto.

2° Il quadro delle corrispondenze, indicante le stazioni corrispondenti, i luoghi, i giorni e le ore di riunione.

3° Lo stato delle caserme, e pei Comandanti di stazione lo stato dei mobili ed utensili delle medesime.

4° La tabella indicativa di tutti i rapporti e stati periodici e delle epoche del loro invio.

Gli ufficiali comandanti avranno inoltre il quadro di tutti gli ufficiali del corpo (1).

Quanto al personale addetto agli uffici che debb'essere di carabinieri dell'arma a piedi è come siegue:

I sott'ufficiali e carabinieri impiegati negli uffici sono esenti da ogni abituale servizio.

Negli uffici dello stato maggiore del corpo, oltre all'aiutante maggiore e maresciallo d'alloggio maggiore per il personale e la disciplina, vi è destinato un uffiziale subalterno, il quale ha sotto di sè li sott'uffiziali e carabinieri necessari per la tenuta dei registri e la scritturazione relativa al servizio (2).

Negli uffici di Divisione:

Un maresciallo d'alloggio capo disimpegna presso li comandanti di divisione le funzioni del maresciallo d'alloggio maggiore, tanto pel servizio, quanto per la scrit-

(1) Questo quadro è obbligatorio anche per le stazioni e vi si fanno le variazioni come vengono annunziate

(2) Articoli 88 e 90 regolamento di disciplina militare.

turazione d'amministrazione e reggimentale. Sono inoltre di regola ordinaria addetti agli uffici dei comandanti di divisione per le scritturazioni di servizio un brigadiere ed un carabiniere, ed a quelli di compagnia un vice-brigadiere o carabiniere.

Negli uffici di Luogotenenza e Stazioni:

I comandanti di Luogotenenza, di Sezione e Stazione possono occupare nei loro ufficii sott'ufficiali e carabinieri di loro residenza che vi si offrono spontaneamente; ma questa occupazione deve avere per principale oggetto di esercitarli nelle scritturazioni, senza che possa per nessun pretesto distoglierli da qualunque servizio.

Coll'articolo 392 dello stesso regolamento del corpo approvato con regie patenti del 12 ottobre 1822 vennero prescritti per l'ufficio di comando di Divisione i seguenti registri:

1° Il protocollo a rubrica il quale contiene l'analisi delle lettere ricevute e spedite, l'indicazione delle carte relative, e della loro classificazione col relativo quaderno per la serie dei numeri, l'indirizzo e l'oggetto (1).

2° Il registro di disciplina, su cui sono iscritte le buone e cattive note dei bassi uffiziali e carabinieri della Divisione, non che le azioni luminose e punizioni ad esse relative (2).

3° Il controllo nominativo indicante le mutazioni di ogni genere individuale.

3° Il registro delle circolari d'ordine.

5° Il registro confidenziale di corrispondenza d'ufficio.

---

(1) Oltre il registro dei numeri.

(2) Oggi detti fascicoli caratteristici.

6° Ed i registri riflettenti l'amministrazione.

Per gli uffici dei comandanti di compagnia vennero prescritti i seguenti registri coll'art. 393:

1° Il registro copia lettere per la trascrizione di quelle spedite, e l'analisi delle ricevute (1).

2° Il registro di disciplina conforme a quello della Divisione (2).

3° Il ruolo nominativo e delle brigate

4° Il registro delle circolari d'ordine (3).

5° Il registro degli arresti.

6° Il registro delle persone sospette.

7° Il registro degli ordini di travestimento.

8° Il registro confidenziale di corrispondenza.

Per l'articolo 394 del cennato regolamento gli uffici di Luogotenenza debbono tenere i seguenti registri:

1° Registro di disciplina che servirà di controllo e di mutazione (4).

2° Registro delle distribuzioni delle paghe desunto dal bordereau paghe spedite dall'Amministrazione (5).

3° Registro delle distribuzioni del corredo, armamento, equipaggio e buffetteria.

4° Registro delle circolari d'ordine.

5° Registro copia lettere e registro confidenziale conforme a quelli dei comandanti di compagnie (6).

I registri stabiliti pei comandanti di luogotenenza

---

(1) Oggi registro protocollo.

(2) Oggi fascicoli caratteristici.

(3) Le raccolte delle circolari.

(4) Fascicoli caratteristici.

(5) Vedi regolamento oggi della contabilità dell'Arma.

(6) La consuetudine vi ha utilmente sostituito un registro protocollo oltre quello segreto.

che non sono comuni ai comandati di compagnia, devono essere da questi tenuti per le stazioni dirette.

E finalmente pei comandanti di stazione venne prescritto all'art. 396 che nei loro uffici debbono tenere i seguenti registri:

1° Il registro del servizio giornaliero.
2° Il registro copia lettere.
3° Il registro delle circolari d'ordine (1).
4° Dei verbali.
5° Degli arresti
6° Dei connotati personali (2).
7° Dei mandati di cattura.
8° Delle persone sospette (3).
9° Delle traduzioni.
10. Di disciplina.
11. Dei prodotti eventuali (4).
12. Delle masse d'ordinario.
13. Dei fogli d'ordinanza (5).

(1) Oggi la raccolta delle circolari.

(2) Raccolta delle circolari delle ricerche, obbligatoria anche per gli uffizi dei colonnelli, per le divisioni, compagnie e luogotenenze 9 aprile 1861 n. 30, Circolare del Ministero Interni, ed inviata dallo stesso Ministero.

(3) Le persone sospette sono definite dal codice penale e dalla legge di sicurezza pubblica, ed ogni inscrizione fatta all'infuori delle prescrizioni di questa legge sarebbe arbitraria e biasimevole.

(4) In luogo del registro dei prodotti eventuali di cui discorreva questo articolo, i comandanti di stazione spediranno mensilmente al luogotenente dichiarazione di scarico della brigata (Circolare di massima).

(5) Sono da aggiungersi, come per gli uffiziali, il registro a matrice delle richieste di trasporto sulle ferrovie: quello dei telegrammi: il registro delle munizioni da guerra: i registri matricolari dei provinciali e della seconda categoria: il registro dei militari di bassa forza in licenza straordinaria Circolare di massima 91 - Circolare del comitato 13 febbraio 1862, n. 613. Istruzioni Ministero della Guerra 21 marzo 1334. Regol. sul reclutamento e Circolare di massima 187). I comandanti di luogotenenza hanno come li comandanti di compagnia il registro degli ordini di travestimento Circolare di massima.

397. Sul registro giornaliero deve essere inscritto ogni qualunque servizio ordinario o straordinario che si faccia dalla stazione, distinguendo sempre nelle apposite colonne il servizio ordinario e straordinario, e quello fatto nella residenza da quello fatto fuori della medesima, indicando successivamente, ma con chiarezza, i nomi dei carabinieri comandati, la natura delle operazioni, i luoghi ove furono eseguite, le autorità richiedenti, e gl'inquisiti contro cui si sarà agito, e finalmente il motivo, la provenienza, e destinazione delle persone arrestate, tradotte o scortate.

398. Il registro copia lettere deve contenere in esteso tutti li rapporti e le lettere di qualunque specie, che il comandante della stazione scrive ai suoi superiori od alle autorità (1).

Le lettere porteranno colla loro data un numero d'ordine.

In margine d'ogni lettera vi sarà inscritto in succinto l'oggetto del riscontro relativo, o quanto meno il numero e la data del medesimo, onde poterlo rinvenire (2).

399. Il registro delle circolari d'ordine e la riunione con numero progressivo in un sol volume per ordine di data delle stesse circolari che si ricevono con un indice infine sul quale sarà scritto l'oggetto delle medesime.

400. Il registro dei verbali, è, come quello delle lettere, una copia in esteso dei medesimi; ciascun verbale porterà un numero progressivo, ed il registro avrà in fine un indice (3).

---

(1) Il registro di corrispondenza non può essere comunicato se non per ordinanza di un istruttore (circolare di massima 46).

(2) Questo registro riesce anche necessario ai comandanti di luogotenenza.

(3) Indicherà tutto ciò ch'è richiesto dal modello.

401. Sul registro degli arresti devono essere comprese tutte le persone arrestate.

402. . . . . (1)

403. Oltre al precedente registro devesi dai comandanti le stazioni tenerne uno per *iscrivervi letteralmente* i mandati di cattura spiccati dalle autorità, indicandovi il risultato delle indagini praticate.

404. Ogni persona notabilmente sospetta per delitto qualunque dev'essere inscritta sul registro a ciò destinato. I comandanti delle stazioni possono facilmente desumere dalle nozioni che loro somministrano le autorità e gli onesti cittadini, quali sieno le persone del loro distretto, che per riprovevole condotta devono essere menzionate su questo registro, vi annoteranno essi gl'indizi che emergano a loro carico, e serviranno questi di norma, semprechè verrà a commettersi un delitto, per scoprirne gli autori.

Questo registro deve essere tenuto secreto dal solo comandante della stazione (2).

405. Il registro delle traduzioni è destinato ad inscrivervi tutti li ditenuti posti in condotta dalla stazione o tradotti di passaggio. Si avrà cura d'indicare i nomi dei carabinieri comandati per tale servizio la data dell'arrivo e partenza dei tradotti, la loro provenienza e direzione il delitto di cui sono prevenuti da chi fu rilasciato l'ordine di traduzione le qualità e quantità delle carte ed oggetti che vi sono uniti.

Si dovrà inoltre far menzione nella colonna delle annotazioni, occorrendo, di tutti li casi di malattia, eva-

---

(1) Venendo a questo registro supplito con la circolare dei ricercandi, nella stessa sono compresi i connotati e tutte le altre indicazioni richieste dall'articolo 402 del regolamento del corpo.

(2) Vedi nota n. 1 a pag. 65.

sione e di tutti i casi prevvisti negli articoli di questo servizio.

406. Sono iscritti nominativamente sui registri di disciplina i bassi uffiziali e carabinieri che compongono la stazione annotando nelle colonne a ciò destinate le punizioni ai medesimi inflitte col motivo, data e durata, e da cui vennero ordinate; saranno egualmente menzionate le azioni di merito, specificando la natura delle medesime, e l'epoca in cui ebbero luogo.

Per maggior chiarezza ed al fine di evitare di dover inscrivere più volte lo stesso individuo si avrà cura di lasciare fra un nome e l'altro uno spazio sufficiente per un semestre.

Questo registro dovendo servire pure di controllo per la stazione si avrà cura di annotarvi sempre esattamente le mutazioni d'individui colla loro data.

407. Devono figurare nel registro tutte le somme che si ricevono per un servizio straordinario qualunque (1).

408. Tutti gl' individui conviventi all' ordinario dovranno essere portati sul registro *massa d'ordinario*, il quale indicherà inoltre le somme consegnate in pacco sugellate al loro arrivo nella stazione, la spesa mensile dell'ordinario, le somme ritenute pel complemento della massa e finalmente quelle rimesse in pacco suggellato all'epoca della partenza.

Questo registro deve essere regolarizzato ogni mese all'epoca delle paghe, e firmato per giustificazione delle parti interessate, formalità che si adempie anche negli arrivi e nelle partenze che hanno luogo nel corso del mese.

409. Il registro dei fogli d'ordinanza non esige spiegazione perchè spiegato nell'articolo relativo.

---

(1) Vedi nota n. 4 alla pag. 64.

410. I registri pei comandanti di stazione sono comuni pei comandanti di *Sezione*.

411. Tutte le leggi ed i regolamenti che vengono diramati, devono essere classificati per ordine di data, e conservati colla maggior cura; si prescrivono specialmente e di fondazione in ogni ufficio li seguenti, cioè:

Le R. Patenti organiche 12 ottobre 1822 ed il R. D. 24 gennaio 1861.

Le leggi di sicurezza pubblica.

Le leggi sul porto d'armi a caccia.

Quelle sulla posta lettere.

Quelle sulla leva col regolamento.

L'istruzione elementare.

Il presente regolamento e quello d'amministrazione.

Le leggi sul carreggio e sulle vetture pubbliche (1).

Il codice penale e la procedura penale.

Il regolamento doganale e la legge 28 giugno 1866 sui contrabandi e regolamenti sui pesi e misure.

I Carabinieri fanno parte integrante dell'armata attiva di cui sono il primo Corpo ad eccezione delle Guardie del Corpo di S. Maestà, e godono perciò in ogni occasione dei privilegi di tale preminenza. Sono responsabili dell'eseguimento dei mandati di cattura che hanno ricevuto, anche quando ottengono perciò un rinforzo di Guardia Nazionale o di truppa di linea.

Compete agli uffiziali e sotto-uffiziali Comandanti dei Carabinieri reali l'ingresso gratuito nei teatri e luoghi di spettacolo pubblico e dei comuni sui quali si estende il loro comando,

I Carabinieri vengono reclutati tra le truppe di fan-

(1) Regie patenti del 21 luglio 1846 e regolamento rispettivo

teria e cavalleria dell'Esercito e mediante reclute essi debbono aver compita l'età di anni 21 e non oltrepassata quella dei 40, sapere leggere e scrivere, essere sani e robusti e di statura tra i 167 e 170 centimetri, essere celibi o vedovi senza prole, aver servito almeno due anni in un corpo della R. armata, e debbono essere di specchiata condotta.

Maggiore è poi la scrupolosità nelle ammissioni dei congedati e di coloro che vengono ammessi come volontari, giacchè debbono appartenere ad oneste famiglie, non essere incorsi in pene criminali e correzionali, e produrre certificati di buona condotta e via.... per modo che tutte le garantìe di robustezza, di vigore personale, e quelle di buona educazione e di onesta condotta sono sempre richieste per la loro ammissione e dopo un tirocinio nella legione degli allievi vengono promossi ad effettivi carabinieri.

I Carabinieri così scelti costituiscono il corpo o l'arma dei Carabinieri reali istituita per *invigilare alla pubblica sicurezza, per assicurare l'ordine nell'interno dello Stato e nel campo presso la R. armata, per la conservazione dell'ordine e l'esecuzione delle leggi.*

Una vigilanza attiva non interrotta e repressiva costituisce l'essenza del suo servizio.

Un Comitato composto da un luogotenente generale dell'Esercito e da altri uffiziali generali e superiori veglia all'andamento uniforme del servizio e della disciplina e della amministrazione in tutte le legioni. Determina le visite d'ispezione dei Comandanti di legione e degli altri uffiziali d'accordo coi Ministeri della Guerra e dell'Interno. Propone al Ministero i progetti di regolamento che possano richiedere sovrani o ministeriali provvedi-

menti intorno al servizio in genere dell'arma, al personale, ed all'organizzazione per dare un eguale impulso al servizio in tutte le legioni, mantenere la stretta osservanza dei Regolamenti. e far sì che ogni ramo di servizio di disciplina e di amministrazione proceda con regolare uniformità ed armonia.

Le legioni comandate sopra luogo da un Colonnello il quale veglia alla disciplina della propria legione ed allo adempimento degli obblighi imposti dal Regolamento e dalle leggi militari, rende conto al Ministero della Guerra ed a quello dell'Interno, per la parte che a ciascuno compete dei delitti e degli avvenimenti rimarchevoli non che delle operazioni di servizio eseguiti dai carabinieri.

Corrisponde colle Autorità delle provincie ed occorrendo con tutte le altre per concertare e provvedere sulle emergenze di servizio coi Comandanti di divisioni per gli ordini ed istruzioni necessarie, e se il caso l'esige con tutti i suoi subordinati per l'esatto adempimento delle attribuzioni e dei doveri medesimi.

Sospende e rimuove i brigadieri ed i graduati inferiori, osservate le norme del Regolamento di disciplina militare, ed ordina la traslocazione nell'interno di sua legione dei sotto-uffiziali carabinieri e quella temporanea degli uffiziali.

Sotto la direzione del Colonnello i Capitani comandanti di compagnie e di luogotenenze sono specialmente incaricati di tutto ciò che riflette il servizio dell'Arma e le sue relazioni colle diverse autorità, ed hanno la vigilanza sul mantenimento della disciplina e sulla esecuzione delle misure di amministrazione: i Capitani sono considerati come i *punti centrali* dai quali si ricavano

i risultati generali del servizio e la situazione caratteristica individuale del corpo; e sono più particolarmente risponsabili dell'esatto adempimento di tutti i doveri dei rispettivi subordinati.

I Comandanti delle luogotenenze debbono sorvegliare tutti i rami di servizio, sorvegliare particolarmente la condotta dei bassi-uffiziali e carabinieri che non debbano mai perdere di vista con l'indagare le loro azioni, onde prevenire con una continua vigilanza a reprimere con una stretta disciplina i mancamenti nei quali potrebbero trascorrere. Debbono oltre le girate d'ispezione visitare ogni due mesi improvvisamente le loro brigate ed i punti centrali di corrispondenza per verificare se al servizio si adempisca a norma dei regolamenti. Si trasferiscono sopra luogo ogni qualvolta succede un avvenimento rimarchevole per assumere le più accurate informazioni ed informare minutamente il loro comandante di compagnia.

I comandanti delle stazioni sono particolarmente incaricati e risponsabili della disciplina dei loro subordinati, della direzione immediata del servizio e della relativa corrispondenza, della stretta esecuzione di tutti gli ordini e richieste che ricevono, e del mantenimento dell'ordine nel distretto del loro comando. Vegliano alla polizia della caserma, radunano in un ora del giorno i loro subordinati per comunicare gli ordini, leggere loro le leggi, le circolari e gli articoli principali del regolamento.

Dipendente il corpo dei Carabinieri reali del Ministero della guerra per tutto ciò cho riguarda l'organizzazione il personale, la disciplina, il materiale ed il suo riparto. Dipende dal Ministero dell'interno e dai Capi degli

scompartimenti politico-amministrativi per tutto ciò che risguarda l'ordine pubblico ed il servizio di sicurezza. E però che pel riparto e per la destinazione degli ufficiali il Ministero della guerra deve operare sempre previo concerto col Ministero-interni.

Il Ministro dell'Interno ed i Capi dei maggiori scompartimenti politico-amministrativi che sono i Prefetti (1) possono ordinare il radunamento delle stazioni nel caso di servizio straordinario e loro rendere conto di tutti i servizi nei modi determinati da istruzioni del Ministero interni che si trovano già prescritti nella circolare 9 aprile 1861, già riportata a pagina 25.

Il Corpo dei carabinieri riceve direttamente i mandati dall'autorità giudiziaria, e rassegna direttamente all'autorità medesima i verbali degli arresti o di ogni altro atto, fatti tanto in esecuzione di tali mandati, come in dipendenza della loro qualità di uffiziali della Polizia giudiziaria. Esso dipende dai Ministri di guerra e marina per ciò che concerne la vigilanza sui renitenti alla leva, sui disertori e sui fuggitivi dalla reclusione militare.

Nelle sue relazioni il Corpo dei carabinieri con le autorità civili per ciò che concerne l'impiego di questa forza pubblica per l'esecuzione della legge e per la conservazione della pubblica tranquillità debb'essere richiesto per iscritto ed in forma di richiesta. La richiesta debbe indicare la qualità dell'autorità o dell'ufficiale richiedente, e senza modi imperativi, il comandante a cui è diretta, l'oggetto, la data e firma.

---

(1) Art. 1. Legge Comunale e Provinciale 20 marzo 1865, 2248, allegato *A*.

Con l'articolo 69 del decreto organico del corpo del 24 gennaio 1861 era prescritto che i Carabinieri non dovessero dar corso alle richieste fatte con termini imperativi, ma questa disposizione ha subìto una modificazione con l'articolo 9 del regolamento 18 maggio 1865 per l'esecuzione della legge di pubblica sicurezza 20 marzo 1865, in cui è prescritto che qualunque difetto di forma nella richiesta non dà la facoltà ai carabinieri di rifiutarvisi: essi hanno però il diritto di reclamare in seguito e di chiedere la riforma della richiesta.

Motivi d'ordine pubblico consigliarono questa modicazione la quale, mentre conferma il principio di dipendenza del Corpo dalle Autorità civili e giudiziarie in ciò che concerne l'impiego della forza, e non potendosi per questioni di suscettibilità dare impedimento alla esecuzione di servizi per tutelare l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza, concilia ancora la dignità del corpo, alla quale tien ferma la legge nel pretendere che sia riformata la richiesta in termini convenienti ai riguardi dovuti a questa nobile Arma, che tanto concorre al mantenimento dell'ordine ed alla tutela delle proprietà e delle persone dei cittadini.

Occorre talvolta che l'Autorità politica per urgenza non possa immediatamente estendere per iscritto la richiesta, ed allora basterà che fosse fatta verbalmente con l'obbligo di ridurla in iscritto nel più breve tempo possibile, ed indirizzare tale richiesta al comandante dei Carabinieri del luogo ove occorra che sia eseguita.

Se il comandante l'Arma dei carabinieri reali per ragione di altri urgenti servizi si trovi nell'impossibilità di aderire in tempo debito in tutto od in parte alla richiesta deve prontamente riferire all'autorità od all'ufficiale da cui la richiesta è stata fatta.

Quando le autorità politiche avranno date le loro richieste non potranno più in alcun modo immischiarsi nelle operazioni militari, che per l'esecuzione delle medesime fossero ordinate dai carabinieri reali, i quali sono incaricati sotto la propria loro responsabilità di dirigere tali operazioni e di curarne il successo.

Questo articolo ed il precedente sono per l'ordinario le cause dei conflitti tra le Autorità politiche ed i Carabinieri reali.

Costoro tenendo forte ed a buona ragione al rango che occupa il corpo nell'armata e nelle pubbliche funzioni mentre non si rifiutano ai servigi della loro istituzione, abituati ad una rigorosa disciplina militare, ed aventi un regolamento proprio secondo il quale debbono spiegare le loro mosse ed il loro servizio, hanno il diritto di pretendere che le Autorità civili si conformino al medesimo nelle relazioni che hanno coi carabinieri. E diciamo il diritto, dacchè se da una parte le leggi impongono quali servigi debbono rendere i Carabinieri è forza che il modo sia parimenti determinato da certe regole e forme perchè non sia una corporazione disciplinata esposta all'arbitrio di chi la richiede, ed esca da quelle forme abituali che risultano dalla disciplina militare, e che furono consultate e tenute presenti nel formulare il loro regolamento: regolamento che di accordo con quello della disciplina militare ha prodotto una corporazione che è modello di coraggio, di valore, di prudenza, di subordinazione verso i propri capi, e di grande rispetto per la libertà dei cittadini.

Per contrario le Autorità civili sotto la cui dipendenza sono posti i carabinieri, credono che gli stessi mal potrebbero rispondere alla urgenza dei servizi pel

mantenimento dell' ordine e della pubblica sicurezza se le persone dei carabinieri non siano in tutto alla loro dipendenza. Esse preoccupate pel buon andamento del servizio trovano nel regolamento del Corpo un vincolo che inceppa la libertà delle loro richieste secondo le viste e l'esigenze del servizio, il quale talora non frappone indugi ed ha bisogno che la libertà degli ordini sia pronta e spedita, ed egualmente pronta e spedita l'azione secondo il concetto che l'autorità si è fatto di quel tale servizio per cui richiede il braccio dei Carabinieri. Ma se si pon mente che la sicurezza pubblica deve essere raggiunta coi mezzi che la legge stessa offre, e che in un Governo costituzionale dove le leggi sono quelle che imperano e non gli uomini e quindi non si può comandare che coi precetti della legge e con le formole dalla legge stessa dettate, ne segue che, non avendo il legislatore abolito il regolamento del Corpo dei carabinieri, ha nella sua mente veduto ed esaminato che il servizio di sicurezza pubblica esercitato dai carabinieri e diretto dall'autorità può essere meglio raggiunto, attenendosi strettamente ai precetti della legge per la direzione, attenendosi al regolamento in quanto al modo come dev'essere spiegata questa direzione per quel che concerne l'esercizio dei Carabinieri.

Che se le Autorità direttrici della pubblica sicurezza si vogliono immischiare nell'esercizio, esse non resterebbero più nell'alto campo della direzione, ma passerebbero a quello dell'azione e dell'esecuzione, azione ed esecuzione che è l'obbietto e lo scopo dell'istituzione dell'arma, a raggiungere il quale è stato formulato il loro regolamento.

Ma se l'autorità civile e l'Arma possono restare nei

rispettivi campi, pure quella dipendenza tra la direzione e l'esecuzione, l'identità di scopo che si debbe raggiungere dalle due parti nell'interesse generale dei consociati dovranno tenere in intima relazione la testa ed il braccio, l'intelligenza e la forza, per cui non è possibile una collisione senza grave danno del servizio. È però che grande responsabilità pesa su quel funzionario dei due rami che coi suoi modi concorra a spezzare *quel perfetto e costante accordo fra di essi che solo può procurare l'esatto adempimento delle mutue loro obbligazioni in questa parte essenzialissima del servizio*, che tende a mantenere ed assicurare l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato e dei cittadini.

Per quella dipendenza dell'arma dall'Autorità politica, qualora questa ha fatto una richiesta a quella, essa ha diritto di esigere una relazione di ciò che si sarà fatto in eseguimento della richiesta. È perciò che i carabinieri appena avranno terminata l'operazione richiesta dalle autorità ne stenderanno processo verbale particolareggiato, e lo invieranno per originale alle medesime nello spazio di ventiquattro ore al più tardi, mandandone contemporaneamente delle copie e degli estratti agl'immediati loro superiori militari, dopo averlo scritto *ad extensum* nel registro che dovranno tenere a questo effetto. La stessa trascrizione, iscrizione, trasmissione ai superiori militari ed autorità competenti dovrà aver luogo ad ogni denuncia, verificazione od altra operazione a cui essi avranno proceduto in eseguimento delle loro incumbenze.

I comandanti dei Carabinieri Reali sono tenuti di comunicare alle locali autorità politiche giudiziarie tutte le notizie che fossero loro pervenute sopra oggetti atti

a turbare la pubblica tranquillità, a portare qualche disordine, e su tutti i reati che sapessero d'essere stati commessi nel loro distretto, partecipando pure alle medesime tutti gli indizi che fossero a loro cognizione, sotto pena di punizione estensibile nei casi gravi anche alla destituzione.

Sono egualmente obbligati i Carabinieri a rapportare su tutto ciò che concerne la pubblica sicurezza agli uffiziali di pubblica sicurezza, oltre di una relazione giornaliera che debbono rimettere ai Prefetti e sotto-Prefetti.

Non essendosi specificato dall'articolo 11 del regolamento la relazione giornaliera dei Prefetti e sotto-Prefetti pare che debb' essere quella stessa che si è prescritta con circolare del Ministro dell' interno dei 9 aprile 1861 ai comandanti di legione. Però come l'Arma esercita la polizia sotto la direzione dei Prefetti e sotto Prefetti ne siegue che il sotto-prefetto deve essere informato per tutto quello che è abbietto la suddetta circolare nel circondario, ed il Prefetto per tutta la provincia, come il Ministro la riceve per tutto il regno dai comandanti delle legioni.

Le Autorità civili non possono mai richiedere Carabinieri reali fuori del distretto del loro territorio, possono bensì in caso di urgenza indirizzarsi al comandante di divisione perchè ordini la riunione in un dato luogo di più stazioni spiegandone il motivo.

A questa disposizione fa eccezione l'articolo 64 del decreto organico 24 gennaio 1861 con cui il Ministro dell'interno ed i capi dei maggiori scompartimenti politico amministrativi possono ordinare il radunamento delle stazioni in caso di servizio straordinario.

I carabinieri sono obbligati in ogni occasione di pre-

stare mano forte alle autorità legittime quando ne saranno richiesti senza avere il diritto di esaminare la giustizia e la regolarità dell'operazione richiesta. In caso di rifiuto o di colpevole ritardo per parte loro, saranno risponsabili dei danni derivati a pregiudizio del servizio del corpo e del pubblico, e saranno destituiti dalle loro funzioni e puniti ove occorra col rigore delle leggi.

I Carabinieri reali non possono essere impiegati dalle autorità per trasferire i detenuti ai rispettivi loro uffizi allorchè sono già depositati nelle carceri, salvo che si tratti di accompagnarli all'udienza dei Tribunali, delle Corti e delle Preture e di custodire alle udienze gli accusati e gl'infermi nelle loro case quando non si possono tradurre nelle carceri per ragioni di malattia (1).

I Carabinieri sempre che arrestano o traducono alcuno debbono consegnarlo all'autorità dalla quale hanno ricevuto la richiesta per l'ulteriore destinazione.

Per effetto dell'articolo 21 del regolamento per l'esecuzione della legge di pubblica sicurezza 20 marzo 1865 gli agenti di pubblica sicurezza devono sempre presentare la persona arrestata all'Autorità di pubblica sicurezza, quando l'arresto non sia stato l'effetto di un mandato di cattura o di richiesta speciale di un'autorità diversa. Come i Carabinieri Reali per effetto dell'articolo 6 della legge suddetta sono annoverati tra gli agenti di pubblica sicurezza, essi dovranno presentare all'autorità di pubblica sicurezza gli individui che arrestano senza speciale richiesta.

---

(1) Risoluzione del ministero interni del 3 marzo 1866, divisione 4.a, sez. 1.a, Ved. *Manuale di Pubblica sicurezza*, ann. 1866, pagina 56, e risoluzione del Ministero stesso del 20 febbraio 1866 Man. suddetto, anno 1866, pag. 176.

Questa pratica avendo suscitato diversi reclami, e diverse opinioni essendosi manifestate in proposito dal Consiglio di Stato dal Comitato del Corpo e dal Ministero di grazia e giustizia e formando ancora materia controversa si dirà quel che si pensa su di ciò in altro luogo.

I carabinieri non possono essere distratti dalle loro funzioni per portare dispacci delle autorità, non di meno nei casi di somma urgenza, e dove non essendovi altro mezzo di spedire tali dispacci potesse un ritardo cagionare danno al servizio, debbono essi annuire a simili richieste che fossero fatte dalle autorità civili da cui dipendono, rendendone però gerarchicamente e col primo giro di posta avvertito il Colonnello, il quale occorrendo, ne renderà avvertiti il Ministero della guerra e dell'interno.

Per le esecuzioni di sentenze dei tribunali civili o militari i Carabinieri non possono essere richiesti che per invigilare il mantenimento dell'ordine come in ogni altra occasione di riunione di popolo, però è stretto loro dovere succedendo rivolta o sommossa in siffatte circostanze, di spiegare tutta l'attività ed energia per proteggere l'effetto di tali esecuzioni. Quanto però alle condanne penali spettando al Procuratore Generale di promuoverne l'esecuzione, e potendo questi per effetto dell'articolo 601 codice di procedura penale richiedere la forza pubblica si è stabilito con circolore del ministero interni 22 settembre 1864 quanto segue: (1)

(1) Con risoluzione presa in Consiglio dei ministri è stato dichiarato che nelle esecuzioni delle pene capitali gli agenti di custodia carceraria non sono obbligati ad accompagnare il condannato al patibolo nè in alcuna occasione gli esecutori di giustizia.

In caso di condanna a morte nel giorno ed ora destinata gli agenti di

I carabinieri che si trovassero minacciati od attaccati nell'esercizio delle loro funzioni, oppure quando prevedessero di non potere eseguire un'ordine dell' autorità senza il concorso di una forza maggiore potranno richiedere in iscritto ed anche a voce nel caso di urgenza le altre truppe, le milizie in attualità di servizio, le guardie doganali, le guardie campestri ed ogni altro membro della forza pubblica ed anche i cittadini nei casi di tumulti, naufragi, inondazioni, incendi o di altre calamità.

I sindaci e le altre autorità locali debbono aderire alle richieste che loro vengono fatte dai carabinieri reali in forza delle regie patenti e del regolamento generali del corpo, in queicas i nei quali le disposizioni delle regie patenti e del regolamento non siano state da speciali leggi abrogate.

Sono obbligati i comandanti dei carabinieri alle conferenze personali colle autorità locali (1).

I Carabinieri stabiliti per assicurare l'esecuzione delle leggi hanno diritto di esigere che le Autorità nelle loro relazioni, e nella loro corrispondenza con essi si astengano da quelle forme ed espressioni che non sarebbero conformi alle regole e principii convenienti al decoro ed al rango distinto del corpo, e tanto meno che le stesse autorità pretendano di esercire su di essi un potere

---

custodia consegneranno sulla soglia della porta esterna del carcere il paziente all'esecutore di giustizia che allora ne avrà la risponsabilità coi suoi aiutanti.

Il convoglio poi sarà associato dalle guardie di pubblica sicurezza, dai carabinieri e dalla truppa in numero sufficiente per poter prestar mano forte in caso di tentativo di fuga del condannato o di movimento popolare.

(1) Con circolare 9 aprile 1861 mentre furono date le norme per le relazioni giornaliere come si è cennato alla pag. 30 furono riservate quelle per le conferenze personali che non furono più in seguito emanate.

esclusivo, nè immischiarsi nei dettagli interni del loro servizio.

I carabinieri reali debbono la scorta di onore ai ministri di Stato ed ai funzionari superiori decorati dell'ordine supremo dell'Annunziata, allorchè si recano nelle provincie e fosse stato ufficialmente annunziato il loro viaggio. I comandanti dei carabinieri stanziati lungo la strada debbono trovarsi al sito di posta ed alle stazioni delle ferrovie ed agli scali dei porti dove mettono piede per ricevere i loro ordini.

All'arrivo del personaggio al luogo della sua missione l'ufficiale comandante della compagnia o luogotenenza si reca all'incontro ad un quarto di miglio di distanza con un sotto ufficiale e due carabinieri a cavallo, e lo scorta sino all'alloggio, dove debbe trovarsi il comandante della divisione, qualora vi sia di residenza; e lo stesso debba praticarsi pel ritorno.

Allorchè il Prefetto per la prima volta entra nel capo-luogo della provincia un drappello di carabinieri del luogo, comandato da un'uffiziale debbe andare ad incontrarlo, e debb'essere visitato nello stesso giorno di arrivo dal comandante del corpo.

Allorchè intraprende il giro della provincia le stazioni dei carabinieri a cavallo si recano in parata ad incontrarlo ad un mezzo chilometro dal paese per scortarlo all'ingresso, e le stazioni a piedi si trovano all'entrata del paese, e nei luoghi di passaggio, al cambio dei cavalli, od alla stazione della ferrovia. Se poi arriva per la ferrovia è sufficiente che i carabinieri a cavallo ed a piedi si schierino allo scalo.

Nelle feste e cerimonie pubbliche la scorta di onore che si reca alla festa per rendere gli onori al Prefetto

debb' essere di truppa di linea, in mancanza si debbe recare un drapello di Carabinieri comandato da un'Uffiziale.

Apparterrà ancora la scorta d'onore dei Carabinieri nelle funzioni pubbliche ordinate dal Governo alle Corti di Cassazione e di Appello ed ai tribunali di circondario dopo prelevata quella del baldacchino, ma nè prima, nè terminata la funzione i magistrati sudetti potranno essere accompagnati dai carabinieri (1).

I Comandanti della Guardia Nazionale della truppa di linea e gli ufficiali di Piazza non potranno in nessun modo immischiarsi nelle operazioni giornaliere e nel servizio abituale dei carabinieri, nè distogliere per qualsivoglia causa i medesimi dalle funzioni che sono loro attribuite.

Il Comitato del corpo è in obbligo di compilare e trasmettere trimestralmente al ministero lo stato analitico dei reati stati commessi nello Stato, e quello numerico degli arresti eseguiti dall'Arma.

Questo è quanto si attiene alla dipendenza del Corpo ed alle sue relazioni colle Autorità civili in fatto di servizio di pubblica sicurezza. Però siccome corpo dell'armata, e nobilissimo, quella sua dipendenza stabilita per legge è forza che si svolga con delle norme che vengono dalla legge stessa fissate in massima, e poi registrate in un regolamento del corpo che, se debbe essere giudicato dai risultati noi lo dichiareremmo lodevolissimo.

Da alcuni si pretende che il regolamento del Corpo. approvato con le regie patenti del 1822, pizzichi di asso-

---

(1) Art. 4 delle Regie Patenti 12 ott. 1822. — Circolare del ministero della guerra 2 gennaio 1860.

lutismo e non sia più conforme alle istituzioni vigenti informate a larghi principii di libertà; noi risponderemo che per quanto si attiene al servizio di pubblica sicurezza attribuito esclusivamente ai Carabinieri, oggidì per effetto delle nuove istituzioni il Regolamento organico del corpo ha ricevuto le opportune modifiche, come si rivela dalle istruzioni del Ministro dell'interno del 14 aprile 1848 e del Comandante del corpo del 16 aprile dello stesso anno.

E difatti il Ministro dell'Interno così si esprimeva:

Il regime rappresentativo, di cui l'Augusto Sovrano ha dotato i suoi popoli, nel richiamare l'esercizio del potere nei diversi rami del pubblico servizio dentro i limiti della legalità, venne a recare non lievi mutazioni, specialmente alle norme che la polizia deve seguire, onde ottenere lo scopo del suo istituto. Incaricata essa di mantener l'ordine e la tranquillità pubblica, si potè valere in passato di misure eccezionali di rigore contro coloro, che senza rendersi colpevoli di fatti specifici, le risultavano però tali da potersi rendere perniciosi alla società; e più agevole quindi le si rendeva il prevenire in parte i disordini.

Tutelata ora dalle nuove istituzioni la libertà individuale contro ogni arbitrio, non è tuttavia che non si trovi la polizia in grado di ben disimpegnarsi del proprio ufficio; ma per sopperire ai mezzi extra-legali, che non le possono essere più concessi, fa d'uopo che tutti gli agenti, uffiziali e funzionari, a' quali è confidata, raddoppino ciascheduno in sua propria sfera di zelo e di attività nello esercitare una non interrotta sorveglianza onde tenersi informati, non già delle opinioni, *le quali deggiono andare al tutto esenti da inquisizione*, ma

di quegli atti ne' quali possono elleno esternarsi, tendenti a compromettere l'ordine e la sicurezza pubblica e privata, e denunziarli sollecitamente all'autorità giudiziaria per la necessaria repressione.

L'arma dei reali Carabinieri, e per proprio dovere e pel modo della sua organizzazione, si deve considerare, com'ella è realmente, l'occhio ed il braccio dell'autorità politica, tanto in generale, quanto più specialmente nei luoghi, dove ha de' suoi individui stazionati, e da essa massimamente deve perciò l'autorità medesima ripromettersi tutti que' migliori aiuti, che la pongano in facoltà di adoperare in bene della cosa pubblica i poteri dal governo affidatile.

I molti vantaggi che si debbono riconoscere dall'arma in ogni tempo recati, sono arra in vero che sia essa per continuare nel nuovo ordine di cose a rendersi egualmente utile, ed io, per la esperienza già fatta nelle relazioni colla medesima avute dacchè sono entrato in carica, porto ferma fiducia di ricevere dalla sua leale e zelante cooperazione forte appoggio a ben diriggere il servizio della polizia a questo ministero attribuito. Ciò nullamente rendendosi una tale sincera cooperazione tanto a me più necessaria che si fosse a' miei predecessori, in quanto viene ora sovra di me a pesare tutta la responsabilità in faccia allo Statuto, io non ravviserò superfluo l'indirizzarmi di proposito a V. S. Ill.ma, onde pregarla di eccitare in modo speciale i diversi comandanti e capi di stazione alla maggiore attività possibile nel servizio, raccomandando loro di spesseggiare nelle comunicazioni e verbali e scritte coi signori Intendenti e cogli altri funzionari politici, per tutto ciò che può concernere al bene dello Stato, onde questo

ministero sia posto in grado di provvedere a tempo ed efficacemente a seconda dei bisogni.

Non è d'uopo ch'io entri in minuti particolari circa i vari punti su cui debbe rivolgersi l'opera e la vigilanza continua dei Carabinieri, essendo essi ampiamente dedotti nel regolamento generale del corpo delli 16 ottobre 1822, e specialmente nei capitoli 3, 4 e 5; e sarebbe certo a desiderare che anche nelle attuali circostanze in cui trovansi le stazioni diminuite per il contingente somministrato a' bisogni della guerra, potesse l'arma bastare alla pienezza dei doveri che le sono dal regolamento medesimo imposti; ma nel raccomandarle di supplire intanto, per quanto può alla mancanza numerica con accrescimento di zelo, verrò indicando a V. S. Ill.ma che le parti in cui mi pare sia ora maggior bisogno che tengasi rivolta la sorveglianza, sono *quelle che riguardano gli oziosi e vagabondi, gli stranieri mancanti di carte regolari, i latori di armi proibite, coloro che tengono giuochi d'azzardo nelle vie e piazze, massimamente in questa capitale, dove malgrado delle ripetute denunzie di proibizione, si riproducono impunemente a danno del popolo minuto. Soprattutto poi è necessario che siano strettamente sorvegliati coloro i quali, o avversi per opinione al regime attuale, non paghi di professarle in segreto, cercano con atti colpevoli di sovvertirlo, facendosi promuovitori di principii comunisti presso le popolazioni delle campagne: oppure stromenti a' subdoli intrighi di nemiche fazioni, seminano paure, dissenzioni fra il popolo, e calunnie contro il governo ed i suoi provvedimenti, e procacciano così quanto è in lor di recar turbamento all'ordine ed alla tranquillità pubblica, onde giovare ai per-*

147 già veniva il corpo istrutto, e dei doveri che gl'incumbono rispetto al servizio di polizia ed alle relazioni con le autorità che ne sono incaricate, e per riguardo alla necessità di raddoppiare di zelo, onde con questo supplire quanto è possibile alla sensibile deficienza che pel servizio dell'interno risulta nella forza del corpo della destinazione di 434 dei nostri commilitoni dell'armata.

Non avrei quindi gran fatto da aggiungere all'istruzione del sullodato Ministro, il quale, richiamando ad esatta osservanza le disposizioni contenute nel nostro regolamento generale, e quelle specialmente inerenti al servizio di polizia accennata ai capitoli 3, 4 e 5, comprova come non sieno state dal nuovo ordine di cose punto scemate, nè variate le nostre attribuzioni, se non chè voglionsi interpretare con minor larghezza dove si tratti della libertà individuale guarentita dallo Statuto.

Rammenterò come non debbano i Carabinieri divenire ad alcuno arresto senza che la persona da arrestarsi sia colpita da mandato di cattura, o colta in flagrante delitto.

Il semplice sospetto non può essere sufficiente e legittimare un arresto, ed ove la sospizione sia fondata e che la persona sospetta non sia conosciuta o non sappia dar conoscenza di se stessa per difetto di recapiti, in questi casi li Carabinieri devono invitarla a seguirli nanti la più prossima autorità di sicurezza pubblica, conforme fu prescritto dalla circolare di massima N. 123 (1) avvertendo in ogni caso all'esattezza nei rapporti tanto raccomandata dalla successiva N. 130.

(1) V. art. 65 legge di sicurezza pubblica.

Essendo pur sempre, ed ora più che mai, inviolabile il domicilio degli abitanti, dovranno li Carabinieri attenersi scrupolosamente su questo particolare al disposto dagli articoli 271, 372 nel regolamento del corpo, e 51 delle Regie Patenti 12 ottobre 1822 (1).

Con la libertà della stampa è permesso ad ognuno dire la propria opinione nei limiti dalla legge stabiliti. La tolleranza nelle manifestazioni è una legittima conseguenza della libertà; nè voglionsi quindi impedire quando non tendano a sovvertire manifestamente l'ordine di Governo e le libere istituzioni che è piaciuto a S. M. di concedere ai suoi popoli, o non costituiscano altrimenti un reato (2).

Che quanto alla rigorosa disciplina facendo il corpo dei Carabinieri parte dell'armata, esso ha ricevuto e riceverà tutte le modifiche che il progresso dei tempi ha introdotto nella disciplina militare, per quanto le stesse possono essere comportabili con lo spirito delle corporazioni e col servizio militare.

Una istituzione si debbe ritenere più o meno lodevole dal modo come funziona, dai servigi che rende, dalla maggiore o minore stima e rispetto in cui è tenuta dalla popolazione, la quale in un Governo libero si deve avere in gran conto.

---

(1) Senza pregiudizio delle attribuzioni degli uffiziali di polizia giudiziaria articoli 59, 64, 67 e 69 cod. proc. pen.

(2) V. R. editto 26 marzo 1848. Le pubblicazioni periodiche sono sotto l'esclusiva azione diretta del pubblico ministero (capo 8 ivi). Gli stampati d'officina clandestina sono sequestrabili anche dagli uffiziali sussidiari di polizia sussidiaria (art. 3 e 60). È considerata d'officina clandistina lo stampato che non abbia l'indicazione del luogo, dell'officina, dell'anno e del nome dello stampatore, litografo ecc. (art. 1 e 2 ivi).

Dall'organizzazione del Corpo noi abbiamo potuto vedere come lo stesso, mentre si trova nei suoi elementi sparpagliato in 2300 e più stazioni a piccole brigate sparse per tutta la superficie del Regno, i Carabinieri della piccola brigata sono tenuti sempre occupati al difuori in servizi ordinari e straordinari, e nella caserma trovano sempre una regola costante che non fa mai dimenticare al carabiniere di essere soldato, e soggetto a quella disciplina che distingue veramente un corpo bene organizzato e morale.

Essi ascoltano dalla bocca del loro vecchio brigadiere *che sono armati per raffrenare i cattivi e per proteggere i buoni: con l'urbanità delle loro maniere debbonsi conciliare l'amore ed il rispetto al Governo e la stima generale sarà la ricompensa migliore della loro buona condotta. Che non è mai abastanza la civiltà che debbono usare verso le persone che per dovere sono obbligati d'invigilare, che come mandatari della legge debbono astenersi da ogni maniera che senta il disprezzo e la vessazione. Che la loro forza certe volte non può essere in proporzione alla resistenza che presentano le grandi unioni, e che perciò conviene ai Carabinieri usare prudenza e non abbandonarsi temerariamente a quell'ardore militare che non misura ostacoli. Il coraggio, la virtù più brillante dei Carabinieri reali deve riserbarsi contro i malfattori, contro gl'individui abbandonati alla pubblica vendetta, e contro alla resistenza che appongono i facinorosi. La loro azione deve esercitarsi sotto le forme protettrici, quando si tratta di conservare la tranquillità de' pacifici cittadini, ed astenersi di ogni motteggio equivoco od inconvenevole e*

che potrebbe spesso provocare ed occasionare una rivolta, segnatamente quando avranno a che fare con individui presi dal vino.

Sono questi i più nobili e i più civili suggerimenti che si possono ispirare ad agenti della pubblica forza. Ed i Carabinieri di fatto sono temuti, sono rispettati ed ardentemente desiderati dalle popolazioni.

Primi a mostrarsi negli infortuni come d'incendi, di naufragi sono essi, che sfidando ogni pericolo della propria vita si precipitano nelle fiamme o nelle acque per salvare i cittadini, che senza quell'opportuno soccorso vi avrebbero lasciata miseramente la vita.

Primi ad assaltare i malfattori nei loro covi, non vi ha conflitto in cui non si pianga la vita di uno o di più prodi e coraggiosi carabinieri morti da bravi combattendo disperatamente per distruggerli, qualunque sia il numero.

Concilianti presso le popolazioni, essi coi loro modi con la loro prudenza e con la loro fermezza già riescono nei momenti di subitanei allarmi o di tumulto, a far rientrare nell'ordine i cittadini con la sola loro presenza e colla sola loro persuasione, tanto è la stima che l'arma si è saputa in poco tempo e per la sua condotta acquistare presso di loro.

E perciò che si può concludere che il Regolamento in forza del quale i carabinieri esercitano la pubblica sicurezza, lungi di essere contrario alle istituzioni moderne esso ha subito col mezzo di circolari e d'istruzioni quelle modifiche consentite dal nuovo reggime. Quanto a disciplina comunque rigorosa, ha subìto tutte le modifiche introdotte nella disciplina militare e raccomandate dalle nuove istituzioni. Che se si conserva ancora una certa

rigorosa dipendenza nella gerarchia, che produce la disciplina, la morale e la forza del corpo non è al certo da biasimarsi il regolamento che ne contiene la prescrizioni, giacchè il Corpo se ne avvantaggia, e quanto lo stesso colla sua morale e colla sua presenza si concilia la stima dei cittadini, altrettanto il Governo, del quale il corpo dei Carabinieri reale costituisce la forza, vi guadagna di autorità e di prestigio. Guai se la forza bruta si deve impiegare sempre per ristabilire l'ordine violato; i cittadini liberi devono avvezzarsi a non vederla mai come debbono essere lieti se la presenza degli agenti del Governo nei casi di disordine si manifesta tutelare e di semplice ricordo per richiamare i contravventori della legge violata al ritorno nell'ordine. E se si ha già una forza pubblica disciplinata la quale senza spaventare od abbattere i cittadini ne riscuote la loro stima, perchè non aumentare il suo prestigio e conservarla, anzi che per la speranza dell'ottimo cercare di distruggere il buono del quale ci troviamo in reale possesso? Ma non è la presenza dei *Policeman* che in Inghilterra senza usare la forza, senza armi che spesso seda i tumulti, concilia i rissanti, infonde la calma agli animi spaventati senza bisogno di fare arresti? Certamente che ciò torna tutto a vantaggio della libertà dei cittadini, e ad economia di spese sia pel mantenimento degli arrestati nelle carceri sia per lo spletamento dei processi che vanno poi a caricare l'erario pubblico.

Sezione II.

Organnizzazione degli Ufficiali di sicurezza pubblica.

Con R. decreto del 24 agosto 1865 dopo l'abolizione delle delegazioni di Governo e le Commissioni

di vigilanza nelle provincie toscane fu ricostituito con norme uniformi per tutto il Regno il personale dell'amministrazione di pubblica sicurezza così pel numero, grado, classe, come per gli stipendi. Quindi il ruolo organico del personale e degli Uffiziali di pubblica sicurezza fu stabilito nel numero di

10 Questori con lo stipendio ciascuno di annue lire 5,000.

14 Ispettori di questura con lo stipendio ciascuno di lire annue 3,200.

30 Ispettori di sezione di 1.a classe con lo stipendio ciascuno di annue lire 2,800.

42 Ispettori di sezione di 2.a classe con lo stipendio ciascuno di annue lire 2,400,

68 Delegati di P. S. di 1.a classe con lo stipendio ciascuno di annue lire 3,000.

132 Delegati di P. S. di 2.a classe con lo stipendio ciascuno di annue lire 2,500.

146 Delegati di P. S. di 3.a classe con lo stipendio ciascuno di annue lire 2,000.

538 Delegati di P. S. di 4.a classe con lo stipendio ciascuno di annue lire 1,600.

380 Applicati di 1.a classe con lo stipendio ciascuno di annue lire 1,200.

340 Applicati di 2.a classe con lo stipendio ciascuno di annue lire 1,000.

Per effetto di questo organico gli ispettori e vice-ispettori di sezioni instituiti presso la questura di Napoli vennero considerati rispettivamente quali ispettori di sezione di 1.a e 2.a classe; e come delegati di Pubblica Sicurezza di 1.a, 2.a, 3.a e 4.a classe i dele-

gati centrali, quelli di Circondario di 1.a e 2.a classe, ed i delegati mandamentali di 1.a classe.

I delegati mandamentali di 2.a classe come applicati di 1.a classe.

Questo personale a cui è affidato l'esercizio dell'amministrazione della pubblica sicurezza giusta il Regolamento del 24 luglio 1861 è scelto mediante concorso fra coloro che hanno conseguito la laurea nella facoltà legale, fra coloro che hanno superato il corso tecnico di studi od il secondo anno di rettorica.

Una apposita Commissione composta dal Prefetto della provincia, dal Regio procuratore, dal Questore o da un Consigliere di Prefettura, dove non vi sia Questore, è incaricata per assistere agli esami tanto scritti che orali degli aspiranti alla carriera dell'amministrazione di pubblica sicurezza, giusta la circolare del Ministro dell'Interno dei 14 agosto 1863 (1).

Per essere ammesso oltre la condizione sopracennata conviene che l'aspirante abbia compiuti gli studi, sia regnicolo, maggiore d'età però senza aver oltrepassati gli anni 30, ed abbia adempiuto agli obblighi di leva; sia sano e senza deformità corporali, provveduto di sufficienti mezzi di sussistenza durante il volontariato, che sia di onesta e morigerata condotta, e se ancora figlio di famiglia, abbia ottenuto il consenso dei genitori.

L'esame consiste nello svolgere un tema in lingua italiana, e fra i più meritevoli saranno scelti i volontari. Questi dopo il volontariato che non può essere mai minore di un anno per essere promossi ad impieghi

---

(1) Manuale di sicurezza pubblica, anno 1863, pag. 218 e 73.

retribuiti dovranno comprovare la loro attitudine con altro esame scritto o verbale.

L'esame scritto verserà nello svolgere su appositi fatti-specie, due temi scelti fra le seguenti materie, redazioni di processo verbale di denunzia o querela di un reato, testimoniali di visita locale, perquisizione, interrogatorio, esame di testimoni, relazioni d'informazioni per un fatto criminoso od interessante l'ordine e la pubblica sicurezza, e sulle prime operazioni di aritmetica. Oltre l'esame scritto l'aspirante è sottoposto ad un esame orale per spiegare i lavori da lui scritti e per rispondere su domande sul *codice penale* segnatamente sui reati contro la pubblica tranquillità, contro le persone e le proprietà e sulle rispettive pene, classificando una data azione delittuosa in ragione della pena con cui sarebbe punito l'autore; sul *codice di procedura penale* segnatamente sulle azioni penali, sui doveri ed attribuzioni degli ufficiali di polizia giudiziaria; sulla legge di pubblica sicurezza; sullo statuto fondamentale dei diritti e dei doveri dei cittadini, e sulle leggi risguardanti la stampa.

Per passare dal grado di applicato o di delegato a funzioni superiori sarà necessario un esame nuovo scritto e verbale su quesiti concernenti l'intelligenza e l'applicazione in genere del Codice penale comune, e penale militare e di procedura penale, non che delle leggi penali concernenti materie speciali.

Così prescelti i funzionari di pubblica sicurezza danno sufficienti garanzie di idoneità per la carriera a cui sono destinati, e sottoposti alla vigilanza dell'autorità provinciale e di circondario, che deve *mensilmente* riferire al Ministero sulla loro condotta ed attitudine,

questo personale offre ai cittadini garentie bastevoli per far rispettare i loro diritti, e per essere consegnatari di quella autorità che sotto un Governo libero non deve essere altro che l'effetto dell'intelligenza e della morale: intelligenza in quanto l'Autorità, custode delle leggi, non deve ricordare ai cittadini che le leggi con le quali si danno i precetti per vivere nella propria sfera senza invadere quella degli altri o quella dello Stato; guarentigie di probità, perchè non se ne faccia un uso contrario alla morale ed alla giustizia, e che i cittadini siano sicuri che quello che si ricorda, che quello che è ordine dell'autorità sia l'impero della legge e della ragione, il consentimento universale, la volontà generale de' cittadini formolata nella legge, che è stata deliberata dalle Camere e sancita dal potere esecutivo. È questo l'unico mezzo per accreditare il principio d'autorità nel Governo libero.

Cap. III.

Ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza nelle provincie.

---

§ 1.

Uffici eccezionali delle Questure e loro organizzazione.

Art. 2. Nelle città capoluogo di provincia, delle quali la popolazione concentrata superi 60,000 abitanti, sono stabiliti uffizi di questura.

Il Questore esercita le proprie attribuzioni nel circondario di sua residenza. Esso è coadiuvato da ispettori.

Per effetto dell'art. 1° della legge 20 marzo 1865, allegato *A*, ossia legge comunale e provinciale, il regno

si divide in provincie, circondari, mandamenti e comuni.

Ogni città capoluogo di provincia o di circondario ha il suo ufficio di pubblica sicurezza aggregato all'ufficio della Prefettura o Sotto-prefettura di cui ne fa parte.

Le città capoluogo di provincia che hanno una popolazione maggiore di 60 mila abitanti hanno uffici speciali di pubblica sicurezza detti Questure.

Le città capoluogo di provincia, la cui popolazione concentrata nella linea daziaria supera i 60 mila abitanti e che hanno uffizi di questura sono Napoli, Torino, Milano, Palermo, Genova, Firenze, Bologna, Messina, Livorno, Catania. Secondo il censimento della popolazione dell'anno 1861, pubblicato dal Ministero di agricoltura e commercio nella città di Napoli, la cui popolazione concentrata è di 447,065 abitanti, e secondo altri di 777,000, la questura della città e circondario venne composta di un uffizio centrale di questura, di dodici sezioni stanziate nei dodici quartieri in cui è divisa la città, una delegazione marittima ed una delegazione in ciascuno dei quattro dipartimenti intorno alla città cioè di Posilipo, Vomero, Capodimonte e Portici.

Essa ha un personale composto di un questore, tre ispettori di questura, 14 di sezione di 1ª classe ed altrettanti di 2ª classe, un delegato di 1ª classe, 18 di 2ª, 10 di 3ª e 16 di 4ª con 19 applicati di 1ª e 21 di 2ª classe, in tutto 117 funzionari con la spesa di lire 224,200 di soli stipendi.

Ripartito l'ufficio interno della questura, per effetto del regolamento pubblicato al 12 gennaio 1861 dal

consigliere della luogotenenza incaricato del dicastero di polizia, in tre divisioni, un ufficio di segreteria, un Ufficio di contabilità ed un gabinetto, tratta esso gli affari attribuiti a ciascuna Sezione nel modo appresso:

b) La prima divisione ha il carico della ricezione delle querele e denuncie in materia penale, e della istruzione dei relativi processi, insieme colla loro spedizione. Ha ancora il carico d'iscrivere nei rispettivi registri i rapporti mattinali delle sezioni e dei dipartimenti, e di spedire alle Autorità cui spetta l'elenco delle persone sospette, e di quelle sottoposte alla sorveglianza della sicurezza pubblica, e di fare la loro consegna agli uffizi delle sezioni e dei dipartimenti, dove avranno dichiarato di stabilire il loro domicilio.

Di sorvegliare sugli oziosi e vagabondi, e generalmente di spedire tutti gli affari che hanno relazione alla materia suddetta, e più specialmente contemplati negli art. 11, 12, 15, 16, 17 e 18 della Legge di pubblica sicurezza, 13 novembre 1859 corrispondenti al cap. 1°, sez. 1ª, 3ª, 10ª ed 11ª, cap. 2°, cap. 3°, sez. 2ª e cap. 4° sez. 1ª del titolo 2° della Legge nuova di pubblica sicurezza 20 marzo 1865.

c) La seconda divisione spedisce i permessi per i pubblici stabilimenti di alberghi, trattorie, locande, caffè e simili, e sorveglia in conseguenza lo adempimento dell'obbligo delle consegne dalla Legge al riguardo prescritte. Spedisce i libretti degli operai e domestici; i certificati per i facchini, lustrascarpe, saltimbanchi e simili, i permessi per le agenzie e vetture pubbliche e pel commercio di libri e stampe; per teatri ed altri spettacoli pubblici, e generalmente tutti gli affari che hanno rapporto colle disposizioni di cui nei capi 3, 4, 5, 6, 7, 8 della

legge sopracitata, corrispondenti al capitolo 1°, sez. 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª della Legge 20 marzo 1865.

d) La terza divisione ha l'incumbenza di ricevere e far passare al dicastero di polizia le dimande di permessi d'armi, secondo gli stati che vengono trasmessi alla questura dagli ispettori di sezione; rilascia i passaporti per l'interno e per l'estero, i fogli di via, giusta le occorrenze; sorveglia i mendicanti di conserva cogli Uffici delle Sezioni e del distretto e provvede al loro ricovero, col rinvio agli stabilimenti di beneficenza, od ai proprii comuni; autorizza la questua nei casi dalla Legge tollerati. Provvede sul meretricio, sempre però nella sola parte che interessa l'ordine pubblico, restando le attribuzioni sanitarie assegnate ad uno speciale ufficio sotto la dipendenza della questura.

Circa infine l'osservanza esatta delle Leggi riguardanti le professioni insalubri, pericolose ed incomode; le inumazioni; la illuminazione pubblica, per quanto possa interessare la pubblica sicurezza, e generalmente delle disposizioni contenute nei capi 9, 10 e 14 della stessa Legge suddetta, corrispondenti al cap. 1°, sez. 8ª e 9ª e cap. 3°, sezione 3ª della nuova Legge.

e) L'Ufficio della Segreteria, del protocollo generale e dell'archivio ispeziona, regolarizza e spedisce al loro indirizzo le pratiche dell'Ufficio, cura la tenuta dei registri del personale di esso, e delle pratiche al medesimo attinenti; la tenuta del protocollo generale e della rispettiva rubrica; l'inscrizione in esso di tutti gli affari dell'ufficio non soggetti a registri particolari, la ripartizione degli affari anzidetti tra le divisioni ed Uffici, cui per propria competenza appartengono; la raccolta e classificazione regolare e cronologica delle Leggi, Decreti, Re-

golamenti, circolari ed istruzioni relative alla pubblica sicurezza.

Provvede alle copie delle minute che gli verranno dalle divisioni, o degli uffici trasmesse, provvede alla formazione ed alla buona tenuta dell'archivio — nel quale nessuna persona estranea all'ufficio può introdursi senza l'autorizzazione del Questore, o di chi lo rappresenta; la quale autorizzazione richiedesi sempre, e per iscritto, quando si tra ti di rilascio di copie o di originali di carte nell'archivio esistenti. — Tiene infine il registro di consegna degli oggetti rinvenuti, o comperati, giusta il prescritto delle leggi civili e penali al riguardo.

f) L'Ufficio della contabilità generale, economia, e cassa, riscuote dal dicastero di polizia l'assegno delle spese per la Questura, il quale comprende anche lo stipendio degli impiegati allo stesso ufficio addetti. Forma e custodisce l'inventario degli oggetti di mobilio o simili dell'ufficio anzidetto.

Sorveglia il personale degli uscieri, portalettere e banditori, ed il loro servizio; e fa rapporto al questore per ogni mancanza da loro commessa.

Alla direzione di ciascuna Divisione è un ispettore di sezione ed un numero proporzionato di delegati di diverse classi ed applicati che compiono gl'incarichi alla medesima affidati.

Art. 4. Il Questore designerà il personale degli impiegati che dovranno essere addetti a ciascuna Divisione ed a ciascun Ufficio nei limiti del quadro autorizzato, e li distribuirà in quell'ordine gerarchico che meglio riconoscerà conveniente.

Art. 6. Il Questore potrà chiamare nel suo gabinetto

particolare uno o più impiegati per quegli affari di fiducia che stimerà loro affidare.

Art. 9. Nessun impiegato potrà dare disposizioni o provvidenze di qualsiasi sorta, o sopra a qualsiasi emergenza, senza prima averne conferito col Capo della sua Divisione o del suo Ufficio.

Art. 10. Gli impiegati di ciascuna Divisione e di ciascun Ufficio faranno una minuta da loro sottoscritta di tutti gli affari che tratteranno, e prima di farla copiare la renderanno ostensiva al Capo della rispettiva Divisione, o del rispettivo Ufficio, il quale, dopo averla approvata, ne porterà poi la copia susseguita alla firma del Questore, a quell'ora che verrà perciò stabilita.

Art. 14. Gl'impiegati tutti della Questura debbono usare ne' loro Uffizi e fuori di essi, quando accade di essere in servizio, la massima riservatezza e circospezione; e pur mantenendo quella dignità e quel decoro che al loro posto è dovuto, non dimenticheranno che se la serietà in un Uffiziale di Governo è la coscienza stessa del dovere d'adempiere, l'urbanità dei modi e la gentilezza dei trattamenti, è precisamente quella nobile dote che distingue ed onora ogni persona civile.

Art. 17. L'Ufficio della Questura non dovrà mai rimanere in qualsiasi ora del giorno o della notte senza Ufficiali di sicurezza pubblica; essi perciò, eccetto gli Ispettori di Questura, faranno per turno il servizio di notte, come sarà portato in apposita tabella.

Presso ciascuna Sezione in cui è divisa la Questura vi ha un Uffizio alla dipendenza di un Ispettore, il quale alla sua volta è aiutato da Ispettori e da un proporzionato numero di delegati di diverse classi ed applicati.

In tutti gli Uffici è tenuto un metodo uniforme per la classificazione delle pratiche, la scritturazione del protocollo, delle rubriche e de' registri secondo i moduli che si concerteranno nell'Ufficio di Questura.

Art. 3. Ogni Ispettore è responsabile dell'andamento del servizio della Sezione di sua giurisdizione e risponde anche delle mancanze de'suoi dipendenti, semprechè risulti esservi stata negligenza per parte sua nel prevenirle, o di aver ommesso di farne rapporto dopo averle conosciute.

Il servizio degli uffiziali di P. Sicurezza nella Sezione è così regolato:

Art. 4. L'orario del servizio giornaliero per gl'Ispettori e loro impiegati è stabilito dalle ore 9 antimeridiane alle 5 pomeridiane, con un'ora d'intervallo da determinarsi di concerto fra loro, in modo che rimanga sempre uno di essi in Uffizio, tranne il caso in cui ragioni di servizio rendano altrove necessaria la loro presenza.

Tale orario non esclude che gl'Ispettori, Vice-Ispettori, Delegati e Segretari debbano in caso di bisogno riputarsi in permanente servizio ed essere sempre reperibili.

Dalle ore 5 pomeridiane sino alle 12 dovranno rimanere negli Uffizi di Sezione due Delegati od il Vice-ispettore ed un Delegato per turno, e nella notte sino all'ora d'ufficio un Delegato o il Vice-ispettore ed un Segretario anche per turno.

Il servizio della ronda sarà regolato da apposita ordinanza del Questore di concerto col comandante le guardie di pubblica sicurezza.

Art. 5. Ogni mattina, non più tardi delle ore nove,

gli Ispettori trasmetteranno alla Questura un rapporto complessivo di tutti i fatti interessanti la Pubblica Sicurezza verificatisi nelle rispettive Sezioni nel giorno e nella notte antecedente, fosse anche negativo.

Trattandosi poi di fatti gravi ne riferiranno prontamente a qualunque ora.

Art. 6. Indipendentemente dai rapporti mattinali, che non debbono essere annotati nel protocollo della Questura ma in un registro particolare, devono gli Ispettori fare oggetto di lettera apposita qualunque fatto od operazione interessante, specialmente per ciò che si riferisce ai reati, indicando con chiarezza il fatto, il luogo, il tempo, i mezzi, i corpi di reato, e descrivendo in caso di furti minutamente gli oggetti derubati, il loro valore, le generalità della parte, e degli autori de'fatti e de' complici in essi.

Circa ai reati di furto e truffa quando non si potesse subito formare un rapporto dettagliato, trasmetteranno intanto senza ritardo la nota esatta degli oggetti rubati o truffati colle qualità degl'individui anzi accennati.

Art. 7. Ogni denuncia di reato, ogni sequestro di oggetti ed ogni arresto importano la necessità della compilazione del relativo verbale, quantunque non si dovessero rimettere gli atti e gli arrestati all'Autorità giudiziaria.

Art. 8. Qualunque persona arrestata sarà nelle 24 ore dall'arresto sottoposta ad interrogatorio, a norma della Legge sulla procedura penale, a meno che sia intervenuto qualche impedimento, del quale si farà constare nel relativo verbale.

Art. 9. Ricevendo denuncie o querele di misfatti o di delitti devono gl'Ispettori, sotto la loro responsabilità,

renderne informata l'autorità giudiziaria e procedere intanto a quegli atti conservatorii ed istruttorii che saranno del caso.

Art. 10. Eccettuati i casi contemplati dal presente regolamento e quelli di urgenza, non debbono corrispondere con uffizi estranei all'Amministrazione, limitandosi a riferirne al Questore per le sue disposizioni, affinchè si possa mantenere la necessaria uniformità nel servizio.

Gli uffiziali di sicurezza pubblica non possono, altro che nel caso previsto nel precedente articolo ed in quelli in cui saranno particolarmente autorizzati, tener corrispondenza con altri uffizi che con quello del Questore.

Art. 12. Cureranno incessantemente gl'Ispettori l'esecuzione della legge di pubblica sicurezza ed in particolar modo per quanto concerne gli oziosi, vagabondi e persone sospette, facendo con sollecitudine le opportune denuncie all'Autorità giudiziaria ed ordinando l'arresto di coloro che non ottemperassero alla ricevuta ammonizione.

Art. 13. Saranno iscritti sopra apposito registro gl'individui che passaron atto di ammonizione come oziosi, vagabondi, e sospetti senza distinzione di Sezione, e di tempo in tempo assumeranno informazioni sulla loro condotta per provvedere, secondo le risultanze, e facendo nel registro analoghe osservazioni.

Art. 14. Nel caso che le persone contemplate nell'art. precedente mutassero domicilio, se ne riferirà alla Questura, trasmettendo un estratto del registro, onde ne sia successivamente informata l'autorità politica del luogo ove i medesimi si trasferiscono.

Se poi si allontanassero senza la prescritta autoriz-

zazione, se ne informerà eziandio tosto la Questura per le opportune ricerche ed arresto, per quindi rimettersi all'Autorità giudiziaria.

Art. 15. Le stesse norme saranno osservate pei condannati alla sorveglianza speciale della Polizia, salvo le mutazioni di domicilio seguite secondo il disposto dell'art. 105 della Legge di pubblica sicurezza.

Art. 16. Alla fine di ogni trimestre si manderà alla Questura un elenco degl'individui mentovati nei tre precedenti articoli, facendo un breve sunto in apposita colonna di quanto fosse risultato a loro riguardo.

Art. 17. Dagli uffizi di Sezione si rilasceranno *nulla-osta* per i permessi degli esercenti professioni ambulanti menzionati ne' capi IV e V (1) della Legge di pubblica sicurezza. Siccome però tali mestieri per la loro natura si prestano facilmente a nascondere l'oziosità ed il vagabondaggio, coloro che li professano dovranno perciò essere oggetto di una sorveglianza particolare. Essi saranno iscritti in apposito registro con rubrica a misura che verranno muniti della dichiarazione del *nulla-osta* sopra prevista.

Art. 18. Dagli stessi Uffici verrà pure rilasciata la stessa dichiarazione per ottenere il passaporto per l'interno prescritto dal Cap. IX (2) della Legge di pubblica sicurezza, non che quello per l'estero prescritto dall'articolo 4 del Decreto Reale sui passaporti in data 13 novembre 1857, pubblicato con Decreto 15 dicembre 1860 nelle provincie napoletane.

Art. 19. Tutti gl'Ispettori, Vice-Ispettori, Delegati

---

(1) Sezione 5.a e 7.a nuova Legge.

(2) Sezione 8.a nuova Legge.

e Segretari devono cooperare al buon andamento del servizio che concerne la prostituzione, massime in ciò che riguarda la ricerca e la immatricolazione delle donne di mal costume, e l'ordine pubblico, facendo rapporto alla Questura di qualunque inconveniente che fosse per venire a loro cognizione.

Art. 20. Eserciteranno pure una continua sorveglianza sugli esercenti locande, alberghi, osterie, bettole, caffè, bigliardi e simili, e cureranno che sieno osservati i regolamenti riguardanti il corso pubblico, facendone i debiti rapporti o verbali giusta le ordinanze della Questura.

Art. 21. Richiameranno gli esercenti suddetti all'esatta osservanza di tutte le discipline che li riguardano, procurando che da nessuno di essi vengano favoriti o tollerati giuochi proibiti, e constatando mediante verbale da trasmettersi all'autorità giudiziaria le infrazioni alla legge.

Art. 22. Gl'Ispettori cureranno che gli esercenti locande, alberghi, osterie e bettole presentino in ogni sera ed a quell'ora a tale effetto fissata un estratto del registro prescritto dall'art. 19 della Legge di pubblica sicurezza (1). Di tale estratto che dovrà essere trascritto in apposito registro ne trasmetteranno copia nel mattino successivo all'Uffizio di Questura diviso in due distinte categorie, cioè, degli arrivati e partiti sì esteri che nazionali.

Art. 23. È obbligo di tutti i funzionari di pubblica sicurezza in caso d'incendio e di pubblici disastri, d'in-

(1) Art. 47 della nuova Legge.

tervenire prontamente sul luogo e dare tutte le disposizioni richieste dalle emergenze.

Art. 24. Gli Uffici di sezione spediranno la corrispondenza con la massima sollecitudine, esattezza e semplicità, ed allo scopo di evitare ogni possibile dimenticanza, ogni sabato saranno rivedute in ogni Uffizio le pratiche in corso della loro rispettiva sezione per le occorrenti provvidenze.

Art. 25. Due volte o più per settimana, e ne' giorni da fisssarsi dal Questore, tutti gl'Ispettori si raduneranno nell'ora stabilita nell'Ufficio di Questura per conferire col loro superiore immediato.

Affinchè tali conferenze possano essere veramente profittevoli gl'Ispettori comunicheranno i casi speciali da loro incontrati ed osservati, affinchè venga adottata al riguardo una norma unica e generale per tutti gli Uffici, e proporranno pure alla discussione tutti quei miglioramenti che crederanno di poter introdurre in ogni ramo di servizio di pubblica sicurezza.

Art. 26. In ogni Teatro saranno settimanalmente e per turno comandati Ispettori, Vice-Ispettori di Sezione, Delegati e Segretari giusta le esigenze, ed il loro incarico sarà di vegliare al mantenimento del buon ordine e di prevenire ogni qualsiasi inconveniente. Nel teatro S. Carlo però saranno sempre e tassativamente comandati due Ispettori o Vice-Ispettori di Sezione.

Art. 27. Il servizio delle guardie di pubblica sicurezza addette ad ogni Sezione verrà regolato dagl'Ispettori, secondo le norme generali stabilite dal Questore, con facoltà di derogarvi secondo le esigenze del servizio.

Spetta agl'Ispettori, Vice-Ispettori e Delegati il sor-

vegliare il servizio delle guardie da loro dipendenti, non che la condotta loro, ed i sigg. Ispettori provocheranno le ricompense o le punizioni di cui le crederanno meritevoli.

Art. 28. In caso di assenza e d'impedimento di un Ispettore supplisce il Vice-Ispettore, ed in mancanza di questo il Delegato di un ordine gerarchico relativamente superiore, ed ove d'uopo l'Ispettore o Vice-Ispettore della Sezione più vicina.

Art. 29. Per nessun motivo gl'Ispettori Vice-Ispettori, Delegati e Segretari potranno assentarsi dalla città senza l'autorizzazione scritta o verbale del Questore.

Art. 30. Dovendo i Vice-Ispettori, Delegati e Segretari coadiuvare gl'Ispettori tanto nel servizio attivo che in quello di Segreteria, sono perciò ad essi pure riferibili le disposizioni tutte contenute nel presente regolamento, osservando che sono in obbligo di usare la massima esattezza e regolarità nella scritturazione dei registri e delle pratiche e saranno imputabili d'ogni mancanza a questo riguardo. È particolare dovere de' Delegati di assistere le guardie di pubblica sicurezza nella redazione de' verbali, onde sieno fatti con la debita precisione.

Art. 31. Non si potranno distogliere le guardie dal loro servizio per occuparle in lavori di scritturazione fuorchè ne' casi di assoluta necessità.

Art. 32. In tutti gli Uffici di Sezione si terranno i seguenti registri, i moduli de' quali verranno somministrati dalla Questura:

1. Protocollo e rubrica in luogo de' registri attualmente in uso, di corrispondenza e spedizione.
2. Registro de' rapporti giornalieri.

3. Registro delle persone che passarono atto di ammonizione avanti il Giudice di Circondario o di Polizia.

4. Registro delle persone sottoposte alla speciale sorveglianza della Polizia.

5. Registro delle sentenze emanate in materia penale dall'autorità giudiziaria.

6. Registro di *nulla-osta* rilasciati per professioni ambulanti.

7. Registro di *nulla-osta* per ottenere passaporto per l'interno e per l'estero.

8. Registro di pubblici esercenti e delle persone che affittano camere mobigliate.

9. Registro delle circolari delle persone da arrestarsi.

10. Registro delle persone arrestate.

11. Registro delle persone alloggiate nelle locande, alberghi e camere mobigliate.

Tutti i registri indicati nel n. 3 e successivi dovranno avere la rispettiva rubrica.

UFFICIO DI QUESTURA DI BOLOGNA

La città di Bologna con una popolazione di 109,395 abitanti oltre due Circondari ha un Uffizio di Questura con Ufficio interno ripartito in due Divisioni ed un Gabinetto col personale seguente:

Un Questore, un Ispettore di Questura, uno di Sezione di 1ª classe, e tre di 2ª classe. Un Delegato di 1ª classe, sei di 2ª, due di 3ª, e dodici di 4ª, sette applicati di 1ª, e 14 di seconda, che in tutto formano 48 con la spesa annua di lire 81,800 di soli stipendi. L'ordinamento interno dell' Ufficio Centrale della Questura porta due Divisioni, l'una per la Polizia Amministrativa, la seconda per la Polizia giudiziaria: ha oltracciò un Gabinetto per la trattazione delle pra-

tiche riservate. — Ogni Divisione si suddivide in tante sezioni quante sono necessarie per il sollecito disbrigo degli affari, secondo la diversità delle materie.

Obblighi dei Capi d'Ufficio.

Ogni Capo d'Ufficio risponde della regolare trattazione delle pratiche assegnate alla sua Divisione o Sezione.

Orario d'Ufficio.

L'orario d'ufficio è dalle nove antimeridiane alle quattro pomeridiane.

Si fa eccezione per i delegati destinati a servizi speciali e per quelli di notturna, essendo per essi determinato un diverso orario.

Servizio ai teatri e notturno.

Il servizio ai teatri e ad altri spettacoli pubblici, come a quello di notturna, si eseguisce da tutti gl'impiegati per turno, esclusi i Delegati dell'ufficio di vigilanza, che sono incaricati di speciali incumbenze.

Ai teatri principali saranno destinati gl'Ispettori; ai secondari gli altri funzionari. — L'ingresso libero nei medesimi spetta esclusivamente agli Ufficiali di pubblica sicurezza comandati di servizio.

Ogni Capo-Sezione per gli affari pendenti a lui affidati terrà un registro dei termini per impedire che le pratiche restino inevase, o lo sieno con troppo ritardo. Tale registro è della forma seguente:

Registro dei termini.

Numero de pratica	OGGETTO	Autorità dalla quale si attende riscontro	Data e numero della lettera d'ufficio che manca di riscontro	Data e numero degli eccitamenti fatti	Evasione della pratica

Doveri del Protocollista ed Archivista.

Ogni atto appena giunga alla Questura dev'essere protocollato. L'Archivista vi unisce sempre gli antecedenti.

Essendo l'Archivio della Questura di Bologna fra i meglio sistemati, si trova inutile dare dettagliate istruzioni circa il modo di protocollazione, archiviazione, fascicolazione e rubrica degli atti.

Solo si raccomanda di tener separate e divise per materia le istruzioni e le circolari di massima, che dovranno esser pure registrate onde facilitarne il rinvenimento, e che la rubrica sia sempre mantenuta al corrente.

Alla fine d'ogni mese il Protocollista, all'oggetto d'impedire qualunque arretrato, deve presentare al Questore un elenco delle pratiche che durante tale periodo rimasero inevase, sia per mancanza di riscontri, od anche per indolenza degl'impiegati, onde si possa provvedere alla immediata loro evasione.

DIVISIONE PRIMA, SEZIONE SECONDA E TERZA — CONTABILITA' E PASSAPORTI. — *Affari alle medesime affidate.*

A queste due Sezioni, riunite sotto un solo Capo, sono affidate in generale tutte le contabilità relative all'Amministrazione di sicurezza pubblica, e più specialmente:

1. La contabilità trimestrale delle guardie di pubblica sicurezza e quindi anche la tenuta del libro mastro e degli altri registri prescritti dal Regolamento di contabilità pel Corpo delle guardie, casermaggio, ar-

mamento, e riviste mensili, da trasmettersi alla Prefettura;

2. La contabilità trimestrale delle spese di pubblica sicurezza;

3. La contabilità per le spese di Ufficio della Questura e degli Uffici dipendenti;

4. La contabilità trimestrale dei fogli di via con indennità, non che la spedizione dei medesimi:

5. La contabilità trimestrale dell'Ufficio Sanitario;

6. La contabilità trimestrale dei libretti per operai e domestici;

7. La contabilità trimestrale delle stampe di pubblica sicurezza sottoposte a bollo.

Queste Sezioni provvedono eziandio alla spedizione dei seguenti affari:

1. Stipendi dei funzionari di P. S.;

2. Trasferte fuori di residenza degl' impiegati e guardie di P. S. e tabelle relative;

3. Traslocazione degli impiegati e guardie di P. S. e tabelle relative;

4. Passaporti all' estero, e *nulla-osta* pei passaporti all'interno;

5. Registro di *nulla-osta* rilasciati pei passaporti all'interno.

Prima di rilasciare il *nulla-osta* per un passaporto all'interno, non ostante le informazioni che si devono sempre richiedere all'Ispettore della Sezione, o al Delegato del Mandamento, si dovranno esaminare gli atti della Questura onde conoscere se il richiedente fosse nel novero delle persone ammonite o sorvegliate, o di quelle colpite da mandato di cattura.

La forma di questo registro è la seguente:

Nome, cognome, paternità età	Patria	Condizione	Data del nulla osta	Se per passaporto		Osservazioni
				all'interno	all'estero	

6. Spedizione delle licenze per porto d'armi e di caccia, e tenuta del registro relativo, che sarà della forma prescritta dal Regolamento 18 maggio 1865.

In ogni mese è necessario spedire agli Ispettori e Delegati dei Mandamenti un elenco delle persone della loro giurisdizione che ottennero la licenza di porto di armi o di caccia, onde sieno in grado di constatare le contravvenzioni e far eseguire il disposto dell'art. 31 della legge di P. S

Questa Sezione disimpegnerà le pratiche relative ai seguenti affari:

1. Emigrazione. Degli emigrati si dovrà tenere esatta nota in apposito registro in guisa che l' Uffizio sia in grado di conoscere sempre ove abitino, come e presso quali persone sieno occupati.

2. Vetture pubbliche e concessione delle rispettive licenze. La Sezione è incaricata di fare osservare le vigenti discipline in materia di vetture pubbliche, facendo constatare le relative contravvenzioni.

Un registro devesi tenere dei concessionari o padroni di vetture, dal quale risulti la data della licenza, il numero delle vetture e il luogo pubblico che occupano. Questo registro è già regolarmente in corso. Le vetture

cittadine dovranno essere sottoposte a visita annuale.

Pei vetturali e cocchieri, i quali sono obbligati a provvedersi del certificato d'inscrizione, è prescritto un altro registro, che sarà della forma seguente:

Nome, cognome, paternità, età	Patria	Domicilio	Data e numero della licenza	Padrone presso il quale trovasi a servire e variazioni	Numero della vettura da esso condotta e variazioni	Osservazioni

3. Teatri ed altri spettacoli pubblici, e disposizioni relative.

4. Esercizi pubblici, concessioni delle rispettive licenze, e registro degli esercenti.

Onde possano dichiararsi in contravvenzione gli esercenti abusivi e perchè siano sorvegliati quelli che ottennero regolare licenza dalla Questura, è necessario che di tali concessioni vengano regolarmente notiziati gl'Ispettori e Delegati nella giurisdizione dei quali dimora l'esercente.

Per dare esecuzione al disposto dell'articolo 38 della Legge di Pubblica Sicurezza, due mesi prima che scada la licenza d'ogni esercente pubblico si dovranno chiamare informazioni sulla sua condotta, ed esaminare il registro degli ammoniti e delle sentenze penali per conoscere se vi sieno motivi d'ordine pubblico per privare l'esercente della licenza.

Nella tabella dei giuochi leciti dovrà sempre il giuoco della mora limitarsi alle ore 9 pomeridiane.

Il modulo del registro degli esercenti pubblici, che può servire anche ad iscriver coloro che tengono pensione o persone a dozzina o che affittano camere ed appartamenti mobiliati sarà il seguente:

Nome, cognome, paternità, età dell'esercente	Suo domicilio, Via e Casa	Qualità dell'esercizio e sua denominazione	Data della licenza	Se vi sono permessi i giuochi	Orario per la chiusura dell'esercizio	Contravvenzioni incorse ed osservazioni sulla condotta dell'esercente	Provvedimenti dati

5° Mestieri e professioni ambulanti, concessioni delle rispettive licenze e registro relativo.

Come fu prescritto per gli esercenti pubblici, così delle concessioni dei certificati d'inscrizione per l'esercizio delle professioni o traffici ambulanti, si dovranno avvisare gl'Ispettori o Delegati di P. S. all'oggetto che possano fare esercitare sui medesimi la necessaria sorveglianza e dichiarare in contravvenzione coloro che si trovassero sprovvisti di un tale certificato. Il modulo per siffatto registro è il seguente:

Nome, cognome, paternità, età	Patria	Domicilio Via e Casa	Mestiere e professione che esercita	Data del Certificato d'inscrizione	Osservazioni

6° Sarà cura di questa Sezione di formare una nota di tutte le tipografie e litografie che esistono nella città

e circondario, col nome del proprietario e loro ubicazione.

7° Agenzie pubbliche ed esercenti il mestiere di prestiti sopra pegno e di sensali di monti di pietà: concessioni delle rispettive licenze e registro relativo.

Prima di concedere siffatte licenze si assumeranno le più rigorose informazioni sulla condotta dei richiedenti, onde prevenire le frodi che facilmente da siffatta classe di persone si possono commettere. L'esperienza insegna che purtroppo il più delle volte per mezzo delle medesime si fanno scomparire gli oggetti di furtiva provenienza.

Nel notificare ai signori Ispettori e Delegati la concessione di tali licenze, si dovrà a loro raccomandare di contravvenire tutti quelli che siffatti mestieri arbitrariamente esercitassero.

Per il registro da tenersi per tali agenzie e mestieri si dovrà osservare il modulo annesso alle Istruzioni Ministeriali del 20 febbraio 1860 che è il seguente:

Nome, cognome, paternità, età	Patria	Designazione dell'Ufficio o Mestiere	Locale destinato all'Ufficio			Assenso		Osservazione
			Via	Casa	Porta N.	Data	Condizioni apposte	

8. Pazzi e ricoveri dei medesimi.

9. Mendicanti, loro ricovero, od invio in patria quando non sia il caso di denunciarli all'Autorità Giudiziaria.

Esistendo in Bologna un ricovero di mendicità la questua è proibita.

Per gli altri Comuni nei quali non esiste tale Stabilimento, prima di apporre il visto ai certificati d'indigenza e di inabilità al lavoro rilasciati dalle Giunte Municipali ai mendicanti, si dovrà sempre procurare di indurre i Sindaci a provvedere per il loro collocamento nel ricovero di questa città contribuendo la tangente fissata.

Ove ciò non riesca, compiute le indagini prescritte dalla legge, si lascierà il visto, se ne farà cenno nel registro, e se ne avvertirà il Delegato del Mandamento.

Il registro sarà secondo il seguente modulo:

Nome, cognome, paternità, età del mendicante	Patria	Data del Visto alla Licenza	Comuni nei quali fu autorizzato a mendicare	Osservazioni

10. Pattuglie cittadine, registro e disposizioni relative.

DIVISIONE PRIMA, SEZIONE QUINTA. — SPEDIZIONE.
Doveri dell'Ufficio di spedizione.

L'ufficio di Spedizione è incaricato della copia delle lettere e degli atti ed invio a destinazione.

Il capo d'ufficio, prima di portarli alla firma del Questore è obbligato di controllarli, verificare se non vi siano errori di trascrizione o di indirizzo, e unirvi gli allegati necessari.

Trattandosi di corpi di reato verificherà che siano debitamente suggellati, e ritirerà la ricevuta dell'Autorità alla quale furono diretti e consegnati.

Bollettino delle Leggi.

L'ufficio di Spedizione provvede anche alla distribuzione del bollettino delle leggi e delle circolari stampate che pervengono dal Ministero.

DIVISIONE PRIMA, SEZIONE PRIMA

Polizia giudiziaria.

A questa Sezione è affidata la polizia giudiziaria propriamente detta.

Atti di polizia giudiziaria

Procede l'ufficio o in seguito a denuncia a tutti quegli atti che per le disposizioni del codice di procedura penale sono demandati agli ufficiali di polizia giudiziaria, e ne redige verbali.

Investiga per la scoperta dei colpevoli, assume le indagini dirette ad accertarne la reità, coltiva ogni indizio ed ogni circostanza interessante allo scopo fiscale; dispone le circolari di arresto nei casi voluti dalla legge, ed i rapporti all'autorità giudiziaria competente.

Arresti.

Passano a questa Sezione i verbali degli arresti eseguiti dagli Ufficiali ed Agenti di P. S.; essa procede agli interrogatorii necessari, verifica le introduzioni fatte dagli imputati a loro discolpa quando lo si possa immediatamente, denuncia gli oziosi e i vagabondi consegnati in istato d'arresto all'autorità giudiziaria e rimette alla medesima quelli che furono arrestati siccome contravventori all'ammonizione o alla sorveglianza speciale della P. S.

Relazione giornaliera e quindicinale.
Prospetto trimestrale dei reati ed arresti.

Forma la relazione giornaliera dei reati ed altri avvenimenti, e dispone i rapporti speciali alle autorità

superiori relativi alle procedure iniziate di maggiore importanza. I rapporti giornalieri si trascriveranno in apposito registro a sensi della Circolare Ministeriale 17 dicembre 1863, vi si accenneranno le persone danneggiate, gl'imputati, e nei casi di furto si descriveranno gli oggetti derubati. La forma di questo registro sarà la seguente:

FURTO	Li . 186
imputato	(Narrazione del fatto e delle sue circostanze)
N. N.	

Questa Sezione compila eziandio il rapporto quindicinale e il prospetto trimestrale dei reati e degli arresti.

Sequestro dei giornali.

Dispone il sequestro dei giornali.

Premi per arresti di renitenti.

Promuove i premi in caso di arresti di renitenti alla leva e di evasi dalle carceri.

Conciliazioni.

Provvede alle conciliazioni de' privati dissidi a richiesta delle parti giusta l'art. 9 della legge.

Richieste per informazioni ed altri atti.

Evade le richieste che pervengono dalle Autorità per informazioni, o per la esecuzione di altri incumbenti. Resta pure incaricata delle pratiche relative alle seguenti materie:

Salute e morale pubblica,
Sifilicomi,

Registro de' postriboli e delle meretrici, copia del quale si spedirà per comunicazione di quindici in quindici giorni colle variazioni avvenute ai signori Ispettori,

Movimento mensile delle meretrici da rimettersi alla Prefettura,

Carceri e trasporti carcerari,

Pesi e misure,

Contrabbando,

Legge postale,

Cani,

Nuoto,

Elenco mensile dei carcerati a disposizione dell'Autorità Politica da rimettersi alla Prefettura. — Giorno per giorno si dovrà tener nota in apposito registro degli individui stati arrestati dalla Questura e dagli uffici dipendenti, quantunque venissero poi dimessi per mancanza di titolo penale a procedere. La forma del registro sarà la seguente:

Cognome, nome, paternità, età dell'arrestato	Condizione	Patria	Giorno dell' arresto	Causa dell' arresto	Se consegnato ai Tribunali o dimesso e data	Osservazioni

A questa Sezione sono demandati i seguenti incumbenti:

DIVISIONE SECONDA, SEZIONE SECONDA. — POLIZIA GIUDIZIARIA.
Libretti per operai.

1° Rilasciare i libretti per gli operai e per le persone di servizio dietro richiesta fatta dai medesimi o dai loro padroni (art. 48 della legge di P. S.)

2° Tenere in regola il corrispondente registro, il modulo del quale è determinato dalle Istruzioni Ministeriali 20 febbraio 1860.

La distribuzione dei libretti si fa nella stanza a ciò destinata per turno da un impiegato della Sezione, il quale è obbligato a registrare nello stesso giorno i libretti che ha rilasciati.

3° Raccogliere e portare al registro le consegne dei capi-fabbrica, degli esercenti arti e mestieri, impresari e capi-mastri da muro, che devono notificare tutti gli operai ai quali somministrano lavoro. Si faranno constatare le contravvenzioni a quelli che mancassero a un tale obbligo, e per tale effetto la Questura farà conoscere agli Ispettori coloro che hanno presentato regolarmente le loro consegne. Le consegne degli operai s'inscriveranno in un registro a rubrica, che sarà della forma seguente:

Cognome, nome, paternità, età	Patria	Professione	Provenienza	Direzione	Carte di cui è munito	Osservazioni

Individui da ricercarsi o da arrestarsi.

4° Mantenere in evidenza il registro degl'individui da arrestarsi o ricercarsi. Il Ministero spedisce già le circolari stampate di arresto o di rintraccio con le relative rubriche, per cui per queste basterà che sieno riunite e legate a registro.

Occorre però un altro registro per trascrivere tutte le richieste e mandati d'arresto che pervengono dall'Auto-

rità giudiziaria e da altra autorità. Appena ricevuta la richiesta e il mandato, la Sezione diramerà le circolari di arresto e di rintraccio agli Uffici dipendenti, al Delegato di P. S. presso la ferrovia, non che al comando delle Guardie, e curerà che siano eseguiti, richiamando una volta al mese gli Uffici stessi a riferire sulla esecuzione. Senza di questa cautela i mandati delle autorità rimarrebbero spesso dimenticati. In questo registro si annoteranno anche i renitenti alla leva del Circondario e i disertori segnalati dalle Autorità politiche e militari. La forma del registro sarà la seguente:

Nome e cognome paternità, età luogo di nascita e di domicilio	Se dev'essere		Autorità richiedente	Data e numero del mandato di cattura o della richiesta	Imputazione	Connotati	Data della esecuzione	Data della revoca del mandato
	Arrestato	Rintracciato						

Consegna dei Forestieri.

5° Registrare giorno per giorno le consegne dei forestieri fatte dagli albergatori, osti e locandieri, e da coloro che affittano camere o appartamenti mobiliati, segnando pure sullo stesso registro gli arrivi e le partenze dei passeggeri dati in nota dall'Ufficio di P. S. presso la ferrovia.

L'impiegato addetto a questo servizio dovrà in ogni mattina verificare quali sieno gli esercenti che non hanno trasmesso la prescritta notifica e li farà immediatamente dichiarare in contravvenzione. Perciò dovrà egli tenere presente l'elenco degli albergatori, osti, locandieri e tenenti pensione che esistono nella città.

Il registro delle consegne dei forestieri dovrà essere

a rubrica giusta il modulo annesso al Regolamento 8 gennaio 1860, che è il seguente:

Nome, cognome, paternità, età	Patria	Professione	Carte delle quali è provveduto	Data dell'arrivo		Luogo		Osservazioni
				Giorni	Mese	D'onde proviene	Ove è diretto	

Ammoniti.

6° Tenere colla massima regolarità il registro caratteristico degli oziosi, vagabondi, persone sospette e ladri di campagna, e provvedere perchè sieno sottoposti all'ammonizione giudiziale, dandone avviso agli Ispettori, Delegati o Sindaci, Comando dei Carabinieri e delle Guardie acciocchè vengano rigorosamente sorvegliati ed arrestati appena contravvenissero agli obblighi loro imposti.

Si dovrà una volta al mese richiamare informazioni dagli stessi funzionari sulla condotta tenuta dalle persone ammonite, affichè in siffatta guisa la vigilanza sulle medesime non venga mai trascurata.

In adempimento delle prescrizioni portate dall'art. 107 del Regolamento di P. S., l'Uffizio dovrà rimettere mensilmente alla Prefettura un estratto del registro caratteristico.

Soggetti a speciale sorveglianza.

7° Pronta ed esatta dovrà seguire la registrazione degl'individui stati sottoposti alla speciale sorveglianza della polizia: nel registro relativo si trascriveranno pure i sunti delle sentenze di condanna pronunciate dal Tribunale di Polizia, di Circondario e dalla Corte d'Appello.

I sunti delle sentenze penali si dovranno quindi mandare in circolazione ai signori Ispettori e Delegati perchè provvedano dal loro canto alla registrazione.

Appena l'individuo condannato alla speciale sorveglianza sorte dal carcere deve essere mediante foglio di via obbligatorio inviato all'Ispettore o all' Autorità Politica del luogo ove il condannato ha scelto domicilio, affinchè lo possa sottoporre alle prescrizioni di legge e munire della carta di permanenza, copia della quale sarà trasmessa all'Ufficio centrale di Questura per le annotazioni nel registro.

Nell'atto in cui viene al condannato rilasciato il foglio di via, l'Ufficio ne manderà partecipazione all'Autorità alla quale è tenuto presentarsi, onde se deviasse dallo stradale o non si presentasse, se ne possa disporre l'immediato arresto.

Il Comando delle Guardie e l'Arma de'RR. Carabinieri saranno sempre notiziati di tali individui per la necessaria sorveglianza.

Anche per costoro la Sezione richiamerà una volta al mese gli Uffici dipendenti ad informare sulla loro condotta.

Registro dei detenuti.

8° Mantenere al corrente il registro de' detenuti esistenti nelle carceri giudiziarie. Quando un individuo sorte dalle carceri in seguito a scontata pena per furto, rapina, grassazione o borseggio, e che non sia anche condannato alla speciale sorveglianza della P. S., deve essere sempre denunciato siccome persona sospetta per l'ammonizione di cui all'articolo 105 della legge di P. S.

Riguardo agli altri individui che sortono dalle carceri saranno spediti in patria con foglio di via, al ri-

lascio del quale provvede questa Sezione, solo quando si tratti semplicemente di foglio di via senza indennità, e se ne darà avviso all'Autorità del luogo ove sono diretti per la debita sorveglianza.

Registro degli oggetti smarriti o rubati.

9° Ogniqualvolta venga alla Questura partecipato un furto, oppure lo smarrimento o il rinvenimento di oggetti, se ne dovrà tenere nota in apposito registro della forma qui avanti tracciata, e se ne dovranno avvisare gli Ufficii dipendenti colla comunicazione del rapporto, denuncia o telegramma pervenuto, perchè cooperino nelle indagini necessarie.

Data della denuncia	Cognome e nome del denunciante	Luogo ove avvenne il fatto	Descrizione degli oggetti	Osservazioni

Orefici e Pignoratori.

10. Le consegne degli oggetti stati comperati o ricevuti in pegno fatte dagli orefici, orologiai, ottonai, rigattieri, ferravecchi, osti e locandieri, saranno riportate giornalmente in apposito registro, e quindi comunicate agl'Ispettori e Delegati. Nei casi di furto dovrà essere sempre compulsato tale registro.

Sarà cura dell'Ufficio far dichiarare in contravvenzione coloro che mancassero di fare alla Questura la prescritta notifica.

Il modulo di questo registro è il seguente:

Data della consegna	Nome e cognome del consegnante	Sua professione	Suo domicilio	Indicazione degli oggetti comprati	Provenienza degli oggetti comprati ossia nome cognome, e domicilio del venditore o pignorante	Osservazioni

Delegati di vigilanza.

A questa Sezione sono addetti gl'impiegati destinati più specialmente al servizio attivo e di continua vigilanza.

Delegati incaricati del servizio di vigilanza.
Obblighi loro speciali.

I loro obblighi sono i seguenti:

1° Perlustrare sia di giorno che di notte la città e massime le località più sospette, tenendo sotto continua sorveglianza le persone pregiudicate, delle quali prenderanno la più esatta conoscenza sia personale che di domicilio, nonchè dei loro convegni e riunioni, visitando le bettole ed osterie, massime quelle d'infima classe, i caffè e le vendite di liquori, ed altri luoghi di ritrovo di siffatte persone. Essi devono indagare continuamente per la scoperta dei malfattori, dei loro piani e disegni, e de' reati da loro commessi, mentre con vigilanza attiva intendono a prevenire ogni perturbazione dell'ordine pubblico.

2° Il loro mandato si è quello di constatare in generale siccome Ufficiali di Polizia giudiziaria qualunque violazione alle leggi dello Stato e riferire al Questore.

3° Sono pure obbligati a vegliare se le Guardie di

pubblica sicurezza adempiano al loro servizio di pattuglia e di perlustrazione, specialmente nelle ore di notte, se i graduati soddisfano al loro dovere di controllo, e se in generale il servizio di pubblica sicurezza procede regolarmente.

Gl'impiegati del servizio attivo però non prendono ingerenza diretta nel servizio delle Guardie, nè possono dare ordini o disposizioni, meno in casi d'urgenza, cioè quando l'interesse del pubblico servizio lo esiga, limitandosi invece negli altri casi a fare i loro rilievi, e riferire al Questore.

4° Nelle loro perlustrazioni, ove occorra, saranno accompagnati da Guardie di pubblica sicurezza dietro gli ordini che saranno dati di volta in volta dal Questore.

5° In ogni circostanza di mercati, feste, solennità ed altre di straordinario concorso essi devono trovarsi presenti.

6° Il loro servizio si fa per turno in ogni Sezione o sobborgo secondo le disposizioni del Questore, presentando ogni mattina speciale rapporto su quanto avranno potuto rilevare nelle decorse 24 ore.

7° Esaminare e studiare il registro degl'individui da ricercarsi o da arrestarsi, onde mettersi in grado di eseguirne l'arresto od il rintraccio.

8° Dichiarare in contravvenzione gli esercenti pubblici che mancassero all'obbligo della notifica dei forestieri, o che non mantenessero in regola il corrispondente registro, oppure tenessero aperto l'esercizio oltre l'orario stabilito.

9° Portare la più stretta attenzione su gl'individui ammoniti e su quelli sottoposti a speciale sorveglianza,

verificando personalmente se adempiano agli obblighi loro imposti, e procedendo all'arresto dei contravventori. Per maggiore facilitazione degli obblighi di sorveglianza che loro incombono, questi Delegati si formeranno un registro tascabile alfabetico, sul quale dovranno notare le persone sospette, quelle ammonite, quelle soggette a speciale sorveglianza della pubblica sicurezza, gl'individui da arrestarsi e da rintracciarsi, i disertori e i renitenti alla leva.

Il modulo di questo registro sarà il seguente:

Nome, cognome, soprannome, paternità, età	Professione	Domicilio via casa N.	Se sia persona					Imputazioni	Variazioni avvenute ed Osservazioni
			sospetta	ammonita	sorvegliata	da arrestarsi	da ricercarsi		

UFFIZIO DI GABINETTO

Affari di Gabinetto.

L'Ufficio di Gabinetto tratta gli affari riservati, pei quali vi ha protocollo ed archivio separato.

Sono di Gabinetto le pratiche relative ai seguenti rami di servizio:

1° Impiegati di pubblica sicurezza e di altre Amministrazioni.

De' primi si dovrà tenere un registro secondo il modulo seguente:

Nome, cognome paternità, età	Patria	Abitazione via casa N.	Grado	Data del Decreto ministeriale di destinazione	Ufficio al quale è addetto e variazioni	Osservazioni

2° Stato caratteristico semestrale degl'impiegati di pubblica sicurezza.

3° Elenco dei Giudici istruttori, dei Giudici man-

damentali e degl'impiegati superiori della R. Procura, colla rispettiva abitazione.

4° Registro nominativo delle Guardie di P. S.

5° Note caratteristiche semestrali dei graduati.

6° Rapporti periodici politici o che vestono carattere confidenziale.

7° Parola d'ordine, e sua distribuzione.

8° Locali degli Uffici di Questura, di Sezione e di delegazione.

9° Caserme delle Guardie di P. S.

10. Affari politici e registri relativi.

In sussidio dell'Ufficio Centrale di Questura sono in Bologna quattro Ufficii di Sezione ed un Ufficio presso la via ferrata, i quali si mantengono in continua corrispondenza con l'Ufficio di Questura con le norme che sieguono, sia per la loro organizzazione interna quanto pel servizio di corrispondenza:

Protocollo.

Ogni Ufficio di P. S. deve avere un protocollo generale per la registrazione di tutte le pratiche di ordinaria trattazione, ed un protocollo riservato per la registrazione degli atti, che per la loro natura ed importanza, esigono che siano gelosamente custoditi.

La forma, che è la stessa per l'uno e per l'altro, è determinata dall'art. 8 delle Istruzioni Ministeriali del 20 febbraio 1860 nel modo seguente:

Numero d'ordine	Data della registrazione	Cognome e qualità della persona che scrive	Data e numero dell'esibito	Oggetto	Documenti annessi	Numero antecedente della pratica	Data della determinazione	Tenore della determinazione	Archiviazione	
									Categoria	Fascicolo

Appena giunga una pratica, un atto qualunque all'Ufficio, lo si deve protocollare e unirvi gli antecedenti che per caso si trovassero nell'archivio sul medesimo affare, onde la trattazione segua regolare completa ed uniforme. Il protocollo dovrà tenersi giornalmente in evidenza, con caratteri chiari ed intelligibili.

Archivio.

Mano mano che le pratiche sono ultimate devono riporsi in archivio.

Tutte le carte d'archivio vanno classificate e distinte secondo la materia ossia categoria alla quale appartengono.

Le materie o categorie possono ridursi alle seguenti:

A) Circolari ed istruzioni di massima;

B) Reati in genere, grassazioni, furti, ferimenti, ecc., rapporti e pratiche relative;

C) Salute e morale pubblica, prostituzione, mendicità, cani, nuoto, ecc.;

D) Individui da ricercare e da arrestarsi; circolari e disposizioni relative;

E) Individui sortiti dalle carceri, condannati alla speciale sorveglianza, e sentenze penali;

F) Oziosi e vagabondi, ladri di campagna, persone sospette e carteggio relativo;

G) Arrestati per mancanza di carte o per altri sospetti;

H) Emigrati, e pratiche relative;

I) Nulla osta per porto d'armi e di caccia;

L) Nulla osta per passaporti all'interno ed all'estero, e carteggio relativo;

M) Spettacoli pubblici, teatri, feste, culto, e pratiche relative;

(N) Alberghi, osterie, caffè ed altri pubblici stabilimenti, vetture pubbliche;

O) Mestieri e professioni ambulanti, uffici pubblici di agenzia;

P) Operai e persone di servizio: libretti e pratiche relative;

Q) Rapporti periodici, avvenimenti fortuiti, morti ed incendii;

R) Spese d'ufficio, contabilità e trasferte;

S) Miscellanea.

Ove accadesse di trattare qualche materia che non fosse espressamente contemplata fra le categorie sovra accennate, dovrà essere classificata in quella che vi ha più relazione.

Si dovranno per l'archivio formare tante caselle di cartone quante sono le categorie preindicate, e sopra le medesime, alla parte esterna, se ne dovrà segnare in caratteri grandi la materia.

Fascicolo.

Le pratiche relative alla stessa categoria si uniscono in uno o più volumi o fascicoli, sull'involto o frontispizio de' quali, per facilitare il rinvenimento delle carte che vi sono contenute, si nota l'anno, il numero di protocollo di ciascuna pratica e l'oggetto.

Se i fascicoli sono più d'uno, devono portare il numero progressivo, come al seguente modulo:

Anno 1866 — Categoria A. — Fascicolo 1°

870 *Circolare sugli oziosi e vagabondi.*

914 *Istruzioni pel ricovero di giovani discoli.*

I fascicoli nell'archivio si riporranno nella casella a cui si riferiscono.

Rubrica.

Prima di collocare nell'archivio le pratiche ultimate, devono essere giorno per giorno rubricate, senza di che non si potrebbero più trovare.

Una tale operazione è importantissima, e se ne raccomanda la più rigorosa osservanza.

Il modulo della rubrica è il presente:

Numero di Protocollo	OGGETTO	Categoria	Fascicolo

Circolari ed Istruzioni.

Anche le Circolari ed Istruzioni di massima devono sempre protocollarsi e rubricarsi, e secondo la materia riunirsi in appositi fascicoli, onde non ne venga confusione o smarrimento.

Protocollo ed Archivio riservato.

In quella guisa che un protocollo vi deve essere speciale per gli atti riservati, è di conseguenza necessario pei medesimi un archivio separato.

Per la protocollazione ed archiviazione delle pratiche riservate si devono seguire le stesse norme prescritte per il protocollo e l'archivio generale.

Soltanto è da suggerirsi la cautela che tali atti siano di regola esclusivamente trattati dal Capo d'ufficio, che n'è strettamente responsabile.

Le pratiche riservate sono quelle relative

a) ad affari politici,

b) ad impiegati od agenti delle pubbliche amministrazioni,

c) ed in generale tutte quelle che rivestono un carattere confidenziale.

Pratiche arretrate.

Onde impedire che restino giacenti ed inevase alcune pratiche, è dovere dell'impiegato esaminare di quindici in quindici giorni il protocollo e riconoscere se tutte ebbero regolare e sollecita evasione.

Ove ciò si trascuri avverrà che l'Autorità superiore sarà costretta richiamare il funzionario, il quale potrebbe diversamente risparmiarsi spiacevoli rimarchi.

DELL'AZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA.

Registri necessari per un ufficio e pratiche relative.

Un Ufficio di pubblica sicurezza ben ordinato deve colla massima cura e diligenza non solo tenere al corrente tutti quei registri che sono prescritti dalle istruzioni ministeriali, ma farli servire di base e di sistema a tutti quei provvedimenti che formano della pubblica sicurezza un istituto utile ed efficace per la prevenzione de' reati. Diversamente non sarebbero che carte inutili negli scaffali.

L'azione della polizia non deve procedere a sbalzi, ma saviamente diretta con regole e norme, la sua influenza così deve estendere, che senza riuscire molesta, invisibile quasi ai cittadini, tutelando gli onesti, possa dei tristi seguire le tracce, e se non riesce sempre arrestarli sull'orlo del delitto, impedire almeno che la legge sia impunemente violata.

A raggiungere un tale risultato è necessario che l'ufficiale di pubblica sicurezza conosca degl'individui pe-

ricolosi la vita e la condotta, le abitudini e le tendenze, e dei partiti ostili le influenze e le macchinazioni.

Registro giornaliero dei reati.

Di ogni reato ed avvenimento in apposito registro, che fu prescritto colla Circolare ministeriale del 17 dicembre 1863, se ne deve tenere annotazione. Vi saranno indicati i nomi dei danneggiati e degl'imputati, ed ove si tratti di furto vi saranno descritti gli oggetti rubati.

Il rapporto giornaliero alla Questura, altro non deve essere che una copia di questo registro, dal quale si desumeranno eziandio i dati per la statistica dei reati, ed in caso di arresto servirà ad indicare quali misfatti stieno a carico d'una determinata persona.

Avvenuto, un reato qualunque l'Ufficio dovrà spingere le indagini finchè il colpevole sia scoperto ed arrestato. L'impiegato di pubblica sicurezza non deve mai dimenticare ciò.

Per facilitare le ricerche torna utile che a margine della registrazione giornaliera s'indichi la definizione legale del reato, e sotto di essa in caratteri rilevati il nome dell'imputato, come p. es.:

	Li Agosto 1865.
FURTO — *imputato* **BARBIERI GIUSEPPE** ——	(*Narrazione del fatto colle sue circostanze*)

Registro degli arrestati.

Ciascun Ufficio terrà un registro nel quale dovrà annotare giorno per giorno tutti gl'individui che per qua-

lunque causa fossero arrestati nella sua giurisdizione, sebbene per mancanza di estremi penali venissero poi dimessi.

Un tale registro sarà sempre consultato, come quello dei rapporti giornalieri, degli ammoniti, dei sorvegliati e degl'individui da arrestarsi, ogni qualvolta si tratti d'informazioni o di nulla osta per passaporti.

La forma di questo registro sarà la seguente: (*V. pagina 119*).

Registro dei libretti per operai e domestici e per le consegne dei medesimi.

I Delegati di pubblica sicurezza nei Mandamenti sono obbligati a rilasciare i libretti agli operai e alle persone di servizio, sia dietro loro richiesta, sia in seguito a dimanda dei loro padroni, giusta l'art. 48 della legge di pubblica sicurezza.

Essi devono conseguentemente tenere giorno per giorno in evidenza il corrispondente registro.

In Bologna tali libretti si rilasciano dall'Ufficio centrale di Questura.

Il modulo del registro è portato dalle istruzioni ministeriali del 20 febbraio 1860, e viene fornito a spese del Ministero.

Registro delle consegne degli operai.

Siccome i capifabrica, gli esercenti arti e mestieri, gl'impresari e capi mastri da muro sono obbligati a dare la consegna di tutti i loro operai, così la Questura passerà ai signori Ispettori l'elenco di coloro che hanno adempiuto a un tale dovere, onde possano dichiarare in contravvenzione quelli che lo avessero trascurato.

Alla loro volta i Delegati nei Mandamenti sono obbligati a curare che si facciano tali consegne.

Il registro per inscrivervi le consegne è del seguente modulo, e dev'essere fatto a rubrica. Esso deve tenersi, oltrechè dall'Ufficio centrale di Questura, anche dai Delegati nei mandamenti (*V. pag. 120*).

Registro degl'individui da ricercarsi e da arrestarsi.

Di ogni mandato di arresto che pervenga dall'Autorità giudiziaria, o per comunicazione da altre Autorità, di ogni richiesta di arresto di disertori o renitenti alla leva, oppure di rintraccio di persone, se ne dovrà eseguire annotazione in apposito registro non solo, ma provvedere con ogni mezzo alla più sollecita esecuzione.

A tale effetto i signori Ispettori daranno opportune istruzioni ai loro dipendenti, ne passeranno nota alle Guardie, e le richiameranno di tempo in tempo a riferire sull'esito delle pratiche che avranno fatte al riguardo. Ove l'Ispettore trascurasse questa cautela, i mandati di arresto resterebbero quasi sempre non curati ed ineseguiti. Tale pratica dovrà osservarsi anche per le circolari stampate di arresto e di rintraccio che pervengono dal Ministero.

Il Delegato di pubblica sicurezza nei Mandamenti curerà egli stesso l'esecuzione dei mandati di cattura, oppure ne richiederà l'Arma de' RR. Carabinieri.

Il registro sovraccennato dovrà essere a rubrica secondo il seguente modulo, cioè: (*V. pag. 121*).

Registro degli esercenti pubblici.

È certamente necessario che i signori Ispettori e Delegati sappiano quali sieno nella loro giurisdizione gli

esercenti pubblici (di alberghi, osterie, caffè, tenenti pensione e camere mobiliate, conduttori di stabilimenti di bagni, ecc.) che ottennero regolare licenza dall'Autorità politica del Circondario.

Essi sono obbligati a sorvegliarli, dichiararli in contravvenzione, quando contravvenissero alle prescrizioni alle quali vanno soggetti, e specialmente poi sono tenuti a informare la Questura se trascorso l'anno dalla data della concessione vi sieno motivi d'ordine o di sicurezza pubblica per privarli della licenza a termini dell'art. 38 della legge.

S'intende senz'altro che gli esercenti abusivi dovranno immediatamente denunciarsi all'Autorità giudiziaria.

L'esercente qualunque siasi non può permettere giuochi nel suo stabilimento se non ne ottenne la licenza dall'Autorità politica, e se i giuochi stessi non sono indicati nella tabella vidimata dalla predetta Autorità, che devesi tenere esposta nell'esercizio.

Il modulo di tale registro è il seguente che servirà anche per inscrivere le licenze di coloro che tengono pensione, persone a dozzina, e che affittano camere o appartamenti mobiliati (*Ved. secondo modulo p. 114*).

Registro delle consegne dei Forestieri.

Gli albergatori, osti e locandieri e i tenenti pensione e camere mobiliate sono obbligati in ogni mattina a notificare all'Uffizio di pubblica sicurezza l'arrivo e la partenza delle persone alle quali hanno dato alloggio.

Ove manchino a tale dovere saranno dichiarati in contravvenzione; dovrà perciò l'impiegato verificare giornalmente quali sieno gli esercenti che non hanno trasmessa la notifica. È molto importante per l'Ufficio di

pubblica sicurezza il conoscere immediatamente l'arrivo e la partenza dei passeggieri, onde sia in grado di soddisfare agli obblighi di sorveglianza che gli sono imposti.

Le notifiche saranno portate giorno per giorno sopra un registro a rubrica, giusta il modulo N. 3. annesso al Regolamento 8 gennaio 1860 che è il seguente: (*Vedi pag. 122*).

Registro caratteristico degli oziosi, vagabondi, camorristi e persone sospette.

Uno dei registri più importanti, pel quale si deve avere la massima cura, gli è quello caratteristico degli oziosi, vagabondi, camorristi (art. 120 della legge) e persone sospette: il modulo di esso è portato sotto il N. 11 del Regolamento 18 maggio 1865 per l'esecuzione della legge di pubblica sicurezza del 20 marzo anno corrente.

Non sarà mai raccomandato abbastanza agli Ufficiali di pubblica sicurezza di portare la più indefessa, la più attiva e rigorosa sorveglianza su tali persone: è da questa che dipende in gran parte il mantenimento dell'ordine pubblico.

Se in una Sezione, in un Mandamento, in un Comune qualunque, frequenti reati, furti e grassazioni turbano la pubblica tranquillità, non puossi errare di molto nel portare giudizio che vi dev'essere stata certamente inerzia e trascuranza delle prescrizioni colle quali volle la legge a tutela delle persone e delle proprietà con misure preventive vincolare i malviventi onde non potessero compromettere impunemente l'ordine pubblico.

Quando il legislatore fece obbligo all'Ufficiale di pub-

blica sicurezza di denunciare per l'ammonizione quanti vi sono individui pericolosi alla pubblica tranquillità, di sorvegliarli di giorno, di sorprenderli di notte persino nel segreto della loro dimora, non appena che un fondato sospetto si levi contro di essi, è colpa dell'Autorità se non usa a tempo dei mezzi che le furono largamente concessi per l'adempimento del suo dovere.

È obbligo pertanto del funzionario di sicurezza pubblica di procurare con ogni diligenza che nessuna persona sospetta e pregiudicata, nessun ozioso e vagabondo che si trovi nella sua giurisdizione, sfugga all'ammonizione del Giudice, presso il quale dovrà insistere riferendo anche alla Questura, ove ritardasse oltre il tempo necessario i suoi incumbenti.

Egli è altresì obbligato ad inscrivere nel registro caratteristico tutte siffatte persone come prescrive l'art. 107 del Regolamento, e mandare puntualmente di mese in mese alla Questura la nota di quelli che vennero registrati nel corso del mese stesso.

I signori Ispettori dovranno oltracciò curare che le Guardie abbiano sempre una nota esatta e completa delle persone ammonite non solo, ma dovranno assegnare per turno di quindici in quindici giorni ad una o più di esse un dato numero di ammoniti che personalmente dovranno sorvegliare, richiamandole a informare sulla condotta che gli stessi avranno tenuto in tale periodo.

In siffatta guisa e in breve spazio di tempo tutte le Guardie della Sezione conosceranno personalmente tutte le persone pregiudicate con immenso vantaggio della sicurezza pubblica

Onde poi render più facile alle Guardie una tale sorveglianza, è mestieri che gli ammoniti sieno registrati, di-

visi contrada per contrada, in uno speciale libretto tascabile che si consegnerà alle medesime, e che nel registro principale sieno gli ammoniti contraddistinti anche col loro soprannome.

Seguendo questo sistema le Guardie che hanno l'incarico di vigilare sulle persone sospette di un determinato Quartiere, più utilmente potranno adempiere anche agli altri loro incarichi, giacchè tutti i servizi sono fra di essi legati e corrispondenti, ed ove vi succedessero furti, grassazioni od altri reati difficilmente saranno tratte in inganno sui veri autori. Dei contravventori alla ammonizione ben pochi potranno eludere la vigilanza, specialmente se gl'Ispettori faranno praticare ai più sospetti e pericolosi frequenti visite domiciliari, come la legge prescrive.

E qui si raccomanda vivamente ai funzionari di pubblica sicurezza di fare in modo che prima del venturo novembre tutte le persone sospette sieno ammonite. Allo scopo di schivare ommissioni pregiudicevoli al servizio, oltre alle informazioni che dovranno assumere, ricorreranno agli atti d'archivio, e consulteranno il registro delle sentenze penali: chi fu condannato per truffa, furto, rapina, grassazione è legalmente sospetto nei sensi dell'art. 105 della legge di pubblica sicurezza.

I Delegati faranno altrettanto nei loro Mandamenti, curando di dare sempre ai Carabinieri Reali la nota delle persone ammonite.

Registro dei condannati alla speciale sorveglianza e sentenze penali.

Il modulo del registro pei condannati alla speciale sorveglianza, che serve ad inscrivere le sentenze penali,

quando dai tribunali ne venga continuata la comunicazione, è quello portato sotto il N. 10, annesso al Regolamento 18 maggio 1865 per l'esecuzione della legge di pubblica sicurezza.

Se la vigilanza sugli ammoniti è misura raccomandata, tanto più dev'essere per coloro che essendo condannati a speciale sorveglianza, soggiacciono a più rigorose prescrizioni, stante il maggiore pericolo che per la passata loro condotta e per le qualità personali possano turbare la pubblica sicurezza.

Anche questi divisi per contrada e indicati nel libro tascabile prescritto per gli ammoniti saranno per turno sorvegliati dalle Guardie, le quali periodicamente riferiranno sulla loro condotta.

I sorvegliati più specialmente saranno dagli Uffiziali di pubblica sicurezza visitati di notte al loro domicilio.

Nel libretto tascabile da consegnarsi alle Guardie dovranno essere inscritti anche gl'individui appartenenti a questa città colpiti da mandato di cattura, secondo il seguente modulo (*Vedi pag. 127*).

Registro dei postriboli e delle meretrici.

La Questura comunica agli Ispettori per la trascrizione l'elenco dei postriboli e delle meretrici che sono nella loro Sezione. I signori Ispettori e loro Delegati sono tenuti a procedere di tempo in tempo a delle visite ai postriboli, onde conoscere se vi si trovano persone pregiudicate o meretrici non inscritte o clandestine.

Registro degli oggetti stati rubati, smarriti o trovati.

Negli Uffici di pubblica sicurezza vi deve essere un apposito registro per inscrivervi gli oggetti stati derubati,

smarriti o trovati, onde praticare le necessarie verificazioni.

Il modulo di questo registro è il seguente (*V. p. 124.*)

Registro delle consegne degli orefici, pignoratarii, ecc.

L'ufficio centrale di Questura spedirà ai signori Ispettori per essere trascritte le consegne degli oggetti stati comperati o ricevuti in pegno fatte dagli orefici, oriuolai, ottonai, rigattieri, ferravecchi, osti e locandieri, non che dai pignoratarii.

Essi dichiareranno in contravvenzione quelli che avessero mancato alla prescritta notifica.

Nei casi di furto, rapina e simili, dovranno sempre compulsare tali registri.

Il modulo per il registro delle consegne è il seguente: (*V. pag. 125*).

Registro degli esercenti professioni o traffici ambulanti.

L'ufficio centrale di Questura spedirà un elenco ai signori Ispettori e Delegati dei Mandamenti di tutti gli esercenti professioni e traffici ambulanti della loro giurisdizione ai quali venne concesso il certificato d'inscrizione sieno poi facchini, servitori di piazza e simili.

Essi dovranno tenerne nota in apposito registro, farli sorvegliare e dichiarare in contravvenzione coloro che si trovassero sprovvisti di un tale certificato.

Il modulo di tale registro è il seguente: (*V. p. 114*).

Registro di agenzie pubbliche, di prestiti sopra pegno e di sensali dei monti di pietà.

La nuova legge di pubblica sicurezza provvidamente dispose che non solo gli uffici pubblici di agenzia, cor-

rispondenza e copisteria, come prescriveva la legge del 13 novembre 1859 dovessero essere sottoposti alla vigilanza della pubblica sicurezza, ma che nessuno potesse esercitare il mestiere di dar prestiti sopra pegno e di sensale dei monti di pietà senza averne ottenuta la licenza dell'Autorità politica del Circondario.

L'esperienza addimostra quali abusi si possano commettere da siffatte persone quando non dieno sufficienti garanzie di moralità e di onestà.

Mentre la Questura adempirà al suo dovere di avvisare i signori Ispettori e Delegati dei permessi a tali individui accordati, da parte loro cureranno non solo che ne sia tenuta speciale registrazione, ma denuncieranno irremissibilmente quanti arbitrariamente esercitassero un tale mestiere.

Il nuovo Regolamento non dà il modulo per tale registro, ma potranno gli uffici valersi di quello annessó alle istruzioni ministeriali del 20 febbraio 1860, nel modo seguente modificato: (V. *pag. 115*).

Registro dei mendicanti.

Spetta soltanto all'Autorità politica del Circondario di apporre il visto ai certificati di indigenza e di inabilità al lavoro che le Autorità municipali rilasciassero ai mendicanti.

In Bologna essendovi un ricovero di mendicità, la questua è proibita. Riguardo ai mandamenti nei pochi casi che la Questura autorizzerà la questua, i signori Delegati ne saranno avvertiti, onde possano fare le necessarie annotazioni in apposito registro che sarà della seguente forma: (*V. pag. 116*).

Registro dei permessi di porto d'armi e di caccia.

Perchè gli ufficii dipendenti possano fare eseguire le prescrizioni portate dall'articolo 31 della legge di pubblica sicurezza e far procedere alle relative contravvenzioni, la Questura spedirà loro un elenco delle licenze di porto d'armi e di caccia accordate agli individui che hanno domicilio nella loro giurisdizione.

I delegati saranno tenuti comunicare copia di tale elenco alle Stazioni dei RR. Carabinieri.

La forma del registro pei permessi di porto d'armi e di caccia si è quella del modulo N. 1 — C. annesso al Regolamento per l'esecuzione della legge di pubblica sicurezza del 20 marzo ultimo scorso.

Registro delle denunzie per raccolta, fabbricazione od importazione d'armi.

Per l'adempimento di quanto viene disposto negli alinea 1 e 2 dell'art. 31 della legge di pubblica sicurezza l'ufficio di Questura invierà ai signori Ispettori la nota della persone che hanno denunciato la raccolta, la fabbricazione o la importazione d'armi, onde possano dichiarare in contravvenzione sia coloro che nella denuncia avessero studiosamente falsate le indicazioni sulla qualità, quantità e luoghi di deposito delle armi, sia maggiormente coloro che avessero ommesso di denunciarle.

I signori Ispettori terranno registro di tali denuncie, mentre i Delegati ne' Mandamenti provvederanno da loro parte oltre alla registrazione, anche alla esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 31 della legge surricordata.

Il modulo del registro sarà il seguente:

Nome, Cognome, paternità, età del denunciante	Abitazione	Professione	Qualità delle armi	Quantità	Luoghi di deposito	Osservazioni

Registro di nulla osta per passaporti.

Ciascun ufficio terrà nota dei nulla osta rilasciati per passaporti all'interno ed all'estero. Prima di rilasciare il nulla osta si dovranno consultare i registri delle persone da arrestarsi, degli ammoniti e dei condannati alla speciale sorveglianza.

La forma di questo Registro è la seguente: (*Vedi pagina 112*).

Registri politici.

Quali sieno le persone appartenenti ai diversi partiti politici, quali le loro relazioni e convegni, quale influenza esercitino sulle masse, e di quali mezzi dispongano, gli ufficiali di pubblica sicurezza devono esattamente conoscere onde siano in grado di adempiere agli obblighi di sorveglianza che loro incombono.

L'Ufficio presso la ferrovia di Bologna è parimenti organizzato e si mantiene in corrispondenza con l'Uffizio centrale di Questura secondo le seguenti istruzioni.

Protocollo, archivio e rubrica.

L'Ufficio di P. S. presso la ferrovia terrà protocollo per registrarvi gli atti e i rapporti che gli pervengono, archivio nel quale riporre le pratiche evase, rubrica per rinvenire nell'archivio le pratiche stesse.

L'Archivio si comporrà delle seguenti categorie:

A) Circolari ed istruzioni di massima,

B) Rapporti giornalieri, e reati in genere,

C) Individui da ricercare o da arrestarsi, e circolari e pratiche relative,

D) Miscellenea.

Rapporti giornalieri.

Il Delegato di P. S. presso la Ferrovia deve mattina e sera spedire alla Questura ed alla Prefettura, un rapporto nel quale saranno indicati:

1° Gli arrivi e le partenze di alti ed influenti personaggi;

2° Gli arrivi e le partenze d'individui da sorvegliarsi, o che in qualunque modo meritassero l'attenzione delle Autorità di P. S.;

3° I fatti e gli avvenimenti che giungono a sua cognizione.

In casi urgenti riferirà con rapporto speciale.

Registri.

Il Delegato presso la Ferrovia dovrà tenere in regola i seguenti registri:

1° Il registro degli individui da ricercarsi e da arrestarsi, che dovrà essere a rubrica secondo il seguente modulo:

Nome, Cognome, paternità, età	Luogo di dimora e di domicilio	Se dev'essere		Autorità richiedente	Data e numero del mandato di cattura e della richiesta	Imputazione	Connotati	Data della esecuzione	Data della revoca del mandato
		arrestato	rintracciato						

In questo registro egli dovrà inscrivere i telegrammi, le circolari e gli ordini di arresto e di rintraccio che gli pervenissero dalla Questura o da altri Uffici.

Egli dovrà passarne nota ed istruirne le Guardie dipendenti, richiamare la loro attenzione sui connotati di

persona e di vestiario, e sorvegliare egli stesso perchè i mandati e le richieste siano eseguite.

2° Il registro degli oziosi e vagabondi stati sottoposti all'ammonizione giudiziale, e che non possono traslocare la loro abitazione senza la preventiva partecipazione all'Autorità politica locale.

3° Il registro dei condannati alla speciale sorveglianza, che non possono variare domicilio senza autorizzazione dell'Autorità di pubblica sicurezza.

4° Il registro delle vetture pubbliche e degli omnibus che fanno il servizio alla Stazione della Ferrovia e nel quale sarà indicato il nome del concessionario, il numero o la denominazione della vettura od omnibus, il nome e cognome del vetturale, la data della licenza del concessionario, la data del certificato d'inscrizione del cocchiere.

5° Il registro per inscrivervi le circolari di sequestro di giornali o di opuscoli che in contravvenzione alla legge postale pervenissero alla Ferrovia, e per annotarvi gli oggetti stati rubati o smarriti.

Il Delegato di P. S. presso la Ferrovia deve garantire l'ordine e la tranquillità pubblica non solo nell'interno della Ferrovia, prevenendo colla sua vigilanza i furti, le risse ed altri reati, ma dovrà estendere la sua azione anche nelle vicinanze, per quanto lo consenta il servizio al quale è principalmente addetto.

Egli eseguisce, colle guardie dipendenti, perlustrazioni e pattuglie, ed adempie nella sua giurisdizione ai doveri che gli incumbono nella qualità di Ufficiale di P. S. e di polizia giudiziaria.

Con queste istruzioni con la tenuta dei registri e con le continue relazioni si pongono in grado i Delegati di sa-

pere le conoscenze e tendenze delle persone e possono in tempo prevenire i reati, come per quelli già commessi accertarne le traccie e le prove ed arrestare i malfattori per consegnarli alla punitiva giustizia.

UFFICIO DI QUESTURA DI MILANO.

La città di Milano con una popolazione di 196,109 abitanti oltre il circondario ha un Uffizio di Questura con Uffizio interno ripartito in sei divisioni con il personale di un Questore, un Ispettore di Questura, due di sezione di 1.a classe e sei di 2.a, tre Delegati centrali di 1.a classe, due di 2.a, quattro di 3.a, venti di 4.a classe, quattro applicati di 1.a e ventotto di 2.a, in tutto settantuno, con la spesa di lire 115,000 di stipendi.

Affidata la 1.a Divisione ad un Ispettore di Questura tratta tutti gli atti di polizia giudiziaria e l'analoga corrispondenza, i rapporti delle carceri, le relazioni giornaliere degli Ispettori, dei Reali Carabinieri e la redazione del rapporto al Prefetto e ministero, la vidimazione dei certificati di buona condotta.

Essa provvede a riguardo di tutti i detenuti che, uscendo di carcere, le saranno presentati a norma dei concerti che verranno presi colla Direzione delle carceri. Farà accompagnare con lettera agli uffizi delle sezioni tutti quelli che furono condannati per furti, truffe ed altri generi di frode per oziosità e vagabondaggio: dirige al loro paese con foglio di via obbligatorio o sotto scorta della forza pubblica, secondo i casi, tutti quelli che non appartengono alla città, nè vi avessero stabile domicilio. Comunicherà agli uffici delle Sezioni, ai Dele-

gati o Sindaci per quanto li riguarda un estratto degli atti di ammonizione passati dagli oziosi, vagabondi, persone sospette e ladri di campagna, ed un estratto delle sentenze proferite in materia penale di mano in mano che dall'Autorità giudiziaria verranno trasmesse alla Questura.

In essa si tengono i seguenti registri:

Un registro degli arrestati colla relativa rubrica;

Un registro con rubrica delle persone sottoposte alla sorveglianza speciale della sicurezza pubblica;

Un registro con rubrica degli oziosi, vagabondi, persone sospette e ladri di campagna, che a norma di legge furono già ammoniti dall'Autorità giudiziaria.

Un registro con rubrica di tutte le persone state condannate in materia penale.

Un registro di tutti gli oggetti stati derubati nel circondario.

Un registro di tutti gli oggetti stati consegnati e comperati dagli orefici, argentieri e rigattieri.

Un registro per le ricevute degli atti ed oggetti che si trasmettono al Regio Fisco;

I mandati di arresto, le relative circolari diramate dal Ministero con analoga rubrica.

La 2.a Divisione affidata ad un Delegato centrale cura l'andamento, regolarità ed esattezza del servizio di Segreteria, e distribuisce la corrispondenza a tutte le altre divisioni.

Essa tratta dei pubblici spettacoli e di tutte le pratiche non domandate alle altre divisioni;

Conserva il protocollo generale e rubrica, ed un registro di tutte le rappresentazioni teatrali permesse e proibite.

La 3.a Divisione:

Rilascia i passaporti dietro i nulla osta spediti dagli Ispettori, Delegati e Sindaci, i fogli di via con indennità agli indigenti che rimpatriano, le richieste per posti gratuiti sulle ferrovie, le carte di passo alle persone che vengono dall'Ufficio dirette in qualche punto dello Stato, i permessi di caccia, i permessi per le professioni ambulanti, e dirige al ricovero dei mendicanti i questuanti invalidi arrestati nella città;

Tiene i seguenti registri:

Registro dei fogli di via con indennità;

Registro a matrice delle carte di passo;

Registro a matrice delle richieste per posti gratuiti sulle ferrovie;

Registro a matrice dei permessi di caccia;

Registro degli esercenti professioni ambulanti con analoga rubrica;

Registro a matrice dei questuanti invalidi diretti all'ospizio;

Registro delle Agenzie pubbliche contemplato dall'articolo 64 della Legge 20 marzo 1865. Essa compila alla fine d'ogni trimestre un elenco di tutti i fogli di via e delle richieste per posti gratuiti sulle ferrovie da essa rilasciati, secondo i moduli analoghi, e si occupa della corrispondenza relativa alle meretrici.

La 4.a Divisione tratta le pratiche concernenti l'emigrazione, le licenze degli esercizi pubblici, delle vetture, ed il servizio dei passaporti, della registrazione dei passeggieri, nonchè degli operai e persone di servizio;

Tiene un registro con rubrica in cui sono specificate le generalità ed i contrassegni personali di ciascun emigrato, la sua abitazione, i suoi mezzi di sussistenza e

le generalità delle persone che si resero garanti per esso.

Spedisce mensilmente gli elenchi degli emigrati ai rispettivi Ispettori, colle variazioni di dimora che fossero occorsi durante il mese, e tiene inoltre i seguenti registri:

Registro degli esercenti pubblici con rubrica:

Registro dei commissionari di vetture;

Registro dei passeggieri stranieri ed uno dei nazionali con rubrica;

Registro delle persone di servizio con rubrica;

Trasmette ai rispettivi ispettori in ogni mese un estratto del registro degli esercenti pubblici, colle variazioni che fossero occorse:

Presenta ogni mattina al Questore una nota di tutti i personaggi distinti arrivati o transitati nella città il giorno precedente.

La Divisione 5.a è incaricata del servizio concernente la prostituzione, secondo il Regolamento del 15 febbraio 1860:

Ogni meritrice recandosi da un punto all'altro dei Regi Stati, deve presentarsi all'Autorità di pubblica sicurezza del luogo ove è diretta, ed incumbe all'ufficio di prevenire l'Autorità medesima.

La corrispondenza relativa a questa materia resta affidata alla stessa Divisione: in essa si terranno i registri prescritti dal suddetto Regolamento.

La 6.a Divisione comprende l'ufficio di anagrafe (1).

(1) Con Real Decreto 31 dicembre 1864, n. 2105, fu stabilito un registro di popolazione in ogni comune del Regno ove sono notati tutti i cangiamenti che avvengano nelle persone per potersi formare il censimento della popolazione, e tale servizio venne affidato ai Sindaci.

Inscrive sopra apposito registro le persone che tengono pensione o persone a dozzina, e che affittano camere od appartamenti mobigliati, e registrerà le loro consegne;

Tiene un registro su cui iscrive gli operai che verranno denunciati dai capi di fabbrica, dagli esercenti arti e mestieri, dagli impresari, e capi-mastri da muro, giusta il prescritto della Legge.

Oltre alle suddette Divisioni vi è un ufficio di Gabinetto, il quale si occupa del personale, dei funzionari ed agenti di sicurezza pubblica, della contabilità e di tutte quelle speciali materie che gli verranno affidate dal Questore.

Un orario dalle otto alle cinque mantiene in uffizio gl'impiegati e dalle 7 alle 11 pom. il servizio è affidato ad Ispettori e Delegati di sezione. Gl'impiegati che hanno attribuzioni di ufficiali di Polizia giudiziaria sono in permanente servizio e disimpegnano le incumbenze inerenti alla loro qualità.

In sussidio dell'Ufficio di Questura, sono in Milano altri otto Uffizi d'Ispezione nelle Sezioni composte da un Ispettore di Sezione, e da un proporzionato numero di Delegati ed applicati corrispondenti all'estenzione ed importanza del servizio che in ciascuna si deve compiere.

Costoro come funzionari Governativi dipendono direttamente dall'Ufficio di Questura, da cui ricevono gli ordini e le istruzioni, e gli rendono conto del loro operato. Come Ufficiali di Polizia Giudiziaria esercitano le loro funzioni secondo le norme stabilite dal Codice di Procedura Penale, e le direzioni impartite dal Procuratore Generale. Responsabili dell'andamento del servizio nel distretto di loro giurisdizione, e contabili delle

mancanze dei loro dipendenti pei casi di negligenza nel prevenirle, di avere omesso di riferirle dopo verificate, sono obbligati di trasmettere ogni mattina alla Questura un rapporto complessivo di tutti i fatti interessanti l'amministrazione occorsi nella rispettiva Sezione nel giorno e nella notte antecedente.

Trattandosi di fatti gravi ed importanti ne riferiranno prontamente ed a qualunque ora; indipendentemente dai rapporti mattinali debbono riferire con apposita lettera qualunque fatto od operazione interessante, specialmente per ciò che si riferisce ai reati, indicando con chiarezza, il luogo, il tempo, i mezzi, i corpi di reato, e descrivere minutamente gli oggetti derubati, il loro volume, le generalità della parte lesa e di tutti gl'imputati.

Pei reati di furto e truffa quando non si potesse subito formare una lettera dettagliata, trasmettere senza ritardo alla Questura la nota esatta degli oggetti rubati e truffati.

Ogni denuncia di reati, ogni sequestro di oggetti ed ogni arresto importano la necessità della compilazione del relativo verbale, quantunque non si dovessero rimettere gli atti o gli arrestati al Magistrato.

Sottoporranno gli arrestati prima di essere tradotti in carcere, o dentro 24 ore dell'arresto, ad interrogatorio ogni qualvolta lo stato degli atti non lo dimostri superfluo.

Nel ricevere denuncie di crimini debbono avvisarne il Pubblico Ministero, o il Pretore di Mandamento, e trattandosi di delitti procederanno agli atti prescritti per la citazione diretta.

Eccettuati i casi di corrispondenza coi pubblici Ministeri

per affari di polizia giudiziaria (1), e quelli di urgenza non debbono corrispondere con Uffizi estranei all'Amministrazione, limitandosi a riferirne al Questore per le sue disposizioni, affinchè si possa mantenere la necessaria uniformità del servizio.

Si terrà in tutti gli Uffici un metodo uniforme per la classificazione delle pratiche, la scritturazione del protocollo e delle rubriche, e dei registri secondo i moduli che si concentreranno nell'Ufficio di Questura.

Cureranno gl'Ispettori l'esecuzione della Legge 20 marzo 1865 ed in particolar modo per quanto concerne gli oziosi, vagabondi e persone sospette facendo con sollecitudine le opportune denunzie, ed ordinando l'arresto e non attemperino alla ricevuta ammonizione per l'ulteriore procedimento. Saranno inscritti sopra appositi registri tutti gl'individui che passarono l'atto di ammonizione come oziosi, vagabondi e persone sospette, senza distinzione di Sezione; e di tempo in tempo si assumeranno informazioni sulla loro condotta per provvedere secondo le risultanze, e facendo nel registro analoghe osservazioni. Nel caso che le persone contemplate nell'articolo precedente mutassero domicilio ne sarà riferito alla Questura, trasmettendo un estratto del loro registro, onde ne sia resa successivamente informata l'autorità politica del luogo, ove i medesimi si trasferissero.

---

(1) Con parere del Consiglio di Stato del 23 febbraio 1864 venne stabilito che le corrispondenze riflettenti il puro servizio di polizia giudiziaria debbono essere dirette ai Delegati e la corrispondenza relativa a detto servizio debb'essere firmata dai medesimi. — Se si vogliono sapere le ragioni donde mosse il Consiglio di Stato per venire a tale conclusione si trovano riportate nel Manuale di P. S., anno 1865, pag. 60.

Le medesime norme saranno osservate pei condannati alla sorveglianza speciale della Polizia, salvo le mutazioni di domicilio giusta il disposto dell'articolo 77 della Legge 20 marzo 1865. Alla fine di ogni trimestre si manderà alla Questura un elenco degl'individui sopra mentovati facendo un breve cenno in apposita colonna di quanto fosse risultato a loro riguardo.

Dagli Uffici di Sezione si rilasciano i *nulla osta* per i permessi degli esercenti professioni ambulanti menzionati nell'articolo 57 della Legge di pubblica sicurezza, e siccome tali mestieri per la loro natura si prestano a nascondere facilmente l'oziosità ed il vagabondaggio e meritano quindi una sorveglianza particolare, saranno inscritti in apposito registro con rubrica di mano in mano che si presentano a' loro Uffizi per fare richiesta del certificato d'iscrizione, munito del visto dell'autorità politica.

In ogni Ufficio si terrà un registro degli Emigrati abitanti nella rispettiva Sezione, nel quale si faranno le debite annotazioni a norma delle comunicazioni che verranno fatte mensilmente dall'Ufficio Centrale dell'Emigrazione.

Tutti gl'Ispettori dovranno cooperare al buon andamento del servizio che concerne la prostituzione, quantunque ne sia incaricato in modo speciale l'Ufficio di Questura, facendo rapporto di qualunque inconveniente che pervenisse a loro cognizione.

È raccomandato agl'Ispettori l'esatta osservanza dei regolamenti risguardanti il rilascio dei *nulla-osta*, pei passaporti e pel rilascio dei certificati d'iscrizione alle persone di servizio, che dovranno settimanalmente trasmettere all'Ufficio di anagrafe per la sua vidimazione.

Eserciteranno pure una continua sorveglianza sugli esercenti alberghi, osterie, bettole, caffè, bigliardi e simili.

Richiameranno gli esercenti suddetti all'esatta osservanza di tutte le discipline che li risguardano, procureranno che da nessuno di essi vengano favoriti o tollerati giuochi proibiti, constatando mediante verbale le infrazioni alla Legge, e procurando ove d'uopo la sospensione o la revoca delle licenze.

È obbligo di tutti i funzionari di P. S. in caso d'incendio e dei pubblici disastri d'intervenire prontamente sul luogo, e di dare tutte le disposizioni richieste dalle circostanze.

Gli Uffici di Sezione spediranno la corrispondenza colla massima sollecitudine, esattezza e semplicità, onde evitare ogni possibile dimenticanza; tutti i lunedì saranno rivedute in ogni Ufficio le pratiche in corso intorno alle quali si dovrà sempre dare un riscontro.

Due volte la settimana, cioè nei giorni di mercoledì e sabato gl'Ispettori si raduneranno nell'Ufficio della Questura per conferire col superiore immediato. Affinchè tali conferenze possano essere veramente profittevoli gli Ispettori comunicheranno i dubbii che insorgessero in casi speciali, onde venga adottata una norma generale per tutti gli Uffici, e proporranno alla discussione tutti quei miglioramenti che credessero di potere introdurre in ogni ramo del servizio di sicurezza pubblica.

Gl'Ispettori, Delegati ed Applicati prestano per turno il servizio serale nell'Ufficio della Questura dalle ore sette alle 11 di sera e nei teatri, dal cominciamento dello spettacolo sino alla fine.

Nell'Ufficio di Questura daranno tutte le disposizioni

necessarie a seconda dei casi che si presentassero facendo ove d'uopo le veci dell'Ispettore Centrale e del Questore istesso.

Nei teatri sono incaricati di quanto risguarda il mantenimento dell'ordine, e sono responsabili di qualunque inconveniente succedesse per loro mancanza.

Il servizio della Guardia è regolato dagl'Ispettori secondo le norme generali stabilite dal Questore con facoltà di derogarvi secondo le esigenze dei casi.

Spetta ad ognuno di essi il sorvegliare la condotta delle Guardie da loro dipendenti ed il provocare le ricompense o le punizioni di cui si rendessero meritevoli.

In generale può essere derogato agli ordini del Questore, o possono essere modificati dagl'Ispettori nelle esecuzioni, anzi lo debbono quando realmente circostanze da esso non prevedute lo esigano, e siavi urgenza di provvedere, ma in questo caso essi assumono tutta la responsabilità delle loro operazioni, e ne danno immediato avviso anche in via straordinaria.

In caso d'impedimento o di assenza di un Ispettore supplisce il rispettivo applicato, e ove d'uopo l'Ispettore dell'Ufficio più vicino, salvo disposizioni in contrario.

Per nessun motivo gl'Ispettori, Delegati ed Applicati possono assentarsi dalla città, senza l'autorizzazione scritta o verbale del Questore.

Dovendo i Delegati od Applicati coadiuvare gli Ispettori tanto nel servizio attivo che in quello di Segreteria, sono perciò ad essi referibili le disposizioni tutte sopraccennate, osservando però che come specialmente incaricati delle funzioni di Segreteria sono in obbligo di usare la massima esattezza e regolarità nella scrittura-

zione dei registri e delle pratiche, e saranno principalmente imputabili d'ogni mancanza a questo riguardo.

È loro particolare dovere di assistere la Guardie di P. sicurezza nella redazione dei loro verbali, onde siano fatti colla debita precisione.

Non si potranno distogliere le Guardie dal loro servizio per occuparle in lavori di scritturazione, fuorchè nei casi di una vera necessità.

In tutti gli Uffici di Sezione si terranno i seguenti Registri:

Protocollo e rubrica;

Registro dei rapporti giornalieri;

Registro delle persone che passarono atto di ammonizione avanti al Giudice con rubrica;

Registro delle persone sottoposte alla sorveglianza speciale della Polizia con rubrica;

Registro o rubrica delle sentenze emanate in materia penale dall'autorità giudiziaria;

Registro dei *nulla-osta* rilasciati per professioni ambulanti con rubrica;

Registro dei *nulla-osta* per passaporti con rubrica;

Registro degli esercenti pubblici e delle persone che tengono camere mobiliate con rubrica;

Registro dei libretti e delle iscrizioni con rubrica;

Circolari dei mandati di arresto con rubrica;

Registro degli oziosi condannati recidivi;

Registro dei verbali di conciliazione.

Con queste disposizioni regolamentari le diverse sezioni pongono a conoscenza l'Ufficio di Questura dello stato di sicurezza pubblica e di quanto avviene nel loro distretto, e con la tenuta degl'indicati registri restano essi in grado di poter compiere le loro funzioni per prevenire i reati.

UFFICIO DI QUESTURA DI FIRENZE.

La città di Firenze con una popolazione di 114,363 abitanti ha un Uffizio di Questura e quattro Uffici di Sezione con un personale composto di un Questore un ispettore-capo. Tre ispettori di 1ª classe ; tre di 2ª classe; due Delegati di 1ª classe; quattro di 2ª; cinque di 3ª; dieci di 4ª; quattordici applicati di 1ª classe; quindici di 2ª. Totale numero 57 con la spesa di L. 97,400 di soli stipendi.

Ripartito l'Uffizio della Questura in cinque Uffizi parziali, cioè il Gabinetto, la Polizia amministrativa, la Polizia Giudiziaria, Passaporti, Protocollo. Tratta nei medesimi gli affari colla seguente distribuzione:

I. Gabinetto.

Direzione di massima in qualunque materia, compilazione di regolamenti, ecc.

Personale. Funzionarii e Guardie di P. S.

Parte politica.

Pratiche confidenziali in genere. Domicilio coatto.

Corrispondenza con rappresentanti di nazioni estere implicanti questioni di competenza, giurisdizione, interpretazione di diritti internazionali, ecc.

Emigrazione.

Contabilità, spese di pubblica sicurezza ed altre di ufficio, ecc.

Custodia di depositi od altri valori di eventuale consegna.

Controllo sull'Amministrazione dei fondi delle Guardie.

Locali per Ufficio e per Caserme di Guardie, mobilio, ecc.

Ufficio Sanitario e pratiche relative.

Delegazione d'impiegati ai Teatri ed altri pubblici spettacoli ovvero ad un servizio qualunque ordinario e periodico.

II. Polizia Amministrativa.

Disimpegno della corrispondenza ordinaria di tutte le pratiche non riferentesi a polizia giudiziaria.

Domande per naturalizzazione.

Rimpatrii d'indigenti od altri individui non uscenti dai luoggi di pena.

Assistenza agli infermi, mentecatti, minorenni.

Provvedimenti sui mendicanti ed a prendersi a seguito di qualsiasi infortunio, e disimpegno di pratiche riflettenti stabilimenti di pubblica o privata beneficenza.

Porto d'armi.

Permessi ed altre licenze portate dai Regolamenti sugli esercizi pubblici, sui servizii delle vetture, professioni ambulanti, concessione di apertura di teatri ed altri luoghi di pubblico divertimento.

Rilascio e vidimazione di certificati di qualunque genere.

III. Polizia Giudiziaria.

Trattazione d'ogni pratica relativa a Polizia Giudiziaria.

Registrazione degli arrestati, condannati, sorvegliati, precettati, oziosi, ecc.

Registrazione degli oggetti caduti nei singoli furti.

Registrazione delle consegne dei rivenditori, gioiellieri, ferravecchi.

Relazione giornaliera sugli avvenimenti, arresti, reati, ecc.

Custodia e trasmissione di corpi di reato.

Controllo sul modo con cui sono disimpegnate le pratiche e fatto il servizio in materia di Polizia Giudiziaria nelle Sezioni.

Controllo sul modo con cui viene dalle Guardie eseguito il servizio ordinario loro comandato da chi spetta in base alle norme che si fisseranno dal Questore.

IV. Passaporti.

Vidimazione di passaporti ed altri fogli di via.

Registrazione dei certificati pel rilascio di passaporti, delle carte di passo, passaporti depositati, ecc.

Deposito e custodia di questi ultimi titoli.

Rilascio di carte di soggiorno ad esteri, di fogli di via con indennità e senza, non che delle relative richieste per posti gratuiti su ferrovie, ecc.

Compilazione degli stati trimestrali per la contabilità delle indennità di via, richieste per ferrovia, ecc.

Registrazione delle dinunzie e consegne degli alberghi, locande, camere mobigliate ed altre relative ad alloggi in appartamenti liberi.

V. Protocollo.

Protocollazione.

Classificazione e conservazione delle pratiche.

Deposito di stampati di carta ed altri articoli di cancelleria.

L'ordine interno ed il modo come nell'Ufficio di Questura vengano trattati e risoluti gli affari, si rileva dalla seguente istruzione:

§. 1. Ogni nota che arrivi dev'essere registrata a protocollo, come nessuna potrà essere spedita fuori d'ufficio senza essere stata registrata allo stesso modo.

§. 2. Le pratiche saranno dal protocollista rimesse a ciaschedun capo d'ufficio secondo le materie che gli sono assegnate.

§. 3. Il Questore è rappresentato dall'Ispettore Capo, al quale spetta altresì in modo speciale la direzione delle Sezioni di Polizia Amministrativa e dei Passaporti, come pure il controllo della Sezione Polizia Giudiziaria.

§. 4. Ciascheduno dei capi d'ufficio curerà l'iniziativa l'ulterior corso e la ultimazione delle pratiche nelle materie rispettive, facendone equo riparto tra i Funzionarii che gli sono dipendenti.

§. 5. Ogni capo ufficio porterà egli stesso le pratiche alla firma del Questore, salvo ad incaricarne in caso d'impedimento il più avanzato in grado o di anzianità tra i funzionari dipendenti.

§. 6. La firma spetta al Questore. In caso di assenza o d'impedimento è rappresentato dall'Ispettore di Questura.

§. 7. Però le lettere per invio all'ospedale od al manicomio, le licenze di qualsiasi genere, certificati e loro vidimazione, lettere circolari dirette agli Ispettori di Sezione e Delegati del Circondario per ricerche od arresti, lettere di accompagnamento d'individui arrestati od uscenti di carcere agli stessi funzionari, fogli di via, carte di passo, visti ai passaporti, richieste per ferrovie, saranno presentate alla firma dall'Ispettore Capo o di chi per esso, meno però i casi in cui per circostanze eccezionali si debba deviare dalle norme comuni portate

dai regolamenti, nei quali la firma spetterà sempre al Questore.

§. 8. L'orario ordinario per l'Ufficio è stabilito dalle ore 8 1[2 mattutine alle 4 1[2 pomeridiane colla facoltà dell'uscita di un'ora per la colazione.

§. 9. Sarà stabilito un servizio speciale di permanenza all'Ufficio di Questura dalle ore 5 pom. alle ore 3 ant. del giorno appresso da farsi per turno e con cambio.

§. 10. I signori Ispettori delle Sezioni conformeranno per quanto è possibile al tenore del presente l'ordinamento interno dei rispettivi ufficii.

UFFICIO DI QUESTURA DI MESSINA.

Messina con una popolazione di 103.321 abitanti ha un Ufficio di Questura con un personale composto di un Questore, un Ispettore di Questura, due Ispettori di sezione di 1.a classe, uno di 2.a, un Delegato di 2.a classe, uno di 3.a, cinque di 4.a, cinque Applicati di 1.a e 4 di 2.a classe, con una spesa di lire 38,700 di soli stipendi.

Ripartito l'Ufficio di Questura in tre Uffici ha distribuite le materie che interessano la sicurezza pubblica nel modo seguente:

Primo Ufficio.

1° Redazione di atti giudiziari, istruzioni preliminari, reperti ed altro.

2° Corrispondenza colle Autorità politiche del Regno. per sequestri di giornali, opuscoli, stampati ed altro.

3° Corrispondenza colle stesse Autorità non che

con quelle giudiziarie, e coi Sindaci del circondario per informazioni e ricerche d'individui.

4° Detta pel rimpatrio di domiciliati coatti, condannati che hanno espiata la pena, oziosi, vagabondi, persone sospette e mendicanti.

5° Corrispondenza colle Autorità giudiziarie per crimini, delitti, denunzie e querele.

6° Tenuta di N. 5 registri colle relative pandette che sono:

a) Registro degl'individui da arrestarsi o da ricercarsi,

b) Detto degli oziosi, vagabondi, mendicanti invalidi, persone sospette, e ladri di campagna,

c) Detto degl'individui sottoposti a speciale sorveglianza della P. S.

d) Detto pei condannati per crimini, delitti, contravvenzioni di polizia ed altro,

e) Detto pei movimenti carcerari.

7° Stati mensili per la Prefettura.

8° Rapporto giornaliero in doppio, degli avvenimenti e reati,

9° Conciliazione di pubblici e privati dissidi, con redazione dei relativi verbali.

10. Sorveglianza sulle vetture pubbliche, e conciliazione delle vertenze fra passaggieri e cocchieri.

11. Visite domiciliari o perquisizioni.

12. Sequestro materiale di giornali ed altro.

Incumbenze speciali del 2° Ufficio (Segreteria della Questura).

1° Protocollazione degli atti o pratiche, loro distribuzione ai vari uffici, loro pandettazione ed archiviamento.

2° Corrispondenza per disposizioni normali e su affari riguardanti personale in genere. Informazioni morali e politiche.

3° Corrispondenza su affari riguardanti il personale degl'impiegati di P. S., loro movimenti, loro assegni e competenze, non che competenze ed amministrazione dei vari uffici di sezione di P. S.

4° Corrispondenza su affari riguardanti il personale delle Guardie di P. S., loro nomine e destinazioni. Disciplina, amministrazione e competenze.

5° Contabilità speciale di massa di tale corpo delle Guardie di P. S.; Tenuta dei registri giornali di riscossioni e spese; Compilazione dei lavori semestrali di massa con i relativi rendiconti; Gestione dei fondi di massa; Loro impiego; Verifica della tenuta del libro mastro e dei libretti di deconto delle Guardie di P. S.; Idem del magazzino, vestiario ed armamento; Pratiche relative per gli appalti, per le distribuzioni e conservazioni dei vestiari e delle armi.,

6° Pratiche relative al culto, funzioni religiose, processioni, ecc.

7° Pratiche relative agli spettacoli pubblici, permessi, regolamenti, ecc.

8° Pratiche relative alla salute pubblica, prostituzione e mal costume; Corrispondenza coll'ufficio sanitario per la sorveglianza alle prostitute; per il loro movimento, e cura sui sifilicomi.

9° Contabilità speciale di detto ufficio sanitario per la prostituzione; Lavori trimestrali.

10. Affari diversi; Dementi e pratiche relative; Emigrati e loro pratiche; Giornali; Abbonamenti, ecc.

11. Spese di P. S., amministrazione del fondo; Re-

lativa contabilità; Tenuta dei registri giornali; Lavori e rendiconti trimestrali.

12. Rapporti ed affari politici.

Prospetto degli affari dei quali è fatto obbligo al 3° Ufficio della Questura espletare.

1° Passaporti all'estero e relativa contabilità.

2° Rilascio di licenze per porto d'armi, registrazione di esse, corrispondenza cogli Ispettori, coi Delegati e Sindaci del circondario per l'oggetto, compilazione di uno stato complessivo annuale di tutti gl'individui ai quali sono state rilasciate le licenze.

3° Rilascio di fogli di via, corrispondenti richieste, compilazione degli Stati trimestrali.

4° Richieste d'imbarco gratuito per detenuti, loro scorta, e per indigenti, compilazione degli stati trimestrali.

5° Rilascio di licenze per pubblici esercizi, corrispondenza coi Sindaci Ispettori e Delegati sul riguardo.

6° Rilascio di certificati per professioni ambulanti, case a pegno, cocchieri, servitori di piazza, ecc. ecc.

7° Tenuta di registri di appartamenti mobigliati, note degli alberghi, ecc. ecc.

8° Spaccio libretti operai, caratteristica registrazione, e contabilità inerente agli stessi.

Di tutto l'anzidetto personale nell'Ufficio di Questura quattro Delegati attendono alla polizia giudiziaria, alla conciliazione dei privati, alla redazione degli atti relativi sugli appositi registri. Un applicato si occupa esclusivamente delle Funzioni di Pubblico Ministero presso i Pretori dei quattro mandamenti della città.

Tre altri Funzionari si occupano degli affari di Segreteria, e della contabilità.

Due altri attendono alla spedizione delle licenze di esercizi pubblici, porto d'arma e caccia, al rilascio dei passaporti per l'estero dei fogli di via.

Il Questore dirige e sopraintende a tutto il servizio, riceve ed ascolta i reclami e coadiuvato dall'Ispettore si occupa degli affari riservati.

I Delegati di 4ª, ed Applicati avvicendano un servizio di Guardia all'Ufficio Centrale che dura dalle ore 4 pomediane sino alla mezzanotte per provvedere a qualsiasi emergenza, concorrendo a questo servizio gli Uffiziali addetti alla Prefettura. Attendono inoltre estraordinariamente a tutti i servizi attivi che vengono loro affidati sì per ragione amministrativa che giudiziaria tanto nell'interno della città quanto fuori in trasferta.

Vi ha inoltre un Ufficio Sanitario.

UFFICIO DI QUESTURA DI LIVORNO.

Livorno con una popolazione di 96,471 abitanti ha il personale seguente:

Un Questore, un Ispettore di Questura, due Ispettori di Sezione di 1ª classe, uno di 2ª classe, un Delegato di 1ª ed altro di 2ª classe, cinque Delegati di 3ª classe, e cinque di 4ª, sette Applicati di 1ª, e sei di seconda classe. Con la spesa di lire 54,000 di soli stipendi.

Ripartito l'Ufficio interno in quattro divisioni ed un Gabinetto: e nella città in tre Sezioni con Delegazioni alla via ferrata ed al Porto: l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza viene diretta secondo il regolamento qui appresso trascritto.

Regolamento interno.

Agli affari riservati si dà corso nel Gabinetto del Questore.

Art. 2° Per affari riservati s'intendono quelli riferibili al personale degli impiegati, delle guardie, degli inservienti alle varie contabilità, agli affari politici ed alle informazioni che saranno chieste dai Dicasteri in via riservata.

Al Gabinetto verrà tenuto il registro dei servizi di turno degli impiegati per la notte e pei teatri.

Il gabinetto ha un protocollo ed un archivio separato.

Divisione I.

Art. 3° La divisione prima è diretta dall'Ispettore di Questura.

Art. 4° Appartengono ad essa tutti gli atti di polizia giudiziaria e la relativa corrispondenza.

Deve provvedere al collocamento dei mendicanti invalidi, dei mentecatti, e degli esposti.

Fa in modo che tutti i detenuti che sortono dal carcere le sieno presentati e perciò prende concerti con la competente Autorità.

Art. 5. A norma del domicilio fa accompagnare con lettera agli Ispettori di sezione tutti coloro che furono condannati per grassazione, furto, truffa, oziosità ed altri reati affinchè sieno sorvegliati, e dirige al loro paese con foglio di via obbligatorio, o sotto scorta, secondo i casi, tutti quelli che non appartengono alla città, nè avessero stabile domicilio.

Art. 6. Comunica agli Uffici delle sezioni ed ai Sindaci dei Comuni del circondario ove non esistono ufficiali di pubblica sicurezza un estratto degli atti di comunicazione degli oziosi, vagabondi, persone sospette, ecc. ecc. pei provvedimenti di legge; ed ogni mese un estratto delle

sentenze proferite in materia penale che vengono trasmesse dall'Autorità giudiziaria.

Art. 7° Deve tenere i seguenti registri:

1° Degli arrestati.

2° Degli oziosi, vagabondi, persone sospette, ladri di campagna, che furono ammoniti dal Giudice.

3° Dei sottoposti alla speciale sorveglianza.

4° Dei condannati in materia penale.

5° Degli oggetti rubati nel circondario.

6° Degli oggetti acquistati dagli orefici e rigattieri dei quali fecero notifica.

7° Delle ricevute dei Corpi di reato trasmessi al Giudice.

8° Dei questuanti invalidi ricoverati.

Art. 8° Gli atti riferibili ad arresti, rintracci, indagini per scuoprire malfattori od altro sono dalla Divisione messi in circolazione al comando delle Guardie di P. S., alle Sezioni, ai Delegati, alla Ferrovia ed al Porto per la loro cooperazione.

Art. 9° L'Ispettore di Questura alla fine di ogni trimestre redige in doppio esemplare il rendiconto delle spese di P. S. da lui sostenute, e le presenta al Gabinetto del Questore.

Divisione II.

Art. 10. Questa Divisione rilascia i passaporti dietro i nulla osta spediti dagli Ispettori e dai Sindaci, i fogli di via con indennità, le richieste per posti gratuiti sulle ferrovie e sui piroscafi, i permessi per porto d'armi, i certificati, si occupa infine degli esercizi pubblici, delle vetture, delle notifiche e delle Guardie.

Art. 11. Deve tenere i seguenti registri:

1° Dei fogli di via con indennità.
2° Delle richieste.
3° Delle licenze da caccia.
4° Degli esercenti ambulanti.
5° Degli esercenti pubblici.
6° Dei proprietari di vetture pubbliche.
7° Dei notificati.
8° Delle agenzie.

Art. 12. Ogni mese trasmette agli Ispettori di Sezione un estratto del registro degli esercenti pubblici colle variazioni occorse.

Art. 13. Alla fine di ogni trimestre compila l'elenco dei fogli di via e delle richieste rilasciate per essere trasmesso al Ministero.

Art. 14. Ogni mattina rassegna al Questore un elenco dei personaggi distinti arrivati o transitati.

Art. 15. Rilascia sopra domanda i libretti agli operai, e tiene di tutti i lavoranti che vengono notificati dai capi fabbrica.

Divisione III.

Art. 16. Questa Divisione tratta le pratiche concernenti l'emigrazione, la stampa, i teatri ed ogni altro pubblico trattenimento. Oltre ciò stende i rapporti giornalieri da trasmettersi alla Prefettura, ed i mensili.

Art. 17. Tiene un registro colle generalità e connotati di ciascun emigrato; tiene quello delle rappresentazioni proibite, o nelle quali dall'Autorità competente furono fatti dei cambiamenti.

Art. 18. Alla Divisione quarta spettano il protocollo, l'archivio, la spedizione.

Ogni nota, ogni rapporto, ogni dispaccio diretto alla Questura, riceve il numero di protocollo.

Questo numero si mette in testa all'esibito in un colla data.

Nel protocollo s'indica brevemente il più che si può l'oggetto.

Il protocollista in calce al numero mette l'indicazione della Divisione cui deve essere passato l'esibito.

Passa poscia gli esibiti protocollati all'Archivista il quale vi unisce gli antecedenti.

Allorchè ritornano all'archivio, l'Archivista mette la pratica nella cartella cui si riferisce se ha antecedenti, ovvero la qualifica in base alle norme che sono pel detto archivio stabilite.

Contemporaneamente però in una finca del protocollo indica la sede ove l'esibito si trova.

Gli atti sono archiviati per materia ed in ordine d'alfabeto in base al nome della persona o del Dicastero cui si riferiscono.

L'Impiegato incaricato di spedire gli esibiti ai Dicasteri, cui sono diretti, tiene la rubrica.

Questa porta l'indicazione della persona o della Autorità cui si riferisce l'atto ed il numero del protocollo.

È poi cura dell'Archivista di scrivere nel protocollo alla finca dell'oggetto l'ultimo numero anteriore a quello del numero esibito, e così sempre sino a processo terminato. In questo modo di numero in numero si sale fino all'originario della pratica.

Art. 19. Esso è esclusivamente destinato a sorvegliare le partenze e gli arrivi.

Attende a che in linea di pubblica sicurezza non avvengano disordini.

Vigila affinchè non sfuggano all'Autorità persone colpite da mandato di cattura, o che per altro motivo devono essere arrestate, e con rapporto da spedirsi ogni mattina per le 8, informa il Questore sugli arrivi e partenze di personaggi distinti e soprattutto quanto può interessare la superiorità.

Esso è coadiuvato da agenti di pubblica sicurezza.

Relativamente al servizio esterno delle vetture pubbliche e dei facchini, si provvede con separate istruzioni.

Se avvengono reati, oltre referirli alla Questura per norma, trasmette un verbale alla sezione S. Marco per i provvedimenti di legge.

Impiegato al Porto.

Art. 20. Valgano le stesse istruzioni date per quello alla Ferrovia.

I verbali relativi ai reati che avvengono al porto, sono dall'impiegato trasmessi alla Sezione del Porto.

Disposizioni Generali.

Art. 21. L'orario degli impiegati è dalle ore 9 del mattino alle 4 di sera. Dalle 4 alla mezzanotte vi è sempre un Delegato di guardia e dalla mezzanotte alle ore 9 del mattino un Applicato.

Questo servizio si fa per turno. Si fa pure per turno dagli Ispettori, Delegati ed Applicati il servizio ai teatri.

Ogni impiegato di guardia fa tenere al mattino al Questore un rapporto sui fatti venuti a sua cognizione e su quanto ebbe ad operare.

Art. 22. Alle ore 10 antimeridiane di ogni giovedì si tiene seduta alla quale intervengono l'Ispettore di Questura e gli Ispettori di Sezione.

Regolamento per le Sezioni.

Art. 2° Ogni Sezione avrà Guardie di P. S. che dipenderanno dall'Ispettore per ogni occorrenza di servizio.

Art. 3° Ad ogni Ufficio di Sezione sarà assegnato un fondo per le spese di sicurezza pubblica.

Alla fine di ogni trimestre gli Ispettori trasmetteranno al Questore in doppio esemplare il rendiconto delle spese sostenute.

Art. 4° Gli Ispettori spediranno ogni mattina per le ore 8 un dettagliato rapporto sui reati che furono commessi nella loro giurisdizione, sugli arresti fatti, sui casi fortuiti ed in genere su tutto quanto può interessare la sicurezza pubblica. Sarà opportuno che le minute di tali rapporti sieno conservate perchè faciliteranno i lavori statistici mensili di cui si parla in seguito,

Art. 5° Per gli affari di polizia giudiziaria le Sezioni carteggieranno direttamente col Procuratore del Re e col Giudice di Mandamento, gli arrestati verranno dietro loro ordine consegnati alle carceri, che gli Ispettori avran cura di trasmettere contemporaneamente alla Questura un ben circostanziato rapporto sui fatti denunciati al potere giudiziario, sul danaro, e danneggiati, e sugli autori dei reati, dandone le precise generalità.

Art. 6° Qualora nella loro giurisdizione sieno arrestati mendicanti invalidi, li rimetteranno a disposizione della Questura.

Art. 7° Gli individui che sortono del carcere dopo scontata la pena e che per ragione di domicilio si fanno presentare alle Sezioni saranno attentamente sorvegliati. Si terrà per essi un apposito registro.

Art. 8° Quando un ammonito dal Giudice di polizia per oziosità, od altro titolo, si fa presentare alla Sezione per motivo di domicilio, questa redigerà un duplo in suo confronto il verbale sul modo che le verrà trasmesso insieme alla nota di presentazione. Ritornerà il duplo alla Questura e trasmesso il termine prefisso dall'atto di ammonizione farà constare con altro verbale da trasmettersi pur esso alla Questura, se, o meno, l'ammonito ottemperò all'ingiunzione.

Per gli ulteriori provvedimenti in caso di contravvenzione provvede la Legge.

Art. 9° Per gli oziosi e vagabondi e persone sospette, ladri di campagna, ammoniti e domiciliati nelle Sezioni si terrà registro e così pure pei sottoposti alla speciale sorveglianza, pei condannati in materia speciale, per gli oggetti rubati nella giurisdizione, e per gl'individui d'arrestarsi e rintracciarsi.

Art. 10. Al primo giorno di ogni mese le Sezioni trasmetteranno alla Questura i seguenti elenchi:

1° Degli oziosi e vagabondi ammoniti dal quale elenco deve emergere quali furono quelli che ottemperarono all'ammonizione.

Quest'elenco oltre l'indicazione del nome, cognome e domicilio dell'individuo, e dell'ordinanza del Giudice, porterà il termine assegnato per darsi a stabile lavoro.

2° Dei condannati alla speciale sorveglianza, indicante la condotta che tengono, e se ottemperarono o meno alle ingiunzioni.

3° Dei reati e degli arresti, e quest'elenco verrà fatto soltanto in cifre per servire ad un lavoro statistico.

Art. 11. Ogni Sezione deve tenere un registro degli esercizi pubblici esistenti nella loro giurisdizione.

Art. 12. Gli Uffici di Sezione rilascieranno agl'operai ed alle persone di servizio, sopra loro domanda, i libretti di cui parla la Legge.

Art. 13. Pei passaporti all'estero ed all'interno, pei fogli di via, per le richieste per porto d'armi, per gli esercenti ambulanti e per gli esercenti pubblici gli Ispettori carteggieranno colla Questura, o rilasciando *nulla osta*, o esponendo il loro voto contrario con ragionato rapporto.

Art. 14. Gli emigrati residenti nelle giurisdizioni delle Sezioni saranno cautamente sorvegliati.

Ogni atto d'Ufficio ad essi referibile verrà trasmesso alla Questura.

Art. 15. Il protocollo e l'archivio delle Sezioni verrà tenuto sulle basi di quello della Questura.

Art. 16. I signori Ispettori di Sezione saranno tenuti a prestar servizio per turno nel teatro *dei Floridi*. Gli impiegati delle Sezioni, delegati ed applicati presteranno pur essi il servizio per turno *negli altri teatri*, e quello di notturna all'Ufficio centrale, come fu prescritto nel Regolamento interno della Questura.

Art. 17. L'orario per gli impiegati di Sezione è quale è prescritto per la Questura.

Alle Sezioni non vi è servizio di notte.

§ II.

Uffici delle Prefetture e sotto-Prefetture e dei Delegati distaccati pel servizio della pubblica sicurezza.

Presso gli Uffizi di prefettura, di sotto-prefettura e di questura vi saranno delegati di pubblica sicurezza parte dei quali sarà ripartita anche temporaneamente all'uopo in vari punti della circoscrizione.

Abbiamo già esposto diverse istruzioni relative all'organizzazione interna di alcuni uffici di Questura quali, come sono stabiliti in diverse provincie del Regno ne possono offrire un concetto chiaro del modo come sono ordinati e come deve procedere nei medesimi il servizio di pubblica sicurezza.

Con lo stesso metodo esporremo come sono organizzati gli uffici di Prefettura e sotto-Prefettura nelle diverse provincie dello Stato.

Con gli articoli 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14 e 15 del Regolamento per l'esecuzione della Legge comunale provinciale del 20 marzo 1865 furono date alcune norme generali per l'organizzazione degli uffici di Prefettura e sotto-Prefettura, e con l'articolo 8 delle istruzioni 20 febbraio 1860 furono parimenti impartite le regole per l'organizzazione degli uffici di pubblica sicurezza e dei registri che i medesimi dovessero tenere a corredo pel servizio di pubblica sicurezza.

Però dopo la Legge 20 marzo 1865 con cui l'amministrazione di pubblica sicurezza è distinta in tre parti cioè, in direzione, esercizio, e compimento, nessuna istruzione si è finora pubblicata.

Le istruzioni fissate col Regolamento anzi citato per

l'esecuzione della legge comunale e provinciale, sono come appresso.

L'ufficio di Prefettura è ripartita in 4 divisioni:

Art. 8. La divisione 3.a tratta gli affari relativi alla sicurezza pubblica, al servizio militare, alla leva ed alla sanità pubblica.

Art. 9. Il Prefetto ha facoltà di suddividere ancora per sezione gli uffici suddetti in quel modo che crede più utile per la pronta spedizione degli affari.

Nelle sotto-Prefetture deve osservarsi un metodo per quanto è possibile conforme a quello stabilito nelle Prefetture.

Art. 10. Per la registrazione degli atti presentati all'ufficio di Prefettura o di sotto-Prefettura si avrà un registro di protocollo generale, in cui vengono inscritti gli atti tutti e le note, sì all'arrivo che alla partenza, con una sommaria analisi dei medesimi.

Sarà tenuto giornalmente in corrente un indice assolutivo per la ricerca degl' incartamenti sia nei registri precedentemente indicati che nell'archivio.

Per la forma di questi registri, e così per la tenuta di quegli altri che possono occorrere, e specialmente dei copia lettere, e copia decreti, saranno date speciali istruzioni dal Ministero.

Il Prefetto può sempre prescrivere la formazione di altri registri, quando li giudichi necessari ed opportuni.

Art. 11. Nel primo e nel sedicesimo giorno di ogni mese, l'impiegato incaricato della tenuta del registro di protocollo deve presentare al Prefetto od al sotto-Prefetto rispettivamente un elenco degli affari registrati da più di 15 giorni, ai quali non si fosse dato corso.

Art. 12. Ogni Prefettura e sotto-Prefettura ha due

archivi, *generale* o di deposito, che comprende gl'incartamenti ultimati da tre anni: *corrente*, che comprende tutti gli altri.

Nell'archivio gl'incartamenti debbono essere ripartiti in serie ed in categorie.

Due sono le serie: quella degli affari generali; quella degli affari speciali dei corpi morali. Ogni serie si suddivide in diverse categorie. Particolari istruzioni emaneranno dal Ministero dell'interno per la tenuta dell'archivio.

Art. 13. Per l'archivio generale la classificazione delle carte, giusta il metodo prescritto nell'articolo precedente, non comprende che gli affari ultimati nel periodo decorso dalla prima attivazione nelle rispettive provincie della legge 23 ottobre 1859, n. 5702 sino a tutto l'anno 1862.

Gli affari ultimati antecedentemente all'indicato periodo conserveranno le classificazioni stabilite dagli ordini preesistenti.

Nelle provincie toscane il periodo anzidetto s'intenderà aver avuto principio colla attivazione del regolamento comunale ivi pubblicato il 31 dicembre 1859 e del regolamento sui consigli distrettuali e compartimentali del 14 febbraio 1860.

Art. 14. Entro mesi tre dall'attivazione del presente regolamento i Prefetti e sotto-Prefetti debbono ordinare i loro uffici nel modo superiormente prescritto, e far procedere entro un anno ad un regolare inventario dell'archivio generale, compilandone due originali firmati da essi e dal segretario dell'ufficio pel rispettivo loro uso.

Nell'inventario debbonsi indicare complessivamente, cioè per categorie gli affari compresi nella serie degli

affari generali, e singolarmente. cioè per fascicoli o cartelle gli affari speciali dei singoli corpi morali. Uno di questi originali deve essere comunicato al Ministero dell'interno che lo rinvia munito del visto del Ministro. Nello stesso modo si procede alla rettifica dell'inventario dell'archivio generale ogni qualvolta occorre di aggiungervi o di estrarne carte.

Art. 15. Il segretario della Prefettura e sotto-Prefettura è risponsabile della regolare tenuta degli archivi non che della conservazione e classificazione delle leggi, dei regolamenti generali, delle circolari, istruzioni ed altri stampati che vengono distribuiti dai superiori dicasteri o dagli uffici e direzioni locali.

Deve tenerne un esatto inventario, e, cessando dalle sue funzioni, darne caricamento al suo successore od a chi per esso.

Gli uffici di Prefettura nel Regno si trovano nelle città capo-luogo di ciascuna delle 59 provincie nelle quali trovasi diviso presentemente il Regno, e nelle città capo-luogo dei 134 circondarii sedi delle sotto-Prefetture.

Tali uffici sono indipendenti da quelli della Questura. poichè quelli della Questura attendono alla sicurezza della città e circondario del capo-luogo della provincia. mentre l'ufficio di sicurezza pubblica presso la Prefettura concentra tutto il servizio di pubblica sicurezza che risguarda la intera provincia, val quanto dire la parte direttiva dell'amministrazione esercitata dall'ufficio di Questura, e la parte direttiva e di sorveglianza sugli altri uffici non solo dei capi-luoghi di circondario, ma di quelle delegazioni distaccate in città o mandamenti della provincia che non sono i capi-luoghi di circondario.

E di vero se l'amministrazione di pubblica sicurezza è diretta dal Ministro, e per esso dai Prefetti e sotto-Prefetti, costoro devono sorvegliare e comandare più che agire ed eseguire. Gli uffici creati intorno a queste supreme Autorità debbono concertare le misure che si debbono prendere, dare l'impulso, raccogliere e constatare i risultati, preparare, deliberare ed organizzare tutto il servizio.

Essi costituiscono, e formano il pensiero e l'intelligenza di colui che deve dirigerlo e far sì che l'effetto e potere si manifesta al di fuori nell'ordine, regolarità, attività ed efficacia delle misure prescritte.

I servizi attivi sono quelli che sorvegliano, eseguiscono, impediscono, prevengono, reprimono, e mettendosi in rapporto immediato coi cittadini devono trovarsi presenti in tutti i luoghi, in tutte le ore per accorrere ai bisogni dei cittadini e per salvarli dalle insidie di una classe perduta della società che vive fuori della legge, che non ha altra regola di condotta che la cupidigia, i cui mezzi sono i reati. e che non crede in altro che alle sue sfrenate passioni. Il furto, le aggressioni, le frodi sono le sue risorse, e nei grandi centri di popolazione i diversi elementi che costituiscono questa terribile classe trovansi associati e concertano e preparano le aggressioni notturne, le scalate, le grassazioni e gli assassinii. In mezzo a loro trovansi i magnani che provvedono alle false chiavi, i cocchieri delle pubbliche vetture per dar loro opera ai facili trasporti degli effetti rubati e di allontanare i colpevoli dai luoghi dei commessi reati, i falsari per contraffare le scritture ed i titoli di credito pubblico, gli albergatori che prestano ricetto a loro e parimenti alle cose rubate, gli osti che offrono loro

il luogo a concertare le loro imprese, gli oziosi e mendicanti che si spargono per le vie e per le case onde esplorare e porgere le notizie dei luoghi e dei tempi in cui possono con costrutto operare senza troppa resistenza. Essi formano una vasta cospirazione organizzata contro chiunque possiede e che non si arresta alle difficoltà, non vi ha freno che la contenga, non pericolo che la possa spaventare. A combattere e ridurre all'impotenza siffatta classe è principalmente consacrato l'esercizio dell'amministrazione di pubblica sicurezza, e l'ingegno, coraggio e zelo dei funzionari che vi sono addetti, sempre avendo a guida dei loro esperimenti le disposizioni della legge di pubblica sicurezza, non potendosi dalle medesime allontanare in un governo retto a libero sistema.

Coll'articolo 2 del Regolamento 18 maggio 1865 per l'esecuzione della legge di pubblica sicurezza venne stabilito che la distribuzione del personale, l'ordinamento degli uffici di pubblica sicurezza, i diversi rapporti tra questi ed il Ministero dell'interno ed i registri che si debbono tenere formano oggetto di speciali provvedimenti dello stesso Ministero.

In mancanza di queste istruzioni sono in vigore gli articoli 8 e 9 delle citate istruzioni del 20 febbraio 1860 estese a tutto il Regno con circolare 8 novembre 1862.

Infatti nell'articolo 8 delle ripetute istruzioni sta prescritto che ogni ufficio deve avere un protocollo a sè per registrare progressivamente le carte che arrivano, il movimento di esse e la loro evasione.

Con l'articolo 9 si prescrivono i registri che si debbono tenere per l'esercizio di pubblica sicurezza, potendo bastare per registri i moduli combinati a madre

e figlia di cui è parola negli arlicoli 35, 36, 38, 46, 57, 53, 34, 65, 68, 74 e 78 della legge di pubblica sicurezza, 20 maggio 1865, corrispondenti a quelli mentovati nelle dette istruzioni che si richiamano alla legge del 13 nov. 1859.

Come parimenti prescrive quali registri si debbano tenere in piena regola per l'esecuzione degli articoli 64, 70, 74, 82 e 105 della Legge di pubblica sicurezza corrispondenti a quelli della cessata legge del 1859.

Ciascun ufficio ha un registro giornaliero dei reati, d'ogni avvenimento con indicazione dei nomi dei danneggiati, e degli imputati, ed ove si tratti di furto vi saranno descritti gli oggetti rubati. Questo registro trovasi prescritto dalla circolare del Ministero dell'interno del 17 dicembre 1863.

Un registro di tutte le persone che arrestate vengono consegnate all'Autorità politica. Altro registro dei libretti per operai e domestici e per le consegne dei medesimi per gli effetti dell'articolo 48 della legge di pubblica sicurezza e simile per la consegne degli operai, di cui fa parola l'art. 49.

Un registro delle persone da ricercarsi e da arrestarsi, sia per effetto di mandato di cattura spiccato dall'Autorità giudiziaria come per comunicazione di altre autorità, e per richieste di arresto di disertori o renitenti (1).

Un registro degli esercenti pubblici traffici e professioni ambulanti, agenzie, sensali, per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 35, 36 e 57 della legge di pubblica sicurezza.

(1) A questo registro si supplisce dal Ministero con l'invio della circolare periodica degli arrestandi.

Altro registro per le consegne, dei forestieri che debbono fare gli albergatori, osti, locandieri e tenenti pensione per gli effetti della disposizione dell'art. 47 della detta legge.

Registro caratteristico degli oziosi e vagabondi, camorristi e persone sospette per gli effetti delle disposizioni degli articoli 120, e della sezione 2.a, capitolo 4° e 10, capo 1°, titolo 2° della Legge di pubblica sicurezza e 107 del rispettivo Regolamento.

Registro dei condannati alla sorveglianza e sentenze penali per gli effetti dell'art. 82 della legge di pubblica sicurezza e 591 del Codice di Procedura penale.

Un registro d'iscrizione delle prostitute prescritto dagli articoli 18 e 22 del Regolamento del 15 febbraio 1860 ed altro dei postriboli.

Un registro degli oggetti stati rubati, smarriti, o trovati. Per questi dovrebbe tenerlo il sindaco, articolo 715 del Codice Civile e 634 Codice Penale.

Registro delle consegne degli orefici, pignoratori oriuolai, ottonai, stagnaiuoli, calderai, rigattieri e ferravecchi, per effetto dell'articolo 641 Codice Penale e Decreto 25 agosto 1860, N. 4286.

Registro dei mendicanti a cui si è dato il certificato d'iscrizione e visto per mendicare, per gli effetti dell'art. 67 della Legge di pubblica sicurezza.

Registro dei permessi di porto d'armi e di caccia.

Registro delle denunzie per raccolta, fabbricazione od importazione di armi, per effetto dell'articolo 31 della Legge di pubblica sicurezza

Registro delle dichiarazioni per l'esercizio dell'arte tipografica, litografica, per effetto dell'articolo 31 della Legge di pubblica sicurezza.

Registro dei nulla osta per passaporti, per effetto dell'art. 4 del Decreto 13 novembre 1857 sui passaporti.

Registri per gli affari riservati.

Si è veduto come gli Uffizi di Questura sono suddivisi ed il personale che vi è addetto, il quale è sempre limitato alle condizioni in cui si trova una città, una provincia, tanto per l'indole degli abitanti, come per le difficoltà che s'incontrano nell'esecuzione del servizio di pubblica sicurezza. Perciò la Legge in vista della diversità delle circostanze, delle condizioni, dei luoghi e dei cangiamenti che il servizio di pubblica sicurezza apporta lasciano alla discrezione e prudenza del Ministro che soprassiede all'Amministrazione di pubblica sicurezza prescrivere il numero dei delegati addetti a ciascun Uffizio come per quelli che possono essere temporariamente distaccati in vari punti della circoscrizione.

Negli Uffici delle provincie sono applicati ordinariamente un Delegato centrale, da tre a cinque Delegati di classe, da uno a due applicati di 1.a ed altrettanti di 2.a e da uno a più volontari.

Ciascun Ufficio di Sotto-Prefettura ha un Delegato circondariale da uno a due Delegati di classe, e da uno a due Applicati.

Comunque pel Regio Decreto del 24 agosto 1865 venne classificato il personale di pubblica sicurezza, pure la classe degli uffiziali è personale, e quindi nell'applicarli agli Uffizi suddetti non si tiene conto della classe, ma si ha in vista la necessità del servizio e si destinano gli uffiziali per la loro speciale attitudine per rispondere alle esigenze del servizio di pubblica sicurezza.

Gli Uffici distaccati sono affidati ad un Delegato solo

che vi compie quegli incarichi pei quali venne dal Prefetto destinato in uno o più mandamenti, ed anche in un solo Comune.

Le relazioni tra i cennati Uffizi ed il Ministero, in conformità dell'art. 2° del Regolamento 18 maggio 1865, dovendo far parte delle istruzioni non ancora state pubblicate, sono nondimeno contenute negli articoli 4. 5 e 6 delle istruzioni 20 febbraio 1860 e nelle istruzioni del 15 ottobre 1861 ed in altre circolari e disposizioni già riferite a pagina 23 e nelle seguenti.

.Con circolari 14 luglio e 29 ottobre 1864 e 4 marzo 1865 l'Uffizio di Prefettura sui primi giorni successivi a ciascun mese deve rimettere al Ministero un movimento mensile delle prostitute inscritte in provincia, non che delle prostitute sifilitiche nei luoghi di cura. Cosiffatto movimento dev'essere apprestato separatamente per ciascuna località in cui esista un ufficiale sanitario per le sane ed un luogo di cura per le ammalate. Possono bensì spedirsi riuniti in un quadro complessivo, purchè le cifre parziali vi si trovino separatamente coll'indicazione dell'Ufficio o del sito al quale si riferiscono.

E con circolare 19 gennaio 1864 l'Uffizio di Prefettura deve trasmettere al Ministero un prospetto numerico dei militari sifilitici entrati negli spedali per essere sottoposti a cura e ciò in seguito alle nozioni che mensilmente verranno fornite alle Prefetture dai Comandi generali delle Divisioni.

Il Regolamento del 15 febbraio 1860 sulla prostituzione in vigore in tutto il Regno prescrive nell'art. 1° che in ciascun capo luogo di provincia e di circondario, sotto la dipendenza dell'Ufficio di pubblica sicurezza, vi debb'essere un Ufficio sanitario.

Lo stesso Ufficio sarà stabilito presso l'Autorità di pubblica sicurezza in quelle altre località nelle quali sarà ravvisato opportuno.

Lo scopo di questo Ufficio è la sorveglianza delle prostitute (1).

Negli Uffici delle città principali come Genova, Torino, Milano, Napoli e via, è proposto un Delegato di pubblica sicurezza come direttore, ed esercita anche le funzioni di contabile ed ha incarico di agire contro le meretrici, le mezzane ed i tenenti postribolo per ogni infrazione al Regolamento (2).

All'Ufficio sanitario sono addette nel numero voluto pel buon andamento del servizio Guardie di pubblica sicurezza scelte fra le più distinte per attività, per regolare condotta e per onestà, art. 3 cit. reg.

Le Guardie addette all'Ufficio sanitario debbono esercitare un'attiva e continua sorveglianza sui postriboli, sulle meretrici isolate, ossia in abitazione particolare, sulle mezzane e sulla prostituzione clandestina, obbedire a tutti gli ordini, che per l'esatto andamento del servizio loro vengano dati dal direttore dell'Ufficio sanitario, e fargli relazione d'ogni loro operato, art. 4 cit. reg.

---

(1) Sono considerate meretrici le donne ch'esercitano notoriamente la prostituzione.

Tutte le prostitute devono essere inscritte all'Ufficio sanitario.

L'iscrizione di Ufficio dev'essere fatta quando sia notorio o resti comprovato che la donna si abbandona alla prostituzione, articoli 17, 18 e 19 cennato regolamento.

(2) Vedi articoli 40. 41, 42 del Regolamento dove sono definiti i postriboli ed i tenenti postribolo.

E per le mezzane art. 47 del Regolamento, ed articoli 421, 422, 423 Codice Penale.

Sono addetti a cadun Ufficio sanitario medici incaricati della visita delle prostitute nel numero necessario, affinchè tutte le meretrici inscritte vi siano regolarmente e diligentemente visitate.

Eglino sono in diretta relazione coll'Ispettore sanitario (1) per tutto quanto concerne il servizio sanitario delle meritrici.

Può anche essere nominato un medico aggiunto a supplente nelle città in cui l'Ispettore capo lo crede necessario, art. 11 cit. reg.

I medici incaricati della visita sanitaria delle meritrici potranno nel caso di legittimo impedimento, surrogarsi tra loro od anche farsi surrogare da un altro medico, previo però sempre il consenso dell'Ispettore sanitario.

---

(1) In Torino, Genova, Milano, Napoli e nelle principali città il servizio sanitario è diretto da un Ispettore.

L'Ispettore sanitario di Torino ha titolo d'Ispettore capo e veglia all'eseguimento dei provvedimenti igienici atti ad impedire in tutto lo Stato la diffusione delle malattie veneree. Egli prepara l'istituzione degli Uffici sanitari nelle città, in cui li crede utili, dà il suo avviso al Ministero nella scelta dei medici da assegnarsi ai medesimi, e d'accordo cogli altri Ispettori farà ogni cura affinchè la salute pubblica sia tutelata nel miglior modo possibile art. 7.

L'Ispettore capo può essere specialmente incaricato della direzione del servizio sanitario nelle provincie che il Ministro crederà bene di affidarsi alla sua particolare sorveglianza, art. 8

Gl'Ispettori sono eziandio incaricati del servizio del sifilicomio delle donne, od almeno ne hanno la direzione sanitaria, art. 9.

Gl'Ispettori presentano ogni anno al Ministero una relazione intorno ai risultati ottenuti dai provvedimenti igienici prescritti dal Regolamento, art. 10.

Gl'Ispettori hanno uno stipendio di lire 3000, di 2500 e di 2000 a seconda della città a cui sono destinati.

Negli Uffici poi, ai quali è addetto un medico aggiunto questi surroga gli ordinari, art. 12 cit. reg.

Eglino devono intervenire una volta per ogni settimana alla visita nel sifilicomio, art. 13 cit. reg.

I medici visitatori non possono avere in cura meretrici affette di sifilide o da altra malattia, nè percepire compensi dalle medesime o da chi per esse.

Debbono adoperare la massima diligenza, esattezza e delicatezza nel disimpegno delle loro incumbenze per evitare ogni danno alla sanità pubblica, art. 14 cit. reg.

I medici visitatori si asterranno dall'avere in cura i tenenti postribolo e le persone di servizio che vi siano addette, art. 15 cit. reg.

Gl'Ispettori, i medici visitatori e gli aggiunti addetti agli Uffici sanitari sono nominati dal Ministero Interni per tre anni e possono essere confermati.

Essi sono ripartiti in classi ed avranno ragione all'onorario fissato secondo la classe cui appartengono, articolo 16.

Le categorie sono 10 con stipendio, cioè, quelli della 1.a classe lire 2000, la 2.a lire 1500, la 3.a lire 1000, la 4.a lire 700, la 5.a lire 500, la 6.a lire 400, la 7.a lire 300, la 8.a lire 200, la 9.a lire 100, la 10.a una gratificazione inferiore alle lire 100 in proporzione del servizio.

Nelle città principali l'Ufficio sanitario deve trasmettere alle Autorità di pubblica sicurezza delle sezioni una nota indicante il nome, il cognome, l'età, la patria delle meretrici abitanti nella loro rispettiva sezione ed in ogni settimana le variazioni di domicilio delle medesime, art. 90 cit. reg.

Il Direttore dell'Ufficio sanitario oltre ai registri in-

dicati ai numeri 22 (1), 71 (2) e 84 (3) del regolamento deve pure tenerne uno per il registro dei permessi dei tenenti postribolo, in cui vengono indicati nome e data della concessione, la quota da pagarsi annuale e quella pagata trimestralmente, art. 95 cit. reg.

Per disposizione degli articoli 1° ed 8° del Regolamento 8 giugno 1865 per l'esecuzione della Legge comunale e provinciale il Prefetto dovendo provvedere al buon andamento degli uffizi e dei servizi pubblici commessi alla sua direzione ed a quella dei funzionari da lui dipendenti, egli sorveglia i funzionari ed agenti addetti indistintamente ai servizi dello Stato, mantiene la disciplina negli Uffici. Egli che dirige l'amministrazione di pubblica sicurezza raccoglie nell'Ufficio di Prefettura ed alla Divisione 3.a tutta la trattazione degli affari relativi alla sicurezza pubblica formandone una Sezione distinta ai sensi della ministeriale 24 luglio 1865, Div. 1.a, Sez. 1.a di pubblica sicurezza nelle Prefetture e Sotto Prefetture od Uffizi distaccati (4).

Due sistemi pare siansi tenuti nelle Prefetture: il primo di distribuire le materie secondo l'intelligenza e capacità

(1) I registri indicati nei citati articoli sono i seguenti:

Art. 22. Nel registro d'inscrizione sarà indicato il nome, il cognome, l'età, la patria della donna, se nubile, se maritata, o vedova, i connotati, il nome e cognome dei genitori, la provenienza, la professione e l'abitazione.

Il registro dovrà essere tenuto colla massima diligenza.

(2) È prescritto nell'art. 71 che tutte le meretrici inscritte sono assoggettate a due visite sanitarie in ogni settimana ossia ogni tre giorni. Le visite saranno regolarmente annotate nel registro esistente presso l'Ufficio.

(3) È prescritto nell'articolo 84 che le donne dichiarate infette saranno inscritte in apposito registro indicante le loro generalità, l'abitazione, la natura della malattia, il nome del sanitario che ha proceduto alla visita.

(4) Vedi manuale di sicurezza pubblica, pag. 187, anno 3°.

degli ufficiali di pubblica sicurezza applicati ai loro uffizi; il secondo di distribuzione delle materie di cui si occupa il servizio di polizia, ed applicare alle materie gli uffiziali che compongono il personale di pubblica sicurezza della loro provincia.

Quanto una intelligente ed esatta divisione ed associazione del lavoro concorra da se stessa ad aumentare il lavoro, è un principio della pubblica economia passato in assioma.

Quando vi ha unità di direzione nell'amministrazione le parti tutte, benchè diverse, debbono accordarsi in una sola armonia come i tuoni della musica.

Il servizio ben distribuito lascia nelle stesse pratiche tradizioni tali che agevolano il lavoro, per la cognizione distinta delle vicende che esse hanno avuto e delle persone che ne sono contemplate, a quegli che vengono in seguito a trattarle, quindi economia di tempo e di spese e maggior perfezione di lavoro,

La buona distribuzione del lavoro mentre dimostra la intelligenza netta del concetto del servizio in colui che lo ordina, ne fa trovare più facilmente i mezzi per raggiungerlo a coloro che con la loro opera vi si debbono prestare.

Le confusioni che sono uno intralcio nella amministrazione ed un discredito per l'amministratore diminuiscono il pregio e la perfezione del lavoro ottenuto.

La speditezza degli affari è più assicurata con la buona distribuzione del lavoro, perchè i diversi lavoranti assistono alla loro volta con più celerità al loro còmpito e l'amministrazione vi guadagna di autorità, perchè può, con una risoluzione arrivata in tempo, prevenire un male, o, se accaduto, non farlo progredire.

Tutte queste agevolazioni non si ottengono col sistema

di dividere gli affari secondo la capacità e senza una distribuzione già sistemata; le confusioni non si possono evitare e le ripetizioni delle istruzioni inutili non sono difficili, le invasioni di attribuzioni che ne sorgono ristagnano nell'insieme l'amministrazione, comunque apparisca che in una delle sue parti si acquisti maggiore celerità.

Ciò posto certi uffizi distinguono il servizio di pubblica sicurezza in due rami burocratico ed attivo, colle seguenti suddivisioni:

RIPARTO

del Personale di pubblica sicurezza
, colle rispettive attribuzioni del servizio burocratico.

Sezione Prima. — Direttore un delegato di prima classe, un delegato di terza classe, ed un applicato di prima classe.

Affari politici, affari riservati, personale degli impiegati di Prima Sezione, distribuzione del lavoro fra le Sezioni, stampa periodica, pubblici spettacoli , prostituzione e relativa contabilità, contabilità guardie di pubblica sicurezza, designazione dei turni di guardia fra gl'impiegati, sorveglianza generale sopra ogni oggetto di sicurezza pubblica.

Sezione Seconda. — Due applicati di prima classe, ed uno di seconda.

Protocollo, archivio, rapporti periodici, licenze da caccia e porto d'armi, pubblici esercizii, ordinamento e rendiconto di tutti gli stampati.

Sezione Terza. — Un delegato di quarta classe, un applicato di prima, ed uno di seconda.

Polizia giudiziaria e relativi registri, esercenti ambulanti, mendicanti, oziosi e vagabondi soggetti a sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, contradditorii e conciliazioni, rilascio di *nulla-osta* per passaporti all'estero ed all'interno, emigrazione italiana ed estera.

Sezione Quarta. — Due applicati di prima classe.
Stazione della ferrovia, Porto (sorveglianza).

SERVIZIO ATTIVO.

Art. 1° Pel servizio attivo il personale è pure diviso in quattro Sezioni, ed in altrettante è compartita la Città.

Alla Prima Sezione è assegnato il tratto lungo la strada A a cominciare dalla piazza B sino al punto C compreso il Borgo D.

Alla Seconda Sezione il tratto superiore alla Via E, cioè tutta la contrada F sino alla Contrada G.

Alla Terza Sezione il tratto compreso fra la via G sino al porto.

Alla Quarta Sezione, la stazione della ferrovia e sue adiacenze.

Art. 2° E provvisoriamente stabilita una Quinta Sezione che comprende il porto e l'arsenale.

Art. 3° A ciascuna Sezione sono particolarmente addetti due o più impiegati con incarico di sorvegliare, scoprire, e riferire quanto può interessare l'ufficio. Ad ogni Sezione è pure addetta una Squadra di Guardie di P. S. sotto la direzione d'un Capo Squadra che riferisce all'impiegato Capo della rispettiva Sezione tutto ciò che può interessare il servizio. Ciascuno nella rispettiva Sezione sorveglia all'ordine pubblico, alla sicurezza delle persone e delle proprietà, procura di conoscere i bisogni ed i desiderii degli abitanti nella propria Sezione, i dissidii di famiglia, l'opinione pubblica.

Questa assegnazione di una parte della Città alla sorveglianza di speciali Ufficiali ed Agenti di P. S. indica che su di essi più particolarmente pesa la responsabilità del servizio nella Sezione ad essi assegnata, ma non scema menomamente in essi l'obbligo di sorvegliare e riferire sopra qualsiasi cosa avente tratto alla pubblica sicurezza, che in altri luoghi fuori della Sezione loro assegnata venisse a loro cognizione, dovendosi essi considerare come in servizio permanente.

Art. 4° Gl'Impiegati devono conosere i luoghi in cui si tengono conventicole, riunioni, sapere le persone di cui si compongono, il loro colore politico e lo scopo della riunione.

Art. 5° Vegliano alla stretta osservanza delle Leggi e ne denunciano la contravvenzioni. Sorvegliano pure all'osservanza dei Regolamenti Municipali, come quelli dei conduttori di vetture pubbliche e cittadine, e specialmente poi a quanto concerne l'igiene pubblica, come la nettezza delle contrade, il getto d'immondizie dalle finestre, ed il deposito di sostanze che per la loro esalazione sono nocive alla salute. Vegliano pure alla vendita dei commestibili procedendo al sequestro di quelli che evidentemente sono nocivi alla salute pubblica, ed in caso dubbio ne danno avviso all'Impiegato Mnnicipale incaricato della Polizia Urbana.

Art. 6° Ogni Impiegato avrà sempre presso di sè:

1° Un elenco nominativo degli esercenti pubblici della propria Sezione;

2° Un elenco delle persone, dimoranti pure nella propria

Sezione, che sono pregiudicate in linea politica, degli oziosi e vagabondi, sospetti, condannati alla sorveglianza, accoltellatori, camorristi pregiudicati per furti, e procureranno di averne la conoscenza personale onde poterli meglio sorvegliare;

3° Un elenco delle persone che nel periodo di tre mesi furono colpite da mandato di arresto o di ricerca.

Art. 7° Gl'Impiegati di P. S. devono informarsi dei reati, o di qualsiasi altro fatto interessante l'ordine e la sicurezza pubblica che succedono nella propria Sezione; dare quel provvedimenti che non ammettono dilazione, e quando si tratta di cose gravi, ne rendono immediatamente informato il Delegato Capo ed all'occorrenza anche il Prefetto.

Art. 8° Ogni mattina, non più tardi delle ore 9 gl'Impiegati riferiscono al Delegato Capo i fatti interessanti l'Amministrazione, quando per la loro importanza o gravità, non li abbiano riferiti immediatamente.

Art. 9° In caso di un pubblico disastro, o di grave disordine, tutti indistintamente i Funzionari di P. S. devono correre sul luogo e dare quelle disposizioni che sono richieste dalle circostanze. Nei casi poi d'incendio la loro principale cura deve essere quella di prevenirne anzi tutto i pompieri ed in seguito il Delegato Capo e se, questi non si trova in Ufficio, direttamente il Prefetto.

Il primo degli Ufficiali di P. S. che giunge sul luogo dell'incendio assume sino a disposizioni contrarie del Prefetto o Delegato Capo la direzione delle disposizioni che più direttamente riguardano in consimili circostanze l'autorità di P. S.

In tali circostanze la cura principale dei Funzionari di P. S. deve essere rivolta:

1° Ad indagare se nell'edifizio incendiato vi sia qualche persona che non abbia potuto salvarsi colla fuga, onde tentare il modo di sottrarla alle fiamme;

2° Ad impedire che si gettino i mobili dalle finestre con pericolo di chi accorre per estinguere l'incendio: i mobili come qualsiasi altro oggetto devono essere tenuti in luogo appartato ed ivi custoditi;

3° A vietare l'ingombro prodotto dall'affollamento di curiosi;

4° Ad osservare che alcuno non approfitti della confusione per appropriarsi gli oggetti degl'inquilini della casa danneggiata;

5° A cercare di scoprire le cause dell'incendio, cioè se fortuite o delittuose per poscia riferirne alla competente Autorità Giudiziaria.

Art. 10° I funzionari di P. S. saranno in grado di prestare maggiori servizii, quanto maggiore sarà la conoscenza personale

che hanno dei cittadini: e quindi è a desiderarsi che ciascuno di essi procuri di trovarsi una dimora nella Sezione alla sua sorveglianza affidata.

ATTRIBUZIONI PARTICOLARI.

Protocollo generale.

L'impiegato addetto al protocollo generale, deve registrare tutti indistintamente gli atti che gli saranno consegnati dal Delegato Capo e li ritornerà quindi al medesimo cogli antecedenti, quando ve ne sono; in seguito noterà sul protocollo stesso il nome dell'Impiegato cui fu affidata ciascuna parte.

Le pratiche dovranno essere rubricate per oggetto, ma è prescritto di rigore che debbono essere posti anche a rubrica tutti indistintamente i nomi degli individui ai quali si riferisce la pratica, ed anche di quelli soltanto incidentalmente in essa nominati.

Il protocollista è pure incaricato di consegnare al Segretario Capo della Prefettura una copia delle Circolari che si diramano sopra oggetti di P. S. per essere poi stampate sul *Bollettino Ufficiale* della Prefettura.

Polizia Giudiziaria

È speciale incarico degli Impiegati ai quali è particolarmente affidato questo ramo di ricevere rapporti, denuncie e querele; di conciliare in base alle disposizioni legislative differenze fra cittadini e cittadini, e specialmente tra parenti: rappresentano il pubblico Ministero nanti i Pretori Mandamentali, ed uno per turno si reca ogni mattina dal Procuratore del Re per riferire e concertare tutto quanto può interessare la polizia giudiziaria.

Teatri.

Un Impiegato per turno assiste alle rappresentazioni teatrali.

Esso deve intervenire al principio e fermarsi sino al termine dello spettacolo: è a lui affidata la polizia del teatro, e cura l'esatta osservanza del Regolamento teatrale della Prefettura e delle altre disposizioni della Direzione quando però siano state queste sottoposte all'approvazione del Prefetto.

Delegato alla Stazione.

Il Delegato alla Stazione nella rispettiva Sezione adempie a quanto venne prescritto per gli altri funzionarii è però a lui

obbligatoria la dimora o nella Stazione od in vicinanza della medesima.

Ogni mattina, e non più tardi delle ore nove, fa pervenire al Delegato Capo col mezzo di una delle Guardie del drappello distaccato sotto ai suoi ordini, la relazione (anche negativa) di quanto è succeduto d'interessante nelle ventiquattro ore precedenti: in esso rapporto oltre a quanto interessa maggiormente la P. S. riferisce del passaggio, arrivo o partenza di distinti personaggi, di truppe e di persone sospette o pei loro principii politici, o per altri motivi compromettenti la pubblica sicurezza: anche il passaggio di prelati o di un numero straordinario di sacerdoti laici o religiosi deve essere segnalato a questo Ufficio.

Delegato al Porto.

Il Delegato al Porto adempie egli pure nella sua Sezione gli incarichi affidati agli altri: egli ha inoltre l'incarico della polizia nel Porto, nei limiti però delle proprie attribuzioni e senza per nulla ingerirsi in quelle dei Comandanti il Dipartimento militare marittimo, e della Capitaneria del Porto: egli si presta alle richieste anche verbali dell'Ammiraglio e dell'Aiutante generale, sempre però nei limiti delle proprie attribuzioni: riferisce dell'arrivo e partenza dei legni da guerra, come anche di quelli mercantili, procurandosi dall' Ufficio di sanità marittima la provenienza dei legni, e lo stato di salute degli equipaggi, e quando vi sia a quest'ultimo riguardo qualche cosa di allarmante ed anche di semplice sospetto ne riferirà immediatamente.

Regolamento interno ed esterno per gli impiegati di P. S.

Art. 2° Le attribuzioni dei Delegati ed Applicati sono determinate dalle Leggi o dai Regolamenti, e nei casi non previsti suppliscono gli ordini e le attribuzioni superiori.

Art. 3° Come Funzionari dell'ordine governativo dipendono dal Prefetto, da cui direttamente o per mezzo del Delegato Capo ricevono gli ordini e le istruzioni, e gli rendono conto del loro operato. Come Ufficiali di Polizia giudiziaria esercitano le loro funzioni secondo le norme stabilite dal codice di procedura penale e delle Leggi relative, sotto la propria responsabilità non esclusa però l'ingerenza direttiva e di controllo del Prefetto e Delegato Capo.

Art. 4° Per la trattativa delle faccende burocratiche l'Ufficio di P. S. ed il personale al medesimo addetto è diviso in quattro sezioni, a ciascuna delle quali è proposto un Capo.

Art. 5° L'orario del servizio giornaliero è fissato dalle ore 8 ant. alle 5 pom. con un'ora d'intervallo, cioè dalle 11 alle 12:

durante però quest'intervallo un impiegato per turno deve rimanere in Ufficio, e questo avrà un'ora di libertà dopo l'arrivo degli altri.

Art. 6° In caso d'urgenza e di straordinario lavoro gl'impiegati sono tenuti a quel più lungo orario che sarà prescritto, ed occorrendo devono anche considerarsi in servizio permanente.

Art. 7° Nelle ore non comprese nell'orario normale, tanto di giorno quanto di notte rimarrà in Ufficio un impiegato da designarsi per turno dal Delegato capo. Questo turno è chiamato di guardia; incomincia alle ore 5 pom. e termina alle 8 ant. del successivo giorno: prima però d'incominciare la guardia l'impiegato ha due ore di libertà pel pranzo. L'impiegato di guardia non può assentarsi senza un grave motivo di servizio da comprovarsi all'evenienza, ed ultimata la sua guardia è in facoltà di ritirarsi lasciando un rapporto scritto (anche negativo) di quanto è accaduto nella notte e dei provvedimenti da esso adottati: fa quindi ritorno in Ufficio alle ore 3 pom. per la spedizione del corriere, che si fa sotto la sua responsabilità.

Art. 8° Ogni mattina il Delegato capo fa affigere nell'anticamera dell'Ufficio centrale una tabella indicante i nomi degl'impiegati di servizio ed il servizio a ciascuno di essi assegnato.

Art. 9° Il Delegato capo riceve il corriere, passa le lettere a protocollo per essere registrate, e perchè vi si uniscano i precedenti, quando ve ne sono, quindi le ritira, ne fa il riparto e le consegna alle singole Sezioni, notando su ciascuna lettera il nome dell'impiegato a cui è affidato il disbrigo della pratica, e quando non sia già fatto dal Prefetto, accenna il provvedimento a darsi od il riscontro a farsi. Nessuna pratica passa agli atti se non per disposizione del Prefetto o Delegato capo che di proprio pugno vi scrive *agli Atti*.

Art. 10. Le minute sottoscritte dall'impiegato che le ha redatte vengono dai capi di Sezione consegnate al Delegato capo che le esamina, rivede e le munisce di segno d'approvazione: quindi le sottopone all'approvazione del Prefetto, e quando sono definitivamente approvate vengono dal Delegato capo riconsegnate alle Sezioni per la copiatura.

Art. 11. Le copie rivedute e collazionate dai Capi-Sezione sono portate al Delegato capo che le presenta alla firma del Prefetto.

Art. 12. Tre volte al mese, cioè il primo, l'undici e ventuno il protocollista presenta al Delegato capo una nota degli affari che si trovassero da dieci giorni senza provvedimento.

Art. 13. In massima nessun impiegato può assentarsi nelle ore d'Ufficio, e quando le sue manzioni burocratiche sono terminate, ne rende avvertito il Delegato capo, e quindi va a sorvegliare il rispettivo scompartimento della città nell'interesse dell'ordine e della pubblica sicurezza.

Art. 14. Quando occorra di trasmettere ad altro Ufficio un rapporto o qualsiasi altro documento originale, se ne dovrà tenere agli atti una copia autenticata dal Delegato capo.

Art. 15. Il carteggio è sottoscritto dal Prefetto o dal Consigliere Delegato, e soltanto le note d'informative o di accompagnamento di atti che si riferiscono alla polizia giudiziaria, sono sottoscritte dal Delegato capo.

Altri uffici dividono l'Ufficio di pubblica sicurezza in due rami, cioè, politico e giudiziario, col seguente ordinamento:

UFFICIO PROVINCIALE DI PUBBLICA SICUREZZA

Regolamento interno — Disposizioni generali.

L'ufficio provinciale di pubblica sicurezza si divide in due rami, il politico ed il giudiziario — E costituendo quest'Ufficio la Sezione di pubblica sicurezza presso la Prefettura resta per ciò distinta in due Sotto-Sezioni.

Il Delegato capo, mentre ha la direzione generale e superiore dell'Ufficio interno, dirige specialmente la 1.a Sotto-Sezione — Ad altro Delegato da destinarsi è riservata la subalterna direzione dell'altra. Il Delegato di classe più elevata dopo quella del Delegato capo lo rappresenta ad ogni occorrenza ed effetto in caso d'impedimento o di assenza dall'Ufficio anche soltanto del momento.

Uffici compresi nelle Sotto-Sezioni.

Sono compresi nella 1.a Sotto-sezione :

1° L'Ufficio del Gabinetto;

2° L'Ufficio del protocollo e archivio e della spedizione della corrispondenza;

3° L'Ufficio delle contabilità tutte e dell'amministrazione delle guardie di pubblica sicurezza;

4° L'Ufficio dell'emigrazione italiana e straniera ;

5° L'Ufficio dei passaporti, dei fogli di via d'ogni specie, e delle licenze da caccia e porto d'armi, non che la spedizione dei documenti per la concessione di mezzi di viaggio agli indigenti;

6° L'Ufficio sanitario.

Nella 2.a Sotto-Sezione si comprendono :

1° L'Ufficio della polizia giudiziaria;

2° L'Ufficio della concessione delle licenze di esercizi pubblici o di vetture pubbliche, e di quelle per professioni o mestieri ambulanti;

3° L'Ufficio delle consegne fatte dagli albergatori e dai capi fabbrica.

La distribuzione dei vari funzionari di pubblica sicurezza nei diversi Uffici che sopra apparisce dalla tabella che forma l'allegato num. 1, e copia della quale sta affissa nella stanza del protocollo.

Trattazione degli affari.

Il Delegato capo riceve la corrispondenza, ed ogni istanza o ricorso che venga presentato dai privati all'Ufficio, e ne fa consegna al funzionario incaricato del protocollo per la necessaria registrazione. — Questa compiuta, gli affari tutti sono dal Protocollista restituiti al Delegato capo, il quale atterga a quelli di competenza della prima Sotto-Sezione le norme da tenersi per la trattazione dei medesimi e ne fa diramazione ai funzionari alla stessa addetti. Trasmette al Delegato incaricato della direzione della seconda Sotto-Sezione tutti gli altri, e questo di pari modo li distribuisce fra i funzionari da esso diretti, salvo il caso che il Delegato capo creda di assegnare li affari stessi a talun funzionario, o di indicare esso la direzione a tenersi.

Tutti i funzionari ai quali è stata affidata la trattazione di qualche affare, stendono la relativa minuta in conformità del rispettivo attergato, e la rassegnano quindi ai rispettivi Capi di Sotto-Sezione perchè possono apporvi il visto — così approvata passano alla copia, e quindi insieme a questa vengono restituite le minute con tutte le carte di corredo al minutante che dopo averne fatta revisione, le ritorna al capo della rispettiva Sotto-Sezione per trasmetterle alla firma, e rispettivamente all'archivio: altergando all'ultimo le dichiarazioni che siano poste agli atti.

Disposizioni relative all'orario dell'Ufficio centrale ed a taluni servizi straordinari.

L'Ufficio provinciale di pubblica sicurezza sta aperto durante le ore indicate nella tabella che forma l'allegato num. 2, e copia della quale deve stare affissa nei punti più adattati dell'Uffizio stesso. — Nei giorni festivi si chiude un'ora prima di quella assegnata per la chiusura negli altri giorni.

Tutti gl'impiegati non impediti legittimamente debbono trovarsi e rimanere in ufficio durante l'apertura del medesimo, salvo a ciascuno di profittare di mezz'ora di assenza per la co-

lazione; e cercando però di non lasciare l'Uffizio tutti in uno stesso tempo.

Fuori delle ore d'uffizio un funzionario a turno resta nel locale all'uopo destinato per sbrigare tutti gli affari urgenti di minore entità che si presentino, riserbandosi al Delegato capo, o chi per esso, se queste richiedano pronti provvedimenti e determinazioni.

Un ufficiale di pubblica sicurezza è pur destinato di servizio in occasione di spettacoli pubblici, sia nei teatri, sia altrove. Al medesimo è demandata, ai termini della Legge e dei Regolamenti generali e speciali, la sorveglianze sull'andamento dell'ordine e della decenza in quelle circostanze. Quando il bisogno lo richieda, ad avviso del Delegato capo, agli uffiziali proposti alli speciali servizi suindicati e nel locale dell' Uffizio o ai pubblici spettacoli potranno essere aggiunti altri funzionari.

Gli ufficiali in discorso presteranno il servizio nelle residenza centrale durante le ore in cui l'Uffizio è chiuso, e tutti i funzionari, eccettuato il Delegato capo e l'altro che deve all'occorrenza rappresentarlo, sono tenuti a prestare il servizio di assistenza ai pubblici spettacoli.

Ad ambedue i servizi ciascuno è soggetto a turno, che viene stabilito dal Delegato capo, e applicato regolarmente dall'incaricato del protocollo. Ciascuno però, indipendentemente da legittimo impedimento, può cedere il suo turno ad altro, quando questo ostenta di assumerlo, e l'uno e l'altro facciano rispettiva dichiarazione in tempo utile al protocollista. Una tabella esposta nella stanza del protocollo indica la distribuzione e assegnazione de' servizi di turno nel locale stesso dell'Ufficio centrale ed ai pubblici spettacoli.

I funzionari incaricati dei ridetti speciali servizi fanno rapporto al Delegato capo di quanto è venuto a loro notizia, o han dovuto fare o ordinare duranto il rispettivo turno.

Quegli cui spetta l'assistenza ai pubblici spettacoli, dispone della forza comandata pei medesimi, l'altro che dee trovarsi nel locale dell'Ufficio centrale, quando questo è chiuso, può disporre seconde le circostanze delle guardie comandate di riserva, o fare le opportune richieste al Comandante il drappello.

Disposizioni specialmente relative al servizio di Polizia Giudiziaria.

Di tutte le denunzia o querele scritte o verbali (da ridursi queste subito in iscritto) che pervengono direttamente all'Ufficio centrale, si deve, ritenutane copia, trasmettere l'originale all'Autorità giudiziaria. — Se si tratta di affare grave o urgente, viene all'Autorità stessa dato immediatamente almeno un avviso, salvo a rimettere poscia, ma sollecitamente sempre, gli

atti relativi. — Se non esistono urgenza o gravità può anco aspettarsi a dar l'avviso in un coll'invio degli atti, nel modo però a seconda delle circostanze più pronte.

Un Uffiziale di pubblica sicurezza, specialmente della Sotto-Sezione, a scelta del capo dolla medesima (e quando non creda farlo egli stesso) si porta pur giornalmente all'Ufficio del Procuratore del Re per somministraro schiarimenti e ulteriori notizie intorno a fatti denunziati o comunque interessanti la Giustizia, e per riceverne istruzioni; e egualmente secondo le occorrenze, presentasi a Giudici d'istruzione, o conferisce coi Giudici di mandamento.

Ad uno o più funzionari della stessa amministrazione a scelta del Delegato capo è commesso di esercitare le funzioni di Pubblico Ministero presso le Giudicaturo mandamentali.

Qualunque ufficiale di pubblica sicurezza cho venga a cognizione della perpetrazione di un reato, o dell'avvenimento di qualche infortunio deve darne immediato avviso nel modo più ovvio e sollecito, secondo le circostanze, al Delegato capo o al Delegato incaricato della 2.a Sotto-Sezione.

Trattandosi di reato di sangue punibile con pena criminale o correzionale avvenuto nella città o nei subborghi, dovrà inoltre recarsi subito sul posto ove il delitto è avvenuto per assumere e praticare gli atti o le operazioni imposto dalla Legge, o consigliati dalle circostanze. — Se giunge però sul posto un funzionario gerarchicamente superiore, sarà in facoltà del sopraggiunto di assumere esso, sempre nei limiti assegnati alli ufficiali di pubblica sicurezza la direzione degli atti. In qualunque altro caso, l'ufficiale primo intervenuto sul posto avrà diritto di continuarli esso, fermo stante ben inteso negli altri l'obbligo di coadiuvare al vantaggioso risultato degli atti stessi.

Il medesimo ufficiale poi che dirige le operazioni ridette, constatato che il reato sia veramente avvenuto, deve pure curare che venga dato avviso al Giudice di mandamento e al Procuratore del Re.

In caso d'incendio, li uffiziali di pubblica sicurezza che ne hanno notizia, presa cura di farne subito avvisato il Delegato capo, si uniformeranno a quanto è prescritto nelle istruzioni già vigenti e approvate dalla Prefettura.

Disposizioni relative alli Uffici di pubblica sicurezza.

Li Uffici succursali fanno parte integrante dell'Ufficio centrale. Entro i limiti delle competenze ai medesimi assegnate corrispondono sotto la superiore direzione e vigilanza del Delegato capo, coi dirigenti le due sotto-sezioni dello stesso Ufficio centrale, e compiono gl'incarichi che dall'uno e dall'altro possano ricevere. Sono bensì specialmente destinati a coadiuvare il Capo della 2.a Sotto-Sezione.

Del resto si occupano direttamente:

1° Della composizione di privati dissidi a richiesta delle parti interessate o dell'Ufficio centrale;

2° Ricevono le denunzie dei reati e delle contravvenzioni non che le querele per delitti non perseguitabili che sulla domanda della parte lesa; e trasmettono le sue e le altre all'Ufficio centrale pel corso ulteriore.

3° Rilasciano i *nulla-osta* per conseguire licenze di caccia e per porto d'armi, per passaporti per l'estero e per l' interno, per libretti di operai e per certificati d'iscrizione, per l'iscrizione di professione e traffici ambulanti non che per istituzione di esercizi pubblici e di pubbliche vetture. L'Ufficio centrale però rilascia lo licenze e i passaporti di cui è parola e anco senza i *nulla-osta* degli Uffici succursali, quando per le notizie che possiede, secondo i casi, crede poter far a meno di quel documento di corredo.

4° Dispongono per l'immediato invio all'Ufficio centrale delle persone cadute in mano della pubblica forza o fatte arrestare.

5° Prestano la più assidua sorveglianza sul distaccamento di guardie di pubblica sicurezza di servizio alle rispettive stazioni, onde adempiano esse diligentemente ai loro incumbenti, riferendo al Delegato capo ogni volta che ritengono occorrere qualche speciale provvedimento intorno alle medesime.

È obbligo strettissimo dei ridetti Uffici succursali di avvisare immediatamente il Delegato capo o chi per esso, d'ogni avvenimento importante che giunga a loro notizia e che esiga pronti provvedimenti o l'intervento dell'Ufficiale di pubblica sicurezza e che meriti di essere subito portato a cognizione dell'Autorità politica superiore o dell'Autorità giudiziaria.

L'orario degli Uffici succursali potrà esser diverso da quello dell'Ufficio centrale e dovrà approvarsi dal Delegato capo, presi gli ordini del signor Prefetto.

Disposizioni finali.

Indipendentemente dalle norme contenute nel presente Regolamento, ogni funzionario di pubblica sicurezza dovrà uniformarsi ad ogni richiesta, ed eseguire ogni commissione che legittimamente gli sia fatta o data da suoi superiori gerarchici, dovendo però questi procurare che le loro richieste siano sempre dirette nel maggior interesse del servizio.

Del resto i funzionari tutti indistintamente, mantenendo una costante armonia fra loro nel disimpegno delle proprie funzioni, senza essere trattenuti da considerazioni estranee al servizio suddetto prestano l'opera loro indefessa nell'interesse della tutela dell'ordine pubblico e delle incolumità personale e delle

proprietà dei cittadini, supremo scopo che informa le istituzioni della pubblica sicurezza, precipuo effetto che vuolsi raggiungere con la legale e dilingente applicazione delle Leggi e Regolamenti interni.

Altri uffici tengono la seguente ripartizione:

1° l'Ufficio di Prefettura è ripartito in quattro Divisioni, le quali si suddividono in Sezioni a tenore del presente Regolamento.

2° Ogni Divisione ha un Direttore, dal quale, per ordine gerarchico, dipendono tutti gl'impiegati addetti alla medesima.

La prima Divisione ha per Direttore il Segretario-capo, la seconda e la quarta sono dirette da un Consigliere di Prefettura.

La terza Divisione è diretta personalmente dal Prefetto.

3° La Prefettura ha un solo protocollo generale, nel quale saranno registrate tutte le carte all'arrivo ed alla partenza. Ciascun Capo di Sezione avrà cura di tenere un indice delle carte che passano quotidianamente alla sua Sezione. Vi sarà presso la prima Sezione della terza Divisione un protocollo riservato per quelle carte di pubblica sicurezza che avessero un carattere confidenziale.

4° Il Prefetto apre tutta la corrispondenza e segna sopra ciascuna carta il num. della Divisione alla quale appartiene, ed aggiunge un segno particolare sopra quelle carte, sulle quali intende che non si provveda senza preventiva conferenza con lui dal Capo-Divisione. L'uffiziale incaricato del protocollo non potrà registrare alcuna carta che non abbia segnato dal Prefetto il numero della Divisione.

5° Appena letto e cifrato il corriere, il Prefetto lo passa al consigliere incaricato, il quale potrà prendere conoscenza, ma dovrà nel giorno stesso trasmetterlo al Segretario capo per curarne la registrazione nel protocollo generale.

6° L'uffiziale incaricato del protocollo deve registrare tutte le carte nell'ordine in cui gli sono consegnate, ad eccezione di quelle sulle quali il Prefetto abbia scritto la parola *preme*, le quali debbono essere registrate prima. Mentre si esegue l'iscrizione nel registro e di mano in mano che una carta è registrata, l'uffiziale archiviario unisce a ciascuna carta l'incartamento che le riferisce, e se non vi sono antecedenti le munisce di una copertina. Compiuta la registrazione e la ricerca degli incartamenti, l'archiviario distribuisce il corriere e gl'incartamenti ai Capi delle Sezioni. Questo lavoro deve sempre compiersi nel giro di 24 ore.

7° I Capi-Sezioni provvedono personalmente e per mezzo dei

loro dipendenti alla compilazione delle minute per tutti gli affari pei quali il Profetto non ha prescritto la conferenza, e consegnano al Direttore della rispettiva divisione le carte per le quali il Prefetto ha ordinato di conferire. I Direttori delle Divisioni vistano le *minute* preparate dai loro dipendenti e si portano a conferire col Prefetto per gli affari di cui sopra.

8° Le minute appena vistate sono restituite al Capo della Sezione il quale ne dispone immediatamente la copiatura. Quegli che copia una nota deve subito prepararo la sopracarta e scrivere l'indirizzo. Il Capo della Sezione deve rileggere tutte le carte per accertare che non vi siano errori di copiatura, quindi le porta tutte insieme alla firma del Prefetto e del Consigliere incaricato. Le carte si porteranno alla firma con tutto l'incartamento. Appena terminata la firma, il Capo della Sezione dove assistere personalmente alla chiusura e spedizione dei pieghi.

9° L'uffiziale cho ha redatto la minuta, appena questa è vistata dal Direttore deve scrivere un sunto conciso della medesima sulla copertina dell'incartamento.

10. Spedito il piego quegli che ha copiata la minuta deve restituire l'incartamento sul tavolo dell'archiviario, il quale avrà cura di tosto trascrivere sul protocollo l'annotazione fatta a termine dello articolo precedente sulla copertina dell'incartamento, e quindi andrà a riporre al suo luogo l'incartamento stesso.

11. L'archiviario è proibito di riporre a luogo un incartamento senza aver trascritto sul protocollo il provvedimento dato. Non trovando l'annotazieno sulla copertina, egli ne riferisce al Segretario capo, che deve provvedervi sotto la sua responsabilità.

12. Qualora per circostanze estraordinarie non si potessero copiare e spedire da una Sezione i proprii provvedimenti, vi si dovranno prestare gl'impiegati addetti all'altra Sezione della stessa Divisione sulla semplice domanda del Capo-Sezione. Non bastando gl'impiegati dell'intiera Divisione potranno esservi chiamati quelli di un'altra oon disposizione del Prefetto.

13. L'Ufficio di Prefettura rimane aperto otto ore del giorno, ciascun impiegato dovrà rimanere sette ore in Ufficio. Dal primo novembre al primo maggio l'Ufficio si aprirà alle 8 1[2 antimeridiane, e si chiuderà alle 4 1[2 pomeridiano. Dal primo maggio al primo novembre l'apertura avrà luogo alle 7 ant., e la chiusura alle 3 pomeridiane.

Gl'impiegati si distribuiranno fra loro, e coll'approvazione del Direttore della rispettiva Divisione, le ore in modo che non rimanga mai una Sezione senza impiegati nelle ore di Ufficio.

14. Nei giorni festivi l'Ufficio sarà aperta in tutte le stagioni dalle 10 ant. all'una pom. vi sarà però in quelle ore un solo

impiegato presente per ogni Sezione. Questo servizio di guardia si farà per turno secondo un ruolo che sarà firmato dal Prefetto. Per circostanze eccezionali il Prefetto ordinerà che gli impiegati di una Sezione o di tutto l'Ufficio intervengano nei giorni festivi.

15. Le disposizioni dei duo articoli precedenti non sono applicabili alla Prima Sezione della terza Divisione (pubblica sicurezza) la quale avrà un orario speciale.

16. È vietato l'accesso negli Uffizii alle persone estranee ai medesimi.

È risevato al Prefetto, ai Consiglieri di Prefettura, al Segretario-capo, ed al Delegato centrale di ricevere nei loro gabinetti.

I Capi-Sezione potranno conferire colle persone che cercano di loro in una camera a ciò destinata, ma non potranno mai rendere ostensive carte di Ufficio.

Sicurezza Pubblica — Servizio militare — e Sanità pubblica

1.a Sezione. — Polizia giudiziaria — Affari riservati — Personale delle guardie e contabilità del Corpo — Personale degli Ufficiali di pubblica sicurezza — Spese segrete — Indennità di trasferta e di trasloco — Fitto di locali — Casermaggio ed alloggio delle guardie.

Prostituzione e contabilità relativa — Porto d'armi — Mendicità — Oziosi, vagabondi, ecc., e registri relativi — Condannati alla sorveglianza e registro per le sentenze — Giuochi proibiti.

Pubblici spettacoli — Pubblici esercenti — Professioni e traffici ambulanti — Operai — Affissioni di stampati — Stamperie — Conciliazioni.

Registri per le persone d'arrestare ed arrestate — Elenchi e circolari pei mercati — Registro delle consegne delle locande, ecc; Servizio marittimo. — Archivio — Indice delle pratiche — Fogli di via, trasporti gratuiti e contabilità relativa — Passaporti.

Protocollo — Rapporto quindicinale — Lavori statistici.

Sotto la sorveglianza e direzione del Delegato capo i lavori nell'Ufficio di pubblica sicurezza sono ripartiti nel seguente modo:

1° Carico, Delegato capo.

Affari riservati. Personale degli Uffiziali di pubblica sicurezza Personale ed amministrazione delle guardie di pubblica sicu-

rezza. Spese segrete. Indennità di trasferte e di trasloco. Stipendio, casermaggio ed alloggio delle guardie.

2° Carico. Delegato di 2.a classe.

Mendicità. Oziosi e vagabondi e registri relativi. Condannati alla sorveglianza e registri delle sentenze. Giuoghi proibiti. Passaporti. Licenze per porto di armi e per la caccia.

3° Carico. Delegato di 4.a.

Addetto agli affari del Gabinetto.

4° Carico. Delegato di 4.a.

Pubblici esercenti. Professioni e traffici ambnlanti. Operai. Spettacoli pubblici. Affissioni di stampe. Stamperie. Conciliazioni.

5° Carico. Delegato di 4.a.

Rapporti periodici. Lavori statistici. Fogli di via. Trasporti gratuiti e contabilità relativa.

6° Carico. Applicato di 1.a.

Protocollo. Archivio e indice delle pratiche.

7° Carico. Applicato di 1.a.

Prostituzione e servizio marittimo.

8° Carico. Applicato di 2 a.

Registro delle persone da arrestarsi ed arrestate. Elenchi e circolari per i ricercati. Vigilanza su i pubblici esercizi. Registro delle consegne delle locande. Spedizione della corrispondenza.

L'Ufficio di pubblica sicurezza rimarrà aperto dalle 9 del mattino fino alle 11 della sera.

Nelle ore in cui gl'impiegati prenderanno il necessario riposo, rimarrà sempre nell'Ufficio un Ufficiale di guardia, e questo servizio di guardia si farà per turno nell'ordine seguente dagli individui N. N. N. N.

Se per legittimo impedimento un uffiziale non potrà fare il suo servizio di guardia, sarà supplito da colui che lo segue nell'ordine sopra stabilito.

Di regola, la mattina alle 8 e la sera alle 7 dovranno tutti gl'impiegati, tranne chi fosse comandato in servizio, trovarsi presenti in Ufficio per conferire e ricevere quelle disposizioni che occorresse loro di dare.

Vi ha degli Uffici in cui le materie sono ripartite: in Personale e cassa — Polizia giudiziaria — Polizia amministrativa — Contabilità.

SEZIONE 1.a — *Organamento interno d'Ufficio.*

Il Delegato capo d'Ufficio, oltre alla trattazione degli affari segreti del personale e della cassa dirige e sovraintende a tutti i singoli rami di servizio, distribuisce il lavoro, ne cnra l'esecnzione. Rivede tntte le minnte e le mnnisce del proprio visto prima di passarle alla copia, ove si tratti di pratiche che si riferiscono alla polizia giudiziaria, e prima di sottoporle al visto del Prefetto ove si tratti di pratiche relative alla polizia amministrativa.

L'Ufficio di pnbblica sicurezza ha un protocollo ed nn archivio speciale, ed il Delegato capo d'Ufficio ha pur esso nn protocollo segreto ed un archivio separato.

Tanto l'uno che l'altro protocollo sono sussidiati da nn repertorio alfabetico.

L'archivio generale è suddiviso nelle 24 serie e categorie che si veggono classificate come segue:

Classificazione degli atti d'Archivio di pubblica sicurezza.

I. *Affari diversi.* — Crediti aperti, cat. 3; requisitorie per informazioni, cat. 1; feste nazionali, cat. 2.

II. *Avvenimenti fortuiti.* — Partecipazione e provvidenze, categoria 1.

III. *Caccia.* — Licenze e porto d'armi, cat. 1; norme ed elenchi e contravvenzioni, cat. 2.

IV. *Carceri.* — Condannati, sentenze, cat. 1; liberati dal carcere, cat. 2; defunti in carcere, cat. 3; traduzioni e condannati, cat. 4; camorristi, cat. 5; relegati politici, cat. 6; arrestati a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza, cat. 7.

V. *Emigrazione.* — Personale, cat. 1; movimento quindicinale, cat. 2; norme e contabilità trimestrale, cat. 3; marsalini, cat. 4.

VI. *Esercizi pubblici.* — Prime licenze, cat. 1; rinnovazioni, cat. 2; pensioni, cat. 3; professioni ambulanti, cat. 4; vendita stampati, cat. 5; vetture a nolo, cat. 6; agenzie pubbliche, cat. 7; contravvenzioni, cat. 8.

VII. *Ferrovia.* — Atti relativi, cat. 1.

VIII. *Fogli di via.* — Con indennità, cat. 1; senza indennità, cat. 2.
IX. *Guardie di pubblica sicurezza.* — Personale, cat. 1; quadri caratteristici, cat. 2; ritenuto e quote d'ingaggio, cat. 3; vestiario, cat. 4; alloggio e ricovero allo spedale, cat. 5; casermaggio, cat. 6; trasferte, cat. 7; riviste, cat. 8; gratificazioni, cat. 9; stipendi, cat. 10; armamento e munizioni di guerra, cat. 11; contabilità trimestrale, cat. 12.
X. *Igiene pubblica.* — Contravvenzioni e provvidenze. cat. 1; ricovero ammalati, cat. 2.
XI. *Mendicità.* — Ricovero, cat. 1.
XII. *Oggetti di massima.* — Disposizioni, circolari, cat. I.
XIII. *Operai.* — Libretti, distribuzione, cat. 1; contabilità, cat. 2; elenco operai, cat. 3.
XIV. *Oziosi vagabondi.* — Sottomissioni, cat. 1.
XV. *Passaporti.* — Istanze e certificati, cat. 1.
XVI. *Persone sospette.* — Requisitorie relative, cat. 1; telegrammi, cat. 2; circolari periodiche, cat. 3; catturandi, cat. 4.
XVII. *Prostituzione.* — Personale sanitario, cat. 1; meretrici, cat. 2; contabilità, cat. 3; sifilicomio, cat. 4; sifilitici militari, stati mensili, cat. 5; movimento sulle prostitute, cat. 6; postriboli, cat. 7.
XVIII. *Reati.* — Crimini e delitti, cat. 1; disertori e renitenti, cat. 2; disordini in genere, cat. 3; contravvenzioni diverse, cat. 4.
XIX. *Relazioni.* — Giornaliere, cat. 1; quindicinali, cat. 2.
XX. *Stampa.* — Periodica, cat. 1; clandestina, cat. 2; sovversiva, cat. 3; licenze per esercizio d'arte relativa, cat. 4;
XXI. *Stampati di pubblica sicurezza.* — A bollo, cat. 1; senza bollo, cat. 2.
XXII. *Spettacoli e giuochi proibiti.* — Teatri, divertimenti, cat. 1; revisioni drammatiche, cat. 2; lotto e lotterie, cat. 3.
XXIII. *Spese d'ufficio.* — Atti relativi, cat. 1.
XXIV. *Sicurezza pubblica.* — Personale, cat. 1; spese segrete; cat. 2; delegazioni mandamentali, cat. 3; trasferte impiegati, cat. 4; provvidenze d'ordine pubblico, cat. 5.

E l'archivio di Gabinetto è classificato nel modo seguente:

Classificazione Archivio Gabinetto di pubblica sicurezza.

I. *Affari diversi.* — Requisizioni per informazioni, cat. 1;

relazioni diverse, cat. 2; passaggio di persone reali, categoria 3.

II. *Biografie.* — Diverse, cat. 1.

III. *Culto.* — Cose religiose, cat. 1; informazioni, cat. 2; affari diversi, cat. 3.

IV. *Guardia nazionale.* — Milizia, cat. 1.

V. *Onorificenze.* — Diverse, cat. 1.

VI. *Personale di pubblica sicurezza.*

VII. *Persone sospette.* — Per linea politica, cat. 1; reati comuni, cat. 2.

VIII. *Prostituzione.* — Atti relativi, cat. 1.

IX. *Reazione.*

X. *Stampa.* — Periodica, cat. 1.

XI. *Società in genere.* — In provincia, cat. 1.

XII. *Sicurezza pubblica.* — Provvedimenti, cat. 1; spese segrete, cat. 2; spirito pubblico, relazioni, cat. 3.

Di fronte a ciascun numero viene registrato il provvedimento preso, e la serie e categoria sotto la quale archiviato; e tutte le spedizioni vengono pur esse registrate giornalmente in due separati registri; l'uno per quelle che partono a mezzo postale, l'altro per quelle che si riferiscono a corrispondenza con Autorità locali. Sopra quest'ultimo viene ritirata la firma del percipiente.

Sezione 2.a — *Polizia giudiziaria.*

Gli ufficiali incaricati della polizia giudiziaria fanno un giornaliero rapporto dei fatti che vengono a loro cognizione, e tali rapporti riassunti in uno solo in base anche di quelli che giornalmente pervengono dalle Sotto Prefetture, dalle Autorità comunali, dal Comando dai reali carabinieri non che dal Maresciallo delle guardie di pubblica sicurezza sull'esito del servizio di pattuglia comandato ed eseguito nelle 24 ore precedenti, viene registrato a protocollo, consegnato al Capo d'Ufficio, e da esso presentato ogni settimana al Prefetto.

Sono riportati in rubrica tutti i nomi di danneggiati ed imputati che si leggono sui rapporti stessi, e colla scorta dei medesimi si redige il rapporto quindicinale che va poi rassegnato al Ministero nel giorno 1° e 16 di ogni mese.

Le operazioni tutte che si eseguiscono dagli ufficiali di polizia giudiziaria sono registrate in verbali, i quali vengono da essi rassegnati con separati rapporti al capo d'Ufficio, e questi riconosciutane la regolarità li rimette con lettera all'Autorità giudiziaria trattenendone sempre copia d'Ufficio.

La lettera è firmata dal Capo d'Ufficio, come sono firmate da lui tutte quelle che si riferiscono ad informazioni chieste dal-

l'Autorità giudiziaria, ed il Prefetto, se si eccettua la conoscenza di quanto viene operato dall'Ufficio, non prende in questi affari alcuna ingerenza, e conseguentemente non condivide coi funzionari da lui dipendenti alcuna risponsabilità.

L'Autorità giudiziaria dirige pur essa le sue lettere *al Delegato capo dell'Ufficio di pubblica sicurezza.*

Gli ufficiali incaricati della polizia giudiziaria tengono pure in evidenza tanto il registro delle persone da arrestarsi e delle sentenze pronunziate, quanto quello delle persone condannate a sorveglianza, quello caratteristico degli oziosi, vagabondi, mendicanti validi, persone sospette o ladri di campagna, non che un registro delle dichiarazioni di compera, pegno, pagamento, e permuta, che i gioiellieri, orefici, orinolai ed altri, devono fare a sensi dell'art. 715 del Codice Civile e § 634, 641, 642 del Codice Penale e R. Decreto 25 agosto 1860, N. 4286, nel quale sono descritti in ordine alfabetico tutti gli oggetti consegnati, il nome del compratore e quello del venditore.

Nei giorni di mercoledì, giovedì e sabbato un Delegato assiste ai dibattimenti penali che si tengono nelle due Preture del mandamento, e vi sostiene le parti del Pubblico Ministero.

Sezione 3.a — *Polizia amministrativa.*

La polizia amministrativa è suddivisa nei rami seguenti:

Prostituzione. — Al disimpegno di essa è proposto un apposito Delegato con Ufficio separato di località, da quello centrale, informato a regolamento speciale.

Passaporti. — Un Applicato è esclusivamente incaricato di questo ramo di servizio. Presenta al Delegato capo le istanze ed i *nulla osta* dei petenti, e non stacca i passaporti per essere sottoposti alla firma del Prefetto se non dietro *visto si rilasci* del Capo stesso. Sono affidati al medesimo a titolo di fondo suppletorio 10 francobolli da L. 10 o 20, da L. 1, dei quali rimane ricevuta presso il Delegato capo depositario del fondo generale, ed ogni volta che versa in cassa il ricavo dei francobolli smaltiti viene provveduto di altri a completamento e sempre nel limite del fondo per il quale è ritenuto risponsabile.

Caccia. — Questo ramo di servizio è pure demandato ad un Applicato ed eseguito come sopra.

Non è rilasciata alcuna licenza senza che per parte dei petenti non sia presentata istanza in carta da bollo.

Se si tratta di prima licenza l'istanza non viene assecondata se non è munita del certificato di notorietà del Sindaco.

Se si tratta di rinnovazione si ritiene sufficiente guarentigia per l'Ufficio la produzione della licenza scaduta.

È poi fatta eccezione ove si tratti di notabilità, o di persone

che, rivestite di una carica, lasciano persuadere di riunire i requisiti di legge anche senza il certificato di notorietà e senza aver conseguita licenza in precedenza.

L'Applicato incaricato prima di emettere la permissione per la licenza da caccia sia con fucile che colle reti presenta l'istanza al Delegato capo d'Ufficio, il quale, previo esame dei documenti che la corredano, e previa compulsazione dei registri, vi appone il proprio visto.

Redatta quindi la licenza non appena che le parti hanno comprovato il pagamento della relativa tassa, viene registrata nel prescritto registro, sottoposta dal Delegato capo alla firma del Prefetto, indi consegnata alla parte, ritirando in calce alla stessa la di lei sottoscrizione.

Siccome poi, attenendosi letteralmente alle norme alle quali è informato questo ramo di amministrazione, e che per verità ne lasciano desidorare delle migliori, avverrebbe non di rado, specialmente nei giorni prossimi all'apertura della caccia, che molte parti, le quali vengono anche da lontani paesi del circondario, non potrebbero conseguire in giornata la chiesta licenza, così invece di inviar le parti stesse al ricevitore del Demanio per l'apposizione del bollo allo stampato e per il pagamento della tassa perchè poi ritornino all'Ufficio per completare la licenza, quest'Ufficio di sicurezza pubblica credotte di agevolare questo ramo di servizio col farsi consegnare dal Demanio cinquanta licenze gia munite di bollo e di ricevuta, assumere la responsabilità del relativo importo, distribuirle di mano in mano che ne venne fatta richiesta, versare il ricavo allorchè smaltite tutte, e ritirarne delle altre infino a che cessata l'affluenza delle domande si potè ritornare al metodo prescritto.

Esercizi pubblici. — Un funzionario è esclusivamente incaricato di questo ramo di amministrazione. Tiene in evidenza i registri relativi, esamina le istanze che sottopone al visto del capo d'Ufficio e rilascia le licenze che vengono però firmate dal Prefetto.

Tiene quindi a titolo di fondo un limitato numero di stampati a bollo, che dal Capo d'Ufficio è sempre ripristinato ogni volta che versa a cassa l'importo di qnelli smaltiti.

La sorveglianza poi tantò sugli esercizi pubblici quanto su tutte le altre professioni per le quali è necessaria apposita licenza, oltrechè esercitata dagli agenti, è pure demandata a tutti indistintamente gli ufficiali di pubblica sicurezza, e ad intervalli ordinata con visite straordinarie.

Nel non supposto caso che vi fosse qualche ufficiale capace di patteggiare con esercenti pubblici, con questo sistema gli viene tolta ogni opportunità inquantochè non sapendo un ufficiale il servizio che può effettuare un altro, e quello che può essere

ordinato dal capo, non può accordarsi con alcuno e delndere la leggo.

Spettacoli pubblici. — Se si eccettua la revisione teatrale che nei casi ordinari è demandata al Delegato capo d'Ufficio la sorveglianza sui spettacoli pubblici, di qualunqne natura essi siano si esercita per turno da tutti indistintamente gli nfficiali di pubblica sicurezza.

I medesimi registrano su di nn apposito registro la qnalità ed il titolo delle produzioni teatrali che seralmente sono prodotte, ed aggiungono un cenno sull'andamento dello spettacolo o della produzione, ogni volta che si verifichi alcuna circostanza speciale meritevole di rimarco.

Egli è poi in base di nn tale registro che si redige l'elenco trimestrale delle produzioni volnte dal Ministero.

Emigrazione. — Fatta astrazione della contabilità relativa che viene redatta dalla Sezione 3.a un funzionario è pnre tassativamente incaricato di qnesto ramo d'amministrazione.

Esercita sugli emigrati la dovuta sorveglianza, li registra ogni volta se ne presentano dei nuovi, e depenna quelli che passano altrove, nel registro stesso è pure annotata la condotta che tiene l'emigrato la professione, l'abitazione, e quant'altro può interessare per il regolare andamento dell'Amministrazione.

Allestisce i movimenti quiadicinali da spedirsi al Ministero, ed i registri da lui tenuti servono di controllo per la contabilità dell'emigrazione sussidiata.

Gli ufficiali incaricati della polizia amministrativa tengono pure in evidenza i seguenti registri:

1° Registro dei libretti rilasciatisi agli operai;

2° Registro degli assensi per stabilire Uffici di agenzie e copisterie;

3° Registro degli individui cui è stato concesso il visto al certificato per mendicare;

4° Registro per concessione di viaggio agli indigenti;

5° Registro per richieste di trasporti indigenti snlle ferrovie e piroscafi;

6° Registro delle richieste di passaggio sulle ferrovie per reali carabinieri ed agenti di sicurezza pubblica;

7° Tabella trimestrale dei fogli di via con indennità;

8° Tabella trimestrale indicante le richieste dirette all'Autorità di pubblica sicnrezza circondariale, mandamentale e comunale per trasporti gratuiti.

Le tabelle indicate ai numeri 7 e 8 sono rassegnate alla Prefettura, la quale si occupa poi in separata Divisione della revisione, liquidazione ed ordine di pagamento.

SEZIONE 4.a — *Contabilità.*

Essa è disimpegnata da un Delegato contabile e versa sulle seguenti materie:

Trasferte ufficiali:
Trasferte Agenti di pubblica sicurezza,
Stipendio guardie;
Contabilità emigrazione italiana;
Contabilità emigrazione straniera;
Mantenimento delle sifilitiche;
Corpi di reato;
Libretti operai;
Stampati senza bollo;
Massa guardie;
Indennità alloggio guardie;
Indennità di casermaggio;
Spese di casermaggio;
Situazione dei crediti aperti.

Il Delegato capo d'Ufficio tiene pur esso un separato controllo di tutte le contabilità sopracitate, e son poi redatte a sua cura speciale quelle riferibili alle spese di pubblica sicurezza, ai francobolli, ed agli stampati a bollo.

III.

L'Ufficio sanitario staccato dall'Ufficio centrale ed ubicato in parte remota della città è organizzato e disimpegnato come segue:

Un Delegato di 4ª classe il più attempato è preposto alla dirigenza;

Due medici visitatari l'uno di 2ª categoria collo stipendio soltanto di L. 1200, e l'altro di 5ª categoria collo stipendio soltanto di L. 500;

Sono poi esclusivamente applicati all'Ufficio stesso due Agenti di pubblica sicurezza, un appuntato ed una guardia.

Le prostitute sono indistintamente sottoposte alla visita due volte alla settimana, e le visite si effettuano ripartitamenta come segue:

Le prostitute di 1.a categoria vengono visitate a domicilio nei postriboli o nelle case ove hanno il permesso di dimorare nei giorni di lunedì e giovedì;

Quelle di 2.a e 3.a categoria, vengono visitate in Ufficio nei giorni di mercoledì e sabbato.

Le visite si fanno alternativamente tanto in Ufficio che a domicilio, per cui quelle che in un giorno sono visitate da un medico nell'altro sono visitate dall'altro, ciò che serve di controllo maggiore al servizio e che allontana qualunque idea di personalità.

Le prostitute clandestine che si fanno custodire in carcere sono tutte visitate dal medico di 5.a categoria.

L'Ufficio sanitario o per meglio dire il Delegato che vi è

preposto, colla scorta dei registri d'inscrizione presenta in ciascuno dei suddetti giorni l'elenco delle donne presenti e che devono sottostare a visita, e tale elenco è dai medici ritornato coll'indicazione sull'esito della visita stessa.

Le donne riconosciute infette, o semplicemente sospette vengono tosto dirette al sifilicomio, ed ove per il tenue numero delle piazze (24) non potessero essorvi ricoverate, sono inviate al sifilicomio succursale organizzatosi a tal uopo nel locale delle carceri civili, e da questo passate al vero sifilicomio ogni volta che si verifichi la vacanza di qualche posto.

Colla scorta dell'elenco vidimato dai medici, l'Ufficio sanitario dispone per la esazione delle singole tasse e per il rintraccio e la traduzione nel sifilicomio succursale delle carceri di quelle prostitute che non si fossero presentate alla visita, o che non si fossero trovate nei postriboli e nelle case nell'ora e nel giorno destinato per le visite a domicilio.

Le tasse di cui sopra che sono esatte a cura dell'appuntato delle guardie sono versate quotidianamente nelle mani del Delegato che dirige l'Ufficio sanitario, il quale mensilmente le versa nella cassa centrale tenuta dal Delegato capo d'Ufficio, e questi poi non appena liquidato per parte del Ministero il rendiconto trimestrale delle spese e degli introiti, rimette trimestralmente al Ministero il fondo netto disponibile, mediante vaglia del Tesoro.

L'Ufficio sanitario oltre del tenere in evidenza tutti i registri prescritti dal regolamento, presenta giornalmente all'Ufficio centrale un movimento delle prostitute nel quale si veggono registrate le nuove inscritte, le nuove arrivate, le depennate, le partite, le ricoverate nel sifilicomio e nelle carceri, le sortite dall'uno e dall'altro stabilimento.

Sono pure annotate nell'elenco stesso le variazioni da un postribolo o da una casa all'altra, cosicchè mentre l'Ufficio centrale, senza ricorrere all'Ufficio sanitario, può esercitare una attiva sorveglianza nel meretricio, ha pure l'elemento per stabilire una esatta controlleria sugli introiti che vengono fatti.

In quanto alle spese l'Ufficio non si scosta dalle ultime istruzioni tracciate dal Ministero — e meno di quelle ordinarie, quali sono affitto locali, stipendio ai medici e trasporto prostitute, le altre non sono fatte se non dietro speciale autorizzazione.

Le spese per sorveglianza vengono anticipate, ma non figurano nei rendiconti se non dopo la loro approvazione ed ordine di pagamento.

Il mantenimento delle sifilitiche fa parte di una separata contabilità, e per la quale viene aperta dal Ministero apposito credito sul bilancio.

Vi ha un apposito contratto colla Congregazione di carità in forza del quale venne pattuita la retribuzione di L. 1 per ogni giornata di presenza.

Un esempio degli Uffizi che distribuiscano gli affari adattandoli alle persone sarebbe il seguente:

Al delegato capo N. N. sono affidati:

Affari di personale, e quei più importanti dei diversi rami dell'Amministrazione, in quanto non sieno riservati al Gabinetto non che tutto quanto concerne le diverse contabilità.

Al delegato di 3.a classe N. N. sono affidate:

Licenze per pubblici Stabilimenti — Emigrazione — Mendicanti — Polizia giudiziaria — Atti di valor civile — Pubbliche vetture — Censura teatrale — Statistica dei militari affetti da sifilide — Fiere — Processioni religiose — Bande musicali — Stampa periodica.

Al delegato di 4.a classe N. N. sono affidate:

Conciliazioni — Polizia giudiziaria, in parte — Fogli di via — Richieste per trasporti sulla ferrovia e relativi stati trimestrali che si trasmettono al Ministero — Passaporti, in parte stati trimestrali che si trasmettono al Ministero, ed ufficio di riscontro in Milano per mese e trimestre — Informazioni in genere — Vidimazione carte dei condannati alla sorveglianza.

Al delegato di 4.a classe N. N. è affidata:

Tenuta del registro generale delle persone sospette delle provincia (art. 107 del regolamento per l'esecuzione della legge di pubblica sicurezza) corrispondenza relativa — Compilazione annuale da inviarsi al Ministero.

All'applicato di 1.a classe N. N. è affidato:

Registro delle licenze da caccia e porto d'armi — rubrica relativa — Passaporti, in parte e rubrica relativa — Rilascio e registrazione dei libretti di scorta agli operai.

All'applicato di 1.a classe N. N. è affidato:

Archivio — Protocollo generale — Elenchi di vetture pubbliche e relativo carteggio — Condannati al ricovero forzato in pubblici stabilimenti — Rilascio di licenze per professioni e suonatori ambulanti.

All'applicato di 2.a classe è affidato:

Registro dei reati — Compilazione del relativo rapporto quindicinale e statistica trimestrale che si rimette al Ministero dell'interno — Tabella delle trasferte eseguite dagli ufficiali di pubblica sicurezza — Registro dei condannati del circondario — Ufficio del Pubblico Ministero nella pretura del primo mandamento.

All'applicato di 2.a classe N. N. è affidata:

Rubrica alfabetica del protocollo generale e sussidio al protocollista.

La compilazione delle licenze di armi e da caccia — Il rilascio passaporti all'estero — La copiatura di corrispondenza — Elenchi e stati diversi e la spedizione — Il servizio di guardia giornaliera all'ufficio e la sorveglianza ai pubblici spettacoli si disimpegna in concorrenza dai delegati ed applicati tutti a seconda dei bisogni del servizio o per turno, in modo da trovarsi l'Ufficio sempre al corrente.

Esiste pure un Ufficio distaccato nella città piana nel quale oltre al delegato di 4.a classe trovasi addetto l'applicato di 2.a classe N. N. onde provvedere alla sorveglianza nella stazione della ferrovia.

In tale Ufficio si disimpegnano gli affari semplici e di polizia giudiziaria del 2° e 3° mandamento ove lo stesso Delegato disimpegna le funzioni di Pubblico Ministero.

L'Ufficio sanitario è direttamente sorvegliato dal Delegato capo il quale cura la riscossione degl'introiti a mezzo d'un impiegato ed inserviente, mediante contemporanea trascrizione nel registro modulo N. 3. ed apposito elenco che per maggior garanzia si fa segnare dal medico che procede alla visita sanitaria, ritirando in cassa la somma riscossa.

Alla contabilità provvede pure direttamente il Delegato capo e non si rilasciano richieste per trasporti gratuiti sulle ferrovie o fogli di via senza che lo stesso abbia rilasciato il prescritto certificato di assoluta miserabilità, o vidimato quello trasmesso dalla direzione carceraria, a seconda delle vigenti Istruzioni.

Per le contabilità esistono appositi registri, e tanto il numerario quanto le marche da bollo per licenze e passaporti, nonchè i libretti per operai e meretrici sono rinchiusi in apposita cassa le cui chiavi ritengonsi da esso Delegato.

I fondi destinati alle spese di pubblica sicurezza si ritengono dal Prefetto che a seconda dei bisogni del servizio provvede per le occorrenti corrisponsioni.

Uffizi di Sotto-Prefetture e di Delegati distaccati.

Quanto agli Uffici di sicurezza presso le Sotto-Prefetture dovendo gli stessi essere per quanto sia possibile conformi a quelli delle Prefetture a sensi dell'articolo 9 del regolamento 8 giugno 1865, essi hanno la stessa distribuzione di affari che vengono trattati dai Delegati

ai medesimi applicati, i quali variano dalla cifra da tre a cinque, e tengono in corrente i registri dei quali si è tenuto parola nel trattare degli Uffici di pubblica sicurezza delle Prefetture e Questure.

Quanto poi agli Uffici dei Delegati distaccati essi egualmente sono organizzati come quelli delle Questure e muniti dei medesimi registri, e debbono somministrare le notizie ed inoltrare i loro rapporti sempre per la via gerarchia.

Ma come sono ordinati gli Uffici delle Sotto-Prefetture e dei Delegati distaccati pel servizio di pubblica sicurezza?

Ne daremo un saggio qui appresso:

Uffizi di Sotto-Prefetture.

2° Il Delegato capo porta tutte le contabilità dell'Ufficio di pubblica sicurezza dell'Ufficio sanitario e della guardia di pubblica sicurezza materie relative agli emigrati e agli esercenti pubblici ed ambulanti. Ha la corrispondenza in genere, la direzione dell'Ufficio e del servizio esecutivo.

Al Delegato di 4.a classe è affidata intieramente la polizia giudiziaria, e rappresenta il Pubblico Ministero presso le Preture del 1° e 2° mandamento

L'Applicato tiene il protocollo, l'archivio, rilascia le licenze da caccia, i passaporti per l'estero ed i fogli di via, e copia le minute.

3° . . . .

4° Non esiste Ufficio sanitario isolato, ma forma una Sezione dell'Ufficio di sicurezza pubblica e la sua organizzazione ed amministrazione è conforme ai vigenti Regolamenti, e ministeriali Istruzioni, l'esazione per le visite alle prostitute si fa a cura del Delegato incaricato, che ne trasmette trimestralmente il prodotto alla Prefettura.

5° Quanto alle contabilità: si trasmette trimestralmente alla Prefettura la tabella dei fogli di via rilasciati agli indigenti, quella delle richieste per posti gratuiti sulle ferrovie e piroscafi agli indigenti ed ai reali carabinieri e guardie di pubblica sicurezza.

In altre Sotto Prefetture i servizi sono repartiti fra gli uffiziali di pubblica sicurezza nel modo seguente:

Delegato.

Distribuzione del lavoro agli uffiziali di pubblica sicurezza inferiore.
Amministrazione e disciplina delle guardie di pubblica sicurezza.
Direzione dell'uffizio sanitario.
Affari riservati.
Rapporti straordinarii.
Carteggio in genere.
Concessioni di licenze per porti d'arme e caccia.
Per esercizi pubblici.
Atti di polizia giudiziaria di maggiore importanza.
Emigrazione.
Lavori statistici aventi relazione con l'amministrazione di pubblica sicurezza.
Affari riguardanti visite necroscopiche.
Nomine di guardie campestri in servizio di particolari.
Permessi ed autorizzazioni diverse.
Sequestri di giornali e stampe.
Affari politici.
Protocollo (coadiuvato dell'applicato di 2.a classe).
Ogni altro lavoro straordinario che il sotto-Prefetto possa affidargli.

Lavori periodici.

Rapporti giornalieri.
Quadro numerico trimestrale dei reati ed arresti accaduti nel circondario.
Contabilità trimestrale dei libretti degli operai.
Ufficio sanitario.
Movimento mensile delle prostitute.
Contabilità riguardanti le guardie di pubblica sicurezza.
Rendiconto trimestrale dolle spese di pubblica sicurezza.
Elenco mensile degli arrestati e detenuti per conto dell'autorità di pubblica sicurezza.

Applicato di 1.a classe.

Composizione di privati dissidi.
Funzioni di Pubblico Ministero alle Preture.
Investigazioni, perquisizioni, arresti ed altri atti di polizia

giudiziaria, ma quelli più specialmente che debbono eseguirsi fuori di residenza.

Sorveglianza sul movimento dei forestieri, sugli oziosi, vagabondi, persone sospette ecc., sugli esercizi pubblici, case di tolleranza e prostituzione clandestina.

Servizio ai teatri, balli, ecc., a turno con l'applicato di seconda classe.

Copiatura di minute.

Applicato di 2.a classe.

Tenuta dei registri, concessione di passaporti, licenze di porto d'arme e caccia, carte di via, richieste per trasporti gratuiti d'indigenti, copiatura di circolari rinvenute, ecc.

Servizio ai teatri balli ecc., a turno con l'applicato di 1.a.

Formazione e spedizione dei pieghi protocollo.

Lavori periodici.

Stato trimestrale dei fogli di via con indennità e delle richieste per trasporti sulle ferrovie.

Stato mensile della rivista passata alle guardie di pubblica sicurezza.

Stato quindicinale pel movimento degli emigrati.

Le competenze assegnate dal regolamento sulla prostituzione al direttore di detto Ufficio vengono esercitate dal Delegato, che ha a sua disposizione per tal servizio un medico nominato dal Governo a cui è assegnato un'annua gratificazione di L. 200.

Le visite alle meritrici, stante la mancanza di adattato locale presso l'Ufficio di pubblica sicurezza, sono eseguite in apposita sala nella casa di tolleranza, tanto per le prostitute addette alla casa ridetta, quanto per le isolate.

La riscossione dell'importo delle visite, libretti distribuiti alle meretrici ecc., si fa a cura del Delegato, il quale tiene apposita contabilità che trimestralmente rassegna alla Prefettura.

Fra le contabilità affidate all'Uffizio di pubblica sicurezza, oltre alla preaccennata, sono da annoverarsi quella delle spese segrete di pubblica sicurezza diretta specialmente dal sotto-Prefetto, quella che riguarda il prodotto ricavato dalla distribuzione dei libretti per operai, e quella relativa alle guardie di pubblica sicurezza.

Uffici di sicurezza pubblica presso i Delegati distaccati.

Ogni Ufficio di pubblica sicurezza di mandamento deve aver un protocollo proprio: la forma di questo protocollo è determinata dall'articolo 8 delle sopracitate ministeriali Istruzioni secondo il seguente modulo: *(Vedi pag. 128.)*

Archivio.

Ogni pratica dopo che sia stata terminata deve essere posta in Archivio.

Tutte le carte d'Archivio deveno essere classificate e distinte secondo la materia o categoria alla qnale si riferiscono.

Le materie o categorie possono ridnrsi alle seguenti:

A — Impiegati di pubblica sicurezza e delle altre amministrazioni ed istruzioni relative ai medesimi, ecc.
B — Guardie di pubblica sicurezza ed altri agenti della forza pubblica, contabilità relative, casermaggio, riviste mensili ecc.
C — Reati in genere, grassazioni, furti, ecc.
D — Reati di brigantaggio, movimento delle bande, disposizioni date, rapporti, ecc.
E — Prostituzione e contabilità relativa.
F — Salnte e morale pubblica, mendicità, cani, nnoto, ecc.
G — Individui da ricercarsi e da arrestarsi, circolari relative ecc.
H — Oziosi, vagabondi, ladri di campagna, persone sospette, carteggio relativo, ammonizioni, sorveglianza sugli ammoniti.
I — Sentenze penali, individui sortiti dal carcere, condannati alla speciale sorveglianza, carteggio relativo, ecc.
L — Arrestati per mancanza di carte o sospetti.
M — Affari politici, emigrati e pratiche relative.
N — Porto d'armi e di caccia, carteggio relativo.
O — Passaporti e relative istruzioni.
P — Spettacoli pubblici, teatri, feste, carteggio relativo.
Q — Alberghi, osterie, caffè e simili stabilimenti.
R — Vetture pubbliche.
S — Mestieri ambulanti, estratti d'inscrizione, giornali, stampe e commercio librario.
T — Operai (Società) libretti.
U — Rapporti periodici, avvenimenti fortuiti, morti casuali, incendi, ecc.
V — Spese di pubblica sicurezza ed altre contabilità.
Z — Miscellanea.

Ove accadesse di trattare qualche materia che non fosse espressamente contemplata fra le categorie sovraccennate, dovrà essere classificata in quella che vi ha più relazione.

Ogni categoria si compone di uno o più fascicoli secondo il numero delle trattazioni che avvengono durante l'anno circa la materia alla qnale la categoria si riferisce. L'Archivio quindi deve comporsi di tante caselle o custodie di cartone quante sono le categorie; sopra la casella dovrà in caratteri grandi segnarsi la categoria ossia materia, e i fascicoli dovranno in nnmero progressivo riporsi nella casella relativa.

Fascicolo.

Tutte le carte relative alla medesima pratica si devono riunire in apposito fascicolo, sul frontespizio del quale si dovrà notare.

1° L'anno in cui comincia la pratica;
2° La categoria alla quale il fascicolo ha relazione;
3° Il numero progressivo del fascicolo;
4° L'oggetto della pratica;
5° L'inventario delle carte che vi sono contenute segnando all'esterno il numero di protocollo e l'anno di ciascuna carta secondo il seguente modulo:

Ufficio di pubblica sicurezza di.....

anno 186.....

CATEGORIA A. FASCICOLO NUM. 1.

N. N. Delegato mandamentale chiede promozione — (Carte annesse)

NUMERO del protocollo	DATA	INVENTARIO DELLE CARTE

Rubrica.

Indispensabile in ogni Archivio si è la rubrica alfabetica, colla quale potere rinvenire le pratiche: questa dovrà essere tenuta costantemente in giornata. Il modulo della rubrica è il seguente:

NUMERO di protocollo	OGGETTO	CATEGORIA	FASCICOLO
360	N.B. Delegato mandam. chiede promozione.	A	1

Circolari.

Le istruzioni e le circolari di massima devono tenersi separate e divise per materia, e queste pure devono essere registrate per facilitarne il rinvenimento.

Pratiche arretrate.

Alla fine di ogni mese ogni Capo d'Ufficio, all'oggetto d'impedire qualunque arretrato, deve farsi presentare dall'impiegato di protocollo un elenco delle pratiche che durante il mese rimasero inevase sia per mancanza di riscontri o per indolenza de' suoi subalterni, provvedendo quindi all'immediata loro evasione.

Pratiche riservate.

Per le pratiche riservate si deve tenere uno speciale protocollo e rubrica separata, adottando nella loro classificazione il sistema delle altre pratiche, e tenendole distinte nell'archivio.
Le presenti istruzioni sono desunte dal manuale del funzionario di pubblica sicurezza dell'anno 1863, opera utilissima e che si raccomanda a tutti gli impiegati dell'amministrazione.

Registri.

Ogni Ufficio di pubblica sicurezza dovrà tenere con la massima diligenza i diversi registri che sono prescritti dalle vigenti istruzioni.
Sono principali fra essi i seguenti:
1° Il registro degli individui da ricercarsi e da arrestarsi. Siccome il Ministero spedisce le circolari di arresto e di rintraccio colle relative rubriche, basterà che queste siano riunite e legate a registro. Occorrerà però sempre un altro registro per le circolari d'arresto e rintraccio, che pervengono dalle altre Autorità.
Questo registro dovrà essere compulsato ogni qualvolta si tratti del rilascio di passaporti, o di *nulla-osta* per passaporti, di licenze di porto d'armi, di libretti da operai e persone di servizio e di altri consimili carte valevoli per recarsi all'estero o girare nell'interno dello Stato. La ferma di questo registro è determinata dall'art. 9 delle Istruzioni ministeriali 20 febbraio 1860.
2° Il registro delle consegne degli operai e delle persone di servizio che è assai necessario nelle città popolose e dove vi hanno stabilimenti e manifatture di qualche rilievo.
3° Il registro degli alberghi, osterie, caffè, ecc., ecc.
Quantunque negli Uffici di circondario vi sia già questo registro, giacchè per riguardo alle licenze che si rilasciano dai medesimi tengono presso di loro le madri rispettive, è necessario però che abbiano il registro di tutte le licenze che si rinnovano dai Sindaci, mentre i Delegati mandamentali devono

averlo per le une e per le altre dovendo sapere quanti esercizi pubblici vi siano nel loro Mandamento onde poterli sorvegliare. Si rivolgeranno essi qnindi all'Autorità loro superiore onde avere le notizie necessarie, non che ai Sindaci.

4° Il registro dei libretti rilasciati agli operai e persone di servizio, il quale deve essere tenuto a rubrica secondo le norme tracciate dall'art. 9 delle Istruzioni ministeriali dei 20 febbraio 1860 sul servizio di pubblica sicurezza;

5° Il registro dei *nulla-osta* rilasciati per passaporti all'interno;

6° Il registro dei permessi d'armi e di caccia rilasciati dagli uffici di circondario o centrali;

7° Il registro fra tutti importantissimo, degli oziosi, vagabondi e delle persone sospette state sottoposte alla ammonizione, le quali non possono variare l'abitazione senza preventiva partecipazione all'Autorità. Questo registro deve essere tenuto in ordine alfabetico, secondo il modulo indicato nell'art. 9 delle Istruzioni ministeriali sovra citate;

8° Il registro degli individui sottoposti a speciale sorveglianza che è prescritto dall'art. 110 della Legge: questo registro serve anche ad inscrivere le sentenze che a' sensi oggi della circolare del Ministero di grazia e giustizia dei 14 settembre 1865 sono trasmesse dai Giudici del mandamento e dal Pubblico Ministero. Il modulo di questo registro è annesso alle Istruzioni ministeriali sovraindicato.

Ogni Ufficio centrale e di circondario dovrà tenere eziandio un registro dei renitenti alla leva della provincia o circondario e comunicarlo ai Delegati mandamentali.

L'Ufficio centrale e quelli di circondario dovranno pure periodicamente comnnicare agli Uffici mandamentali: 1° le sentenze che dai Giudici dei mandamenti e dai Procuratori del Re loro vengano inviate; 2° dovranno notiziarli immediatamente di tutti gli individni che dai tribunali venissero condannati alla speciale sorveglianza.

I Delegati mandamentali devono munirli della carta di permanenza, ginsta il modulo annesso alle Istruzioni ministeriali del 20 febbraio 1860 e sottoporli agli obblighi voluti dagli articoli 107 e 108 della Legge.

Sarà cura poi dei Delegati mandamentali di darli in nota all'Arma dei reali carabinieri per la più stretta sorveglianza.

Del resto non occorre accennare che l'Ufficio centrale o di circondario per inviare tali condannati al luogo di domicilio loro fissato deve sempre provvederli di foglio di via obbligatorio, e avvertirne l'Autorità cui sono diretti, onde se deviassero dallo stradale o non si presentassero, potere disporne l'arresto.

Gli Uffici di circondario e mandamentali dovranno comunicarsi a vicenda la nota degli individui stati ammoniti dai Giu-

dici dei mandamenti, e dovranno sempre darne avviso all'Arma dei reali carabinieri.

Onde i Delegati mandamentali possano esercitare la necessaria sorveglianza e procedere a constatare le contravvenzioni alle Leggi sul porto d'armi e sulla caccia, e a quella di sicurezza pubblica sui pubblici esercenti, è necessario che gli Uffici superiori comunichino loro periodicamente l'elenco degli individui del rispettivo mandamento ai quali fu rilasciato permesso di porto d'armi e di caccia, o la licenza di esercizio pubblico.

La circolare ministeriale 17 dicembre 1863 ordina che presso ciascun Ufficio di pubblica sicurezza vi sia un registro giornaliero, distinto per categorie e pei diversi mesi dell'anno, nel quale si devono inscrivere giorno per giorno tutti i reati che avvengono nel territorio della rispettiva giurisdizione, acciò si possa alle fine di ogni trimestre o dell'anno conoscere lo stato della sicurezza pubblica, desunto dal confronto dei reati perpetrati.

Questo registro dovrà essere immediatamente attivato, e da questo si devono desumere i dati per rimettere alla Prefettura e Sotto Prefettura i rapporti quindicinali. Il modulo di questo registro fu comunicato alle Sotto-Prefetture e ai Delegati mandamentali con la circolare di questa Prefettura 5 aprile ultimo scorso numero 4919.

Nello stato attuale di queste provincie ancora infestate dal brigantaggio, ogni Ufficio di pubblica sicurezza dovrà avere:

1° Il registro di tutti i briganti che scorrono la campagna distinto per ogni comune della propria giurisdizione: vi saranno indicate le generalità del brigante, l'epoca in cui si è dato al brigantaggio, i suoi connotati personali. In apposita finca dovranno essere accennati tutti i suoi parenti coll'indicazione se costoro furono ammoniti onde sorvegliarli e farli sorvegliare dai Sindaci e dai reali carabinieri.

Il modulo di questo registro sarà il seguente:

Cognome Nome età	Paternità	Luogo di nascita e domicilio	Banda alla quale appartiene	Epoca in cui si è dato al brigantaggio	Connotati personali	Cognome e Nome de' suoi parenti	Data e tenore della ammonizione giudiziale

2° Un registro giornaliero dei movimenti delle bande, colla ndicazione del nome del capo-banda e dei suoi componenti, e

dei luoghi percorsi. I misfatti dalle bande commessi si inscrivano nel registro giornaliero dei reati.

Lavori periodici.

Per impedire richiami dalle Autorità superiori e perchè ogni Funzionario adempia nel tempo debito alle trasmissioni dei lavori periodici che gli incombono, si dovrà tenere in Ufficio una tabella di tali lavori, e nella quale sia indicata l'epoca della relativa spedizione.

Questa tabella sarà la seguente:

Materia.	*Epoca della trasmissione.*
Rapporti giornalieri prescritti colla circolare della Prefettura 5 aprile p. p. numero 4919.	
Rapporti quindicinali sui reati comuni e di brigantaggio prescritti colla circolare suddetta.	Devono impostarsi in modo che per parte della delegazione mandamentale e delle Sotto-Prefetture arrivino in Prefettura il 14 e il 30 d'ogni mese. Il 1° e 15 d'ogni mese la Prefettura deve inviarli al Ministero.
Mensili.	
Riviste mensili delle guardie di pubblica sicurezza.	Il 2 di ogni mese per parte della Sotto-Prefettura. Il 5 per parte della Prefettura.
Tabelle delle trasferte degli impiegati di pubblica sicurezza.	Il 1° di ogni mese per parte dei Delegati mandamentali. Il 4 per parte delle Sotto-Prefetture.
Spese d'Ufficio delle delegazioni mandamentali.	Il 1° d'ogni mese per parte dei Delegati mandamentali. Il 4 per parte delle Sotto-Prefetture.
Militari affetti da sifilide, tabella.	Il dì 2 d'ogni mese per parte delle Sotto-Prefetture. Il 5 per parte della Prefettura.
Statistica mensile nominativa dei libretti rilasciati per operai e persone di servizio.	Il 1° d'ogni mese per parte dei Delegati mandamentali. Il 4 per parte delle Sotto-Prefetture.

Statistica mensile nominativa degli oziosi, vagabondi, mendicanti e persone sospette della propria giurisdizione, indicandone la patria, l'età, la condizione e se furono denunciati per l'ammonizione e per la condanna.	Il 1° d'ogni mese pe' Delegati mandamentali. Il 5 per le Sotto-Prefetture.

L'Ufficio centrale rimetterà ogni mese alla Sotto-Prefettura l'elenco dei condannati alla sorveglianza loro comunicato dal Procuratore generale presso la Corte d'Appello indicandone l'età, il reato pel quale vennero condannati e la durata della sorveglianza.

1° Gli Uffici di circondario sono obbligati rimettere, alla loro volta alla Prefettura l'elenco mensile di tutti i condannati ricavato dai sunti delle sentenze de' Giudici di mandamento e Tribunali di circondario.

2° L'elenco mensile delle licenze per esercizi pubblici state accordate o rinnovate entro il mese.

Trimestrali.	
Contabilità degli Uffici sanitari.	Il giorno 2 di ogni trimestre per le Sotto-Prefetture.
Contabilità delle spese di pubblica sicurezza.	Idem.
Contabilità delle guardie di pubblica sicurezza.	Idem.
Contabilità dei libretti per operai.	Idem.
Contabilità per le indennità di via e mezzi di trasporto.	Idem.
Semestrali.	
Stati caratteristici degl'impiegati.	Il 2 gennaio ed il 2 luglio di ogni anno per parte delle Sotto-Prefetture.
Note caratteristiche dei marescialli, brigadieri e sottobrigadieri di pubblica sicurezza.	Idem.

Annuali.

Elenco dei permessi di porto d'armi e di caccia rilasciati durante l'anno.	Il 1° gennaio per parte delle Sotto-Prefetture.
Statistica dei passaporti rilasciati durante l'anno.	Idem.

Così ordinati presso a poco tutti gli Uffici di Prefettura, di Sotto-Prefettura, di Questura e degli Uffici distaccati, il servizio di P. S. sotto la direzione dei Prefetti e Sotto-Prefetti ed esercitato dagli uffiziali di P. S. viene attuato e compiuto dai reali carabinieri e dalle guardie di P. S. principalmente, e sussidiariamente dagli altri agenti della forza pubblica, dalla milizia nazionale e dalla truppa con le norme, presso a poco, seguenti:

Distribuzione del servizio di sorveglianza di città.

La sicurezza pubblica sarà efficacemente tutelata quando la vigilanza della Questura si estenda permanentemente su tutta la città.

A tale oggetto è mestieri che il servizio sia con esattezza e con norme adatte distribuito e regolato: non vi si potrebbe diversamente provvedere per la deficienza della forza che la Questura tiene a sua disposizione.

Orario del servizio.

Il servizio di sorveglianza ossia di pattuglia dura ventiquattr'ore: comincia alle 5 pomeridiane per finire all'ora stessa del dì seguente.

Durata d'ogni pattuglia.

Ogni pattuglia eseguisce un servizio di quattro ore continue: ha un riposo di otto ore per riprendere poscia il suo turno.

Divisione della città per riguardo alla sorveglianza.

Allo scopo di rendere più facile e sicura la sorveglianza, la città si divide in sedici parti, come risulta da tipo separato;

altrettanti drappelli di guardie di pubblica sicurezza la perlustrano dì e notte: l'Arma dei R. carabinieri e la Guardia Nazionale concorrono nel servizio di pattuglia.

Responsabilità delle pattuglie.

Le guardie di pubblica sicurezza alle quali è affidata la custodia di una delle parti della città, sono responsabili del mantenimento dell'ordine e della tranquillità nel circuito loro assegnato. Per questo servizio saranno scelte fra le più intelligenti e capaci della compagnia e non potranno senza gravi e giustificati motivi abbandonare o sortire dalla periferia che devono vigilare e perlustrare.

Destinazione delle pattuglie.

Le guardie assegnate a un dato punto non si traslocheranno in altro senza una causa ragionevole: dovendo custodire sempre le stesse vie, sorvegliaro le stesse persone, in brevo tempo ne acquisteranno quella perfetta conoscenza che è il vantaggio principale di questo servizio. Per accettare l'esecuzione di tale disposizione si formerà un elenco delle guardie coi punti loro fissati.

Doveri delle pattuglie. Conoscenza delle persone pregiudicate e sospette: sorveglianza ai luoghi pubblici.

Onde possano effettuare con risultato la sorveglianza loro imposta saranno le pattuglie provvedute del registro tascabile, nel quale verranno segnate le persone ammonite, quelle condannate a speciale sorveglianza e quelle colpite da mandato di cattura divise per ciascuna contrada della zona in cui prestano servizio. Le guardie dovranno procurarsi prontamente la conoscenza di queste persone e delle loro abitazioni: verificheranno se siano a stabile lavoro, con quali mezzi provvedano al loro sostentamento, come consumino il loro tempo. Sorveglieranno i luoghi sospetti, le riunioni che vi tenessero, le bettole, le osterie, i caffè e le vendite di liquori: porteranno la massima attenzione sugli individui che le frequentano, in guisa che sarà facile alle medesime constatare quali siano i veri oziosi e vagabondi, e quando si vedano in possesso di denaro o far delle spese eccedenti i loro mezzi economici, potranno ritenere senz' altro che solo dal delitto abbiano risorse, e procederanno al loro arresto, specialmente se trovati a girovagare di notte.

Oltre coloro che quantunque sprovveduti d'ogni fortuna si vedano tuttodì oziare per i luoghi pubblici, arresteranno i contravventori all'ammonizione ed alla speciale sorveglianza, e così

pure i mendicanti: faranno rispettare i regolamenti sulle pubbliche vetture e tutte le disposizioni portate dalla Legge di pubblica sicurezza e dalle altre Leggi dello Stato.

Nota di effetti rubati da consegnarsi alle pattuglie.

Quando siano accaduti furti o rapine dovrà l'Ispettore consegnare alle pattuglie l'elenco degli oggetti rubati, onde possano sorvegliare coloro che li smerciassero.

Informazioni e rapporti.

Le guardie rendono conto in ogni settimana all'ispettore della sezione nella quale prestano servizio della condotta delle persone descritte nel registro tascabile: esse lo avvertono immediatamente d'ogni reato che fosse commesso e di qualunque altro avvenimento.

Cambio di pattuglie.

Nei cambi di pattuglia quelle che smontano aspettano sul posto di essere rilevate.

Del modo di pattugliare.

È proibito severamente alle guardie che sono in servizio di sedersi, di entrare per loro diporto nei pubblici stabilimenti, o altrimenti distrarsi od occuparsi di quanto non interessi il servizio stesso.

La perlustrazione si eseguisce a passo regolare e senza rumore: nel loro giro le pattuglie devono penetrare in ogni contrada e in ogni vicolo della periferia loro assegnata di quando in quando e nei luoghi più sospetti, specialmente di notte si fermeranno qualche minuto origliando.

Cautela in caso di insufficienza di forza.

Succedendo disordini e trovandosi le guardie in numero insufficiente al bisogno, chiameranno in sussidio la pattuglia più vicina che è obbligata ad accorrere prontamente.

Punti di fermata.

Saranno determinati i punti nei quali le pattuglie dovranno sostare riposando per non più di cinque minuti.

Controllo.

I brigadieri, e in loro mancanza i sotto-brigadieri, controllano le pattuglie: queste però non devono attendere il controllo, per cui i graduati che sono destinati a controllarle sono obbligati a perlustrare la periferia assegnata alle singole pattuglie, riferendo al comandante in quale località le abbiano rinvenute. Quando però i graduati di controllo avessero motivo di sospettare che qualche pattuglia non eseguisse il servizio regolarmente, dovranno replicare due o tre volte la visita.

Il controllo delle pattuglie si eseguisce tanto di giorno che di notte non solo in città ma anche nei drappelli dei sobborghi.

Obbligo dei Delegati degli appodiati.

Anche i Delegati degli appodiati hanno l'obbligo il più stretto di sorvegliare le pattuglie.

Doveri degli Ispettori.

Oltre il controllo dei brigadieri e sotto-brigadieri è tenuto il sig. Ispettore della Sezione di verificare se il servizio nella sua giurisdizione proceda regolarmente, se graduati e guardie facciano il loro dovere, se dagli ufficiali dipendenti si eseguiscano le visite notturne agli ammoniti ed ai sorvegliati più sospetti.

Doveri dei Delegati di vigilanza.

I Delegati di vigilanza alla loro volta sono obbligati nelle loro perlustrazioni di constatare l'esattezza del servizio delle pattuglie: essi sorvegliano i punti più sospetti sia nell'interno che al di fuori della città, fanno appostamenti ed eseguiscono le perquisizioni nei casi voluti dalla Legge.

ISTRUZIONI DEGL'IMPIEGATI PEL SERVIZIO NOTTURNO.

Orario.

Il servizio dell'impiegato di notturna presso l'Ufficio centrale della Questura comincia alle 5 pomeridiane e termina alle 9 antimeridiane del dì successivo.

Egli non può abbandonare l'Ufficio se non per motivi gravi di servizio, quando, cioè, lo richieda il mantenimento dell'ordine e l'interesse della pubblica sicurezza e della giustizia.

Denunzie ed altri atti giudiziari.

Riceve le denuncie che gli vengono presentate sia a voce che in iscritto e ne redige verbale.

Omicidi, ferimenti, rapine, grassazioni, furti.

Trattandosi di denuncie per omicidi o ferimenti, siano casuali o no, immediatamente ne deve dare avviso al sig. Procuratore del Re, rimettendogli la relazione medica o il rapporto pervenuto all'Ufficio. Di tale relazione medica e del rapporto ne terrà copia in atti.

Contemporaneamente all'avviso del Procuratore del Re dovrà sempre notiziare del fatto l'Ispettore della Sezione nella cui giurisdizione avvenne, onde questi possa procedere agli atti necessari per l'accertamento del reato e per la scoperta ed arresto dei colpevoli.

Nei casi di omicidio, grave ferimento, aggressione, rapina ed altri misfatti od avvenimenti d'importanza, egli è oltraciò obbligato recarsi immediatamente sul luogo e procedere agli atti che gl'incumbono nella sua qualità di ufficiale di polizia giudiziaria.

Se il reato o l'avvenimento per la sua gravità è di natura tale da non ammettere indugio, o se l'indugio potesse pregiudicare gl'interessi della giustizia e della pubblica sicurezza, dovrà spedirne avviso verbale al signor Procuratore del Re o all'Ispettore della Sezione, e nel tempo stesso recarsi tosto sul luogo ove il fatto è avvenuto.

Incendi.

Trattandosi d'incendio di qualche entità l'impiegato di servizio deve avvisarne subito il comando delle guardie ed i pompieri nonchè il Comando militare della città e l'Ispettore della Sezione, e recarsi immediatamente sul luogo per prestare quell'opera e quei soccorsi che sono consigliati dal bisogno. Sua principale premura in tali circostanze sarà quella di disporre le guardie in modo da impedire che avvengano furti o sinistri.

Obbligo di riferire al Questore.

Il Questore, o in sua mancanza l'Ispettore di Questura devono essere prontamente notiziati dall'impiegato di servizio di qualunque fatto grave fosse accaduto che interessi l'ordine e la sicurezza pubblica.

Sequestri di giornali.

L'impiegato di servizio apre i telegrammi che nella notte vengono diretti alla Questura. Se si tratta di sequestri di giornali dirige tosto la richiesta nei modi di Legge al sig. Direttore locale delle poste, e ne dà anche avviso al Delegato della ferrovia.

Richieste di arresto e di rintraccio.

Se invece si tratta di richiesta per arresti e rintraccio ne dà immediata comunicazione al Comando delle gnardie e al Delegato della ferrovia. Ove sia indicato il domicilio della persona da arrestarsi e l'ordine d'arresto sia regolare, egli procede tosto alla esecuzione.

Avvisi in caso di cholera.

Di ogni caso di cholera gli venisse denunciato, egli deve avvertire prontamente la Commissione sanitaria municipale.

Pattuglie cittadine.

Distribuisce il servizio alle pattuglie cittadine e ne ritira i rapporti; riferisce al Questore se le pattuglie non si presentarono al servizio.

Detenuti.

Ove gli vengano presentati dei detenuti che siano a disposizione della Questura, egli è obbligato di sentirli sulla causa dell'arresto; e quando ne possa evidentemente stabilire al momento stesso la insussistenza, oppure si tratti di azioni che sfuggono alla competenza penale e pubblica sicurezza, li mette in libertà rendendone conto al Questore. In casi dubbi egli dovrà sempre trattenerli in arresto e prendere gli ordini dai suoi superiori.

Pazzi e pericolanti gravi.

Dispone per il pronto ricovero dei pazzi nel manicomio e dei pericolanti per le strade e feriti gravemente nell'ospedale.

Indigenti.

Ove giungano di notte alla Questura diretti dal di fuori indigenti con foglio di via, o vengano altrimenti presentati al-

l'Ufficio di siffatti miserabili privi di ogni mezzo, senza conoscenze e relazioni in città o abbandonati sulla pubblica via, il Delegato, quando lo possa, li spedirà nel dormitorio stabilito e quando per l'ora tarda ciò non sia possibile, e non sia il caso di trattenerli nella camera di deposito, li invierà alla locanda all'nopo già fissata dall'ufficio, rilasciando richiesta limitata all'alloggio di quella notte, e solo in casi eccezionali concederà anche una razione di viveri per ogni persona.

Rapporto mattinale.

Alle nove del mattino l'impiegato deve presentare al Questore una relazione su quanto avvenne e gli fu denunciato nelle ore di suo servizio, accennando i provvedimenti dati, e consegnando la copia dei verbali, telegrammi e rapporti che fossero stati redatti.

Istruzioni per le guardie di pubblica sicurezza.

1° Tutti i graduati e guardie di pubblica sicurezza si debbono considerare continuamente in servizio, cosicchè oltre allo adempimento di quelli comandati, debbono sempre essere attenti a compiere quel servizio di vigilanza e d'investigazione che è proprio della istitnzione del Corpo.

2° I servizi ordinari ed in residenza saranno disposti e regolati dal Comandante il drappello, previa intelligenza del Delegato capo.

3° S'intendono per servizi ordinarii:

Le pattuglie e perlustrazioni di regola;

Il servizio dei teàtri, spettacoli e luoghi pubblici;

Il servizio interno della Caserma, del posto di guardia e dei piantoni.

4° Le pattuglie e perlustrazioni ordinarie debbono essere disposte in modo, che, massime di notte tempo, tutte le vie della città venissero invigilate.

5° Per ottenere questo scopo ogni giorno il Comandante del drappello farà un compartimento delle vie della città, e assegnerà alle guardie i compartimenti che debbono sorvegliare.

6° Il Comandante suddetto stabilirà pure i punti e le ore di convegno fra le diverse pattuglie, locchè servirà sì di controllo fra di esse, come per comunicarsi quelle osservazioni che avessero potuto fare, e che servissero a poter meglio accertare qualche fatto che interessi la pubblica sicurezza.

7° Queste pattuglie non debbono eseguirsi passeggiando materialmente, ma debbono essere fatte con accortezza e col proposito di non lasciarsi nulla sfuggire per raggiungere lo scopo

onde la pattuglia si esegue, ch'è quello o di prevenire i reati o di scovrirli se commessi.

8° Ogni qualvolta lo si stimerà opportuno, sarà questo servizio sorvegliato e controllato da ufficiali di pubblica sicurezza.

9° Laddove le guardie in servizio di pattuglie si trovassero in presenza di fatti che reclamassero l'intervento di altra forza o di un uffiziale di pubblica sicurezza, senza allontanarsi tutte dal luogo, una di esse soltanto si recherà ad avvertire il posto di guardia e l'Uffizio di pubblica sicurezza.

10. Le pattuglie usciranno tutte dal posto di guardia: allorchè vi rientreranno faranno rapporto al Capo-posto di tutto ciò che avranno avuto luogo ad osservare durante il servizio compiuto, ed il Capo-posto a sua volta ne farà rapporto al Comandante del drappello.

11. Nel posto di guardia monterà ogni giorno quel numero di guardie che sarà creduto necessario, ma che di regola non sarà minore di sette, e dal posto stesso si distaccheranno i piantoni per l'Uffizio di pubblica sicurezza e pel Prefetto. Le guardie monteranno alle 12 meridiane completamente armate.

12. I servizi ordinari saranno segnati giornalmente in una tabella, che, firmata dal Comandante il drappello, si terrà affissa nella sala di riunione della caserma e nel posto di guardia.

13. I servizi straordinari saranno ordinati volta per volta che occorreranno.

14. Le guardie di mare oltre agli altri servizi a cui potranno essere adibiti, rimangono incaricate della vigilanza nella marina.

15. All'arrivo dei vapori la lancia di pubblica sicurezza dovrà trovarsi pronta in mare, ed in tempo opportuno sarà avvisato l'uffiziale incaricato del servizio marittimo dell'arrivo dei legni.

16. Ogni mattina alle 8 il Comandante del drappello presenterà al Delegato capo, secondo il modulo *A.*, un rapporto di tutte le novità che saranno venute a conoscenza del drappello, del servizio compito nelle 24 ore precedenti, e presentandogli in pari tempo la situazione della forza si stabilirà il nuovo turno di servizio.

17. In caso d'incendi o di altri disgraziati avvenimenti tutte le guardie che non si trovassoro impegnate in qualche servizio urgente debbono accorrere a prestare l'opera loro. L'agente che primo abbia notizia del disastro deve senza perdita di tempo correre ad informarne l'Ufficio di pubblica sicurezza.

18. Nella caserma rimarrà sempre un piantone di guardia, e questo servizio farà parte del servizio ordinario. Il piantone di guardia è responsabile della custodia di tutte le armi ed effetti esistenti nella caserma.

19. Le guardie, che non saranno state la notte di servizio, al loro alzarsi, prenderanno cura della polizia e dell'ordine del locale. Un graduato per turno vigilerà su questo servizio.

20. Dalle 9 alle 11 ant. le guardie esenti di servizio si eserciteranno nel leggere, scrivere e far di conti, come pure saranno istruite sui loro doveri e nel maneggio delle armi.

21. Alle ore 11 ant. le guardie non ammogliate faranno il loro pasto in caserma ed in comune.

22. La qualità e quantità dei cibi sarà quella indicata nell'annessa tabella, salvo quelle modifiche che potranno essere credute utili, e che saranno stabilite di accordo fra le guardie.

23. La compra dei commestibili e il servizio della cucina si farà per turno, sotto la sorveglianza di un graduato.

24. Dallo stipendio di ogni guardia seggetta alla mensa in comune sarà fatta una ritenuta straordinaria di L. 18 al mese, e la massa che si formerà sarà amministrata secondo le norme stabilite dal §. XII. dell'Istruzione del 27 settembre 1862.

25. Ogni sera, nelle ore che saranno determinate secondo le stagioni si procederà dal Comandante del drappello all'appello delle guardie, ed ove se ne vedesse la convenienza, vi assisterà un uffiziale di pubblica sicurezza.

26. Oltre la rivista ordinaria mensile prescritta dal Regolamento, il Delegato capo, o di persona, o per mezzo di altro uffiziale da lui delegato, procederà a riviste straordinarie ed a quelle ispezioni che saranno ripetute neccssarie. Il risultato si farà costare da verbale.

Nel Regno vi sono circa sei cento uffici di sicurezza pubblica così distribuiti:

Per ogni capoluogo delle 59 provincie del Regno	59
Per ognuna delle dieci Questure	10
Per ognuno dei 134 capoluoghi di circondario, sedi di Sotto-Prefettura	134
Distaccati poi nei diversi mandamenti in circa	400
Si ha un totale di Uffici . . .	603

Negli Uffici capoluoghi di circondario sia di Prefettura Sotto-Prefettura e Questura sono addetti un competente numero di guardie di pubblica sicurezza, oltre

reali carabinieri di servizio presso le comandanzie luogotenenze o stazioni che vi si possono trovare.

Tutto il personale degli ufficiali di pubblica sicurezza è ripartito nei suddetti Uffici, e quelli che sono a capo di un Ufficio oltre dello stipendio attribuito alla propria classe gode una indennità di alloggio che per gli ufficiali addetti ai capoluoghi di provincia, è di lire 600; di 400 per quelli destinati nei circondari, e di 200 quello per gli Uffici distaccati, dove non si possa ai medesimi contribuire in natura.

Questi Uffici come possono essere destinati dal Prefetto della provincia, così non hanno punto fisso, ma vengono dove il bisogno lo richiede destinati in numero maggiore o minore in uno stesso circondario dove la pubblica sicurezza è più o meno compromessa.

§ III.

Uffici speciali attaccati all'Amministrazione provinciale e circondariale di pubblica sicurezza.

UFFICIO SANITARIO.

Abbiamo detto a pag. 185 che per effetto del Regolamento 15 febbraio 1860 nei capoluoghi di provincia e di circondario trovasi, sotto la dipendenza dell'Ufficio di pubblica sicurezza, stabilito un Ufficio sanitario, e quivi abbiamo cennato al suo scopo e sua dipendenza. Riserbandoci ora di trattare di esso nell'esame del detto regolamento che si dovrà fare in seguito, non ci pareva compiuta l'organizzazione degli Uffici della pubblica sicurezza nelle provincie se non si fosse anche qui manifestato il modo come l'Ufficio sanitario funziona nell'organizzazione interna degli Uffici provinciali e circondariali di pubblica sicurezza, dei quali si è tenuto proposito in questo luogo.

L'Ufficio sanitario deve come qualunque altro avere un protocollo nel quale registrare gli atti e i rapporti che gli vengono diretti, archivio ove riporre le carte dopo che saranno state evase, rubrica per rinvenire prontamente nell'archivio le posizioni ogni qualvolta ne avesse bisogno.

La forma del protocollo sarà la seguente: *Vedi pagina 128*.

In quanto all'archivio, siccome tutte le pratiche che si trattano in quest'Ufficio riflettono la morale e la salute pubblica, così le categorie si potranno ridurre alle seguenti:

A) Circolari ed istruzioni di massima;

B) Meretrici e pratiche relative;

C) Contabilità trimestrali, ordini di entrata nei sifilicomii e carteggio relativo;

D) Rapporti periodici e stati mensili sul movimento delle prostitute;

E) Miscellanea.

Per ogni meretrice vi dovrà essere pratica separata con tutte le carte che la riguardano a senso degli art. 21 e 24 del Regolamento 15 febbraio 1860: formate le posizioni in fascicoli, questi si custodiranno in caselle di cartone coll'indicazione della categoria alla quale si riferiscono.

La forma della rubrica è la seguente: *Vedi pagina* 131.

Rapporti giornalieri.

Il Direttore dell'Ufficio sanitario spedirà ogni mattina alla Questura, dalla quale direttamente dipende, un rapporto nel quale sarà accennato:

1° Nome, cognome, età, condizione ed abitazione delle donne nel giorno precedente sottoposte a visita ed inscritte sia d'Ufficio che dietro domanda.

2° Nome e cognome delle meretrici esonerate, dispensate dalla visita, o cancellate definitivamente a termini degli articoli 33, 34, 35 e 36 del Regolamento, accennando i motivi pei quali ha trovato di adottare tale provvedimento.

Carteggio.

L'Ufficio sanitario non corrisponde colle altre Autorità se non pel mezzo della Questura della quale forma una Sezione.

Inscrizione delle meretrici.

Quando la stretta legalità non sia guida e norma a chi è preposto all'Ufficio sanitario, trasmodando in arbitrio, svisera facilmente gli intendimenti del Governo che nel dettare le pre-

scrizioni del Regolamento 15 febbraio 1860 non solo ebbe di mira l'efficace tutela della salute pubblica, ma volle nello stesso tempo fissare guarentigie per la donna che, seppure traviata, non sia perduta e ne cercò il ravvedimento.

Meretrice è colei soltanto che di sua prostituzione ne fa un mestiere, ed è allora che l'Ufficio sanitario la deve inscrivere nei registri quando sia notorio o resti comprovato che esercita la prostituzione.

È dovere non solo dell'Ufficio sanitario, ma di tutti gli ufficiali di pubblica sicurezza di scoprire quali siano le donne che nella propria giurisdizione esercitano il meretricio, onde con danno della salute pubblica non abbiano a sottrarsi alle misure che la Legge prescrive.

Nessuna meretrice potrà essere inscritta se prima non venga sottoposta all'interrogatorio voluto dall'art. 25 del Regolamento, ed è dovere dell'Autorità di prestarsi affinchè nei casi previsti dalla Legge sia la donna facilitata per rientrare nella di lei famiglia o per essere collocata in qualche ritiro di ravvedute.

Appena seguita la inscrizione dovrà la meretrice sottoporsi a visita sanitaria del medico addetto all'Ufficio, od in sua mancanza del medico carcerario.

Le meretrici infette che si trovassero nei mandamenti dovranno essere spedite in città onde essere ricoverate nel sifilicomio.

Donne al dissotto dei sedici anni non si possono nè inscrivere fra le meretrici, nè permettere siano accolte nei postriboli. Ove le pratiche dell'Ufficio per ritirarle dalla prostituzione e avviarle nella via dell'onore e della virtù riescano inutili si dovranno denunciare al Procuratore del Re a termini dell'art. 72 della Legge di pubblica sicurezza e provocare il loro ricovero coattivo.

Ogni meretrice deve essere provveduta del libretto di cui all'art. 92 del Regolamento: i libretti si rinnovano ogni anno.

È chiaramente indicato dall'art. 26 il modo da osservarsi circa il rilascio del libretto, e dai successivi sono precisati gli obblighi ai quali vanno sottoposte le meretrici.

Dei postriboli.

Se l'art. 42 del Regolamento dà facoltà all'Autorità di pubblica sicurezza di concedere l'apertura dei postriboli, è però stretto dovere delle medesime di osservare scrupolosamente le cautele volute dalla Legge per la tutela dell'ordine e della morale pubblica a senso degli articoli 42, 43 e seguenti.

È frequente il caso in cui sia per parte dei tenenti postriboli o di mezzani si provochi al mal costume e al lenocinio. Costoro dovranno essere nella flagranza del reato arrestati e consegnati ai Tribunali.

Nell'autorizzazione di aprire un postribolo si dovrà sempre indicare la categoria, la classe e l'ora fissata per la sua chiusura: oltre a ciò un estratto delle disposizioni del Regolamento deve stare affisso nel lupanare in luogo a tutti visibile.

Moduli, registri, contabilità.

Otto sono i moduli e registri prescritti dal Regolamento:

Il 1° si è il registro d'inscrizione nel quale l'Ufficio deve notare regolarmente tutte le meretrici che vengono inscritte sia d'Ufficio che dietro domanda;

Il 2° si è il registro delle visite alle meretrici da tenersi dal tenente postribolo, nel quale sono anche indicate tutte le prostitute abitanti nel postribolo stesso a termini degli articoli 51 e 82 del Regolamento;

Il 3° si è il registro delle visite, che deve rimanere nell'Ufficio sanitario. — E qui è d'uopo avvertire che il medico è obbligato inscrivere di suo pugno di volta in volta le visite non solo in questi due registri, ma anche nel libretto della prostituta, indicando se sia sana o ammalata;

Il registro N. 4° si è quello dove vengono notate le meretrici infette;

Il registro N. 5° serve per inscrivere i permessi accordati per l'apertura dei postriboli;

Nei primi dieci giorni d'ogni trimestre si dovrà inviare la contabilità dell'Ufficio sanitario alla Questura, formandola in base alle risultanze dei registri N. 3 e 5 annessi al Regolamento, e portandola nel modulo N. 6°;

Il modulo N. 7° deve contenere in regola di data le spese fatte dall'Ufficio sanitario per sorveglianza sulla prostituzione ed altre che vengono sotto la denominazione di spese minute, non che quelle che furono superiormente autorizzate, unendovi le carte di appoggio;

Il modulo N. 8° presenta il rendiconto generale del trimestre.

Si avverte del resto che se vi possano essere meretrici miserabili da sottoporsi a visita gratuita, a sensi dell'art. 93 del Regolamento, l'importo però del libretto deve da tutti soddisfarsi, come devono soddisfarsi dai tenenti postribolo le tasse prescritte.

Se l'Autorità di pubblica sicurezza manterrà ferma la esecuzione rigorosa delle disposizioni portate dal Regolamento 15 febbraio 1860 e specialmente quelle degli art. 17 e 28, che limitano a casi eccezionali l'autorizzazione dell'abitazione particolare alle meretrici dimoranti nelle case di tolleranza, dell'art. 64 che ordina la chiusura immediata dei postriboli clandestini, dell'art. 47 che prescrive l'arresto dei lenoni, mezzani e mezzane,

e finalmente dell'art. 86 della Legge di pubblica sicurezza che ordina l'arresto di tutti coloro cho esercitano clandestinamente case di prostituzione; la pubblica salute ed il buon costume saranno efficacemente protetti, ed esse avranno adempiuto al loro mandato.

§ IV.

Uffici straordinari pel servizio di pubblica sicurezza.

La Giunta consultiva istituita in ogni provincia per l'esecuzione della Legge eccezionale del 17 maggio 1866, per assegnare un domicilio coatto agli oziosi, vagabondi e camorristi, e parimenti le Commissioni dell'emigrazione istituite in forza del Decreto reale 14 agosto 1864 che approva il Regolamento per la distribuzione dei sussidi agli emigrati, essendo degli uffizi speciali per materie attenenti alla sicurezza pubblica, crediamo che sia opportuno di qui accennare la loro organizzazione.

Ufficio del domicilio coatto.

Per effetto della Legge eccezionale 17 maggio 1866, N° 2907, per assegnare il domicilio coatto agli oziosi, vagabondi, camorristi, persone sospette ed a quelle che si adoprano per restituire l'antico stato di cose o per nuocere in qualunque modo all'unità d'Italia e alle sue libere istituzioni per Decreto 20 maggio 1866, N° 2918, venne stabilito quanto segue:

In ogni capoluogo di provincia venne istituita una Giunta consultiva composta del Prefetto presidente, del Presidente e del Procuratore del Re del Tribunale civile e correzionale, e di due Consiglieri provinciali scelti dai tre membri, la quale dà il suo parere sulla conve-

nienza di assegnare un domicilio coatto alle persone di cui sopra si è fatto cenno.

Vi sono inoltre altri due Consiglieri provinciali scelti come i primi, i quali, come supplenti, surrogheranno i membri ordinari in caso di assenza.

I Presidenti dei Tribunali quando non possono intervenire nelle sedute della Giunta si faranno surrogare da uno dei loro vice-Presidenti o da un Giudice: i Procuratori del Re da uno dei loro sostituiti.

Un Delegato di sicurezza pubblica incaricato dal Prefetto terrà l'Ufficio di Segretario della Giunta consultiva, art. 2 delle Istruzioni ministeriali del 20 maggio 1866, N° 6071, per applicazione della Legge e De creto sul domicilio coatto.

Le Giunte consultive daranno il loro parere incondizionato sulla convenienza di assegnare un domicilio coatto alle persone sopraindicate, art. 3 Istruzioni suddette.

Sul conto delle persone per le quali le Giunte consultive debbono dare dei pareri, i Prefetti raccoglieranno le informazioni dai Sotto-Prefetti, Pretori, Sindaci, funzionari di pubblica sicurezza e Comandanti l'Arma dei reali carabinieri, raccoglieranno informazioni dei cittadini più rispettabili per onestà e rettitudine, e procureranno se sarà possibile di avere gli estratti del casellario giudiziario o documenti equivalenti, art. 4.

Il Segretario della Giunta stende i processi verbali delle sedute, e di questi processi verbali si fanno tanti estratti quante sono le persone alle quali la Giunta avvisa doversi assegnare un domicilio coatto.

Ogni estratto deve contenere la data del processo verbale della seduta dal quale il parere è estratto:

Cognome, nomi e carica dei membri della Giunta che hanno emesso il parere;

Cognome e nomi, soprannomi e paternità della persona a cui si riferisce;

Luogo e data della nascita e luogo dell'ultimo domicilio;

Condizione sociale, ossia, professione, arte o mestiere esercitati;

Stato civile o di famiglia se, cioè, nubile, coniugato, con o senza prole;

Stato di fortuna se, cioè, sia proprietario o nullatenente, agiato o povero;

Designazione assolutamente precisa della categoria alla quale appartiene, se, cioè, ozioso, vagabondo....;

Indicazione del giorno in cui è stato arrestato, o altrimenti messo a disposizione dell'Autorità di sicurezza pubblica per essere assoggettato al parere della Giunta;

Motivazione del parere breve e preciso, termini del parere e firma del Segretario della Giunta munito del visto del Prefetto presidente.

Ogni estratto del processo verbale deve oltracciò contenere un estratto delle informazioni delle Autorità, e possibilmente l'estratto del casellario giudiziario, art. 5.

Gli estratti dei pareri affermativi, di quelli, cioè, coi quali la Giunta avvisa essere conveniente assegnare un domicilio coatto, devono essere colla massima sollecitudine inviati al Ministero dell'interno accompagnati da un elenco. Sono pure inviati al Ministero gli estratti dei pareri negativi quando non siano emessi a voti unanimi, art. 6.

Il Segretario della Giunta deve tenere un registro di tutte le persone per le quali la Giunta stessa dà parere,

e farvi successivamente le annotazioni prescritte, articolo 7.

Presso il Ministero dell'interno è istituita una Giunta consultiva composta di tre Magistrati per rivedere i pareri emessi dalle Giunte consultive provinciali.

Il Ministro dell'interno, visto il parere della Giunta consultiva provinciale ed il voto della Giunta consultiva centrale, assegna un domicilio coatto ed ordina l'accompagnamento delle persone che devono esservi assoggettate, come parimenti la liberazione, argomento dell'articolo 3 della Legge, e 2 e 3 Decreto suddetto.

Nel manifestare al Prefetto la propria determinazione circa al parere della Giunta gl'indica il luogo nel quale dev'essere inviata la persona da assoggettarsi al domicilio coatto, articoli 2 e 3 Decreto 20 maggio 1866 ed 8 Istruzioni ministeriali della stessa data.

L'amministrazione e sorveglianza delle persone soggette a domicilio coatto è affidata ad uffiziali di pubblica sicurezza specialmente incaricati di questo servizio sotto la direzione dei Prefetti e Sotto-Prefetti, art. 15.

L'uffiziale di sicurezza pubblica incaricato come sopra ha i seguenti doveri:

1° Descrive in un registro la persona soggetta a domicilio coatto appena arriva al luogo destinato;

Conserva il foglio di ricognizione cui fa le necessarie annotazioni;

Comunica alle medesime le disposizioni legislative che regolano la loro condizione, fa loro conoscere i limiti e le ore oltre le quali non è lecito uscire; rimette loro una carta di permanenza colla raccomandazione di tenerla costantemente presso di sè e di mostrarla agli uffiziali ed agenti di sicurezza pubblica;

Assegna loro l'abitazione, e consegna gli oggetti di letto colla raccomandazione di non abbandonar quella e di conservar questi in buono stato e nella massima nettezza ;

Raccomanda loro di darsi al lavoro secondo il dovere imposto, e procura per quanto gli è possibile a tutti il modo di ottenerne;

Procura che ogni persona soggetta al domicilio coatto frequenti le scuole dove siano stabilite dal Ministero:

Mantiene l'armonia, la disciplina, l'ordine e la nettezza tra le persone affidate alla sua sorveglianza;

Paga il sussidio ad ogni periodo di cinque giorni a quelli che ne hanno il diritto e ne prende nota nel proprio registro;

Eseguisce le distribuzioni straordinarie che possono essere ordinate;

Tiene conto esatto delle spese e delle somme ricevute per farvi fronte;

Tiene un esatto inventario degli oggetti destinati all'uso delle persone destinate a domicilio coatto;

Ad ogni periodo di 15 giorni e colla data del 1° e del 16 di ogni mese trasmette al suo superiore una relazione sul movimento delle persone soggette al domicilio coatto diretta al Ministero dell'interno, oltre a quelle altre che i casi e le circostanze gli consiglieranno di fare, denunzia all'Autorità giudiziaria competente le contravvenzioni delle persone soggette al domicilio coatto allorchè:

Se si allontanano dal luogo loro assegnato o escono dal perimetro loro circoscritto dal Prefetto e Sotto-Prefetto;

Se abbandonano l'abitazione loro assegnata senza autorizzazione;

Se n'escono dopo un'ora di notte, o prima del levare del sole senza autorizzazione;

Se non si trovano costantemente muniti della carta di permanenza;

Se non si presentano ogni qualvolta sono chiamati dall'uffiziale di pubblica sicurezza.

Eseguisce gli ordini de' suoi superiori e tutte le altre prescrizioni che gli son fatte dalle istruzioni e dalle Leggi generali, 16 istruzioni e 4 Decreto 20 maggio 1866.

L'Uffiziale di pubblica sicurezza incaricato della sorveglianza riceve e tiene presso di sè, per suo discarico, il mandato di arresto o di comparizione con ricevuta dell'avvenuta consegna dal Comandante della forza, allorchè il domiciliato coatto dev'essere tradotto innanzi al potere giudiziario, sia come imputato, sia come testimonio, art. 18 Istruzioni.

Riceve i ricorsi dei domiciliati coatti che devono essere trasmessi al Ministero, inviandoli per la via gerarchica. — Munisce di foglio di via obbligatorio con indennità e mezzi da trasporto se ne sia il caso, ed avverte il Prefetto della Provincia del luogo dove il domiciliato coatto alla scadenza del termine intende trasferirsi, 20, 22 e 23, Istruzioni.

Commissioni per la dirtribuzione dei sussidi all'emigrazione politica.

Uno dei servizi attribuiti alla Direzione generale della pubblica sicurezza è la distribuzione dei sussidi agli emigrati politici italiani meritevoli di essere sovvenuti dal pubblico erario per l'eccezionalità delle condizioni in cui si trovano le provincie venete romane.

Per effetto della Legge 5 luglio 1860, N° 4163, venne al 4 agosto 1864, N° 1906, emanato un Decreto che regola la distribuzione di detti sussidi.

Si ritengono emigrati ammessibili al sussidio coloro che, nati o domiciliati da dieci anni nelle Provincie italiane non ancora facienti parte del Regno d'Italia, emigrarono sia per ordine delle autorità locali, sia per sottrarsi a persecuzioni, sia per perdita d'impiego, quante volte siffatte cause furono determinate da ragione politica, e che trasferendosi in un luogo del Regno non abbiano modo da provvedere al proprio sostentamento.

E parimenti coloro che avendo militato nelle guerre dell'Indipendenza Nazionale sono per età e per difetti corporali disadatti al servizio militare, articolo 1° detto Decreto.

Sono create nelle città capoluogo di provincia o circondario, dove dimorano trenta emigrati sussidiati, apposite Commissioni composte da onorevoli cittadini, i quali si presteranno ad assumere l'ufficio suddetto. I membri di esse saranno nominati dai Prefetti: il loro numero non sarà maggiore di sette nè minore di cinque, art. 18.

Le Commissioni nominano fra i suoi membri il Presidente, ed uno degl'impiegati di segreteria della Prefettura o Sotto-Prefettura designato dal Prefetto o Sotto-Prefetto adempirà le funzioni di segretario presso le medesime: e l'Ufficio risiede in uno dei locali degli uffici di Prefettura e Sotto-Prefettura, art. 19, 20 e 21 detto Decreto.

Esse deliberano a maggioranza di voti sia nelle loro tornate ordinarie che avranno luogo una volta per settimana nel giorno determinato dal Presidente, sia nelle straordinarie tenute ad avviso del Presidente, e possono

commettere ad uno dei loro membri col titolo di Commissario il disbrigo degli affari correnti, di quelli urgenti e l'esecuzione delle sue deliberazioni, art. 24 e 26.

Esse esercitano giurisdizione su tutti gli emigrati residenti nel capoluogo e nel suo distretto, e le loro funzioni sono gratuite, art. 26 e 27.

Le attribuzioni della Commissione consistono nell'accertare se gli emigrati che domandano l'ammessione al sussidio riuniscano le condizioni indispensabili ad ottenerlo, e nell'esaminare so va continuato agli emigrati che già lo percepiscono; nel determinare la durata, la misura ed il modo di pagamento del sussidio; nel promuovere le proposte per anticipazione di mesate, spese di viaggio ed oggetti di vestiario; nel ricevere la dichiarazione di residenza degli emigrati sussidiati; nel procacciare agli emigrati affetti da malattia l'ammessione, quando ne facciano domanda, in uno ospedale; nell'informare e dar parere sovra ogni istanza fatta dagli emigrati; nel promuovere soccorsi dalla privata beneficenza a favore degli emigrati e delle loro famiglie; nell'adoperarsi anche per via di appositi comitati di patronato a provvedere d'impiego o di altro onesto collocamento gli stessi; nel procacciarsi da altre Commissioni o dall'Autorità a mezzo delle Prefetture e Sotto-Prefetture locali le informazioni che possono occorrere a riguardo degli emigrati posti entro la loro giurisdizione, art. 28.

Le Commissioni, specialmente quelle costituite nei Capoluoghi di provincia e di circondario ai confini dello Stato allorchè si presenti un individuo che dica di essere emigrato bisognoso, proveniente da fuori, potranno ammetterlo in provvisorio a percepire giornalmente il

sussidio ordinario durante il tempo indispensabile a giustificare i requisiti necessari, art. 29.

Gli emigrati ammessi o che chieggono di essere ammessi al sussidio dovranno indirizzare le loro istanze alle Commissioni esistenti nel circondario nel quale essi vogliono stabilire dimora; ed alla Commissione del circondario più vicino dove nel circondario di dimora dell'emigrato non si trova, art. 30 e 31.

Le Commissioni dovranno fare note le loro risoluzioni entro otto giorni da quello della ricevuta dimanda e delle loro risoluzioni, potranno gli emigrati appellarsi al Ministro, art. 33 e 34.

Le Commissioni nelle richieste saranno coadiuvate dai Prefetti e Sotto-Prefetti per rendere più agevole il compimento delle loro incumbenze, richiedendo da essi, o ricevendone tutte le informazioni necessarie.

Da quanto si è esposto si vede come nelle Prefetture il Delegato capo d'Ufficio mentre s'incarica della contabilità esclusivamente dirige e sovraintende a tutti i singoli rami di servizio, distribuisce il lavoro e ne cura l'esecuzione, rivede tutte le minute e le munisce del proprio visto prima di passarle per copia ove si tratti di affari che si riferiscono alla polizia giudiziaria, e prima di sottoporle al visto del Prefetto, ove si tratti di affari relativi alla polizia amministrativa.

In ciascuna sezione sono applicati uno o più Delegati, applicati o volontari, a misura della minore o maggiore concorrenza degli affari.

Come il servizio di pubblica sicurezza fa parte della Divisione 3.a della Prefettura, così per non porre alla dipendenza di un Segretario dell'Amministrazione co-

munale e provinciale, tante volte estraneo alle materie penali, ed anche perchè l'Autorità del Delegato di P. sicurezza come ufficiale di polizia giudiziaria, è in certo modo autonoma, perchè dipende dal Procuratore generale e dal regio Procuratore, ai termini dell'art. 57 della procedura penale, così con disposizione del Ministero interni del 3 ottobre 1865, Div. 4.a, Sez. I. venne prescritto che alla Divisione 3.a fosse destinato un Consigliere di Prefettura per dirigerla a termini dell'art. 6 del Regolamento 8 giugno 1865 (1).

E per effetto di parere del Consiglio di Stato del 23 febbraio 1864, fu stabilito che la corrispondenza riflettente la polizia giudiziaria, tenuta dal Delegato con le autorità giudiziarie venisse sottoscritta dal Delegato, e da questo aperti i pieghi della relativa corrispondenza, come si rileva dallo stesso suacennato parere del Consiglio di Stato (2).

L'Ufficio di sicurezza pubblica addetto alla Prefettura e Sotto-Prettura facendo parte dell'Ufficio di Prefettura le spese per locale d'ufficio e corrispondente mobilia pare sia a carico delle provincie tra le spese obbligatorie, a senso dell'articolo 174, num. 14 della Legge comunale e provinciale, giusto il dispaccio del Ministero interni del 10 luglio 1865, Div. 4, Sez. III (3).

Quelle poi degli Uffici delle Questure, degli Ispettori di Sezioni e dei Delegati distaccati nei vari punti della circoscrizione della provincia, sono a carico dello Stato, a mente dell'articolo 3 del Regolamento 18 maggio 1865.

---

(1) Vedi *Manuale di pubblica sicurezza*, pag. 230, anno 3°

(2) Id., anno 3°, pag. 60.

(3) Id., anno 3°, pag. 230.

I Questori inoltre gl'Ispettori, i Delegati capi di Ufficio nei capoluoghi di provincia di circondario e quelli incaricati di reggere un Ufficio separato ricevono a spese dello Stato un conveniente locale per alloggio, e se questo non può essere somministrato in natura, ricevono una indennità di lire 2000 il Questore di Napoli, di lire 1200 quello di Firenze, e di lire 1000 tutti gli altri.

Gl'Ispettori e Delegati capi d'Uffizi in Napoli L. 800; Quelli di Firenze lire 700. Quelli delle altre città capoluogo di provincia lire 600; e lire 400 i Delegati capi di Uffizio del capoluogo di circondario, ed ai punti speciali di circoscrizione dove vi ha Ufficio di Delegato L. 200.

L'anzidetto alloggio dev'essere possibilmente annesso, o, quanto meno, in prossimità della sede dell'Ufficio rispettivo, a senso degli articoli 4 e 5 del regolamento 18 maggio 1865.

Quanto alle spese degli Uffici di pubblica sicurezza delle quali è parola nell'art. 3 del Regolamento, vennero esse fissate e ripartite negli Uffici di Questura di Prefettura e di Sotto-Prefettura con Decreto reale dei 22 febbraio 1866, num. 2811, e specificate le spese con Circolare del 23 febbraio 1866, Divisione 5°, Sezione IV (1).

È evidente che il legislatore ha voluto portare una innovazione nell'articolo 1° della Legge 20 marzo 1865, Allegato *B*, distinguendo la *direzione* della Amministrazione della sicurezza pubblica dall'*esercizio*, mentre nell'articolo 1° della Legge 13 novembre 1859 si parla di solo esercizio dell'Amministrazione suddetta, che era co-

(1) Vedi *Manuale di pubblica sicurezza*, anno 1866, pag. 94 e 81.

mune ai Prefetti e Sotto-Prefetti come agli uffiziali di pubblica sicurezza.

Si è a sufficienza ragionato sulla intelligenza di questa separazione logica della direzione ed esercizio della pubblica sicurezza nel trattare dell'articolo 1 della Legge, e poichè con l'articolo 3 della medesima si parla di Uffici di Prefettura Sotto-Prefettura e Questura, si è fatto il dubbio se, avendo la legge assegnate separate spese d'Ufficio ed indennità di alloggio ai rispettivi Capi, debbano questi avere un Ufficio a sè per lasciare loro quella risponsabilità che è tutta propria in quanto allo esercizio dell'amministrazione di pubblica sicurezza?

Se la direzione è diversa dall'esercizio, e questa deve preparare quella con le sue istruzioni continue, è chiaro che l'Ufficio di P. S. esistente presso l'Ufficio dev'essere diverso dall'Ufficio così detto di sicurezza pubblica.

L'Ufficio di sicurezza della Prefettura dev'essere come una piccola direzione ad imitazione della direzione generale centrale, per essere quella che apparecchia tutti i lavori necessari sull'amministrazione di pubblica sicurezza di tutta la provincia, per potere mettere in grado il Prefetto a impartire le direzioni opportune all'Ufficio di Questura dove si trova, a quello delle Sotto-Prefetture, e degli Uffici distaccati se ve ne sono nella provincia.

Se l'Ufficio di Questura è separato da quello di Prefettura nei capo-luoghi dove si ha una popolazione maggiore di 60 mila abitanti, e si delega un ufficiale di rango superiore per attendere all'esercizio della pubblica sicurezza, non si vede per quale ragione in un centro di popolazione inferiore ai 60 mila abitanti, che pur ne potrebbe avere 58 mila, non vi debb'essere un Ufficio per l'esercizio della sicurezza pubblica diverso da quello della Prefettura che dirige?

I funzionari di pubblica sicurezza nell'esercizio delle loro funzioni dovendo attendere specialmente alla prevenzione dei reati, e generalmente a mantener l'ordine, hanno la gestione pratica delle misure prescritte dalla Legge 20 marzo 1865, alcune delle quali essi di propria autorità amministrano, e di alcune altre ne debbano domandare l'autorizzazione e direzione. Essi dunque nell'esercizio delle loro funzioni sono responsabili in quanto alla prima parte, e risponsabili dell'*esercizio* nei servizi ne'quali è prescritta la direzione, e quindi debbano essere liberi ed avere coscienza di ciò che fanno.

Quanto poi alla parte generale delle loro attribuzioni, dipendendo per la parte della polizia giudiziaria dal Pubblico Ministero e da questo ricevere le direzioni, essi egualmente dovrebbero avere una certa indipendenza dalle Autorità direttrici della pubblica sicurezza.

Questa indipendenza venne riconosciuta ed ammessa dal Consiglio di Stato allorchè col suo parere del 23 febbraio 1864 riteneva che i Delegati di pubblica sicurezza dovessero avere diretta corrispondenza col Procuratore del Re, e la loro corrispondenza non poteva essere aperta dal Prefetto e Sotto-Prefetto.

Quindi vi ha nello stesso Ufficio di Prefettura e di Sotto-Prefettura un Capo d'ufficio dipendente dall'Autorità del Prefetto e Sotto-Prefetto, avente una corrispondenza che non può essere a costoro nota.

Il Delegato presso l'Ufficio di Prefettura e Sotto-Prefettura covrirebbe innanzi agli occhi dell'universale la propria responsabilità degli atti [di pubblica sicurezza che amministra direttamente sotto l'ombra della Direzione superiore del Prefetto e Sotto-Prefetto. E quando

si tratterrebbe di dovere revocar un atto, lo si attribuirebbe o ad ignoranza o a debolezza della primaria Autorità del circondario e della provincia: e ciò avverrebbe con grande scapito della dignità e prestigio del Governo.

E nella pratica amministrazione dell'esercizio della pubblica sicurezza e della polizia giudiziaria non si può, senza recar disturbo al servizio in generale ed abbassare il prestigio dei suprêmi funzionari della Provincia che ad un tempo sopraintendono all'amministrazione civile e dalla pubblica sicurezza, esercitare la P. S. Difatti gl'imcumbenti per gli oziosi, pei mendicanti, pei vagabondi, pei mentecatti, pei furiosi, le conciliazioni, le querele e le denuncie, i feriti, i rissanti, gli arrestati dalle guardie e dai carabinieri che si portono all'Ufficio di pubblica sicurezza, non possano fare a meno che creare disturbi con le loro grida, e con l'andare giu e su per la stessa corte e scalone dove si accedé agli Uffizi, e dove onesti cittadini e distinte persone che si recano dalla prima Autorità della Provincia pei loro affari e pei pubblici interessi sono obbligati ad incontri che certamente non possono andar loro a sangue, e trovarsi nelle sale comuni in contatto con loro.

Pare adunque che un locale con entrata separata sia indispensabile per collocare nell' Ufficio di Prefettura quello dell'Ufficio esercente della pubblica sicurezza, pure se questo si può ottenere, non ne sarebbero meno disturbati i servizi militari e di leva che con gli affari relativi alla sicurezza pubblica debbano far parte della terza Divisione dell'Ufficio di Prefettura.

Sembra quindi che l'Ufficio esercente la pubblica sicurezza tanto nei capoluoghi di provincia come dei circondari dovrebbe essere separato dall'Ufficio dirigente che fa parte della terza Divisione della Prefettura.

Tale Ufficio dovrebb'essere provveduto non altrimenti che come una Sezione a parte dell'Ufficio di Prefettura o Sotto-Prefettura, e quindi corrisposto dalla Provincia a norma dell'art. 174 della Legge comunale e Provinciale, prendendo quella singola parte delle spese di Ufficio dalla somma totale assegnata all'Ufficio di Prefettura e Sotto-Prefettura col Decreto 2? febbraio 1866.

§ V.

Uffizio di Pubblica Sicurezza nei Comuni.

Art. 4° Nei Comuni ove non sia un ufficiale di pubblica sicurezza il sindaco o chi ne fa le veci ne esercita le attribuzioni sotto la direzione del Prefetto o del Sotto-Prefetto.

Soppresse le delegazioni mandamentali con la Legge nuova di pubblica sicurezza per principio, e ritenendole come eccezione nei luoghi dove la pubblica sicurezza venisse temporaneamente minacciata, si volle dalla Legge affidare il servizio di sicurezza nel proprio comune al Sindaco, conferendogli le attribuzioni di ufficiale di pubblica sicurezza.

Per effetto della Legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, alleg. A negli articli 97 e seg., il Sindaco, scelto fra i consiglieri comunali e nominato dal Re è il capo dell'amministrazione comunale ed è ufficiale del Governo.

Come ufficiale del Governo nell'ordine amministrativo i di lui superiori gerarchici sono il Sotto-Prefetto ed il Prefetto, e perciò che per deferenza ad un popolare magistrato che gratuitamente esercita le sue funzioni si prescrisse nella Legge di pubblica sicurezza di farlo

anche come ufficiale di pubblica sicurezza dipendere dalle cennate due autorità.

Egli incaricato della pubblicazione delle Leggi e degli ordini governativi è in maggior grado di provvedere agli atti che nell'interesse della pubblica sicurezza e dell'igiene pubblica sono richiesti, e d'invigilare al mantenimento dell'ordine pubblico, e d'informare le Autorità superiori di qualunque evento che possa interessare l'ordine pubblico.

Dotato di potere discrezionale, nella sfera della sua giurisdizione come il Prefetto e sotto-Prefetto, egli fa i provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza ed igiene pubblica di edilità e polizia locale. e ne cura l'esecuzione.

Responsabile gerarchicamente dell'esercizio delle sue funzioni non può essere sottoposto a procedimenti per gli atti dipendenti da tale esercizio senza l'autorizzazione del Re e previo il parere del Consiglio di Stato, egli non può essere rimosso che dal Re, e soltanto può essere sospeso dal Prefetto con obbligo di riferirne al Ministro.

Per effetto dell'art. 108 della Legge comunale e provinciale 20 marzo 1865 in caso di assenza od impedimento del Sindaco o dell'Assessore delegato ne fa le veci l'Assessore anziano, ed in mancanza degli assessori il Consigliere anziano. E nei comuni divisi in borgate o frazioni, potendo lo stesso Sindaco ai sensi dell'articolo 105 della detta Legge delegare le funzioni di ufficiale di Governo ad uno dei consiglieri, ed in difetto ad uno degli elettori, e con l'articolo 4 della Legge di pubblica sicurezza sono attribuite al Sindaco ed a chi ne fa le veci le funzioni di ufficiale di sicurezza pub-

blica, dove vi manchi, ne siegue che il Sindaco, l'Assessore delegato, l'assessore anziano, il consigliere anziano e l'elettore delegato nelle borgate, in mancanza di funzionario di pubblica sicurezza, esercita le attribuzioni di ufficiale di pubblica sicurezza sotto la direzione del Prefetto o del Sotto-Prefetto, e debba provvedere agli atti a lui commessi in virtù della Legge e dei Regolamenti, come è prescritto dall'articolo 103 della Legge comunale e provinciale, e quindi assume tutta la responsabilità di cui si ragiona nel titolo 3° libro 2° del Codice penale.

Così questo funzionario, scelto tra gli eletti del popolo e perciò che ne gode la piena fiducia e vi è tenuto in riverenza e stima, amministrando la sicurezza pubblica secondo le prescrizioni della Legge e le fórme da essa dettate, ammaestrerà i cittadini del proprio comune come nel servizio di pubblica sicurezza identico sia il pensiero del Governo e quello degli amministrati, valquanto dire assicurare l'ordine, che è una condizione necessaria della coesistenza e della libertà dei cittadini, e far rispettare le persone e le proprietà, senza di che non si potrà ottenere quella prosperità che mentre assicura il benessere dei cittadini, forma la forza e la grandezza della Nazione.

Conosceranno i cittadini che se l'ufficiale di pubblica sicurezza è costretto a denunziare i tristi ed i facinorosi alla punitiva giustizia, questo fatto comunque non possa a costoro riuscire di gradimento, l' universale dei cittadini viene tranquillizzato con l'allontanamento dei tristi dal loro consorzio, perchè, come quelli hanno insidiato alla libertà e proprietà altrui, con le medesime loro mali arti sarebbero un permanente pericolo e minaccia alla tranquillità generale dei cittadini,

S'insegneranno per suo mezzo che il Governo in uno stato libero non è nè contrario nè diverso dai cittadini come negli stati assoluti. Ch'esso composto di Ministri responsabili scelti dal Re ordinariamente tra i Deputati della maggioranza, sono quelli stessi che vengono alla Camera inviati dagli elettori, che sono i cittadini dei vari Collegi elettorali. Essendo gli stessi tenuti in stima e fiducia dalle popolazioni, ed appartenendo tuttavia come Ministri alla stessa maggioranza, e comunemente rieletti anche dopo nominati Ministri, nel governare non possono che fare il vantaggio dei cittadini; essi non possono avere che gli stessi loro interessi, e non possono perciò che volere il benessere, la prosperità, la libertà dei cittadini eseguendo le Leggi, state dal popolo votate per mezzo dei suoi legittimi rappresentanti.

Si è detto legittimi rappresentanti perchè una delle prerogative che ha il cittadino libero è quella di dare con coscienza il suo voto nel suo Collegio per la nomina del suo rappresentante o Deputato, che si deve inviare al Parlamento. Che se il Deputato da lui scelto non sa fare le Leggi, o divenuto Ministro, fa degli errori, è il suo Deputato che manca, e per conseguenza è lui stesso che non ha saputo far cadere la scelta su persona non meritevole di essere inviata al Parlamento.

È vero che per lo Statuto il Re nomina i Ministri ma è egli indotto in ciò a seguire la pubblica opinione ch'è la ragione della Potestà civile, ragione che si forma s'illumina e si matura per la discussione dell'universale, operatasi per mezzo della stampa e per la discussione solenne nell'assemblea dei Deputati. — È nell'aula del Parlamento allorchè si discutono gli alti interessi dello

Stato e le Leggi, che i Deputati i quali si distinguono per dottrina per sagacia, e che sanno meglio convincere od imporre agli altri la propria opinione, e faranno sì che la loro opinione diventi della maggioranza, e quindi votata ed approvata dalla stessa, passerà per opinione della Camera come Legge, che si formano i Ministri.

Questi uomini che naturalmente in mezzo a 500 Deputati, i quali tutti hanno libertà di parlare, hanno saputo far prevalere la loro apinione ai più della Camera, certamente che debbono essere uomini eminenti e che hanno diritto di governare lo Stato a preferenza di quelli che non hanno fatto mai sentire la loro opinione, ovvero che avendola fatta sentire, non ha questa trovata l'approvazione de' più della Camera, che si ripete sono gli uomini più autorevoli e distinti che gli elettori hanno inviato in Parlamento.

Or, se non è regolare che i pochi s'impongano ai molti, è meno però irregolare che i più comandino ai pochi, così il numero maggiore dei Deputati che vota sopra una opinione concordemente costituisce la maggioranza della Camera, e quindi la maggiore rappresentanza degli elettori e de' cittadini che votando una Legge l'impongono al resto dei cittadini che sono in numero minore.

Il Re costituzionale che fa le Leggi con l'accordo delle due Camere, deve necessariamente andare di accordo con la maggioranza di esse, e quindi con quei Deputati che facienti parte della maggioranza la sanno persuadere con la loro parola e con la loro dottrina, e però che debb'essere di accordo con costoro e tra costoro sceglie i Ministri, coi quali poi governa ed esercita il potere esecutivo.

Quindi il Ministro è il Deputato che governa, è il

Deputato scelto dagli elettori, è quello che debbe avere gli stessi interessi degli elettori come cittadini dello Stato.

Egli poi dovendo guardare gli interessi dello Stato in generale. certe volte pare che si discosti dagli interessi personali dell'elettore, ma se i suoi atti si vanno ad esaminare spassionatamente quello che apparisce collisione e contradizione d'interessi non si trova, giacchè quelli che appariscono sagrifizi dei singoli cittadini, restrizioni dei diritti di libertà e di proprietà dei cittadini, non sono che la somma delle condizioni necessarie che i cittadini debbono prestare allo Stato, il quale alla volta sua è obbligato d'impiegare nella totalità questi sagrifizi o condizioni speciali per garentire ai cittadini medesimi il resto dei loro diritti di libertà e di proprietà, che senza la garentia dello Stato e senza quei piccoli sagrifizi resterebbero in pericolo.

Laonde, se i cittadini non hanno fiducia nei Deputati che inviano al Parlamento, ciò importa che non li hanno scelti di loro libera volontà, e dovranno porre ben mente che il giorno delle elezioni perciò si dice solenne, perchè dipende appunto da una buona elezione di Deputati l'assicurarsi il benessere dei cittadini.

I buoni Deputati fanno le buone Legge, i buoni Ministri fanno i buoni impiegati, i diligenti funzionari col loro ingegno, perizia e probità nell'esecuzione delle Leggi sanno assicurare ai cittadini la tranquillità la libertà ed il pieno godimento della proprietà.

Così i cittadini che hanno coscienza di loro e dei loro diritti e delle relazioni che debbono conservare con lo Stato trovano nelle Leggi i mezzi opportuni ed efficaci, sia per prevenire i mali che possono turbare il libero

esercizio delle loro facoltà, come per assicurarsi la prosperità; solo che con la loro opera coadiuvino l'opera dei funzionari che ne sono gli esecutori, che lungi dal guardarli come loro nemici, debbono nei medesimi vedere i depositari della giustizia, i custodi sinceri dei loro diritti.

Che se poi si pon mente in particolare agli ufficiali di P. S. che vengano scelti con le cautele di cui abbiamo fatto cenno alla pagina 93 e tra i cittadini distinti per probità e per capacità, sono degni di stima e di rispetto, e tanto più ch'essi, sostenendo una lotta abile, coraggiosa ed indefessa contro le classi perdute della società che sono in guerra dichiarata con le sue istituzioni ed i suoi costumi, sono i protettori dei cittadini, delle loro sostanze e della loro libertà minacciata dai tristi.

Perchè correndo essi maggiori pericoli, e rendendo i più utili servigi alla società, i funzionari di P. S. debbono tenersi in grande onore e dignità, una volta che l'*onore* dev'essere il prezzo del pericolo ed i servigi che si rendono all'universale debbono essere la misura della *dignità* di una funzione di una carica.

Il Sindaco ha il suo ufficio di cui è risponsabile il segretario comunale ai termini dell'articolo 19 del Regolamento della Legge comunale e provinciale.

Egli come ufficiale di polizia deve tenere un registro caratteristico degli oziosi, vagabondi, mendicanti validi, ladri di campagna, persone sospette e di coloro che esigono denaro abitualmente ed illecitamente sugli altrui guadagni per la prescritta sorveglianza e trasmissione mensile al Sotto-Prefetto ai termini dell'art. 107 del Regolamento 18 maggio 1865.

Comunque per l'articolo 219 della Legge comunale e provinciale fossero i comuni e le provincie obbligate a compiere gli atti di pubblica amministrazione, che loro sono commessi dalle Leggi nell'interesse generale, e nell'articolo 21 del Regolamento sulla Legge comunale e provinciale non si pone tra i registri quelli che interessano la Legge di P. S., pure per decisione del Ministero interni del dì 24 settembre 1865, Divisione 4.a Sezione 1.a (1) è prescritto che i comuni saranno provveduti dal Governo del registro per gli oziosi e vagabondi.

A noi pare che ai termini dell'articolo suddetto essendo il Sindaco come Sindaco ufficiale di polizia per effetto dello articolo 4° della Legge di P. S., ed essendo i comuni obbligati a compiere tutti gli atti commessi da Legge nell'interesse generale, le spese occorrenti per l'esecuzione di tali atti debbono essere obbligatorie ai termini dell'articolo 116 alinea ultimo Legge comunale e provinciale, come quelle che vengono prescritte dall'articolo 107 del Regolamento per la Legge di P. S. e perciò a carico dei comuni.

Il Sindaco inoltre essendo come tale ufficiale della polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57 della Procedura penale, e dovendo compiere le funzioni che gli sono affidate dalla Legge, le quali, tanto per la prima parte che per questa sono d'interesse generale, esso non può chiedere ai termini dell'art. 219 della Legge comunale e provinciale compenso per questo servizio, e le spese che vi occorrono debbono fare parte delle spese obbligatorie delle quali è cenno nell'articolo 116 della Legge comunale e provinciale, tranne quelle dichiarate a

(1) Manuale di P. S., anno 1866, pag. 207.

carico del Governo per effetto della tariffa penale approvata con Regio decreto 22 dicembre 1865 negli articoli 1, 2, 3, delle disposizioni generali.

Inoltre non essendosi col Decreto del 22 febbraio 1866, n° 2811 fissata alcuna cifra sull'erario dello Stato pel servizio di P. S. presso i Sindaci, ne siegue che le dette spese dovranno pel principio generale sopra manifestato cadere a carico dei comuni.

L'Ufficio del sindaco come ufficiale di P. S. a prescindere dal suo protocollo prescritto dall'art. 8 delle Istruzioni 20 febbraio 1860 per il servizio di P. S., dovrebbe essere diviso in due sezioni, in quella c[illegible] delle sue attribuzioni come ufficiale di S. P., [illegible]n quella per servigi di polizia giudiziaria, come [illegible]ciale della polizia giudiziaria.

Esso deve tenere il registro giornaliero dei reati, quello dei libretti per operai e domestici, per le consegne dei medesimi prescritte dall'articolo 48 della Legge di P. S.

Il registro delle consegne degli operai, a mente dell'articolo 49 della detta Legge.

Il registro degl'individui da ricercarsi e da arrestarsi.

Il registro degli esercenti pubblici e professioni ambulanti, Agenzie pubbliche di prestito, e dei sensali di monti di pietà, ai sensi degli articoli 35 e 57 della Legge di P. S.

Il registro delle dichiarazioni per l'esercizio dell'arte tipografica e litografica, a mente dell'articolo 51 della suddetta Legge.

Il registro caratteristico degli oziosi, vagabondi, persone sospette, ladri di campagna, e di coloro che esigono illecitamente sugli altrui guadagni, dei sorvegliati e via, articoli 107 e 120, Legge di P. S.

Il registro degli oggetti stati rubati, o smarriti, o trovati, e delle consegne degli orefici, a mente dell'articolo 641 del Codice penale e 715 del Codice civile italiano.

Il registro delle consegne dei forestieri, a mente dell'articolo 47 della Legge di P. S.

Quello dei postriboli e delle meritrici.

Il registro dei certificati d'indigenza ed inabilità al lavoro, e dei visti del Sotto-Prefetto, a mente dell'articolo 67 della Legge di P. S.

Il registro dei permessi di porto d'armi e di caccia non che quello dei detentori e raccoglitori d'arme, a mente dell'art. 31 della Legge di P. S.

Il registro delle pubbliche vetture di 1, 2, e 3 categoria autorizzate e dei loro brevetti di concessione.

Il registro dei conduttori autorizzati.

Un registro delle visite fatte alle vetture per l'esame della loro solidità.

Un registro delle produzioni teatrali respinte o permesse con variazioni o senza.

Un registro dei passaporti rilasciati per l'estero.

Un registro degli emigrati che sono nel distretto del suo comune, come quello dei domiciliati coatti.

Un registro dei renitenti di leva del proprio comune.

Un registro delle guardie di P. S. e graduati per gli adempimenti degli articoli 23 e 25 della Legge di pubblica sicurezza.

E finalmente un registro dei fogli di via e di richieste per trasporti gratuiti agl'indigenti.

Quando ciascun ufficio comunale trovasi così provvisto dei summentovati registri, e quando i medesimi sono

tenuti in buona regola, saranno impossibili per l'avvenire gli erronei certificato che si rilasciano di probità a certi individui diffamati. Sempre che i loro nomi si trovano registrati tra le categorie delle persone sospette, oltre dal liberarsi i sindaci e le Giunte dalle molestie dei tristi, questi sapendo che le loro persone sono sorvegliate ed il loro allontanamento dal proprio comune non potere essere ignorato, i reati che per la maggior parte vengono da loro commessi si diminuiranno di molto, ed è sperabile la loro correzione quando sono strettamente sorvegliati, e così l'Ufficio di sicurezza con una semplice misura preventiva e di vigilanza non solo ottiene che l'ordine non venga punto turbato, ma ottiene ancora l'emendamento dei costumi, che è uno dei principali scopi di ogni savia legislazione penale.

§ V.

Nomina degli uffiziali di pubblica sicurezza.

Art. 5. La nomina di tutti gli uffiziali di pubblica sicurezza è fatta per Decreto reale a proposta del Ministro dell'interno.

Abbiamo detto che la Potestà civile è la persona dello Stato che ha per animo il consenso degli associati, che ha per ragione la giustizia colla quale impera, che ha per volontà la Legge e che ha per vita la pubblica salvezza o la vita di tutti i consociati, siegue da ciò che essa nello Stato ha soggette a se tutte le cose; e libera e scevra d'ogni coazione o violenza obbedisce alla sua ragione quanto dire alla Legge da sè promulgata. Dovendo il suo potere essere regolato dalla sua ragione e dalla sua volontà che è come dire dalla giustizia e dalla Legge, il potere così esercitato costituisce l'imperio per

cui tutto quello che con la sua parola comanda non è che il diritto e la giustizia. Perchè se la sua ragione è la giustizia ed il suo animo il consenso di tutti a volere l'equo diritto tra essi ne siegue che la volontà di questo potere civile che si manifesta con la Legge ed in conseguenza della Legge, non può essere che l'espressione del diritto e della giustizia incarnato al desiderio ed alla volontà dei consociati, ossia in conformità dei loro desideri.

Dall'imperio così esercitato secondo il conoscere ed il volere provvengano le Leggi ed i Magistrati, i giudizi, le armi, i presidi, le guerre, le confederazioni e via, e dalla libertà con cui il detto imperio debb'essere esercitato provvengono i premi e le pene, gli onori e le cariche, che debbono essere dispensate colla proporzione geometrica, val quanto dire inconformità dei bisogni e giusto i meriti e la dignità dei cittadini.

Onde è che la nomina da tutti gli uffizi se appartiene alla suprema Potestà civile e se non è fatta secondo la giustizia e con le regole sopradette si viola la libertà dei cittadini, i quali se hanno consentito che il sommo imperio si eserciti dalla Potestà civile, hanno in quello stesso tempo consentito che sia essa esercitata ed amministrata con equo diritto, con giustizia, nel loro interesse e secondo la Legge, non già secondo l'arbitrio e l'interesse di colui a cui spetta di far le proposte per le nomine, e servirsi di queste per gratificar servigi d'ordine particolare e privato.

La nomina di tutti gli ufficiali di P. S. è fatta per Decreto reale a proposta del Ministro dell'interno.

Per effetto dell'art. 6 dello Statuto 4 marzo 1848, appartenendo al Re la nomina a tutte le cariche dello

Stato, e non potendo aver vigore niun atto del Governo se non è munito della firma del Ministro, ne segue che tanto per questo principio come perchè grandemente delicate e degnitose ed importanti sono le funzioni degli ufficiali di P. S. così la loro nomina è fatta per Decreto reale, secondo le norme sancite dall'art. 7 della Legge 23 giugno 1854, N. 1731 che prescrive la seguente formula:

Sulla proposta del nostro Ministro dell'Interno abbiamo decretato e decretiamo:

(Segue il dispositivo del decreto).

Il nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Il personale della P. S. del Regno d'Italia, dopo la rivoluzione del 1860, non poteva restare qual si trovava nelle diverse provincie, come quello che principalmente avea tenuto mano al dispotismo dei Principi spodestati, e che tanto avea concorso per rendere spregevole una delle più salutari istituzioni di uno Stato. Bisognava che un nuovo personale avesse con la sua morale, con la sua intelligenza e col suo patriottismo accreditata l'istituzione di polizia nelle provincie rigenerate, e di molti elementi preziosi i Governi delle diverse provincie fecero tesoro. Avvocati, magistrati, funzionari dell'Ordine civile ed emeriti patriotti furono assunti alle più distinte cariche dell'amministrazione di polizia. A questo personale si aggiunse la pubblicazione quasi universalmente della Legge 13 novembre 1859 per la P. S., e si trasfuse il personale della P. S. delle antiche provincie, che si trovava nominato con le regole di cui si è parlato a pagina 93, quindi oggi tutto il personale di P. S. già stato soggetto a di-

verse epurazioni viene scelto con le norme e con le regole accennate a pag. 93, sicchè alla base di tali garantie e di una Legge informata a larghi principii di libertà, l'Amministrazione della P. S. se non soddisfa a tutti i desideri, ha già assicurato ai cittadini molti di quei beni i quali perchè hanno rempiuto dei grandi bisogni che prima occupavano la nostra immaginazione, oggi si risente di più la privazione di ciò che ci resta a conseguire. È cosifatta la natura umana di trascurare quello che possiede e di infelicitarsi per quello che le manca; senza considerare che in un rinnovamento generale di diversi Stati, nella formazione di una Nazione è impossibile che tutte le istituzioni siano create perfette, e che vi si trovi un personale ridondante e perfettissimo per adattarlo alle medesime e per tutte l'esigenze.

CAPO VI.

Personale agente e di attuazione dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, Nomina, organizzazione e relazioni degli agenti di pubblica sicurezza propriamente detti, e degli agenti ausiliari alla medesima.

L'uomo è il risultato della sua mente, del suo cuore, del suo corpo. L'intelligenza è in sè un potere che diviene più o meno grande in proporzione della sua minore o maggiore perfezione. Questa non si può ottenere che con le conoscenze, ed una mente si dice altrettanto perfetta quanto sono estese le conoscenze di cui si è arricchita, poichè a un più largo cerchio d'idee entro il quale può con sicurezza spaziare, trovar rapporti e generalizzare. Le istituzioni, come prodotti dell'uomo, egli non fa nelle medesime che riflettere se stesso ed imitare se stesso.

Questo grande principio si riscontra apertamente nell'amministrazione di pubblica sicurezza istituita con

la Legge 20 marzo 1865 quando si pongono in confronto gli articoli 1° e 6°. Difatti col 1° articolo si parla di una direzione della pubblica sicurezza e del suo esercizio, ed al 6° si parla degli agenti della medesima.

La mente che dirige la pubblica sicurezza ha bisogno di essere istruita di tutti i fatti che la interessano, delle condizioni degli individui e alle cose che possono turbarla o porla in pericolo, e quando essa è bene edotta può spiegare quella vigorosa e sicura direzione che attinge dall'insieme delle Leggi e che fa poi applicare secondo le circostanze, secondo le condizioni di tempo e di modo per conservare alla società questo supremo bene.

Quelli che raccolgono questi fatti che sono in perenne istruzione sono coloro che esercitano l'amministrazione della pubblica sicurezza.

Mancava per la compiuta organizzazione del personale di pubblica sicurezza il braccio e la mano che ponesse in atto, che agisse, che eseguisse, perchè le disposizioni di Legge avessero la loro compiuta applicazione per raggiungere lo scopo fissato dal Legislatore, quello cioè, di assicurare il godimento della tranquillità e della sicurezza ai cittadini tutti dello Stato e per rappresentare l'istituzione, tre parti di cui è composto l'uomo, la mente che è la *Direzione*, il cuore che è l'*Esercizio*, il corpo che è la *forza* o gli *agenti della P. S.*

Si è discorso nell'articolo 1° come la mente del Ministero viene edotta dai fatti che interessano la pubblica sicurezza di tutte le provincie dello Stato, e come venga del pari edotta quella dei Prefetti e Sotto-Prefetti.

E si è simigliantemente discorso degli ufficiali di sicurezza pubblica che esercitano l'amministrazione di pubblica sicurezza.

Ora si dovrebbe discorrere degli agenti di pubblica sicurezza, ossia, degli operanti che la legge dichiara essere i carabinieri reali, le guardie di pubblica sicurezza, le guardie forestali, municipali o campestri, che costituiscono la forza della istituzione di P. S.

Sotto l'articolo 1° si è a sufficienza trattato dell'organizzazione del Corpo dei reali carabinieri, tratteremo ora delle guardie di pubblica sicurezza propriamente dette e della loro organizzazione; e poi delle guardie forestali, municipali o campestri, e delle ausiliarie al servizio della pubblica sicurezza.

§ I.

Istituzione del Corpo delle guardie di P. S.

Art. 5. La nomina delle guardie di pubblica sicurezza spetta al Prefetto.

Art. 6. Sono agenti di pubblica sicurezza i carabinieri reali, le guardie di pubblica sicurezza, le guardie forestali, municipali o campestri.

Il ministro dell'interno, d'accordo con quello delle finanze e dei lavori pubblici, può anche per speciali servizi attribuire la qualità di agenti di pubblica sicurezza alle guardie doganali, daziarie, telegrafiche e di strade ferrate, ed ai cantonieri che abbiano prestato giuramento.

I rapporti intorno a tutto ciò che concerne la pubblica sicurezza dovranno dagli agenti essere rimessi agli ufficiali di pubblica sicurezza, oltre quanto ad essi impongono le Leggi sulla procedura penale.

Art. 10. Le guardie di pubblica sicurezza contraggono una ferma di servizio a norma del Regolamento approvato con regio Decreto; potranno essere reclutate tanto tra i soldati di prima categoria in congedo illimitato, quanto tra i soldati e gl'iscritti di seconda categoria, ed in tal caso il loro servizio verrà calcolato come fatto sotto le bandiere.

Lo stesso Regolamente determinerà la forza, l'armamento e la disciplina.

Art. 11. Le infrazioni delle guardie alle Leggi e Regolamenti sono punite nei modi e casi portati da detto Regolamento colle seguenti pene :

1° L'ammonizione;

2° L'arresto nella sala di disciplina estensibile a giorni quaranta;

3° La sospensione temporanea nell'uffizio e nello stipendio;

4° La perdita o retrocessione nel grado;

5° L'espulsione dal corpo;

6° L'incorporazione nei cacciatori franchi.

Art. 12. In ogni capoluogo di provincia avrà sede un Consiglio di disciplina incaricato di dare ragionata deliberazione, allorchè si tratti di grave infrazione disciplinare punibile coll'espulsione dal corpo o col rinvio ai cacciatori franchi.

Questo Consiglio è presieduto dal prefetto o dal questore, o da chi ne fa le veci. ed è inoltre composto di due uffiziali dell'esercito destinati dal Comandante militare del luogo ove risiede il Consiglio, di un consigliere di prefettura e di un Delegato di pubblica sicurezza estratti a sorte.

Un impiegato della stessa Amministrazione, annualmente designato dal Prefetto, compirà le funzioni di relatore e segretario senza voto.

Art. 13. Il Consiglio delibererà, sentito personalmente l'imputato nelle sue difese. Le deliberazioni saranno approvate dal Ministero dell'interno.

Art. 14. È punita secondo il Codice penale militare e dai Tribunali militari:

1° La diserzione qualificata, cioè con asportazione d'armi del Corpo;

2° L'insubordinazione al superiore accompagnata da minaccie e vie di fatto.

La Commissione eletta dagli Uffizi della Camera dei per l'esame e relazione sulla Legge di P· S. osservava sulla istituzione della guardia di pubblica sicurezza che nei centri importanti di popolazione il numero dei reati, le occasioni a delinguere e le facilitazioni all'impunità crescevano in ragione geometrica in proporzione della popolazione. E che questo era l'effetto del concorso della gente del contado e della numerosa popolazione mobile proveniente altresì dalla navigazione, dai treni delle ferrovie che vi si fermano. Che nelle grandi città sono concentrate ingenti ricchezze, casse dello Stato e

di stabilimenti banchi e via. Che nei medesimi centri si ammassano comunemente i liberati dalle carceri, i lenoni, i barattieri, ciurmatori e ladri avidi degli averi altrui, camuffati in cento guise e distribuiti nelle piazze, nelle bische, nei lupanari. Era quindi necessario avere in questi maggiori centri una polizia tutta locale che conosca per filo e per segno le località, gl'individui, che invigili attenta, che pronta argomenti da certi sintomi, e tosto il danno sociale preveda, e senza por tempo in mezzo ne provveda il rimedio.

Essa ha bisogno di uomini scaltri che debbano prestarsi a certi infingimenti a lunghe diuturne e pazienti osservazioni ed anche basse ispezioni e minuti servigi. E per ciò che la Legge con savio consiglio ha lasciato al Prefetto la nomina delle guardie, onde denotare chiaramente che nella loro nomina dovesse prevalere l'elemento e le cognizioni locali.

E poichè si fa parola della nomina della guardia di P. S. per seguire lo stesso ordine logico dell'organizzazione del personale di P. S. cade qui a proposito di trattare delle dette guardie e di svolgere qui gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 della Legge di P. S.

Per effetto del Regolamento organico delle guardie stato approvate con Decreto 21 novembre 1865, N° 2652 per essere ammesso nel Corpo delle guardie un individuo debbe aver compiuta l'età di 24 anni e non oltrepassata quella di 32; dev'essere sano e robusto e della statura non inferiore a 1 60 centrimetri; deve saper leggere e scrivere; celibe o vedovo senza prole, e di non aver subìto condanne criminali o correzionali, di non essere stato espulso dall'esercito o da altri pubblici uffizi, di aver serbata onorata condotta, art. 3 Regolamento.

Scelte le guardie di preferenza tra i soldati di 2ª categoria il loro servizio sarà in tal caso collocato come fatto sotto le bandiere.

Contraggono una ferma di sei anni dopo essere riconosciuti come idonei e prestano giuramento di fedeltà innanzi al Prefetto o Questore, art. 3 e 4 del Regolamento.

Costituito in compagnie e drappelli il Corpo delle guardie dipende superiormente dal Ministero dell'interno, dai rispettivi Prefetti, Sotto-Prefetti, Questori, ed in loro vece dai Delegati di P. S. in attività di servizio, ed immediatamente dai comandanti e graduati in via gerarchica, art. 1 e 11 del Regolamento.

La sua forza è di 361. individui, comandati da un maggiore comandante, e distribuita in 14 compagnie, aventi ciascuna un proprio comandante in drappelli con 19 marescialli di alloggio, 129 brigadieri, 276 sotto-brigadieri, e 355 appuntati. E può il Ministro aumentarla sulla richiesta dei Municipi quando ne pagano le spese, art. 84 85 e 2 Regolamento.

La forza di ciascuna compagnia e di ciascun drappello, sarà determinata dal Ministero dell'interno, articolo 1 Regolamento.

I comandanti, i marescialli ed i brigadieri sono nominati con Decreto del Ministro dell'interno, i sotto brigadieri gli appuntati e le guardie dai Prefetti.

I comandanti sono scelti fra i più intelligenti, onesti ed operosi marescialli d'alloggio.

Niuno potrà essere nominato maresciallo d'alloggio se non abbia servito due anni con lode col grado di brigadiere.

I sotto-brigadieri che abbiano prestato lodevole ser-

vizio in tale qualità almeno per un anno possono essere promossi a brigadieri.

Gli appuntati o sotto-brigadieri e le guardie od apputati nella compagnia o drappello della provincia non potranno essere promossi dal Prefetto quando, tanto gli uni come le altre, non contino un servizio nelle rispettive qualità di un anno almeno senza che siano stati puniti più di due volte in via disciplinare, art. 7 e 10 Regolamento.

I Prefetti potranno ordinare il cambio di residenza nella provincia dei brigadieri e sotto-brigadieri, appuntati e guardie, secondo le esigenze del servizio, essi ed i Questori hanno facoltà di accordar loro licenza per un termine di otto giorni, art. 9, Reg.

Subordinate le guardie interamente ai loro rispettivi capi non possono chiedere ragione dei servizi a cui vengono comandati, nè prendersi licenza sotto verun titolo o pretesto di allontanarsi dagli ordini ricevuti. Ed i graduati alla loro volta non usare parzialità, modi sconvenienti ed inurbani coi subalterni, art. 12, Regolamento.

Qualunque istanza che esse volessero inviare al Ministro, al Prefetto o ad altre Autorità, dovrà essere trasmessa in via gerarchica, e non potranno mai i graduati e le guardie reclamare contro i proprii superiori pria di avere scontata la pena cui fossero condannati, art. 13, Reg.

I Comandanti determineranno l'ora in cui presso ciascuna compagnia o drappello si farà l'appello serale delle guardie, le quali hanno l'obbligo di trovarsi presenti a detto appello, nè potranno dopo il medesimo abbandonare la caserma quando non siano comandati per ragione di servizio.

Le guardie non possono mai fare uso delle armi se non quando sia indispensabile per la necessaria difesa, e negli altri casi determinati dalla Legge di P. S. e secondo le norme dalla medesima prescritta, art. 17, Reg.

Passate ogni mese in rassegna a cura dei Comandanti di compagnia o dei marescialli di alloggio nelle località ove questi hanno sede, e per gli altri drappelli la rassegna verrà eseguita dal Delegato di P. S. per constatare la loro presenza e lo stato di tenuta degli oggetti di corredo e delle armi, dovendosi spedire copia al Ministero dei relativi rapporti, art. 19, Reg.

Un Consiglio di disciplina che avrà sede in ogni capoluogo di provincia è incaricato di dare ragionata deliberazione allorchè si tratti di grave infrazione disciplinare, punibile coll'espulsione dal Corpo o col rinvio ai cacciatori franchi delle guardie colpevoli di infrazioni alle Leggi e Regolamenti nei modi e casi portati dal cennato Regolamento.

Esso è presieduto dal Prefetto o dal Questore o da chi ne fa le veci, da due ufficiali dell'esercito destinati dal Comandante militare del luogo ove risiede il Consiglio, d'un Consigliere di Prefettura e di un Delegato di P. S. estratti a sorte, e da un impiegato della stessa amministrazione annualmente designato, che compirà le funzioni di relatore e segretario senza voto, articoli 11 e 12 Legge di P.S.

Il Consiglio delibererà sentito personalmente l'imputato nelle sue difese, e le deliberazioni dovranno essere approvate dal Ministero dell'interno, art. 13, Legge.

Sono sottoposte le guardie al Codice penale militare ed ai Tribunali militari per la diserzione qualificata, cioè con asportazioni d'armi dal Corpo, e per l'insubordinazione

al superiore accompagnato da minacce e da vie di fatto, art. 14, Legge di P. S.

E sono sottoposte all'ammonizione, all'arresto nella sala di disciplina estensibile a giorni 40, alla sospensione temporanea nell'ufficio e nello stipendio, alla perdita a retrocessione del grado per le infrazioni meno gravi ed in via disciplinare dal Prefetto, Sotto-Prefetto, Questore, Delegato, Comandante di compagnia, maresciallo, brigadiere, ciascuno secondo l'estensione permessa dal Regolamento, art. 11, Legge di P. S., 29, Reg.

Richieste dalle altre Autorità, quando abbiano bisogno di loro per l'esecuzione delle Leggi o conservazione della tranquillità pubblica, sempre per mezzo dell'Autorità di P. S. da cui dipendono, conservano quella indipendenza e dignità alla quale hanno tanto diritto non solo per la difficoltà delle loro funzioni, quanto per lo spirito di ordine e di disciplina di cui è e deve essere informato il loro Corpo, art. 11, Reg.

Esse, d'istituzione meramente civile create per la polizia locale e dei grandi centri che si debbono suddividere in mezzo alle popolazioni e cacciare in tutti gli esercizi pubblici, nei ritrovi e nei covi dei ladri, non possono avere una stretta e rigorosa disciplina, quale si conviene a grandi masse che stanno sempre raccolte, ma conviene che non siano isolate e che appartengono ad una corporazione. Lo spirito di Corpo infonde loro maggior coraggio, sentimento della propria stima una certa gloria per far rispettare e rendere rispettabile il Corpo a cui si appartiene, fa che i tristi contro i quali è principalmente rivolta la loro opera se ne impongono, ed a prescindere che in esse vi veggano la forza della Legge se ne spaventano, sicuri che in una lotta non

hanno a fare con una o due sole guardie, ma con un Corpo intiero che alle occorrenze non saprà mancare al suo dovere per domare l'audacia e la temerarietà dei ribelli alla Legge.

§ II.

Militi a cavallo.

Con Decreto 30 settembre 1863, N° 1491 fu approvato il Regolamento d'istituzione ed organamento dei militi a cavallo nella Sicilia.

Essi costituiti in corpo fanno parte della forza pubblica, invigilano al mantenimento dell'ordine ed all'osservanza dei Regolamenti sulla polizia campestre, sotto il vincolo della responsabilità per i danni e pei furti.

Distribuiti in tante Sezioni quanti sono i circondari dell'isola, ciascuna è diretta da un capitano nominato con Decreto reale; art. 1, e 2, e 4, del Regolamento.

Per essere ammesso al Corpo si deve comprovare di avere 21 anno di età e non oltrepassati i 35: aver soddisfatto all'obbligo della leva: saper leggere e scrivere: di essere sano e robusto: di essere di onesta condotta giustificandola con regolari attestati delle Autorità giudiziarie e di P. S.: del luogo di nascita e di quello dell'ultimo domicilio, articoli 7 ed 8 del Regolamento.

Le loro nomine come quelle dei brigadieri, sottobrigadieri ed appuntati saranno fatte dal Prefetto sulla proposta del Comandante della Sezione e dietro parere favorevole di una Commissione, composta dal Prefetto, dal Procuratore dal Re, dal Comandante la divisione

o compagnia dei reali carabinieri e di due membri della Deputazione provinciale, art. 5 del Regolamento.

Dipendente il Corpo dal Ministero dell'interno, i Comandanti graduati e militi ricevono immediatamente gli ordini dal Prefetto e Sotto-Prefetto del Circondario o da chi ne fa le veci: subordinati ai loro superiori di grado lo sono egualmente alle Autorità civili e militari quando sono posti alla loro dipendenza. Puniti i militi per le infrazioni alle Leggi e Regolamenti con l'ammonizione e colla ritenuta del soldo sino a giorni venti: colla sospensione temporanea dall'Ufficio: con l'arresto nella sala di disciplina estensibile ad otto giorni: con l'arresto nella sala di disciplina a pane ed acqua fino a giorni 20: colla perdita o riduzione del grado: colla incorporazione nei Cacciatori franchi: colla espulsione dal corpo; dalle Autorità da cui dipendono, dai Comandanti, e dai Consigli di disciplina composti dal Prefetto Comandante di Sezione Consigliere di Prefettura, Questore o Delegato centrale per le pene più gravi, soggetti alla subordinazione, conservano una certa disciplina che molto concorre a moralizzarli avendo una doppia sorveglianza, articoli 27, 37, 38, 43 Regolamento.

Obbligati a non abbandonare il territorio di loro giurisdizione senza l'autorizzazione del Prefetto e Sotto-Prefetto, nè riunirsi in più Sezioni senza l'ordine del Prefetto, nè ricevere ordini dalle altre Autorità politiche amministrative e giudiziarie che hanno diritto di richiedere la forza, che per mezzo di richieste dirette al loro Comandante, e puniti severamente per qualunque sevizia o maltrattamento che si permettessero a carico degli arrestati, conservano una certa indipendenza, uno spirito

di corpo, e quella umanità e rispetto per la libertà dei cittadini che non va mai soverchiamente raccomandata agli agenti della forza pubblica, che tanto contatto hanno con tutte le classi della popolazione e sopratutto, con coloro che essendo in perpetua ribellione alla Legge, non debbano più gli agenti, quando li hanno ridotti all'impotenza del male, manifestare personali rancori e risentimenti privati, non facendo essi gli arresti per proprio conto, ma per mandato della Legge, articoli 35, 36, 34, 29 e 30 Regolamento.

Il Corpo dei militi a cavallo ha 25 Comandanti, 25 brigadieri, 50 sotto-brigadieri, 50 appuntati, e 625 militi: in tutto è della forza di 775 uomini, e costa allo Stato lire 1,383,750.

§ III.

Guardie forestali.

Per effetto del Regolamento dei boschi, approvato con regie patenti del 1° dicembre 1833 tuttora in vigore nelle provincie antiche, gl'impiegati attivi dell'amministrazione dei boschi che invigilavano alla conservazione dei boschi erano gl'Ispettori di circondario, i capi-guardia, ed un certo numero di guardie proporzionato alla natura, estensione o situazione dei boschi, ed a quelle altre particolari circostanze che si rappresentavano all'Autorità che dovea esaminarle. I Sindaci per mezzo delle loro guardie campestri nei rispettivi comuni erano obbligati a vegliare per l'esecuzione del cennato Regolamento (1).

(1) 7, 9 e 10 Regolamento 1° dicembre 1833.

Nominati dal Re gl'ispettori e dal Ministro i capi-guardia, venivano dai Sotto-prefetti nominate le guardie, sentito l'Ispettore del circondario e gl'interessati se i boschi erano comunali o di privati (1).

I capi-guardia e tutte le guardie, prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, debbono presentarsi all'Ufficio di Prefettura muniti dell'atto di giuramento prestato, in seguito alla loro nomina innanzi al Tribunale di Prefettura della provincia in cui trovasi compreso il loro distretto, e le guardie avanti al Giudice del proprio mandamento, art. 14 e 19, Reg.

Sono con stipendio fisso le guardie dei boschi demaniali, e da stabilirsi dal Prefetto della provincia quello per le guardie dei boschi comunali o indivisi, art. 16.

Obbligati i capi guardia e le guardie a risiedere nei luoghi più vicini ai boschi sottoposti alla loro vigilanza, non possono variarla che dietro disposizione del Ministero sentito il parere del Prefetto, pei capo-guardia e per le guardie dietro disposizione dei Sotto-prefetto, sentito l'Ispettore, art. 25.

I capi-guardia ricevono gli ordini e le istruzioni dall'ispettore del loro circondario, con cui corrispondono direttamente per tutto ciò che riguarda il servizio, ed al quale debbono riferire prontamente qualunque abuso od altra cosa che possa interessare l'amministrazione ed il governo dei boschi.

Le guardie poi dipendono e prendono gli ordini dal loro capo-guardia, art. 26.

I capi-guardia e le guardie hanno gli stessi doveri circa la vigilanza dei boschi e sono tenuti di percor-

(1) 11. 12 e 13 Regolamento 1° dicembre 1833.

rere giornalmente i boschi loro assegnati e di fare risultare per mezzo di atto speciale ogni contravvenzione scoverta;

Di tenere un registro numerato e firmato dall'ispettore del circondario, per trascrivervi regolarmente con un numero d'ordine e per data tutti gli atti estesi sui quali debbesi eziandio notare il numero della pagina del detto registro in cui l'atto è stato trascritto;

Di annotare nello stesso registro e con il medesimo ordine le citazioni che loro vennero commesse;

Di registrarvi eziandio le piante che avranno trovate schiantate dal vento o tagliate in contravvenzione, con informarne subito l'Ispettore del circondario;

Di presentare al fine d'ogni trimestre, ed anche più sovente se loro verrà ordinato, il registro suddetto all'Ispettore del circondario, per essere da esso esaminato e convalidato, previe quelle annotazioni che questi giudicherà di fare sul medesimo;

Di essere muniti di un libretto su cui dovrà risultare di tutte le visite eseguite nei comuni, facendolo in tale occasione convalidare dal Sindaco o vice-Sindaco da un consigliere o dal segretario del comune, ed in mancanza di questi, anche da un proprietario abitante nel luogo, art. 27, Reg.

Vestiti sempre nell'esercizio delle loro funzioni dell'abito uniforme prescritto dal Decreto 21 gennaio 1864, N. 1688, non possono cumulare altro impiego, nè esercitare professione di sorta, nè trafficare in legnami tanto rozzi che operati, sia per conto proprio che per conto di altri.

Non possono prendere ingerenza in qualsivoglia modo nell'esercizio di qualche manifattura, fonderia, fucina,

fornace od altra officina o stabilimento, pei cui lavori siavi bisogno di combustione di legna, come pure nell'esercizio di qualche sega, od altra fabbrica destinata a lavorìo del legname, quando queste si trovino nel circondario commesso alla loro vigilanza, art. 30.

Non possono essere rimossi che dalle stesse autorità che li hanno nominati, nè possano essere sospesi dall'esercizio delle loro funzioni che per cause gravi dalle stesse autorità, con obbligo di farne relasione per gli ulteriori provvedimenti, art. 33, Reg.

Possono durante la sospensione essere privati della metà dello stipendio, nè si possono allontanare dalla loro destinazione senza regolare permesso, sotto pena della rimozione, ed eguale pena o la sospensione viene loro inflitta se tralasciano di accertare debitamente quelle contravvenzioni delle quali hanno avuto notizia, art. 34, 35 e 39 (1).

Nella Lombardia per effetto del decreto del 27 maggio 1811, essendo i boschi appartenenti ai comuni e stabilimenti pubblici sottoposti allo stesso regime dei boschi nazionali, le guardie dei boschi demaniali comunali ed altri stabilimenti vennero organizzati in un sol corpo, il quale potea essere impiegato come quello della gendarmeria, ed in concorso col medesimo in tutti gli oggetti di servizio di polizia e giustizia civile e militare nell'estensione del circondario in cui ciascuna guardia esercitava le sue funzione, art. 1, 2, 14, e 15 (2).

Nominate dal governo quelle per i boschi demaniali, e dalle rispettive amministrazioni quelle dei comuni e

---

(1) Citato Regolamento.

(2) Decreto del Regno italico del 27 maggio 1811.

dei pubblici stabilimenti, doveano però essere le nomine sottoposte all'approvazione del Conservatore del circondario che dava un brevetto vidimato dall'amministrazione generale. Organizzate colle guardie dei boschi nazionali e sottoposte all'autorità delle guardie generali prestavano giuramento innanzi al Tribunale di 1.a istanza sopra richiesta del regio procuratore, ed i loro processi verbali facevano fede in giudizio, anche nel caso in cui si trattasse di constatare i delitti, commessi in altri boschi nazionali e comunali facienti parte di quelli loro affidati in custodia, come altresì nei boschi dei particolari quando ne erano richiesti dall'amministrazione, e potevano da questa essere destituiti, come dopo due anni di servizio venivano preferite per essere nominate guardie dell'Amministrazione, art. 7, 13, citato Decreto.

Le guardie dei boschi dei particolari non potranno esercitare le loro funzioni che dopo essere state approvate dal Conservatore ed aver prestato il giuramento avanti il tribunale di 1.a istanza, e nel caso di rifiuto per parte del Conservatore di approvare le dette guardie quegli che le avrà presentate può rivolgere le sue istanze al Prefetto, art. 48 e 49.

Presso a poco simile a quella del Piemonte è l'organizzazione degli agenti forestali in Sardegna stabilita col Regolamento approvato col Decreto 4 novembre 1851, num. 1288. In esso, è precisamente nell'articolo 4, oltre degli Ispettori, Sotto-Ispettori, capi-guardia e guardaboschi, si trovano i *Campari* tra gli agenti forestali che erano le guardie ad esclusivo servizio dei comuni possidenti boschi.

Essi dovevano prestare il giuramento prescritto dalle

Leggi innanzi ai Giudici di mandamento, nel quale è compreso il comune dove debbano risiedere prima di entrare in funzioni ed esercitare validamente il loro ufficio, ed il loro atto di giuramento dovea essere registrato nella Segreteria, rilasciandosene una copia all'agente che avrà giurato, senza pretenzione di diritto, nè per l'originale, registrazione o copia: e nel caso di traslocazioni, colla stessa qualità era necessario di far registrare l'atto anzidetto nelle Giudicature di mandamento dove era fissata la novella residenza.

Somiglianti disposizioni furono date nelle Marche e nell'Umbria col real Decreto del 1° giugno 1865, e quanto ai guardaboschi particolari venne prescritto che la loro nomina non sarà valida se non dopo l'approvazione del Prefetto, il quale prima di concederla dovea accertarsi della moralità e condotta dei soggetti proposti, ed il Prefetto, sentito il proprietario, potea sospendere e rimuovere quelle guardie che per la loro condotta si fossero rese immeritevoli dell'ottenuta approvazione; ed esse parimenti non potevano entrare in funzioni prima di aver prestato il giuramento nanti il Giudice di mandamento di loro residenza.

I processi verbali e le loro denuncie, quando erano casi nominati, facevano fede in giudizio come quelli dei guardaboschi dell'amministrazione forestale, ma solamente per le contravvenzioni commesse nei boschi di coloro da chi fu richiesta la nomina: ed una stessa guardia potrà attendere alla difesa dei boschi di più di un proprietario o affittuale, quando ciò sarà specificato nell'atto della sua nomina. — Esse portano le armi e l'abito uniforme prescritti dal Regolamento, art. 34, 35 e 36 cennato Decreto.

Per effetto dell'editto 17 dicembre 1846, l'amministrazione e tutela di boschi in Modena era affidata alla generale Intendenza camerale, la quale aveva sotto di sè due Ispettori con un competente numero di guardie e guardaboschi muniti di uniforme. Era ufficio dei Sotto-Ispettori d'incumbere all'agenzia dei boschi loro commessi rendendone conto agli Ispettori e sorvegliare la condotta dei guardaboschi, i quali doveano perlustrare nei boschi per l'osservanza delle Leggi e delle discipline, impedirne le violazioni, intimare ai trasgressori l'uscita dai regi boschi ed il rilascio delle cose indebitamente prese, con precise parole, ma senza ingiurie, ed in caso di resistenza o di rifiuto, qualora i guardaboschi siano due od uno essendo altra persona degna di fede si trovi presente, dovrà aver luogo l'arresto del renuente, ed in qualunque caso di trasgressione dovranno i guardaboschi farne rapporto al Sotto-Ispettore.

Le contravvenzioni in materia forestale erano fatte da tutti i cittadini indistintamente; e quelle per la caccia e per quelle sui boschi era sufficiente la dichiarazione giurata di due guardaboschi o militari, o di una guardia o di altra persona degna di fede che vi sia stata presente, articoli 10, 11, 12, 13, 14, 22, 35, 36, 38 citato Editto.

Nelle Romagne per effetto della notificazione 21 febbraio 1829, la conservazione dei boschi era affidata alla responsabilità delle Magistrature e dei Governatori locali, e la Legazione portava la sua vigilanza, mediante l'ispezione boschiva fatta da tre assistenti boschivi e di un Sotto-Ispettore da scegliersi tra le più abili ed istrutte persone in tale materia e di cognita integrità. Essi risiedevano nei luoghi loro assegnati senza potersi allontanare senza permesso della Legazione. Gli assistenti avevano per cia-

scuna comunità una guardia, che avea l'incarico della guardia e vigilanza sui boschi del circondario comunale.

Gli assistenti aveano obbligo di perlustrare continuamente le boscaglie della provincia, riferendo su di ogni guasto, od impedendolo per mezzo della forza armata, e doveano riferire in ogni mese all'ispezione boschiva con apposito rapporto lo stato delle boscaglie, del loro riparto, vestitone l'uniforme nelle loro perlustrazioni.

Oltre i suddetti tre assistenti boschivi vi era un Sotto-Ispettore che perlustrava periodicamente i circondari e controllava le operazioni dei funzionari e di tutti gl'impiegati addetti all'Amministrazione boschiva.

Finalmente nelle provincie napoletane per effetto della Legge 21 agosto 1826, il personale forestale era composto di un Ispettore forestale nel capo-luogo di ogni provincia, una guardia-generale in ogni circondario, dieci brigadieri e cinquanta guardie forestali incaricate della custodia dei boschi dello Stato, e brigate mobili di guardie forestali a cavallo di tre o di quattro guardie che giravano continuamente.

Nominati dal Governo le guardie forestali, venivano nominati dai Prefetti su proposta dei Comuni o dalle Amministrazioni i guardaboschi comunali e dei pubblici stabilimenti, e davano loro la patente di nomina dopo la conveniente autorizzazione del Ministro di polizia, art. 159, 166, 167.

I guardaboschi di un comune possono essere incaricati della custodia dei boschi vicini, art. 160.

Portavano una divisa comune con quelli demaniali, e non potevano essere ammessi a servire che al ventunesimo anno compiuto, art. 172.

Gli agenti forestali sono obbligati di denunciare ogni disboscamento e dissodamento, art. 173.

Le guardie forestali sotto la vigilanza del Prefetto sono obbligate di fare ogni due mesi il giro di tutti i boschi comunali e dei pubblici stabilimenti, ed ogni sei mesi in quelli dei privati per le denunzie dei dissodamenti e disboscamenti non potendo pigliare altra ingerenza su questi, art. 174, 175, 177, 178, Leg. cit.

Tanto i brigadieri ed i guardaboschi, quanto le brigate delle guardie mobili arresteranno e tradurranno innanzi al magistrato coloro che troveranno nei boschi con armi o strumenti da taglio senza ragionevole motivo. art. 179.

I brigadieri capi delle brigate mobili terranno un giornale dettagliato di tutte le operazioni loro, ed alla fine di ogni mese ne rimetteranno un estratto all'Ispettore, art. 181.

Ogni privato a sue spese potrà avere uno o più guardaboschi facendo la domanda al Prefetto, il quale, dopo la conveniente autorizzazione del Magistrato di polizia rilasciava patente; essi doveano vestire uniforme, ed aveano le stesse facoltà dei guardaboschi dello Stato e dei comuni per la compilazione dei verbali che potranno avere corso in giudizio, ma però pei reati nei boschi dei privati vi bisognano la querela del proprietario, art. 125.

I processi verbali pei reati in materia di boschi doveano essere compilati in carta semplice e vistati e registrati *gratis*, e tra le 24 ore dalla data della chiusura debb'essere rettificato con giuramento innanzi al Giudice di mandamento od al supplente giudiziario, e si presenteranno ancora i delinguenti colti in fragranza con gli strumenti del reato.

Per rintracciare il soggetto materiale del reato pos-

sono introdursi nelle case ed officine, edifizi, ecc., accompagnati dal Giudice regio o Pretore, o dal Sindaco od Ufficiale di polizia. art. 126, 132, 127, 129.

Il verbale debbe contenere il giorno del commesso reato, il nome e grado dell'agente, e le generalità del delinquente, gli strumenti adoperati e tutte le circostanze, le prove ed indizi di reità, e la chiusura dell'atto, art. 131.

I processi verbali degl'Ispettori ed ufficiali ad essi superiori non sono soggetti a rattifica, e fanno piena prova in giudizio fino alla iscrizione in falso. art. 135, e 134.

Così organizzate le guardie forestali secondo le diverse Leggi nelle varie provincie del Regno, allorchè nello art. 6° della Legge di pubblica sicurezza si parla di agenti forestali o di guardie forestali, bisogna secondo le diverse provincie, esaminare come essi sono nominate e le loro attribuzioni e le loro forme, perchè si possa dare loro la qualifica di guardie forestali ed essere perciò considerate come agenti di S. P.

Come regola generale si può ritenere che le guardie forestali giusta la Circolare del Ministero di agricoltura e commercio del 5 luglio 1864, N° 5415, non possono avere una nomina che alle seguenti condizioni:

Debbono saper leggere e scrivere: avere l'età di anni 21 e non oltrepassare quella dei 35, debbono essere esenti di crimini e di delitti: non debbono essere affetti da vizio organico, e debbono essere di valida costituzione fisica: debbono documentare con certificato del Sindaco di loro residenza degli ultimi due anni di essere di buona condotta morale e politica: debbono esibire attestato di un Ispettore forestale e guardia gener ale, dal quale const

che in seguito di esperimento vennero riconosciute capaci sufficientemente e di abilità bastevole per le funzioni che intendono esercitare.

E finalmente i Prefetti nel raccomandare le loro dimande dovranno assumere informazioni sul loro conto, tanto dei reali carabinieri quanto dalle Autorità di pubblica sicurezza.

§ IV.

Guardie Municipali e Campestri:

Essendo i Comuni enti morali e personalità giuridiche riconosciute, e dovendo essi provvedere alla conservazione del loro patrimonio come personalità giuridiche, e provvedere alla polizia urbana, rurale ed edilizia facendo dei Regolamenti come enti collettivi nell'interesse dei comunisti, le persone alle quali viene affidata l'esecuzione dei Regolamenti, degli ordini dell'Autorità comunale ed a constatare le contravvenzioni alle medesime, come di conservare il patrimonio comunale e custodire i boschi e le proprietà rurali sono quelle che si chiamano guardie municipali o campestri, articolo 2°, titolo 1°, Codice civile del Regno. art. 116 N° 6, Legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, ed articoli 67, 68, 69 e 70 del Regolamento approvato con Decreto 8 giugno 1865.

L'ordinamento della polizia rurale essendo di spettanza del Ministero di agricoltura e commercio ai sensi dell'art. 9 del Regolamento approvato con regio Decreto 21 dicembre 1850; e l'alta sorveglianza in quanto concerne la polizia urbana ed edilizia del Ministero del-

l'interno, con Circolare del Ministero di agricoltura e commercio del 21 giugno 1865 dietro i concerti presi con quello dell'interno, veniva espresso il desiderio che le guardie forestali comunali avessero i requisiti espressi nella Circolare del 5 luglio 1864 sopra trascritti, e si pregavano i Prefetti ad invitare i comuni che sulle dimande dei richiedenti venisse inteso l'Ispettore forestale chiamato già a rilasciare il certificato di idoneità.»

Nè questi requisiti sarebbero estranei alle guardie municipali e campestri, dove si consideri che essendo stati i medesimi dichiarati agenti di P. S., essi non dovrebbero essere da meno in capacità e moralità di quello che sono i carabinieri e le guardie di P. S. di cui si è ragionato all'art. 1°, e 5° della Legge.

E diffatti, nelle Istruzioni del 1° aprile 1838 alle quali mettono capo i posteriori Regolamenti intorno alle norme di amministrazione nei comuni, si raccomandava nello articolo 20 molta attenzione alle Amministrazioni per la buona scelta degli agenti ed altre persone di servizio del comune per potere invigilare l'osservanza dei Regolamenti di polizia locale. Si deve esigere dagli aspiranti la presentazione dei certificati di buona condotta rilasciati di recente dalle Autorità competenti, e l'esibizione di quegli altri documenti, atti a comprovare la loro moralità ed attitudine al servizio.

Le stesse istruzioni all'articolo 121 indicano i doveri degli Agenti e delle guardie che sono agli stipendi del comune, siccome quelli che dipendono generalmente dai bandi politici o campestri che abbia il comune, o dai Regolamenti emanati d'ordine governativo per la custodia dei boschi, dell'acqua, e perciò che si raccomandava nelle capitolazioni che le Amministrazioni stipu-

lavano con tali agenti che s'indossano l'esecuzione di tali doveri, si dovessero espressamente comprendere tutte le obbligazioni inerenti ai Regolamenti, la qual cosa, ove si pratichi con tutta esattezza, si eviterà che gli statuti locali e gli ordini regolamentari del Governo venissero poco avvertiti o trasandati.

E negli articoli 122 e 267 si danno altre prescrizioni in quanto si concerne ai servienti o messi comunali, che poi sono più largamente indicati sotto tal nome i servienti *campari*, pedoni custodi degli orologi, uscieri campanari, becchini, ed altri simili salariati: la qual cosa importa come passi certa differenza tra le guardie municipali e campestri e gli altri servienti; e siccome per tutti i servienti la nomina, sospensione e licenziamento se appartiene alla Giunta municipale, perchè il loro servizio non ha nessun carattere ufficiale che possa interessare il Governo, essa venne dall'art. 93 della Legge comunale e provinciale affidata alla giunta sulla proposta del Sindaco.

Ma la nomina e licenziamento delle guardie campestri e municipali può lasciarsi alla Giunta, come quella dei servienti?

È evidente che la legge 20 marzo 1865, allegato A, nell'articolo 87 ha specificamente dichiarato i salariati che sono di nomina del Consiglio comunale, e nell'articolo 93 ha parlato di servienti del comune che sono di nomina della Giunta. Quindi gli agenti municipali e campestri che possano ritenersi come il braccio del comune, la forza che attende alla esecuzione dei suoi Regolamenti e che riveste un carattere di forza pubblica perchè sono agenti della S. P. ed ufficiali della polizia giudiziaria, non si possono ritenere confusi tra

i servienti del comune di cui parla l'art. 93 della detta Legge quando hanno ricevuto dalla Legge stessa il nome di agenti del comune, giusta quello che si rileva dal posteriore articolo 147.

A prescindere dalla natura delle attribuzioni che hanno le guardie campestri e municipali per se stesse come agenti del comune, e quelle che hanno di comune con gli agenti di P. S., art. 97, Legge di P. S., essi non possono ritenersi per la loro denominazione come servienti, poichè in mancanza di una chiara definizione che non si trova nella Legge vigente del 20 marzo 1865 allegato A, e nel suo Regolamento, bisogna trovare la spiegazione di tali agenti nelle disposizioni anteriori.

E siccome si è detto che negli articoli 121, 122 e 267 delle Istruzioni 1° aprile 1838 sono ben distinte le qualità e le attribuzioni degli agenti da quelle dei servienti che pur vengono classificati nei loro diversi uffici, chiaro si vede che non si possono le disposizioni degli articoli 93 ed 87 applicare alle guardie municipali e campestri. a prescindere di quanto è riferito nello articolo 147 della menzionata Legge.

Ma chi dovrà dunque nominarli?

Il comune come ente morale costituito e come possidente ha diritto di possedere: ha diritto di fare i Regolamenti che risguardano la polizia locale.

Le guardie municipali e campestri oltre di attendere all'esecuzione dei Regolamenti che risguardano la polizia locale, e di custodire e conservare la proprietà del comune, hanno obblighi comuni con la forza pubblica, con gli agenti forestali e con gli agenti di P. S. per l'osservanza delle Leggi, tanto nell'interno degli abitati

quanto nelle campagne: i loro verbali perciò assumono un carattere ufficiale: e come agenti di S. P. sono ufficiali di polizia giudiziaria, articolo 59 Legge di procedura penale.

Quindi tanto perchè la forza pubblica è alla dipendenza dell'Autorità politica, quanto perchè il potere politico deve conoscere non solo il numero di questa forza pubblica, quanto i singoli individui che la compongono, ne siegue che lo stesso non debb'essere straniero alla loro nomina ed al loro licenziamento, una volta che hanno assunto un carattere ufficiale e debbono attendere alla scoperta dei reati.

E però che tenendo a base quanto viene disposto dall'articolo 7 della Legge di P. S., il Sindaco in quanto alla nomina e licenziamento delle guardie municipali e campestri non potrebbe avere altra norma che quella indicata dal detto articolo e degli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 del Regolamento 18 maggio 1865 in applicazione della Legge di P. S. che spiegheremo appresso (1).

Così circondati di garentie siffatte nomine si vede nettamente come una gran parte degli agenti della S. P., vengano scelti dai cittadini stessi, e tra quei cittadini che hanno dovuto provare la loro moralità e probità sia nell'esercito, sia come privati cittadini, e quindi non si debba avere ombra di dubbio che il Governo non possa volere quello che le Leggi comandano, e che è quanto dire l'interesse ed il benessere dei cittadini, adoperando quelli stessi mezzi dalle Leggi prescritti, e

(1) Il Consiglio di Stato con suo parere al 10 luglio 1866 ha manifestato opinione contraria sulla nomina delle guardie municipali e campestri su di un quesito fatto dal Ministero interni in proposito.

per opera dei più probi ed onesti cittadini che si consacrano a far conseguire alla comunanza ed ai privati cittadini il bene supremo della P. S.

I carabinieri adunque, le guardie di P. S., le guardie forestali, municipali e campestre sono gli agenti ordinari della P. S., che debbono operare con la loro continua sorveglianza a tutelare l'ordine pubblico e prevenire ogni contravvenzione alla Legge.

§ V.

Agenti ausiliari della pubblica sicurezza. Guardie doganali, loro istituzione e relazione colle autorità civili.

Con Legge 13 maggio 1862, N° 616, veniva istituito il Corpo delle guardie doganali a dipendenza del Ministero delle finanze.

Le guardie fanno parte integrante della forza pubblica e distinte in attive, sedentarie e mobilizzabili, in caso di guerra sono obbligate di concorrere alla tutela dell'ordine e della S. P., a richiesta delle Autorità competenti e secondo le norme indicate nel Regolamento organico, articoli 1, e 3, detta Legge.

Ammessi al Corpo gli individui o per arruolamento volontario o dall'armata debbono essere nazionali, celibi o vedovi senza prole, dell'età dai 21 ai 30 anni, riconosciuti di buona condotta ed idonei al servizio, debbano inoltre saper leggere e scrivere, non essere stati condannati, nè imputati per reato che porti a pena superiore a quelle di polizia secondo le Leggi penali, nè essere stati espulsi dalle guardie di P. S. o dall'armata, art. 4 della Legge suddetta.

Diviso in brigate stanziali e volanti, di cui ciascuna non minore di quattro non maggiore di 15 guardie, e distribuite nelle Luogotenenze distretti e circoli, e comandate superiormente dagli Ispettori e Sotto-Ispettori colla qualità di ufficiali, e dai luogotenenti e sotto-tenenti obbligate al vitto comune, sono tenute sotto una certa disciplina, che se non è come quella militare, pure è sufficiente per tenerle subordinate, costumate e disciplinate, art. 6, 8, 10, 11, 12, 69 Regolamento approvato con Decreto 13 novembre 1862, N° 989.

Sono punite le loro infrazioni ai Regolamenti coll'ammonizione, con la sospensione temporanea dall' Ufficio e dallo stipendio: con l'arresto nella sala di disciplina da tre ad otto giorni: con l'arresto nella sala di disciplina a pane ed acqua da tre a 15 giorni: col passaggio ad un grado inferiore: con la perdita del grado: con l'incorporazione nei cacciatori franchi: colla espulsione dalle guardie doganali: colla pena del carcere militare. E questa scala di pene delle quali le meno gravi sono inflitte dai loro superiori, altre da un consiglio di disciplina composto dal Direttore delle Gabelle, da un consigliere di Prefettura, da un ufficiale dell'esercito e da altro delle stesse guardie: ed altre dai Tribunali militari, tiene in rispetto le guardie verso dei propri superiori, e sempre più le moralizza e le disciplina, articoli 2, 8, 9, 10, 11, 16, detta Legge.

Il divieto fatto loro di abusare delle armi per atti di servizio sotto pena di essere giudicate secondo le Leggi militari, e di tenere un contegno decoroso verso i privati, insegna loro come debbono conciliare il proprio servizio col dovuto rispetto alla libertà e dignità dei cittadini, art. 13 Legge suddetta ed articolo 174 del Regolamento.

Una forza disciplinata di 14 mila uomini (1) sparsa lungo il littorale e nei confini dello Stato presso gli Uffici di dogana, gli stabilimenti di produzione di privative e nelle varie località dello Stato, dove il contrabbando contro le Leggi doganali e di privativa dello Stato si vuole consumare, e distribuita in certi gruppi ai quali è dato un certo circolo di territorio o di littorale a sorvegliare, obbligata ad accertare le contravvenzioni, ad arrestare i contravventori, a verbalizzare, a dare e ricevere di brigata in brigata le notizie che possono agevolare l'accertamento la prevenzione o repressione del contrabbando, a notificare ai loro superiori ogni irregolarità nelle operazioni degli Uffici, può senza dubbio essere una potente ausiliaria della S. P., art. 10, 120, 154, 158 del Regolamento.

Nè questo pensiero venne meno al Legislatore, allorchè formulava la Legge di P. S., e quella delle guardie doganali e segnatamente nel loro Regolamento.

Il principio di unità e varietà nel sistema morale e fisico, nella scienza economica e di buon governo si manifesta con l'associazione e divisione di lavoro, associazione che non mancava d'ispirare al Legislatore per segnare tra i doveri strardinari delle guardie doganali quelli di concorrere al servizio di P. S., come si può rilevare dall'articolo 3° della Legge, e dagli articoli, 3, 40, 95, 120, 138, 140, 160, N° 3. 161, 164, 165, 166, 167 del Regolamento del Corpo dei 13 novembre 1862.

Il Regolamento stesso segna nell'art. 164 il metodo

(1) Decreto 30 novembre 1862, N° 1020 che approva il ruolo del contingente delle guardie doganali.

che si deve tenere dalle Autorità civili nelle richieste, cioè, di farne speciale domanda in iscritto al Direttore od all'Ispettore o Sotto-Ispettore, e nei casi di urgenza anche verbalmente agli ufficiali subalterni, ai capi di brigata od alle guardie stesse, le quali sono obbligate ad ottemperarvi entro i limiti delle esigenze del servizio, dovendo motivare in iscritto il loro rifiuto.

Ciò posto l'avere attribuito alle guardie di concorrere ai servizi di P. S., una certa somiglianza nel servizio e nel metodo, e l'essere parte della pubblica forza sparsa in tutto il territorio dello Stato, a ragione si prescriveva con l'art. 6 della Legge di P. S., che i due Ministri dell'interno e delle finanze possano di accordo attribuire alle guardie doganali la qualità di agenti di pubblica sicurezza.

§ VI.

Guardie daziarie e loro istituzione.

Con Legge 3 luglio 1864, N° 1827 con cui viene imposta una tassa governativa sul dazio comunale di consumo furono incaricati per la riscossione alcuni agenti del Governo, i quali furono equiparati a quelli del servizio delle dogane per l'esercizio delle loro funzioni, come si rileva dagli articoli 15 e 17 di detta Legge, e 121 del Regolamento approvato con Decreto 10 luglio 1864, N° 1839.

Essi possono richiedere il concorso delle Autorità pubbliche e la forza di terra e di mare per l'esecuzione della sopradetta Legge, e nell'esercizio delle loro funzioni vegliano sull'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti d'igiene pubblica perciò che concerne i generi

soggetti a dazio, art. 9 Regolamento approvato con Decreto 10 luglio 1864, N° 1839.

Equiparati agli agenti governativi, e dovendo assistere agli Uffici di percezione, che necessariamente debbono essere nei luoghi principali disegnati dalla Direzione delle Gabelle, essi possono essere in grado di conoscere le persone sospette, che entrono e sortono nei luoghi abitati, e quelli che rompono ai precetti di sorveglianza, come le persone che emigrano per sottrarsi alle ricerche della giustizia. E però che sempre scelti tra le persone oneste, di buoni costumi, e che offrono garenzie di moralità, ed avendo il loro servizio qualche attinenza con quello degli agenti di P. S. nel ricercare, prevenire e reprimere il contrabbando, nel perquisire i domicili sospetti, nell'arrestare in flagranza i contrabbandieri, nel verbalizzare, possono benissimo i due Ministri dell'Interno e delle Finanze porsi di accordo e dare loro la qualità di agenti della S. P. per trarre partito da questa forza locale nell'interesse dell' ordine pubblico e della pubblica sicurezza e pubblica salute.

§ VII.

Guardie telegrăfiche e di strade ferrate.

In seguito del Real Decreto del 18 settembre 1865, N° 2504 con cui si stabiliva l'organico del servizio telegrafico, con Decreto Reale del 4 marzo 1866, numero 2820 si approvava il Regolamento, nel quale sono contenute le norme onde è regolato il servizio ed il personale che vi è applicato.

Straniero il presente lavoro a quanto risguarda il personale che non ha relazione con il servizio di pub-

blica sicurezza e quanto risguarda la parte tecnica, sarà bene di accennare alle disposizioni che risguardono i capi-squadra ed i guardafili, i quali, mentre prestano servizio ordinario alla Amministrazione telegrafica, possono avere la qualità di agenti di P. S.

Sotto l'immediazione dei Sotto-Ispettori di Sezione, i capi-squadra hanno assegnato un tratto di linea da sorvegliare, mantenere in buono stato e riparare, e dirigono squadre di più individui per l'esecuzione dei lavori.

Essi come i guardafili hanno obbligo di risiedere nel luogo loro assegnato, eseguire con visite ordinarie i tronchi di linea loro affidati, notare le operazioni e le visite fatte in un libretto che debbono fare constatare dai Capi degli Uffici, e pei luoghi ove non si trovan Uffici dai Sindaci, dai Capi delle stazioni di ferrovia, o dai Capi delle stazioni dei carabinieri, o dai militi dell'Arma che incontrano per via.

Responsabili verso del Sotto-Ispettore da cui dipendono, se risiedono in luogo dov'è Ufficio telegrafico vi stanno presenti; quando non debbono essere in perlustrazione, ed allontanandosene con licenza debbono lasciare l'indicazione del luogo ove si possono trovare, hanno obbligo di accorrere ad ogni avviso di danno avvenuto nella linea, percorrerla, ripararla possibilmente ed incontrarsi con l'agente di manutenzione del tronco di linea limitrofo al proprio.

Debbono invigilare, perchè persone estranee al servizio non guastino e neppure tocchino le linee, constatare per mezzo di regolari processi verbali i danni che vi fossero arrecati, e consegnare i verbali stessi al Sotto-Ispettore per valersi dei mezzi legali per la punizione dei colpevoli.

Essi hanno in servizio un distintivo uniforme del loro Ufficio, nominati e revocabili dal Direttore Generale, proposti dai Direttori compartimentali scelti a preferenza fra gli allievi-guardafili esercenti un mestiere meccanico che si trovano negli Uffici con approvazione delle Direzioni compartimentali, o fra i giornalieri che abbiano prestato buon servizio abili, per età e salute, e che sappiano leggere e scrivere, ricevono le loro promozioni in parte per merito e parte per anzianità. Soggetti ad una scala di pene come l'ammonizione, la multa, la ritenuta, la traslocazione a proprie spese, la sospensione dal servizio con ritenuta di stipendio e la destituzione, vengono puniti in proporzione delle mancanze; e sono soggetti inoltre ai loro superiori per le negligenze le quali più volte costatate ritardono la loro promozione. Essi sono obbligati a prestare giuramento prescritto dalle Leggi.

Così organizzato e scelto il personale dei capi-squadra e guardafili ed aventi una nomina governativa e tra onesti ed intelligenti operai meccanici che debbano verbalizzare le contravvenzioni ed i danni avvenuti nelle linee telegrafiche affidate alla loro custodia, sempre in contatto coi loro superiori, coi sindaci, coi carabinieri, possono essere di aiuto importantissimo pel servizio di P. S., e però che non isfuggivano queste circostanze al Legislatore per non associare la loro opera a quella degli altri agenti di pubblica sicurezza per coadiuvarsi reciprocamente (1): e d'altronde la loro condotta morale può essere una garanzia del rispetto dovuto ai citta-

---

(1) Articoli 75, 76, 77, 78, 79, 80, 3, 18 158, 170, 171, 172, 173 e 177 Regolamento approvato con Decreto 4 marzo 1866.

dini essendo pur essi cittadini ed onesti perchè laboriosi e disinteressati perciò a recare pregiudizio ai buoni.

E con dispaccio già del Ministero interni del 19 giugno 1866 fu conferita ai capi-squadra e guardafili telegrafici la qualità di agenti della P. S. con l'obbligo di concorrere pel servizio di P. S. in quanto alle istruzioni e contravvenzioni menzionate nelle Leggi penali, e particolarmente quelle di cui si occupa la Legge di P. S. nel titolo 2°, capitolo 1°, Sezioni 8, 9, 10, 11, e capo 4°: Sezione 1ª e 2ª, non che il capo 1°, titolo 2° del 1° libro del Codice di procedura penale.

§ VIII.

Cantonieri e loro organizzazione.

Per effetto del Regolamento approvato con regie Patenti del 29 maggio 1817 tuttora in vigore nelle provincie settentrionali, i cantonieri sono addetti alla vigilanza e conservazione delle strade reali e provinciali.

Distribuiti in squadre non maggiore di venti individui ciascuna, diretta da un capo-cantoniere sono sotto la dipendenza degli ufficiali ed ingegneri del Genio civile. Scelti tra i militari giubilati a preferenza e nominati dal Prefetto su proposta degl'ingegneri viene a ciascuno affidato un tronco più o meno lungo di strada che ha obbligo di visitare in tutti i giorni, tranne i festivi e di rimanervi tutto le ore del giorno.

I cantonieri non si possono assentare dalla loro stazione senza permesso dell'ingegnere coll'obbligo di farsi rimpiazzare, devono compiere il loro dovere con assiduo lavoro sotto la direzione del capo-cantoniere; debbono raddoppiare di attività e di vigilanza per impedire i

guasti e le alterazioni alle strade nei casi d'intemperie e di abbondanti pioggie, e debbono accorrere prontamente a riparare i guasti avvenuti, e prestarsi vicendevole aiuto.

Quando i guasti richieggono l'altrui opera essi ne danno avviso al capo-cantoniere, e questi al Sindaco del comune più vicino per avere i giornalieri necessari; e quando gl'ingombramenti intercettano totalmente il passaggio, sono tenuti a parteciparne la notizia da stazione in stazione onde possa pervenire la notizia all'ingegnere da cui dipendono.

Nelle occorrenze d'intemperie eventuali sono tenuti di prestar aiuto ai viaggiatori ed alle vetture, e quando credono per qualunque titolo compromessa la sicurezza e la tranquillità pubblica ne informano i Sindaci dei comuni ed i carabinieri reali.

Essi curano l'osservanza delle prescrizioni stabilite per la polizia delle strade, e sono in dovere di avvertire i proprietari che limitano le strade a conformarvisi, ed in casi di contravvenzione di avvisarne il capo-squadra e questi l'ingegnere da cui dipendono.

Obbligati a vegliare alla conservazione dei materiali esistenti lungo il tratto di strada loro affidato ad alla conservazione delle opere di arte debbono denunziare all'ingegnere tutti i furti o disordini che vi accadano.

Il capo-squadra obbligato a saper leggere e scrivere deve rendere conto alla fine del mese del servizio prestato dai cantonieri e di quanto è avvenuto nella stazione.

Obbligati a nulla ricevere dai passeggieri in ricompensa quando loro prestano aiuto nei casi di accidenti straordinari, e puniti con multe per le loro trascuranze

ed anche con licenziamento dal servizio, essi tengono una certa disciplina e prestano servizi che molto si assimilano a quelli degli agenti della P. S.

Con posteriore Editto regio del 13 aprile 1830, nel darsi varie disposizioni concernenti il servizio stradale nel Regno di Sardegna, veniva stabilita una squadra di cantonieri per ogni distretto composta di diciotto in venti individui con quattro o più sotto-capi comandata e diretta da un capo. Scelti tra i nazionali e tra coloro che si distinguevano per assiduità ed intelligenza nel servizio, doveano produrre ancora un certificato di buona condotta spedito dalle Autorità civili ed ecclesiastiche. I sotto-capi erano scelti fra i cantonieri in servizio distinti per intelligenza ed attività e che sapevano leggere e scrivere. Gli uni e gli altri erano nominati dall'ingegnere del distretto sotto la conferma dell'Ufficio di Direzione art. 80, 81, 82. A ciascun cantoniere o sotto-capo veniva assegnato uno speciale tratto di strada nella cui maggiore prossimità dovea fissare la sua ordinaria residenza. Essi doveano lavorare dal levare al tramonto del sole d'ogni giorno non festivo, escluse due ore o più di riposo a tenore di quello veniva determinato dall'ingegnere del distretto avuto riguardo alla stazione ed alla località, art. 83, 84.

Erano tenuti a lavorare in isquadra riunita tutta volta che fosse giudicato necessario pel buono essere della strada alla cui *polizia* erano particolarmente addetti.

Il capo dei cantonieri era scelto di preferenze fra gli abitanti del distretto, i quali oltre ad essere in caso di fare per iscritto una relazione sui fatti occorrenti e di conoscere l'uso del livello, doveano essere noti per la loro moralità e buona condotta. La nomina era fatta

dal Direttore sulla proposta dell'ingegnere del distretto e sotto la conferma dell'Intendente generale oggi Prefetto, art. 86.

Era speciale dovere del capo d'invigilare che i cantonieri adempissero strettamente ai loro obblighi, di dirigere la loro opera, sia nelle loro rispettive tratte, sia nei lavori ove erano riuniti in squadra, sia con visite ebdomadarie dell'intiero distretto, sia col trovarsi personalmente in tutte le ore di lavoro in presenza delle squadre. Teneva la contabilità dei cantonieri e conservava la più precisa subordinazione verso l'ingegnere o aiutante del distretto, ed avea cura per l'osservanza dei Regolamenti concernenti la *polizia stradale* articoli 87, 88.

Era obbligato a tenere un foglio di via vistato dalle Autorità locali per accertare l'ingegnere del distretto dell'esattezza delle visite settimanali, art. 89.

Con mensile appuntamento, con facoltà di portare armi per la sua difesa e con uniforme e con cavallo, il capo, e tutti indistintamente i cantonieri erano obbligati di prestare la loro assistenza ad ogni personà che si trovasse in qualche pericolo senza pretendere mercede, art. 90 e 91.

Invigilavano i medesimi affinchè non sia arrecato danno di sorta al rispettivo tratto di strada, denunziando al Magistrato più vicino tutti gli abusi che rilevar potessero in linea di polizia stradale, rendendone contemporaneamente conto all'Ufficio di direzione per mezzo dell'ingegnere del distretto, art. 93.

Avevano una cassa che provvedeva al loro armamento mediante anticipazione che veniva rimborsata con corrispondente ritenuta, venivano puniti con multe pecu-

niarie per le mancanze riconosciute nel lavoro e per le inosservanze al Regolamento, ed il prodotto delle multe era impiegato alle più urgenti riparazioni di strade. articoli 98, 99, 102 e 103.

Il prodotto delle multe per le seguite denunzie era diviso tra il cantoniere denunziante la squadra e la massa dei cantonieri, ed inoltre ricevevano una gratificazione coloro che avevano mostrato maggiore attività, come parimenti quel capo-distretto che si era maggiormente distinto; come era soggetto a ritenuta se si fosse manifestato negligente, ed erano licenziati dal servizio se venivano multati in tre visite consecutive, art. 94, 104, 105.

Con Carta reale del 9 ott:bre 1839 mentre si confermavano nella massima parte le regole disciplinari dei cantonieri venne istituita un'amministrazione più regolare sulla massa generale e dei singoli cantonieri stradali, che avea più particolare ingerenza nell'amministrazione buona tenuta e miglioramento di detta massa non solo in favore dei cantonieri e dei loro ricoveri e casermaggi, ma anche nello interesse dell'Erario dello Stato per gli strumenti, armamento, vestiario ed altri materiali occorrenti pel loro servizio.

Questo appunto pare che abbia avuto in animo il Legislatore nell'ordinamento del personale del Genio. pel basso personale che si accenna nell'art. 365 della Legge 20 novembre 1859, N. 3754, al titolo 7° che pur tuttavia rimane in vigore per questa parte, giusta le riserve contenute nell'articolo 366 della Legge 20 marzo 1865, allegato F.

I cantonieri perciò così organizzati potevano ad un tempo accudire ai loro speciali incarichi e prestare servizio alla P. S. Il Legislatore perciò non poteva perdere

di vista il sussidio che da tale forza sparsa lungo le strade reali possa apportare alla S. P. tanto pel contatto coi carabinieri, non che coi Sindaci ed Autorità civili per non assimilarlo agli agenti di P. S. (1).

Siccome non esisteva veruna Legge nelle provincie settentrionali che autorizzasse l'accertamento delle contravvenzioni se non dalle Autorità giudiziarie e nella forma sommaria, prescritta dalle regie Costituzioni riguardo agli altri criminali procedimenti pei delitti minimi e leggieri (2) così per mezzo di verbali non si potevano accertare le contravvenzioni alla polizia delle strade, tranne quelle sulle dimensioni delle ruote dei carri che per effetto delle Patenti 6 gennaio 1826, potevano essere accertate dai carabinieri reali, campari, guardaboschi, cantonieri ed altre guardie di polizia, che per mezzo di un verbale sottoscritto ed asseverato da due od anche da un solo dei carabinieri o guardie predette nel termine di 48 ore dinanzi al Giudice di mandamento che faceva piena fede in giudizio fino a prova contraria.

Così non per tutte le contravvenzioni potevano i cantonieri accertarne le prove con verbali e doveano tutto riferire all'ingegnere da cui dipendevano per l'opportuna denunzia all'Autorità competente.

Ma questo sistema però dovea ricevere innovazione dopo l'inaugurazione del reggimento libero e l'innova-

---

(1) Articoli 176 e seg. fino a 209 delle regie Patenti del 19 maggio 1817.
Editto regio, 13 aprile 1830.
Carta reale, 9 ottobre 1839, Raccolta sopra citata.

(2) Risoluzione sovrana 8 febbraio 1825, delle Leggi e Regolamenti, Istruzioni e Circolari sull'amministrazione dei lavori pubblici. Vol. 1°, pag. 216, V. Raccolta — Torino, tipografia Fory e Dalmazzo.

zione del sistema penale; e con la Legge sulle opere pubbliche del 20 novembre 1859, N. 3754 tuttora in vigore per questa parte nell'art. 672 si dava facoltà di accertare le contravvenzioni alla Legge con verbali redatti nelle forme volute dalla Legge da qualsiasi agente giurato della pubblica amministrazione, non che da quelli dei comuni e dei carabinieri. Era evidente che perciò con la Legge del 13 novembre 1859, N. 3720 dichiarava i cantonieri agenti di P. S., e per questo ne seguiva di conseguenza in loro la qualità di agenti della polizia giudiziaria, per potere con verbali accertare le contravvenzioni.

Però essendo con l'annessione delle altre provincie diversa l'istituzione dei cantonieri, giacchè se per le provincie settentrionali si potevano ritenere agenti governativi perchè di nomina del Governo, nella Lombardia, in Toscana e nell'Emilia, ed in parte nelle Provincie meridionali avevano il carattere di operai fissi, scelti d'accordo fra gl'ingegneri del Governo e dell'appaltatore esclusivamente, non ostante che da pertutto dovessero essere custodi della pubblica proprietà, pur nondimeno in mancanza di un Regolamento che ne determinasse sul presente la loro nomina, dipendendo questi dalle condizioni di appalto di manutenzione non si poteva ad individui così fatti accordare la facoltà di verbalizzare le contravvenzioni di cui è oggetto il capit. 4° del titolo 2° della Legge 20 marzo 1865, allegato F.

Si rendeva adunque indispensabile che il Ministero dell'interno con quello dei lavori pubblici si ponessero di accordo per dare ai cantonieri che abbiano prestato giuramento la qualità di agenti di P. S., e come tali, addiventando uffiziali della polizia giudiziaria, potessero

ai sensi del cap. 1°, titolo 2°, libro 1° del Codice di procedura penale accertare con verbali le contravvenzioni entro il distretto loro assegnato.

I cantonieri, sia presso le vie ferrate dello Stato, sia per quelle concesse ai privati, possonsi ritenere per la più gran parte come scelti tra i militari in congedo, poichè per effetto dell'art. 41 del capitolato annesso alla convenzione del 25 giugno 1860 approvato con Legge 8 luglio 1860, N. 4241 tra i Ministri dei lavori pubblici e la Società anonima delle strade ferrate Lombardo-veneto dell'Italia centrale, fu convenuto che il personale della ferrovia dev'essere scelto tra i regnicoli e che non si potesse derogare a questa regola che per gl'impiegati superiori.

Quanto ai posti nel servizio attivo esso accorderà la preferenza a parità di condizioni ai militari congedati e provveduti di buoni attestati. Un terzo almeno dei sudetti posti dovrà in ogni caso essere riservato a questa classe di persone.

Se adunque i cantonieri vengono rivestiti della qualità di agenti della P. S., se hanno essi l'incarico speciale della vigilanza ed osservanza delle disposizioni che regolano la polizia nelle strade e delle vie ferrate, tanto se sono scelti tra i militari congedati, quanto tra gli onesti operai e giornalieri, essi sempre debbono fornire le prove della loro buona morale per essere scelti a tale incarico, e molto più si va guardingo, quando si accorda loro la qualità di agente della S. P. E però che si hanno tutte le probabilità che da siffatti agenti non si possa mai violare la libertà dei cittadini, e che quello ch'essi operano sia sempre di conformità alla Legge ed ai Regolamenti che debbano curare di far eseguire.

Per effetto della nuova Legge 20 marzo 1865, allegato F, nell'art 377 è spiegato che i verbali di accertamento delle contravvenzioni compilati nelle forme volute dalla Legge possono essere fatti da qualsiasi agente giurato della pubblica amministrazione non che da quelli dei comuni e dei carabinieri reali.

E pare che agenti giurati della pubblica amministrazione debbano intendersi gl'Ingegneri aiutanti ed assistenti del Genio civile, capi-stazione delle ferrovie esercitate dallo Stato e Commissari di Governo, poichè nell'articolo 315 la Legge fa una distinzione di verbali che debbono essere giurati, e di quelli che fanno fede fino a prova in contrario.

Che quelli estesi dai suddetti funzionari non hanno bisogno di conferma, mentre gli altri estesi sia dagli impiegati di ogni grado ed agenti ed applicati alle ferrovie concesse alla industria privata, come quelli dei cantonieri, guardiani ed altri agenti subalterni applicati alle ferrovie dello Stato debbono essere confermati entro i tre giorni successivi a quello del reato davanti al Giudice del mandamento in cui il medesimo sarà stato commesso, o davanti quello del mandamento di residenza dell'autore del verbale, giusta gli articoli 314 e 315 della ripetuta Legge.

E poichè i verbali estesi dagli uffiziali della polizia giudiziaria sono esenti dalla conferma per l'accertazione delle contravvenzioni sulla Legge delle opere pubbliche, si può ai cantonieri che hanno prestato giuramento accordare la qualità di agente di S. P. con l'accordo dei due Ministri dell'Interno e dei Lavori pubblici, e perciò solo diventano i cantonieri ufficiali di polizia giudiziaria ed i loro verbali fanno fede fino a prova contraria.

Abbiamo cennato il numero dei carabinieri e delle guardie di P. S. come agenti di P. S. trattando di essi, ora che abbiamo parlato ddlle guardie forestali campestri e municipali e dei cantonieri aggiungiamo che da notizie raccolte nell'anno 1864 il loro numero era il seguente;

Guardie forestali in tutto lo Stato . . .	2240
Guardie campestri	2265
Le guardie municipali non erano in tutti i municipi ancora organizzati e quindi non se ne conosce il numero.	
Cantonieri per le antiche provincie dove era organizzato tale Corpo	2748
Totale . . .	7273

Ma oltre ai cantonieri vi sono i custodi degli argini dei fiumi, torrenti, dei laghi che attendono alla polizia delle acque pubbliche, i custodi delle bonifiche che attendono alla polizia delle opere di bonifiche, gli agenti dei porti per la polizia dei porti, e finalmente quelli delle miniere che aventi uno speciale incarico occorrerà di ragionarne in questa prima parte dove si parla dell'organizzazione del personale della P. S.

§ IX.

Custodi degli argini dei fiumi.

Quanto ai custodi degli argini, dei fiumi e dei torrenti e dei laghi che si veggono mentovati nel ruolo personale del Corpo del Genio civile del 25 luglio 1861, N. 148, e dei quali è parola ancora nell'articolo 125 della Legge 20 marzo 1865, allegato F, il Governo si riserbava di

stabilire le norme da osservarsi nella custodia degli argini e dei fiumi o torrenti e nell'eseguimento dei lavori, così di loro costruzione come di manutenzione e di riparazione, e parimenti per stabilire le norme per il servizio di guardia da praticarsi in tempo di piena, lungo le arginature che sono mantenute a cura o col concorso dello Stato.

Con l'articolo 364 della Legge delle opere pubbliche 20 novembre 1859 si accenna a consuetudini in vigore per il loro alloggio nelle case di amministrazione, e con l'art. 365 si accenna ancora alla redazione di un Regolamento, che avrebbe dovuto regolare la natura di ciascun servizio secondo i bisogni e le consuetudini locali, con determinare il numero, l'assegno degli individui di ciascuna classe del basso personale destinato al servizio del Genio e le norme per una ritenuta mensile, onde formare una cassa di mutuo soccorso per concedere sussidi e pensioni dopo prestato un determinato servizio.

Questo Regolamento non ha potuto vedere la luce e quindi non possiamo che riportarci alle diverse disposizioni esistenti in proposito nelle diverse legislazioni vigenti nelle varie provincie che accenneremo:

Moto proprio di Papa Pio VII del 23 ottobre 1817 riguardante lavori di acque strade per gli agenti;

Regolamento sui subalterni del Corpo degli ingegneri del 1817;

Regolamento sui custodi e guardie ad argini dei fiumi del 25 maggio 1830;

Regolamento per lo sgombro delle strade nazionali da nevi e ghiaccio del 19 ottobre 1848.

Per le provincie Parmensi le istruzioni per gli argini e ripari nei comprensori del Po e vigilanza di esso fiume

del 23 ottobre 1843, ed istruzioni per gli stradaiuoli e soprastanti ai lavori delle strade dello Stato del dì 8 ottobre 1840.

Però come questi Regolamenti accennano più alla materia tecnica anzichè all'organizzazione di questi agenti che pur potrebbero dare un grande sussidio alla S. P. avendo ciascuno un campo per la polizia dei fiumi, canali, ecc., così ci limitiamo di rinviare i nostri lettori alle cennate fonti, nella speranza che presto verrà alla luce il promesso Regolamento, che, come gli altri che regolano il servizio di polizia nei telegrafi, possa dare una compiuta organizzazione del basso personale addetto ai diversi rami di polizia e di sicurezza dei cittadini nelle diverse amministrazioni dello Stato.

§ X.

Custodi delle bonifiche.

Con Decreto 24 aprile 1864, N° 1771 veniva approvato il Regolamento pei custodi delle opere di bonificazione, i quali avevano obbligo di custodire tutte le opere comprese nel raggio di ciascuna bonificazione.

Nominati dall'Amministrazione scelti fra i naturali compresi nel raggio di bonifica e preferibilmente soldati congedati, doveano avere da 18 a 30, anni, saper leggere e scrivere, irreprensibile condotta comprovata dalla fede di perquisizione debitamente legalizzata e dagli attestati del Sindaco del comune, e vidimati dal Prefetto della provincia, art. 51, 11, 7, 8.

Sotto la dipendenza del Delegato di custodia ed ob-

bligati ad avere domicilio fisso nel luogo dalle opere assegnate alla loro custodia sono responsabili dei danni o guasti verificati nel raggio assegnato alla loro vigilanza, come hanno diritto ad un terzo delle multe riscosse dai contravventori alle Leggi e Regolamenti di bonifica, art. 6, 7, 52, 31.

Sottoposti gerarchicamente i custodi ai capi-custodi, questi al Delegato, e questo all'Ingegnere-capo Direttore delle bonifiche, i loro verbali di contravvenzione ed i rapporti si trasmettono con la stessa gerarchia.

I capi-custodi dovranno tenere un registro nel quale annoteranno i verbali di contravvenzione, il nome del contravventore e la multa esatta, art. 61 e 62.

Obbedienti ai loro superiori e soggetti ad un Consiglio di disciplina per le loro mancanze e controllati da pattuglie in perlustrazione, essi tengono una certa disciplina e si rendono vigilanti nell'interesse del servizio, perchè lo stesso Consiglio valuta ed esamina i servizi distinti pei quali può proporre ricompense, sia con gratificazioni, sia con promozioni, art. 64, 67, 57, 58, 74, citato Regolamento.

Questi custodi armati ed in divisa comunque non facciano parte degli agenti di P. S. pure il loro servizio è un servizio di polizia rurale quanto alle piantagioni fatte sulle terre sottoposte a bonifica, come è di opere pubbliche o d'interesse pubblico in quanto a non fare alterare le medesime nell'interesse della bonificazione.

La S. P. potrebbe giovarsi dei custodi per la sorveglianza di ladri di campagna, dei malfattori che girano per le campagne, pei contrabbandieri, pei manutengoli per il corso delle vetture pubbliche, e via dicendo.

§ XI.

Barraccelli di Sardegna.

Colla Legge 22 maggio 1853, N. 1533, vennero prescritte le norme per la formazione delle compagnie dei Barraccelli in Sardegna che ciascun comune potea deliberare di ristabilire o conservare, art. 2 (1).

Ogni compagnia è composta di un capitano, di un luogotenente, un sottotenente, e di quel numero di sotto-ufficiali, caporali e Barraccelli che il Consiglio comunale reputa necessario per la custodie e sorveglianza dei beni situati nel comune, art. 3 (2).

Distribuita questa forza per ogni comune, la formazione ha luogo per arruolamenti volontari e non vi possono far parte quelli che non sono iscritti nei ruoli della milizia nazionale, i condannati per alcun dei reati previsti nel libro 2°, titolo 3°, capo 1°, sez. 1ª e 2ª. e nel titolo 4°, capit. 1°, 2° e 4° del Codice penale, coloro ai quali è stata inflitta una pena criminale o correzionale per reati contro le persone, coloro che siano stati puniti per abuso nella ritenzione o nel porto d'armi, coloro che non giustifichino una condotta proba ed onesta ed una competente possidenza per garentire gl'interessi dei proprietari 3, 4, 7, 8 (3). La loro ammissione ed i loro requisiti debbono essere riconosciuti del Consiglio comunale, mentre che la nomina degli ufficiali, sotto-ufficiali, debb'essere fatta dagl'individui della compagnia nelle stesse forme prescritte dagli articoli 41

(1) Legge 22 maggio 1853.
(2) Id.
(3) Id.

e 42 della Legge 4 marzo 1848 per la milizia nazionale, articoli 10 e 11 (1).

Il loro esercizio è considerato come servizio della milizia nazionale, ed essi cumulativamente alla milizia nazionale di cui fanno parte ed all'altra forza pubblica esercitano sotto la dipendenza dell'Autorità politica la continua sorveglianza ed il servizio ordinario per impedire i furti ed i danni, e fare le pattuglie notturne nell'abitato semprechè i beni quivi esistenti siano compresi nell'assicurazione, art. 14 e 15 (2).

Questa forza tutta di cittadini possidenti e probi comandata da superiori da loro stessi eletti, di compiuta fiducia delle Autorità municipali e sotto la dipendenza dell'Autorità politica non può non offrire solide garentie di moralità e di rispetto per la libertà dei cittadini onesti, come di sorveglianza contro dei tristi; di talchè anche questa forza è meritevole della stima e della considerazione dei cittadini, articoli 7. 95 e 15 Legge suddetta.

§ XII.

Pattuglie cittadine di Bologna.

Avendo già parlato degli agenti di P. S. non sarà discaro ai nostri lettori un cenno sulle pattuglie cittadine istituite nella città di Bologna, come quelle che potrebbero essere un addentellato per una novella organizzazione del personale di polizia forse più utile nell'interesse dell'erario.

---

(1) Legge 22 maggio 1853.
(2) Id.

Le pattuglie cittadine organizzate nelle più difficili circostanze per la sicurezza pubblica si videro per la prima volta nel 1829. Al 4 febbraio 1831, scoppiata la rivoluzione, sostennero il servizio della P. S. per i quarantaquattro giorni che durò. Soppresse con l'arrivo degli Austriaci e riprestinate alla loro partenza, furono rimandate dopo che rientrarono in Bologna nel 1832 le truppe austriache.

Nel 1849 anche quando vennero istituite le guardie nazionali, le pattuglie cittadine tornavano a prestare il loro servizio. E dal 1859 fin oggi ripresero e continuarono il servizio di P. S.

Un'associazione di 1816 cittadini tra i più rispettabili e possidenti diretta da un comitato che stabilisce il turno di servizio spicca tre pattuglie, le quali sono liete di prestare il loro servizio in compagnia delle guardie di P. S. in perlustrazione della città nelle ore della notte pel mantenimento della quiete interna, e nelle gravi circostanze concorrono in maggior numero volonterosi alle richieste della Questura, e prestarono e prestano appoggio alla polizia durante i dibattimenti per le famose cause di associazioni di malfattori.

Esse non procedono alla scoperta od all'arresto dei malviventi, ma concorrono con la loro presenza a sollevare lo spirito pubblico ed assicurare i cittadini, ad appoggiare e rendere più benevisa e rispettata la Questura per la spontanea associazione dei più rispettabili ed influenti del paese.

E quale è stato l'effetto di questa associazione dei cittadini alla forza di S. P.?

Le associazioni degli accoltellatori, dei grassatori, dei malfattori che avevano la loro sede a Bologna sono

state estirpate, perchè colpiti gli autori e severamente giudicati, sono nelle carceri ad espiare le loro condanne. Nuove associazioni non se ne possono formare perchè colpiti i malfattori sin dal primo loro mostrarsi, i cittadini alla loro volta mentre godono i benefici della tranquillità, sono al coverto dei timori che potrebbero turbarla, ed il braccio della P. S. è più libero e più franco nell'operare, più sicuro nell'approfondire le indagini nei processi, più rispettata e più stimata diventa l'opera e l'energia del Governo.

Quando tutti i cittadini nelle diverse provincie intenderanno l'opera della S. P. come è inteso in Bologna, e si abitueranno a riguardare come pubblici nemici i malfattori, gli autori delle grassazioni, gli oziosi ed i vagabondi, ed anzichè farsi sorprendere dai sentimenti di una falsa pietà verso di loro, dimenticando gli orrori ed i danni da loro commessi, od il pericolo e la minaccia permanente che sono a danno della tranquillità dei cittadini: quando si persuaderanno ch'essi sono quelli che debbono somministrare loro i mezzi di sussistenza e quelli per sostenere le loro tresche, i loro vizi: quando si persuaderanno che le loro mali arti, le truffe, le frodi, le ferite, i furti si dovranno dai malfattori consumare in danno degli onesti cittadini, e che la pietà il timore è un'esca maggiore a farli più audaci, più terribili, più atroci, difficilmente si vedrebbe nel Regno aumentare il loro numero ad un esercito che nel 1864 era di ottanta mila e più tra oziosi, vagabondi, mendicanti, persone sospette soggetti alla sorveglianza della polizia.

È questo un *esercito* il quale grava sui contribuenti ed onesti cittadini in quattro maniere.

S'è vero che la maggior parte dei reati si commettono da costoro, essi costano ai cittadini una contribuzione per mantenere la forza pubblica: l'amministrazione di P. S. per sorvegliarli, e l'una e l'altra costa allo Stato, giusta il bilancio dell'anno del 1866, lire 29,778,903.

cioè:

Per Spese per servizio segreto	L.	800,000 —
Per ufficiali di P. S. . . .	»	2,390,581 —
Per spese d'ufficio	»	128,500 —
Per trasferte, gratificazioni e sussidi agli ufficiali di P. S.	»	125,000 —
Per guardie di P. S. . . .	»	3,717,942 —
Fitto locali	»	300,000 —
Mantenimento di locali e mobilio	»	150,000 —
Spese diverse per le guardie di P. S.	»	242,240 —
Gratificazioni e compensi ai reali carabinieri	»	90,000 —
Indennità di via e trasporti d'indigenti	»	250,000 —
Militi a cavallo	»	940,950 —
Per mantenimento del Corpo dei reali carabinieri		20,633,690 —

Consumano inoltre una parte delle spese addette all'amministrazione carceraria per cui si spendono in ogni anno per le carceri di pena, per le carceri giudiziarie e per l'amministrazione lire 17,260,600.

cioè:

Spese d'ispez. amministrativa	»	10,000 —

Spese d'ispezione sanitaria, di gerenza per le lavorazioni e di tassazione delle parcelle farmaceutiche . . . . L.	9,300 —

Carceri di pena:

Personale . . . . . . »	790,000 —
Indennità, gratificazioni e sussidi . . . . »	8,000 —
Spese di mantenimento e di personale interno . . . . »	3,150,400 —
Spese di amministrazione e di esercizio delle manifatture . »	1,200,000 —
Manutenzione e miglioramento di fabbricati . . . . . . »	350,000 —

Carceri giudiziarie:

Personale . . . . . . »	1,642,900 —
Indennità, gratificazioni e sussidi . . . . »	60,000 —
Mantenimento dei detenuti »	8,500,000 —
Trasporto dei detenuti condannati e sotto processo . . . »	1,200,000 —
Fitto di locali . . . . »	40,000 —
Manutenzione e adottamento di fabbricati . . . . »	300,000 —
Mantenimento degli oziosi e vagabondi minorenni ricoverati in pii istituti . . . . »	350,400 —

Consumano ancora una parte delle spese addette

1. Essi dunque costano e sono occasione di pagare una contribuzione proporzionale per far fronte alle spese che lo stato è obbligato di sostenere pei servizi sopra indicati.

2° Ma questo esercito che non sarà mai tutto consegnato alle carceri ha bisogno di essere nutrito e vestito e nulla producendo diventa un consumatore a carico dei produttori che sono gli onesti cittadini, quindi, o con truffe, o con frodi, o con furti, o con aggressioni, o con camorra, o mendicando si debbe guadagnare il vitto giornaliero, il quale limitato ad una lira al giorno al *minimum*, e tenendo calcolo che almeno un terzo possa produrre qualche cosa, o che trae il sostentamento stando in carcere in attesa d'essere giudicato, sempre il contingente che debbe procurarsi il sostentamento è di sessanta mila, e quindi sessantamila lire al giorno in ogni anno formano la spesa di lire due milioni e sessantamila, L. 2,060,000, e quindi tale somma è a carico ancora dei cittadini, senza calcolare quell'altra che debbe servire loro pei vizi e per gli stravizzi e pei loro manutengoli, giacchè se non fossero immorali e con troppi bisogni da soddisfare non batterebbero la carriera dell'ozio e dei delitti.

Costano inoltre il valore dei furti e dei danni che cagionano agli onesti nelle scorrerie, nelle aggressioni ed anche nei piccioli furti, giacchè essi per rubare un oggetto poco si curano del danno maggiore che possano arrecare al derubato, sia col fratturare le porte, le serrature e depreziare gli altri oggetti, di talchè oltre del valore rubato si debba porre in calcolo il danno lasciato al derubato negli altri effetti;

3° Essi ancora come improduttori tolgono dalla

circolazione il valore che rappresenterebbe il lavoro di sessanta mila individui in ogni anno, e quindi sottraggono alle contribuzioni dello Stato la parte imponibile su questo valore. e nulla producendo essi aggravano la condizione degli altri produttori per far fronte alle spese dello Stato;

4° E finalmente il pericolo permanente che costistituisce all'industre lavoratore la presenza dei tanti oziosi e vagabondi che insidiano continuamente ad appropriarsi il di lui lavoro, facendogli mancare la certezza di godere di quello che coi sudori ha prodotto e potrebbe produrre. fan diminuire il lavoro, ed è quindi costretto a diminuire la produzione con evidente danno del produttore e della ricchezza generale. Perchè è canone economico che il lavoro continuato e che non sia divertimento è una pena uno incomodo, e che nessuno s'induce a subirlo se non sia sicuro di raccoglierne il frutto.

Ond'è che se si vuole diminuire il male ed energicamente, fa mestieri che l'opera degli agenti della P. S. sia sostenuta principalmente dai cittadini e dai principali proprietari per la repressione dei malfattori e manutengoli che sono i nemici comuni.

La loro audacia si pasce della paura degli altri cittadini, e di qui l'orda dei manutengoli, di quelli che si rifiutano di denunziarli. di quelli che si rifiutano a far da testimoni.e finalmente di quelli che li assolvono coi loro verdetti.

Si vuole la libertà e l'ordine, si vuole la S. P., si vuole la libertà e l'indipendenza dei Magistrati e questo è giusto ed è regolare, ma se gli ufficiali ed agenti della S. P. debbono assicurare la tranquillità non possono altrimenti operare che col servirsi dei mezzi che loro

porgono le Leggi, diversamente sostituirebbero la loro volontà a quella della Legge, e violerebbero la libertà dei cittadini ed anche degli oziosi sino a che non siano stati come tali giudicati. Ora se gli ufficiali di P. S. denunziano un individuo come pericoloso perchè tale riconosciuto dalla voce e fama pubblica, o perchè privatamente i cittadini loro affermano ciò, han fatto con questo il loro dovere. Che se questo individuo tradotto innanzi ai Magistrati trova dei cittadini che per paura affermano di essere un galantuomo è evidente che il Magistrato lo deve rimandare a casa, e diversamente facendo sarebbe ingiusto, perchè egli deve serbare le forme del giudizio per farsi il suo criterio legale, che è quello che segue dall' udizione dei testimoni e dall'andamento del processo, diversamente sostituirebbe al criterio legale un criterio proprio a cui non è chiamato dalla Legge, e perciò sarebbe ingiusto.

Se un malfattore viene perseguitato dalla forza e questa si faccia a dimandare ai cittadini del luogo dove sia avvenuto il fatto o le strade che abbia corso e non si trova un'anima che si presta a dare a lei qualche lume, anzi si tace o ne dà uno contrario, e come si riesce alla cattura del malandrino? Non è la forza che non perseguita, ma sono i cittadini del luogo che lo nascondono alla forza od attraversano dove per malizia, dove per paura i suoi passi. — L'ordine se vien turbato è perchè i cittadini contravvengono alla Legge, al capitolo 3° del Codice penale, titolo 4°, libro 2°: e se l'ordine sta nell'osservaza della Legge, a questa osservanza sono tenuti i funzionari ed i cittadini.

È mestieri adunque che il concorso dei buoni non venga meno all'opera del Governo che, come si è detto

innanzi, è l'opera stessa dei cittadini se si vorrà giungere al sospirato giorno di sgravare l'erario dello Stato da tante ingenti spese per la pubblica sicurezza, e se si vorrà vedere in Italia quello che succede in Inghilterra che la sola presenza di un Policeman, di un carabiniere, di una guardia di P. S. basti a tener tranquilla una contrada, una numerosa popolazione.

Guardie private.

Art. 7 i privati possono deputare guardie particolari per la custodia delle loro terre.

Queste guardie dovranno essere approvate dal Prefetto, ed avere i requisiti che saranno determinati da Regolamenti approvati con Decreti reali.

Esse presteranno giuramento innanzi il giudice di mandamento del luogo dove son chiamate a compiere il loro servizio, ed i loro verbali faranno fede fino a prova contraria.

Le guardie dei privati debbono essere approvate dal Prefetto ed avere i requisiti determinati da Regolamenti approvati con Decreti reali.

Per effetto degli articoli 12, 13. 14, 15, e 16 del Regolamento approvato con Decreto reale 18 maggio 1865 per l'esecuzione della Legge di P. S. le guardie private debbano essere maggiori di età ed avere adempito agli obblighi della leva; saper leggere, firmare il proprio nome: non essere state condannate per crimine o per debito portante pena maggiore di un anno di carcere, e di non essere state condannate a qualunque pena per reato contro la proprietà o per frode: essere dichiarate persone oneste e dabbene con un atto di notorietà rilasciato dal Sindaco.

Le guardie particolari riceveranno dal Prefetto un De-

creto di approvazione nel quale saranno indicate le proprietà a benefizio delle quali prestano il loro servizio, ed a tergo del Decreto dovranno essere stampati gli articoli relativi alle infrazioni e contravvenzioni pel cui accertamento le guardie sono specialmente preposte.

I Prefetti possono revocare tali nomine qualora venga a mancare loro taluno dei prescritti requisiti.

I Giudici di mandamento dopo la prestazione del giuramento per parte delle guardie prescritto dalla Legge di P. S. nel articolo suddetto, debbono stendere in calce del Decreto del Prefetto una dichiarazione da essi sottoscritta così concepita. *Il Giudice del mandamento di..... dichiara che N.N.*(nome della guardia) *ha prestato addì..... il giuramento.*

Le guardie private possono vestire quella divisa uniforme che sulla domanda dei particolari sia dal Prefetto approvata. La divisa dev'essere dissimile da quella dell'esercito o di altro Corpo militare costituito. e delle guardie di P. S. Esse per far uso d'armi lunghe da fuoco devono ottenere e pagare la licenza del porto d'armi.

Da quanto si è detto risulta che gli agenti di pubblica sicurezza dipendenti dal Ministero dell'interno vengono costituiti principalmente:

Dal corpo dei reali carabinieri la cui forza ascende a	uomini	18,984
Dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza la cui forza è di	»	3,617
Dal Corpo dei militi a cavallo . . . » la cui forza ascende a.	»	775

Hanno parimenti la qualità di agenti di

.P. S. le guardie forestali, municipali e campestri che, come abbiamo potuto vedere nell'anno 1864, erano nella cifra, non comprese le guardie municipali, di . »	7,273
Possono avere la qualità di agenti di P. S. le guardie doganali che come abbiamo visto ascendono a . . . . »	14,000

Le guardie daziarie, telegrafiche, di strade ferrate e cantonieri, custodi di bonifiche, custodi degli argini, possono egualmente avere la qualità di agenti di pubblica sicurezza ed essere ausiliari potentissimi al servizio di sicurezza.

Ma prestano quel concorso che potrebbero e come agenti e come cittadini i componenti le forze ausiliarie?

Finchè le diverse istituzioni dello Stato non si tengono come tanti *apparecchi* o diversi *sistemi* del Corpo dello Stato eguali tra loro o egualmente necessari e solidali, perchè con lo sviluppo delle loro azioni e reazioni armoniche conservino e prosperino la vita di esso, e ciascuna istituzione ritenendosi più nobile o più necessaria delle altre crede di dovere a sè assorbire le funzioni delle altre, ovvero di agire con certa indipendenza dal resto delle altre istituzioni senza prestargli l'opera sua, non si può ottenere quell'armonia, quell'azione e reazione reciproca che, mentre opera la vita delle singole istituzioni, costituisce la vita organica generale dello Stato.

Ma le non rette idee di decentralizzazione, un a esagerata idea di responsabilità, quell' ambizione fallace d'indipendenza ed emancipazione a non prestare quelle condizioni che non sono direttamente imposte ad

una istituzione, le picciole vanità e debolezze inseparabili della natura umana che si risentono poi nelle istituzioni perchè funzionate da uomini, certe volte sono cause che non fanno ottenere da tante forze svariate tutta quell'utilità che pur dovrebbero esse prestare all'ordine pubblico, alla pnbblica sicurezza, che come abbiamo notato costituisce la vita dello Stato.

E pure ti si deve stringere il cuore di pietà al pensiero che tante vigorose e sane braccia vengono tolte alle industrie alle manifatture ed alla agricoltura, e sono inoltre dei consumatori, e riluttantissime a prestare un maggiore concorso in favore di quella sicurezza privata e pubblica ch'è l'anima e la promotrice principale del lavoro dell'industria e della agricoltura, che sono poi le sorgenti dei mezzi della comune sussistenza. La Legge 20 marzo 1866, alleg. B, che dovea concretare e segnare l'estinzione col seguente articolo, vi ha moncamente provveduto quando ha detto:

Art. 8. Per il concorso delle guardie municipali e campestri e dei cantonieri al servizio per la pubblica sicurezza, come per quello delle guardie di pubblica sicurezza ai servizi della polizia urbana e rurale, saranno date dal ministero dell'interno apposite istruzioni, sentiti i Consigli comunali.

Ma nessuna istruzione venne data finora per regolare il concorso delle guardie municipali e campestri e dei cantonieri al servizio di pubblica sicurezza e pel concorso delle guardie pel servizio di polizia urbana e rurale.

TITOLO SECONDO.

Capo I.

Ordinamento della pubblica sicurezza in quanto alla polizia giudiziaria e personale dirigente.

Se il diritto del Governo di comandare è poggiato sull'obbligo dei cittadini di obbedire, il diritto di costoro è poggiato nel dovere del Governo, il quale non deve volere altro che la giustizia ch'è la ragione del potere civile, per la quale impera a tutte le virtù civili per far raggiungere la felicità ai medesimi.

E siccome abbiamo veduto che l'animo della potestà civile è il consentimento degli associati ne siegue che la volontà di questo potere civile che si manifesta colla Legge non debb'essere che l'espressione del diritto e della giustizia incarnata al desiderio ed alla volontà dei consociati.

Ora il potere politico è uno come una è l'origine ed il suo scopo: esso si divide però pel modo come si manifesta nelle sue applicazioni e per le autorità sociali che l'esercitano.

Le Autorità civili che l'esercitano adunque come emanazioni della potestà civile debbono avere la stessa mente e la stessa volontà di questa, e quindi debbono essere libere e scevre da ogni coazione, debbono avere la coscienza di sè, infondere nei loro atti e nel loro esercizio la Legge e la giustizia, e così distribuire ai consociati da loro amministrati l'equo diritto, garentire agli individui il libero campo all'attuazione della loro volontà nella sfera del proprio diritto.

In altri sensi, *la ragione applicata coattivamente,* se

così si può dire, in favore della coesistenza e libero svolgimento dei diritti dei cittadini ch'è l'ordine sociale da cui viene l'ordine pubblico.

Questo può venir turbato direttamente dai pubblici funzionari od Autorità civili, le quali varcando i limiti delle loro attribuzioni, abusano dell'autorità e della forza loro confidata, ovvero quando rifiutano di prestarsi in soccorso del diritto e non si conformano alle regole che la Legge ha loro tracciate per l'esercizio delle loro funzioni in modo che così operando non amministrano la giustizia ai cittadini.

Similmente è turbato l'ordine direttamente dai privati quando questi usurpano funzioni pubbliche che intralciono l'autorità nell'esercizio dei suoi poteri, che resistono illegalmente alla forza pubblica, o che sollecitano dal Poterè qualche cosa per vie illegali, o che fuori i casi di legittima necessità impiegano o richiamano la forza particolare al soccorso del diritto, o che per fatti pubblici, azioni, scritti o parole attentano ai costumi e procacciano di corromperli uscendo così dalla sfera di attività loro assegnata dalla Legge. Del turbamento dell'ordine per parte dei privati ragioneremo nella seconda parte, dove avremo campo di notare i limiti e le discipline stabilite dalla Legge alla libertà dei cittadini, limiti e discipline che mentre sono una diminuzione di libertà, garentiscono ai medesimi la stessa libertà in concorrenza con la libertà di tutti.

Chiamati i funzionari di P. S. a mantenere l'ordine, è mestieri fare la rassegna dei loro doveri appunto per conoscere quando essi trapassano i limiti delle loro attribuzioni, sia operando quello che non debbono e fuori delle regole tracciate dalla Legge, sia col non operare

quello ch'essi dovrebbero. Con ciò non si fa che fare acquistare la coscienza di sè, anzi formare la propria coscienza; poichè i funzionari che conoscono i propri doveri i propri diritti è come dire conoscere la sfera della propria attività in cui si muovono sicuramente, e mantenendosi in quei limiti la loro azione dev'essere vigorosa senza tema di potere essere rimproverati di arbitrii e di perseguitare i cittadini, giacchè nella collisione di diritti sotto il Governo costituzionale non vi ha altra arma che la Legge, e finchè si sta nei limiti propri la guerra è legale e non si ha diritto di muovere lagnanza. Se la Legge sarà dura non è al funzionario che l'applica il doversi fare rimprovero, ma al Legislatore che non ha fatta una buona, giusta od opportuna Legge.

Limitandoci in questa parte a parlare dei diritti e doveri dei funzionari di S. P., bisogna riconoscere in loro la doppia qualità di ufficiali di polizia giudiziaria ed ufficiali ed agenti della pubblica sicurezza.

Siccome nell' art. 6 abbiamo cennato tra gli agenti di S. P. anche i guardiani dei porti, così sarà pur necessario di parlare di loro, lo che faremo agevolmente dopo aver esposto come nello stato sia organizzata la polizia giudiziaria ed i suoi ufficiali, non che i loro diritti e doveri; ed esporremo l'organizzazione dell'Ufficio di polizia dei porti, di bordo, e di navigazione e le sue incumbenze; tanto più che nei punti dove si ha un ufficiale di pubblica sicurezza la polizia giudiziaria dei porti viene esercitata da costui.

Parleremo in seguito dei doveri in generale dei funzionari secondo le norme prescritte dal Codice penale e tratteremo in ultimo delle attribuzioni e doveri degli

ufficiali ed agenti di P. S. per le Leggi speciali sulla pubblica sicurezza.

Polizia giudiziaria.

L'osservanza di tutte le Leggi produce l'ordine, il mantenimento dell'ordine produce la pubblica e privata sicurezza dello Stato e dei cittadini.

A raggiungere questo supremo bene la Legislazione offre due vie una per prevenire quello che può nuocere alla P. sicurezza, l'altra per reprimere o ricondurre all'ordine quelli che la turbano.

Le disposizioni ed i funzionari segnati nella Legge di P. S. del 20 marzo 1865, allegato B, sono destinati al primo cómpito. Il diritto comune ed i funzionari dell'ordinegiudiziario fanno raggiungere il secondo mezzo. Vi è un legame tra questi e quelli funzionari che sorge dalla identità di scopo e di mezzi che debbono usare, e questo trovasi nel personale che debbe ricercare i reati d'ogni genere, raccoglierne le prove e fornire all'Autorità giudiziaria tutte le indicazioni che possono condurre allo scoprimento, degli autori degli agenti principali e complici delle violazioni dell'ordine, in altri termini i funzionari addetti alla polizia giudiziaria (1).

§ I.

Pubblico Ministero e sue attribuzioni.

I suddetti funzionari della polizia giudiziaria sono dipendenti dall'Ufficio del Pubblico Ministero ch'è il rappresentante del potere esecutivo presso l'Autorità giu-

(1) Art. 56 Proced. Pen. 26 novembre 1865.

diziaria, e posto sotto la direzione del Ministro della Giustizia, (1) esso veglia all'osservanza delle Leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, dei corpi morali e delle persone che non abbiano la piena capacità giuridica, provocando a questo scopo nei casi d'urgenza quei provvedimenti conservatori che siano necessari:

Promuove la repressione dei reati;

Fa eseguire i giudicati;

Ha pure azione diretta per far eseguire ed osservare le Leggi d'ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato sempre che tale azione non sia ad altri pubblici ufficiali attribuita;

Procede per via di azione in materia penale, e nelle materie civili dà il suo parere o procede anche per via di azione nei casi determinati dalla Legge.

Assiste a tutte le udienze delle Corti e dei Tribunali; ha facoltà di chiedere, di parlare e conchiudere ognora che lo ravvisi conveniente nell'interesse della giustizia, fa requisitorie per l'ordine delle udienze, e la mancanza del suo intervento le rende illegali.

Assiste nelle deliberazioni per le cause civili in Cassazione dove non si decide che nell'interesse della Legge; non può assistere nelle votazioni nelle cause penali e civili nei Tribunali e Corti d'Appello; esercita in materia disciplinare quelle attribuzioni che gli sono deferiti dalle Leggi (2);

Sopraintende alla polizia delle carceri giudiziarie e degli stabilimenti penali in conformità delle Leggi, e

---

(1) Art. 129 Regio Decreto, 6 dicembre 1865, N° 2626 sull'ordinamento giudiziario.

(2) Art. 139, 140, 141, 143, 145.

nell'esercizio delle sue funzioni ha diritto di richiedere direttamente la forza armata, art. 147, 151.

Le funzioni di esso vengono nella Corte di cassazione e di appello esercitate dai procuratori generali del Re presso i Tribunali civili e correzionali, dai procuratori del Re e presso le Corti d' Assisie, dal procuratore generale o da suoi avvocati generali, sostituiti od aggiunti procuratori, o dal Pubblico Ministero da lui delegato esistente nella giurisdizione dove esse sono convocate, art. 130, 131, 81.

Presso le Preture sono esercitate da aggiunti giudiziari, da uditori, da vice Giudici, da Delegati di P. S., che vi sieno stati dai rispettivi capi specialmente addetti, ed in loro mancanza, impedimento, assenza, dal Sindaco del comune, il quale può surrogarvi il vice Sindaco o un membro del Consiglio municipale da lui destinato, ovvero anche il Segretario del comune od il suo sostituto.

Se il funzionario incaricato di rappresentare il Pubblico Ministero non interviene all'udienza, sebbene debitamente avvisato, il Pretore assumerà per esercitarne provvisoriamente le funzioni un avvocato, un notaio od un procuratore residente nel mandamento, art. 132.

Scelti i funzionari del Pubblico Ministero presso le Corti e Tribunali fra i membri stessi delle Corti e dei Tribunali e fra i Pretori, possonsi ancora scegliere fra gli aggiunti giudiziari dopo il bienno, fra gli avvocati ed i professori, fra i funzionari di Magistratura chiamati presso il Ministero di grazia e giustizia, fra i laureati in Legge impiegati nel suddetto Ministero, o fra quelli che abbiano esercitato funzioni di Pubblico Ministero presso Uffici del contenzioso finanziario o presso tribunali militari, art. 133.

Per carriera parallela a quella della Magistratura giudicante i procuratori-generali sono pareggiati in grado ai primi Presidenti, gli avvocati generali ai Presidenti di Sezione, i sostituiti procuratori-generali ai Consiglieri delle Corti, i sostituiti procuratori-generali aggiunti ed i procuratori del Re ai Presidenti di Tribubale, ed i sostituiti procuratori del Re ai Giudici dei Tribunali, possono essere trasferiti alla Magistratura giudicante; il Ministro può applicare temporariamente i sostituti a' vari Uffici, art. 135, 136, 137, 134.

In mancanza od impedimento del procuratore-generale, o del Re regge l'ufficio l'avvocato generale, o il sostituto anziano, quando il Ministro della giustizia non abbia delegato un altro. In mancanza od impedimento del procuratore generale o del procuratore del Re, regge l'ufficio l'avvocato generale, o il sostituto anziano quando il Ministro della giustizia non abbia delegato un' altro. In mancanza od impedimento di alcuno dei membri del pubblico Ministero ne esercita temporariamente le funzioni davanti le Corti l'ultimo consigliere non impedito; davanti ai tribunali civili e correzionali l'aggiunto giudiziario addetto all'ufficio, ed in caso pure di sua mancanza od impedimento il Giudice meno anziano del Tribunale, o quello che venga destinato dal Presidente di concerto col procuratore del Re, salvo che il Ministro della giustizia non abbia all'uopo destinato altro consigliere giudice od aggiunto, articolo 138.

A capo dell'Ufficio del pubblico Ministero è il procuratore generale presso la Corte di Appello, il quale esercita nel distretto di essa un'azione direttiva ed una superiore vigilanza sugli ufficiali del pubblico Ministero,

come pure sulla polizia giudiziaria e sugli ufficiali della medesima, art. 146.

La direzione della polizia giudiziaria in ciascun circondario viene anco esercitata dal procuratore del Re art. 146.

Il procuratore generale presso la Corte di Cassazione richiede nell'interesse della Legge l'annullamento delle sentenze nei casi e nei modi stabiliti dalla Legge di procedura, art. 148.

Il procuratore generale o il procuratore del Re, richiede, ed il Presidente della Corte o del Tribunale convoca un' assemblea generale che delibera sulle requisitorie che le sono presentati nelle occorrenze di fare rappresentanze sia per l'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti, sia per oggetti relativi al servizio o alla disciplina. art. 149.

Nella prima udienza del mese di gennaio di ciascun anno il procuratore generale ed il procuratore del Re, rendono conto in pubblica udienza all'assemblea generale della Corte o del Tribunale a cui sono rispettivamente addetti del modo con cui la giustizia fu amministrata in tutta la circoscrizione territoriale della Corte o del Tribunale. Notano quindi in Camera di consiglio gli abusi che fossero invalsi, e fanno le requisitorie che giudicano convenienti pel bene del servizio, sulle quali la Corte od il Tribunale deve deliberare, art. 150.

Il procuratore generale veglia nel distretto della sua giurisdizione al mantenimento dell'ordine in tutti i Tribunali, art. 38 Procedura penale.

Gli ufficiali della polizia giudiziaria sono sottoposti alla di lui sorveglianza, e quando riconosce in essi

qualche mancanza o negligenza dovrà renderveli avvertiti, art. 39.

In caso di recidiva del funzionario egli ne farà relazione al Ministro di grazia e giustizia perche ne dia gli opportuni provvedimenti, art. 40.

Riceve le denunzie e le querele che gli vengono indirizzate direttamente dalla Corte o da un funzionario pubblico, e può ricevere quelle di qualsiasi altra persona, tenendone registro e trasmettendole al Procuratore del Re, art. 41.

Il procuratore del Re è tenuto nel distretto del Tribunale, presso cui esercita le sue funzioni, di promuovere e proseguire le azioni penali derivanti da crimini o delitti colle norme prescritte dal Codice: di vegliare e richiedere che sieno osservate le Leggi e le regole di procedura, che sia mantenuto l'ordine delle competenze e che siano spedite sollecitamente le cause: di fare eseguire le ordinanze delle Corti, dei Tribunali e dei Giudici istruttori nella formazione dei processi: d'informare il Procuratore generale di tutti i crimini e delitti commessi nel distretto del Tribunale, e farà le sue istanze o richieste per mezzo di conclusioni motivate, art. 42.

Quando perverranno al procuratore del Re, denuncie, querele, verbali, rapporti o notizie di un reato che interessi il suo Ministero, farà senza ritardo al giudice istruttore le opportune istanze per l'accertamento del fatto e la scoperta degli autori e dei complici.

Se il reato è stato commesso in altro distretto trasmetterà le carte ed ogni altro oggetto al procuratore del Re di quel distretto somministrandogli tutte le cognizioni che crederà utile alla dilucidazione del fatto, e mettendo a di lui disposizione gl'individui che fossero arrestati, art. 43.

Se verrà presentato al Procuratore del Re qualche individuo arrestato per reato che interessi il suo Ministero, esaminerà prontamente i documenti e gli atti che gli saranno consegnati, e farà quelle istanze che crederà convenienti, art. 44.

I corpi del reato e gli oggetti sequestrati saranno depositati presso la cancelleria del Tribunale, e l'imputato sarà posto in carcere, art. 44.

Quando uno stesso individuo è imputato di più reati o più individui sono complici di uno stesso reato, o diversi reati che abbiano connessione, il procuratore del Re dovrà procurare che l'istruzione si compia quanto a tutti gli imputati, anche non presenti, e per tutti i reati loro ascritti, acciò vi si possa provvedere con una sola sentenza, salvo che per l'eccessivo loro numero, o per non prolungare troppo la detenzione provvisoria degli arrestati, o per altro gravi considerazioni ravvisasse opportuno provvedere separatamente, articolo 45.

Nei casi di flagrante reato che importi pena del carcere eccedente tre mesi od altra pena maggiore, il procuratore del Re potrà immediatamente trasportarsi sul luogo del reato, ed ivi procederà a tutte le operazioni ed a tutti gli atti occorrenti per assicurare ed accertare il corpo e le traccie del reato e per ricevere le dichiarazioni delle persone che siensi trovate presenti al fatto, o possono somministrare utili schiarimenti intorno allo stesso, usando a tal fine delle stesse facoltà che sono dal Codice di procedura attribuite al Giudice istruttore, art. 46.

Nei casi suddetti l'imputato che sia arrestato per un delitto di competenza del Tribunale correzionale, ec-

cettuato i reati politici e di stampa, sarà immediatamente presentato al procuratore del Re. il quale dopo averlo interrogato lo farà tradurre subito al cospetto del Tribunale qualora siavi udienza: ed in caso contrario potrà ordinarne la custodia facendolo al tempo stesso citare per l'udienza del giorno successivo al quale effetto il tribunale sarà convocato, art. 46.

Il Procuratore del Re farà contemporaneamente citare anche verbalmente da qualunque agente della forza pubblica o della P. S., i testimoni che crederà necessari, i quali, se non compariscono saranno soggetti alle sanzioni penali sancite nel § 2°, libro 2°, cap. III, della Proced. penale.

Se l'imputato lo chiede, il Tribunale gli accorderà un termine di tre giorni per preparare la sua difesa; e tanto in questo, quanto se rimandasse la causa potrà il Tribunale ordinare che l'imputato sia messo provvisoriamente in libertà con o senza cauzione, art. 46.

Nei casi di flagrante reato che porti ad una pena eccedente i tre mesi di carcere e di individui colti con effetti, armi ed altri strumenti del reato e nei casi di reati commessi nell'interno della famiglia, il procuratore del Re può ordinare l'arresto delle persone contro le quali concorrono gravi indizi o che abbiano fatto tentativo o destino sospetto di fuga, ovvero siano degli oziosi, vagabondi, mendicanti e persone sospette, articoli 50, 206.

Il procuratore del Re interroga ed assume le informazioni più urgenti sull'arrestato tradotto alla sua presenza, e deve tra le 24 ore rimettere l'arrestato al Giudice istruttore, ove non creda di rilasciarlo in vista delle informazioni assunte, art. 51.

Il procuratore del Re nella compilazione degli atti deve fare intervenire il suo segretario o il cancelliere del tribunale, ed in mancanza od impedimento di costoro, un uffiziale di P. S., o un notaio, o un candidato notaio, un commesso, o scrivano giurati di cancelleria o segreteria, od un consigliere comunale, o due testimoni, e qualora non si potessero rinvenire senza ritardo procederà da sè solo facendone menzione nel verbale, articolo 51 Cod. proced. pen.

Il procuratore del Re che giunge sul luogo del reato e trova che gli atti a cui si deve procedere siano stati iniziati da ufficiali subalterni di polizia giudiziaria può riassumerli e proseguirli, o commettere ai medesimi la continuazione anche quando non li avessero iniziati, art. 53, Cod. pracedura penale.

Il procuratore del Re deve trasmettere al Giudice istruttore i processi verbali e gli atti compilati coi corpi di reato, documenti ed oggetti posti sotto sequestro con le sue requisitorie, art. 54.

Gli atti sopra cennati ai quali sono autorizzati i procuratori del Re, possono essere eseguiti dal procuratore generale da cui dipendono, sempre che egli li stimi conveniente, conformandosi però alle stesse norme stabilite pei procuratori del Re, art. 55.

§ II.

Uffiziali della polizia giudiziaria da lui dipendenti. Personale esercente.

Sotto la direzione e dipendenza del procuratore generale presso la Corte d'Appello e del procuratore del Re,

del Tribunale correzionale nel quale esercitano le loro funzioni, la polizia giudiziaria viene esercitata:

Dalle guardie campestri e dagli agenti di P. S.;

Dagli ufficiali e bassi ufficiali dei carabinieri reali, dai Delegati ed applicati di P. S., dai Sindaci o da chi ne fa le veci, osservati da ciascuno i limiti delle suo attribuzioni, e senza pregiudizio della subordinazione dovuta ai suoi superiori, il tutto a norma degli speciali Regolamenti;

Dai Pretori;

Dai Giudici istruttori;

Gli ufficiali delegati, applicati di P. S., i Sindaci, gli ufficiali e bassi ufficiali dei carabinieri, i Pretori e Giudici istruttori possono nell'esercizio delle loro funzioni richiedere direttamente la forza pubblica, art. 57, Proc. pen.

Guardie campestri e loro doveri come ufficiali di polizia giudiziaria.

Le guardie campestri sono il primo anello della numerosa catena degli ufficiali di polizia giudiziaria, e ristretta è la sfera del loro esercizio. Esse, considerate come ufficiali della polizia giudiziaria, sono incaricati di ricercare ed accertare i delitti *e le contravvenzioni che avranno recato danno alle proprietà rurali nel distretto loro assegnato*, art. 58, Proc. pen.

Esse possano ancora in forza dell'art. 330 del Codice di procedura penale accertare le contravvenzioni di coloro che gettando imprudentemente checchesia sulle pubbliche strade od in altri luoghi di passaggio offendono o lordano le persone, art. 330;

Di coloro che usano contro le persone vie di fatto o minaccie, od impugnano armi contro di esse, quando tali atti non costituiscono per sè un crimine o delitto;

Di coloro che non provocati facciano ad altri una ingiuria non annoverata fra i crimini o delitti, o se provocati eccedano colla ingiuria i limiti della provocazione, art. 330;

Di coloro che trovando un fanciullo abbandonato o smarrito non lo conducono o non lo portono al Sindaco del luogo più vicino, od all'ufficiale di P. S., art. 330;

Di coloro che lanciano pietre od altri corpi od immondizie nei giardini, o nei recinti altrui, o contro le finestre, porte, muri delle altrui case, o ricoveri o pubblici edifizi, o vi fanno appostatamente spregi tali da guastarne o sformarne l'ornamento e la nettezza, art. 330;

Di coloro che senza permessione entrano per qualsivoglia motivo nell'altrui fondo chiuso da muro, da siepe o fossa, o da altro consimile riparo, o vi fanno passare bestie, a meno che la pubblica via siasi resa assolutamente impraticabile per colpa di altri, articolo 330;

Di coloro che senza la dovuta permessione spigolano, rastrellano, o raspolano nei campi altrui non ancora spogliati affatti dalla raccolta, art. 330;

Di coloro che avranno occasionato la morte o ferita di animali appartenenti ad altri lasciando divagare pazzi, o che avranno dato causa a tali accidenti per rapidità, cattiva direzione o carico eccessivo di vetture, cavalli od altri animali, ovvero, lasciando libere ed erranti bestie malefiche o feroci, art. 330.

Agenti di pubblica sicurezza, loro doveri come uffiziali di polizia giudiziaria

Vengano appresso gli agenti di P. S. i quali hanno l'obbligo di accertare le contravvenzioni di azione pri-

vata che sono state denunciate dalla parte offesa o danneggiata, e delle quali si è ragionato sopra, a pagina 338 ma ancora dovranno accertare le contravvenzioni di azione pubblica che sarebbero quelle;

Di coloro che avendo lasciato materiali o cose simili o fatto scavi nei luoghi pubblici o nelle pubbliche strade trascurano di mettere i necessari ripari e lume durante la notte; e ciò quando anche i luoghi o le strade siano illuminati nel modo ordinario, art. 330;

Di coloro che malgrado l'intimazione loro fatta dalla legittima Autorità trascurano di riparare o di demolire gli edifici che minacciano rovina;

Di coloro che nelle città, borghi o villaggi, dalle finestre, dalle logge, dai balconi o dai terrazzi, ovvero nelle piazze o nelle contrade scaricano per giuoco archibugi, pistole od altri strumenti simili, o lanciano pietre, art. 330;

Di coloro che innanzi ai loro edifizi ammassano, gettano od espongano cose nocevoli per effetto di esalazioni insalubri, art. 330, Proced., 685 Codice penale;

Di coloro che lasciano vagare pazzi affidati alla loro custodia, art. 330, Proced., 685 Codice penale;

Di coloro che lasciano liberi ed erranti animali malefici o feroci che loro appartengono, e di coloro che ommettono di avvertire l'Autorità quando sanno che è libero ed errante qualche animali malefico o feroce, art. 330, Proced., 685 Codice penale;

Di coloro che in luoghi pubblici incrudeliscono contro animali domestici, art. 330, Proced., 685 Cod. pen.;

Di coloro che nei casi di tumulti, di naufragi, d'inondazione, d'incendi o di altra calamità, avranno ricusato o trascurato di fare quei lavori e servig, o pre-

stare quei soccorsi di cui saranno da legittima Autorità richiesti, art. 330, Proced., 385 Cod. pen.;

Di coloro che vendono commestibili o bevande alterate, guaste o corrotte, art. 330 Proc., 385 Cod. pen.;

Di coloro che mentiscono il proprio nome e cognome avanti le Autorità che hanno diritto di richiederlo, articolo 330 Proc., 385 Cod. pen.;

Di coloro che ricusano di ricevere le monete aventi corso legale nello Stato secondo il loro valore, art. 330;

Di coloro che usano pesi e misure differenti da quelle stabilite dalla Legge: e coloro che ritengono falsi pesi o false misure anche senza farne uso nei magazzini, nelle botteghe, fabbriche, case di commercio, piazze, o sulle fiere o mercati, art. 330, Proc., 385 cod. pen.;

Doveri comuni agli agenti di pubblica sicurezza ed alle guardie campestri come uffiziali di polizia giudiziaria.

Tanto le guardie campestri quanto gli agenti di P. S. sono obbligati nell'accertare le contravvenzioni sopra cennate di stendere verbale nel quale dovranno enunciare la natura del fatto colle sue circostanze e specialmente quelle di tempo e di luogo, e le prove e gl'indizi a carico dei presunti colpevoli, le interrogazioni fatte ai medesimi e le loro risposte.

Dovranno tener dietro agli oggetti del reato od a quelli che hanno servito a commetterlo e li porranno sotto sequestro. Essi non possono, anche in caso di perquisizioni, introdursi nelle case, officine, fabbricati, corti adiacenti o recinti senza essere accompagnati da un ufficiale delegato od applicato di P. S., da un ufficiale

o bass'ufficiale dei carabinieri, o dal Sindaco o da chi ne fa le veci. Ed in tutte le loro operazioni faranno intervenire due testimoni, uniformandosi ai Regolamenti particolari che li riguardano, e qualora non possano procurarsi immediatamente i testimoni procederanno senza la loro assistenza.

I verbali saranno sottoscritti da loro a piè di ciascuna pagina, ed alla fine da loro e da tutti gl'intervenienti nell'atto.

Essi debbono descrivere distintamente gli oggetti da essi sequestrati, di sigillarli ed indicare il numero dei sigilli ed il loro impronto.

Essi non potranno far prestare giuramento ai testimoni, ai periti o ad altre persone intervenute negli atti a cui procederanno, art. 59 e 67, Procedura penale.

Sono obbligati le guardie campestri e gli agenti di pubblica sicurezza come uffiziali della polizia giudiziaria di arrestare e tradurre avanti il Pretore qualunque individuo ch'essi avranno sorpreso in flagrante reato, cioè, nell'atto che si commette, o poco prima commesso, o che sarà denunciato per clamore pubblico allorchè il reato importi la pena del carcere per un termine maggiore di tre mesi, od altra pena più grande (1),

(1). I reati per cui si può procedere all'arresto in flagranza che portano una pena maggiore di tre mesi oltre dei crimini sono i seguenti che noi classificheremo secondo lo stesso ordine del Codice penale 20 novembre 1859.

Reati contro la religione dello Stato.

Sono puniti col carcere oltre i tre mesi i reati contro la religione dello Stato e gli altri culti tollerati, come le violenze, le minaccie od i

ovvero, se tratti di oziosi, vagabondi, mendicanti validi, e persone sospette ed il reato sia punibile col carcere, art. 47, 60. Procedura penale. Contravvenendosi a questa disposizione si incorre nella pena fissata dall'art. 199 Codice penale anche agli agenti.

---

tumulti per impedire e turbare le cerimonie religiose, art. 183, Codice penale.

La distruzione e conculcamento delle cose sacre, articolo 184, Codice penale.

Gli insulti e gli oltraggi contro i suoi ministri nell'esercizio delle loro funzioni, art. 187, Codice penale.

Le violenze, minacce, tumulti atti a turbare l'esercizio dei culti tollerati o gli insulti ai loro ministri, art. 188.

Reati contro la pubblica amministrazione.

Le violenze e vie di fatto, minacce e tumulti per impedire ai cittadini l'esercizio dei diritti politici, art. 190.

Gli atti arbitrari di un funzionario pubblico contro la libertà personale od esercizio de'suoi diritti, art. 194.

La ricezione di un prigioniero per parte dei custodi o carcerieri senza presentazione di un ordine di cattura, art. 198.

La detenzione, arresto e sequestro di persona fuori i casi di flagranza permessi dalla Legge, ancorchè l'abbiano liberata, art. 199, 204, Codice penale.

L'introduzione nell'altrui domicilio, sia dai funzionarii fuori i casi previsti dalla Legge, sia da persona qualunque con insidia, art. 205, 206.

Il trafugamento di fondi dello Stato o Comunali e Provinciali fino alle lire 500 per parte dei tesorieri, esattori o ricevitori, art. 210.

L'esazione o l'ordine di esigere dolosamente tasse non dovute od eccedenti per parte di qualunque pubblico uffiziale o commesso, art. 215.

L'esercizio di funzioni fatte da un funzionario che ha ricevuto notizia ufficiale di essere rivocato o messo a riposo dal suo uffizio, art. 234.

L'apertura di un piego o lettera per parte dell' impiegato postale, articolo 237, Codice penale.

Gli atti arbitrari de'custodi sulle persone detenute od i rigori non ordinati dai Regolamenti, art. 238, Codice penale.

L'ingerenza degli uffiziali pubblici nelle aggiudicazioni ed appalti sui

Sono questi i casi oltre dei crimini in cui si possano i rei colti in flagranza arrestare perchè la pena inflitta loro sarebbe quella del carcere oltre i tre mesi, e pei quali principalmente debbono gli agenti di P. S. rivolgere la loro attiva vigilanza.

---

quali hanno direzione, sorveglianza, o pei quali devono dare ordini, liquidare conti, art. 241, 242.

Le ribellioni alla forza pubblica, articoli 249, 251, 252, Codice penale.

Qualunque riunione armata con contegno d'impedire l'esecuzione d'atti dell'Autorità incutendo timore, art. 253, Codice penale.

Le riunioni di operai o giornalieri, di detenuti o di persone ammesse negli ospedali accompagnate da violenze contro un pubblico uffiziale, articolo 255.

Gli oltraggi, le violenze e le percosse contro i depositori dell'Autorità e della forza pubblica, art. 258, 259, 260, 261, 262, 263.

Gli abusi dei ministri del culto nell'esercizio delle loro funzioni sia per discorsi, sia per fatti tendenti ad eccitare il disprezzo ed il malcontento contro le istituzioni dello Stato o che rifiutano il loro ministero, articolo 268, 269.

La pubblicazione di provvedimenti relativi alla religione senza ottenere l'assenso del Governo in quelle cose ch'è necessario, articolo 270, Codice penale.

Pei reati dei custodi, carcerieri o agenti incaricati della custodia e trasporto dei detenuti che evadono, e per occultamento dei rei come per quelli che facilitano la fuga, articoli 274, 275. 276, 277, 278, 280, 282, 284, 285, Codice penale.

Pei reati dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni usando violenze verso le persone ad oggetto di esercitare un diritto e turbare il possesso demolendo fabbricati, deviando acque, abbattendo alberi, siepi, facendo uso di armi, ovvero siano intervenute ferite, art. 286, 288.

Per reati d'usurpazione di titoli e di aver portato pubblicamente una divisa illecitamente, art. 290.

I reati per rottura dei sigilli e delle sottrazioni commesse nei luoghi di pubblico deposito, e per tutte le rotture fatte deliberatamente, con animo di produrre danno ad altrui, articoli 291, 292, 294, 595, 296, 298, 299, 300, 301, Codice penale.

Pei guasti fatti ai pubblici monumenti, art. 304.

I reati per rifiuto di servizio legalmente dovuto sia dall'agente della

Essi potranno richiedere l'aiuto della forza pubblica dal Sindaco o vice-Sindaco del luogo, il quale non potrà ricusarla, ma però entro due giorni al più tardi, a contare da quello in cui si sarà accertato il reato, i verbali e gli oggetti sequestrati saranno rispettiva-

---

forza pubblica legalmente richiesto; sia per ritardata denuncia de' medici e chirurghi dei casi di venefizio, ferimenti, ecc., articoli 305, 308, Codice penale.

Le infedeltà degli avvocati o causidici tradendo la difesa sia con l'ommissione dolosa delle necessarie difese sia colludendo colla parte avversa, articoli 311, 312.

I venditori d'influenza che fanno supporre corruzioni d'impiegati, articoli 313, 314.

Reati contro la fede pubblica.

L'uso pregiudizievole ai diritti ed agli interessi dello Stato o di uno stabilimento riconosciuto o autorizzato mediante i sigilli, bolli, o martelli contraffatti, o dei veri indebitamente procurati, i detentori scienti di falsi sigilli e bolli a costoro appartenenti, art. 338, 339.

I falsificatori del marchio di verificazione, art. 340

L'alterazione della data nella copia diversa da quelle dell'originale fatta da un notaio o pubblico ufficiale, e la ricezione di atti stipulati da parti non conosciute al notaio, o l'attestazione falsa fatta sulla loro identità, articoli 348, 349.

Le falsità sui passaporti od attestazioni false, od uso di passaporti altrui, art. 353, 357, 359, 360, 362, 363, Codice penale.

La falsa testimonianza in materia di polizia o l'occultazione della verità, articoli 365, 371, 374, 369, Codice penale.

La falsa denunzia all'Autorità di un reato non avvenuto, art. 380.

Reati relativi al commercio, arti e manifatture.

I reati di bancarotta semplice, art. 381.

I principali istigatori o motori del monopolio, ed alteratori dei prezzi naturali delle derrate nei mercati, art. 387, 388, 389.

I violatori dei segreti delle fabbriche e manifatture dove si è impiegato, art. 391.

Coloro che ingannano sul titolo delle materie di oro od argento od al-

mente trasmessi al Pretore od al procuratore del Re secondo che si tratti di contravvenzione o di delitto di competenza del primo, ovvero di delitto di competenza superiore o di crimine, art. 61.

Comunque nell'articolo 57 numero 1 e nell'articolo

---

tre mercanzie o che fanno uso di falsi pesi e misure o le alterano con materie corrosive, art, 391, 392, 397.

Le frodi nelle provviste di sussistenze militari, art. 398.

Le frodi per turbare la libertà degli incanti pubblici, art. 402, 403, 404, 405, Codice penale.

Reati contro la pubblica sanità.

I fabbricatori di veleni senza permesso, gli alteratori di medicine o di commestibili, art. 413, 414, 415, 416. 417, Codice penale.

Quelli che offendono il pudore, che hanno favorito la corruzioni dei minori, art. 420, 421.

Reati contro la pubblica tranquillità.

Gli autori di lettere minatorie, art. 431, 432.

Oziosi e vagabondi, 437 e seguenti.

I mendicanti validi ed i loro genitori che prestano i figli a mendicare, art. 442, 444.

Le persone sospette, non ostante il Decreto 26 novembre 1865 che riduce le pene, perchè debbono essere arrestate in forza dell'art. 60 e 206. Codice di procedura penale.

I fabbricatori e venditori di armi insidiose, art. 456.

Non lo debbono essere gli asportatori o ritentori di armi insidiose, articoli 457, 459, 460, 461 purchè non sia in occasione di balli, feste, o di notte, o vagando per la città ed in luogo di adunanza; e sempre per gli oziosi vagabondi, articoli 463, 464.

I provocatori con stampe, discorsi o scritti a commettere un crimine o per eccitare lo sprezzo contro la persona del Re, la forma del Governo, come i banditori, espositori, venditori e distributori di stampe tanto nazionali che estere, che hanno lo stesso scopo, articoli 468, 469, 470, 471, 472, 473.

Coloro che tengono in case private o dove concorre il pubblico, o che prestano la casa per l'esercizio dei giuochi d'azzardo, art. 475, 477, 478.

58 della procedura non si faccia menzione dei carabinieri, delle guardie forestali e municipali come uffiziali della polizia giudiziaria, nondimeno parlandosi in genere degli agenti di sicurezza pubblica, si deve ritener per fermo che la qualità di ufficiale di polizia giu-

---

Non possano essere arrestati i giuocatori, nè quelli che stabiliscono o tengono tali giuochi nelle strade, fiere o mercati, art. 476, 479.

Reati contro l'ordine delle famiglie.

Coloro che espongono od abbandonano un infante, o che trovandolo non ne facciano consegna al Sindaco, art. 507, 508, 509.

Coloro che seppelliscono una persona estinta di morte violenta prima della visita giudiziale art. 518.

Le violazioni alla tenuta dei registri degli atti dello stato civile o l'ommissione delle dichiarazioni allo stato civile da coloro che sono obbligati a farle, art. 520, 521.

Reati contro le persone.

Gli autori di ferite contro le persone che non abbiano prodotto la morte o storpio, i somministratori di commestibili o bevande nocive, art. 543, 444, 545, 546, 547, 548, 553, Codice penale.

Gli autori di percosse e ferite volontarie fatte senza armi proprie che non avranno cagionato malattia od incapacità al lavoro per un tempo maggiore di cinque giorni, perchè tali reati vengono puniti con pene di polizia non producono arresto, art. 650.

L'omicidio, le ferite e percosse involontarie, articoli 554, 555, 556, 557, Codice penale.

Le ferite e percosse in rissa art. 565, 566 e seguenti.

Per le ferite avvenute in duello, art. 589 e seguenti.

Reati contro le proprietà.

I furti semplici, quelli commessi con destrezza sulle persone od in pubblici uffici, e tutti quelli commessi sopra cose lasciate alla fede pubblica nelle campagne o strade e via, art. 623, 624.

Non così per gli altri furti nelle campagne che non eccedono le 20 lire, art. 625.

I reati di truffe, appropriazioni indebite, trafugamento di documenti o

diziaria è insita a quella di agente di pubblica sicurezza. — E poichè l'articolo 6 della legge 20 marzo 1865, allegato B, determina quali sono gli agenti di P. S. comprendendovi i carabinieri reali, le guardie di P. S. le guardie forestali, municipali e campestri, pare certo che tutte queste classi di agenti siano ufficiali di polizia giudiciaria: le guardie campestri debbonsi intendere non solo quelle dei comuni ma dei privati ancora, quando la loro nomina è conforme al prescritto dell'articolo 7 della Legge suddetta ed agli articoli 14, 15, 16, 12 e 13, del Regolamento 18 maggio 1865.

Che questa sia l'interpretazione si rileva altresì dall'articolo 330 della procedura penale, dove si prescrive agli ufficiali indicati nell'art. 58 di accertare le contravvenzioni di azione pubblica, molte delle quali non possano accertarsi che dagli agenti che si trovano nei centri di popolazione, riguardando la polizia urbana od edilizia, e che raramente potrebbero essere accertate

non consegna di cose rinvenute superanti il valore di lire 30, art. 626, 627 e seguenti, Codice penale.

I reati di ricettazione di oggetti furtivi ed i fabbricatori di chiavi e grimaldelli che li consegnano ai minori, i mendicanti colti con false chiavi, art. 638, 645, 647, e 649, Codice penale.

I guasti e deterioramenti ai fili telegrafici, macchine ed attrezzi, e le vie di fatto contro l'esecuzione dei lavori autorizzati o comandati dal Governo, gli alteratori di confini e coloro che avranno cagionato danno al fondo del vicino. eccedendo le lire 300, distruggendo od abbattendo alberi, o nelle strade e luoghi pubblici, o deviano le acque, turbano l'altrui possesso ed uccidono animali nel fondo altrui, art. 667, 668, 671, 672 (1). 673, 675, 678.

(1). Col Decreto 26 nov. 1866 l'art. 672 fu modificato e la pena non minore di tre mesi è applicata contro coloro che commettono un danno eccedente le lire 300, per cui se il danno sarà minore non vi può essere luogo ad arresto in flagranza.

dalle guardie campestri la cui residenza è d'ordinario nelle campagne e la loro sorveglianza nelle medesime e per oggetti di polizia rurale.

Delegati applicati di pubblica sicurezza, Sindaci, uffiziali e bassi-ufficiali dei reali carabinieri, loro doveri come uffiziali di polizia giudiziaria.

Vengono dopo gli agenti di P. S. designati come ufficiali di polizia giudiziaria, i Delegati ed applicati di P. S., gli ufficiali e bassi uffiziali dei carabinieri reali.

I Sindaci e coloro che ne fanno le veci e che sono l'Assessore delegato o l'Assessore anziano, il Consigliere anziano e l'elettore delegato nelle borgate. Vedi comento all'articolo 4 della Legge di P. S. pag. 253.

I suddetti ufficiali di polizia giudiziaria sono tenuti di prendere notizia di qualunque crimine, delitto e contravvezioni commesse nei luoghi ove esercitano le loro funzioni, quando si tratti di reati di azione pubblica.

Essi riceveranno anche le querele e denuncie ai detti reati relative ed altresì le querele per reati di azione privata.

Dovranno porgere senza ritardo al Pretore le notizie acquistate nonchè le denuncie e querele ricevute, e se si tratterà di crimine o delitto di competenza del Tribunale correzionale o della Corte d'assise darne avviso al procuratore del Re (1), art. 62, Proc. pen.

---

(1) I reati di azione privati sono descritti negli articoli 482 e seguenti del Codice penale, articoli 498, 500, 515, 550, 570 e seg., 420, 686 e 687 Codice penale citato.

Allorchè un crimine o delitto avrà lasciate traccie apparenti e vi sia pericolo che si disperdano, gli ufficiali suddetti dovranno senza ritardo accertarle anche per mezzo di periti se occorre. Essi provvederanno alla conservazione delle medesime e dei corpi del reato fino all'arrivo del Giudice istruttore o del procuratore del Re o del Pretore.

Se non vi sarà pericolo nel ritardo si limiteranno a prendere le cautele opportune, acciocchè le tracce del reato non si disperdano e lo stato delle cose non sia punto variato.

Nel caso di flagrante reato che importi pena del carcere eccedente tre mesi o pena maggiore i suddetti ufficiali ordineranno l'arresto degl'imputati, ed a tal effetto richiederanno l'aiuto della pubblica forza. art. 64.

L'arresto degl'imputati sarà da loro ordinato anche quando il flagrante reato sia punibile colla pena del carcere non eccedente tre mesi, se gl'imputati sono oziosi, vagabondi, mendicanti validi, persone sospette, i già condannati a pene criminali, i condannati per reati contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato, i condannati ai lavori forzati od alla reclusione per grassazioni, estorsioni, rapine o furti, i condannati a pena criminale o correzionale per i reati di associazione di malfattori, sia che siano stati autori, direttori o capi di bande sia che siano stati facienti parte dell'associazione, o scienti somministratori di armi, munizioni, strumenti atti al reato, o alloggio, ricovero o luogo di riunione, sia che abbiano agito di concerto con le bande art. 64 Codice procedura penale, art. 45, 426, 428, 429 e 430 Codice penale.

Costoro neppure potranno essere ammessi alla li-

bertà provvisoria salvo quando la causa sarà rinviata al Tribunale correzionale o si tratta di minori di anni 18 imputati di furto e non recidivi, art. 206, procedura penale.

Gli ufficiali suddetti raccoglieranno le prove che potranno essere sull'istante somministrate relativamente ai fatti più importanti, e qualora vi sia pericolo nell'indugio procederanno a perquisizione nel domicilio degli imputati o di ogni altra persona sospetta di connivenza, art. 64, Proced. pen.

Essi dovranno parimenti ordinare e far eseguire l'arresto degli oziosi, vagabondi, mendicanti e delle altre persone sospette (1) sempre che sovra di esse cada qualche indizio che abbiano commesso il reato, art. 66 Procedura penale.

Essi, in tutte le loro operazioni faranno intervenire due testimoni uniformandosi inoltre a ciò che è prescritto dai Regolamenti particolari che li riguardano (2), qualora non possano procurarsi immediatamente i testimoni procederanno senza la loro assistenza, art. 67, idem.

I Sindaci dovranno inoltre essere assistiti dal segretario del comune o da qualsiasi altra persona ca-

---

(1) Sono persone sospette i diffamati per crimini o per delitti e singolarmente per grassazioni, estorsioni, furti e truffe, art. 447 Codice penale, i sottoposti alla sorveglianza di polizia, art. 447 Codice penale, i ladri, borsaiuoli e ricettatori art. 105 e seg. 20 marzo 1865. Coloro che esigono denaro abitualmente ed illecitamente sugli altrui guadagni ed industrie, art. 120 e seg. 20 marzo 1865, allegato B. Vedi pure pag. 356.

(2) Consegnare, cioè, in un chiaro ed esatto rapporto o verbale tutto quanto ebbero a compiere ovvero ad osservare nell'esercizio delle loro funzioni e fregiarsi del nastro tricolore ad armacollo, dando gli ordini o le intimazioni in nome della Legge art. 18 e 19 e seg. Legge di pubblica sicurezza.

pace di stendere un verbale sempre quando l'intervento dell'uno o dell'altra potrà conciliarsi colla celerità che esigono le operazioni.

Gli ufficiali suddetti sono tenuti di sottoscrivere a piè di ciascuna pagina il verbale ed infine sottoscriverlo corredato delle sottoscrizioni degl'intervenuti nell'atto, art. 67, Proced. pen.

Essi dovranno descrivere distintamente gli oggetti sequestrati, dissugellarli ed indicare il numero dei sigilli ed il loro impronto. Non potranno però far prestare giuramento ai testimoni, ed ai periti, o ad altre persone intervenute negli atti nei quali procedono, art. 67, id.

La persona arrestata sarà immediatamente condotta avanti l'ufficiale che ne avrà ordinato l'arresto, al quale si consegneranno nel tempo stesso il verbale e gli oggetti sequestrati.

Questo uffiziale la farà tosto tradurre avanti il Pretore od avanti il procuratore del Re o il Giudice istruttore se l'arresto è stato fatto nel luogo di residenza di questi ultimi, art. 68, idem.

Se dopo la consegna dell'arrestato al potere giudiziario venissero a notizia degl'uffiziali suddetti prove od indizi risguardanti le circostanze del reato o gli autori, gli agenti principali o i complici, essi ne daranno immedia tamente avviso alle Autorità giudiziarie sopra indicate senza soprassedere però agli atti necessari per la conservazione delle prove, art. 69, idem.

Nei comuni nei quali vi sono più Delegati od applicati di P. S, se qualcheduno di essi si trova assente od impedito, gli altri sono tenuti di farne le veci, nè possono ricusare di compiere le funzioni del loro ministero o ritardare gli atti richiesti sotto pretesto che

non sono i più vicini al Delegato od applicato impedito, ovvero che l'impedimento non è leggittimo o non è provato, art. 70, Proced. pen.

Ogni depositario della forza pubblica sarà tenuto di arrestare anche senza ordine qualunque individui colto in flagrante reato — Ed ogni altra persona è autorizzata a fare simili arresti, art. 65, idem.

Ma innanzi a chi dovrà essere condotto l'arrestato?

L'articolo 48 della Procedura penale prescrive che l'arrestato dev'essere immediatamente condotto avanti l'uffiziale che ne avrà ordinato l'arresto, il quale alla sua volta dovrà essere obbligato a farlo tradurre avanti il Pretore, o procuratore, o Giudice istruttore, ed aggiunge che nei casi previsti dall'articolo 65 la traduzione dell'arrestato dovrà essere di conformità.

Dalla combinazione degli articoli 57, 65 e 68 della Procedura penale, si vorrebbe da alcuni desumere una deroga all'articolo 17 della Legge di P. S. ed all'articolo 21 del Regolamento che ne spiega l'esecuzione, e per l'effetto ritenersi che gli arrestati per motivi di P. S. debbono essere presentati all'Autorità di P. S., e che gli arrestati colti in flagranza di reato o per mandato della Autorità giudiziaria debbono essere presentati all'Autorità giudiziaria.

Pare che tale conclusione non sia nè nello spirito, nè nella lettera delle disposizioni sumentovate.

Diffatti dalla lettura del art. 26 dello Statuto risulta chiaramente che il cittadino non può essere arrestato o tradotto in giudicio se non nei casi previsti dalla Legge e nelle forme che essa prescrive.

Quindi l'arresto e la traduzione sono due atti distinti, e questa non può aver luogo senza che sia riconosciuta

la regolarità dell'arresto, la quale accertata, impone all'Autorità locale di P. S. la rimessione dell'arrestato entro le 24 ore al potere giudiziario.

Ma all'infuori della flagranza di reato, ed in alcuni casi previsti dalle Leggi come nell'articolo 62 della Legge di P. S.; art. 64 e 66 del Codice di procedura penale, non si può arrestare un cittadino senza un mandato di cattura che non può essere rilasciato se non dall'Autorità giudiziaria.

Ma perchè l'Autorità giudiziaria è quella chè può rilasciare i mandati di cattura ed è quella che debbe giudicare i cittadini arrestati che sono tradotti innanzi a lei, non segue da ciò che l'Autorità politica che ha la missione di prevenire i reati non debba conoscere degli arresti dei cittadini colti in flagranza, non solo di quelli fatti arrestare per suo ordine come ufficiale di polizia giudiziaria, ma di tutti quelli operati dagli agenti di P. S., dai depositari della forza pubblica e da ogni altro cittadino.

Se l'Autorità politica ha l'obbligo di fare osservare le Leggi, se ha l'obbligo di prevenire i reati, e l'uno e l'altro dovere le impongono quello di conoscere degli arresti, e che le persone arrestate siano presentate a lei, per chè essa alla sua volta, conosciuta la regolarità dell'arresto, possa ordinare legalmente la traduzione dell'arrestato al Pretore o procuratore del Re, o Giudice istruttore a senso dell'articolo 68, Codice di procedura penale.

Ma perchè l'Autorità politica deve conoscere la regolarità dell'arresto quando questo non è proceduto da mandato?

Appunto perchè il cittadino non può essere arrestato

e non può essere tradotto innanzi al Magistrato se non nei casi previsti dalla Legge e nelle forme ch'essa prescrive.

È chiaro che quando il Magistrato spicca un mandato di arresto esso ha dovuto consultare la Legge e lo rilascia con tutte quelle forme necessarie che costituiscono la garentia dei diritti e della libertà dei cittadini.

Ma quando l'arresto vien fatto dalla forza armata, dai depositari della forza pubblica che sono i preposti delle dogane o gabelle, gli agenti di P. S., le guardie municipali, le guardie campestri o forestali, e via, costoro sottoposti a certe regole di disciplina stabilite dai regolamenti emanati in forza delle Leggi di loro istituzione, non possono dalle medesime allontanarsi in tutte le loro operazioni. Quindi se i loro Regolamenti prescrivono che gli arrestati da loro catturati debbono essere presentati all'Autorità di P. S., quando non procedano per ordine di altre Autorità, con ciò si uniformano nei loro atti alle prescrizioni della Legge e seguono le formule necessarie che costituiscono una parte della regolarità dell'arresto.

Facendo ciò essi si uniformano alle prescrizioni stabilite dall'art. 67 del Codice di procedura, che impone loro di tener sempre presenti le prescrizioni dei particolari Regolamenti che li riguardano.

Difatti, le guardie doganali per effetto dell'art. 167 del loro Regolamento 13 novembre 1862 presentano gli arrestati colti in flagranza ai reali carabinieri della stazione più vicina od all'Autorità giudiziaria. Ne segue che la Legge non le ha volute obbligare alla traduzione o consegna assoluta degli arrestati al Potere giudiziario, ma evitare che la loro distrazione dalle proprie oc-

cupazioni sia la minore possibile, e che gli arrestati siano prontamente riconsegnati agli agenti ordinari per compiere gl'incumbenti di Legge, o all'Autorità giudiziaria.

Non si può trarre argomento dai renitenti disertori ed assenti illegalmente dai Corpi per mostrare che gli agenti di P. S. sono obbligati a presentarli al Fisco militare, poichè gli arresti pei reati dei quali si tratta non si possono dire flagranti. Difatti per effetto del paragrafo 130 dell'appendice, sul Regolamento di leva del 31 marzo 1855, tale reato si compie con la non presentazione dell' iscritto designato all' assento nel giorno prefisso, colla iscrizione nella lista generale passata all'Avvocato fiscale, ed al Comandante dei carabinieri, paragrafi 914 e 916 Regolamento di leva. Essi adunque sono richiesti dal Consiglio di leva ed hanno contro un mandato di cattura.

Non altrimenti avviene per il disertore e pel militare illegalmente assente. Essi a tenore dell'articolo 49 del Regolamento di disciplina militare del 30 ottobre 1859, sono dati in nota dal Comandante del Corpo ai carabinieri reali con l'estratto matricolare tra le 24 ore con denuncia all'Autorità militare giudiziaria. Quindi il loro arresto è ordinato e non può considerarsi come arresto in flagrante reato, perchè il loro reato fu già consumato coll'abbandono del servizio attivo che si dovea prestare nell'esercito senza licenza, ovvero, oltre il termine della licenza, art. 185 Codice penale militare.

La dichiarazione lasciata alla discrezione del Comandante per otto giorni, a senso dell'art. 187 a nulla influisce per l'arresto, ma può servire per l'applicazione della pena a favore del disertore. Il disertore e l'as-

sente adunque se sono arrestati lo sono per effetto delle ricerche del Comandante e per speciali reati, pei quali non si potrebbero applicare le regole e discipline comuni prescritte per gli agenti di P. S. e per reati comuni,

Le incumbenze speciali ed ordinarie dei diversi agenti richiamando la loro personale presenza a vigilare e sorvegliare nella propria sfera i servigi a cui sono proposti e che non potrebbero venir trascurati col essere distratti in servigi a cui sono chiamati come tutti i cittadini in genere, non possono produrre con la loro distrazione dalle proprie funzioni che un danno il quale è più che proporzionatamente maggiore all'economia dello Stato non sia il bene che gli arrecano con la loro cooperazione a tali arresti.

Questa circostanza essenziale degli importanti servigi a cui sono addetti i diversi agenti di P. S. non doveva essere ignorata dal Legislatore, per ritenere che tutti indistintamente gli agenti debbono lasciare le loro funzioni particolari per attendere, senza pensiero ed economia di tempo a consegnare esclusivamente all'Autorità giudiziaria gli arrestati. Quando che con l'affidare la regolarità ed il compimento degli atti da loro eseguiti agli Ufficiali di P. S., essi ad un tempo lasciano liberi nelle loro funzioni gli agenti che hanno operato l'arresto, e sono in grado di provvedere con urgenza alla libertà dei cittadini irregolarmente arrestati.

Ma gli arresti in flagranza di reato non si possono fare che quando lo stesso è punibile col carcere per un termine maggiore di tre mesi o con pena maggiore, oltre dei crimini, ovvero sempre quando si tratta di oziosi, vagabondi e persone sospette, giusta quanto è prescritto dall'art. 60 dello stesso Codice di procedura penale. Ma quanti

sono i reati punibili col carcere per gli oziosi e vagabondi, quali quelli che si puniscono col carcere per altri tre mesi pei cittadini in genere?

Se si passono in rassegna i tre libri del Codice penale, e segnatamente il secondo libro, sarebbero ben pochi i reati quivi contemplati che presentando circostanze attenuanti non verrebbero puniti col carcere. I titoli ottavo e decimo, quelli principalmente che richiamano l'attenzione degli agenti di pubblica sicurezza, offrono una larga scala di casi di arresto dei cittadini colti in flagranza di reato.

Ora l'esame delle condizioni della flagranza non si offrono così all'intuito degli agenti che operano gli arresti i quali non possono sempre restare impassibili ed avere quella serenità di mente che si può avere nelle persone che si trovano fuori dell'azione. Essi, sia per la loro limitata istruzione, sia perchè dovendo celeramente operare non hanno tempo a sufficienza per ponderare le loro operazioni, e sia perchè spesso non sono liberi nelle loro azioni perchè sovverchiati od impicciati dalla popolazione che fa ingombro al loro agire e quindi turbati nella loro mente, inceppati nella loro azione, non possono con severità esaminare le circostanze di tempo, di luogo e di relazioni che sono necessarie per costituire la flagranza, e se la specie del reato commesso porti alla pena del carcere per oltre i tre mesi.

Nè questa può essere imputata a loro colpa perchè se la loro istruzione è limitata, ciò dipende dalle Leggi e dai Regolamenti della istituzione degli agenti di P. S. o della forza armata, le quali hanno voluto limitare la loro capacità scientifica fino al punto necessario per l'esercizio delle loro funzioni.

Non può essere imputabile a loro quello ch'essi operano per eccesso di zelo, tranne i casi nei quali vi è colpa, ovvero quelli determinati dalla Legge, giacchè la negligenza è sempre punita, e costituisce per gli agenti della P. S. un reato, e sono d'altronde scusabili quando per forza maggiore viene loro turbata la mente ed inceppata la loro azione.

Gli agenti quindi per le suddette ragioni non possono all'atto dell'arresto giudicare se il reato sia crimine, delitto o contravvenzione, risultando la definizione di essi dalla pena che vien loro applicata, la quale può variare a secondo delle diverse circostanze di danno e di colpa; e molto meno in caso di flagranza accusata dal pubblico clamore, quando non sono presenti, possono giudicare del tempo in cui sia stato commesso il reato.

Come si può dagli agenti operanti sparpagliati ad inseguire i rei giudicare se gli effetti, armi, strumenti, carte od altri oggetti trovati su d'un individuo che si perseguita siano quelle del commesso reato, quando forse essi ignorano la specie del reàto, allorchè altri agenti diversi dagli operanti l'arresto sono quelli che attendono alla conservazione degli altri oggetti costituenti il corpo del reato, e nei casi di ferite, l'individuo ferito?

Come possono dagli oggetti stagiti poter conoscere i complici e le altre relazioni nel mezzo della confusione in cui i fatti ed i reati sogliono avvenire?

Essi perciò hanno d'uopo di raccogliere tutto quello che più vien loro fatto, perchè possano fornire al Magistrato le prove più compiute dei reati commessi e dei loro autori e complici. Essi procedono ad arresti non solo perchè le persone arrestate sono accennate dal

clamore pubblico, ma essi sono costretti ad arrestare quelle che minacciano, e che in qualunque modo compromesse procacciano di commettere nuovi reati od aggravare i già commessi. Così operando essi prevengono per quel momento i maggiori reati, e ridonano la tranquillità alle popolazioni in mezzo alle quali si consumano i reati, che pur hanno diritto di essere sicure e quiete nell'esercizio dei loro diritti.

Spesso avviene che operando a questo modo essi agenti hanno prodotto un male, ma perchè all'atto dell'opera esso preveniva un male maggiore, quindi per la società quel danno individuale, se pur tale si possa dire, è stato un bene. Ma se l'individuo arrestato sotto il lodevole scopo di evitare un danno maggiore; se sia stato arrestato per un reato non condannabile col carcere per oltre i tre mesi; se all'atto dell'arresto il reato si manifestava con segni gravi come nelle ferite, ed all'arrivo dei feriti si è definito per leggerissimo per modo che non fosse più punibile col carcere per oltre i tre mesi, è chiaro che con maggiore calma e fuori dal luogo dove venne commesso il reato, l'Autorità politica che si trova dapertutto, può bene esaminare tutte queste circostanze; e deve esaminarle appunto perchè col procrastinare indebitamente l'arresto di un cittadino, essa oltre di non prevenire un reato, vi mette tutta l'opera sua per consumarsene altro a propria responsabilità. Essa che deve far tradurre l'arrestato al Potere giudiziario, debbe esaminare se ciò si faccia colle forme prescritte dalla Legge e colle forme da queste dettate. Ecco come la presentazione dell'arrestato è diversa dalla traduzione; la prima fatta all'Autorità di P. S. fatta nell'interesse della libertà dei cittadini, libertà ch'è ob-

bligo del Potere politico come del giudiziario di garantire, tutelare e proteggere, e che impone all'Autorità politica di esaminare la regolarità dell'arresto, acciò se non si trovino tutte le forme richieste dalla Legge, non si debba aggravare la condizione dell'arrestato e conservarlo in una situazione contraria alla Legge, ch'è lo stesso che dire contraria alla sua politica libertà. Ora se questo dovere è imposto all'Autorità di P. S., quando è trascurato o negletto egli si rende complice di un arresto inqualificabile, illegale, ed anzichè prevenire un reato una *detenzione arbitraria illegale*, commette essa stessa un reato. Essa compie così due reati. uno di negligenza al proprio dovere, ed uno di danno contro il cittadino illegalmente detenuto.

Ma è questa interpretazione contraria alla Legge comune?

Se si riscontrano gli articoli della procedura penale 60, 65, 68 e 73 e si raffrontino con l'art. 17 della Legge di P. S. emerge chiaramente il concetto del Legislatore della distinzione tra presentazione e traduzione dell'arrestato alle Autorità competenti. Difatti le norme sono contenute nell'art. 68 e 17, se per norme debbonsi intendere le regole generali quelle che comprendono i maggiori casi e non le eccezioni.

L'articolo 60 imponendo alle guardie campestri ed agenti di P. S. l'arresto e la traduzione al Pretore degli individui da loro côlti in flagranza di reato nell'esercizio delle loro funzioni come ufficiali di polizia giudiziaria, non ha voluto escludere che la presentazione debb'essere fatta all'Autorità di S. P., giacchè tali agenti dovendosi in tutte le loro operazioni uniformare alla Legge di P. S., debbonsi a questa informare

nelle loro operazioni, ed il Codice di procedura penale nel prescrivere coll'art. 67 siffatta uniformità non ha inteso di derogarla, nè di aggiungere o ripetere quello che l'art. 17 di detta Legge prescrive.

E però che quando si è trattato di agenti ha detto arresto e traduzione senza parlare di presentazione, la quale è sancita dalla Legge di P. S. Quindi non doveva che ricordare a tali agenti che l'obbligo della traduzione la quale dovendo essere fatta al Magistrato, essi, tuttochè ufficiali di polizia giudiziaria, dovevano da per se stessi compiere dopo gli adempimenti che loro si prescrivevano dalla Legge di P. S. Che sia questo il significato dell'art. 60 si desume dal raffronto degli articolo 65 e 68.

Era necessario di dare maggiori spiegazioni ai depositari della forza pubblica ed ai cittadini che arrestano in flagranza, perchè non vincolati da Leggi particolari, alle quali fossero tenuti di conformarsi gl'individui contemplati nell'articolo 65 della Procedura, ed ecco le norme che si trovano registrate nell'art. 68.

In esso si contempla il caso degli arrestati per ordine, e si prescrive che gli stessi siano condotti all'Autorità che ha dato l'ordine.

Se l'ordine non è stato dato dal Pretore, allora l'ufficiale dovrà tosto farlo tradurre presso il Pretore, o procutatore del Re, o Giudice istruttore; e se la persona arrestata è tradotta innanzi al Pretore, questi dovrà informare il procuratore del Re.

E si noti che le disposizioni generali dell'articolo 68 del Codice di Procedura sono posti sotto al capitolo 2° titolo 2° di detta procedura dove si parla dei Delegati ed applicati di P. S., degli ufficiali e bassi-uffi-

ciali dei reali carabinieri, dei Sindaci e di quelli che ne fanno le veci. Quindi questi ufficiali mentre sono ufficiali di P. S. e tengono alla loro subordinazione, cioè i primi le guardie di P. S., i secondi i carabinieri, e gli ultimi le guardie campestri e municipali, e tutti indistintamente sono ufficiali di polizia giudiziaria, pur nondimeno non debbono per tale qualità comune sottrarsi dalla subordinazione e dai Regolamenti di disciplina dai quali sono reciprocamente legati per farne tanti essere indipendenti.

Gli agenti di P. S. quando arrestano in flagrante reato, ciò non fanno come ufficiali della polizia giudiziaria, ma come forza, come cittadini, e nella stessa maniera come un tale obbligo è imposto a tutti i cittadini in genere ed ai depositari della forza pubblica.

E difatti essi non possono perquisire nè introdursi nelle case ed officine senza essere assistiti dagli ufficiali di P. S.: mentre questi non solo ordinano gli arresti dei colti inflagranti, ma anche di coloro su cui possa cadere sospetto quando sieno nella categoria degli oziosi, vagabondi e persone sospette.

Sicchè gli ufficiali di P. S. sempre di servizio per fare osservare le leggi e prevenire disordini, sia quando ordinano gli arresti, sia quando non li abbiano ordinati, debbano averne conoscenza, e gli arrestati dovranno essere loro condotti nel primo caso per effetto dell'articolo 61 e 68 del Codice di procedura penale: nel secondo caso per effetto dell'articolo 6, 16, e 17 della Legge di P. S., e 21 del Regolamento rispettivo, restando poi ai suddetti ufficiali di compiere il loro dovere col farli tradurre tra le 24 ore dopo riconosciuta la regolarità dello arresto innanzi al potere giudiziario.

Nè può diversamente intendersi questa disposizione se si riguarda l'esecuzione dell'arresto nelle diverse circostanze, poichè il Legislatore nel richiedere la pronta repressione del colpevole, non intende affatto aggravare la sua condizione, e molto meno quella di altri cittadini che per avventura, per un errore, o per misura di prevenzione si trovassero di essere arrestati. Invero, i Pretori non si trovano in tutti i comuni del Regno, e molto meno i procuratori del Re ed i Giudici istruttori, i quali tutti non sono che in circa 2500 comuni dello Stato, val quanto dire quanto sono i capo-luoghi di mandamento, di circondario e di provincia. Ora, se tutta la popolazione dello Stato trovasi sparpagliata in circa ottomila comuni e frazione di comune ne seguirebbe che un cittadino non regolarmente arrestato da un agente di P. S. dovrebbe essere costretto per la traduzione innanzi all'Autorità giudiziaria di portarsi dalla campagna o da un comune dove non vi è Pretore, in un comune lontano dove trovasi il Pretore e poi tradotto alla costui presenza verdersi liberato tosto conosciuta la irregolarità dell'arresto (1).

Il danno, i disagi, l'umiliazione dal cittadino sofferta, la privazione di più ore, e certe volte di giorni, di libertà per giungere al Pretore, non hanno potuto essere il consiglio del Legislatore nel dettare quella disposizione

(1) Nè si può dire che per l'articolo 36 della Legge 6 dicembre 1865, sull'ordinamento giudiziario che vi sono i vice-Pretori comunali in ogni comune, giacchè la loro nomina è facoltativa e non necessaria, e quindi vi possono essere comuni che ne sono senza; essi poi non suppliscono il Pretore in tutte le di lui funzioni, ma semplicemente nelle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria; nè sono dalla Legge autorizzati a ricevere gli arrestati da ufficiali della polizia giudiziaria, giacchè l'articolo 60 del Codice di procedura dichiara espressamente che la traduzione debba farsi

poichè per troppa tenerezza della libertà e tutela dei diritti dei cittadini, ne sarebbe avvenuto l'effetto opposto, quello cioè di prolungare la detenzione illegale, l'aumento dei disagi e dei danni.

Ma a questo inconvenienze la stessa Legge vi poneva riparo per attenuare certe conseguenze necessarie degli arresti erronei ed illegali, non dolosi. Essa stabilisce su larga e vasta scala gli ufficiali di P. S., e dove mancano supplisce il Sindaco, il vice-Sindaco, l'assessore anziano, e nelle borgate o frazioni di borgate lontane dal capo-luogo o divise per difficoltà di comunicazioni, un consigliere delegato, ed in difetto, anche un elettore in quelle residenti, i quali anche perchè ufficiali di polizia giudiziaria e persone ordinariamente fornite di maggiore coltura e capacità che non sono gli agenti di P. S., possono essere in grado di esaminare la regolarità degli arresti operati dagli agenti come vengono loro presentati e quindi disporre della traduzione innanzi al Pretore o della liberazione degli individui stati loro presentati in irregolar modo arrestati.

È regola troppo nota di diritto *melius est jura intacta serbare, quam vulnerata causa remedium quærere;* e così operando sarà preservata e conservata la libertà al cittadino irregolarmente arrestato, meglio che

---

al Pretore come primo anello del potere giudiziario, innanzi a cui solamente possono essere tradotti i cittadini arrestati dopo essersi osservato essere stato fatto l'arresto *nei casi previsti dalla Legge e nelle forme ch'essa prescrive*, che è quanto dire la regolarità dell'arresto di cui si occupano gli articoli 26 dello Statuto e 17 della Legge di Pubblica sicurezza. Quindi la serie di Pretori vice-Pretori, Pretori urbani, uditori, e via dicendo, a nulla influisce per togliere il disagio al cittadino arrestato per doversi assolutamente recare al capo-luogo del mandamento per essere presentato al Pretore titolare.

restare in carcere ad aspettare che venisse dal Pretore liberato.

Ma quali sarebbero poi i mali di questo procedimento?

Può l'ufficiale di pubblica sicurezza abusare di questa sua facoltà.

Ma non può abusarne egualmente il Pretore?

E non può il Pretore o l'istruttore con regolar mandato correggere, se mai siasi errato, l'opera dell'ufficiale di P. S.

Ma non è maggiore il danno di ritenere arrestato indebitamente un individuo per un giorno, per un'ora, obbligarlo a far un viaggio, distrarlo dalle proprie occupazioni della famiglia, anzichè liberarlo, nella certezza che non potrebbe sfuggire alla giustizia più tardi per scontare la pena del suo reato?

Ma l'ufficiale di P. S. che liberasse un individuo stato regolarmente arrestato non sarebbe risponsabile del suo operato?

Non ha l'ufficiale di P. S. il dovere di fare osservare le Leggi, e di prevenire i reati, dovere che divide in parte con la Magistratura?

Finchè le Amministrazioni diverse dello Stato non tengono presente che tutte debbono servire allo Stato, val quanto dire all'universalità dei cittadini ed ai singoli cittadini, che tutte debbono concorrere allo stesso scopo, e che tutte le funzioni sono eguali rispetto allo Stato ed ai cittadini, vi saranno sempre dei privilegi odiosi che, non fondati in Legge, non fanno che paralizzare le ruote del meccanismo amministrativo con danno della vita del organismo sociale, della vita morale dei cittadini, i quali se lasciano coi tributi una porzione delle

loro sostanze, se col sangue e con la libertà dan forza e movimento allo Stato, essi hanno tutto il diritto di essere nel miglior modo e comodo serviti, val quanto dire di avere assicurato il resto delle loro sostanze, la loro vita, la loro proprietà e la loro libertà tutelata e garentita; ed al *minimum* possibile anche quando mancano compromessa, e ciò si attiene colle buone Leggi e con la più retta loro interpretazione per parte dei funzionari che le amministrano.

Dei Pretori, Pretori urbani, Vice-Pretori od Uditori delegati e loro doveri come uffiziali della polizia giudiziaria.

Dopo gli agenti e gli ufficiali di P. S., come ufficiali di polizia giudiziaria alla dipendenza del Pubblico Ministero, il primo ufficiale di polizia giudiziaria nell'ordine della Magistratura è il Pretore.

Per effetto della Legge 6 dicembre 1865, N° 2626, sull'ordinamento giudiziario, il Pretore compie nei limiti assegnati dalle Leggi le funzioni di Giudice in materia civile e commerciale in materia penale, esercita giurisdizione volontaria ed è ufficiale della polizia giudiziaria, art. 35, Leg. citata.

Il mandamento è il territorio entro cui esercita la giurisdizione.

Nelle città la cui popolazione non è minore di quarantamila abitanti e dove vi siano più Pretori possono pure con Regio Decreto da inserirsi negli atti del Governo e sopra domanda dei Consigli comunali essere istituiti Pretori urbani pei giudizi penali.

I Pretori urbani esercitano le funzioni di Giudice in

materia penale entro i limiti della competenza e del territorio dei Pretori della stessa città, *escluse le funzioni di ufficiali della polizia giudiziaria*, articolo 34 e 35, idem.

Alle Preture possono essere addetti uno o più Vice-Pretori: e può nominarsi un Vice-Pretore per ciascun comune che non sia capoluogo di mandamento. Essi coadiuvano il Pretore nel compimento delle sue funzioni ove il numero degli affari lo richieda. Nei casi d'impedimento o di mancanza del Pretore il Vice-Pretore più anziano ne esercita le funzioni.

I Vice-Pretori comunali esercitano nel proprio comune le funzioni di ufficiali della polizia giudiziaria, che nel Codice penale sono attribuite ai Sindaci, come altresì tutte le altre cui siano chiamati da particolari disposizioni, art. 34 e 36, Leg. idem.

In mancanza od impedimento del Pretore o del Vice-Prettore supplisce temporariamente il Pretore o Vice-Pretore del mandamento più vicino nella circoscrizione territoriale dello stesso Tribunale.

E quando i bisogni del servizio siano per consigliare un provvedimento immediato, il Presidente del Tribunale, sulla richiesta del procuratore del Re, può destinare a supplire temporariamente al Pretore o Vice-Pretore mancante od impedito, un uditore od altro Vice-Pretore del territorio dipendente dalla sua giurisdizione, articolo 37, idem.

Mancando od essendo impediti i Pretori e Vice-Pretori urbani, ne esercitano le funzioni gli altri Pretori o Vice-Pretori residenti nello stesso comune per turno e secoo le norme contenute nel Regolamento.

Nel caso d'impedimento del Pretore urbano viene sup-

plito dal Pretore del mandamento più vicino nella circoscrizione dello stesso Tribunale, art. 38, idem.

Sicchè nell'Ufficio di Pretura si ha il Pretore titolare ed il Vice-Pretore comunale come ufficiali di polizia giudiziaria: il Vice-Pretore che supplisce il Pretore, ed in mancanza di questo, il Pretore o Vice-Pretore del mandamento più vicino nella coscrizione territoriale dello stesso Tribunale, e secondo le circostanze, un uditore o Vice-Pretore delegato dal Presidente del Tribunale.

Vi possono essere inoltre i Pretori urbani nei centri di popolazione di 40 mila persone.

I Pretori dovranno pei reati di aziono pubblica che seguissero nella loro giurisdizione prendere notizia di qualunque crimine delitto e contravvenzione e ricevere le querele e denunzie ai detti reati relativi come altresì le querele per reati di azione privata.

Accertare anche per mezzo di periti le traccie apparenti dei reati e provvedere alla conservazione dei corpi di reati.

Ordinano l'arresto degli imputati, richiedono all'uopo la forza pubblica, e raccolgono le prove che possono all'istante essere somministrate relativamente ai fatti più importanti, procedono a perquisizioni nel domicilio degli imputati ed ordinano l'arresto dei sospetti quando sovra essi cada qualche indizio di reità, articoli 71, 63, 64, 66, 67, Procedura penale.

In concorrenza del Pretore con le guardie campestri, agenti di P. S., ufficiali e bassi ufficiali dei carabinieri reali, Delegati ed applicati di P. S., Sindaci, o di chi ne fa le veci, questi si dovranno astenere dal procedere ulteriormente agli atti come ufficiali di polizia giudiziaria, e dovranno rimettere gli atti già fatti,

gli arrestati ed i corpi del reato a disposizione del Pretore.

Lo stesso procederà con l'assistenza del cancelliere, farà prestare giuramento ai periti che saranno da lui richiesti, ai testimoni nei casi previsti dalla Legge, articolo 71, Procedura.

Egli deve interrogare subito le persone arrestate allorquando gli saranno presentate, e deve far tradurre immediatamente al procuratore del Re gli arrestati che dallo interrogatorio subìto risultino imputati di reati non di sua competenza, salvo le momentanee esigenze dell'istruzione. Se non potrà aver luogo la traduzione le farà custodire nella casa di deposito del mandamento.

Se trattasi di reati di sua competenza egli provvederà per l'ammissione dell'imputato alla libertà provvisoria secondo i casi determinati dalla Legge e nei limiti e forme dei giudizi di sua competenza, art. 73, 205, 206, Codice di procedura penale.

Il Pretore quando ha fondati motivi di sospettare che l'imputato sia per darsi alla fuga e vi siano gravi indizi di reato e si tratti di reato importante pena del carcere oltre i tre mesi, o di persona della categoria delle sospette ordinerà l'arresto informandone il procuratore del Re, art. 74.

Il Pretore anche quando la cognizione del reato non sia di sua competenza deve nei luoghi ove non vi siede Giudice istruttore, procedere senza indugio a tutti gli atti di istruzione occorrenti allo accertamento del reato e dell'autore di esso; e trasmetterà in un termine non maggiore di giorni quindici da quello della ricevuta denuncia o querela al procuratore del Re le raccolte informazioni, i verbali ed altri documenti od oggetti che

gli fossero stati diretti da altri ufficiali di polizia giudiziaria.

Egli può citare alla sua presenza i testimoni e pronunciare ammende o la comparizione per mezzo della forza pubblica contro i ricalcitranti, o che non giustifichino i motivi della loro non comparsa, art. 75, 176 a 179, Codice di procedura penale.

Egli è in obbligo ancora dopo che l'arrestato sia stato da lui fatto tradurre innanzi al Giudice istruttore o al procuratore del Re se abbia notizie di prove od indizi riguardanti le circostanze del reato, gli autori, gli agenti principali o i complici, di dare avviso immediatamente alle suddette Autorità giudiziarie, senza soprassedere però agli atti necessari per la loro conservazione delle prove, art. 76 e 69. Leg. citata.

Il Pretore dovrà dare senza ritardo avviso al procuratore del Re di qualunque crimine o delitto di azione pubblica o di qualunque arresto che seguisse nella sua giurisdizione. In caso d'impedimento del procuratore o di chi ne fa le veci vi supplirà il Pretore più vicino, art. 77, 78, citata Legge.

Dei Giudici istruttori ed aggiunti giudiziari e loro doveri come uffiziali di polizia giudiziaria.

Presso ciascun Tribunale civile e correzionale uno dei giudici è incaricato per ciascun anno con Decreto reale dell'istruzione delle cause penali. Ed occorrendo il bisogno possono essere applicati all'ufficio d'istruzione anche altri Giudici, e gli aggiunti giudiziari per Decreto reale.

In mancanza di un Giudice istruttore, il Presidente delega uno dei Giudici del Tribunale a farne le veci,

ed in caso di maggior bisogno nel servizio, il sussidio degli aggiunti giudiziari.

Le funzioni degli istruttori, quando anche esercitate da giudici inamovibili, sono sempre revocabili.

Ed i giudici istruttori possono essere temporariamente destinati ad un Tribunale diverso da quello di cui fanno parte, qualora per istraordinarie circostanze il bisogno del servizio lo richieda, art. 43, 49 Legge 6 dicembre 1865, N° 2626 sull'ordinamento giudiziario.

Il Giudice istruttore dovrà per i reati di azione pubblica che seguissero nella sua giurisdizione prendere notizia e ricevere anche le querele e denuncie pei detti reati come per quelli di azione privata, 79, 71, 63, Codice procedura penale.

Egli, in caso di flagrante reato che importi pena eccedente i tre mesi o pena maggiore deve ordinare l'arresto degli imputati, e per pena minore le persone oziose, vagabonde e sospette; ed i condannati per reati contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato, ed a tale effetto potrà richiedere l'aiuto della forza pubblica, articolo 64 Procedura penale.

Egli è tenuto di raccogliere le prove che potranno essere sull'istante somministrate relativamente ai fatti più importanti, e qualora vi sia pericolo nell'indugio procederanno a perquisizione nel domicilio degl'imputati e di ogni altra persona sospetta di connivenza, art, 79, 71, 62 Procedura penale.

Dovrà parimenti ordinare e fare eseguire l'arresto degli oziosi, vagabondi, mendicanti e delle altre persone sospette sempre che sovra esse cada qualche indizio che abbiano commesso il reato. art. 79, 71, 66.

In caso di concorrenza del Giudice istruttore con

qualsiasi altro ufficiale di polizia giudiziaria, spetterà al Giudice istruttore di procedere agli atti attribuiti alla polizia giudiziaria con facoltà di rifare quelli cui si fosse già proceduto da altri ufficiali, sempre che li credesse difettivi e irregolari: e quando ciò non gli sarà possibile egli dovrà raccogliere tutti i mezzi di prova atti a supplirvi, art. 72 e 79 Proced. pen.

Egli, nel corso delle informazioni ed anche dopo la trasmissione degli atti, ove abbia motivi fondati di sospettare che la persona imputata sia per darsi alla fuga potrà anche ordinarne l'arresto quando esistano gravi indizi di reità, art. 79 e 74. idem.

Il Giudice istruttore avendo notizie della presenza nel luogo della sua residenza di qualche persona imputata di un reato di azione pubblica commesso fuori del suo distretto, dovrà assumere le informazioni relative allo stesso reato e procedere agli atti d'istruzione occorrenti nel suo distretto, trasmettendone il risultato al Giudice competente, articolo 80 Procedura penale.

L'istruzione dei processi per crimini e per delitto di competenza del Tribunale correzionale appartiene al Giudice istruttore.

Egli potrà delegare i Pretori del suo distretto, sia che abbia esso iniziata l'istruzione, sia che questa sia stata incominciata dal Pretore, in quest'ultimo caso però egli dovrà tra 15 giorni o delegare od avocare a sè il proseguimento dell'istruzione art. 75 e 81 id.

Nel luogo però di sua residenza non potrà valersi della facoltà di delegare se non in caso di legittimo impedimento.

Potrà richiedere per gli atti da farsi fuori del di-

quelle indagini che possono condurre alla manifestazione della verità, art. 84.

Il giudice istruttore interroga le persone che debbono essere sentite nel corso dell'istruzione. Sono vietate le domande suggestive, ed è in facoltà della persona sentita di dettare ella stessa la sua risposta. E le risposte saranno enunciate in persona prima, e tanto le dimande che le risposte si scriveranno senza abbreviazione dal cancelliere, art. 85.

L'atto sarà letto dal cancelliere a chiara ed intelliggibile voce e sottoscritto dalla persona sentita dopo che avrà dichiarato di persistere nelle sue risposte. Sarà firmato dall'istruttore o dalla persona sentita o da quella intervenuta, facendosi di tutto menzione nell'atto, art. 86.

Se prima delle sottoscrizioni occorresse qualche variazione od addizione, saranno fatte con postille in fine che dopo data lettura avranno sottoscritto, articolo 87.

§ III.

Norme per l'esercizio della polizia.

Non si potranno fare interlinèe nè abrasioni, nè lasciare alcun vacuo che non sia lineato, art. 88, Codice procedura.

Gli atti d'istruzione potranno farsi in qualunque giorno anche festivo, art. 90.

Se alcuno degli ufficiali intervenuti nell'atto non intenda la lingua o l'idioma della persona chiamata ad esame si prenderà un interprete al quale si farà prestare giuramento di fedelmente spiegare all'esaminando le

golamenti e con Istruzioni in esecuzione della Legge di P. S. stabilite le formule per la redazione degli atti degli ufficiali di P. S., e non potendosi improvisare ad arbitrio dei funzionari la formula di tali atti, ne seguita che quelle contenute nel diritto comune dovranno servire come regole e come norme per tutti gli atti dei quali le Leggi particolari non provvedono con forme speciali.

Per la stessa ragione riporteremo le speciali formule prescritte dal Codice di procedura penale non solo per l'accertamento dei reati e per le visite domiciliari, ma ancora per le denuncie e per il ricevimento delle querele, giacchè le stesse sono necessarie agli agenti ed ufficiali di P. S.; tanto come ufficiali di polizia giudiziaria, quanto come ufficiali di P. S.

Esercitando questi ultimi l'amministrazione della P. S. il loro principale dovere è appunto quello delle denuncie e dell'accertamento dei disordini; è con l'istruire perennemente che pongono in grado i funzionari superiori a dirigere la P. S. e gli agenti inferiori a compierla.

Per essi perciò sono indispensabili il conoscere le formule con le quali debbono procedere all'istruzione od esercizio, acciò il loro operato i loro atti siano legali, non ledano la libertà e l'indipendenza dei cittadini coll'obbligarli nel periodo d'istruzione a quelle cose che non debbano, od in modi diversi da quelli prescritti dal diritto comune; e ad un tempo perchè tali atti abbiano valore ed efficacia perchè rivestiti di tutte le solennità di Legge, contengano le presunzioni della verità, della legalità; verità e legalità che essi hanno l'obbligo di far constatare, e che i cittadini ai quali quelle istruzioni riguardano sono in diritto di esigere.

Così rivestiti e formulati gli atti non si avrebbero a lamentare quegli attriti tra il potere giudiziario ed il politico nei giudizi, nei quali il primo spesso non trova luogo a procedere per difetto di formalità negli atti. E si dice attrito, poichè apparisce sempre innanzi agli occhi dei cittadini che il Potere politico sia il conculcatore della loro libertà con processi immaginari difettosi di forme, e che il Potere giudiziario sia il custode e vindice della loro libertà. Che il Potere politico non sia coadiuvato nella sua difficile impresa dal Potere giudiziario col pronunziare questi disformemente dalle vedute di quello.

Ma quando gli atti sono raccolti con quelle formule esse per la loro solennità danno il tempo a tutta la riflessione nè si precipita nei giudizi: non si presume che tutti gl'intervenuti cospirino a danno dei cittadini, a carico dei quali si sono raccolti, ed il potere giudiziario se trova a dover ridire e giudicare sulla sostanza dell'atto non può che sanzionarne la forma, la quale nelle materie penali lascia largo campo ad eccezioni nello interesse della difesa e della libertà dei cittadini.

Quando i Magistrati scorgeranno nella redazione degli atti la diligenza ed una certa religione pei precetti del diritto comune pel rito, non possono fare a meno di non ritenere che la stessa diligenza e scrupolosità sia stata adoperata dagl'ufficiali di P. S. per far constatare la verità, e quindi la reciproca stima ed ammirazione dei due poteri sarà immancabile, e mentre il governo guadagna nella concordia dei diversi poteri, delle diverse amministrazioni, si assicura l'ordine e la libertà dei cittadini in generale, ai quali interessa principalmente che l'ordine costituito sia mantenuto e le diverse organizzazioni speciali funzionino con unità di scopo.

Norme per raccogliere le denunzie, le querele e per l'accertamento dei reati.

Ma cosa sono le denuncie e chi ha diritto a farle ed a raccoglierle?

Ogni persona che si sarà trovata presente ad un reato d'azione pubblica (1), o che ne avrà in altro modo avuto cognizione potrà denunciarlo al procuratore del Re o ad un ufficiale di polizia giudiziaria del luogo del reato, della dimora dell'imputato, o del luogo dove egli potesse essere trovato, art. 98, Proc. pen.

Il denunciante esporrà con chiarezza il fatto colle sue circostanze e darà per quanto sia possibile le indicazioni proprie ad accertare il reato, a determinare la natura ed a farne conoscere gli autori, gli agenti principali ed i complici, art. 99, idem.

La denuncia potrà farsi verbalmente o per iscritto ed anche per mezzo di procuratore speciale, art. 100.

La denuncia fatta verbalmente sarà immediatamente ridotta in iscritto dall'ufficiale che la riceve. Il relativo verbale sarà previa lettura sottoscritto da lui e dal denunciante, se questi non sa scrivere farà il suo segno, e se non vorrà o non potrà sottoscrivere nè segnare ne sarà fatta menzione, art. 100, idem.

La denuncia fatta per iscritto sarà sempre sottoscritta dal denunciante.

In caso di denuncia fatta da un procuratore speciale

(1) Ogni reato dà luogo ad una azione penale e può dar luogo ad una azione civile pel risarcimento del danno.

L'azione penale è essenzialmente pubblica e si esercita dagli uffiziali del Pubblico Ministero presso le Corti di appello e di assise, i Tribunali ed i Pretori. Essa è esercitata d'Ufficio sempre che non sia necessario a provocarla l'istanza privata, articoli 1 e 2 Codice di procedura penale.

la procura dovrà enunciare il fatto e le circostanze menzionate nell'articolo precedente, val quanto dire le indicazioni proprie per accertare il reato, determinarne la natura, gli autori, gli agenti principali ed i complici: essa sarà spedita in brevetto ed annessa alla denuncia, art. 100, Proced. pen.

Ogni autorità ed ogni ufficiale pubblico che nell'esercizio delle sue funzioni acquisterà notizia di un crimine o di un delitto di azione pubblica, sarà tenuto di farne rapporto e di trasmettere gli atti ed i documenti relativi al procuratore del Re presso il Tribunale nella cui giurisdizione il crimine o delitto sarà stato commesso, o l'imputato avesse la sua dimora o potesse essere trovato, art. 101, idem.

Ma cosa sono le querele che si possono fare agli ufficiali di pubblica sicurezza?

Ogni persona che si pretenderà offesa o danneggiata da un reato potrà portarne querela avanti l'Autorità alla quale può farsene la denuncia, art. 104, idem.

Possono portare anche querele il marito per la moglie, l'ascendente pei discendenti minori sottoposti alla sua podestà, il tutore ed il protutore per chi è soggetto a tutela, meno pei casi di adulterio e di concubinato nei quali è necessaria la querela della parte direttamente lesa, art. 105, idem.

La querela dovrà esporre con chiarezza il fatto colle sue circostanze, e darà, per quanto sia possibile, le indicazioni proprie ad accertare il reato a determinarne la natura ed a farne conoscere gli autori, gli agenti principali ed i còmplici.

Può essere fatta per iscritto e verbalmente ed anche per mezzo di procuratore speciale.

La querela fatta verbalmente dev'essere immediatamente ridotta in iscritto dall'ufficiale che la riceve ed il relativo verbale sarà previa lettura sottoscritto da lui e dal querelante, e se questi non sa o non voglia sottoscrivere, nè segnare, ne sarà fatta menzione nell'atto.

La querela per iscritto sarà sottoscritta dal querelante quella per procura debbe enunciare nella procura il fatto e tutte le circostanze sopra cennate, art. 108, 99 e 100, Proced. pen.

Nei reati nei quali l'azione penale non può esercitarsi senza istanza della parte (1), può questa desistere dalla querela. E l'ufficiale che l'ha ricevuto deve avvertire la parte offesa del diritto che le compete di desistere, art. 116, 113, idem.

La desistenza si dovrà fare nelle stesso forme onde si è fatta la querela e davanti gli stessi ufficiali autorizzati a riceverla, e può aver luogo in qualunque stato si trova la causa, art. 117, 100 idem.

Gli ufficiali di P. S. debbono accertare i reati, ma in qual modo e quando?

Nei reati che hanno lasciato traccie permanenti si dovranno accertare coll'ispezione dei luoghi, formandosi verbale di tutto ciò che può aver relazione all'esistenza ed alla natura del fatto ed assicurandone gli oggetti che possono aver servito tanto a carico che a discarico dell'imputato, art. 121 Procedura penale.

Nell'atto della visita dei luoghi può esaminare tutte le persone che possono dare schiarimenti sopra il reato,

(1) Vedi articoli 482, 483, 487, 490, 500, 515, 686, 687 Codice penale in cui si richiede l'istanza della parte per procedere.

i suoi autori, gli agenti principali ed i complici, articolo 122, Proced. pen.

Se si troveranno armi, strumenti od altri oggetti che possano aver servito od essere stati destinati a commettere il reato, od apparisca esserne stati il prodotto, saranno posti sotto sequestro, egualmente che le carte ed ogni altro documento che potrà essere utile allo scoprimento della verità, art. 124, idem.

Gli oggetti sequestrati saranno presentati all'imputato ove questi sia presente, perchè li riconosca e vi apponga la sua sottoscrizione od il suo segno quando ne siano suscettivi: in difetto sarà ad essi unita una striscia di carta che verrà sigillata nel luogo della sua unione invitando l'imputato a sottoscriverla o segnarla, se l'imputato non sa o non vuole apporre la sottoscrizione od il segno ne farà menzione nel verbale, art. 145.

Se trattasi di omicidio o di altro caso di morte di cui sia ignota la causa si dovrà procedere prima dell'inumazione alla visita con intervento di periti, si descriverà esattamente, e se ne accerterà l'identità per mezzo di verbale coll'esame di persone che abbiano conosciuto il defunto, art. 125 e 126, idem.

Se il cadavere non fosse conosciuto da alcuno se ne descriveranno tutti i connotati e segni particolari; si descriveranno pure e si assicureranno le sue vestimenta ed ogni altro oggetto trovato sopra di lui, e si potrà esporre in luogo pubblico per poter ottenere il riconoscimento, art. 127, idem.

Qualora non sia stato possibile di procedere alla ricognizione del cadavere e delle ferite pel suo stato di corruzione vi si supplirà colle dichiarazioni dei testimoni che avendolo precedentemente veduto ne abbiano

osservate le ferite che avesse riportate ed in quale parte del corpo, e da quali armi prodotte a loro giudizio. come se le stesse ferite abbiano potuto cagionarne la morte, art. 128, Proced. pen.

Se si tratterà di persona ferita o percossa si descriveranno le ferite, lacerazioni, contusioni, indicandosene la località, la lunghezza, la larghezza e la profondità. Si faranno spiegare dai periti se le ferite sieno mortali o pericolose e da quali armi prodotte, specificandosi i tempo entro cui si possano sanare, art. 131, idem.

Se si tratta di furto o di altro reato commesso con rottura, sforzamento o scalata, se ne dovranno spiegare dai periti in qual modo, con quali istrumenti e mezzi, e da qual tempo giudichino che il reato sia stato verosimilmente commesso, art. 137, idem.

Nelle grassazioni, estorsioni, rapine, furti o simili reati si dovrà verificare la preesistenza e la successiva mancanza delle cose rubate o sottratte, in difetto si dovrà verificare se il querelante sia persona degna di fede, se, avuto riguardo al suo stato, abbia verosimilmente potuto ritenere presso di sè le cose rubate o sottratte, e se abbia fatto qualche doglianza o ricerca subito dopo il reato, o dopo averne avuto notizia, articolo 138, idem.

Nei casi d'incendio appiccato si dovrà enunciare il modo, il luogo, ed il tempo in cui fu appiccato, la qualità della materia incendiaria adoperata e le circostanze per le quali si potesse prevedere un pericolo maggiore o minore per la vita delle persone o per la proprietà, o il fuoco scoppiando avesse potuto facilmente dilatarsi, ed il montare del danno quando il fuoco sia scoppiato, art.140, idem.

Norme per procedere alle perquisizioni.

Gli ufficiali di P. S. potendo procedere a perquisizione nel domicilio degli imputati o di ogni altra persona sospetta di connivenza ai termini dell'articolo 64 della procedura penale, essi dovranno avere le seguenti norme:

Non potranno procedere a perquisizioni dal 1° ottobre sino al 31 marzo prima delle ore sette del mattino e dopo le cinque della sera, nè dal 1° aprile al 30 settembre prima delle ore cinque del mattino e dopo le ore otto di sera, quando non vi sia pericolo imminente nel ritardo facendosi ciò risultare nel verbale.

Si potrà proibire a chicchessia di uscire dalla casa in cui si fa la perquisizione, o di allontanarsi dal luogo prima che sia chiuso il verbale, se nell'atto della visita si troveranno armi, strumenti od altri oggetti che possono aver servito od assere stati destinati a commettere il reato, od apparisca esserne stati il prodotto, saranno posti sotto sequestro, egualmente che le carte ed ogni altro documento che potrà essère utile allo scoprimento della verità e saranno presentati all'imputato ove questi sia presente perchè li riconosca e vi apponga la sua iscrizione od il segno quando ne siano suscettivi. In difetto sarà ad essi unita una striscia di carta che verrà sigillata nel luogo della sua unione invitando l'imputato a sottoscriverla o segnarla, ed in caso negativo farne menzione nel verbale.

Potranno gli oggetti sequestrati essere riposti in un vaso o sacco od in cassa, assicurando la bocca del sacco, del vaso od il coperchio della cassa con strisce di tela o di carta e suggellati nel modo sopra detto compilan-

dosene elenco, art. 142, 123, 124, 145, 146, Codice di procedura penale.

Se l'imputato nella cui casa si fa la perquisizione è presente od in istato di arresto egli potrà assistervi o indicare una persona per rappresentarlo.

Se si farà in altre case, sono invitati ad assistervi il padrone o guardiano se vi si trova, in difetto due parenti o vicini, ed in loro mancanza si potrà procedere senza di loro alla perquisizione, art. 143, idem.

Nel caso in cui un agente della forza pubblica, un depositario o un ritentore qualunque presentasse ad un ufficiale di polizia giudiziaria effetti, strumenti od altri oggetti che abbiano relazione col reato, se ne formerà verbale nel quale si descriveranno con esattezza il numero, la qualità e la forma dei detti oggetti, e quindi saranno essi depositati nella cancelleria del Tribunale presso cui si fa l'istruzione serbandosi quelle cautele e misure di conservazione delle quali si è sopra cennato.

Fedeli alla formula osservare le Leggi con le forme dalle stesse prescritte, si è voluto ragionare del modo come si debbano ricevere le denunzie, le querele, come accertare il corpo del reato come raccogliere le prime indagini e come procedere alle perquisizioni nei casi nei quali sull'istante si possono raccogliere le prove, che vi sia pericolo che l'indugio possa farle perdere.

Si è veduto come l'amministrazione di P. S. è esercitata dagli ufficiali di P. S. sotto la direzione e dipendenza del Ministero dell'interno, e per esso dei Prefetti e Sotto-Prefetti, e che la polizia giudiziaria è esercitata dai medesimi sotto la direzione e dipendenza del procuratore generale, il quale alla sua volta sorveglia gli uf-

ficiali di polizia giudiziaria, articolo 1, Legge 20 marzo 1865, 57 e 39 Codice di proced. penale.

Ma quali sono i limiti di tale direzione e dipendenza?

Se ogni istituzione amministrativa ha la sua Legge organica colla quale è costituita e che segna ai funzionari diversi che le debbono dare vita e movimento la sfera di azione di ciascuno, ogni funzionario non può nè deve operare in modo difforme dalla Legge suddetta.

Or è il Codice di procedura penale che stabilisce la dipendenza e la sorveglianza del pubblico Ministero sugli ufficiali di P. S. inquanto sono ufficiali di polizia giudiziaria, giacchè per questa loro qualità essi dipendono e debbono attendere le direzioni del pubblico Ministero; quindi nel Codice di procedura penale stesso si debbono rinvenire i confini della dipendenza di questi ufficiali dal pubblico Ministero.

Essi in quanto si attiene alla polizia giudiziaria nell'accertamento dei reati e nelle funzioni che debbano compiere giusta le norme contenute nel capitolo 2° titolo 2°, libro 2° Codice di procedura penale, sono obbligati di ricevere ed uniformarsi ai comandi ed istruzioni prescritte dal procuratore del Re intorno al migliore indirizzo che debbono dare alla raccolta delle prime indagini nei casi di flagrante reato e quando l'indugio possa far disperdere le prime traccie del reato.

Essi debbono rassegnarsi a tutte le istruzioni intorno al modo come ricevere e rimettere le denunzie e le querele pei reati che sono a loro notizia; ma una volta che dell'istruzione siasi impossessato il potere giudiziario,

essi, mentre sono obbligati di riferire sempre quanto può venire in seguito e nel corso dell'istruzione a loro notizia, non potranno più compiere atti che riguardano l'istruzione, avendo la Legge stessa di procedura indicato e prescritto il modo come supplire tanto con l'opera del Giudice d'istruzione, quanto con le delegazioni di questo agli altri istruttori o alle Preture del suo circondario in conformità degli articoli 81 e 83 del Codice suddetto.

Essi inoltre sono dipendenti e ricevono le direzioni del pubblico Ministero, quando esercitano le funzioni di pubblico Ministero nelle Preture dove siano stati specialmente addetti dai rispettivi capi, poichè in tale circostanze dovendo rappresentare il potere esecutivo presso quella Autorità giudiziaria, essi sono sotto la direzione del procuratore generale del Re, a cui spetta l'azione direttiva su tutti gli ufficiali del pubblico Ministero del suo distretto a norma degli articoli 146 e 132 della Legge organica giudiziaria.

Sicchè la loro dipendenza a quanto pare è limitata a dovere obbedire alle direzioni che il procuratore del Re può dare sull'andamento della polizia giudiziaria e nei limiti nei quali gli ufficiali di P. S. debbono attendere in conformità del capitolo 2°, titolo 2°, libro 1°, della Procedura penale.

Essi non possono fuori di quei casi essere distratti dalle loro occupazioni e dall'esercizio delle funzioni come ufficiali di P. S., essendo quelle le funzioni loro ordinarie, ed il Ministero dell'interno i Prefetti e Sotto-Prefetti, i loro superiori diretti alla cui dipendenza e direzione sono stati dalla Legge loro organica sottoposti.

L'ufficio del Pubblico Ministero nel Regno d'Italia trovasi distribuito nelle venti città sedi delle Corti d'Appello, e nelle città capo luoghi di circondario dove è collocato un Tribunale civile e correzionale.

A corredo di tali Uffici vi sono 142 Uffici d'istruzione dei processi ai quali sopraintendono altrettanti Giudici di Tribunale con l'incarico dell'istruzione dei processi negli stessi luoghi dove hanno sede i Tribunali civili e correzionali, e sparpagliati poi per i 1700 mandamenti circa in cui è suddivisa la circoscrizione giudiziaria trovansi gli Uffici di Pretura nel capo-luogo di ciascun mandamento, dove un Giudice regio o Pretore, amministrando giustizia, attende alla istruzione dei processi. Sicchè per tutto il territorio dello Stato gli ufficiali di polizia giudiziaria vanno così distinti:

Dell'ordine dei Magistrati, circa	2,000
Dell'ordine degli ufficiali di P. S. . . .	2,762
Degli ufficiali e bassi ufficiali dei carabinieri, circa	5,000
Dell'ordine amministrativo come Sindaci e vice-Pretori comunali, circa	20,000
Dell'ordine degli agenti di P. S., carabinieri reali	15,000
Guardie di P. S.	4,451
Militi a cavallo	775
Guardie campestri e forestali noti	4,505
Guardie municipali	
Sicchè si ha il totale di ufficiali della polizia giudiziaria nel rilevantissimo numero di .	54,493

Sparsi sopra una superficie di 25 milioni di ettari di territorio e sopra una popolazione di 22 milioni di

abitanti distribuiti in otto mila comuni, in media ogni comune verrebbe ad avere sette e più ufficiali delle polizia giudiziaria.

Cap. II.

Ordinamento della polizia marittima nel suo personale dei porti e spiagge.

Essendosi discorso degli ufficiali della polizia giudiziaria conviene ora trattare degli ufficiali della polizia dei porti e spiagge, di bordo e di navigazione.

Per effetto del Codice per la marina mercantile pubblicato con Decreto reale del 25 giugno 1865 il servizio di polizia nei porti, scali, rade, spiagge, calate, moli e ponti, fossi e canali è esercitato da un Ufficio di porto istituito in ogni porto e nei punti di approdo di maggiore importanza, e nei punti dove non ha sede alcuna Autorità marittima da impiegati della Dogana come Delegati di porto sotto la dipendenza del Ministero della marina.

Addetto a questo Ufficio è il Corpo delle capitanerie di porto composto di capitani di porto, di ufficiali e di applicati, nominati dal Re sulla proposta del Ministro della marina.

Questi Uffici sono provveduti d'inservienti, di guardiani di porto e di marinai sottoposti ad una ferma obbligatoria di servizio nella stessa guisa dei marinari attivi e sotto regole di disciplina che non vennero ancora pubblicate, àrticoli 1, 3, 4, 5, 6 ed 8, menzionato Decreto.

I capitani e gli ufficiali di porto esercitano le funzioni di polizia giudiziaria loro commesse dal Codice

mercantile e nei luoghi dove non sono Delegati di P. S. anche pei reati comuni, art. 13 e 181 Codice citato.

Arbitri necessari nelle controversie non eccedenti il valore di lire 200 per danni cagionati dall'urto delle navi nei porti, per indennità e mercedi dovute per soccorsi prestati, od ai piloti pratici e conciliatori delle parti per danni maggiori (1) provvedano nei luoghi di loro giurisdizione al servizio marittimo ed invigilano alla polizia e sicurezza dei luoghi stessi e delle navi che vi sono ancorate (2).

Giurisdizione degli Uffici di porto e personale marittimo.

La loro giurisdizione si estende in quanto a località ai porti, scali, calate o moli nei quali facesse capo qualche ferrovia od in quanto alle persone su tutta la gente di mare cioè quelle persone le quali per la natura della professione marittima sono soggette alle discipline ad esse specialmente imposte dal Codice.

Essa è divisa in due categorie, cioè, persone addette alla navigazione e persone addette alle arti ed industrie marittime. I capitani e padroni, i marinai e mozzi, i macchinisti, fuochisti ed altri individui impiegati con qualunque dominazione al servizio delle macchine a vapore sulle navi addette alla navigazione marittima ed i pescatori addetti alla pesca in alto mare od all'estero formano la prima categoria. I costruttori navali, i maestri d'ascia, i calafati, i piloti pratici, i barcaiuoli, i pescatori del litorale e gli uomini di rinforzo sulle navi

(1) Art. 14, 16, 163 Codice mercantile.

(2) Art. 164.

da pesca in alto mare o all'estero formano la seconda categoria (1).

La gente di mare di prima categoria è iscritta in apposite matricole munita di libretto dopo di essersi verificato d'essere l'individuo cittadino dello Stato, avere compiuti gli anni 10 di età, essere stato vaccinato, di avere il consenso del padre, essere domiciliato nel compartimento marittimo, essere arruolato a bordo di una nave nazionale.

L'iscritto che abbia 24 mesi compiuti nella navigazione e 18 anni di età passerà alla classe dei marinai.

La gente di mare di seconda categoria sarà iscritta in separati registri che saranno determinati da Regolamento non ancora pubblicato.

Gl'individui a cui per ragione dell'età non fosse dalla Legge sul reclutamento dell'Esercito permesso di espatriare se non a certe e determinate condizioni, non potranno essere iscritti se non giustificheranno dell'adempimento delle medesime.

Gl'individui della gente di mare che vogliono trasferire il loro domicilio da un compartimento ad un altro devono prima farne dichiarazione all'Ufficio del porto del luogo che si vuole abbandonare. Giunti al nuovo domicilio dovranno entro otto giorni presentarsi all'ufdi porto locale (2).

Si è parlato di questa iscrizione giacchè la medesima è un vincolo alla libertà per ottenere un passaporto senza certe condizioni, come si vedrà allorchè sarà esaminato il regio Decreto 13 novembre 1857 sui passaporti.

(1) Art. 18, Codice mercantile.

(2) Articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 24 Codice.

Sono inoltre soggetti all'Autorità marittima locale dei porti tutte le persone addette alla marina, come i zavorrai, gl'interpreti, i rivenditori di commestibili quando lavorano nei porti e spiagge, darsene e canali, e sono tenuti all'osservanza dei Regolamenti che li riguardano (1).

L'ufficio di porto dove non esiste ufficio di S. P. esercita le incumbenze di polizia giudiziaria pei reati comuni nei porti e dà i provvedimenti di urgenza coll'obbligo di fare immediata denuncia all'Autorità giudiziaria (2). Interviene per impedire maggiori disordini avvenuti sovra navi estere ancorate od armeggiate nei porti, rade e canali avvertendone immediatamente l'agente consolare della Nazione (3).

Esso potrà obbligare i capitani ed i padroni a licenziare i guardiani che avessero subìto qualche condanna per furto, truffa, falso o vagabondaggio, o che per cattiva condotta loro fossero noti all'Autorità di P. S. (4).

Le ronde che si fanno dagli agenti degli Uffici di porto avranno facoltà di visitare sì di giorno che di notte qualunque nave od altro galleggiante, le tettoie, i barracconi ed altri luoghi chiusi situati nel porto o sulla spiaggia per ricercare se nei medesimi sia dato asilo o nascondino a bordo delinquenti nazionali od esteri, disertori dell'armata di terra o di mare, o abbiano dato alloggio a persone estranee all'equipaggio anche col titolo di guardiani (5).

Nessuno potrà rifiutarsi quando ne sia richiesto di

(1) Art. 66.
(2) Art. 181.
(3) Art. 182.
(4) Art. 184.
(5) Articoli 185, 183, 184.

dare alle medesime il proprio nome, cognome ed altre indicazioni e potranno esse procedere ad arresti delle persone colte in flagrante. La resistenza e gl'insulti alle ronde degli agenti degli Uffici dei porti si avranno fatti agli agenti della forza pubblica (1).

Gl'individui appartenenti alla gente di mare nazionali od esteri come qualunque altro ch'eserciti un negozio od un'arte nel porto dovranno alla chiamata dell'Autorità marittima presentarsi all'ufficio della medesima (2).

L'Ufficio di porto ed in mancanza di Autorità marittima o di Delegato di porto, spetta al Sindaco del luogo di dare i primi e necessari provvedimenti al soccorso dei naufraghi o di altro sinistro avvenuto alle navi sulle coste dello Stato. Qualsiasi altra Autorita locale ha l'obbligo di accorrere e coadiuvare l'Autorità marittima. L'Autorità che procede al salvataggio ha facoltà di richiedere la forza pubblica ed il servizio di qualunque persona (3).

E poichè si parla di polizia giudiziaria nei porti, nel bordo e nella navigazione, esamineremo su che si appoggia il diritto di giurisdizione di una Nazione nei porti e spiagge come eccezione al principio del *mare liberum* e le principali regole ricevute da tutte le Nazioni quanto all'esercizio di questa giurisdizione sulle navi straniere ancorate nei porti in tempo di pace non solo per esigere l'osservanza dei Regolamenti di polizia, quanto per l'arresto, cattura e persecuzioni in alto

(1) Art. 185 Codice mercantile.
(2) Art. 186 idem.
(3) Art. 122 idem.

mare di quelle navi il cui equipaggio nei porti dello Stato siasi reso autore di reati nei porti o spiagge dello Stato.

Avvertendo sin d'ora che sebbene in uno Stato nuovo informato ai più larghi principii di libertà come è il Regno Italiano il quale in tutta la sua legislazione ha abbracciato quanto vi possa essere di progressivo e di umanitario nella scienza del diritto nella parte marittima, pure nella pratica applicazione finchè non vi ha diritto marittimo riconosciuto con trattato da tutte le Potenze, o non vi sia trattato speciale tra l'Italia e quelle Potenze alle quali appartengono le navi su cui si vuole esercitare giurisdizione specialmente inquanto ad intervento sul bordo di dette navi, bisogna usare molta cautela ed uniformarsi alla Circolare del Ministero dell'interno, 12 luglio 1865.

In essa si è fatto notare come essendovi discrepanza di massime e di pratiche tra le maggiori Potenze marittime per i casi di arresto di nazionali a bordo di legni stranieri si dovessero astenere le Autorità dal far procedere ad arresti di delinquenti italiani a bordo di legni stranieri, dovendo informare per telegrafo il Ministero degli affari esteri nei singoli casi che si presentassero, acciò questi possa fare i passi che reputerà convenienti, e dare di concerto col Ministero dell'interno quelle disposizioni che si riputassero opportuni.

Ma per non far mancare ai nostri lettori le dottrine più ricevute e più progressive in fatto di diritto internazionale sulle acque territoriali e sul diritto marittimo noi cenneremo brevemente le principali regole.

Sebbene il mare di sua natura sia una di quelle cose che non possono essere obbietto di dominio privato,

pur nondimeno gli stati marittimi hanno l'incontrastabile diritto non solo per la difesa del proprio territorio, ma ancora per proteggere gl'interessi del commercio e delle dogane di venire a certe misure per chiudere l'accesso a coloro che non vogliono ricevere per quel principio, *quod quisque prapter defensionem sui fecerit. iure fecisse videtur*, Leg. 3, *de iust et iure*. Sicchè ciascuna Nazione è libera di stabilire una sorveglianza ed una polizia nelle sue coste come meglio crede, purchè non si sia vincolata con trattato a favore di altre Nazioni.

Un uso comune ha stabilito che il mare lungo le coste alla portata di un tiro di cannone si possa ritenere come un accessorio del territorio (*quosque mari a terra imperari potest*) e tale uso mentre ha ottenuto il suffragio dei più distinti pubblicisti è stato consagrato dai trattati di parecchie Nazioni come tra la Francia e la Prussia all'11 gennaio 1787, tra l'Inghilterra e l'America nel 1794, comunque il trattato conchiuso tra la Francia e l'Inghilterra al 4 agosto 1839 relativo alla pesca del canale prende per base la bassa marea.

Epperò che ogni nave che entra nei limiti marittimi di una Nazione deve conformarsi alle disposizioni dei Regolamenti stabiliti, e poco importa che sia entrata volontariamente o per effetto di una forza maggiore. Laonde ciascuno Stato sovrano ed indipendente deve godere dei diritti che sono incontestati sul proprio territorio, e quindi può domandare delle spiegazioni sullo scopo del viaggio di un naviglio e prendere delle misure di precauzione comandate dalle circostanze.

Simigliantemente ha il diritto d'impedire che la pace non gli venga turbata nelle acque interne ed intervenirvi

col fatto; e può fare dei Regolamenti di polizia relativi alle acque che bagnano le coste, come quelle che regolano la pesca e via, le quali cose sono lo stesso che il diritto di giurisdizione.

Se fanno eccezione al principio del mare libero i canali artificiali che comunicano col mare, i porti e cali sia artificiali, sia naturali perchè formano accessione al territorio ne segue che in queste parti di territorio la giurisdizione che esercita ogni stato sovrano sulla navigazione comprendere deve i seguenti diritti:

Di fare i Regolamenti che determinano il modo ed uso delle vie di comunicazione marittime e fluviale a beneficio della navigazione e del commercio nazionale;

Il diritto di fare Leggi e della giurisdizione sui nazionali tanto nelle acque dello Stato quanto in quelle di alto mare, la facoltà di prendere le disposizioni e le misure necessarie per la protezione della navigazione nazionale, principalmente quello di stabilire dei Consolati nei porti e nelle piazze di commercio estero con l'approvazione dei governi rispettivi;

Ed infine di regolare la bandiera dei navigli nazionali e di conferire le immunità ai navigli stranieri per una autorizzazione speciale, la quale tuttavolta non può avere per effetto di far partecipare questi ultimi alle immunità riservate esclusivamente dai trattati o per gli usi ai nazionali, essa non può più apportare pregiudizio ai diritti dei terzi. Ogni uso illecito della bandiera straniera è un atto reprensibile così per rapporto allo stato leso come allo sguardo dei terzi interessati.

Nei rapporti dei navigli stranieri e dei loro equipaggi con lo stato nel cui territorio soggiornano la legge internazionale ha adottato i principi generali seguenti:

1° Ciascuna Nazione ha facoltà di determinare le condizioni sotto le quali essa consente che le Nazioni estere esercitino il commercio sul loro territorio e nelle sue acque.

Essa però deve evitare di crear loro troppi vincoli e di rendere il commercio perciò impossibile. Si è osservato in generale che la politica commerciale di una Nazione è in ragione inversa della sua potenza marittima, più questa è stabilita sui mari più la sua politica diventerà ombrosa ed esclusiva.

L'atto di navigazione britannico n'è un esempio manifesto comunque dopo il 1850 ha subìte profonde modificazioni.

Inoltre una regola alla quale una Nazione civilizzata non deve derogare punto è quella di non rifiutare ai navigli in pericolo ed ai loro equipaggi tutti i soccorsi necessari e l'uso libero dei suoi stabilimenti di soccorso.

Nessuna Nazione od individuo deve appropriarsi delle navi abbandonate a meno che l'abbandonò non sia stato fatto dall'armatore e debitamente constatato.

È proibito alle Nazioni ed ai particolari di commettere atti di spoglio sulle persone e sulle cose naufragate. Le Leggi di una Nazione civile non ammettono che il rimborso delle spese di salvataggio e di guardia, e si oppongono ad ogni appropriazione che non sia quella della prescrizione.

Ogni nave straniera ammessa nei porti o nelle acque dello Stato può servirsi delle vie e degli stabilimenti destinati alla sicurezza della navigazione come dei mezzi di comunicazione con la terra.

Ogni nave straniera entrata nei porti o nelle acque di uno Stato è soggetta alla polizia ed ai diritti di na-

vigazione, nonchè alla giurisdizione territoriale di questo ultimo.

Sono eccettuati da questa giurisdizione le navi che portano dei Sovrani stranieri o i loro rappresentanti, o che sono addetti esclusivamente al servizio di tali persone.

I legni da guerra delle Nazioni straniere allorchè hanno ricevuto l'autorizzazione di entrare in un porto, autorizzazione che in tempo di pace ancora non si accorda che difficilmente.

Le navi che traversano le acque che scorrono avanti un porto, come quelle che sono obbligate da una forza maggiore sono esenti dalla giurisdizione civile. Negli altri casi, anche quando esisterebbe un interesse per far trattenere l'equipaggio, l'onore nazionale può comandare qualche volta il rilascio e far decidere la questione secondo il diritto.

In tempo di pace le Nazioni non hanno alcun diritto sulle navi straniere che salpono in alto mare. Il diritto di legittima difesa in caso di attacchi illeciti o di danni arbitrariamente cagionati costituiscono una eccezione a tal principio, eccezione ch'è fondata sulla ragione che in alto mare non esiste alcuna legge comune nè alcuna Autorità capace di farla rispettare.

Però l'inconveniente della mancanza di una Legge comune è sostituita dalle seguenti regole:

Le Leggi di ogni Stato obbligano i suoi sudditi, anche sul mare, alle loro relazioni con gli stranieri, ed ammettono i diritti ed i doveri reciproci che ne derivano.

Gli stranieri nelle loro contestazioni coi regnicoli sono trattati con la stessa eguaglianza. Il Giudice del luogo applica le Leggi del suo territorio.

Secondo la maggior parte delle Legislazioni marittime i Tribunali sono competenti per giudicare sulle contestazioni note tra gli stranieri dal momento che il loro intervento è chiesto da una delle parti.

Le Legislazioni marittime delle diverse Nazioni conservano sempre una grande analogia di principi tra loro.

In conseguenza le Nazioni non ammettono più in alto mare il diritto della forza, salvo il caso di legittima difesa, o di rifiuto, di conformarsi alle regole del diritto internazionale; e ritengono fuori Legge quelli che si rifiutano di sottoporsi alla Legge comune come i pirati.

All'infuori delle acque particolari dove si esercita la polizia di mare, nessuna Nazione ha il diritto di fare arrestare le navi straniere e di farle visitare e di farne ordinare il sequestro in uno scopo lecito, a meno che essa non abbia conchiuso con un'altra Nazione una convenzione espressa in proposito.

Questa questione venne discussa con molta vivacità in occasione della abolizione della tratta dei neri ma non ebbe ancora una risoluzione. La distinzione che si è cercata di stabilire tra il diritto di visita e di perquisizione non risolse la questione.

La Legge internazionale autorizza la persecuzione in alto mare di un naviglio il cui equipaggio si è reso colpevole di reati nei porti di un territorio; tale è almeno la giurisprudenza americana.

Essa autorizza ancora le persecuzioni dirette contro gli autori dei reati commessi in alto mare nel ritorno nei loro paesi, quando la Legislazione penale prescrive la repressione dei reati commessi all'estero (1).

(1) Art. 6 Codice penale.

Il diritto marittimo e commerciale non si svolge liberamente e di un modo uniforme presso tutte le Nazioni che il giorno in cui come si fece nel mondo antico, esse non consentiranno nelle loro differenze di rimettersi alla decisione imparziale di terze Potenze.

Fino a questo giorno le Leggi marittime e commerciali delle Nazioni civilizzate hanno conservato il loro carattere speciale ed individuale, ad eccezione di qualche principio generalmente adottato che si è riassunto. Una analisi completa di queste Leggi non è di alcuna risorsa al diritto internazionale, ma fa piuttosto parte del diritto pubblico e privato dei differenti paesi. Molte Leggi del medio-evo locali hanno servito di base comune allo sviluppo progressivo delle altre, ed hanno acquistato una autorità riconosciuta come sono ad esempio:

Il diritto di Aleron;

I costumi e le consuetudini di Amsterdam;

Il diritto marittimo di Wisby;

Il Consolato di mare;

Il diritto marittimo Anseatico;

Il diritto di Amalfi e molti altri di minore importanza (1).

Potere disciplinare esercitato dall'Ufficio di Porto sulle persone marittime.

L'Ufficio di porto esercita sulla gente di mare (2) un potere disciplinare per reprimere le semplici mancanze di disciplina con pene disciplinari che sono: 1° la consegna a bordo da uno a cinque giorni; 2° la guardia

(1) Vedi Heffter, diritto internazionale pubblico d'Europa, pag. 170.

(2) Qual sia la gente di mare, vedi pag. 390.

raddoppiata; 3° la privazione della razione di vino o di altra bevanda fermentata da uno a due giorni; 4° gli arresti di rigore da uno a dieci giorni; 5° la ritenuta della paga mensile da uno a trenta giorni o la privazione di utili da uno a cento lire; 6° l'esclusione dalla tavola del Capitano da uno a dieci giorni; 7° la proibizione di stare in coperta oltre due ore del giorno per un termine non maggiore di cinque giorni (1).

Sono mancanze di disciplina e represse con punizioni disciplinari la disobbedienza semplice: la negligenza nel prendere il suo posto: la mancanza o negligenza nel servizio nautico detto di *quarto* e *quarta*: l'ubbriachezza senza disordine: l'assenza dal bordo senza autorizzazione del Capitano quando non oltrepassi le 24 ore: l'imbarco clandestino di bevande fermentate o di vino: la mancanza di rispetto ai superiori, e generalmente tutti i fatti provenienti da negligenza i quali non costituiscono che una lieve mancanza, o un semplice mancamento all'ordine od al servizio della nave (2).

Gli ufficiali di porto possono applicare le pene disciplinari su tutte le persone inscritte nella matricola della gente di mare dal giorno in cui sono portate sul ruolo di una nave, sino a quello in cui ne siano cancellate: sui pescatori del litorale iscritti sul registro del rispettivo compartimento o circondario marittimo: sulle persone addette a lavori nei porti: sui barcaiuoli nei porti e nelle spiagge; sui piloti pratici, sui zavorrai, gl'interpreti, i rivenditori di commestibile quando lavorano nei porti, spiagge darsene e canali. Però le persone

(1) Art. 450 453, Codice mercantile del Regno.
(2) Art. 452, idem.

componenti l'equipaggio di una nave qualunque sia il loro grado, sono passibili delle pene disciplinari segnate dal numero 1 al numero 5, le altre soggiaceranno alle pene segnate al N° 4 (1).

Queste pene non potranno essere comulativamente applicate. I condannati ad una pena disciplinare a bordo che ricusino di sottomettervisi potranno essere messi ai ferri per dieci giorni al più.

I passaggieri a bordo saranno soggetti alle pene disciplinari, di esclusione dalla tavola del Capitano da uno a dieci giorni, ed alla proibizione di stare in coperta oltre due ore al giorno per un termine non maggiore di cinque giorni (2).

§ II.

Scompartimento marittimo del Regno. Polizià di bordo.

Il Regno è diviso in ventuno compartimenti marittimi, aventi ciascuno più o meno circondari marittimi, i quali hanno la loro circoscrizione nel modo che si può vedere. (3).

Oltre alla polizia dei porti e spiagge vi è la polizia di bordo e della navigazione. La polizia di bordo è affidata ai Capitani e padroni, i quali devono mantenere l'ordine e la polizia della propria nave; e tutte le persone che vi sono imbarcate in qualsivoglia qualità devono loro rispetto ed obbedienza in tutto ciò che con-

(1) Art. 454 Codice mercantile.

(2) Articoli 456, 454, 459, idem.

(6) Alla tabella num. 1 annessa al Codice mercantile, pag. 129.

cerne la tranquillità del bordo, la sicurezza della nave, la cura delle marcanzie ed il successo della spedizione.

A questi effetti i Capitani e padroni potranno valersi del potere disciplinare loro accordato dal Codice mercantile di cui sopra abbia fatto qualche cenno.

Il Capitano o padrone non potrà in nessun caso impedire che la gente del suo bordo si presenti alle Autorità marittime od agli ufficiali consolari all'estero per porgere reclami.

Egli è tenuto oltre del giornale nautico ad avere a bordo di ogni nave maggiore di trenta tonnellate un registro di disciplina nel quale saranno annotate le mancanze e le punizioni con tutte le indicazioni.

Pei crimini o delitti commessi durante la navigazione, egli, dopo aver raccolte le prime indagini consegnate in processo, dovrà al primo porto rimettere le carte all'Autorità marittima se nell'interno, o alla consolare se all'estero (1).

Debbono sequestrare le armi da fuoco o bianche, le polveri o materie infiammabili imbarcati clandestinamente, e sono responsabili degli oggetti e denari lasciati dalle persone decedute nel loro bordo, e perciò che debbono formare inventario per renderne conto all'Autorità marittima nello Stato od al Console all'estero (2).

È vietato ai Capitani o padroni d'imbarcare sulla nave da essi comandata armi o munizioni da guerra senza che sieno descritte sul ruolo di equipaggio dall'Autorità marittima o dagli ufficiali consolari, nè si potrà fare

---

(1) Art. 91, 92, 93, 457, 440, Codice mercantile.
(2) Art 97, idem.

alcuno aumento tanto nelle armi e munizioni quanto negli uomini dell'equipaggio senza l'autorizzazione dei suddetti funzionari.

Non possono i Capitani e padroni che si trovano in paese estero concedere asilo ad individui anche nazionali che fossero ricercati dalla giustizia per reati comuni. E debbono dare ricovero agli individui della marineria nazionale che si trovassero abbandonati in paese estero dove risiedesse alcun ufficiale consolare, come ricevere quei nazionali che gli ufficiali consolari fossero nella necessità di far ritornare in patria purchè il numero di detti individui non ecceda l'uno per ogni 50 tonnellate di portata (1).

§ III.

Polizia di navigazione.

Le navi da guerra dello Stato esercitano la sorveglianza di polizia sulle navi nazionali così in alto mare che in paese estero ove non sia un agente consolare o dietro invito di questo. I comandanti possono procedere perciò alla visita delle navi, all'ispezione delle carte di bordo, ricevere le denunzie e le querele dei Capitani e delle persone imbarcate e farsi consegnare i delinquenti. Le navi mancanti di carte di bordo o che avessero carte false saranno condotte al porto più vicino.

Le navi da guerra dello Stato catturano le navi nazionali sospette di attendere alla tratta degli schiavi.

Sono obbligati i Capitani di dare alla nave da guerra tutte le informazioni e notizie di cui fossero dai rispet-

(1) Articoli 109, 113, 114, Codice mercantile.

tivi comandanti richiesti. Essi debbono obbedire alla chiamata di Potenze amiche, ed essendone richiesti giustificare la propria nazionalità (1).

TITOLO TERZO.

Doveri ed obblighi dei pubblici funzionari in generale.

Capo I.

Abbiamo più volte esposto che cosa sia la potestà civile e quale è la sua missione ed il suo dovere, ora che si tratta dei doveri dei funzionari, come gli stessi sono depositari e delegatari di una parte di questa potestà civile hanno i medesimi obblighi e la stessa missione di quella. La propria personalità nell'esercizio delle loro funzioni deve sparire perchè essi non comandano nel loro nome perchè non ne avrebbero il diritto, ma esclusivamente in nome e parte della suprema potestà, in nome e parte della volontà o consentimento universale, il quale non debbe avere altra ragione nei suoi atti che la giustizia e la verità, non altra volontà che la Legge. Onde se il funzionario sostituisce la propria volontà alla Legge, se falsa il concetto della Legge nell'esercizio delle sue funzioni, se non osserva la Legge dove egli è chiamato a fare qualche cosa o profitta dell'esercizio delle sue funzioni, esso non opera con la *ragione* della potestà civile che rappresenta, non con la *volontà* della potestà civile, e quindi *alla giustizia* ed *alla Legge* surroga l'arbitrio, l'iniquità e la propria volontà.

---

(1) Art. 103, 104, 105, Codice mercantile.

Egli inoltre, come depositario di una parte della potestà civile, si debbe elevare all'altezza di essa e della missione che debbe compiere, quindi i suoi atti e la sua persona debbono essere compresi dell'alta dignità di cui è investito, e limitare la sfera di sua azione, come cittadino, dall'esercizio di certe professioni o traffici incompatibili con la dignità delle sue funzioni.

Ma quali sono i doveri dei funzionari in genere?

I doveri degli ufficiali ed agenti di P. S. come di tutti i funzionari dello Stato in genere sono ricordati dalle disposizioni contenute nel titolo 3° del Codice penale italiano del 20 novembre 1859, come quelle che segnano la sfera di attività dei funzionari nell'esercizio delle loro funzioni ed il richiamo delle Autorità nei casi di negligenza. Sarà cosa utile di qui richiamarle perchè i funzionari possono agire vigorosamente nella loro sfera, e perchè i cittadini non trovino cosa di arbitrario o d'immorale nelle opere dei funzionari che sono parimenti cittadini quando operano di conformità alla Legge tanto nelle relazioni con cittadini, quanto nei rapporti economici e di famiglia.

Se i funzionari di S. P. sono chiamati a fare osservare le Leggi e rispettare la libertà dei cittadini, ne segue che ogni infrazione da essi commessa contro della Legge e contro la libertà dei cittadini è un reato più grave di quello commesso da un cittadino qualunque, perciò che vengono più severamente puniti.

Per l'articolo 193 i pubblici funzionari od impiegati che con abuso delle rispettive funzioni avranno cercato di vincolare i sufragi degli elettori in favore ed in pregiudizio di determinate candidature, saranno puniti colla esclusione dall'esercizio dei diritti elettorali per

tempo non minore di cinque anni, nè maggiore di dieci, se il reato è stato commesso nelle elezioni dei Deputati al Parlamento Nazionale, non minore di tre nè maggiore di sei se è stato commesso nelle altre elezioni, e con multa di lire 250 a due mila nel primo caso e di 100 a mille nel secondo.

194. Ogni ufficiale pubblico agente od incaricato del Governo che eserciti o comandi qualche atto arbitrario contro la libertà personale di un privato od il libero esercizio dei suoi diritti sarà punito colla pena del carcere e della multa e colla sospensione dell'esercizio dei pubblici uffici.

Se l'atto arbitrario sarà stato commesso per soddisfare una passione o per particolare interesse, il colpevole sarà punito con la relegazione e coll'interdizione dai pubblici uffici, salvo l'applicazione delle altre pene nei casi specialmente indicati della Legge.

Qualora le persone suindicate giustifichino di avere agito per ordine dei loro superiori ai quali era dovuta obbedienza saranno esenti di pena, la quale sarà in in questo caso inflitta ai superiori che hanno dato l'ordine.

197. Gli ufficiali incaricati dalla polizia giudiziaria od amministrativa, i quali avranno ricusato od omesso di aderire ad un richiamo legale diretto a comprovare la detenzione illegale ed arbitraria e non giustificheranno di averla denunciata alle Autorità superiori saranno puniti colla sospensione dall'esercizio dei pubblici uffizi per tempo non minore di mesi sei, e saranno tenuti ai danni, avuto riguardo alle qualità delle persone, alle circostanze ed al pregiudizio sofferto dalla persona reclamante.

205. Qualunque ufficiale dell'ordine giudiziario od amministrativo o agente della pubblica forza o di sicurezza, o qualunque altra persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio che s'introducà col carattere della sua carica nel domicilio (1) di un privato, fuori dei casi preveduti dalla Legge e senza le formalità da essa ordinate (2), sarà per questo solo fatto punito col carcere estensibile ad un anno e con multa estensibile a lire 300.

Saranno esenti da pena qualora giustifichino di avere agito per ordine dei loro superiori ai quali era dovuta obbedienza, e la pena sarà in questo caso inflitta ai superiori che hanno dato l'ordine.

207. Ogni crimine commesso da un ufficiale pubblico nell'esercizio delle sue funzioni è una prevaricazione.

208. Ogni prevaricazione contro la quale non è stabilita dalla Legge una pena maggiore è punita coll'interdizione dei pubblici uffici.

209. Il semplice delitto non costituisce l'ufficiale pubblico reo di prevaricazione.

Così ogni tesoriere, esattore, ricevitore od altro contabile od amministratore di denaro o di altra cosa dell'erario dello Stato, come pure di denaro o di altri fondi provinciali e comunali e qualunque depositario o contabile pubblico che abbiano trafugato o sottratto somme di danaro o carte di credito che le rappresentino, o documenti o titoli od atti od effetti mobili ch'erano ad essi affidati per ragione delle loro funzioni, saranno puniti, art. 201, 202 Codice penale.

---

(1) Il domicilio civile di una persona è nel luogo in cui essa ha la sede principale dei propri affari ed interessi. Art. 16, codice civile italiano.

(2) Articoli 142 e seguenti, Procedura penale.

Qualunque giudice, amministratore od ufficiale pubblico che avrà dolosamente distrutti, soppressi, sottratti, o trafugati atti o ducumenti dei quali era depositario in tale qualità, o che gli erano stati rimessi o comunicati per ragione delle sue funzioni sarà punito, articolo 212.

Qualunque pubblico uffiziale il quale dolosamente riceva o esiga od ordini di esigere quanto non è dovuto, od eccede il dovuto per diritti, tasse, contribuzioni rendite, e via, si rende colpevole di concussione ed è punito più o meno secondo le circostanze indicate negli articoli 215 e 216 del Codice penale.

Gli ufficiali pubblici dell'ordine giudiziario od amministrativo, gli agenti, gl'impiegati od incaricati di una pubblica amministrazione, i quali avranno ricevuto donativi e rimunerazioni, od anche solo ne avranno accettate promesse per fare un atto giusto ma non soggetto a retribuzione del proprio Uffizio od impiego. saranno puniti, art. 217 Codice penale.

Sono puniti egualmente se per donativi o rimunerazioni ricevute o promesse accettate avessero fatto un atto ingiusto o si fossero astenuti dal fare un atto di particolare loro attribuzione, o non l'avessero fatto in valida forma od avessero abusato del loro Ufficio per passione od altro fine secondario, art. 218, 219, 220, 221, 222, 223, 226 del Codice penale.

Ogni ufficiale pubblico, ogni agente od impiegato qualunque del Governo che avrà ordinato, richiesto, fatto ordinare o richiedere l'uso della pubblica forza per impedire l'esecuzione di una Legge, la riscossione di contribuzioni legalmente imposte, l'esecuzione di una ordinanza di mandato di giustizia o di qualunque altro

ordine emanato dall'Autorità legittima sarà punito, ed egualmente coloro che avranno agito per ordine loro in oggetti di propria competenza e pei quali era dovuta obbedienza, art. 229, 230, 231 e 232 del Codice penale.

Ogni ufficiale pubblico che ha intrapreso l'esercizio delle sue funzioni senza aver prestato il giuramento prescritto dalla Legge, ovvero che abbia continuato nell'esercizio delle sue funzioni dopo aver avuto notizia ufficiale di essere stato revocato dalla sua carica, o messo a riposo od anche solamente sospeso, sarà punito con le pene sancite negli articoli 233 e 234 Codice penale.

Qualunque Giudice e qualunque Autorità amministrativa che sotto qualsiasi pretesto anche di silenzio, oscurità, contraddizione od insufficienza della Legge avrà ricusato di esercitare un atto del suo ministero o di fare giustizia alle persone che ve lo avranno richiesto, ed avrà perseverato nel suo rifiuto dopo l'avvertimento e l'ordine dell'Autorità superiore, ovvero che nell'esercizio delle sue funzioni abbia usato od ordinato violenza contro le persone, sarà punito con le pene indicate negli articoli 235 e 336 Codice penale.

Ogni ufficiale pubblico od agente del Governo che, od apertamente o con atti simulati o con interposizione di persone, prenda uno interesse privato qualunque nelle aggiudicazioni, negli appalti od in altri atti delle pubbliche amministrazioni dei quali egli ha od abbia avuto al tempo in cui i medesimi sono seguiti od anche solamente incominciati, la direzione o la sorveglianza in tutto od in parte, ovvero che prenda un interesse privato in un affare intorno al quale egli sia incaricato di dare ordini, di liquidare conti, di regolare o fare i

pagamenti, sarà punito a norma degli articoli 241, 242 e 243 Codice penale.

Ogni ufficiale dell'ordine amministrativo stipendiato dal Governo, il quale nei luoghi soggetti alla sua Autorità avrà con atti manifesti o simulati o per interposte persone fatto commercio di grani, di farine o di vini che non siano il prodotto dei suoi beni, e tutti gli ufficiali od impiegati pubblici in genere che avranno commessi od avuto parte in altri reati che erano tenuti di prevenire e di reprimere, o che fossero relativi ad un atto dipendente dall'esercizio delle loro funzioni, saranno puniti a norma degli articoli 244 e 245 del Codice penale.

Dovendo i funzionari in tutti i loro atti conformarsi alla Legge ed operare secondo la giustizia e verità essi sono sottoposti a pene gravissime se nei loro atti commettono delle falsità, o con false sottoscrizioni, o falsa data o con alterazione di atti, di scritture o di sottoscrizioni, o con supposizione di persone, o con iscritture fatte o inserite in registri ed atti pubblici dopo la loro formazione o chiusura. Come anche se fraudolentemente sia alterata la sostanza e le circostanze, sia scrivendo disposizioni o convenzioni diverse da quelle che fossero state dettate, distese o concordate dalle parti, sia dichiarando veri quelli che sono falsi, o come fatti riconosciuti quelli che non lo furono, articoli 341 e 343 Codice penale.

Non può il funzionario rilasciare passaporti o fogli di via a persone incognite senza che due testimoni dallo stesso conosciuti ne attestino il nome, il cognome e le qualità, nè rilasciarla sotto denominazione e qualità falsa, articoli 356 e 357 Codice penale.

Non si può rilasciare dal funzionario pubblico falso certificato di buona condotta, d'indigenza o di altre circostanze che valgono a richiamare sulla persona ivi indicata la beneficenza o la fiducia del Governo, dei comuni o dei particolari, come a procurarle impiego, credito, o soccorso, art. 361 e 363 Codice penale.

I funzionari incaricati della tenuta dei libri e registri dello stato civile o di cittadinanza non possono recar violazione alle Leggi o Regolamenti sulla tenuta dei medesimi senza incorrere nelle pene sancite dall'articolo 520 del Codice penale.

Se il pubblico funzionario ha dei gravi doveri verso dei cittadini nell'esercizio delle sue funzioni, egli debb'essere libero per potere su di lui far gravare il peso della propria responsabilità, debb'essere garentito e fatto rispettare perchè possa con prestigio imprimere autorità a' suoi atti nell'esercizio delle sue funzioni perchè queste sono parte di una frazione della Potestà civile a lui delegata.

Egli nelle sue relazioni coi cittadini non deve essere nè con violenza o con minacce costretto a fare o non fare un atto dipendente dal suo ufficio perchè così gli si impedisce la coscienza e la libertà di mente; non deve ricevere oltraggi con parole tendenti ad attaccare il suo onore e la sua rettitudine, molto più nell'esercizio delle funzioni, perchè gli oltraggi non sono diretti alla persona ma al rappresentante al Delegato della potestà civile o della persona o della società. E perciò che i cittadini che se ne renderanno colpevoli vengono severamente puniti, e parimenti puniti coloro che si ribellano od impediscono l'esecuzione degli atti od ordini della Autorità governativa giudiziaria od amministrativa,

ovvero, che ne usurpino le funzioni perchè impediscono così il corso della giustizia, articoli 247 e seg. 253, 257 e seg. e 289 del Codice penale.

Perchè l'Autorità debb'essere circondata da quel prestigio che è necessario, perchè i cittadini possono comprendere che gli atti che da essa emanano siano improntati ai principi di giustizia e della Legge, si è voluto anche premunirli contro i millantatori o sollecitatori, i quali vantando influenza fanno supporre falsamente di averlo guadagnato o corrotto con doni od altro, comminando contro costoro pene severe sancite negli articoli 313, 114, Codice penale.

Queste disposizioni d'ordine generale comuni a tutti i funzionari dello Stato riguardano ancora gli ufficiali di P. S., i quali per la Legge del 20 marzo 1865 vengono obbligati essi, e gli agenti di P. S. specialmente, a consegnare in un chiaro ed esatto rapporto o verbale tutto quanto essi ebbero a compiere ovvero ad osservare nell'esercizio delle loro funzioni, art. 18 della Legge suddetta.

Debbano dinanzi al pubblico nell'esercizio delle loro funzioni gli ufficiali fregiarsi di un nastro tricolore ad armacollo, e gli ordini e le intimazioni devono darsi da loro in nome della Legge, art. 19.

Questo nastro è di seta della larghezza di 12 centimetri circa pei Questori, gl'Ispettori e Delegati di prima classe ed ha alle due estremità fiocchi in argento.

Per gli altri Delegati e per gli applicati è in lana coi fiocchi pure in lana.

I Questori fanno uso della sciarpa tricolore cinta al fianco, articolo 22 del Regolamento 18 maggio 1865.

Gli ufficiali ed agenti della P. S. per l'esercizio delle

loro funzioni, oltre a quanto viene loro retribuito dallo Stato, non possono ricevere alcun compenso o correspettivo o regalo sotto qualsiasi forma.

L'accettazione di una retribuzione o regalo, la transazione sopra un verbale, il rifiuto di compiere i loro doveri, o l'ommissione volontaria dei medesimi danno sempre luogo alla destituzione salvo le relative azioni penali.

Essi possono essere sospesi dal Prefetto coll'obbligo di immediatamente riferirne al Ministero, il quale determinerà la durata della sospensione senza che questa possa eccedere il termine di tre mesi.

Tale sospensione deve essere inflitta con Decreto motivato e nello stesso si debbe dichiarare se il funzionario durante la sospensione resti privato di tutto o solamente di una parte dello stipendio, articolo 21 della Legge e 23 del Regolamento 18 maggio 1865.

Alla verità, nell'esistenza del capitolo 2° del titolo 3° libro 2° del Codice penale specialmente nelle sezioni 1ª 2ª e 3ª nelle quali si sono previsti i casi di prevaricazione, concussione e corruzione dei pubblici funzionari il primo alinea dell'art. 20 della Legge di P. S. non avrebbe ragione di essere.

Gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza come stipendiati dal Governo, come pubblici ufficiali addetti ad una delle principali amministrazioni, erano perciò soggetti alle disposizioni del Codice penale come qualunque ufficiale pubblico dell'ordine giudiziario od amministrativo, o come qualunque impiegato di una pubblica amministrazione, giacchè la Legge stessa come tale li chiama nell'articolo primo.

Se non che pare che la disposizione sopracennata ab-

bia voluto essere il compimento dei principi a cui s'informava il Legislatore quando trattava degli ufficiali di P. S., esigendo che costoro dovessero essere al coverto di ogni macchia che potesse mettere in dubbio la loro onestà ed illibatezza nell'esercizio delle loro funzioni, proibendo espressamente ogni corrisponsione ed anche regalo sotto qualsiasi forma. Vedeva bene che *funzionari che hanno per missione, la difesa dell'onore, della vita, delle sostanze dei cittadini, salvo-guardia della volontà popolare manifestata per mezzo del plebiscito e delle deliberazioni parlamentari, che hanno per regola delle loro azioni la Legge, dovevano essere il modello della onoratezza ed illibatezza di costumi* (1).

Cenneremo ora le attribuzioni e doveri speciali degli ufficiali di P. S. per effetto delle Leggi che formano l'Ammi nistrazione della P. S. la cui direzione è affidata al Ministero dell' interno in forza del Decreto organico dello Stato del 1850.

Cap. II.

Doveri degli ufficiali di pubblica sicurezza per le Leggi speciali che costituiscono l'Amministrazione di pubblica sicurezza.

§ 1.

Esercizio della P. S. per la Legge 20 marzo 1865, All. B *e Reg. 18 maggio 1865.*

Gli ufficiali di P. S. vegliano all'osservanza delle

(1) Rapporto del relatore della Legge di P. S. 20 marzo 1865 alla Camera dei Deputati.

Leggi, al mantenimento dell'ordine pubblico, ed a prevenire i reati e fare opera per sovvenire a pubblici o privati infortuni. Compongono i privati dissidi a richiesta delle parti e distendono, verbali che, sottoscritti dalle parti, possono far fede in giudizio, art. 9, Legge.

Gli ufficiali di P. S. possono richiedere per l'esecuzione degli ordini di P. S. la milizia nazionale e la truppa regolare, se sono insufficienti o non disponibili, le guardie ed i carabinieri, art. 15, idem.

Ricevono l'arrestato dalla forza armata che procede ad arresto, e riconosciuta la regolarità dell'arresto dovranno passarlo all'Autorità giudiziaria tra 24 ore, articolo 17, idem.

Devono consegnare in chiaro ed esatto verbale o rapporto quanto compiono od osservono nell'esercizio delle loro funzioni, art. 18, idem.

Devono fregiarsi nell'esercizio delle loro funzioni e dare gli ordini ed intimazioni in nome della Legge, articolo 19, idem.

Non possono ricevere regalo od altro per l'esercizio delle loro funzioni, art. 20, idem.

Possono essere sospesi dal Prefetto coll'obbligo a costui di riferire, art. 21, idem.

Possono ricevere avviso per l'esecuzione dei mandati dell'Autorità superiore fuori il territorio della loro giurisdizione dai Prefetti sotto-Prefetti, o Questori, articoli 22, idem.

Invitano le persone assembrate di sciogliersi prima di sciogliere un assembramento, art. 26, idem.

Fanno le tre intimazioni prima di adoperare la forza, art. 28, idem.

Inviano immediatamente gli arrestati dopo sciolto lo assembramento alla Autorità giudiziaria, art. 29, idem.

Ricevono le denunzie di retenzione o di raccolte di armi, art. 31, Legge.

Rilasciano licenze agli esercenti professioni o mestieri intesi al pubblico trattenimento, od ad esporre alla pubblica vista rarità, persone, gabinetti ottici o qualunque altro oggetto di curiosità, art. 32, idem.

Possono comminare pene nei Regolamenti e manifesti relativi ai teatri agli spettacoli e trattenimenti pubblici ed anche l'espulsione facendo decretarli dal Prefetto, art. 33, idem.

Prescrivono il tempo ed i modi come si possa portare la maschera nei luoghi pubblici od aperti al pubblico, art. 34, idem.

Concedono licenze temporanee in occasione di fiere e mercati o straordinario concorso per aprire alberghi, trattorie, osterie, locande, caffè ed altri stabilimenti o negozi in cui vendesi o si smerci vino al minuto, birra, liquori, bevande, rinfreschi; sale da bigliardo e per altri luoghi leciti, art. 37, idem.

Ricevono l'avviso degli esercenti albergo, trattorie, osterie, caffè che la chiusura del loro esercizio non importi rinunzia al medesimo, art. 40, idem.

Possono richiedere il registro delle persone iscritte giornalmente che alloggiano presso gli albergatori, articolo 41, idem.

Hanno facoltà di visitare ed ispezionare in qualunque ora gli alberghi, osterie, trattorie, locande, caffè stabilimenti o negozi in cui vendesi o smerciasi vino al minuto birra, art. 44, idem.

Possono fare sgombrare tali stabilimenti in occasione di tumulti o gravi disordini sempre che si trovano presenti, art. 45, idem.

Ricevono le dichiarazioni in iscritto da coloro che vogliono esercitare l'industria di affittare camere od appartamenti mobiliati o somministrare alloggio presso di loro per mercede, ed appongono il visto alla loro dichiarazione prima di concedere la licenza, art. 46, Legge.

Ricevono l'elenco delle persone che arrivano o che partono che sono state alloggiate dagli esercenti tale industria, art. 47, idem.

Rilasciano i libretti richiesti dagli operai domestici o dai capi ufficina impresari e padroni. art. 48, idem.

Ricevono le consegne dei capi-fabbrica esercenti arti e mestieri, impresari e capi-mastri di tutti gli operai ai quali somministrano lavoro o che escludono dal loro servizio, art. 49, idem.

Ricevono le dichiarazioni degli esercenti l'arte tipografica, litografica e simili, art. 51, idem.

Concedono licenza per affiggere nelle vie, piazze e luoghi pubblici stampati o monoscritti, purchè non siano di cose commerciali, art. 53, idem.

Fan cancellare dagli edifizi prospicienti sulle pubbliche strade gli scritti e le figure che l'imbrattono, sempre che non siano opera dai proprietari, art. 55, idem.

Iscrivono e rilasciano certificato della fatta istrizione nel registro di tutti coloro che vogliono esercitare il mestiere ambulante di saltimbanco, ciarlatano, suonatore o cantante, di venditore o distributore sulle vie e piazze di candelette, scapulari ed immagini, d'intromettitore ambulante, barcaiuolo per trasporto dei passeggieri, servitore, cocchiere o facchino di piazza, articolo 57, idem.

Rilasciano concessioni temporanee non soggette al visto ai suddetti esercenti in occasione di fiere e mercati li-

mitate al luogo, e per otto giorni anche ai forestieri che non sono distanti oltre i 15 chilometri dai confini dello Stato nelle suindicate occasioni, purchè siano provveduti di regolari ricapiti e che la loro industria ambulante abbia qualche utilità e non presti facile adito alle frodi, art. 59 e 60, Legge.

Possono tenere in arresto per 24 ore gli esercenti che rifiutano di esibire agli agenti di P. S. il certificato d'iscrizione e la licenza, art. 62, idem.

Possono ritirare il certificato della fatta iscrizione all'esercente che abusi dell'esercizio per cui si è iscritto, art. 61, idem.

Vidimano il consenso scritto dei tutori o padri di famiglia che consentono di lasciare i minorenni presso esercenti professioni o negozi ambulanti, e possono ordinarne la separazione quando conoscono che gli stessi ricevono maltrattamenti dagli esercenti, art. 63, idem.

Han diritto di richiedere ad ogni cittadino fuori del proprio circondario contezza di sè, e di munirla di fogli di via per farlo rimpatriare e di farlo scortare dalla forza quando lo stesso non abbia documenti sufficienti ad accertare l'identità della sua persona, art. 65, idem.

Forniscono di foglio di via obbligatorio per recarsi al luogo di propria residenza gl'individui rilasciati dalle carceri giudiziarie o di pena, art. 66, idem.

Rimettono all'Autorità giudiziaria i mendicanti validi colti in flagranza ed al ricovero gl'invalidi per rimanervi finchè non giustifichino presso l'Amministrazione dello stabilimento di avere acquistati mezzi di sussistenza, art. 69, idem.

Denunziano o confermano le denunzie loro presentate contro gli oziosi presso i magistrati per il corrispondente giudizio, art. 70, idem.

Ricevono la preventiva partecipazione degli ammoniti prima di mutare il luogo loro destinato per residenza, art 71, Legge.

Ricevono gli oziosi che hanno scontata la pena, che sono loro diretti per la debita sorveglianza, art. 74 e 75, idem.

Ricevono le dimande dei condannati alla sorveglianza che vogliono variare il loro domicilio per essere rassegnate all'Autorità politica del circondario, art. 77, idem.

Muniscono di foglio di via il condannato alla sorveglianza per recarsi al luogo di residenza autorizzata e per presentarsi all'Autorità locale, art. 78, idem.

Muniscono di carta di permanenza i sorvegliati, e curano che gli stessi nelle ore e giorni stabiliti si presentino loro, come pure che non si mostrino colle persone e nei luoghi ed ore loro state proibite, articoli 79 e 80, idem.

Tengono registro per annotare gl'individui sottoposti alla speciale sorveglianza nel suo distretto notandovi i giorni nei quali il condannato dovrà presentarsi e le obbligazioni speciali loro imposte, bastando fino a prova in contrario l'estratto del registro a provare la contravvenzione, art. 82, idem.

Possono abbreviare a seconda della condotta dei sorvegliati il termine per presentarsi a loro per la vidimazione della carta di permanenza, facendone annotazione sulla carta e sul registro, art. 83, idem.

L'Autorità locale nell'interesse della sicurezza delle persone e dei buoni costumi, fissa i tempi ed i luoghi in cui sia lecito bagnarsi nelle acque del territorio del comune, art. 87, idem.

L'Autorità locale richiede la Deputazione provinciale

di dichiarare quali fabbriche o manifatture o depositi si debbano dichiarare insalubri, incomodi e pericolosi, art. 88, Legge.

Rilasciano il permesso per sparare armi da fuoco, mortaretti, lanciare razzi, accendere fuochi d'artifizio, innalzare areostati con fiamme e fare esplosioni o accensioni pericolose o incomode nei luoghi abitati o nelle loro vicinanze, art. 90, idem.

Autorizzano la circolazione dei cani bull-dogs ed altri animali pericolosi purchè custoditi convenientemente, art. 91, idem.

Denunziano al Pretore le persone sospette per furto di campagna o per pascolo abusivo, art. 97, idem.

Procedono a perquisizione domiciliare contro le persone già ammonite quando si abbiano indizi gravi che ritengono biade od altri frutti o prodotti di campagna di provenienza furtiva, e procederanno al di loro arresto pel debito procedimento se non ne giustificheranno la provenienza, come se saranno trovate in campagna con effetti simili senza giustificarne l'acquisto, articoli 99 e 100, idem.

Denunziano gl'individui sospetti come grassatori, ladri, truffatori, borsaiuoli e ricettatori, e coloro che esigono abitalmente ed illecitamente denaro sugli altrui guadagni ed industrie, 105 e 120, idem.

Possono procedere in ogni caso di grave sospetto a perquisizioni domiciliari presso i grassatori, ladri, truffatori, borsaiuoli e ricettatori ed arrestarli per debito procedimento se si trovano in possesso di effetti o di denari non confacienti al loro stato quando non ne giustifichino la prevenienza, 108, idem.

Ricevono quelle persone non riconosciute e che ven-

gono arrestate per essere rimesso all'Autorità giudiziaria, perchè trasportano mobilie e biancherie od argenterie dopo un'ora del tramonto del sole, 110, Legge.

Possono prescrivere che nelle ore di notte non si possa nelle case lasciare aperto più di uno accesso verso la pubblica via, art. 112, idem.

I Questori, gl'Ispettori di sezione ed i Delegati distaccati hanno diritto di aver forniti i locali del loro ufficio a spese dello Stato come la mobilia e loro riparazione, arti. 3, Regolamento 18 maggio 1865.

I Questori, gl'Ispettori, i Delegati capi d'ufficio nei capo luoghi di provincia e di circondario e quelli incaricati di reggere un Ufficio, hanno diritto ad un conveniente locale per alloggio o in natura o in denaro dove quello non si possa somministrare nella seguente misura:

Al Questore di Napoli	L.	2000
Idem di Firenze	»	1200
Idem nelle altre provincie	»	1000
Agl'Ispettori e Delegati capi d'Ufficio in Napoli	»	800
Agli stessi in Firenze	»	700
Agli stessi negli altri capo-luoghi di provincia	»	600
Ai Delegati capi d'Ufficio di circondario o ripartiti in punti speciali	»	400

Per questi ultimi con circolare del 6 settembre 1866 si son fatte premure ai Prefetti di trovar loro un alloggio in natura, art. 4 idem.

Debbono alloggiare prossimamente al loro ufficio, articolo 5 idem.

Nelle richieste che fanno all'arma gli ufficiali di

P. S. sono obbligati di designare la qualità del richiedente, la richiesta il Comandante a cui è richiesta, l'oggetto della stessa, la data e la firma, art. 8. Regol.

Possono farla verbale nei casi d'urgenza coll'obbligo di ridurla nel più breve tempo possibile in iscritto, e le richieste sempre devono essere dirizzate al Comandante dei carabinieri del luogo dove il servizio debbesi eseguire.

Hanno diritto di conoscere prontamente se l'Arma si trovi nell'impossibilità di aderire in tutto od in parte alla richiesta fatta, art. 10 idem.

Hanno diritto di conoscere il risultato delle richieste da essi fatte, art. 11, idem.

Essi debbono dirizzare al Sindaco in iscritto la richieste pel concorso della Guardia Nazionale, indicando il numero approssimativo degli uomini il luogo e l'ora in cui la forza debba intervenire, art. 18, idem.

Per l'intervento della truppa nelle città sedi di un gran Comando generale al generale capo del dipartimento: nei capo-luoghi di divisione al Comandante di divisione negli altri capo-luoghi al Comandante di piazza o di circondario e negli altri luoghi all'ufficiale che ha il comando superiore delle truppe, art. 19, idem.

Nei casi che non ammettono dilazione gli ufficiali fregiati del loro distintivo, od accompagnati da due reali carabinieri o da due guardie di P. S. possono indirizzare richiesta anche verbale da essere nel termine più breve ridotta in iscritto al Comandante un corpo di guardia od alla caserma più vicina per ottenere l'appoggio della forza, art. 20, idem.

Essi ricevono gli arrestati dalla forza armata e dagli agenti di P. S. che non siano la conseguenza nè di un mandato di cattura nè di una richiesta, art. 21, idem.

Possono procedere a visite per constatare l'esattezza della denunzia delle armi, polveri od altre munizioni da guerra che dagli individui si consegnano per ottenerne il permesso governativo a mente dell'art. 30 della Legge di P. S., art. 27, Regolamento.

Debbono vegliare che ogni edificio stabile o provvisorio destinato a teatro od a pubblico spettacolo offra tutte le possibili garentie di solidità, art. 34, idem.

Essi debbono dare il permesso per iscritto determinando le cautele da osservarsi nell'interesse dell'ordine pubblico per le rappresentazioni, accademie, serenate, feste da ballo a pagamento o di solo invito o per qualsiasi altro trattenimento nei teatri ed altri luoghi aperti al pubblico.

Si avverta che per le produzioni teatrali il permesso dovrà essere dato dal Prefetto.

Essi possono però vietare la rappresentazione o declamazione permessa se la credono inopportuna per circostanze locali e capaci a promuovere disordini, articolo 35, idem.

Essi intervengono nei teatri e nei luoghi di pubblico spettacolo e danno le disposizioni occorrenti nell'interesse dell'ordine pubblico, art. 36, idem.

Essi comandati di servizi hanno diritto ad un palco e nei teatri costrutti senza palco o dove i medesimi siano tutti di privata proprietà e non disponibili debbono avere un posto distinto e riservato e tale da lasciar loro piena libertà di azione, art. 37, idem.

Possono in caso di tumulti o gravi disordini sospendere e far cessare le rappresentazioni ed anche sgombrare il teatro o luogo pubblico, e secondo le circostanze far restituire il prezzo d'entrata agli avventori se la causa del disordine sia per colpa di colui che dà lo spetta-

colo per non avere atteso alle sue promesse, art. 38 Reg.

Essi debbono curare che le disposizioni relative all'uso delle maschere siano portate a tempo opportuno a cognizione del pubblico, art. 42, idem.

Essi possono imporre quelle condizioni che credono nell'interesse dell'ordine pubblico e sempre quello della revoca nelle licenze temporarie in occasione di fiere, mercati, se si abusa tenendo giuochi di azzardo o d'invito ovvero che potendo non siano stati impediti disordini e scandali.

Gli uffiziali di P. S. hanno diritto di chiedere l'esibizione di tali licenze che si concedono perciò in iscritto. art. 51, idem.

Essi ricevono a cura del Sindaco una copia della deliberazione delle Giunte municipali relativo alla fissazione della chiusura serale dei pubblici stabilimenti, come le permissioni eccezionali fatte a taluni esercenti per poterne protrarre l'ora, art. 56 e 57, idem.

Essi hanno diritto all'esibizione di queste licenze ad ogni richiesta, art. 57, idem.

Essi vidimano i mezzi fogli bianchi contenuti nei libretti rilasciati agli operai, non che la prima pagina di essi, e tengono registro dei libretti che rilasciano, nè possano rilasciarne ai cittadini maggiori di età se non comprovano di avere adempiuti agli obblighi di leva, art. 63, 64 e 65, idem.

Essi hanno diritto di richiedere l'autorizzazione del pubblico Ministero a vendere e smerciare sulle vie pubbliche sentenze ed altri dibattimenti penali a coloro che li smaltiscono, art. 68, idem.

Essi vidimano ad ogni mezzo foglio i registri tenuti dagli esercenti uffizi pubblici di agenzia, di corrispon-

denza, di copisteria di prestiti sopra pegno e dei sensali di Monte di Pietà e sono in diritto di averli esibiti ad ogni richiesta, art. 74, 75, Regolamento.

Ricevono avviso dalle Amministrazioni dei ricoveri di mendicità ogniqualvolta rilasciano un ricoverato sia perchè abbia dato garantie di potere essere sostentato sia se si venisse a scoprire che avea mezzi di sussistenza propri prima di essere ricoverato, art. 85, idem.

Essi ricevono i documenti e le prescrizioni opportune dal Ministero contro gli oziosi recidivi confinati e li sorvegliano, indicando loro gli obblighi imposti; li collocano provvisoriamente in luogo adatto per alloggio, quando gli stessi non siano stati in grado di provvedersene come pure li sussidiano per dieci giorni nella misura determinata pei carcerati in traduzione cioè, 40 centesimi al giorno, e viene loro continuato se risulti che per cause indipendenti dalla loro volontà non si possono procurare i mezzi di sussistenza, articoli 88, 90 e 91, idem.

Essi sono obbligati al termine del domicilio obbligatorio munire di foglio di via gli oziosi pel luogo da loro scelto per nuovo domicilio, avvisandone l'Autorità locale e l'Autorità provinciale del luogo che ne ordinò la traduzione, art. 92, idem.

Ricevono dalle direzioni carcerarie i condannati alla speciale sorveglianza della polizia al termine della loro pena principale per essere muniti di fogli di via obbligatorio per condursi nel luogo del domicilio eletto od imposto, dandone avviso all'Autorità locale di pubblica sicurezza, art. 93, idem.

Le Autorità di P. S. alle quali sono stati consegnati in arresto disturbatori della pubblica quiete redigono

verbale della infrazione per rimettersi all'Autorità giudiziaria, art. 96, Regolamento.

Denunziano all'Autorità giudiziaria gli esercenti professioni od arti e mestieri incomodi o rumorosi sulle lagnanze degli abitanti vicini, art. 97 idem.

Le Autorità di P. S. ricevono avviso all'arrivo sul luogo dai conduttori incaricati di trasportar polvere da fuoco in quantità eccedente un chilogramma e mezzo per dare le opportune prescrizioni di cautela, art. 102 idem.

Sono obbligate di far registrare presso l'Ufficio di P. S. le dichiarazioni ottenute dagli ammoniti dall'Autorità giudiziaria per la cessazione degli effetti dell'ammonizione, art. 106, idem (1).

Gli uffiziali di P. S. in ogni comune sono tenuti ad avere un registro caratteristico degli oziosi, vagabondi mendicanti validi, ladri di campagna e persone sospette ed inviarne ogni mese la nota degl'individui iscritti al Sotto-Prefetto del circondario, art. 107, idem.

Ricevono dagli agenti di P. S. gl'individui che possono essere compresi nel registro degli oziosi, vagabondi, art. 109, idem.

Attribuzioni comuni del Prefetto, Sotto-Prefetto e Questore. Regio Decreto 21 novembre 1865 che approva il Regolamento organico delle guardie di pubblica sicurezza.

I Prefetti o Questori ricevono il giuramento di fedeltà da doversi prestare dalle guardie di P. S., art. 4, idem.

(1) Nei comuni dove vi sia un Delegato distaccato quest'obbligo è dell'ufficiale di P. S. In mancanza di costui e dove non vi sia Ufficio di P. S. distaccato un tale obbligo si appartiene al Sindaco.

Accordano licenza sino ad otto giorni ai brigadieri, sotto-brigadieri, appuntati e guardie, art. 9, Reg.

È loro sottoposto il corpo delle guardie e da loro dipende, art. 11, idem.

Presiedono il Consiglio di disciplina, art. 34, idem.

I Sotto-Prefetti, Questori e Delegati possono ordinare gli arresti in sala di disciplina delle guardie oltre a dieci giorni riferendone al Prefetto, e debbono essere avvisati dai Comandanti per l'ammonizione o per gli arresti da loro ordinati per dieci giorni alle guardie, art. 29, idem.

Possono ordinare la sospensione dello stipendio alle guardie e graduati; ma non la durata che debbe essere determinata dal Prefetto, art. 30.

Ricevono le dimande dai Comandanti di compagnia o drappello per far valere alle guardie le pensioni per malattie o ferite incontrate in servizio e presenziano a visita medica alle medesime fatta, art. 58, 59 e 60, idem.

Comuni ai Questori e Delegati.

I Questori o Delegati raccolgano in una cassa di economia le somme ritenute per le pene inflitte e semestralmente riferiscono al Ministero proponendo per mezzo del Prefetto la erogazione a favore delle guardie che più si sono distinte per azioni di coraggio, articolo 40, idem.

L'Ufficio di P. S. farà il rapporto delle rimunerazioni percette in occasione di servigi privati giusta lo articolo 44, riferendone al Prefetto, art. 44, idem.

È fatta facoltà alle Autorità di P. S. di affidare alle guardie l'accompagnamento dei mentecatti, fanciulli e donne o il portar lettere urgenti per servizio di ordine pubblico, quando non si potesse fare uso dell'Arma dei reali carabinieri, art. 50, idem.

Le Autorità di P. S. fanno speciale domanda per il travestimento delle guardie al Comandante di esse, articolo 64, Regolamento.

Esse richieggono ai comuni gli oggetti di casermaggio dovuti ai graduati e guardie che consegnano dietro inventarii ai Comandanti di compagnia o drappello. che sono responsabili della conservazione, art. 74, idem.

I Questori e Delegati possono accordare dispensa alle guardie del vitto in comune finchè durino le circostanze che loro impediscono di ciò fare, art. 75, idem.

Gli stessi sorvegliano l'amministrazione delle masse delle guardie affidata ai loro Comandanti, art. 76, idem.

Essi di accordo coi Comandanti stabiliscono la quantità, qualità delle razioni e dei pasti, l'ora dei medesimi, i modi più opportuni per la provvista dei commestibili, e determinano al principio d'ogni mese a quanto debba ammontare la spesa giornaliera del rancio per ciascuno individuo, art. 77, idem.

Soddisfano sul fondo delle ritenute di ciascuno le spese di trasporto e di cura negli ospedali dovute dalle guardie quando sono inviate agli ospedali, art. 82, idem.

Compilano il Regolamento pei servizi di pattuglie ordinarie e straordinarie: pel servizio dei teatri, spettacoli, incendi o di altre funzioni: pel servizio interno delle caserme, e delle guardie, piantoni: e determinano le ore delle scuole, gli esercizi militari, gli ordini e la polizia dei locali, le reviste periodiche ed altre prescrizioni relative, articolo 88, idem.

Emigrazione. — Regolamento approvato con R. Decreto 14 agosto 1864.

Per il Regolamento dell'emigrazione approvato con

Decreto reale del 14 agosto 1864, N° 1906, le attribuzioni degli ufficiali di P. S. sono limitatissime.

Esse debbono sorvegliare gli emigrati a ciò non si allontanino dal domicilio loro imposto dal Ministro e possono essere delegati dai Prefetti o Sotto-Prefetti pel pagamento dei sussidi agli emigrati, art. 36, idem.

Prostituzione, Regolamento del 15 giugno 1860.

Il Questore o l'Autorità di P. S. autorizza la meretrice di rimanere in abitazione particolare, art. 17, idem.

Autorizzano la traduzione delle prostitute non iscritte per essere registrate nell'Ufficio sanitario, art. 20, idem.

Autorizzano la meretrice dimorante in un postribolo od in casa particolare di cangiare di alloggio, articolo 28, idem.

Possono ordinare l'arresto di meretrici o di tenenti postriboli, art. 31, idem.

Autorizzano l'apertura di un postribolo e la chiusura art. 42, idem.

Ordinano la chiusura dei postriboli clandestini, art. 64.

Determinano le ore della chiusura dei postriboli, art. 67, idem.

Il Capo dell'Ufficio sanitario anche dove è un Delegato esercita le funzioni di contabile, agisce contro le meretrici, le mezzane ed i tenenti postriboli, articolo 2 idem.

Iscrive in un registro tutte le prostitute, art. 20, idem.

Riceve in deposito le carte che risguardano lo Stato civile della iscritta, e se mancano procura i mezzi di accertarne l'identità, art. 24, idem.

Informa la famiglia della meretrice per riprenderla se abbia essa intrapreso il meretricio senza considera-

zione, e si coopera per farla entrare in qualche ritiro e la sorveglia se n'esca prima dell'anno, art. 25 idem.

Riceve e dà avviso sulle dimande delle meretrici che vogliono cangiare alloggio, art. 28, idem.

Presta assenso alla meretrice che vuole assentarsi dalla sua residenza per un tempo maggiore di tre giorni, ed avvisa l'Ufficio sanitario del luogo dove il danno si reca, art. 29, idem.

Riceve informazione del ricovero o della uscita della meretrice da un ospedale dove siasi ricoverata per malattia accidentale, e conserva il di lei libretto durante la malattia, art. 30, idem.

Riceve la notificazione dell'arresto delle meretrici o tenenti postribolo disposto dalle Autorità di P. S., articolo 31, idem.

Riceve avviso ed i documenti atti a costatare i mezzi di sussistenza allorchè una meretrice iscritta si reca ad abitare presso un privato che la garentisce, art. 33, idem.

Riceve le dimande delle meretrici che desiderano essere dispensate dalle visite, nonchè le notizie del nuovo domicilio e dei mezzi di sussistenza, art. 34, idem.

Riceve le dichiarazioni dei tenenti postribolo dell'ammissione delle meretrici, e determina il numero di esse in ciascun lupanare, art. 49, idem.

Riceve la consegna delle generalità delle persone di servizio addette ai postriboli e giudica se le debba far sottoporre a visita, come parimenti per le concessionarie non maritate, o separate dal marito, art. 50, idem.

Visto il registro che deve esistere in ogni postribolo dove sono allestate le meretrici con le loro generalità, art. 51, idem.

Sull'avviso del congedo od abbandono delle meretrici

da un postribolo fa le accorrenti annotazioni sul registro d'iscrizione e libretto della prostituta, art. 52. Reg.

Riceve le dichiarazioni delle somme pagate alle meretrici dai tenenti postriboli, art. 55, idem.

Vidima o verifica l'inventario degli oggetti di spettanza delle prostitute custodite dai tenenti postriboli, art. 56, idem.

Riconosce i debiti delle meritrici che debbono scontare ai tenenti postribolo, art. 57, idem.

Incoraggia la meretrice che vuole abbandonare il meretricio, art. 60, idem.

Riceve la dichiarazione della variazione dei prezzi che si esigono nei postriboli, art. 62, idem.

Concilia le controversie tra le meretrici ed i tenenti postriboli e le mezzane che non sono di competenza dei Tribunali, art. 63, idem.

Riceve la consegna degli oggetti dimenticati nei postriboli, art. 66, idem.

Determina le ore nelle quali debbono essere chiusi i postriboli in seguito degli ordini della Questura, articolo 67, idem.

Autorizza i tenenti postriboli ad assentarsi dal luogo di loro residenza, art, 68, idem.

Registra le visite sanitarie fatte alle meretrici, art. 71.

Concerta coll'Ispettore se le visite alle meretrici nei postriboli di seconda categoria debbono essere fatte nel postribolo o nell'ufficio sanitario, art. 73, idem.

Provvede a tutto ciò ch'è necessario affinchè la visita sia eseguita colla maggiore esattezza possibile, articolo 75, idem.

Riceve l'avviso delle meretrici che mancano alla visita art. 78, idem.

Cura di far ricoverare nel sifilicomio la meretrice riconosciuta come infetta, art. 84, Regolamento.

Tiene in deposito il libretto della meretrice mentre si cura nel sifilicomio e lo riconsegna all'uscita, art. 87.

Presta l'assenso perchè la meretrice gravida che abbia mezzi di sussistenza possa ricoverarsi presso una levatrice autorizzata, art. 88, idem.

Trasmette nelle principali città alle Autorità di S. P. delle Sezioni la nota delle meretrici e le variazioni di domicilio delle medesime esistenti nelle diverse sezioni, art. 90, idem.

Ufficio sanitario.

Regolamento sulla prostituzione.

Provvede i tenenti postriboli dietro pagamento dei registri e de' stampati che essi debbono tenere, art. 91.

Riceve le quote imposte alle meretrici e tenenti postriboli per sopperire alle spese di vigilanza sulla prostituzione, art. 95, idem.

Desume la contabilità dei registri che consegnerà in quadro competente le spese ed uniformandosi in proposito alle istruzioni del Ministero, art. 96, 97, 98.

Domicilio coatto.

Decreto ed Istruzioni 20 maggio 1866, N° 2918.

Gli ufficiali di P. S. autorizzano ai domiciliati coatti sotto la loro sorveglianza di abbandonare l'abitazione loro assegnata, articolo 4, Regolamento.

Li autorizzano parimenti per uscire della loro abita-

zione dopo un'ora di notte o prima del levar del sole, art. 4, Derceto 20 maggio 1866.

Possono essere incaricati dal Prefetto per assumere l'ufficio di Segretario della Giunta consultiva, art. 2 delle Istruzioni 20 maggio 1866.

Debbono somministrare le informazioni sul conto delle persone per le quali la Giunta debbe dare parere, articolo 4, idem.

Il Segretario della Giunta stende i processi verbali delle sedute facendone tanti estratti quante sono le persone sulle quali si è dato parere da lui firmati e vistati dal Presidente, art. 5, idem.

Deve tenere un registro di tutte le persone sulle quali la Giunta dà parere e fare le annotazioni prescritte, articolo 7, idem.

Gli ufficiali di P. S. ricevono in consegna dalla forza pubblica le persone assoggettate al domicilio coatto per sorvegliarle e ne rilasciano ricevuta, art. 10 e 11, idem.

Hanno diritto di chiamare alla loro presenza le persone soggette a domicilio coatto, art. 12, idem.

È affidata agli uffiziali specialmente incaricati l'amministrazione e la sorveglianza dei domiciliati coatti sotto la direzione dei Prefetti e Sotto-Prefetti, art. 15, id.

Tengono un registro per iscrivere le persone soggette a domicilio coatto, conservano il foglio di ricognizione; comunicano loro le disposizioni legislative e le misure a cui sono sottoposte, assegnano l'abitazione, raccomandano loro di darsi al lavoro, mantengono l'armonia e la disciplina, pagano il sussidio e le distribuzioni straordinarie che possono essere ordinate, tenendo conto esatto e tenendo inventarii degli oggetti destinati ai domiciliati coatti. Trasmettono ogni quindici giorni direttamente al

Ministero una relazione sul movimento delle persone soggette al domicilio coatto e denunziano all'Autorità giudiziaria le contravvenzioni, art. 16, Istruzione.

Ricevono le citazioni per loro discarico dei chiamati come testimoni, e ricevono i ricorsi che costoro intendono di avanzare superiormente, art. 18 e 20, idem.

Muniscono di foglio di via obbligatorio i domiciliati al termine della loro pena avvisandone il Prefetto della provincia dove vanno diretti, 22 e 23, idem.

Passaporti.

Decreto 13 novembre 1857.

Gli ufficiali di P. S. possono essere delegati dal Ministero degli affari esteri in alcune città a rilasciare passaporti per l'estero, art. 1, idem.

Sulla loro personale conoscenza e sul loro *nulla-osta* si rilasciano passaporti, art. 4, idem.

Possono esigere dagli operai o da coloro che hanno titolo a passaporto gratuito per indigenza, la prova di aver mezzi sufficienti per fare il viaggio sino alla destinazione, art. 10, idem.

Essi debbono alla loro presenza far sottoscrivere il passaporto dalla parte che lo riceve e di far la dichiarazione sullo stesso allorchè il richiedente passaporto non sa scrivere, art. 4, Istruzioni.

Essi attestano con apposito atto la verità del consenso prestato dagli amministratori, tutori od esercenti patria potestà per coloro che ne hanno bisogno per ottenere passaporti, art. 5, idem.

Essi non rilasciano *nulla-osta* ai marinai od iscritti

marittimi senza il *nulla-osta* del Console marittimo, articolo 29 del Regolamento della marina mercantile.

Non possono rilasciare *nulla-osta* ai condannati alla sorveglianza della polizia senza l'autorizzazione del Ministero dell'interno, art. 10, Istruzioni.

Sospendano il *nulla-osta* ai debitori e falliti per ottenere passaporto, art. 10, idem.

Esigono con maggior rigore le prove di possidenza per far fronte ai viaggi all'estero dagli esercenti professioni equivoche, come suonatori di organetti, ciarlatani e venditori di zolfanelli, e possono loro rifiutarlo quando la loro condotta dasse sospetto, art. 10, idem.

Rifiutono il *nulla-osta* a fanciulli che si recano all'estero con le persone sopra indicate, art. 10, idem.

Si astengono di dare passaporti a fanciulli minorenni, donne maritate, agli impiegati civili e militari in attività di servizio, ai tesorieri ed impiegati contabili e alle persone interdette senza il consenso degli interessati e del capo di amministrazione da cui dipendono nè daranno passaporti complessivi in cui sono compresi i minori di età, a meno che non comprovino di essere in grado di parentela e condizioni richieste dall'articolo 5 del Decreto suddetto, articoli 10 e 11 idem.

Vetture pubbliche.

Patenti 21 luglio 1846.

Gli ufficiali di P. S. ricevono l'atto di cauzione che il concessionario di un servizio di vettura è obbligato di fare, per atto notarile, per rispondere civilmente delle conseguenze dipendenti dall'esercizio delle vetture

nell'interesse del Governo, dei privati e dei conduttori quando da questi lo esigono i commessionari, art. 9, RR. PP.

Sono obbligati di denunziare per incarico speciale le contravvenzioni alle patenti sulle vetture, art. 32.

Intervengono coi periti delegati dal Ministero e Prefettura concedente alle visite delle vetture omnibus, articolo 5, Regolamento.

Avranno cura di apporre un apposito contrassegno ad ogni vettura già visitata e riconosciuta ammissibile alla circolazione, art. 7, idem.

Sottoporranno a visita in ogni anno o quando lo crederanno conveniente le vetture suddette, i cavalli ed arnesi destinati al servizio delle medesime, art. 10, idem.

Approvano preventivamente la cancellazione o cambiamento tanto del contrassegno quanto del numero delle vetture, art. 11, idem.

Prendono in custodia il contrassegno della vettura alla quale dopo la visita venne cancellato il numero ed interdetta la circolazione, art. 12. idem.

Ricevono le dichiarazioni dei commessionari delle vetture da nolo che vorranno desistere dal servizio o cambiare il loro domicilio, ed il luogo dello stabilimento tre giorni prima di effettuarlo, art. 24, idem.

Consegnano sulla richiesta dei concessionari le licenze accordate dal Prefetto ai conduttori o cocchieri tre giorni dopo che questi sono entrati al loro servizio, art. 26, id.

Ricevono la licenza dai conduttori o cocchieri nel termine di tre giorni dai concessionari quando quelli cesseranno di essere al costoro servizio, art. 29, idem.

Ricevono dai concessionari o conduttori relazioni su qualunque accidente o fatto delittuoso avvenuto durante la corsa o viaggio, art. 39, idem.

Ricevono in consegna gli oggetti rinvenuti e dimenticati nelle vetture visitate in ogni corsa dai concessionari o conduttori, art. 40, idem.

Revisione teatrale.

Decreto ed Istruzioni, 14 gennaio 1864.

Gli ufficiali di P. S. debbono vegliare a che vengano escluse le frodi e le contraffazioni alle produzioni manoscritte permesse senza varianti, quanto se vadano munite del visto della revisione.

Debbono trasmettere al Ministero al compiersi di ogni stagione teatrale la nota di tutte le produzioni state rappresentate sui teatri del circondario indicando da quali compagnie, Circolare 20 maggio 1860.

Essi debbono tenere copia della produzione teatrale manoscritta permessa, sia puramente e semplicemente, sia con varianti per attendere se la recitazione corrisponde ai testi approvati, Circolare, idem.

Capo III.

Doveri speciali degli agenti di pubblica sicurezza per effetto delle Leggi di speciale competenza del Ministero interni per la parte di pubblica sicurezza. Legge 20 marzo 1865, All. B *e regolamento 18 maggio 1865, cap. III, titolo VIII, e cap. II, titolo X, del Codice penale.*

Abbiamo veduto nell'esame degli articoli 5 e 6 della Legge 20 marzo 1865, che gli agenti ordinari della P. S. sono i carabinieri, le guardie di P. S., i militi

a cavallo, le guardie municipali e campestri e le guardie forestali: i cantonieri, guarda-fili, guardie doganali, e gli altri agenti ausiliari possono essere dichiarati agenti di P. S. con una dichiarazione speciale del Ministro dell'interno dopo aver preso gli accordi necessari coi Ministri dei rami ai quali appartengono i cennati Corpi ausiliari.

Si è discorso sui diritti ed i doveri di tali agenti come funzionari e come ufficiali della polizia giudiziaria: ora bisogna cennare le attribuzioni e doveri degli agenti di P. S. per effetto delle Leggi che regolano l'amministrazione della sicurezza pubblica affidata alla direzione del Ministro dell'interno.

Quello poi che concerne le attribuzioni degli agenti per effetto della Legislazione sulla polizia delle strade ed acque pubbliche, strade ferrate, polizia fluviale, polizia delle miniere, polizia urbana, rurale, edilizia, sarà oggetto della seconda parte dove principalmente si troveranno le materie affini nei capitoli 2° e 3° del titolo 2° della Legge di P. S. e vi potranno essere meglio sviluppati i doveri ed attribuzioni delle guardie municipali e campestri, e scorgere nelle loro attribuzioni la parte interessante l'ordine pubblico la cui sorveglianza sarebbe comune a tutti gli agenti di P. S., e la parte speciale alla quale le guardie municipali e campestri dovrebbero particolarmente attendere.

I carabinieri come agenti della P. S. e le guardie e graduati di P. S. debbono vegliare per effetto della Legge 20 marzo 1865 all'osservanza delle Leggi ed al mantenimento dell'ordine pubblico, a prevenire i reati, a far opera per sovvenire a pubblici, privati infortuni, art. 20, Regolamento organico del Corpo del 21 novembre 1865 ed art. 9 della Legge di P. S.

La loro opera adunque si limita a denunciare e riferire alle Autorità di P. S. quanto essi osservano e scoprono in fatto di contravvenzioni alle Legge di pubblica sicurezza, e di assicurarsi dell'adempimento delle dette Leggi e adoperare il loro braccio per la loro esecuzione.

Essi perciò debbono vegliare che nessuno possa portare la maschera in luogo pubblico od aperti al pubblico se non nei tempi ed in conformità delle prescrizioni stabilite dall'Autorità di P. S., art. 20 Reg., 34 Legge.

Debbono vegliare a che nessuno possa aprire alberghi, trattorie, osterie, locande, caffè od altri stabilimenti o negozi in cui vendasi o si smerci vino al minuto, birra, liquori, bevande o rinfreschi, nè sale pubbliche di bigliardo o per altri luoghi leciti senza permesso, articolo 20 Reg., 35 Legge.

Debbono invigilare a che gli albergatori, osti e locandieri iscrivano giornalmente nel loro registro tutte le persone che prendono alloggio nei loro stabilimenti.

E possono richiedere ai medesimi tale registro, articolo 20 Reg., 41 Legge.

Invigilano a che gli esercizi sopra detti siano chiusi a quell'ora di notte determinata dalla Giunta, articolo 29 Reg., 42 Legge.

Devono vigilare che nelle pubbliche vie e piazze non si smercino sentenze, dibattimenti ed atti di procedura criminale senza autorizzazione dell'Ufficio del P. Ministero, art. 20 Reg., 52 Legge.

Vigilano perchè nessuno faccia l'esercizio del mestiere ambulante di saltimbanco, ciarlatano, suonatore o cantante, nè venda, distribuisca sulle piazze e per le vie candelette, scapulari ed immagini, nè che faccia da in-

tromettitore ambulante, da barcaiuolo pel trasporto dei passaggieri, da servitore, cocchiere o facchino di piazza senza essere iscritto nel registro dell'Autorità politica e senza certificato d'iscrizione, art. 20 Reg., 57 Leg.

Possono chiedere contezza del loro essere ai cittadini che si trovano fuori circondario per mostrare la loro identità sia con l'esibizione del passaporto, libretto, segno o carta, o documento o testimonianza di persona dabbene accompagnandolo innanzi all'Autorità di P. S. in caso negativo, art. 20 del Reg. e 65 della Legge.

Traducono innanzi l'Autorità di S. P. i mendicanti sorpresi a mendicare senza autorizzazione, art. 20 Reg., 69 Legge.

Vigilano perchè non si richiami concorso di gente per mettere in moto l'Autorità e la forza pubblica, e perchè non si gridi nelle piazze e vie pubbliche false notizie, non si simulino disastri non esistenti, non si abusi di campane, tamburi ed altri strumenti rumorosi atti ad eccitare l'apprensione del pubblico, art. 20 Regolamento, 84 Legge.

Vigilano perchè dopo le ore 11 di notte o quell'altra stabilita dalla Giunta non si turbi la pubblica quiete con clamori, canti e rumori o coll'esercizio di professioni, arti e mestieri incomodi o rumorosi, art. 20 Regolamento, 85 legge.

Vegliano a chè da un'ora dopo il tramonto del sole fino all'alba nessuno possa trasportare mobilie, biancherie ed argenterie se non sia persona conosciuta e responsabile potendo costringere contravventori a presentarsi all'Autorità di P. S., art. 20 Reg., 110 Legge.

Debbono accorrere e prestare opera efficace in occasione d'incendi e di altri disgraziati avvenimenti, e

nell'assistere in caso di pericolo le persone che ne chie dono l'intervento, art. 20 Reg., N° 4.

Debbono adoperarsi a comporre i dissidi onde impedire gli scandali e disordini, art. 20, N° 5.

Debbono indirizzare rapporto all'Autorità politica intorno a quanto hanno operato e riferire il risultato delle loro investigazioni narrando i fatti in modo chiaro e con veracità e da loro sottoscritti, art. 21 Reg.

Gli agenti inoltre debbono procedere all'arresto delle persone assembrate contro delle quali si è usata la forza per discioglierle, art. 29 Legge.

Vegliano perchè non si facciano arruolamenti, ingaggi od accolte d'uomini d'armi e munizioni da guerra senza licenza, art. 30 Legge.

Vegliano sui ritentori o coloro che fanno raccolta di armi senza averne fatta denunzia all'Autorità politica e sui fabbricati di armi o quelli che importano dall'estero armi in quantità eccessiva il proprio uso senza averne dato avviso al Prefetto, art. 31 Legge.

Denunziano all'Autorità gli esercenti professioni o mestieri intesi al pubblico trattenimento, o che espongono rarità, persone, animali, gabinetti ottici od altro alla pubblica vista senza permesso, art. 32 Legge.

Curano di fare osservare i Regolamenti ed i manifesti fatti dalle Direzioni teatrali e decretati dal Ptefetto ed attendono alla loro esecuzione per espellere ed arrestare i contravventori quando tali misure sono sancite nei cennati Regolamenti, art. 33 Legge.

Vigilano se un esercizio permesso resta chiusa per otto giorni senza esserne stata avvertita l'Autorità, articolo 40 Legge.

Vigilano se negli esercizi si tiene accesa nella porta

principale la lanterna dall'imbrunire sino all'ora della chiusura prescritta, art. 43 Legge.

Se nei bigliardi o sale di giuochi trovasi esposta la tabella indicante i giuochi permessi vidimata, art. 43 Legge.

Vigilano a che nessuno eserciti industria d'affitta camere od appartamenti mobigliati od altrimenti somministrare alloggio per mercede senza l'autorizzazione dell'Autorità, art. 46, idem.

Debbono sorvegliare perchè i locandieri, albergatori ed osti facciano tra le 24 ore la consegna di coloro che arrivano o che partono dal loro albergo, e segnatamente se alloggiano soldati e marinai italiani assentati dal Corpo senza licenza o renitenti, articoli 47 e 50, Legge (1).

Debbono vigilare se i capi-fabbrica, e gli esercenti arti e mestieri, gl'impresari o capi-mastri ammettono al proprio servizio o diano lavoro a renitenti o a soldati e marinai italiani indebitamente assentati dai loro Corpi, articoli 49 e 50 idem.

Debbono vegliare che le affissioni degli stampati siano fatte nei luoghi designati dall'Autorità competente, articolo 53, idem.

Hanno diritto di chiedere dagli esercenti il certificato d'iscrizione o la licenza e di arrestarli e tradurli innanzi all'Autorità di P. S. se vi si rifiutano, articolo 62, idem.

Debbono vegliare se presso gli esercenti professioni ambulanti vi siano minorenni e se li sottopongono a mali trattamenti o abusino delle loro persone, art. 63, idem.

Debbono vegliare se vi siano Uffici pubblici di agenzia,

---

(1) Chi siano i renitenti e gli assentati illegalmente. Vedi pag. 356.

di corrispondenza, di copisteria, di prestiti sopra pegni e di sensali senza autorizzazione e se vi tengono i registri e la tabella indicante la natura delle commissioni od incarichi coi corrispondenti prezzi, articolo 64, Legge, 74 e 76, Reg.

Debbono sorvegliare i mendicanti autorizzati perchè non vadano questuando fuori il territorio permesso nè fare mostra di piaghe, mutilazioni o di diformità, o con grossi bastoni o con altre armi profferendo parole o facendo gesti ed atti di disperazione come pure nelle ore della notte, articoli 67 e 68, Legge, 84, Reg.

Denunziano gli oziosi e vagabondi, art. 70, Legge.

Vegliano a che le persone ammonite non traslochino la propria abitazione senza permesso come parimenti gli oziosi liberati dal carcere in seguito a condanna non abbandonino la dimora loro stata assegnata, articoli 71 e 75, Legge di P. S.

La stessa vigilanza dev'essere esercitata sui condannati alla sorveglianza che variano il domicilio eletto a loro stato assegnato, come ancora se non obbediscono ai precetti loro imposti dall'Autorità di P. S., articoli 77 a 80, idem.

I carabinieri hanno diritto di chiedere la carta di permanenza della quale debbono essere sempre provveduti i condannati a sorveglianza, art. 80, N° 2.

Debbono vegliare che non siano impiantate manifatture, fabbriche o depositi dichiarati insalubri, incomodi o pericolosi, art. 88, Legge.

Debbono parimenti vigilare che non si fabbrichi polvere o altre materie esplodibili nell'abitato e che se ne tenga in deposito una quantità eccedente cinque chilogrammi senza autorizzazione, come pure che sia

trasportata in botti perfettamente chiuse, coperte di piombo e fuori le vetture, piroscafi, battelli destinati al trasporto dei viaggiatori, e parimenti che nelle vendite non si faccia mai uso di lume, articolo 89, Legge, 102 e 103, Reg.

Debbono vegliare che non si sparino armi da fuoco, mortaretti, non si lancino razzi e fare esplosioni o accensioni pericolose o incomode nei luoghi abitati e vicinanze senza permesso, art. 105, Legge.

Sorvegliano che sia impedita la circolazione di cani ed altri animali pericolosi non convenientemente custoditi e senza permesso, come pure che non siano tenuti nei luoghi di passaggio e sulle finestre animali o cose che rechino offesa o grave disturbo ai passeggeri, articoli 91 e 92. idem.

Vegliano che non sia data sepoltura ai cadaveri se non dopo 24 ore pei casi di morte ordinaria e 48 per quelli di morte improvvisa, come di non far seppellire i sospetti di morte violenta se non dopo che il magistrato abbia compiuti i suoi atti, nè di fare imbalsamare i cadaveri se non dopo la visita necroscòpica, nè farli esporre o trasportare in casse senza coperte, articoli 93 e 96, idem.

Denunciano al Giudice le persone sospette per furti di campagna o per pascolo abusivo, i conduttori di gregge che transitano da uno ad altro comune, articoli 97 e 98, idem.

Sorvegliano se le persone ammonite ritengono legna, biade od altri frutti e prodotti di campagna di provenienza furtiva e le arrestano se le sorprendono nei boschi o sulle strade con legna, biade od altri frutti rurali allorchè non ne sapranno giustificare la provenienza, art. 99 e 100, idem.

Vegliano a che le persone ammonite riducono al termine stabilito il bestiame di loro proprietà, articolo 102, idem.

Vigilano contro i grassatori, ladri, truffatori, borsaiuoli, ricettatori e coloro che esigono denaro abitualmente ed illecitamente sui guadagni od industrie altrui cioè sui camorristi, articoli 105, 120, Legge, ed articolo 3, Legge, 17 maggio 1866.

Vegliano sugli asportatori di armi proibite e su quelle dette insidiose. Curano che gli asportatori d'armi da fuoco siano muniti di licenza, ed in caso contrario debbono confiscare la loro arma e denunciarli, e dove gli asportatori siano persone sospette arrestarle, articoli 453, 455, 457, Codice penale (1).

Sorvegliano i fabbricatori o venditori di armi insidiose e di coloro che le introducono nel Regno senza debita autorizzazione, art. 456, idem.

Confiscano le armi e denunziano gli asportatori di baionette, di coltelli così detti passa corda, di coltelli con punta così detti da fodero, e di quelli ancora che sebbene senza punta ed eziandio snodati siano taglienti nella cima e la lama per mezzo di qualche ordigno rimanga snodato il coltello, fissa ed immobile, articoli 459, 460, 461, idem.

Arrestano le persone sospette, gli oziosi, vagabondi mendicanti, sia che asportino o ritengono armi proibite e le denunciano al potere giudiziario, art. 464 idem.

---

(1) Sono armi insidiose gli stiletti, i pugnali, gli stocchi, le spade o sciabole in bastone, i coltelli fusellati, lè pistole corte la cui canna non oltrepassi centosettantuno millimetri in lunghezza misurata internamente, i tromboni, le pistole fatte a trombone, gli schioppi o pistole a vento, i pistoni, schioppi o carabine snodate o divisi in più pezzi e gli schioppi a foggia di canna o bastone.

Curano che nei balli, nelle adunanze e nelle feste pubbliche non si portino armi denunziandone gli asportatori, art. 463, idem.

Vegliano a che i gioiellieri. orefici, oriuolai e qualsivoglia persona che attenda alla compra e vendita di gioie, ori od argenti, gli ottonai, stagnaiuoli, calderai, rigattieri e ferravecchi facciano la dichiarazione di tutte le cose che compreranno o riceveranno in pegno, pagamento o permuta al Sindaco od all'Autorità a ciò delegata, come altresì gli osti, i locandieri, i tavernai, i bettolieri per quelle cose che riceveranno in paga, pegno, custodia da persona incognita, e curano di non farne variare lo stato e la forma per otto giorni dopo la fatta dichiarazione, articoli 641, 642, 643, idem.

Sorvegliano i chiavaiuoli ed i venditori di ferravecchi che alterano chiavi o che ne vendono ai minori o domestici, articoli 646, 648, idem.

Sorvegliano ed arrestano le persone sospette, detentori di false chiavi, grimaldelli o altri strumenti atti ad aprire o sforzare serrature se non ne giustificano la provenienza, art. 649, idem.

Sorveglianza sulla prostituzione.
Regolamento 15 febb. 1860.

Gli agenti sorvegliano tutti coloro che esercitano clandestinamente case di prostituzione, art. 86, Legge di P. S.

Le guardie addette all'Ufficio sanitario debbono esercitare attiva e continua sorveglianza sui postriboli, sulle meretrici isolate in abitazioni particolari, sulle mezzane e sulla prostituzione clandestina ed obbedire agli ordini

del Direttore sanitario e fargli relazione del loro operato, Art. 4, Reg. 15 febbraio 1960.

Non debbono essere negligenti o conviventi colle meretrici nè ricevere denaro o regali dalle prostituite o tenenti postriboli, art. 5, idem.

Hanno diritto a gratificazioni se per zelo ed esemplare condotta se ne rendono meritevoli, art. 6. id.

Vegliano a che tutte le meretrici iscritte passino la visita sanitaria, art. 11, Reg.

Vegliano a che i medici visitatori non curino per proprio conto meretrici affette da sifilide o da altra malattia nè che percepiscono dalle medesime compensi, art. 14. idem.

Vegliano a che tutte le prostitute siano iscritte all'Ufficio sanitario, art. 18, idem.

Traducono dietro autorizzazione del Questore le prostitute non iscritte per essere registrate nell'Ufficio sanitario, art. 20 idem.

Possono domandare alle meritrici l'esibizione del loro libretto (1).

Vegliano a che le meretrici non cambiano d'alloggio nè di residenza nè assentino per più di tre giorni, articoli 28 e 29 Reg.

Vegliano all'uscita delle meretrici ricoverate negli ospedali per essere sottoposti alla visita straordinaria, art. 30, idem.

Arrestano le meretrici ed i tenenti postribolo dietro ordini dell'Autorità di P. S. art. 31, idem.

---

(1) Il libretto contiene gli articoli del Regolamento 15 febbraio 1860 che riguardano gli obblighi della meretrice, le sue generalità ed i suoi connotati, le visite sanitarie subite, il postribolo cui la donna e addetta, e se isolata il luogo di sua abitazione. Articolo 26 Regolamento suddetto.

Vegliano a che le meretrici non abitino presso venditori di bevande spiritose, vino, birra e simili, che non escano di casa poco decenti od ubbriache, che si affaccino dalle finestre o di stazionare ferme sulle parti anche di propria abitazione: che si fermino e frequentino vie principali, piazze o le pubbliche passeggiate; che commettino atti indecenti nei luoghi pubblici e di tenervi discorsi osceni; che seguino passeggieri per le vie per adescarli con parole o segni.

Che rimangano fuori casa senza giusto motivo nelle ore della notte, che girovaghino nelle vie specialmente adiacenti alla loro abitazione nelle ore respettive: che frequentino i teatri ove si presentassero indecentemente, art. 32, Regolamento.

Vegliano sulle prostitute che passano presso i particolari o che vogliono abbandonare la prostituzione pei tre mesi in cui stanno sotto sperimento se siano in grado di essere provvedute dei convenienti mezzi di sussistenza per non riprendere più il meretricio, articolo 33, 35 e 37 idem.

Debbono sorvegliare i postriboli dove le meretrici vi hanno domicilio fisso, e quelli dove le meretrici isolate vi si recano per motivo di prostituzione se siano stati autorizzati o se lo stesso individuo sia tenente di più postriboli, art. 40, 42 e 43, idem.

Vegliano a che le finestre dei postriboli siano appannate d'inverno e di persiane fisse e chiuse nell'estate, come di far trovare presenti tutte le meretrici all'epoca della visita, art. 45 e 46, idem.

Debbono vegliare perchè per parte dei tenenti postriboli e di mezzane non si ecciti, favorisca o faciliti la corruzione o la si provochi specialmente sulle per-

sone minorenni, o si commettano atti di libidine contro natu,a, art. 47 Reg., 421, 425 Cod. pen.

Gli agenti di P. S. hanno diritto sia di giorno che di notte di visitare i postriboli art. 48, Reg.

Vegliano a che nei postriboli non sia ammessa una prostituta prima della dichiarazione fatta all'Ufficio sanitario, e che non ve ne sia un numero maggiore di quello stabilito dall'Ufficio sanitario, nè donne minori di 16 anni, 49 e 59 idem.

Vegliano a che i tenenti postriboli non somministrano danaro a mutuo alle meretrici abitanti presso di loro, nè facciano alcuno acquisto per conto delle medesime e se qualche somma fosse stata pagata che sia la stessa dichiarata nell'Ufficio sanitario, art. 45 e 56, idem.

Debbono sorvegliare a che i tenenti postriboli non sottopongano le meretrici ad alcuna multa per mancanze commesse, nè le maltrattino, art. 58, idem.

Vegliano a che non siano scoraggiate le prostitute che desiderano abbandonare il meretricio e che non venga loro fatto ostacolo dai tenenti postriboli per causa di debiti con loro contratti, art. 60, idem.

Vegliano a che i tenenti postriboli tengano affisso in un sito visibile ed a grossi caratteri le classi del loro lupanare con l'estratto degli articoli del Regolamento che li riguardano, come pure di non far variarne i prezzi senza autorizzazione, art. 62, idem.

Curano di riferire le controversie insorte fra le meretrici ed i tenenti postriboli o le mezzane all'Ufficio sanitario, art. 63, idem.

Vegliano sui postriboli clandestini, e che non si tengono giuochi di qualunque sorta e se somministrino cibi o bevande di qualsiasi qualità nei lupanari tollerati,

come di far consegnare all'Ufficio sanitario gli oggetti dimenticati, e di farli chiudere nelle ore stabilite, articoli 65, 66, 67, Regolamento.

Arrestano le meretrici mancanti alla visita, come quelle infette che non si presentano al sifilicomio dove furono inviate, art. 78, 86, idem.

Come si è potuto vedere il Regolamento sulla prostituzione ha un doppio scopo, quella di tutelare la pubblica salute e quello di conservare il buon costume.

Quanto alla prima parte tutte le disposizioni igieniche e la vigilanza sulle meretrici come sui tenenti postriboli possano essere comuni alle guardie di P. S. come alle guardie municipali che hanno per iscopo l'esecuzione della polizia urbana e della pubblica salute.

Quanto si risguarda la tutela al buon costume essa riguarda le meretrici ed i postriboli nelle loro condizioni. Le meretrici per evitare scandali e presentarsi ai luoghi pubblici, i postriboli, in quanto al dovere essere condizionati perchè le prostituite sia dalle finestre sia dai portoni non producano scandali ai vicini o a coloro che passeggiano, e che nell'interno non si provochi il lenocinio.

Queste attribuzioni dovrebbero essere delle guardie di P. S.

Finalmente vi è quella parte tendente a prevenire i disordini ed alla garentia reciproca delle meretrici e dei tenenti postriboli come sarebbero le misure di proibizione di giuochi, di smaltire cibi e liquori nei postriboli o di stabilirli vicino a venditori di birra od oggetti spiritosi, e quella di inventariare gli oggetti delle meretrici, come i debiti da costoro fatti.

Vi è anche il divieto di maltrattare le meretrici, di

multarle e di far loro prestiti appunto per conservare a quelle infelici una certa indipendenza, dove mai volessero abbandonare il meretricio, quello di affiggere il Regolamento come qualunque esercizio pubblico.

Queste incumbenze dovrebbero essere di tutti gli agenti.

Emigrazione.

Regolamento approvato con R. Decreto 24 agosto 1864

Gli agenti di pubblica sicurezza debbono vegliare a che gli emigrati sussidiati non mutino nè si trasferiscano dal domicilio loro assegnato senza autorizzazione, art. 15, Reg.

Vetture pubbliche. Regie Patenti 21 luglio 1865 e Circolari 1° giugno e 30 agosto 1860.

Debbono vegliare che non s'introduca servizio di vetture sia di 1.a che di 2.a categoria senza la debita licenza. art. 7, Reg. patenti 21 luglio 1846.

Che il servizio delle vetture non sia esercitato da persone diverse dei titolari o concessionari.

Debbono sorvegliare a che i concessionari non mettano in corso vetture se non dopo la dichiarazione fatta all'Amministrazione demaniale e col bollo dalla medesima prescritto, art. 21, idem.

Vegliano a che le vetture pubbliche non portino sull'imperiale sedile se non sia stato permesso, articolo 25, idem (1).

(1) Sono vetture di prima categoria le vetture pubbliche, omnibus qualunque sia la loro forma purchè costruite secondo le condizioni approvate in apposito manifesto dal Ministero interni e che abbinno la capacità di contenere non più di sedici persone.

Essi debbono vegliare che le vetture pubbliche non percorrano una distanza eccedente i 24 chilometri senza che succeda il cambio dei cavalli, art. 27, Regolamento e Patenti.

Vegliano che non si metta in corso vettura pubblica senza il postiglione od il conduttore muniti di regolare approvazione, art. 28, idem.

Vegliano a che il carico o scarico delle vetture ed il loro stanzionamento non sia in mezzo alle contrade ove

---

Quelli dell'interno della città debbono essere composte di una sola cassa: quelle per l'esterno della città potranno avere oltre di una cassa un così detto *coupé* sul davanti.

Esse vetture debbono avere lo spazio tra i cerchi delle ruote di dietro misurati sul suolo e al di dentro non minore di 1 metro e 55 centimetri: e lo spazio tra le ruote davanti misurato nello stesso modo non minore di un metro e 45 centimetri.

La lunghezza totale delle sale qualunque sia la loro forma non potrà oltrepassare 2 metri e 10 centimetri.

Le ruote del davanti dovranno avere sempre l'agio necessario per girare liberamente sotto la cassa.

Le ruote non potranno mai approssimare la cassa più di 10 centimetri.

Le vetture debbono essere sospese su molle di acciaio e tali da rendere alle medesime la necessaria dolcezza.

Le tavole del basso fondo della cassa dovranno essere perfettamente connesse e disposte in maniera da preservare i viaggiatori dagl'inconvenienti del fango e dell'umidità.

La profondità delle banchette sguernite dei loro cuscini non sarà maggiore di 40 centimetri a partire dal fondo della cassa, nè minore di 35 centimetri.

L'altezza delle vetture misurata sul terreno al punto più elevato dell'imperiale, qualunque sia la forma della cassa non potrà essere maggiore di due metri e 80 centimetri.

Venendo stabiliti ventilatori saranno essi disposti in modo da impedirne la corrente diretta sopra i viaggiatori, come pure la infiltrazione delle acque pluviali.

L'interno della vettura dovrà essere guernito di pelle o tessuto di buona

trovansi stabilite le partenze e gli arrivi senza speciale permesso del municipio, denunziando all'Autorità competente le contravvenzioni, articoli 30, 31 e 32, Reg.

Vegliano a che non siano messe in corso vetture dopo essere state visitate e munite di contrassegno, indicante il numero delle persone poste tanto nell'interno che all'esterno di essa in modo visibile e di numero progressivo, art. 4, 7, 8 Regolamento.

Debbono vegliare che nelle vetture da nolo a quattro

---

qualità. I cuscini dovranno essere ricoperti nella stessa maniera e bene imbottiti.

Sulle banchette dell'interno della vettura si dovranno stabilire altrettanti stalli per ciascuna persona quante sono le persone che la medesima è destinata a contenere.

I braceioli degli stalli dovranno essere in forma ritondata ed avranno un altezza di 25 centimetri almeno misurata sul davanti della banchetta sguernita del suo cuscino.

Una fascia di cuoio o di tessuto resistente verrà stabilita sul mezzo dell'imperiale nell'interno della cassa della vettura nel senso longitudinale per facilitare il dislocamento dei viaggiatori.

Il sedile del cocchiere dovrà essere guernito di bracciuoli aventi almeno l'altezza di 25 centimetri.

L'entrata delle vetture sarà sempre provvista di uno sgabello fisso ad uno o due gradini secondo la maggiore o minore sua distanza dal suolo al limitare della portiera.

Ciascuna vettura dovrà essere guarnita all'esterno di due fanali al davanti e disposti in maniera da illuminare l'interno, ed un terzo sarà collocato al di dietro della vettura sopra uno dei fianchi dell'entrata.

Quando le vetture a vece dell'imperiale nella stagione estiva fossero coperte con una tenda, dovrà questa essere di stoffa solida e sempre pulita.

Le dimensioni della cassa delle vetture contenenti sedici posti saranno:

Per l'altezza della cassa misurata al di dentro dal basso fondo sino all'imperiale metro 1 e 70 centimetri al *minimum*.

L'altezza della cassa misurata al di dentro dal basso fondo all'altezza delle banchette sguernite dei cuscini 35 centimetri: al *maximum* lunghezza della cassa misurata al di dentro dal fondo sino al davanti all'altezza e sul margine della banchetta 3 metri e 52 centimetri al *minimum*.

ruote non si trasportino un numero maggiore di otto persone compreso il conduttore, e non più di tre quelle a due ruote, arti. 15, Regol.

Debbono vegliare che i conduttori non variano la linea o le linee permesse, il prezzo, le ore, il numero e la durata delle corse, il numero delle vetture affette a ciascuna linea, i punti di stazione, di fermata e di corrispondenza sia sulla stessa linea sia colle linee di altri servizi di vetture, omnibus, giusta la concessione ottenuta, art. 17, idem.

Lo spazio riservato a ciascun viaggiatore è centimetri 44 al *minimum*.

Larghezza della cassa misurata al di dentro all'altezza delle banchette sguernite di cuscini metro 1 e 35 centimetri al *minimum*.

Larghezza della cassa misurata all'esterno all'altezza della cintura metro 1 e 65 centimetri al *minimum*.

Lunghezza della cassa misurata all'esterno all'altezza della cintura compresovi il *pon coupé* che non dovrà eccedere mai i 15 centimetri, metri 3 e 70 centimetri al *minimnm*.

Le dimensioni della cassa delle vetture destinate a contenere un numero minore di sedici persone saranno tenute nella proporzione di quelle stabilite sopra.

Sono vetture di prima categoria i carri o carretoni o servizio accelerato condotti in posta od altrimenti con cambio di cavalli, i quali potranno essere autorizzati ad avere un così detto *coupé* per trasportare due viaggiatori oltre il conduttore, art. 2 Regie Patenti del 21 luglio 1846, 'articoli 1, 2, 3 del quadro annesso al Regolamento approvato con le dette Regie Patenti.

Appartengono alla seconda categoria le vetture così dette omnibus che fanno il servizio tra una città ed i paesi circonvicini le quali però non potranno percorrere una distanza maggiore di quindici chilometri, e quelle destinate esclusivamente al trasporto in comune delle persone e che fanno il servizio nell'interno della città articolo 3. Regie Patenti suddette.

È d'avvertirsi che con Decreto Reale 19 maggio 1864 vennero abrogati per gli *omnibus nell'interno della città* gli articoli 48 del Regolamento sulle vetture e 1° del quadro annesso sopra cennato permettendosi che i posti viaggiatori possono essere fino al 24, e 10 di essi collocati sull'imperiale della vettura. Art. 2 Regie Patenti 21 luglio 1846, articoli 2 Regolamento e 1, 2, e 3° del quadro al medesimo annesso.

Vegliano a che sui lati esteriori delle vetture siano scritte in disteso e con caratteri romani le linee da percorrere, art. 18, Regolamento.

Vegliano a che i concessionari per stabilire corrispondenze con altri servizi di vetture non facciano alle vetture-omnibus percorrere più di 15 chilometri, articolo 19, idem.

Debbono vegliare che i conduttori, cocchieri e vetturini e gli stessi concessionari quando conducono siano maggiori degli anni 18 e che siano muniti di licenza di condurre che dovranno esibire ad ogni loro richiesta art. 25, 26, 27, 28 e 30, idem.

Debbono vegliare che tutte le vetture siano nell'abitato condotte al piccolo trotto ed al passo nei luoghi di fiere e mercati o di concorso di persone, nelle vallate, sui punti, in tutte le discese rapide, come avanti le barriere alle porte della città, che non si gareggi di velocità con altre vetture nè si spingono i cavalli al galoppo, art. 34, idem.

Che tutte le vetture siano dirette verso il lato destro della strada all'approssimarsi di altre vetture lasciando libera almeno la metà della strada, e che non stanzino senza necessità sulla strada od altrimenti ingombrarla, art. 35 e 36, idem.

Debbono vegliare che tutti i conducenti non abbandonino le guide dei cavalli, si allontanino o si collochino in altro posto, o si addormentino sulla vettura, art. 37, idem.

Debbono vegliare che si tengano accesi i fanali sulle vetture durante la notte, come di far consegnare dai conduttori le cose dimenticate dai passaggieri in ogni fine di corsa, e di far prestare dai medesimi assistenza ai viaggiatori, art. 39 e 40, idem.

Debbono vegliare inoltre che nelle vetture omnibus nell'interno della città vi sia oltre del conduttore che guida, un altro allo sportello vestito decentemente vietando loro di fumare, art. 41 e 42, Regolamento.

Vegliano che i tempi di fermata per prendere e depositare i passeggieri siano regolati in modo da non fare ingombrare la via, e che nei casi di affluenza di passeggieri sia data una contromarca con numero progressivo a coloro che arrivano per impedire disordini.

Debbono vegliare che il Regolamento sulla circolazione delle vetture sia affisso presso ciascuno stabilimento dai concessionari, art. 56, idem.

Si è accennato a queste attribuzioni degli agenti di P. S. inquanto alle patenti e Regolamento sopra indicato, che regolano il servizio delle vetture pubbliche, poichè tali disposizioni contengono principalmente tutto ciò che possa interessare la solidità delle vetture e del loro carico acciò la vita dei viaggiatori non sia messa in pericolo dalla esagerata speculazione di un conduttore o concessionario, la qual cosa è uno degli scopi cardinali della Amministrazione della P. S.: contengono inoltre le regole delle corse, il buon ordine nell'interno delle vetture e la commodità dei cittadini e finalmente quanto si attiene al corso pubblico per impedire disordini lungo le vie e le disposizioni preventive in quanto ai conduttori, cocchieri e vetturini.

Non sono però le cennate patente e Regolamento quelli che regolano la materia in tutto lo Stato, e di ciò ci occuperemo nella seconda parte del lavoro, ma siccome le stesse disposizioni sotto altra forma per avviso del Consiglio di Stato furono pubblicate nella Lom-

bardia, nella Emilia (1), e nei Regolamenti speciali di polizia delle altre provincie dove più dove meno sono trasfuse le medesime disposizioni così anderanno poco errati gli agenti di P. S. se pel servizio delle vetture pubbliche prendono norma dalle disposizioni sopra indicate per regolare i loro doveri.

Essi hanno diritto finalmente di far perquisizioni sopra le vetture pubbliche per sequestrare tutti gli oggetti trasportati in frode della privativa postale, ma non possono far perquisizioni sulle persone.

Questa facoltà si estende anche sopra i vagoni delle vie ferrate, sui piroscafi, sui vetturali, mulattieri, barcaiuoli e pedoni per effetto della legge 5 maggio 1862 e Regolamento 21 settembre 1861.

Teatri.

Essi debbono vegliare all'esecuzione dei Regolamenti delle direzioni teatrali vidimati dall'Autorità politica, o da questa stessa emanati in quanto si riguarda il buon ordine, la decenza, e la civiltà con cui si deve assistere allo spettacolo dai cittadini: prevenire ogni disordine e conciliare le parti dissidenti per evitare scandali o disturbarne il trattenimento ai vicini.

Perciò debbono vegliare che ciascuno prenda il posto designatogli dal suo biglietto sia nei palchi sia nelle sedie della platea, e nei teatri a galleria callocarsi in maniera da non riuscire di disagio agli altri, ed impedire che in un banco si collochi un numero di spettatori maggiore di quello che deve contenere.

(1) Circolari del Ministero interni 1° giugno 1860 e 30 agosto 1860.

Impedire l'entrata ad individui in istato di ubbriachezza o vestiti in maniera sucida od incomoda agli altri spettatori, nè lasciare che in teatro si fumi.

Non ammettere nell'entrata gli spettatori con pacchi od altri oggetti che pel loro volume, natura ed odore possano incomodare gli altri spettatori, nè accompagnati da cani od altre bestie che possano produrre rumori e turbare agli altri la quiete necessaria per il trattenimento. Argomento dell'art. 44, Regol. per le vetture e della Legge di P. S.

Per prevenire disordini impedire che sia distribuito un numero di biglietti di entrata superiore a quello degl'individui onde il teatro e capace.

Che non sia fatto strepito ed interruzione a qualunque parte della rappresentazione o turbare in qualsivoglia modo l'ordine pubblico.

Che i posti non numerati non possono essere più reclamati da coloro che li abbandonano ancorche nè lascino là un segno qualunque,

A questi doveri inoltre vanno congiunti ancora quelli di eseguire o di prestar mano forte ai portinai posti alla vigilanza delle porte d'ingresso nel palco scenico, per la polizia interna del palco scenico, quando la stessa dalle direzioni teatrali è stata affidata ai portinai ed ai servienti del teatro.

Per impedire a persone estranee al servizio del palco scenico l'ingresso o la sortita senza l'autorizzazione delle direzioni, o di chi ne fa le veci, e di farle restare dentro più del tempo ed in luoghi diversi da quelle permessi, e prestarsi alle richieste della Direzione in quanto concerne il buon ordine e l'esattezza dello spettacolo per parte degli attori, macchinisti, illuminatori

ed altre persone obbligate a prestare i loro servizi per la riuscita dello spettacolo.

Disposizioni speciali in Toscana.
Regolamento di Polizia punitiva 20 giugno 1853.

Nella Toscana come ancora non è pubblicato il Codice italiano del 20 novembre 1859 salvo alcune disposizioni, e come non venne in tutte le sue parti abrogato il Regolamento di polizia punitiva del 20 giugno 1853 dove vi sono molte contravvenzioni non contemplate dal Codice penale toscano, non dalla Legge di P. S. del 20 marzo 1865, si rende opportuno di rilevare per notizia degli agenti di P. S., quelle contravvenzioni speciali che non si trovano nelle cennate Leggi, trascurando tutte quelle che si riscontrano nel libro 3° del Codice penale italiano, e nelle patenti sulle pubbliche vetture che pur si trovano registrate nel suddetto Regolamento.

È però che gli agenti di P. S. in Toscana debbono denunziare le persone che all'occasione di tumulto, di incendio, naufragi, inondazione, ruina o altra calamità o in caso di ladroneggio o depredazione. o quando un malfattore è colto in delitto flagrante o quasi flagrante o si mandano ad esecuzioni atti dell'Autorità trascurano o rifiutano senza ragione di prestare aiuto, servigi e testimonianza che gli si richiedono dall'Autorità. art. 26 Regolamento della polizia punitiva in Toscana 20 giugno 1853.

Debbano vegliare che non si diano feste di ballo sia di paga, o con invito o senza, specialmente nelle osterie e bettole senza licenza dell'Autorità di P. S., art. 66, 67, 68, 69 e 72. idem.

Debbono vegliare che nelle strade regie e provinciali, come nelle strade e piazze e vicoli della città terre e castelli non si giuochi a palla, pillotta, pallone, pallottole o ruzzole salvo nei luoghi autorizzati da una deliberazione municipale notificata al pubblico, articolo 83, Regolamento di polizia.

Debbono denunziare i detentori di bestie che hanno il vizio di calciare, mordere o cozzare che non le tengono in modo de renderle innocue, art. 102, idem.

Debbono vegliare che non si aizzino i cani contro le persone od altri animali. come di farli richiamare dai proprietari se corrono da sè soli ad assalirle, articolo 103, idem.

Per preservare dai casi di idrofobia vegliono a che siano uccisi i cani idrofobi dai detentori e custoditi gli altri animali morsi dai medesimi o che si abbia sospetti che possono essere stati morsi. art. 105, idem.

Debbono vigilare che i conduttori dei tiri non li carichino in modo che la larghezza del carico oltrepassi la doppia misura della sala, o facciano sporgere da uno o amendue i lati del tiro o della forma, travi, tavole, od altro che possa danneggiare i viandanti, come di non far trasportare a strascico sulle strade pubbliche travi, legnami ed altro di trasportare a rimorchio più di un tiro, art. 108, idem.

Debbono vegliare che nelle vie scoscese i conduttori siano muniti di scarpa o martinicca e di forcella per le ruote, art. 112, idem.

Debbono vegliare che i conduttori di bestiame grosso o mezzano non ne lascino entrare uno o più capi senza guardiano in una strada regia provinciale o comunitativa, nè che con gridi, colpi di frusta, o aizzamento di cani si faccia loro paura, art. 114, 115, idem.

Debbono vegliare a che nessuna caldaia da macchina a vapore nuova o ristorata possa applicarsi a locomotive mulini o a qualunque altro uso senza autorizzazione del Prefetto sotto-Prefetto, dietro visita, nè essere affidata a persone non dichiarate capaci dalle suddette Autorità, 120, 121, Regolamento.

Debbono vegliare a che non siano violati gli ordini pubblicati per impedire l'invasione o la propagazione di una malattia contaggiosa, art. 144 e 145, idem.

Debbono vegliare a che le provvisioni di paglia fieno o altri strami superanti il peso di due mila libbre non siano tenute senza licenza dentro case di città, terre o altri luoghi abitati. e che non vi si penetri col lume aperto o con sigaro acceso od altra materia ardente, articoli 169, 172, idem.

Debbono vegliare che non si facciano questue religiose fuori chiesa senza la debita licenza delle Autorità governative, art.196, idem.

Vegliano a che i gioiellieri, orefici, argentieri, gli ottonai, gli stagnini, i calderai, i rigattieri ed i ferravecchi, gli osti locandieri ed altri esercenti tengono registro particolarizzato di tutti gli oggetti del loro commercio che comprano o ricevano in pegno pagamento, permuta o per vendere, esprimendo la quantità, forma e connotati dei medesimi ed il nome, e cognome, e patria, e condizione di coloro da cui gli hanno avuto.

Questo registro deve mostrarsi ed esibirsi a qualunque richiesta dell'Autorità, art. 197, idem.

Vegliano a che i fabbriferrai o rigattieri non vendano o costruiscano chiavi a figli di famiglia od a persone di servizio, art. 201, 202, 203, idem.

Vegliano ed arrestano le persone che sorprendono con

chiavi false alterate o contraffatte, grimaldelli e lime sorde e via, quando non ne giustifichino la detenzione, art. 204, idem.

Sono comuni pressochè come si è detto anche in Toscana le contravvenzioni di cui è oggetto il libro 3° del Codice penale italiano del pari che quelle di ordine pubblico cennate nelle Patenti sulle vetture del 31 luglio 1846, uon che le contravvenzioni al porto d'armi di cui è oggetto il capitolo IV del titolo VIII, libro II dello stesso Codice italiano, 20 novembre 1859.

Si avverte finalmente che le disposizioni contenute negli articoli 197, 201, 202, 203, 204 del Regolamento toscano sono identiche nello spirito alle disposizioni degli articoli 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648 e 649 del Codice penale, però pel Codice italiano sono i negozianti obbligati a fare tra le 24 ore analoga dichiarazione al Sindaco od altra Autorità a ciò delegata a cui carico è la tenuta del registro.

Capo IV.

Doveri ed obblighi della forza chiamata in concorso per servizi di pubblica sicurezza. Milizia regolare. Milizia nazionale. Servizio misto.

Art. 15. Per l'esecuzione degli ordini di pubblica sicurezza, quando siano insufficienti o non disponibili i reali carabinieri e le guardie di pubblica sicurezza, gli uffiziali che ne sono incaricati possono richiedere la milizia nazionale e la truppa regolare.

Art. 16. La forza armata richiesta per un seivizio di pubblica sicurezza, mentre non cessa di essere sotto il comando de'suoi capi militari, deve prestarsi alle richieste dei funzionari ci-

vili, che soli hanno la responsabilità degli ordini che vengono da loro impartiti.

Art. 17. La forza armata che proceda a qualunque arresto, od intervenga sul luogo del commesso reato, è specialmente incaricata di sorvegliare a che sino all'intervento dell'Autorità competente non venga alterato lo stato delle cose; si presteranno però frattanto i necessari soccorsi a chi può averne d'uopo.

L'arrestato dovrà essere presentato all'Autorità locale di pubblica sicurezza, ovvero all'Autorità dalla quale sia stato rilasciato il mandato di cattura.

Riconosciuta la regolarità dell'arresto, l'arrestato dovrà sempre, entro 24 ore, esser rimesso all'Autorità giudiziaria.

Abbiamo sin da principio notato che la Nazione o lo Stato come persona collettiva deve conservarsi e migliorarsi, e quindi per il suo diritto di tutela debbe rimuovere gli elementi che la turbano come procurarsi quelle utilità che potrebbero migliorarla. Gli elementi che possono turbare la vita della sua personalità possono essere interni ed esterni, e quindi deve lo Stato avere alla sua dipendenza una serie di mezzi corrispondenti per impedirli e potersi conservare.

I mezzi per la conservazione di uno Stato sono la forza pubblica, la fortuna pubblica e la Polizia. E siccome in questo capitolo dobbiamo occuparci del concorso della forza per la conservazione dello Stato ci tratterremmo di questo solo elemento in questa parte.

È necessario però qui di ricordare che la vita dello Stato è in tale relazione con le vite parziali dei singoli cittadini, come le speciali funzioni delle parti ed organi del corpo umano con la vita di esso, la quale consiste nell'accordo reciproco di azione e di reazione dell'organismo vivente, e dei motori particolari tutti interni. Ogni alterazione che valga a far cessare o ritardare

questa reciproca azione e reazione importa che le funzioni non si manifestano nella loro integrità, e quindi allo stato sano succede il morboso, e l'organismo vivente impedito perciò a reagire liberamente come dovrebbe sopra le speciali funzioni o parti od organi di esse che sono gl'individui, la vita di costoro verrebbe alla sua volta anche a mancare od infermarsi. Or la vita dello Stato è l'ordine, l'organismo di esso che reagisce è la continua vigilanza e la *tutela* che si esercita nel suo interesse e degli associati per potere garentire loro la sicurezza delle persone delle proprietà, la libertà del pensiero della coscienza e delle loro industrie. Quindi ogni impiego di forza per l'esecuzione degli ordini della pubblica sicurezza è una medecina è un male, ma che evita un male maggiore, e perciò che deve da tutti i cittadini riguardarsi come un bene. Quelli che vi si prestono con tale intendimento, e la Legge o la volontà generale quando autorizza l'impiego della pubblica forza non può averla autorizzata per produrre danni ma per creare un bene; e bene è certamente il contenere i cittadini nel rispettivo campo di attività esteriore od il richiamarli all'ordine, per rassodare la conservazione dello Stato e della maggioranza dei cittadini. E perciò che la Legge punisce severamente le ribellioni contro la forza pubblica, premia ed incoraggia le azioni di valore dei cittadini che pugnano nei campi di battaglia per difendere l'indipendenza e la sicurezza esterna dello Stato. La forza pubblica adunque e quelli che la compongono che, come abbiamo veduto sono pur essi cittadini onorati, vogliono essere giudicati dall'universale e ricevere con queste alte vedute stima ed appoggio quando sono essi obbligati legalmente a concorrere per frenare i turbatori

dell'ordine. L'universale dei cittadini deve indegnarsi alle ingiurie ed imprecazioni fatte dai turbolenti come quelle che sono dirette ai depositari dell'Autorità pubblica che opera per mandato e nell'interesse generale, poichè nel regime libero il Governo è nazionale, è del popolo, è dei cittadini.

Nello Stato italiano vi ha la forza armata o le truppe regolari, e la milizia nazionale.

La forza pubblica o la forza armata non dovrebbe essere sproporzionata ai bisogni dei cittadini per non dare loro apprensioni e turbare la loro serenità: non esagerata per la difesa dell'indipendenza nazionale per non creare diffidenze ed ostilità alle Nazioni vicine.

Truppe regolari sua istituzione e doveri a concorrere nei servizi di P. S.

Per effetto dello Statuto 4 marzo 1848, il Re comanda tutte le forze di terra e di mare. Egli italiano e Re di uno Stato in cui fonda la sua maggiore potenza sui plebisciti e sul suffraggio universale della Nazione egli non può temere insidie nè assalti di fazioni, poichè ha per prestigio la pubblica coscienza, e pigliando dal cuore i comandamenti della libertà è tanto più largo ed equanime quanto ha maggior balìa. È per ciò che egli col Decreto 30 ottobre 1859 con cui approvava il Regolamento di disciplina militare prescriveva al soldato il giuramento per essere fedele al Re e suoi successori per osservare lo Statuto lealmente e le altre Leggi dello Stato e di adempiere a tutti i doveri col solo scopo del bene inseparabile del Re e della patria.

Il soldato, cittadino armato, aggiungeva, dev'essere di esempio agli altri cittadini nel rispetto delle Leggi

e nell'osservanza dei doveri civili: benevole e cortese e pronto ad occorrere ovunque vi ha pericolo e si abbisogni di protezione o del suo coraggio. Armato unicamente per la difesa del Sovrano, della patria e delle sue Leggi, non deve prendere parte ad assembramenti o manifestazioni irregolari di parti politiche, od a tumulti, od abbandonarsi ad atti disordinati e violenti. Egli commetterebbe insigne viltà meritevole delle più severe punizioni se abusasse delle armi affidategli in soprusi o prepotenze contro persone inermi.

Ogniqualvolta gli agenti della forza pubblica abbisognino per l'esecuzione di un ordine o per la repressione di un disordine, del concorso di militari che si trovino presenti e ne facciano loro richiesta, anche soltanto verbale, questi dovranno prestarvi mano forte.

Ogni militare alla cui presenza succeda qualche disordine deve adoperarsi per calmarlo e frenarlo; in caso poi di reato imminente o flagrante egli procurerà con tutte le sue forze d'impedirlo o di arrestare il colpevole. Se tale è lo scopo dei soldati nell'interno dello Stato non può essere diversa la loro missione quando sono organizzati e riuniti in compagnie, battaglioni, corpi, reggimenti, brigate, divisioni, e corpi d'armata.

Costituiscono le forze di terra i corpi reali d'artiglieria, del genio e zappatori; i reggimenti, corpi, battaglioni e compagnie di fanteria di linea e di fanteria leggiera; il battaglione dei cacciatori franchi, i reggimenti di cavalleria di linea e leggiera; il Corpo del treno di provianda; i Corpi dei bersaglieri, il Corpo dei reali carabinieri che faciente parte dell'Armata ed avendo il primo rango in essa pure è nello stesso tempo il fondamento e la base principale della forza pubblica per l'interno dello Stato.

L'Esercito diviso per dipartimenti, per territori e per circondari e per piazze forti dipende dal Ministero della guerra e gerarchicamente dai Comandanti generali di dipartimento, dai Luogotenenti generali comandanti territoriali, dai Comandanti di circondario, e della piazza.

Quanto alle relazioni tra i Comandanti militari in servizio di piazza con i cittadini e con le Autorità civili, il Comandante generale del dipartimento deve procurare con ogni diligenza che non abbiano luogo nelle fortezze e nelle piazze da guerra occupate da sola truppa adunanze numerose, clamorosi convitti, nè feste da ballo, che non vi rimangono dopo il chiudimento delle porte, nè vi s'introducono di nascosto persone estranee.

Sono sotto il di lui superiore comando tutte le truppe di qualunque Arma sì attive che sedentarie che si trovano ai quartieri, stazioni od in qualunque altro modo stanziate nel dipartimento, e può disporre nel modo che stima conveniente ed adattato alla circostanza di tutte le truppe di qualunque Arma da lui dipendenti, ed anche di quelle di passaggio nei casi urgenti per il bene del regio servizio, per la tranquillità e sicurezza di una provincia o di parte di essa senza bisogno di autorizzazione ministeriale.

Il Comandante generale del dipartimento ove risiede, e nelle divisioni circondari e piazze dipendenti i rispettivi Comandanti devono impiegare le truppe delle rispettive guarnigioni in tutto ciò che può essenzialmente contribuire tanto alla sicurezza delle piazze quanto alla tranquillità dei loro abitanti e continuamente vegliare ch'esse servano con regolarità ed esattezza.

Potendo l'Autorità civile richiedere forza ad Autorità militari per un dato punto ed un dato oggetto spetta all'Autorità militare di destinare quelle forze che crede,

impiegarle nel modo che stima, e farle concorrere dal luogo e dai luoghi che giudichi meglio (1).

In massima il Comandante generale di dipartimento non può stabilire nuovi distaccamenti fissi e permanenti senza la preventiva autorizzazione del Ministero di guerra, tuttavia ha facoltà di far comandare distaccamenti straordinari, sempre che li giudichi necessari per qualche spedizione premurosa ed utile al regio servizio informandone il Ministero, e nei casi di somma premura i Comandanti dipendenti ponno eziandio comandare distaccamenti straordinari avvisandone il gran comando.

Può inoltre il Comandante della divisione o sottodivisione, avvenendo fatti straordinari che interessino l'ordine pubblico improvvisamente, fare ed eseguire le necessarie parziali mosse di truppe dandone pronto avviso al Gran Comando o Ministero.

I Comandanti di divisione hanno sotto i loro ordini tutti i comandi militari di circondario o distretto che sono nel territorio della divisione, ed il comando delle truppe che vi si trovano, ma in quanto alla dislocazione fuori dei casi cennati dipendono dal comando del dipartimento (2).

I Comandi militari di circondario esercitano sotto gli ordini immediati del Comandante generale della divisione da cui sono dipendenti l'Autorità e le incumbense loro attribuite rispetto al servizio e disciplina delle truppe, ed hanno alla loro dipendenza i Comandanti delle piazze aperte, mentre quelle delle piazze forti dipendono direttamente dal Comandante della divisione.

(1) Art. 15 25, 26 44, Istruzioni, 25 giugno 1861.

(2) Art. 49, 50 e 51, 67. Istruzione 21 giugno 1861.

Stabiliti tali Comandi parziali ad ottenere la più pronta ed esatta esecuzione degli ordini, a conoscere le circostanze più particolari di quanto accade ed a promuovere il maggior bene del servizio regio per tutto ciò che loro appartiene, debbono essi usare tutta la diligenza nell'investigare dentro i limiti delle loro attribuzioni ogni cosa che meritar possa una provvidenza governativa sia per antivenire al male, sia per ottenere un maggior bene.

Essi ottemperano alle richieste dell'Autorità civile e giudiziaria. Le Autorità militari richieste dagli Avvocati fiscali generali o procuratori del Re devono prestare assistenza colla forza pubblica alle condanne.

Stabiliscono le pattuglie nell'interno ed esterno delle piazze per mantenervi il buon ordine e provvedere alla maggiore sicurezza di accordo colle Autorità civili della piazza stessa (1).

I Comandanti di posto delle guardie al servizio di piazza devono impedire ogni disordine, sia nel medesimo che all'interno, ed usare particolare attenzione a che niuno della guardia motteggi, insulti od inquieti i passanti.

Accadendo disordine o tumulto a portata del posto è loro dovere di mandare un sott'ufficiale con due o tre soldati o più onde farlo cessare: si farà uso delle armi se la guardia vien compromessa e si procede ad arresti nei casi di flagranza.

Lo stesso si deve fare nel caso d'incendio affine d'impedire l'affollamento e la confusione.

---

(1) Art. 105, 107, 108, 110, Istruzione 4 luglio 1851, art. 5, § 29 Istruzioni approvate con regio Decreto 4 luglio 1851, art. 568 Reg. pel servizio militare.

I Comandanti le pattuglie nell'interno della piazza debbono impedire i disordini, far arrestare le persone che con andar attorno nella notte avanzata si rendono sospette, ed eseguire gli ordini del Comandante generale o Comandante.

Richieste dai reali carabinieri o dalle guardie di pubblica sicurezza o dai doganieri le pattuglie devono prestar mano forte.

Gli arrestati non possono essere da loro rilasciati ma condotti e consegnati alla guardia principale, debbono essere visitate e disarmate alla presenza dei soldati di pattuglia per farne testimonianza (1).

Nei casi d'incendio il Comandante della guardia più vicina al sito vi spedisce una parte della sua truppa per impedire il disordine e la confusione, e ne dà avviso al comandante di guardia principale o Maggiore di piazza nei casi gravi, ed il Maggiore deve recarsi sopra luogo per dare gli ordini necessari per far marciare i picchetti di fanteria, parte senza armi, e tutti i falegnami dei Corpi e quelli di artiglieria per procurarne l'estinsione.

Ma per quella parte della polizia che l'Amministrazione di P. S. ha a scopo di compiere, val quanto dire attendere alla sicurezza interna ed esterna, di vegliare all'ordine pubblico ed alla pubblica tranquillità, di prevenire i reati e di assicurare la quiete (2) la sanità, l'incolumità ai cittadini, e prevenire i disastri avendo le Leggi 20 marzo 1865 allegati *A* e *B* negli articoli 3, 15 e 16 sancite e promulgate dal Re, data la facoltà alle Auto-

(1) Art. 296, 303, 574, Regolamento pel servizio militare.
(2) Art. 632, 634 idem.

rità di P. S. di disporre della forza pubblica e di richiedere la forza armata obbligando questa all'esecuzione degli ordini di pubblica sicurezza quando siano insufficienti o non disponibili i R. carabinieri e le guardie di P. S. la forza armata non può rifiutarsi a prestare il suo appoggio.

Simigliantemente la guardia nazionale è pur essa obbligata a concorrere ai servizi di pubblica sicurezza e per sua istituzione e per effetto della disposizione dell'articolo 15 della Legge di pubblica sicurezza. Ma in quale misura e con qual modo?

Milizia Nazionale, sua istituzione e suoi obblighi a concorrere pel servizio di sicurezza pubblica.

Con Legge 4 marzo 1848 venne istituita la milizia comunale-nazionale per difendere la monarchia ed i diritti che lo Statuto ha consagrati, per mantenere l'obbedienza alle Leggi, conservare o ristabilire l'ordine e la tranquillità pubblica, secondare all'uopo l'Esercito nella difesa delle nostre frontiere e coste marittime, assicurare l'integrità e l'indipendenza dello Stato, art. 1. id.

Composta di tutti i cittadini dello Stato che pagano un censo è obbligata a prestar servizio ordinario nell'interno del comune, art. 2, idem.:

Servizio di distaccamento fuori del territorio del comune, servizio di corpi distaccati per secondare l'esercito per gli scopi sopra cennati, art. 3, idem.

Divisa per comuni, le compagnie comunali formeranno dei battaglioni mandamentali, art. 4, idem.

La milizia comunale è posta sotto l'Autorità del Sindaco, del Sotto-Prefetto, del Prefetto e del Ministro dell'interno, art. 6, idem.

Non potranno i cittadini prendere le armi nè as-

sembrarsi a milizia comunale senza ordini dei capi immediati, nè potranno questi ciò ordinare senza una richiesta dell'Autorità civile, di cui sarà data comunicasione alla testa della truppa, art. 7, Legge.

La milizia comunale quando servirà coi Corpi assoldati avrà la precedenza, art. 62, idem.

La milizia comunale deve fornire distaccamenti nei seguenti casi:

Dare per distaccamenti in caso d'insufficienza dei reali carabinieri e della truppa di linea il numero di uomini necessario a scortare da una città all'altra i convogli di fondi o di effetti appartenenti allo Stato, e per accompagnare accusati, condannati ed altri prigionieri.

Dar distaccamenti onde recar soccorso ai comuni, provincie e divisioni convicine turbate o minacciate da sommosse sedizioni o dall'incursione di ladri masnadieri ed altri malfattori, art, 112, idem.

Quando farà bisogno di recar soccorso da un luogo ad un altro pel mantenimento od il ristabilimento dell'ordine e della tranquillità pubblica i distaccamenti della milizia comunale in servizio ordinario saranno sommistrati se si tratti di operare in tutta l'estensione del circondario sulla richiesta del Sotto-Prefetto, se in tutta l'estensione della provincia sulla richiesta del Prefetto, se in diversa provincia in virtù di real Decreto.

In caso d'urgenza tuttavia e sulla richiesta per iscritto dal Sindaco di un comune in pericolo, i Sindaci dei comuni limitrofi senza distinzione di provincia potranno chiedere un distaccamento della milizia comunale di marciare immediatamente sul punto minacciato, rendendo però conto nel più breve termine del movimento e dei motivi all'Autorità superiore.

In tutti questi casi i distaccamenti della milizia comunale non cesseranno di essere sotto l'Autorità civile. L'autorità militare non prenderà il comando dei distaccamenti della milizia comunale pel mantenimento della pubblica tranquillità che sulla richiesta dell'Autorità amministrativa.

Il Comandante del distaccamento di milizia comunale qualunque sia il suo grado dovrà però sempre deferire sotto la sua responsabilità alle richieste in iscritto o in caso d'urgenza anche verbali di chi è precipuamente incaricato della operazione.

Occorrendo servizi come sopra di distaccamento, anzicchè lo Stato abbia distribuite le armi alla milizia comunale, il Sindaco darà facoltà ai militi di valersi d'armi proprie, art. 113, Legge citata.

L'atto in virtù del quale la milizia comunale è chiamata a fare un servizio di distaccamento stabilirà il numero degli uomini richiesti, art. 114, idem.

Quando i distaccamenti delle milizie comunali si allontaneranno dal loro comune per più di 24 ore saranno assimilati alla truppa di linea pel soldo, l'indennità di via e le somministranze, art. 116, idem.

Non potranno i distaccamenti all'interno essere ad un servizio fuori del comune richiesti dal Sotto-Prefetto per più di 10 giorni, dal Prefetto per più di 20 giorni, e per virtù di un Decreto reale per più di 60 giorni, art. 117. idem.

I militi comunali feriti a cagione di servizio avranno diritto ai soccorsi, pensioni e ricompense che la Legge accorda ai militari in attività di servizio, art. 122, id.

La milizia comunale deve fornire corpi distaccati per la difesa delle piazze forti, delle coste e frontiere del

Regno come ausiliari dell'Esercito attivo, ed il servizio non potrà durare più di un anno, art. 123, 5 ed 11, Legge 27 febbraio 1859.

I Corpi distaccati non potranno essere tratti dalla milizia comunale se non se in virtù di una Legge speciale e vacando le Camere per Decreto reale che dovrà convertirsi in Legge, e l'atto stesso della chiamata ne stabilirà il numero, art. 124, 125, idem.

Per effetto del Regio Decreto del 26 gennaio 1865, N° 2142 veniva regolato il servizio della guardia nazionale nelle piazze in concorso colla truppa regolare e si stabilì quanto segue:

Avvenendo in una città o guarnigione che per la partenza o per la diminuzione dell'ordinario presidio militare il servizio di piazza si trovi scoperto a malgrado delle diligenze usate per ridurle nei più angusti confini, spetta al Comandante della piazza o del circondario farne rapporto al Comandante generale di Divisione invocando il sussidio della guardia nazionale.

In regola generale i Comandanti militari non potranno inoltrare simile domanda se non quando i soldati pel disimpegno del loro servizio non possono più avere due notti consecutive libere, art. 2, idem.

Il Generale di Divisione riconosciuto il reale bisogno si rivolge al Prefetto della provincia facendo appello al concorso della guardia nazionale, art. 3, idem.

Relazioni tra la truppa e la milizia nazionale in servizio misto.

La forza di guardia nazionale che venga, in seguito ai presi concerti, posta a disposizione dell'Autorità mi-

litare pel servizio di piazza, dipende perciò che riflette dal Comando militare di piazza che ne ha la responsabilità. Da esso Comando riceve le consegne, a lui trasmette i rapporti ed a lui si rivolge per ogni occorrenza.

Ai posti che la guardia nazionale occupa in tal modo saranno accordate le competenze di casermaggio per cura dell'Autorità militare, art. 4, Decreto citato.

I servizi che fa la guardia nazionale per proprio conto ed all'infuori del servizio di piazza, sono pienamente indipendenti. Essa ha la parola d'ordine per la truppa e le pattuglie militari quando concorre al servizio di piazza, art. 5 e 6, idem.

Alla guardia nazionale si dovranno di preferenza disegnare i posti che hanno per iscopo la tutela della sicurezza pubblica, le guardie alle casse, tesorerie e stabilimenti pubblici, verranno in seguito le guardie alle prigioni e per ultimo quelle ai magazzini e stabilimenti militari, e mai per le caserme, art. 7, idem.

Le guardie di onore miste, cioè fornite contemporaneamente dalla guardia nazionale e dalla truppa costituiscono un servizio distinto e separato, sebbene nel medesimo e pel medesimo scopo, art. 8, idem.

Nel caso d'incendi ed ogni altra circostanza di tutela dell'ordine pubblico, in cui concorrono contemporaneamente guardia nazionale e truppe, i Comandanti superiori di amendue le forze ricevono ciascuno direttamente per conto proprio le istruzioni dall'Autorità competente. Le forze sono collocate nei luoghi che vengono assegnati, senza distinzione di precedenza, somministrando il numero e la forza di drappelli e sentinelle che vengono richiesti. Spetta ai rispettivi Comandanti

il designare questi drappelli e sentinelle dando le opportune istruzioni per compiere l'intento voluto e prendendo quei mutui concerti che la natura dei casi richiede, art. 11, Decreto citato.

Quando si tratti di repressione di tumulti, l'Autorità politica si vale anzitutto delle forze di S. P. e della guardia nazionale.

Nel caso che la loro opera riesca inefficace e l'Autorità politica sia obbligata a far intervenire la truppa per agire, l'Autorità militare concentra in sè il comando superiore di tutte le forze, art. 12, idem.

Avvenendo che la guardia nazionale presti il concorso per scorte di materiali da guerra, polveri, prigionieri, ecc., ecc., non che nel caso di perlustrazioni militari o colonne mobili miste di truppa e guardia nazionale contro briganti, malviventi e simili, l'Autorità superiore militare che dirige e presenzia tali operazioni avrà il comando diretto sia della guardia nazionale che della truppa, art. 13, idem.

Per radunare la guardia nazionale nei presidi militari non si può fare uso di altro segnale che dell'*assemblea* e reciprocamente la truppa dovrà servirsi della stessa batteria e suono qualora fosse accantonata o sparsa nell'abitato.

La *generala* è riservata solo per circostanze urgenti e straordinarie, e non può essere battuta nè dalla guardia nazionale, nè dalla truppa senza autorizzazione dell'*Autorità politica* locale previi concerti coll'Autorità militare, all'eccezioni delle piazze forti, dove l'autorizzazione di battere la *generala* deve all'evenienza darsi dall'Autorità militare, art. 14, idem.

Nelle parate e riviste fatte contemporaneamente dalla

truppa e guardia nazionale i Comandanti prenderanno i rispettivi accordi per mezzo del Prefetto o dell'Autorità politica. Se trattasi di festa civile spetta all'Autorità militare assumere presso l'Autorità politica i convenienti concerti: se invece trattasi di festa militare spetta all'Autorità politica assumere presso il Comando militare i concerti stessi.

Nei casi dubbi apparterrà all'Autorità militare il prendere l'iniziativa dei concerti presso l'Autorità politica, art. 15, idem.

In caso di parata la guardia nazionale ha sempre la precedenza stabilita dall'art. 62 della Legge 4 marzo 1848.

Se l'ordine di parata sia in linea semplice di schieramento la guardia nazionale sarà alla destra della truppa.

Se l'ordine sarà di doppio schieramento ossia formando spalliera fra mezzo alla quale dovrà passare la persona e suo seguito, la guardia nazionale sarà collocata a destra a la truppa a sinistra, ritenendosi per destra quella parte a cui troverassi il braccio destro del Principe o della persona a cui si rendono gli onori allorchè passa per la prima volta in quella via da ambe le parti costeggiato dalle schiere, art. 16, idem.

Nelle feste o cerimonie civili a cui concorrano guardie nazionali e truppe quando le une e le altre siano riunite nello stesso sito, il comando superiore d'ambi i Corpi si appartiene a quello degli ufficiali ch'è più elevato in grado o più anziano, preso per base di anzianità per quanto riflette la guardia nazionale, il giorno della seguita ricognizione, ed avvertendo che ogni elezione novella distrugge onninamente gli effetti dell'elezione precedente, art. 17, idem.

Le attribuzioni di comando conferite dall'articolo precedente si limitano al solo tempo in cui dura la parata o rivista.

Ove dopo la rivista abbia luogo lo sfilamento il Comandante superiore si pone a capo della colonna sia della guardia nazionale che della truppa.

Onori delle truppe all'Autorità politica.

Nei casi in cui si debba sfilare in parata davanti alle Autorità civili e militari, le Autorità civili prenderanno posto alla parte destra della colonna per presenziare lo sfilamento della guardia nazionale ed assistere quindi a quello della truppa.

Durante lo sfilamento la musica ed i tamburi della guardia nazionale si collocheranno alla sinistra dell'Autorità militare, e reciprocamente la musica ed i tamburi della truppa si collocheranno a suo tempo alla sinistra dell'Autorità politica.

Sono inoltre dovute dalle truppe ai Prefetti gli onori prescritti dalla Circolare 2 gennaio 1860 così formulati:

1° Ogniqualvolta un Governatore (1) entrerà per la prima volta nel capo-luogo della sua provincia, la guarnigione fornirà uu battaglione di truppa di linea senza bandiera e con musica (se vi è) per rendergli gli onori su quella piazza o località che sarà giudicata più conveniente. Un drappello di carabinieri reali del luogo comandato da un ufficiale andrà ad incontrarlo;

I maggiori generali, i Capi di Corpo e i Capi dei vari rami dell'Amministrazione militare si recheranno nel giorno stesso a fargli visita. Il Governatore farà nelle

(1) Oggi Prefetto.

ventiquattro ore visita al luogotenente generale Comandante la divisione territoriale che gli restituirà la visita nelle ventiquattro ore successive;

2° Nelle feste e cerimonie pubbliche, il Governatore precederà tutte le Autorità civili e militari della provincia. Egli vi sarà non pertanto preceduto dal primo Presidente della Corte di Cassazione, dai primi Presidenti della Corte d'Appello e dai luogotenenti generali comandanti le divisioni territoriali (1).

In queste feste e cerimonie una guardia d'onore composta di trenta uomini di truppa di linea comandata da un ufficiale, si troverà al luogo della festa per rendere gli onori al Governatore. In mancanza di truppa di linea vi si troverà un drappello di carabinieri comandato da un ufficiale;

3° Le guardie o posti prenderanno le armi quando i Governatori passeranno loro innanzi rivestiti del loro uniforme;

5° Nel rendere gli onori ai Governatori, le truppe sovraindicate si atterranno a quanto stabiliscono i Regolamenti militari per i luogotenti generali.

5° I maggiori generali e tutti gli ufficiali superiori ed inferiori devono il saluto in ogni occorrenza ai Governatori della rispettiva provincia.

Con la scorta delle cennate disposizioni le relazioni delle Autorità politiche con le militari per richiesta di

(1) N. B. — Nella divisione *Milano* l'attuale Governatore insignito del carico di Ministro di Stato, fu determinato che abbia la precedenza sul Comandante generale della divisione, e parimenti che nelle sotto-divisioni di Pavia, Novara e Nizza la precedenza spetti ai Governatori, essendochè i Comandanti delle sotto-divisioni sono soltanto rivestiti del grado di maggior generale.

truppa a servizio della pubbliaca sicurezza rimangono esaurite, e ciascuna Autorità politica è in grado di sapere con chi, come, e per quali servigi si debbe richiedere la truppa regolare, per evitare le collisioni frequenti che si manifestano in questo ramo di servizio tra le Autorità civili e militari.

Modo delle richieste della Forza.

Ma in qual modo si debbono fare le richieste della forza armata, quali sono servizi di piazza a' quali è la stessa obbligata, quando e come deve concorrere per servizio di P. S. a quali Autorità militari si debbe dirigere la richiesta?

Dagli articoli 8, 10, 11. 18, 19, 20, Regolamento 18 maggio 1865 per l'esecuzione della Legge di P. S. 69 e 70, Decreto organico dei reali carabinieri del 24 gennaio. 1861, e dal Decreto 26 gennaio 1865 e dalle Istruzioni del Ministero della guerra, 14 maggio 1865, si desume quanto appresso:

La richiesta è ordinaria e straordinaria.

L'ordinaria tanto se è diretta ai carabinieri che alla guardia nazionale od alla truppa deve farsi per iscritto e sempre ai loro superiori.

Deve contenere la qualità del richiedente. la richiesta, il Comandante a cui è diretta, la data e la firma e senza termini imperativi.

Se la richiesta è diretta ai reali carabinieri deve essere diretta al Comandante del luogo in cui occorra sia eseguita.

Se è diretta per avere il concorso della guardia nazionale deve essere fatta al Sindaco.

Se pel concorso della truppa deve essere diretta all'Autorità superiore del luogo dove deve intervenire la truppa, cioè nelle sedi di gran Comando generale al Generale del dipartimento, nei luoghi di Divisione militare al Comandante della Divisione militare: negli altri capo-luoghi al Comandante di piazza o di circondario, e dove non vi ha il Comandante locale all'ufficiale che ha il comando superiore della truppa, dovendosi indicare il numero approssimativo di uomini necessario, il luogo e l'ora in cui la forza abbia ad intervenire.

Nei casi straordinari e non urgentissimi si può far la richiesta verbale ai carabinieri, e questi sono obbligati di rispondere prontamente se si trovano nell'impossibilità di aderirvi, come di dare il risultato delle richieste ricevute.

Nel caso di rifiuto le richieste saranno rivolte all'ufficiale immediatameute superiore di colui che si è rifiutato.

Nei casi straordinari ed urgentissimi gli ufficiali fregiati del nastro od accompagnati da due reali carabinieri o da due guardie di P. S. possono indirizzare richiesta anche verbale ad ogni Comandante un corpo di guardia od alla caserma più vicina per ottenere l'appoggio della forza.

Fatte le richieste non potranno gli ufficiali di P. S. immischiarsi nelle operazioni militari, che per l'esecuzione delle medesime fossero ordinate dai carabinieri reali, i quali sono obbligati sotto la propria responsabilità di dirigere tali operazioni e di curarne il successo.

Per le richieste ordinarie ai Comandanti generali di dipartimento per le Istruzioni del Ministro della guerra del 14 maggio 1865, costoro hanno l'obbligo di fornire

il contingente di truppa pei seguenti servizi permanenti di piazza cioè:

1° Guardie di ordine pubblico ossia, nei principali e primari centri di popolazione in taluno dei punti più importanti dell'abitato;

2° Guardie esterne agli stabilimenti penitenziari;

3° Guardie esterne alle carceri criminali ove ha sede una Corte di assisie o di appello;

4° Guardie esterne alle carceri civili nei capi-luoghi di provincia o di circondario;

5° Guardie serali ai teatri principali.

Ai servizi sopra detti le Autorità militari dovranno provvedere a meno d'impossibilità assoluta ed ai primi cinque anche con distaccamenti proporzionati al bisogno, ove tali servizi debbono essere somministrati in località nelle quali non ha sede una stabile guarnigione, e quando le Autorità territoriali abbiano esaurito tutti i mezzi per farli ricorreranno alla guardia nazionale giusta gli articoli 2 e 7 del Decreto 26 gennaio 1865 sopra cennato.

È fatta facoltà ai grandi comandi il provvedere dietro richiesta dell'Autorità competente a quei servizi di varia natura non contemplati in questa nota, sieno permanenti, sieno temporanei o speciali a taluna località, di cui possa parere a loro evidente il bisogno, sempre avendo presente però il disposto dell'art. 183 del Regolamento per il servizio di piazza e l'esigenza dell'istruzione e della disciplina (1).

---

(1) Il quale dice « tale servizio e regolato in modo che il soldato possa avere almeno tre notti franche con avere anche riguardo al ristretto numero dei sergenti ed al bisogno che si ha di essi nel mantenimento della disciplina nei quartieri ».

Tali istruzioni regolano i servizi permanenti di piazza e non possono pregiudicare le facoltà attribuite alle Autorità civili dagli articoli 3 della Legge comunale e 16 della Legge sulla P. S.

Nelle piazze dove la guardia nazionale presta servizio di sussidio la stessa è posta a disposizione dell'Autorità militare e dipende perciò dalla stessa in quello che si riflette servizio di piazza; dalla stessa riceve la consegna a lei trasmette i rapporti, od a lei si rivolge in occorrenza.

Quindi per effetto del Decreto regio 26 gennaio 1865, N° 2142 viene stabilito che alla guardia nazionale si dovranno di preferenza disegnare i posti che hanno per iscopo la tutela della S. P., le guardie alle casse, tesorerie e stabilimenti pubblici, poi le guardie alle prigioni, e per ultimo quella ai magazzini militari.

Nei casi d'incendi ed ogni altra circostanza di tutela dell'ordine pubblico in cui concorrono contemporaneamente guardia nazionale e truppa, i Comandanti superiori di amendue le forze ricevono ciascuno direttamente per conto proprio le istruzioni dall'Autorità competente (1). Le forze sono collocate senza distinzione di precedenza somministrando il numero e la forza di drappelli che vengono richiesti. Spetta ai rispettivi Comandanti il designare questi drappelli e sentinelle dando le opportune istruzioni per compiere l'intento voluto e prendendo quei mutui concerti che la natura dei casi richiede.

Quando si tratti di repressione di tumulti l'Autorità

---

(1) La quale è l'Autorità di pubblica sicurezza ai termini dell'articolo 9 della Legge di pubblica sicurezza.

politica si vale anzitutto delle forze di S. P. e della guardia nazionale.

Nel caso che l'opera riesca inefficace e l'Autorità politica sia obbligata a fare intervenire la truppa per agire, l'Autorità militare concentra in sè il comando superiore di tutte le forze.

Nel caso di perlustrazioni militari o colonne mobili miste di truppa e guardia nazionale contro briganti, malviventi e simili, l'Autorità superiore militare che dirige e presenzia tali operazioni avrà il comando diretto sia delle guardie nazionali che della truppa.

Ma vi ha distinzione tra forza pubblica e forza armata pel nostro pubblico diritto?

Se si riscontra l'articolo 3 della Legge 20 marzo 1865 allegato *A*, pare che ci dovrebbe essere questa distinzione perchè il Prefetto dispone della *forza pubblica* e richiede la *forza armata*. E similmente nell'articolo 15 della Legge 20 marzo 1865 allegato *B* si parla di *carabinieri*, di *agenti di P. S.* e di *truppa regolare*.

Ma se si escludono i carabinieri dall'essere la forza pubblica non resterebbero che gli agenti di P. S. che sarebbero le guardie di P. S. ed i militi a cavallo e tutto al più le guardie forestali per formare la forza pubblica a disposizione del Prefetto.

I reali carabinieri comunque facciano il servizio ordinario di sicurezza e di ordine pubblico come tutti gli agenti di P. S. e nonostante che siano stati come tali dichiarati dalla Legge 20 marzo 1865 allegato *B*, essi nondimeno nella loro organizzazione del Corpo pel Decreto 24 gennaio 1861, art. 10 fanno parte integrante dell'Armata attiva di cui sono il primo Corpo, essi dunque non si possono dire forza pubblica d'in-

dole diversa della truppa, perchè non possono in altro modo dipendere dalle Autorità civili di pubblica sicurezza che per mezzo di richiesta, giusta gli articoli 68 del citato Decreto, ed 8 e 9 del Regolamento approvato con Decreto 18 maggio 1865, e quindi allo stesso modo con cui si richiede la forza delle truppe regolari, tanto più che negli stessi articoli 15 e 16 della Legge di P. S. e 68 del Decreto organico del Corpo, i carabinieri sono chiamati forza armata.

Che se dalle leggi speciali sopracennate si voglia passare al Codice penale, questa distinzione si ravvisa nell'articolo 255 pei casi di ribellione, dove si parla di agenti di giustizia, di P. S. e di forza 'pubblica, risultando evidente la distinzione di queste tre diverse specie di agenti.

Nè daranno migliore luce per venire ad una categorica spiegazione gli articoli 261, 260 e 247 dello stesso Codice, poichè nei due primi si parla di agenti o depositari della forza pubblica e si annoverano tra costoro i preposti delle dogane, gli agenti della P. S., le guardie municipali, le guardie campestri o forestali. La qual cosa accennerebbe che i depositari della forza pubblica, e la forza pubblica sarebbe costituita della truppa regolare, della quale fanno parte i carabinieri, e quindi gli agenti sopra menzionati vengano equiparati ai militari come coloro che sono i depositari della forza pubblica. E nell'articolo 247 si aggiunge lo stesso privilegio agli agenti dei telegrafi delle strade ferrate nominati dal Governo, e via.

La Legge 26 gennaio 1865, N° 2134 per la riscossione e riparto delle pene pecuniarie nell'accordare il quarto del prodotto netto agli scopritori di una contrav-

venzione punibile con pene pecuniarie parla di agenti governativi, i quali poi vengono distinti nell'articolo 36 delle Istruzioni del 12 aprile 1865 nel modo seguente:

Fra gli agenti della forza pubblica ammessi dalla Legge alla partecipazione delle pene pecuniarie debbono annoverarsi i carabinieri reali, le guardie di P. S. le, guardie doganali, forestali e telegrafiche delle strade ferrate, i cantonieri, le guardie municipali e campestri e simili agenti stipendiati dai comuni od anche debitamente autorizzati.

Fra gli agenti di basso servizio debbono ritenersi compresi i pesatori, ballatori, custodi e gl'inservienti che prestano servizio nelle diverse amministrazioni.

Quindi da queste disposizioni si avrebbe che fra gli agenti della forza pubblica sarebbero compresi gli agenti di pubblica sicurezza di cui si parla nell'articolo 6 della Legge 20 marzo 1865. Se non che trattandosi nella specie di una Legge finanziaria con scopo esclusivamente fiscale, e di una spiegazione contenuta in una Istruzione e non nella Legge, ne seguita che al diritto comune in mancanza di una Legge speciale si deve ricorrere.

Difatti, per l'articolo 3 dello Statuto non si hanno altre *forze* che quelle di terra e di mare, val quanto dire la forza armata di terra che vien costituita dalle truppe regolari, la forza armata di mare che vien costituita dalle navi di guerra e dagli equipaggi di fanteria di marina, e via; i militari dunque sono i depositari della forza pubblica addetti ai diversi servizi dello Stato.

Gli agenti governativi addetti a speciali servizi dello Stato sono assimilati, annoverati tra gli agenti o depositari della forza pubblica, e come tali ne godono i di-

ritti e privilegi come sono quelli di andare armati, di portare una divisa, ed ogni atto di ribellione commesso contro di loro vien punito con aggravamento di pena come commesso contro la forza militare.

Quindi gli agenti che si assimilano alla forza pubblica e propriamente il Corpo delle guardie di P. S. quello dei militi a cavallo, sui quali esercitano i Prefetti la sorveglianza non solo per la parte disciplinare ma anche amministrativa, pare siano i Corpi di forza pubblica, di cui dispongono e ne ordinano i movimenti senza bisogno di far richiesta, e la milizia nazionale la quale è messa ancora sotto la loro autorità, pel tempo e pei casi dalla Legge prescritti.

Per effetto dell' articolo 15 della Legge di P. S. le forze che debbono compiere le prescrizioni delle Leggi di P. S. sono tutte le forze armate dello Stato, e sono chiamate in primo luogo i carabinieri e le guardie di S., P. ed in sussidio la milizia nazionale e la truppa regolare:

Le guardie di cui si è parlato nell'art. 6 delle Legge di P. S. alcune sono ed altre possono essere agenti di P. S., e quindi debbono ancora esse concorrere al servizio di pubblica sicurezza, e per essere assimilati alla forza pubblica e perchè le loro istituzioni organiche lo prescrivono.

Cap. V.

Diritti ed attribuzioni, indennità e pensioni degli ufficiali di P. S., degli ufficiali e bassi-ufficiali dei RR. CC. e carabinieri; dei graduati e guardie di P. S. per le Leggi diverse del Regno.

Art. 20. Per l'esercizio delle loro funzioni, oltre a quanto viene loro retribuito dalla Stato, gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza non possono ricevere alcun compenso. o corrispettivo, o regalo sotto qualsiasi forma.

L'accettazione di una retribuzione o regalo, la transazione sopra un verbale, il rifiuto di compiere i loro doveri. o l'ommissione volontaria dei medesimi danno sempre luogo alla destituzione, salve le relative azioni penali.

Stipendi e paghe.

Art. 23. La retribuzione dovuta ai bass' ufficiali e guardie di pubblica sicurezza sarà per una metà a carico dello Stato e per altra a carico dei comuni in cui prestano l'opera loro. Questi comuni provvedono intieramente al casermaggio.

Le onorificenze, rimunerazioni e diritti a pensione, che possono spettare alle guardie e alle loro famiglie per ferite, malattie e per morte incontrata nel servizio, saranno regolate colle norme vigenti per l'Esercito.

Art. 24. Occorrendo di variare il numero delle guardie di pubblica sicurezza stabilito in un comune, il Prefetto deve avvertire il comune stesso prima del mese di ottobre, perchè comprenda l'aumento di spesa nel suo bilancio.

Esso deve comunicare al comune i motivi che lo hanno indotto a decretare l'aumento onde l'Amministrazione comunale sia in grado di rappresentargli le ragioni contrario.

Art. 25. In fine d'ogni anno il Prefetto deve comunicare ai municipi lo stato delle giornate di presenza delle guardie che siansi realmente compensate pel servizio prestato nel loro territorio. Ove questo numero sia nel suo complesso totale inferiore di oltre un decimo di quello che importerebbe il numero delle guardie attribuite al comune, si farà luogo a beneficio di questo ad una riduzione proporzionale della sua quota.

§ 1.

Diritti, retribuzioni, indennità e pensioni degli ufficiali di P. S.

Ma quali sono i vantaggi che lo Stato offre agli ufficiali di pubblica sicurezza?

Nominati dal Re essi sono i depositari di una parte della suprema potestà civile, e come tali nell'esercizio

della loro missione debbono compiere gli stessi doveri che la potestà civile è in obbligo di eseguire, ed esigono dai cittadini quel rispetto e quell'obbedienza che alla stessa Potestà suprema si deve prestare.

Essi con la nomina portano la presunzione di probità di onestà di sapienza e di perfezione del loro cuore e della loro mente, per modo che *quales illi sunt, tales ipsi principes existimantur*, e quindi come mandatari del Potere supremo hanno un vasto campo per acquistarsi onore e dignità, e la loro ambizione dovrà essere paga, quando si avranno guadagnata la stima delle popolazioni presso le quali esercitano le loro funzioni. Il loro intelligente ed operoso servizio, quando sarà accetto alle popolazioni, mentre è un gran compenso morale della loro onestà e soddisfazione della loro ambizione, è un mezzo per rendere necessaria la loro opera, nella quale il Governo ed amministrati trovano il loro tornaconto qualora si amministra con giustizia da tutti i funzionari.

Gli ufficiali di P. S. non più distinti in due carriere percorrono tutti la carriera da applicati sino a Questore ed anche i Questori passano alla carriera del personale dirigente dell'amministrazione di P. S.

Scopo della Legge si fu quello di rialzare il personale di P. S. e darle quel posto di dignità e di nobiltà che le aspetta in un Governo libero e nazionale, dove la polizia si esercita per interesse e beneficio della cittadinanza.

« E però che nella relazione che precede la Legge
« 20 marzo 1865 si legge che per attirare in questa
« carriera eletti ingegni, uomini di cuore, bisogna pre-
« sentare loro un bell'avvenire, una carriera non limi-
« tata a pochi gradi, un discreto lucro, e quello che

« più monta la *considerazione sociale*: bisogna anche,
« precorsa che sia questa, schiudere loro le carriere
« superiori. Quei funzionari che hanno per missione la
« difesa dell'onore, della vita, delle sostanze dei citta-
« dini, la salvaguardia della volontà popolare manife-
« stata per mezzo del plebiscito e delle deliberazioni
« parlamentari, per regola delle loro azioni la Legge
« ben sono meritevoli, ove siansi distinti per zelo ed
« intelligenza, di venir sollevati ai primari e politici
« uffici. »

Informata a questi principi la Legge organica del personale esercente l'amministrazione di P. S, che è pur la espressione dei Rappresentanti i cittadini dello stato, e che per conseguenza debb'essere l'espressione della volontà universale dei cittadini, pur troppo e di sovente a questo nobile personale si danno quegli epiteti stessi che sotto le passate signorie si era in uso di dare all'antico personale di polizia, senza calcolare la diversità delle istituzioni di polizia sotto il regime dispotico, dove il principe spia i sudditi e li oprime perchè li teme e perchè non fa i loro interessi, e sotto il regime libero, dove governano le sole Leggi, ed il principe e popolo non hanno che unico interesse quello di assicurare la conservazione dello Stato e dei cittadini e di procurare la loro prosperità e perfezione.

Gli ufficiali di P. S. come gli altri impiegati dello Stato, oltre dello stipendio di cui si è cennato a pagina 92 e della divisa che portano, di cui si è cennato a pag. 413, hanno diritto alla pensione di riposo dopo 25 anni di servizio e 65 anni di età, e se siano infermi e divenuti inabili a continuarlo o ad assumerlo dopo 25 anni di servizio, ovvero se ne sieno stati dispensati

dall'impiego dopo tale epoca, ed avendo meno anni di servizio hanno diritto ad una indennità.

L'impiegato che per ferite riportate o per infermità contratte a cagione dell'esercizio delle sue funzioni, e si rende inabile a prestar servizio ha diritto ad essere collocato a riposo e conseguire la pensione, qualunque sia l'età sua e la durata dei servigi suoi.

Lo stesso diritto compete alla vedova degl'impiegati ed alla prole sino alla minorennità se maschi, e durante lo stato nubile le femmine.

La pensione vien liquidata sulla media degli stipendi ad esso attribuiti durante l'ultimo triennio di servizio effettivo, senza potere eccedere le lire 8000, nè essere minore di L. 150, e per le vedove e figli è uguale al terzo di quella che gode o a cui aveva diritto; ed alla metà del *maximum* della pensione calcolata sulla media degli stipendi goduti dal marito nel caso di morte incontrata in servizio.

Si perde il diritto alla pensione per condanna ad una pena criminale per qualunque reato, e per condanna a pena correzionale per reati di corruzione, prevaricazione o malversazione, per destituzione dall'impiego. In questo caso il Ministro dal quale dipende l'impiegato debba precedentemente aver consultato una commissione nominata al principio d'ogni anno con Decreto reale sulla proposta del Consiglio dei Ministri, e composta di tre magistrati inamovibili e di funzionari amministrativi, e questa abbia avvisato che i motivi i quali determinarono il Ministro a proporre la destituzione sieno tanto gravi da giustificare la perdita del diritto alla pensione, e nel decreto di destituzione deve essere espressa la clausola della perdita del diritto alla

pensione, articoli 1, 2, 3, 22, 23, 24, 18, 19 e 32 Legge 14 aprile 1864, N° 1731 sulle pensioni degli impiegati civili.

Gli ufficiali di P. S., hanno inoltre il diritto alle indennità di trasferta quando si recano sopra luogo per ragione di servizio, sia se comandati, sia per proprio uffizio nei casi di urgenza, corrispondente a lire nove o sette al giorno per spese di viaggi, vitto e pernottazione a seconda del loro grado, giusta le norme tracciate dalla circolare del Ministro interni del dì 11 dicembre 1860, N° 83. e Decreto 25 agosto 1864, N° 1822 (1).

Godono della franchigia postale per il servizio di P. S. e di polizia giudiziaria con le Autorità de' rami diversi con le quali possono essere in relazione, con le cautele prescritte dal Regolamento approvato con Decreto 30 giugno 1868, N° 1822 e la franchigia telegrafica per effetto del Decreto 30 ottobre 1862 (2).

Gli ufficiali di P. S. che sono a capo di un ufficio hanno diritto all'alloggio o in natura od in assegno annuo in conformità dell'articolo 4 del Regolamento di P. S. del 18 maggio 1865.

Hanno diritto ad una indennità allorchè sono traslocati d'Ufficio in proporzione delle distanze a seconda delle norme tracciate del Regio Decreto 24 maggio 1863.

E finalmente hanno diritto a gratificazioni per servigi straordinari degni di una particolare considerazione; e per le azioni di coraggio civile possano essere decorati della medeglia al valor civile istituita col regio

(1) Vedi Manuale di pubblica sicurezza, anno 1863, pag. 143 e 238.

(2) Riportate nel Manuale di P. S. anno 1864, pag. 157 e 241, ed anno 1865, pag. 143 e 238.

Decreto 30 aprile 1851. e secondo le norme impartite dalla Circolare 20 dicembre 1860, N. 86.

« La medaglia è un distintivo di onore per rimeritare le azioni di valore civile. Sarà accordata in oro od in argento a secondo dei casi a chi avrà evidentemente arrischiata la propria vita per salvare quella di persone esposte ad imminente e grave pericolo: per impedire o diminuire il danno di un grave disastro pubblico o privato: per ristabilire l'ordine pubblico ove fosse gravemente turbato e per mantenere forza alla Legge: per arrestare o partecipare all'arresto di malfattori che infestassero il paese.

« Le azioni per le quali potrà farsi luogo alla concessione dovranno essere fra due mesi successivi accertate per atto consolare del Consiglio delegato del comune in cui è seguìta l'azione all'appoggio di chiare ed irrefragabili prove.

Tali atti saranno trasmessi nel termine perentorio di un altro mese al Ministro degli affari interni coi relativi documenti.

Una commissione permanente n'esamina il merito e ne propone il premio che sulla proposta del Ministro sarà accordato dal Re.

Le medaglie saranno trasmesse ai rispettivi Sindaci dai quali saranno conferite all'autore dell'azione rimeritata alla presenza del Consiglio delegato ed al cospetto della guardia nazionale.

Qualora un battaglione di guardia nazionale raccolto sotto le armi abbia dimostrato un valore così segnalato da meritare una perenne testimonianza di onore al Corpo potrà essere concessa la medaglia alla sua bandiera.

La medaglia sarà eziandio concessa ai militari di qualunque arma che trovandosi sul luogo di qualche infortunio avranno fatta un'azione di valore civile. In questo caso l'azione dovrà pure essere accertata per atto del Consiglio delegato, ma ove trattasi di militari che non siano in congedo vi dovrà precedere la richiesta od il consenso del Comandante del Corpo. Le medaglie così concesse saranno inviate dal Sindaco al Comandante del Corpo per essere distribuite nelle conformità praticate in simili casi.

Non potrà essere premiato colla medaglia chi, comunque abbia fatto un'azione di valore civile, stia scontando una condanna criminale o correzionale, come ne sarà privato colui che dopo esserne state insignito incorresse in una simile condanna. Estratto del Decreto 30 aprile 1851.

§ II.

Diritti, retribuzioni, indennità e pensioni degli ufficiali e bassi-ufficiali dei carabinieri per effetto del loro Regolamento approvato con le regie Patenti 16 ottobre 1822.

I carabinieri sono obbligati al servizio ordinario e straordinario. Pel 1° non hanno diritto a verun compenso e pel secondo hanno certe determinate retribuzioni.

Ma perchè si possa conoscere quale sia il servizio ordinario e straordinario noi riferiremo quanto in proposito è prescritto dalle cennate regie Patenti (1).

---

(1) Art. 45. Le funzioni abituali ed ordinarie dei carabinieri reali consistono essenzialmente:

1° Nel far marcie, giri, corse, pattuglie su tutte le pubbliche strade, ed in tutti i luoghi compresi nel distretto di ciasche-

I carabinieri hanno diritto come gli altri militari del corpo a concorrere alle ricompense che la sovrana munificenza suole accordare ai segnalati servigi.

Hanno diritto a gratificazioni allorchè si sono distinti

duna stazione, riportandone l'opportuna giustificazione sul foglio di servizio dai Sindaci, consiglieri, altri ufficiali pubblici, od altre persone ragguardevoli che si troveranno sul luogo, sotto pena della perdita della paga per giorni 5 per ogni mancanza;

2° Nel procurarsi e raccogliere tutte le notizie possibili sopra i delitti che si fossero commessi, e sopra i loro autori e complici, comunicando il risultato delle loro ricerche alle Autorità competenti.

3° Nel ricercare ed inseguire i malfattori, gli esposti alla pubblica vendetta, ed altri facinorosi;

4° Nell'arrestare ogni persona sorpresa in flagrante delitto, od inseguita dalla pubblica voce, o trovata con l'armi insanguinate o con altri indizi facenti presumere il delitto (1):

5° Nel vegliare il porto d'armi proibite, procedendo alle perquisizioni necessarie ed arrestandone i latori (2);

6° Nell'arrestare coloro che tenessero giuoco d'azzardo, od altri proibiti sulle strade, piazze, fiere, o sui mercati, ed altri luoghi pubblici, ed invigilare che non se ne tengano nelle case dei privati, denunciandoli alle Autorità competenti (3);

7° Nell'arrestare i devastatori di boschi, o di qualunque raccolto delle campagne, come pure tutti coloro che fossero stati trovati nell'atto di guastare le strade, gli alberi piantati lungo di esse, o lungo i pubblici passeggi, le siepi, i fossi, le fortificazioni e opere esterne delle piazze e simili; e nell'assicurarsi nei loro giri se le guardie campestri compiscono i loro doveri con la necessaria diligenza, facendonela relazione ai Sindaci (4);

(1) Vedi pagina 342 e seg.

(2) Vedi per l'arresto degli asportatori d'armi le avvertenze a pagina 346.

(3) Vedi pagina 346.

(4) Vedi pagina 347.

per zelo nel servizio o che avessero sofferto delle perdite nell'esercizio delle loro funzioni.

Hanno diritto ai seguenti premi per gli arresti che operano.

8° Nell'arrestare i contrabbandieri, ed altri contravventori alle Leggi sulle gabelle, presi in flagrante e coloro che esercitassero delle violenze, o vie di fatto contro le persone e le proprietà dei cittadini e dello Stato;

9° Nel far la polizia delle pubbliche strade, mantenere le comunicazioni ed i passaggi liberi, obbligando i condottieri delle vetture, e delle bestie di tenersi accanto dei loro cavalli, arrestando e conducendo nanti il Giudice coloro che usassero della resistenza, per essere condannati, se vi è luogo, ad una multa non maggiore di lire 12, come pure nell'arrestare sul campo ogni individuo che per imprudenza, negligenza, o per la velocità dei suoi cavalli, od in ogni altro modo avesse cagionato delle ferite, o contusioni altrui nelle piazze, contrade, o strade pubbliche;

10. Nel dissipare prima colla persuasione, poi, occorrendo, colla forza, ogni attruppamento sedizioso, e capace di turbare la pubblica tranquillità, arrestando i colpevoli di ribellione, o coloro che vi trovassero armati;

11. Nel prestare man forte ai preposti all'esazione delle contribuzioni ed agli esecutori delle Leggi e degli ordini della ginstizia;

12. Nel proteggere il commercio interno prestando assistenza ai negozianti, agli artieri ed a tutti i viaggiatori, ed assicurare la libera circolazione interna, arrestando tutti coloro che vi si opponessero colla forza; nel vegliare con speciale esattezza all'esecuzione delle Leggi, e dei Regolamenti in materia d'Annona, discoprendo e denunziando i monopolisti in questo genere;

13. Nel vigilare sopra i mendicanti, gli oziosi e vagabondi, e le persone senza sussistenza, prendendo a loro riguardo le precauzioni di sicurezza, che sono o che saranno su ciò emanate: per la qual cosa i Sindaci, e le altre Autorità dovranno

Per ogni militare dichiarato disertore (2) . . .	L. 25
Per un iscritto dichiarato renitente	» 50
Per un fuggitivo dalle galere	» 50
Per un fuggitivo dalle carceri	» 10

---

dare ai carabinieri reali comunicazione delle liste delle persone poste sotto la loro speciale vigilanza;

14. Nel vigilare all'esecuzione delle Leggi relative al porto delle lettere in contravvenzione agli ordini sulle poste;

15. Nello stendere il processo verbale dello stato dei cadaveri ritrovati sulle pubbliche strade, o nelle campagne, o ritirati dalle acque, degli incendi, delle rotture, ferite, e di tutti i delitti che lasciano dopo di sè qualche traccia: come pure delle denuncie e delle dichiarazioni di coloro che potessero dare qualche indizio sulla natura e gravità dei delitti e sovra i loro autori;

16. Nel tradurre i prigionieri al luogo della loro destinazione, proporzionando sempre la forza della scorta al numero dei prigionieri ed alle difficoltà che nel tradurli possono incontrarsi;

17. Nell'arrestare i disertori ed i militari non muniti di permissione in regola;

18. Nell'obbligare i militari assenti dal loro Corpo a recarvisi allo spirare delle permissioni ad essi accordate: al qual effetto ogni militare che si assenterà dal suo Corpo dovrà far vedere la detta permissione ai carabinieri reali ogni qualvolta ne venga richiesto, e presentarla specialmente al Comandante della stazione nel circondario ove vorrà far dimora;

19. Nel portarsi in coda e sui fianchi di tutti i Corpi di truppa in marcia che transiterebbero pel loro circondario, arrestando coloro che stessero indietro o si allontanassero dalla strada, rimettendoli al Comandante del Corpo, al quale dovranno egualmente consegnare coloro che commettessero dei disordini, sia lungo la marcia, sia nei luoghi di posata e di soggiorno;

20. Nel vegliare attentamente all'esecuzione delle Leggi sovra i passaporti, perocchè niun viaggiatore potrà rifiutare l'esibizione dei suoi passaporti ai carabinieri reali, quando questi si presentino a chiederli rivestiti della loro divisa, ed annunziandosi come tali;

Per l'arresto di un contumace condannato alla galera od al carcere, da 1 a 5 anni . . . . . . » 6
Idem da 5 a 10 anni . . . . . . » 10
Idem da 10 a 20 anni . . . . . » 15
Idem oltre i 20 anni . . . . . . » 30

---

21. Nel visitare gli alberghi e le locande, le osterie, i caffè, i ridotti, ed altri luoghi pubblici anche di notte tempo sino all'ora che sono aperti per mantenervi il buon ordine; per vegliare sopra i forestieri, o far ricerche delle persone colpevoli o sospette che fossero indicate trovarvisi. Gli albergatori saranno perciò obbligati di comunicare ai carabinieri reali i registri tenuti in forza dei Regolamenti;

22. Nell'assistere alle grandi riunioni di popolo, come nelle feste, nelle fiere, nei mercati, negli spettacoli ed altre occasioni di simile fatta per mantenervi il buon ordine, prevenirvi i furti ed ogni turbolenza, procurando di essere in numero sufficiente da farsi rispettare. Nei giorni di fiera o di mercato dovranno sul far di notte eseguire delle pattuglie sulle strade, e vie che conducono per proteggere il ritorno dei particolari e dei mercanti che vi sarebbero recati;

23. Nell'assicurare la libera circolazione delle sussistenze e vettovaglie, arrestando tutti coloro che vi si opponessero colla forza.

Art. 46. Il colonnello, gli uffiziali superiori, e gli uffiziali e bassi uffiziali comandati avranno un libero accesso in tutti i teatri della loro residenza; eguale accesso sarà accordato ai carabinieri reali rivestiti della loro divisa nel numero e secondo le regole determinate dal Comandante del luogo dove esistono i detti teatri. Tale facoltà non avrà però luogo per il teatro attiguo al nostro palazzo già sottoposto a particolare polizia.

Art. 47. Le funzioni sovra enunziate costituendo come si è detto l'ordinario servizio dei carabinieri reali, essi le riempiranno senza richiesta di alcuna Autorità come essenzialmente inerenti alla loro qualità, nè potranno esigere per esse da chiochessia alcuna ricompensa oltre quanto resta prescritto dalle presenti,

Per l'arresto di un contumace condannato alla galera perpetua . . . . » 30

Per un condannato a morte . . . . » 40

Quando concorrano con gli agenti incaricati special-

---

eccettuati però i casi nei quali il loro servizio fosse chiesto da particolari per loro scorta, o per prevenire solamente un disordine da essi presuntò; essi non potranno essere distolti da questo servizio sotto qualsivoglia pretesto, nè destinati ad altre funzioni fuor di quelle espresse nelle presenti, eccettuato il contingente che sarà da noi destinato per servire in campagna in tempo di guerra sotto gli ordini del generale comandante in capo.

Si farà menzione del presente servizio abituale su di un giornale che ogni Comandante di stazione dovrà tenere a questo proposito; i bassi uffiziali e carabinieri dovranno sempre essere muniti di questo foglio in qualunque spedizione fuori della loro residenza, e lo presenteranno alla firma dei Sindaci o Consiglieri, od altri uffiziali pubblici, od in mancanza alle persone più ragguardevoli del comune ove si recano, i quali non potranno rifiutarsi di apporvi la loro firma.

Art. 48. Il servizio straordinario dei carabinieri reali consiste:

1° Nell'aderire alle richieste delle Autorità economiche e dei tesorieri per la scorta del danaro appartenente al regio Erario, dei convogli di cose spettanti al Demanio, dei corrieri del paese e dei corpi di delitto;

2° Nel prestar man forte ogniqualvolta ne saranno richiesti dai preposti alle dogane e gabelle per assicurare il pagamento dei diritti stabiliti ed impedire il contrabbando; dai preposti alla conservazione dei boschi e delle strade; dai percettori delle contribuzioni dirette e dai preposti all'esazione di ogni altra contribuzione riscossa per conto diretto del Governo; dagli impiegati all'esazione dei diritti di barriera ed altri simili; dagli uomini servienti ed altri esecutori degli ordini di giustizia per l'esecuzione delle sentenze ed ordinanze delle quali sono apportatori;

3° Nel mettere ad esecuzione i mandati d'arresto lasciati dal-

mente per un dato servizio ne dividono con constoro i premi.

Hanno diritto ai prodotti delle prede di contrabbando e per lo scovrimento dei contravventori punibili con pene pecuniarie (3).

---

l'Autorità giudiziaria; al qual effetto dovranno i Magistrati, Prefetti e Giudici rimettere ai Comandanti dei carabinieri i detti mandati;

4° Nel proteggere, essendone richiesti, l'esecuzione delle sentenze criminali: in tali casi però i carabinieri non possono essere richiesti che per invigilare al mantenimento dell'ordine, come in ogni altra occasione di riunione di popolo, ed è loro stretto dovere di spiegare ad ogni occorrenza tutta l'attività ed energia, perchè tali esecuzioni non soffrano impedimento, al quale effetto il Comandante di loro prenderà tutte le precauzioni che crederà necessarie (1).

Art. 49. Nei casi d'incendio, d'inondazione ed altri accidenti di tal sorta i carabinieri reali dovranno al primo avviso o segnale recarsi sulla faccia del luogo, ed ove non vi si trovino ancora uffiziali di polizia od altre Autorità civili, i Comandanti dei carabinieri ordineranno e faranno eseguire tutte le opportune operazioni per ripararvi; essi potranno, occorrendo, richiedere in tal caso il servizio personale dei cittadini i quali sono obbligati ad obbedire sul campo alle loro intimazioni ed a somministrare, ove d'uopo, cavalli, vetture ed altri oggetti necessari per soccorrere le persone e le proprietà. Dovranno mentovare nei loro verbali i rifiuti o ritardi che avranno provato in tale circostanza.

Se si tratta d'incendio i carabinieri prenderanno tosto le più esatte informazioni sulle cause che lo produssero, e se la voce pubblica incolpasse qualche individuo dovranno tosto arrestarlo.

Art. 50. Non è permesso ad alcun uffiziale, bass'uffiziale, o carabiniere di ordinare od eseguire l'arresto di una persona, fuori dei casi provveduti dagli articoli precedenti, ed in flagrante delitto, od in virtù di una instanza della Giustizia.

---

(1) Vedi nota a pag. 79 sul proposito.

Hanno diritto di far passare nella vedova o loro famiglia la ricompensa meritata, qualora i carabinieri venissero uccisi o morissero in seguito di una spedizione (4).

I carabinieri hanno diritto alla loro paga secondo le norme qui sotto trascritte.

Colonnello, paga annua L. 6600, supplemento L. 1440, razioni di foraggio 6, ammontare delle razioni di foraggio L. 2628, totale della paga . L.	10668 —
Colonnello in 2°, paga annua L. 6600, supplemento L. 1440, razioni di foraggio 6, ammontare delle razioni di foraggio L. 2628, totale della paga »	10668 —
Luogotenente colonnello, paga annua L. 4500, supplemento L. 1200, razioni di foraggio 4, ammontare delle razioni di foraggio L. 1752, totale della paga . . . . »	7452 —
Maggiore, paga annua L. 4050, supplemento L. 960,	

Appena eseguito un arresto la persona arrestata dovrà essere condotta davanti all'Autorita competente, e quando per qualche giusto motivo non potesse essere presentata, sarà custodita nel carcere di deposito, ma in niun caso la presentazione non potrà essere differita più di 24 ore, meno che vi fosse assoluta impossibilità.

Art. 51. I carabinieri reali potranno eseguire di giorno nelle case particolari gli ordini delle Autorità competenti, ma non potranno farvi sotto alcun pretesto delle perquisizioni senza un ordine speciale ed in iscritto, salvo che avessero fondato sospetto che in quelle si fosse rifugiato alcun colpevole che essi avessero ordine di arrestare o fosse da loro inseguito; nel qual caso avranno autorità di farne la ricerca personale. Non potranno però entrare di notte tempo (cioè da dopo il tramontar del sole sino al levar del medesimo) nelle case dei suddetti senza un ordine per iscritto dell'Autorità superiore e l'intervento dell'uffiziale di polizia, ed in difetto di quello del Sindaco o di uno dei Consiglieri, salvo il caso d'incendio, d'inondazione, di rovina, o di grida venienti dall'interno delle case predette per chiedere il soccorso della pubblica forza.

razioni di foraggio 3 1|2, ammontare delle razioni di foraggio L. 1532 40, totale della paga . L.	6542 40
Capitano comandante, paga annua L. 3033 60, supplemento L. 960, razioni di foraggio 3, ammontare delle razioni di foraggio L. 1314, totale della paga . . . . »	5307 60
Capitano, paga annua L. 3033 60, supplemento L. 600, razioni di foraggio 3, ammontare delle razioni di foraggio L. 1314, totale delle paghe . »	4947 60
Luogotenente comandante, paga annua L. 2052, supplemento L. 600, razioni di foraggio 2, ammontare delle razioni di foraggio L. 876, totale delle paghe »	3528 —
Luogotenente, paga annua L. 2052, supplemento L. 480, razioni di foraggio 2, ammontare delle razioni di foraggio 876, totale della paga . »	3408 —
Sottotenente comandante, paga annua L. 1519 20 supplemento L. 480, razioni di foraggio 2, ammontare delle razioni di foraggio L. 876, totalo della paga . . . . »	2875 20
Sottotenente, paga annua L. 1519 20, razioni di foraggio 2, ammontare delle razioni di foraggio L. 876, totale della paga , ... »	2395 20
1° Aiutante maggiore, paga annua L. 2400, supplemento L. 600, razioni dl foraggio 2, ammonmontare delle razioni di foraggio 876, totale della paga . . . . »	3876 —

Art. 52. In tempo di guerra una parte del Corpo sarà destinata all'armata, e vi presterà servizio nel modo cho verrà prescritto dal generale in capo a seconda delle circostanze.

In caso di blocco, o d'assedio d'una città e piazza, i carabinieri reali dipenderanno intieramente dagli ordini di chi avrà il superiore cemando militare.

(2) Quando carabinieri concorrono con truppe o con altri agenti della forza pubblica come guardie doganali, forestali, ecc. conseguiscono il premio colle norme stabilite dal Ministro della guerra con lo istruzioni del 1° ottobre 1863 riportate nel manuale di pubblica sicurezza, anno 1863 pagina 278.

(3) Legge 26 gennaio 1865 num. 2134 ed istruzioni 12 aprile 1865 del Ministro delle finanze per l'esecuzione della detta Legge ed articoli 94, 95 Regolamento approvato con regie Patenti 16 ottobre 1822.

(4) Art. 97 idem.

2° Aintante maggiore, paga annua L. 1620, supplemento L. 480, razioni di foraggio 2, ammontare delle razioni di foraggio L. 876, totale della paga L.	2976 —
1° Quartier mastro, paga annua L. 2052, supplemento L. 480, razioni di foraggio 2, ammontare delle razioni di foraggio L. 876, totale dell paga »	3408 —
Quartier-mastro in 2° per le 2 divisioni in Sardegna, paga annua L. 1600, supplemento L. 324, razioni di foraggio 2, ammontare delle razioni di foraggio L. 876, totale della paga . . . . . »	2800 —
Maresciallo d'alloggio maggiore, a piedi, paga annua L. 840, supplemento L. 120, totale della paga »	960 —
Marescinllo d'alloggio capo, a piedi, paga annua L. 840, supplemento L. 120, totale della paga . »	960 —
Maresciallo d'alloggio Comandante di suddivisione, a piedi, paga annua L. 840, supplemento L. 96, totale della paga . . . . . . »	936 —
Maresciallo d'alloggio comandante di stazione, a piedi, paga annna . . . . »	840 —
Brigadiere a piedi, paga annua . . . . »	720 —
Carabiniere a piedi, paga annua . . . . »	600 —
Allievo carabiniere a piedi, paga annua . »	360 —
Maresciallo d'alloggio comandante, a cavallo, paga annua . . . . »	1536 —
Maresciallo d'alloggio comandante di stazione a cavallo, paga annna . . . . . . »	1440 —
Brigadiere a cavallo, paga annua . . »	1320 —
Carabiniere a cavallo, paga annua . . »	1200 —
Allievo carabiniere a cavallo, paga annua. »	540 —

Hanno inoltre diritto alle indennità gli ufficiali per le visite d'ispezione, i bass'ufficiali e carabinieri per le operazioni di leva nel modo seguente:

Art. 99. Le indennità per ogni rivista d'ispezione sono:

Per ogni compagnia:

Al colonnello, e luogotenente colonnello	L. 200
Ai maggiori e capitani comandanti	» 150
Ai capitani e luogotenenti comandanti	» 100

Per ogni luogotenenza:

Ai luogotenenti e sottotenenti comandanti . . .	» 40

Art. 101. Le indennità di pernottazione sono accordate ai bass'uffiziali e carabinieri allorchè, in seguito ad ordine dei loro

superiori, trovansi costretti di passare una o più notti fuori della residenza; esse sono determinate come segue:

Per ogni notte:

Ai marescialli d'alloggio a cavallo	. . . . .	Cent.	70
Ai brigadieri	idem	»	60
Ai carabinieri	idem	»	50
Ai marescialli d'alloggio a piedi	. . . . .	»	60
Ai brigadieri	idem	»	50
Ai carabinieri	idem	»	40

Art. 102. Gli ordini suddetti saranno rilasciati dagli uffiziali o bass'uffiziali comandanti in conformità del modello, certificati dal Commissario di guerra o dal Sindaco del luogo dove si sarà pernottato, come pure dal Comandante la stazione ove ve ne esista.

Art. 103. Nei luoghi ove non vi ha stazione, o che sia impossibile d'alloggiarvi, l'individuo in pernottazione avrà diritto all'alloggio militare.

Art. 105. I marescialli d'alloggio destinati per rimpiazzare gli uffiziali nell'assistenza alle operazioni di leva godono un'indennità giornaliera in ragione di lire 5 per quelli a piedi e di lire 3 per quelli a cavallo, mediante un' apposita dichiarazione del Comandante la divisione, vidimata dal Governatore della medesima, che viene dal colonnello trasmessa all'Intendenza generale di guerra.

Hanno diritto i carabinieri alle seguenti retribuzioni pel servizio straordinario.

Art. 106 Allorchè per solo individuale vantaggio fossero dalle Autorità o dai particolari richiesti i carabinieri reali per iscortarli, proteggerli, assistere ai balli, od a feste private, per traduzioni straordinarie e simili, possono esigere le seguenti retribuzioni per ciascun bass' uffiziale, o carabiniere, per ogni giorno:

Per guardia di sicurezza richiesta nell'interno della residenza lire 3, fuori della residenza lire 5.

Per trasferta richiesta dall'Autorità sulle spese di un contabile, o contribuente in ritardo lire 3.

Per ciascun bass'uffiziale e carabiniere, e per ogni giorno:

Per traduzione straordinaria di stazione in stazione richiesta dai ditenuti e autorizzata dall'uffiziale comandante lire 5.

Per ciascun bass'uffiziale e carabiniere e per ogni stazione qualunque sia il numero dei tradotti:

Per la traduzione richiesta, come sovra è ordinata dal Go-

verno, e continuata dai medesimi carabinieri sino alla destinazione lire 5.

Per ciascun bass'uffiziale e carabiniere e per ogni giorno non compresa la spesa di vettura per l'andata e ritorno:

Per iscorta di sicurezza individuale delle Autorità e dei particolari lire 5.

Per ciascun bass'uffiziale e carabiniere per ogni stazione.

Per assistenza ai balli privati richiesta dai particolari, nella residenze lire 3, fuori della residenza lire 5 per ciascun bass'uffiziale e carabiniere.

Art. 107. Le sovra espresse retribuzioni sono pagate dal Governo o dai particolari, secondo lo indica la natura del servizio, e le somme percepite sono impiegate come viene specificato in ordine ai prodotti eventuali.

I carabinieri hanno diritto alle pensioni di ritiro egualmente che tutti gli altri Corpi dell'armata nei casi preveduti dalle Leggi 27 giugno 1850 e 7 febbraio 1865 e dal Decreto 15 agosto 1852.

Gli ufficiali generali, superiori e capitani hanno diritto alla giubilazione dopo trent' anni di servizio.

Gli ufficiali inferiori, i sotto ufficiali ed ogni altro dopo venticinque anni, art. 2 Legge 27 giugno 1850 (1).

Le ferite riportate in guerra od in servizio comandato e le infermità provenienti in modo bene accertato da fatiche, eventi o pericoli del servizio, danno diritto immediato alla giubilazione ogni qualvolta abbiano cagionate gravi infermità, art. 3 Legge 27 giugno 1850.

Le infermità meno gravi dipendenti dalle stesse cause conferiscono eguale diritto, solo allorchè il militare è per esse divenuto inabile a continuare ed a riassumere più tardi il servizio, art. 4, idem.

L'esercizio del diritto per l'anzianità di servizio è sospeso dall'aprirsi di una guerra sino al suo termine.

---

(1) Art. 108. Regolamento del Corpo approvato con le regie Patenti del 16 ottobre 1822.

I militari dell'Arma sino al grado di maggior generale hanno diritto alla pensione assegnata al grado immediatamente superiore, purchè trattandosi di giubilazione per anzianità, contino due anni di servizio nel grado o venti anni di permanenza nell'Arma, od in quella di artiglieria o del genio.

I marescialli d'alloggio non hanno diritto alla pensione del grado superiore qualora non abbiano sei anni di grado, art. 12, idem.

Ai sotto-ufficiali, vice-brigadieri, appuntati e carabinieri il servizio effettivo dell'Arma, ed in tale qualità è aumentato d'un quinto nel determinare la somma da assegnarsi a titolo di pensione, art. 23, idem.

Gli anni di campagna sono computati in aggiunta alla durata del servizio necessario per aver diritto alla pensione, art. 24, idem.

Il minimo della pensione pei marescialli d'alloggio è di lire 540, pei brigadieri, vice-brigadieri ed appuntati è di lire 220, pei carabinieri è di lire 200.

Tutti i sotto-ufficiali e carabinieri che per effetto di una domanda di congedo, riforma, rassegna o giubilazione sono chiamati allo Stato-maggiore continuano a far parte della stazione sino a definitiva decisione, debbono nondimeno essere muniti di tutta l'ordinanza e massa d'ordinario, e viaggiare coll'ordine di marcia (1).

Gli uffiziali hanno diritto all'alloggio nel modo come segue:

I Comandanti di divisione debbono avere cinque ca-

(1) Art. 110 del Regolamento. Oggi si ha per definitiva traslocazione il richiamo allo Stato-maggiore di coloro che debbono congedarsi o giubilarsi.

mere, quattro i Comandanti di compagnia, tre i Comandanti delle luogotenenze, e due i Sotto-tenenti. Oltre al numero delle camere suindicate, nelle quali è compreso una cucina, ove vi sia necessario, gli uffiziali comandanti le divisioni avranno diritto a due camere per l'Ufficio e pel magazzino della divisione e gli altri Uffiziali comandanti una camera per l'Ufficio. Gli uni e gli altri devono avere una scuderia particolare o le piazze sufficienti pei loro cavalli in quella della stazione.

Sono obbligati però di corrispondere alle amministrazioni pel rispettivo alloggio le seguenti somme: i Comandanti di divisione lire 250; lire 180 quelli di compagnia; lire 120 quelli di luogotenenza; lire 75 i sottotenenti comandanti ed i non comandanti debbono essere alloggiati senza pagamento. Articoli 455 e 456, Reg. del Corpo.

I carabinieri hanno diritto ad avere la caserma composta di una camera col camino ed un camerino attiguo ad uso di Ufficio del Comandante la stazione; una camera per ogni due carabinieri, e se ammogliati una camera per cadauno, ed una di riserva per gli uomini di passaggio, una cucina adattata, una camera di disciplina ed una camera di deposito pei detenuti in traduzione; un cortile col pozzo a fontana provvisti di quanto occorre per attingere acqua, ed un luogo-comodo. Per le stazioni di cavalleria vi deve essere inoltre una scuderia capace del numero dei cavalli proporzionato alla forza della medesima ed uno a due piazze pei carabinieri di passaggio. Deve avere un sito attiguo pel letame, un locale sufficiente a contenere la provvista dei foraggi per un mese, una camera per riporre gli effetti

di bardatura e selleria ed un abbeveratoio çonveniente pei cavalli.

Le caserme devono essere provviste di un letto ad una piazza per ogni individuo e a due per gli ammogliati. Ogni letto è composto di quattro panche un pagliariccio, un materasso, un capezzale, due coperte di lana e due lenzuoli, in buono stato e puliti, ed i lenzuoli dovranno essere regolarmente cambiati due volte al mese in tempo d'estate ed una in tempo d'inverno, i pagliaricci rinnovati ogni sei mesi ed i materassi rifatti una volta all'anno. La paglia della camera di sicurezza e di disciplina sarà rinnovata a richiesta del Comandante. La porta della caserma dev'essere sicura e munita di chiave e catenaccio; ogni camera deve evere pure una porta a chiave, i telari delle finestre muniti di vetri e di ferriate se al pianterreno e verso la contrada, articoli 447, 448, 449 e 450 del Regolamento del Corpo.

I carabinieri hanno diritto alla riduzione dei prezzi nei trasporti per ferrovie e piroscafi dello Stato quando sono comandati di servizio ai termini del Regio Decreto 27 dicembre 1855 al 24 giugno 1860 e 9 aprile 1856.

§. III.

Diritti, retribuzioni, indennità e pensioni dei graduati e delle guardie di pubblica sicurezza.

Le guardie e graduati di P. S. hanno, oltre alla retribuzione, diritto a ricompense, gratificazioni, indennità per le traslocazioni, pensioni e casermaggio, riduzioni sui piroscafi e ferrovie dello Stato, premi per arresto, e via.

La loro retribuzione è come segue, per ogni anno:

Pel Comandante maggiore . . .	L.	3000
Comandante di comp. di 1ª classe	»	2500
idem di 2ª classe	»	2000
idem di 3ª classe	»	1500
Maresciallo d'alloggio	»	1200
Brigadiere (1)	»	1000
Sotto-brigadiere	»	900
Appuntato	»	800
Guardia	»	720

Le guardie e graduati sempre che si distinguono per atti di valore e di osservanza alla disciplina hanno diritto ad aver parte delle somme esistenti in cassa per ritenute essere inflitte alle guardie per mancanze disciplinari, art. 40, Reg. delle guardie di P. S.

Hanno diritto a premi per gli arresti di disertori condannati e per gli altri individui arrestati di cui si è fatto parola alla pagina 498 e nella stessa misura.

Hanno diritto ai premi che si sono stabiliti per le contravvenzioni di finanza relative alla caccia, pesi e misure ed altri rami di servizio (2), art. 41, idem.

---

(1) La retribuzione dei bassi-ufficiali e guardie per l'articolo 23 della Legge di pubblica sicurezza 20 marzo 1865 è per metà a carico dello Stato, e per metà a carico dei comuni dove prestano la loro opera. Il casermaggio poi vien tutto provveduto dai comuni.

(2) Sulla caccia V. regie Patenti 29 dicembre 1836, 16 luglio 1844 e 1° luglio 1845, e Leggi 26 gennaio 1853 e 5 luglio 1854 per le antiche provincie.

Le stesse Leggi per la Lombardia pubblicate con Decreto 29 luglio 1859 e la Legge 26 giugno 1858.

Le stesse Leggi per le Marche pubblicate con Decreto del R. Commissario 21 novembre 1860, e la Legge 26 gennaio 1853 per l'Umbria pubblicate con Decreto del R. Commissario del 6 novembre 1860. L'editto

Hanno diritto a gratificazioni straordinarie per segnalate azioni di coraggio, art. 43 idem.

Han diritto ad una rimunerazione straordinaria quando sono comandate in occasione di feste da ballo od altre promosse da appaltatori privati nella cifra di lire 3 per ogni individuo se la festa non è protratta oltre la mezza notte e lire 5 se duri più oltre, art. 44, idem.

Hanno diritto ad un premio di lire 150 a titolo d'incoraggiamento per l'ammessione e verrà loro consegnato al termine della conferma, art. 5, Reg

In caso di mutamento di residenza per ragioni di servizio, i graduati e militi colle loro mogli e figli hanno diritto ai mezzi di trasporto in terza classe sui piroscafi e ferrovie, nonchè pel trasporto dei loro mobili nel peso di 30 chilogrammi se celibi e di 60 se ammogliati ed inoltre una indennità giornaliera di

---

del 10 luglio 1826, e le notificazioni del 14 agosto 1839, 1° aprile 1840 per le Romagne. La Legge 3 luglio 1836 per la Toscana. Il Decreto 6 febbraio 1815 e la notificazione 3 gennaio 1832 per Modena. Le disposizioni della reggenza del 16 luglio 1814 la risoluzione sovrana del 1° settembre 1824 e quelle del 19 giugno e 23 aprile 1828 e 16 agosto 1859 per Parma. La Legge 19 ottobre 1819 per le provincie meridionali.

Legge 13 maggio 1862 e Regolamento 13 novembre 1862 sui contrabandi.

Legge 27 settembre 1863 e Decreto 5 novembre 1863 sul lotto.

Legge 21 settembre 1862 e Decreto 21 settembre 1862 sul bollo per le carte da giuoco, e Legge 1° maggio 1862 sul porto fraudolento delle lettere. Titolo 6°, libro 2° Codice penale pei reati contro la sanità.

Sui pesi e misure V. Legge 28 luglio 1861 e Regolamento sul servizio dei pesi e misure della stessa data, nonchè i Regolamenti sulla fabbricazione dei pesi e misure e degli strumenti per misurare e pesare del 13 ottobre 1864 nonchè il Decreto 11 settembre 1864, e Legge 26 gennaio 1865, art. 3 ed art. 36 istruzione del Ministero delle finanze del 12 aprile 1865 per lo scovrimento delle contravvenzioni punibili con pene pecuniarie.

lire 1,50 se celibi e lire 3 se ammogliati o vedovi con prole. Se viaggiano per strade ordinarie hanno diritto a centesimi 20 per ogni chilometro se celibi, e 35 se ammogliati o vedovi, articoli 45 e 46, idem.

Se sono destinati in altro drappello, od in altro comune o in servizio di colonna mobile hanno diritto al rimborsó delle spese di casermaggio, nel 1° caso se non lo trovano in natura dove sono destinati, e nel 2° e 3° caso ad una giornaliera indennità di lire 1 se guardia, ed 1 50 se graduato oltre il gratuito trasporto all'indennità come sopra, articoli 47 e 48, idem.

Hanno diritto ad indennità di trasporto come si è detto sopra per l'accompagnamento dei mentecatti, fanciulli e donne o per portare lettere urgenti per servizio d'ordine pubblico o per l'accompagnamento delle meretrici, art. 50, idem.

I graduati e guardie hanno diritto alla giubilazione e pensione quando hanno compiti 30 anni di servizio, ovvero 65 anni di età con 15 anni di servizio: quando dopo 15 anni di servizio siano divenuti per infermità inabili a continuarlo od a riassumerlo; quando dopo 15 anni di servizio ne fossero dispensati o fossero collocati in disponibilità per soppressione o riduzione di corpo.

La misura della pensione e come segue:

Pel Comandante maggiore per 15 anni di servizio L. 750, per 20 anni L. 1,500, per 30 anni L. 2,250.

Comandante di compagnia di 1.a classe per 15 anni di servizio L. 625, per 20 anni L. 1,250, per 30 anni L. 1875.

Comandante di compagnia di 2.a classe per 15 anni di servizio L. 500, per 20 anni L. 1,000, per 30 anni L. 1,500.

Comandante di compagnia di 3.a classe per 15 anni di servizio L. 375, per 20 anni L. 750, per 30 anni L. 1,125.

Maresciallo d'alloggio per 15 anni di servizio L. 300, per 20 anni L. 600, per 30 anni L. 900.

Brigadiere per 15 anni di servizio L. 250, per 20 anni L. 500, per 30 anni L. 900.

Sotto-Brigadiere per 15 anni di servizio L. 225, per 20 anni L. 450, per 30 anni L. 675.

Appuntato per 15 anni di servizio L. 200, per 20 anni L. 400, per 30 anni L. 600.

Guardia ed Allievo per 15 anni di servizio L. 180, per 20 anni L. 360, per 30 anni L. 540 (1).

Alla vedova senza prole il terzo della pensione che sarebbe spettato al marito e se è con prole la metà. Agli orfani durante la minor età è ripartibile fra coloro che sono ancora minori di età fino a che non siano maggiorenni, e sono anche considerati come orfani quelli la madre dei quali passa a seconde nozze.

Non possono perdere il diritto alla pensione le guardie graduati se non in conformità del disposto dell'art. 32 della Legge 14 aprile 1864 sulle pensioni (2).

Hanno diritto e pensione per ferite, malattié o per morte incontrata in servizio con le stesse norme dei militari dell'esercito, anche per le loro vedove e famiglie (3), art. 57, idem.

Hanno diritto al casermaggio le cui spese sono a carico

(1) Tabella annessa all'art. 23 del Regolamento del Corpo.

(2) V. pag. 492.

(3) V. Legge 27 giugno 1850 e Decreto 15 agosto 1862 e Legge 7 febbraio 1865.

dei comuni ai termini della Legge 20 marzo 1865, allegato B, articoli 23 e 67, idem (1).

Gli oggetti di casermaggio de essere somministrati ed ai quali hanno diritto le guardie per la caserma sono i seguenti:

Per l'Ufficio.

1° La camera destinata ad uso d'Ufficio del Comandante la stazione delle guardie di pubblica sicurezza sarà provveduta di una tavola di legno con scansia, tiretto e serratura a chiave; quattro sedie impagliate, ed un armadio di legno verniciato ad olio con serratura a chiave per riporvi le carte ed i registri.

Per le Caserme.

2° Ogni graduato e guardia sarà provveduto di un letto ad una sola piazza se celibe, vedovo od ammogliato non convivente colla moglie; a due piazze se colla moglie.

Ogni letto sarà composto di una lettiera e di due cavalletti in ferro ed assi verniciati ad olio color verde a due riprese, un pagliariccio, un materasso, un capezzale, due lenzuola, due coperte di lana, un copriletto di bordato o di altra simile stoffa a colori; un tavolino con cassetto, una sedia, una panca, una

---

(1) Le caserme dovranno essere poste nel sito più adatto per sorvegliare la città e per quanto sia possibile esenti da ogni comunicazione ad estranei e provvisti di due uscite. Esse dovranno avere un numero di stanze adatte ad alloggiare tutte le guardie del drappello o compagnia.

Il Comandante o capo posto avrà due camere una da letto e l'altra da servizio. Vi sarà nella caserma una sala di riunione per l'istruzione, una per la mensa, una cucina, una camera per il magazzeno del vestiario e delle armi, una o due camere di disciplina per le guardie in punizione, due camere di sicurezza una per le donne ed altra per gli uomini dove non sia provvedute diversamente; uno per posto di guardia nelle principali stazioni, una legnaia, un celliere, una fontana o pozzo provvisto di buona acqua coll'occorrente per attingerla, in mancanza il comune dovrà provvedere a sue spese per l'acqua occorrente, un cortile se sarà possibile, articoli 70 e 71, Reg.

Nella mancanza di locale, o per cause di ordine hanno diritto all'alloggio o fuori caserma o ad una indennità equivalente alla pigione di due ca-

rastelliera per l'armamento, un porta-mantello di ferro, un porta-catino di ferro con brocca e catino, un asciugamani di tela, un cassettone od armadio per gli effetti di vestiario, un candelliere d'ottone, una scopa ogni due mesi.

Il letto sia desso in ferro o formato di cavalletti in ferro e d'assi dovrà esser lungo non meno di metri due e largo metri uno.

Il pagliariccio dovrà parimente essere lungo e largo come il letto, alto centimetri trentacinque e ripieno di foglie di grano turco da cambiarsi con altre nuove una volta all'anno; e se per assoluta mancanza di esse in alcune località non si potesse fare a meno di riempirlo di paglia, dovrà questa essere di buona qualità e cambiata per intero ogni tre mesi.

Il materasso di buona qualità deve essere lungo e largo come il letto e del peso di chilogrammi quindici.

---

mere per il Comandante e maresciallo, di una se guardia o graduato, art. 73, Idem.

La caserma inoltre dovrà essere provvista di una panca da sedere, di una tavola, di un rastelliere per l'armamento d'un portamantello pel vestiario sul quale si possa riporre anche il sacco o valigia in ogni camera. Una lampada ed una scopa di meliga.

L'alloggio del Comandante la stazione avrà inoltre quattro sedie, una tavola con cassettino a chiave per gli archivi e registri. Per la cucina le marmitte e secchie necessarie, una tavola grande per l'ordinario, una lampada e due scope di meliga. Una pala e due scope di legno pel cortile. La scuderia dovrà essere lastricata ed a volta, ed oltre alle greppie, restelli, colonne, battifianchi e conche necessarie, sarà provvista d'una lanterna a vetri, una pala, un tridente, due scope di legno, una carretta, un coffano ed un cribio per la biada. Nella selleria i cavaletti e rastellieri sufficienti per le selle e briglie.

La camera di disciplina come quella di sicurezza avranno un tavolazzo proporzionato al locale, e le solite secchie per uso dei detenuti; nella camera di sicurezza vi saranno inoltre i ceppi oppure alcune catene affisse al muro. Queste Camere devono essere situate nel luogo della caserma il più facile a sorvegliarsi ed assicurate sia nella solidità del muro e della porta che col mezzo di una inferriata alle finestre, le quali, siccome la porta non devono mai aver vista verso le contrade, ed in luogo estraneo alla caserma.

Per effetto dell'articolo 174 della Legge comunale e provinciale 20 marzo 1865 le spese di casermaggio dei reali carabinieri sono a carico delle Provincie e quelle delle guardie a carico dei comuni per effetto dell'art. 23 della Legge di P. S.

Il capezzale pure di lana di buona qualità deve pesare chilogrammi due.

Le lenzuola di buona tela casalinga, lino o canapa di media finezza, escluso il cotone, dovranno esser lunghe metri 3 e larghe 1, 70 per i letti ad una piazza, e pei letti a due piazze larghe metri 2, 20.

Le coperte saranno lunghe da metri 2, 50 a metri 2, 70, e larghe quelle pei letti ad una piazza metri 1 70, quelle pei letti a due piazze metri 2. 10, ed essere del peso le prime di chilogrammi due e mezzo, le seconde di chilogrammi tre.

La cucina sarà fornita di tavole, marmitte e vasi di rame stagnati in numero proporzionale alla forza stabilita nella caserma, di una o due padelle, una scopa al mese, di uno o due mastelli, asse, trinciante, due secchie, d'una tina per l'acqua, mastello per la sciacquatura di cucina, due mestole di legno, un mortaio in ferro o pietra, una forchetta grande in ferro, un coltello trinciante, una mezza luna, una schiumarola in ferro, una gratuccia, una piccola scure, capifuoco necessari, molle e paletta da fuoco, un soffictto, uno staccio, una rastelliera pei piatti, due tondi ed una posata per individuo.

La stagnatura degli oggetti di cucina dovrà essere effettuata ogniqualvolta se ne verificherà il bisogno ed in seguito ad invito del Comandante della stazione.

Sala di disciplina e di sicurezza.

3° La Camera di sicurezza e quelle di disciplina debbono essere munite di tavolazzo proporzionato al locale, delle necessarie tinozze cerchiate in legno con coperchio per uso dei detenuti, una secchia cerchiata in castagno senza ferro, nè pel manico nè per altre parti, altro secchio egualmente tutto di legno per l'acqua occorrente.

Nelle camere di sicurezza vi saranno inoltre i ceppi oppure alcune catene fisse al muro con braccia-piede e solito lucchetto

Tanto nelle camere di disciplina che in quelle di sicurezza vi saranno anco per ciascuna tre coperte di lana cadauna dell'ampiezza capace a coprire due individui, le quali coperte dovranno essere mantenute pulite, riparate, e quando rese inservibili, surrogate a richiesta del comandante.

Illuminazione.

4° Ogni caserma sarà provveduta delle occorrenti lanterne nei corridoi e nelle scale a seconda delle località ed in ragione del bisogno comune, le quali lanterne dovranno mantenersi accese tutta la notte.

L'olio da provvedersi dal comune dovrà esser d'olivo puro o di noce, di buona qualità mercantile, scevro dalla morchia, atto a bruciare senza far fumo, o tramandare odore disgustoso e la manutenzione di esso verrà regolata nel modo seguente:

Pei mesi di gennaio, febbraio e marzo, ottobre, novembre e dicembre	grammi 90 per ogni lume.
aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre	grammi 60 per ogni lume.

Corpi di guardia.

5° Nella stessa guisa verrà dai comuni provvisto all'illuminazione dei corpi di guardia anche isolati e staccati dalle caserme, che in qualche località venissero stabiliti nell'interesse dell'ordine pubblico.

Questi corpi di guardia saranno inoltre provveduti di tutti gli oggetti, dietro richiesta del Comandante.

6° Le lenzuola dovranno essere cambiate e spurgate due volte al mese nell'estate, ed una al mese nell'inverno, e gli asciugamani una volta per settimana. I materassi ed i capezzali non che le coperte ed i paglericci, dovranno essere spurgati una volta ogni anno, non che battuti e cardati i materassi e capezzali.

Il cambio delle lenzuola, degli asciugamani e quando occorra delle coperte, dovrà esser fatto nelle caserme per cura dei comuni che avranno il carico del trasporto alle caserme e viceversa.

CONCLUSIONE.

Per raccogliere le cose esposte in questa prima parte noi diremo di aver ragionato dell'istituzione dell'Ammistrazione della sicurezza pubblica nelle sue relazioni con lo Stato ed in se stessa.

Per le sue relazioni con lo Stato abbiamo esaminata la sua importanza, la sua dignità e come la stessa ab-

bia pure la sua mente, il suo cuore, il suo corpo, od il suo conoscere, il suo volere ed il suo potere, ed è intimamente legata al Sommo Imperio proponendosi a raggiungere una parte dello scopo che l'imperio si propone, cioè, la conservazione della vita della società, la quale non si può raggiungere senza conservazione dell'ordine e prevenire e reprimere tutto ciò che può turbarlo.

Di qui abbiamo veduto sorgere la distinzione della polizia in preventiva e di conservazione, in repressiva e giudiziaria.

Abbiamo risguardata l'istituzione dell'Amministrazione in se stessa ed abbiano potuto analizzare gli elementi che costituiscono la sua mente, il suo cuore ed il suo corpo, ed abbiamo veduto come essa ha una direzione, un esercizio, un potere o forza che traduce in atto tutto ciò che si prepara dagli esercenti l'amministrazione della P. S. e che ottiene poi la sanzione e la direzione dal potere direttivo.

Abbiamo potuto notare in proposito come sia organizzata questa istituzione in questi tre elementi, ed abbiamo veduto la direzione nell'amministazione centrale del Ministero dell'interno, e come la mente che è il ministro che la dirige per tutto lo Stato si venga formando per le relazioni periodiche dei Prefetti e dei colonnelli delle legioni dei carabinieri e degli altri uffiziali della P. S. e per gli Uffici interni della direzione della P. S. del Ministero, ed abbiamo in proposito detto dell'ordinamento interno di questi Uffici, ragionato del Ministro e Ministero.

Abbiamo notato come e da chi nelle provincie è diretta l'amministrazione della pubblica sicurezza ed ab-

biamo notato come la mente dei Prefetti e Sotto-Prefetti venga informata dalle relazioni dei carabinieri e degli uffiziali di P. S. ed abbiamo trattato dell'organizzazione del Corpo dei carabinieri, dell'ordinamento interno dei loro Uffici, del loro servizio e delle loro relazioni con le Autorità civili, come dell'ordinamento degli uffici delle Prefetture e Sotto-Prefetture, di mandamento e dei comuni pel servizio di polizia, e dell'organizzazione del personale degli ufficiali ed applicati della P. S. Abbiamo esaminati i diritti ed i doveri, non solo del Ministro e dei Prefetti e Sotto-Prefetti che formano il personale dirigente dell'amministrazione di P. S., ma dei carabinieri, e degli ufficiali ed applicati di P. S. che formano il personale esercente della cennata amministrazione. Ed in tale esame non ci siamo fermati alla Legge organica del 20 marzo 1865, ma abbiamo posto in rassegna tutte le Leggi che vi hanno attinenza e che formano il sistema di legislazione pel servizio di P. S. affidato al Ministero dell'interno.

Non mancava per la compiuta organizzazione dell'Amministrazione di P. S. che di discorrere del braccio di essa, val quanto dire degli agenti di P. S. e della forza pubblica che concorre al compimento ed esecuzione dei servizi di P. S. E non abbiamo mancato di portare un esame rigoroso e passare in rassegna tutti gli agenti di P. S. propriamente detti, che sono le guardie, i militi a cavallo, le guardie forestali, le guardie campestri e municipali ed i carabinieri; e gli agenti ausiliari della pubblica sicurezza dipendenti dagli altri Ministeri, come sono le guardie doganali, i cantonieri, i guarda-fili telegrafici quelle delle strade ferrate, custodi di bonifiche e via.....

Abbiamo esposto le loro istituzioni, i loro doveri, la loro disciplina, la loro dipendenza e le relazioni che debbono avere con le Autorità di P. S.

Finalmente occorreva di notare come la forza armata debba concorrere a servigi di pubblica sicurezza e quando ed in che numero; quando concorre sola, od in servizio misto con la guardia nazionale, quali servigi principalmente è tenuta a rendere, in quali relazioni debb'essere con le Autorità civili, e come da questa venire richiesta. Un tale esame precede la chiusura della prima parte del presente lavoro, il quale finisce con un cenno delle retribuzioni, indennità, stipendi, pensioni ed utili che le Leggi dello Stato garentiscono agli ufficiali ed agenti di P. S., e dei carabinieri onde così si possa avere una compiuta idea dell'organizzazione dell'Amministrazione di P. S. e del suo personale dirigente, esercente e di compimento secondo le nostre Leggi del Regno.

Ma con ciò non abbiamo esaurito il nostro programma nel quale promettevano di parlare di persone e cose, se la parte delle persone resta esaurita, ed in questo ci abbandoniamo all'indulgenza dei nostri lettori di giudicarci: resterebbe sempre a parlare delle cose del merito delle Leggi che formano l'amministrazione della pubblica sicurezza, la qual cosa ci studieremo di compiere in una seconda parte alla quale già abbiamo posto mano, con la speranza di ottenere dai nostri lettori indulgenza ed incoraggiamento.

AVVERTENZA.

Il titolo 1° del nostro lavoro trovavasi già stampato quando si sono succeduti nel Regno gli ultimi avvenimenti che per imprescrutabile disegno della provvidenza e per ventura della nostra giovane Nazione hanno compiuta la nostra indipendenza, e però che dove si parla della nostra Nazione alle prime pagine se ne discorreva colle idee prima della guerra e colle speranze e colla fiducia che si aveva sulle nostre forze allora. Che se non fummo felici però con le nostre armi non fummo meno gloriosi, poichè nessuna Nazione, potente e savia che sia, amerebbe vittorie simili a quelle di Custoza e di Lissa, dove, senza conquistarsi una bandiera, un cannone, i prigionieri, i feriti ed i morti furono divisi in proporzione geometrica tra le due Nazioni combattenti.

Faccia Dio che tanto valore e tutto il buon senno pratico del popolo italiano, una volta che siamo padroni di noi stessi, sia usufruito e rivolto a creare una intelligente e forte amministrazione. Il Governo poi alla sua volta, studiando bene la rivoluzione del 1860 (1), con ferma e potente mano ne svolga e compia le idee, rassodi

(1) In altro lavoro abbiamo considerata la rivoluzione italiana come economica e con un carattere sociale predominante. Vedi Codice Civile del Regno d'Italia con commenti e raffronti per TOMMASO ARABIA, e SALVATORE CORREA, pag. 251.

il principio di autorità e volga le sue cure alla prosperità materiale, ai mezzi di sussistenza, perchè sinora si è troppo pensato per le idee e per lo spirito, e si corre il pericolo che il corpo perendo d'inanizione abbondoni lo spirito e tutte le sue facoltà.

I mutamenti avvenuti da quell'epoca in poi pel servizio di pubblica sicurezza sono un Decreto del 17 luglio 1866 con cui è costituita nel Ministero interni una Direzione superiore di pubblica sicurezza con le medesime attribuzioni della Direzione generale di cui abbiamo discorso a pag 18.

Nelle provincie venete i Commissari regi istituiti in forza del Decreto 18 luglio 1866 fanno le veci dei Prefetti e dirigono l'Amministrazione della P. S. nelle provincie loro affidate. Quanto all'esercizio e compimento della medesima essendosi già con Decreti 1° ed 11 agosto 1866 pubblicata la Legge ed il Regolamento della pubblica sicurezza del 20 marzo 1865 e 18 maggio 1865 ed essendosi quivi installata una Legione provvisoria, così procede in quelle provincie il servizio di pubblica sicurezza come in tutto il resto del Regno.

FINE DELLA PRIMA PARTE.

INDICE

—

PARTE PRIMA.

TITOLO I.

PARTE FILOSOFICA.

TITOLO II.

Amministrazione di pubblica sicurezza.

Parte esegetica.

TITOLO III.

Ordinamento della pubblica sicurezza in quanto alla polizia giudiziaria e personale dirigente.

TITOLO IV.

Doveri ed obblighi dei pubblici funzionari in generale.

REGNO D'ITALIA

Firenze, addì 5 giugno 1866.

MINISTERO DELL'INTERNO

Direz. Gen. di Pubblica Sicurezza

Divisione 4ª Sezione 1ª

N. 30060 / 13260

OGGETTO.

Invio del programma dell'opera: *La Sicurezza Pubblica del Regno d'Italia*, per l'avv. cav. SALVATORE CORREA.

Il cav. avv. SALVATORE CORREA, capo nella quarta Divisione di questo Ministero, cui è affidato il servizio della polizia giudiziaria della prima Sezione, sta diffondendo il programma qui annesso di una interessante opera col titolo: **La sicurezza pubblica del Regno d'Italia nelle sue leggi, nella sua organizzazione e nei suoi rapporti col diritto pubblico dello stato ed internazionale privato.**

Era omai tempo che uomini per ingegno e speciali studi distinti coadiuvati dalla pratica sperienza in questo importante ramo della pubblica amministrazione intraprendessero a trattarne l'argomento con larghezza di vedute; e come l'opera prementovata ripromette i più buoni risultamenti e gioverà come ai funzionari tutti così specialmente anche ai Sindaci, chiamati dalla Legge di pubblica Sicurezza ad avere molta parte diretta in questa amministrazione, il sottoscrito non esita di farla conoscere ai sig. Prefetti e Colonnelli delle Legioni dei Reali Carabinieri, affinchè vogliano curare la distribuzione del programma ai funzionari od ai Sindaci, ed i sig. Colonnelli ai dipendenti, onde conoscerne la importanza e possano favorirne la pubblicazione.

Pel Ministro
ALASIA

Ai prefetti, Sotto-Prefetti, Colonnelli dei RR. Carabinieri e Sindaci del Regno.

Prezzo di questo volume L. 7 —
Per i 934 Associati . . » 4 50